

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XIV  
N. 2

## DECISIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1994

*Comunicata alla Presidenza  
il 28 giugno 1995*

VOLUME I

12-CDC-RGS-0002-0

ROMA - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 1995



La presente relazione deliberata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'art. 41 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, si articola nei seguenti volumi:

**VOLUME I**      **Decisione; Premessa alla relazione (Manin Carabba); Andamenti della finanza pubblica nel 1994 (M. Pala); Legislazione di spesa e mezzi di copertura (P. Neri); Il bilancio dello Stato : risultati del 1994 (M. Falcucci, G. Belisario); Attuazione del regime inerente all'imposta sul valore aggiunto negli scambi intracomunitari (G. Caianiello); Riaccertamento dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti (F. Monacchi); Esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti per danno erariale, esteso anche alle condanne a favore di enti diversi dallo Stato (E. Del Vicario); Riordino delle partecipazioni pubbliche e privatizzazioni (F. Serino); Gestioni fuori bilancio (C. Astraldi); Attività normativa del Governo (G. D'Auria); Organizzazione della pubblica amministrazione (M. Meloni); Personale (G. D'Auria); Attività contrattuale (P. De Franciscis); L'Unione europea (Cogliandro); Finanza locale (C. Astraldi).**

**VOLUME I**      **Appendice statistica**

**VOLUME II**      **Ministeri**

*Presidenza del Consiglio dei ministri e ministeri istituzionali:*

Presidenza del Consiglio dei Ministri (G. Aurisicchio); Ministero di grazia e giustizia (M. Santoro); Ministero degli affari esteri (F. De Filippis); Ministero dell'interno (G. Pellegrino); Ministero della difesa (F. De Filippis).

*Ministeri finanziari:*

Ministero del tesoro (P. Neri); Ministero delle finanze (G. Bellisario); Ministero del bilancio e della programmazione economica (C. Chiappinelli).

*Politica sociale:*

Ministero della pubblica istruzione (G. Aurisicchio); Ministero del lavoro e previdenza sociale (G. Guarino); Ministero della sanità (C. Chiappinelli); Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (F. Turina).

*Settori produttivi:*

Azienda dei monopoli di Stato (M. Santoro); Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (G. Aurisicchio); Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (M. Pieroni); Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (M. Pala); Ministero del commercio estero (G. Guarino).

*Assetto del territorio*

Ministero dei lavori pubblici (P. De Franciscis); A.N.A.S. - Azienda nazionale autonoma delle strade (P. De Franciscis); Ministero dei trasporti (C. Astraldi); Ministero per i beni culturali ed ambientali (M. Santoro); Ministero dell'ambiente (M. Santoro).

**VOLUME III** · **La gestione del Patrimonio (A. Buscema).**

**VOLUME IV** · *Analisi speciali:*

**La spesa sanitaria (C. Chiappinelli); Previdenza (G. Guarino); Istituti penitenziari di Asinara e Pianosa (F. Turina); Scuola Elementare (A. Buscema); Demanio idrico (A. Buscema).**

*Referti specifici presentati al Parlamento dal giugno 1994 al luglio 1995 ed audizioni.*

**VOLUME V**

*Decisioni e relazioni sui rendiconti generali delle Regioni ad autonomia speciale*

**Friuli Venezia-Giulia (P. Simeon); Trento - regione e provincia (P. Di Domenico); Bolzano (L. Polito).**

L'attività di documentazione e di «editing» è stata curata dalla dott.ssa Eleonora Adornato.

## INDICE

DECISIONE . . . . .	Pag.	3
RELAZIONE PREMessa . . . . .	»	73

### Parte prima

#### DISCIPLINA E PROFILI GENERALI DELLA GESTIONE DELLO STATO

##### Capitolo I. -- *Assetti andamenti e tendenze della finanza pubblica:*

1. -- Il bilancio dello Stato nel 1994. . . . .	Pag.	77
2. -- La riclassificazione dei conti pubblici . . . . .	»	77
3. -- Il settore statale: obiettivi e risultati . . . . .	»	78
4. -- I conti delle Amministrazioni pubbliche. . . . .	»	83
5. -- Gli squilibri strutturali della finanza pubblica . . . . .	»	84
6. -- La politica di bilancio per il 1995: previsioni, obiettivi e linee di intervento . . . . .	»	89
7. -- Bilancio e ordinamento contabile . . . . .	»	91

##### Capitolo II. -- *Legislazione di spesa e mezzi di copertura:*

Premessa . . . . .	Pag.	97
1. -- Considerazioni generali . . . . .	»	97
2. -- La decisione di bilancio e la legge finanziaria. . . . .	»	102
3. -- Le altre leggi di spesa del 1994. . . . .	»	104

##### Capitolo III. -- *Il bilancio dello Stato: risultati del 1994:*

1. -- Risultati d'insieme e differenziali. . . . .	Pag.	113
2. -- Gestione dell'entrata . . . . .	»	119
3. -- Gestione della spesa. . . . .	»	134

##### Allegati al capitolo III:

Attuazione del regime inerente all'imposta sul valore aggiunto negli scambi intracomunitari. . . . .	»	157
Riaccertamento dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti . . . . .	»	162
Esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti per danno erariale, esteso anche alle condanne a favore di enti diversi dallo Stato . . . . .	»	164

##### Capitolo IV. -- *Riordino delle partecipazioni pubbliche e privatizzazioni:*

1. -- Premessa . . . . .	Pag.	177
2. -- Valutazioni complessive. . . . .	»	177
3. -- Le procedure seguite per la dismissione delle partecipazioni azionarie direttamente gestite dal Tesoro, con riguardo all'offerta pubblica di vendita concernente le azioni dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A. . . . .	»	182
4. -- Le dismissioni del Gruppo IRI S.p.A. . . . .	»	185
5. -- Le dismissioni del Gruppo ENI S.p.A. . . . .	»	191
6. -- L'avvio del processo di dismissioni nell'ambito dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL S.p.A. . . . .	»	197

##### Capitolo V. -- *Gestioni fuori bilancio:*

Premessa . . . . .	Pag.	203
1. -- Stato di attuazione della legge n. 559 del 1993 . . . . .	»	203
2. -- Ricognizione e situazione delle gestioni fuori bilancio dopo la legge n. 559 del 1993 . . . . .	»	217

## Parte seconda

L'AMMINISTRAZIONE STATALE:  
PROFILI GENERALI E LINEE EVOLUTIVECapitolo VI. — *Attività normativa del Governo e Comitati interministeriali:*

1. — Dati d'insieme . . . . .	Pag.	233
2. — L'attività legislativa del Governo . . . . .	»	233
3. — La razionalizzazione normativa e la delegificazione . . . . .	»	235
4. — L'attività regolamentare del Governo . . . . .	»	237
5. — I regolamenti di attuazione della legge sulla «trasparenza amministrativa» . . . . .	»	239
6. — I comitati interministeriali . . . . .	»	242

Capitolo VII. — *Organizzazione della pubblica amministrazione:*

1. — Note introduttive e valutazioni preliminari . . . . .	Pag.	305
2. — Considerazioni sul quadro organizzativo della P.A. . . . .	»	307
3. — Aspetti emergenti dell'anno 1994 e dei primi mesi del 1995 . . . . .	»	312
4. — Due profili peculiari del più recente periodo . . . . .	»	322
5. — Razionalizzazione degli assetti organizzativi e riforma della struttura del bilancio statale: necessaria unitarietà . . . . .	»	325
6. — Rapporti tra organizzazione amministrativa e riforma del sistema dei controlli esterni . . . . .	»	328

Capitolo VIII. — *Personale:*

1. — Introduzione . . . . .	Pag.	335
2. — Il quadro normativo . . . . .	»	338
3. — L'evoluzione della spesa per il personale (1989-1994) . . . . .	»	340
4. — La prima tornata contrattuale dopo la riforma del pubblico impiego . . . . .	»	343
5. — Ulteriori misure di riduzione e contenimento della spesa per il personale . . . . .	»	350

Capitolo IX. — *Attività contrattuale:*

1. — Premessa . . . . .	Pag.	359
2. — I prezzi nei pubblici appalti: dall'art. 6 della legge n. 537/93 all'art. 44 della legge n. 724/94 . . . . .	»	359
3. — La sospensione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 . . . . .	»	360
4. — I dati di consuntivo . . . . .	»	362
5. — Programmi ordinari e interventi straordinari . . . . .	»	366
6. — La nuova legge-quadro in materia di lavori pubblici . . . . .	»	367
7. — Gli appalti di forniture: semplificazione delle procedure di aggiudicazione . . . . .	»	371
8. — Il regolamento per la localizzazione delle procedure di aggiudicazione . . . . .	»	372
9. — Il recepimento delle direttive CEE . . . . .	»	373
10. — Programmi e parametri del controllo sulla gestione . . . . .	»	377

**Parte terza****FINANZA PUBBLICA NON STATALE:****Capitolo X. — Unione europea:**

1. — Premessa . . . . .	<i>Pag.</i>	457
2. — Ampliamento, riflessi finanziari e dinamiche istituzionali . . . . .	»	457
3. — Attuazione del diritto comunitario . . . . .	»	460
4. — L'amministrazione italiana delle politiche comunitarie . . . . .	»	461
5. — La gestione finanziaria UE . . . . .	»	464
6. — I rapporti finanziari tra l'Italia e l'Unione europea . . . . .	»	480
7. — Conclusioni . . . . .	»	485

**Capitolo XI. — Finanza locale:**

<i>Premessa</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	501
1. — Considerazioni generali . . . . .	»	501
2. — Quadro normativo . . . . .	»	503
3. — Trasferimenti statali agli enti locali . . . . .	»	504
4. — Mutui degli enti locali . . . . .	»	507
5. — Gestione di cassa . . . . .	»	508
6. — Trasporto locale . . . . .	»	509
7. — Enti locali in dissesto . . . . .	»	510
8. — Organizzazione e personale . . . . .	»	511



**DECISIONE**



N. 246/R

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo italiano  
LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, composte dai magistrati:

**PRESIDENTE:** dott. Giuseppe CARBONE

**PRESIDENTI DI SEZIONE:** dott. Ferdinando ANGELINI  
prof. dott. Vittorio GUCCIONE

**CONSIGLIERI:** prof. dott. Manin CARABBA (Relatore), dott. Francesco DE FILIPPIS,  
dott. Vito MINERVA, dott. Mario ALEMANNI, dott. Mario RI-  
STUCCIA, dott. Antonino SANCETTA, dott. Felice SERINO, dott.  
Pelino SANTORO, dott. Francesco BATTINI, dott. Domenico MAR-  
CHETTA, dott. Ludovico PRINCIPATO, dott. Maurizio MELONI,  
dott. Franco TURINA, dott.ssa Rita ARRIGONI, dott. Giuseppe BEL-  
LISARIO, dott. Mario FALCUCCI, dott. Angelo BUSCEMA, dott.ssa  
Maria SANTORO, dott. Carlo CHIAPPINELLI, dott.ssa Cristina A-  
STRALDI, dott. Guido MACCAGNO, dott. Giuseppe GUARINO,  
dott. Marco PIERONI

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1994 e sui conti ad esso allegati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, del Fondo edifici di culto, dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade, della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, presentati dal Ministro del tesoro;

Uditi nella pubblica udienza del 27 giugno 1995 il relatore, consigliere Manin Carabba, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore generale Emidio Di Giambattista;

Visti gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata ed integrata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994);

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994;

Vista la legge 23 settembre 1994, n. 554, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1994.

Ritenuto in

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## FATTO

Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994, per il conto del bilancio e i conti ad esso allegati, è stato presentato alla Corte dei conti dal Ministro del tesoro il giorno 31 maggio 1995 e, per il conto generale del patrimonio ed i conti ad esso allegati, il giorno 16 giugno 1995.

## CONTO DEL BILANCIO

Le risultanze del conto del bilancio e dei conti ad esso allegati sono le seguenti:

	COMPETENZA	CASSA
<b>Entrate</b>		
<b>Titolo I</b>		
Entrate tributarie	446.915.320.840.190	441.315.593.966.473
<b>Titolo II</b>		
Entrate extratributarie	<u>49.935.856.201.685</u>	<u>48.830.445.882.826</u>
<b>Totale titoli I e II</b>	496.851.177.041.875	490.146.039.849.299
<b>Titolo III</b>		
Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	<u>7.469.109.571.680</u>	<u>7.468.340.970.283</u>
<b>Totale entrate finali (Titoli I, II e III)</b>	504.320.286.613.555(a)	497.614.380.819.582(b)
<b>Titolo IV</b>		
Accensione di prestiti	<u>337.202.702.450.289</u>	<u>337.202.702.450.289</u>
<b>Totale complessivo delle entrate</b>	841.522.989.063.844	834.817.083.269.871
<b>Spese</b>		
<b>Titolo I</b>		
Spese correnti	556.924.426.610.335	554.927.375.938.382
<b>Titolo II</b>		
Spese in conto capitale	<u>84.985.867.380.299</u>	<u>73.364.800.599.378</u>
<b>Totale spese finali (Titoli I e II)</b>	641.910.293.990.634(c)	628.292.176.537.760(d)
<b>Titolo III</b>		
Rimborso di prestiti	<u>120.258.223.607.728</u>	<u>114.363.069.704.169</u>
<b>Totale complessivo delle spese</b>	762.168.517.598.362	742.655.246.241.929

(a) di cui lire 698.086.686.862 per crediti vari accertati

(b) di cui lire 697.916.853.776 per crediti vari riscossi

(c) di cui lire 14.213.423.991.767 per operazioni finanziarie

(d) di cui lire 14.171.028.155.255 per operazioni finanziarie

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	COMPETENZA	CASSA
<b>Risultati differenziali:</b>		
Entrate tributarie ed extratributarie	496.851.177.041.875	490.146.039.849.299
Spese correnti	<u>556.924.426.610.335</u>	<u>554.927.375.938.382</u>
<b>Risparmio pubblico</b>	(-) 60.073.249.568.460	(-) 64.781.336.089.083
Entrate finali	504.320.286.613.555	497.614.380.819.582
Spese finali	<u>641.910.293.990.634</u>	<u>628.292.176.537.760</u>
<b>Saldo netto da finanziare</b>	(-) 137.590.007.377.079	(-) 130.677.795.718.178
Entrate finali nette	503.622.199.926.693	496.916.463.965.806
Spese finali nette	<u>627.696.869.998.867</u>	<u>614.121.148.382.505</u>
<b>Indebitamento netto</b>	(-) 124.074.670.072.174	(-) 117.204.684.416.699
Entrate finali	504.320.286.613.555	497.614.380.819.582
Spese complessive	<u>762.168.517.598.362</u>	<u>742.655.246.241.929</u>
<b>Ricorso al mercato</b>	(-) 257.848.230.984.807	(-) 245.040.865.422.347
Entrate complessive	841.522.989.063.844	834.817.083.269.871
Spese complessive	<u>762.168.517.598.362</u>	<u>742.655.246.241.929</u>
<b>Differenza</b>	(+) 79.354.471.465.482	(+) 92.161.837.027.942

Riguardo al consuntivo dell'entrata, il competente Ufficio della Corte ha precisato, con nota n. 2461/B/3 del 21.6.1995, che per le riscossioni e i versamenti i dati di consuntivo risultano conformi a quelli esposti nei riassunti generali; e che per i residui attivi tali dati non concordano invece con le risultanze dei conti periodici relativamente ai seguenti capitoli:

1002	1040	1218	1301	1811	2319	2523	2954	3580
1003	1041	1219	1400	1999	2320	2524	2961	3602
1004	1101	1228	1402	2001	2323	2567	2964	3615
1005	1171	1230	1411	2003	2324	2601	3222	3623
1011	1172	1732	1412	2005	2325	2602	3240	3629
1013	1174	1233	1419	2009	2326	2603	3270	3660
1022	1176	1234	1421	2015	2327	2604	3301	3666
1023	1179	1235	1430	2057	2328	2605	3302	3670
1024	1180	1236	1431	2065	2351	2606	3303	3674
1025	1200	1237	1450	2101	2354	2607	3304	3680
1026	1201	1238	1452	2162	2360	2608	3337	3701
1027	1203	1239	1459	2166	2368	2609	3455	3703
1028	1205	1242	1476	2169	2369	2610	3464	3704
1029	1206	1243	1601	2181	2370	2612	3467	3711
1030	1208	1244	1604	2301	2376	2613	3518	3748
1032	1209	1245	1800	2302	2411	2614	3524	3773
1033	1210	1250	1801	2303	2445	2615	3530	3774
1035	1213	1251	1802	2306	2448	2616	3560	3791
1036	1216	1253	1803	2307	2462	2617	3570	4850
1038	1217	1254	1806	2308	2470	2650	3571	

Il predetto Ufficio di controllo ha, altresì, comunicato di aver ricevuto, in data 19 giugno 1995, in risposta a precedente tempestiva richiesta alla Ragioneria generale dello Stato, una nota di quest'ultima nella quale si elencano le diverse possibili cause, sopravvenute alla definizione dei conti periodici, delle dif-

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

formità dei dati di consuntivo rispetto a quelli esposti nei conti medesimi, e si allegano le dimostrazioni analitiche dei casi riconducibili a talune di dette cause, tenendosi a disposizione per l'invio di tabulati dimostrativi delle variazioni dovute a talune altre.

Il medesimo Ufficio, con successiva nota 2505/B/3 del 23 giugno 1995 ha dichiarato di non poter prendere in considerazione le correzioni apportate dalla Ragioneria in data 22 giugno 1995.

Rispetto ai limiti massimi del saldo netto da finanziare, fissato dalla legge 24 dicembre 1993, n. 538, (legge finanziaria 1994), in lire 141.970.000.000.000, il corrispettivo saldo espone a consuntivo in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie, lire 127.590.007.377.079.

**RESIDUI:****Attivi:**

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1994	23.566.539.571.985
Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti	<u>37.074.230.903.512</u>
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1994	60.640.770.475.497

**Passivi:**

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1994	90.759.252.019.599
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	<u>47.003.069.415.993</u>
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1994	137.762.321.435.592

**CONTI ALLEGATI****I. — Conto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato****COMPETENZA:**

Titolo I Entrate e spese correnti:	
Entrate accertate	3.698.641.546.096
Spese impegnate	<u>3.640.187.036.052</u>
Differenza	(+) 58.454.510.044
Titolo II — Entrate e spese in conto capitale:	
Entrate accertate	82.673.326.989
Spese impegnate	<u>137.268.326.000</u>
Differenza	(-) 54.594.999.011
Accensione di prestiti	—
Rimborso prestiti	<u>3.859.511.033</u>
Differenza	(-) 3.859.511.033
<b>Gestioni speciali:</b>	
Entrate	1.861.377.676.378
Spese	<u>1.861.377.676.378</u>
Differenza	—
Differenza complessiva	—

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**RESIDUI: (compresi quelli provenienti dalle gestioni speciali)****Attivi:**

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1994	900.770.270.530
Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti	<u>38.394.916.512</u>
<b>Totale residui attivi al 31 dicembre 1994</b>	<b>939.165.187.042</b>

**Passivi:**

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1994	2.796.664.349.909
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	<u>818.614.641.977</u>
<b>Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1994</b>	<b>3.615.278.991.886</b>

**CASSA:****Entrate:**

Titolo I	
Entrate correnti	3.808.616.520.961
Titolo II	
Entrate in conto capitale	80.673.326.989
Titolo III	
Accensione di prestiti	<u>—</u>
<b>Totale</b>	<b>(+) 3.889.289.847.950</b>

**Spese:**

Titolo I	
Spese correnti	3.404.377.473.677
Titolo II	
Spese in conto capitale	99.444.542.267
Titolo III	
Rimborso di prestiti	<u>3.859.511.033</u>
<b>Totale</b>	<b>(-) 3.507.681.526.977</b>
<b>Differenza</b>	<b>(+) 381.608.320.973</b>

**Gestioni Speciali:**

Entrate	946.004.405.150
Spese	<u>726.282.217.625</u>
<b>Differenza</b>	<b>(+) 219.722.187.525</b>
<b>Differenza complessiva</b>	<b>(+) 601.330.508.498</b>

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**2. - Costo complessivo degli Archivi notarili****COMPETENZA:****Titolo I - Entrate e spese correnti:**

Entrate riscosse		264.253.752.149
Spese pagate		<u>212.109.564.651</u>
Differenza	(+)	52.144.187.498

**Titolo II - Entrate e spese in conto capitale:**

Entrate riscosse		46.678.000
Spese pagate		<u>3.588.326.499</u>
Differenza	(-)	3.541.648.499
Differenza complessiva	(+)	48.602.538.999

**3. - Costo complessivo dell'Istituto agronomico per l'oltremare****COMPETENZA:****Titolo I - Entrate e spese correnti:**

Entrate accertate		5.040.414.490
Spese impegnate		<u>4.922.948.045</u>
Differenza	(+)	117.466.445

**Titolo II - Entrate e spese in conto capitale:**

Entrate accertate		—
Spese impegnate		<u>117.466.445</u>
Differenza	(-)	117.466.445
Differenza complessiva		—

**RESIDUI:****Attivi:**

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1994		12.146.000
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti		<u>1.100.000</u>
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1994		13.246.000

**Passivi:**

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1994		1.979.761.932
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti		<u>2.161.219.294</u>
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1994		4.140.981.226

**CASSA:****Entrate:**

Titolo I		
Entrate correnti		5.067.962.490
Titolo II		
Entrate in conto capitale		—
Totale	(+)	<u>5.067.962.490</u>

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Spese:**

Titolo I		
Spese correnti		6.782.160.330
Titolo II		
Spese in conto capitale		<u>980.613.659</u>
Totale		<u>7.762.773.989</u>
Differenza	(-)	2.694.811.499

**4. - Conto consuntivo del Fondo Edifici di culto****COMPETENZA:**

## Titolo I - Entrate e spese correnti:

Entrate accertate		8.322.037.648
Spese impegnate		<u>1.469.954.256</u>
Differenza	(+)	6.852.083.392

## Titolo II - Entrate e spese in conto capitale:

Entrate accertate		2.508.954.866
Spese impegnate		<u>12.015.363.960</u>
Differenza	(-)	9.506.409.094
Differenza complessiva	(-)	2.654.325.702

**RESIDUI:****Attivi:**

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1994		585.059.280
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti		<u>67.328.937</u>
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1994		652.388.217

**Passivi:**

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1994		9.710.700.507
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti		<u>5.441.342.010</u>
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1994		15.152.042.517

**CASSA:****Entrate:**

Titolo I		
Entrate correnti		13.932.407.866
Titolo II		
Entrate in conto capitale		<u>2.711.794.866</u>
Totale	(+)	16.644.202.732

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Spese:**

Titolo I	
Spese correnti	1.029.149.644
Titolo II	
Spese in conto capitale	<u>7.656.029.595</u>
Totale	(-) <u>8.685.179.239</u>
Differenza	(+) 7.959.023.493

**5. - Conto consuntivo dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade****COMPETENZA:**

Titolo I - Entrate e spese correnti:	
Entrate accertate	2.194.932.221.199
Spese impegnate	<u>1.978.169.123.197</u>
Differenza	(+) 216.763.098.002
Titolo II - Entrate e spese in conto capitale:	
Entrate accertate	4.921.222.224.590
Spese impegnate	<u>6.216.266.991.952</u>
Differenza	(-) 1.295.044.767.362
Accensione di prestiti	2.000.000.000.000
Rimborso di prestiti	<u>956.926.518.920</u>
Differenza	(+) 1.043.073.481.080
Differenza complessiva	(-) 35.208.188.280

**RESIDUI:****Attivi:**

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1994	2.374.002.760.883
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	<u>254.610.115</u>
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1994	2.374.257.370.998

**Passivi:**

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1994	5.782.835.470.363
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	<u>8.867.305.196.433</u>
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1994	14.650.140.666.796

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**CASSA:****Entrate:**

Titolo I	
Entrate correnti	2.186.360.284.910
Titolo II	
Entrate in conto capitale	4.957.246.704.064
Accensione di prestiti	<u>2.000.000.000.000</u>
Totale	(+) 9.143.606.988.974

**Spese:**

Titolo I	
Spese correnti	1.746.000.256.522
Titolo II	
Spese in conto capitale	4.733.403.629.097
Rimborso di prestiti	<u>956.813.732.935</u>
Totale	(-) 7.436.217.618.554
Differenza	(+) 1.707.389.370.420

**6. - Conto consuntivo dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali****COMPETENZA:**

Titolo I Entrate e spese correnti:	
Entrate accertate	19.063.018.790
Spese impegnate	<u>9.435.551.455</u>
Differenza	(+) 9.627.467.335
Titolo II Entrate e spese in conto capitale:	
Entrate accertate	29.630.098.000
Spese impegnate	<u>35.397.176.000</u>
Differenza	(-) 5.767.078.000
Differenza complessiva	(+) 3.860.389.335

**RESIDUI:****Attivi:**

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1994	7.347.628.637
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	<u>14.881.592.031</u>
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1994	22.229.220.668

**Passivi:**

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1994	18.631.669.520
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	<u>16.346.853.981</u>
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1994	34.978.523.501

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**CASSA:****Entrate:**

Titolo I	
Entrate correnti	18.285.038.973
Titolo II	
Entrate in conto capitale	<u>24.478.150.000</u>
<b>Totale</b>	<b>(+) 42.763.188.973</b>

**Spese:**

Titolo I	
Spese correnti	9.477.316.714
Titolo II	
Spese in conto capitale	<u>35.993.865.420</u>
<b>Totale</b>	<b>(-) 45.471.182.134</b>
<b>Differenza</b>	<b>( ) 2.707.993.161</b>

Con decreti del Ministro del tesoro n. 104491 del 19 gennaio 1994, n. 131929 del 7 aprile 1994, n. 139937 del 5 maggio 1994, n. 157440 del 7 giugno 1994, n. 158689 del 27 giugno 1994, n. 164794 del 4 luglio 1994, n. 169018 del 18 luglio 1994, n. 171738 del 4 agosto 1994, n. 181594 del 28 settembre 1994, n. 190132 del 26 ottobre 1994, n. 202603 del 23 novembre 1994, n. 210906 del 31 dicembre 1994, sono stati disposti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevisite (cap. 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro) a favore di alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa di vari Ministeri per un complessivo ammontare di lire 96.663.415.000 in termini di competenza e di lire 94.931.415.000 in termini di cassa.

Risulta dal rendiconto che, rispetto alla previsione definitiva di competenza, alle autorizzazioni definitive di cassa ed alla consistenza dei residui passivi al 1° gennaio 1994, si sono verificate le seguenti eccedenze:

CAPITOLO	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
<b>Presidenza del Consiglio dei Ministri:</b>			
6201 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura dell'Avvocatura dello Stato al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie).	—	100.332.848	—
6202 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura dell'Avvocatura dello Stato, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	—	1.263.237.783	197.057.089
6203 - Ritenute erariali sugli stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura dell'Avvocatura dello Stato, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	—	—	1.116.810.138

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

CAPITOLO	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
6204 · Stipendi, retribuzioni ed altri assgni fissi al personale al netto delle ritenute previdenziali assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie)	1.031.476.593	89.225.919	1.184.025.063
6205 · Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	—	587.657.721	—
<b>Ministero del tesoro:</b>			
4294 · Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	—	25.110.032	—
4676 · Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese obbligatorie)	—	6.180	6.180
5199 · Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	—	5.717.642.184	4.004.435.911
5809 · Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	—	2.536.709.795	—
6173 · Assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (Spese obbligatorie)	3.623.611.450	—	3.623.611.450
<b>Ministero delle finanze:</b>			
1016 · Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	—	40.921.603.813	—
3433 · Compensi ai raccoglitori del lotto (Spese obbligatorie)	—	74.379.551.675	30.271.246.840
3514 · Vincite al lotto (Spese obbligatorie)	1.102.575.766.800	487.391.335.562	1.589.967.102.362
5299 · Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	—	4.886.259.759	—
5381 · Fitto di locali ed oneri accessori	—	550.600.610	—

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
5591 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori; spese di giustizia penale, ecc. (Spese obbligatorie)	—	28.671.640	—
<b>Ministero di grazia e giustizia:</b>			
1495 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura giudiziaria, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	29.644.135.138	21.509.997.900	51.103.329.038
1498 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi, ecc. (Spese obbligatorie)	—	24.697.302.584	—
1502 - Indennità integrativa per il raggiungimento del minimo garantito dallo Stato, ecc. (Spese obbligatorie)	—	15.106.193.417	—
1701 - Contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari	13.930.998.190	16.774.767.255	—
1996 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. (Spese obbligatorie)	—	3.403.966.533	—
<b>Ministero degli affari esteri:</b>			
1015 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	—	1.963.165	—
<b>Ministero della pubblica istruzione:</b>			
1042 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo, ecc. (Spese obbligatorie)	—	51.156.939.837	—
<b>Ministero dell'interno:</b>			
1014 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	—	11.356.822.606	—
1115 - Spese comprese quelle di custodia delle cose sequestrate - connesse al sistema, ecc. (Spese obbligatorie)	—	884.069.451	—
1291 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Spese obbligatorie)	—	37.908.750	—
2502 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale della Polizia di Stato, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	—	8.209.859	—

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
2996 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	—	21.058.180.512	—
3133 Fitto di locali ed oneri accessori per gli uffici degli ispettorati regionali ed interregionali e per i centri di riparazione, ecc.	—	111.285.240	15.526.745
<b>Ministero dei trasporti e della navigazione</b>			
1019 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale al netto delle ritenute, ecc. (Spese obbligatorie)	—	417.730.425	—
1020 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ecc. (Spese obbligatorie)	—	433.509.417	—
1499 Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ecc. (Spese obbligatorie)	429.041.252	2.976.766.606	3.405.807.858
2000 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. (Spese obbligatorie)	207.013.598	-582.489.369	789.502.967
2002 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. (Spese obbligatorie)	382.371.195	—	382.370.985
3281 Spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda (spese obbligatorie)	127.603.700	—	124.761.070
<b>Ministero della difesa</b>			
1593 Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale insegnante, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	204.439.085	30.073.243	—
2807 - Canoni d'acqua e spese per provviste di acqua potabile. Spese per la somministrazione di energia elettrica, ecc.	1.112.555	—	—
8102 - Spese per l'avvio di un programma di interventi per l'ammodernamento delle forze armate, ecc.	53.295.609.920	—	—
<b>Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:</b>			
1013 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale al netto delle ritenute previdenziali, ecc. (Spese obbligatorie)	—	67.775	—

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
1014 Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi ecc. (Spese obbligatorie)	—	1.747.171.750	—
4044 Fitto di locali ed oneri accessori	—	217.023.725	—
7510 Concorso negli interessi sui prestiti e mutui concessi per opere di miglioramento fondiario, per la formazione ecc.	458.684.675	—	—
<b>Ministero della sanità:</b>			
1014 Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni, ecc. (Spese obbligatorie)	—	640.303.041	—
<b>Ministero dei beni culturali ed ambientali:</b>			
2033 - Fitto di locali ed oneri accessori	—	—	1.812.338.165
3032 - Fitto di locali ed oneri accessori	1.033.839.375	—	—
<b>Totale</b>	<b>1.206.494.214.146</b>	<b>791.630.687.981</b>	<b>1.687.873.170.791</b>
<b>Amministrazione fondo edifici di culto:</b>			
131 - Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (Spese obbligatorie)	25.440.560	—	40.175.740
<b>Ex azienda nazionale autonoma delle strade:</b>			
201 Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi	10.280.179.670	—	10.280.179.670
<b>Totale aziende</b>	<b>10.305.620.230</b>	<b>—</b>	<b>10.320.355.410</b>
<b>Totale generale</b>	<b>1.216.799.834.376</b>	<b>791.630.687.981</b>	<b>1.698.193.526.201</b>

Espressa avvertenza, contenuta nei conti consuntivi della spesa dei ministeri ed amministrazioni suindicati, precisa che per tutte le suddette eccedenze sarà proposta sanatoria con apposita norma del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale. Comunicazione in tal senso è anche contenuta nella citata nota del Ministro del tesoro in data 31 maggio 1995, diretta alla Corte.

I decreti di accertamento residui relativi ai capitoli di seguito indicati non sono stati, ad oggi, visti e registrati dalla Corte, non essendo ancora esaurito il procedimento di controllo, ovvero perchè i decreti stessi non sono pervenuti alla Corte:

**Presidenza del Consiglio dei ministri:**

Capitoli: 1001, 1002, 1005, 1010, 1015, 1028, 1032, 1133, 1139, 1148, 1150, 1158, 1159, 1161, 1168, 1170, 1184, 1186, 1272, 1274, 1275, 1338, 1339, 1342, 1355, 1373, 1374, 1376, 1383, 2202, 2203, 2803, 2837, 3707, 3719, 3742, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3771, 3772, 3773, 3801, 3802, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4331, 4332, 4402, 4403, 4404, 4431, 4433, 4434, 4435, 4437, 4451, 4502, 4503, 4543, 4544, 4546, 4547, 4549, 4550, 4561, 4562, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4661, 4702, 4704, 4741, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4750, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4861, 4903, 4905, 4945, 4950, 4971, 5501, 5502, 5503, 5702, 5703, 5705, 5706, 5714, 5771, 5772, 5773, 5778, 5781, 5783, 5785, 5787, 5788, 5789, 5902, 5903, 5941, 5942, 5943, 6080, 6276, 6292, 6505, 6507, 6557, 6563, 6564, 6565, 6582, 6601, 6652, 6653, 6654, 6670, 6671, 6672, 6800, 7581, 7602, 7653, 7655, 7800, 7833, 7872;

**Ministero del tesoro**

Capitoli: 4353, 4411, 4771;

**Ministero delle finanze**

Capitoli: 1015, 1125, 1139, 1140, 3816;

**Ministero di grazia e giustizia**

Capitolo: 2088;

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Ministero degli affari esteri**

Capitolo: 4620;

**Istituto agronomico per l'oltremare**

Nessun decreto è pervenuto all'esame della Corte;

**Ministero della pubblica istruzione**

Capitoli: 1042, 1113, 1115, 1121, 1124, 1152, 1205, 3631, 3637, 5231;

**Ministero dell'interno**

Capitoli: 1097, 1291, 2508, 2602, 2621, 2632, 2760, 3154, 3163, 7421;

**Amministrazione fondo edifici di culto**

Capitoli: 131, 243;

**Ministero dei lavori pubblici**

Capitoli: 1124, 2002, 4501, 7031, 7201, 7252, 7254, 7255, 7702, 7736, 7737, 7747, 7749, 7764, 7871, 7872, 7901, 7903, 7920, 8005, 8006, 8226, 8231, 8236, 8240, 8241, 8244, 8247, 8248, 8263, 8264, 8404, 8405, 8412, 8419, 8422, 8438, 8562, 8701, 8817, 8881, 8886, 8887, 8888, 8889, 8896, 8899, 9004, 9057, 9068, 9078, 9301, 9417, 9448;

**Ex Azienda nazionale autonoma delle strade**

Capitoli: 101, 102, 103, 104, 107, 108, 110, 111, 112, 122, 123, 124, 125, 201, 202, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 351, 352, 353, 381, 385, 386, 387, 388, 389, 401, 402, 403, 404, 431, 451, 452, 552, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 710, 711, 712, 713, 722, 724, 728, 729, 730, 731, 735, 746, 747, 749, 752, 753, 777, 782, 783, 784, 786, 789, 790, 791, 792, 793, 903, 904, 905, 906, 907, 912, 941, 942, 951, 955, 956, 957, 958, 959;

**Ministero dei trasporti e della navigazione**

Capitoli: 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1072, 1081, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1142, 1191, 1502, 1503, 1551, 1554, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1567, 1569, 1570, 1580, 1652, 1667, 2003, 2004, 2010, 2011, 2022, 2052, 2056, 2064, 2079, 2551, 2554, 2555, 2556, 2557, 2559, 2560, 2570, 3001, 3052, 3055, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3251, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3290, 3292, 3293, 3294, 3351, 3352, 3353, 3354, 3402, 3601, 3623, 3651, 3653, 3654, 3655, 3656, 3822, 3854, 3951, 3958, 7202, 7242, 7244, 7274, 7278, 7292, 7296, 7304, 7308, 7310, 7312, 7501, 7513, 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7709, 7710, 7711, 7751, 7761, 7763, 7764, 7765, 7951;

**Ministero del commercio con l'estero**

Capitoli: 1553, 1603, 1607, 1612, 1614;

**Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali**

Capitoli: 1540, 1541, 1582, 1595, 1597, 7446, 7523, 8206;

Risultano smarriti titoli estinti riguardanti spese delle seguenti amministrazioni, per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

**Ministero per i beni culturali ed ambientali: lire 286.089.275;****Ministero del commercio con l'estero: lire 23.618.340;****Ministero delle finanze: lire 29.415.310;****Ministero di grazia e giustizia: lire 233.679.115;****Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: lire 479.998.000;****Ministero dell'interno: lire 11.158.415;****Ministero dei lavori pubblici: lire 18.979.500;****Ministero del lavoro e della previdenza sociale: lire 970.114.826;****Ministero della pubblica istruzione: lire 76.449.019.275;****Ministero della sanità: lire 1.706.245;****Ministero del tesoro: lire 20.534.315;****Ministero dei trasporti e della navigazione: lire 28.059.385;**



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>Passività finanziarie</b>		
a) somme da pagare	137.762.321.435.592	
b) debiti di tesoreria	<u>902.571.131.586.175</u>	
Totale passività finanziarie		1.040.333.453.021.767
Eccedenza finanziaria passiva		501.946.089.989.633
<b>Attività patrimoniali</b>		
<b>Crediti e partecipazioni</b>		
a) crediti	52.680.813.089.387	
b) partecipazioni	<u>98.780.531.328.256</u>	
Totale		151.461.344.417.643
<b>Beni patrimoniali</b>		
a) beni immobili	22.393.870.986.835	
b) musei, pinacoteche	2.415.024.020.979	
c) ferrovie	5.176.879.212.664	
d) beni mobili	<u>57.529.605.883.855</u>	
Totale		87.515.380.104.333
<b>Passività patrimoniali</b>		
a) debiti pubblici consolidati e redimibili	1.352.425.610.877.012	
b) debiti vari	19.104.461.564.348	
c) monete in circolazione	1.878.903.552.041	
d) residui passivi eliminati dal bilancio perché perenti agli effetti amministrativi	<u>30.392.898.630.359</u>	
Totale		1.403.801.874.623.760
Eccedenza delle passività sulle attività al 31 dicembre 1994	1.666.771.240.091.417	
Eccedenza delle passività sulle attività al 1° gennaio 1994	1.500.933.043.870.826	
Peggioramento patrimoniale per l'esercizio 1994		165.838.196.220.591

## AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

	Lire	Lire
<b>Attività finanziarie</b>		
Aumento	6.465.459.928.441	
Diminuzione	<u>5.056.732.552.938</u>	
Saldo		1.408.727.375.503
<b>Passività finanziarie</b>		
Aumento	2.796.664.349.909	
Diminuzione	<u>1.387.936.974.406</u>	
Saldo		(-) 1.408.727.375.503
Miglioramento del saldo finanziario		—

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>Crediti vari e partite da regolare</b>		
Aumento	1.663.227.308.780	
Diminuzione	<u>1.523.895.931.503</u>	
Saldo		139.331.377.277
<b>Beni patrimoniali</b>		
Aumento	4.161.075.362.690	
Diminuzione	<u>4.054.916.281.562</u>	
Saldo	106.159.081.128	
Miglioramento delle attività patrimoniali	245.490.458.405	
<b>Passività patrimoniali</b>		
Aumento	1.860.937.642.990	
Diminuzione	<u>1.864.917.144.220</u>	
Saldo		( ) 3.979.501.230
Miglioramento delle passività patrimoniali		3.979.501.230
Miglioramento o peggioramento saldo finanziario		---
Miglioramento saldo patrimoniale		249.469.959.635
Miglioramento patrimoniale a fine esercizio 1994		249.469.959.635

A seguito delle sopraindicate risultanze, la consistenza dei singoli conti generali presenta, al 31 dicembre 1994, i seguenti dati:

	Lire	Lire
<b>Attività finanziarie</b>		
a) residui attivi di bilancio: denaro presso gli agenti della riscossione, somme da riscuotere	1.668.559.162.495	
b) conto di cassa	1.946.719.829.391	
c) partite finanziarie da sistemare	<u>---</u>	
Totale attività finanziarie		3.615.278.991.886
<b>Passività finanziarie</b>		
a) residui passivi di bilancio	3.615.278.991.886	
b) debiti verso la tesoreria	<u>---</u>	
Totale passività finanziarie		(-) 3.615.278.991.886
Eccedenza attiva o passiva finanziaria		
<b>Crediti vari, partite da regolare</b>	<u>1.954.651.813.580</u>	
Totale crediti		1.954.651.813.580
<b>Beni patrimoniali</b>		
a) materiali vari nei magazzini, impianti at-trezzi ed utensili	1.510.827.331.899	
b) beni immobili	1.538.530.123.384	
c) beni mobili	<u>6.265.090.346</u>	
Totale beni patrimoniali		3.055.622.545.629

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Passività patrimoniali**

a) fondi di riserva per le spese impreviste delle aziende tabacchi, sali e chinino	7.200.001.000	
b) fondo di riserva lotterie	80.000.000.000	
c) mutuo Cassa DD.PP. a copertura dei saldi netti da finanziare	273.733.001.469	
d) assegnazione «lotterie»	<u>80.598.793.134</u>	
Totale passività patrimoniali		(-) 441.531.795.603
Ecceденza delle attività sulle passività patrimoniali		4.568.742.563.606
Ecceденza delle attività sulle passività al 31 dicembre 1994		4.568.742.563.606

## ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE

	Lire	Lire
<b>Attività finanziarie</b>		
Aumento	5.080.108.490	
Diminuzione	<u>7.802.467.989</u>	
Saldo		(-) 2.722.359.499
<b>Passività finanziarie</b>		
Aumento	1.979.761.932	
Diminuzione	<u>4.702.121.431</u>	
Saldo		(+) 2.722.359.499
Peggioramento del saldo finanziario		—
<b>Depositi a garanzia - Valori e titoli</b>		
Aumento	—	
Diminuzione	<u>—</u>	
Saldo		—
<b>Beni patrimoniali</b>		
Aumento	3.238.749.975	
Diminuzione	<u>—</u>	
Saldo		3.238.749.975
Miglioramento delle attività patrimoniali		3.238.749.975
<b>Passività patrimoniali</b>		
Aumento	—	
Diminuzione	<u>—</u>	
Saldo		—

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Aumento o diminuzione passività patrimoniali	—
Miglioramento o peggioramento saldo finanziario	—
Miglioramento saldo patrimoniale	3.238.749.975
Miglioramento patrimoniale a fine esercizio 1994	3.238.749.975

A seguito delle sopraindicate risultanze, la consistenza dei singoli conti generali presenta, al 31 dicembre 1994, i seguenti dati:

	Lire	Lire
<b>Attività finanziarie</b>		
a) residui attivi di bilancio	13.246.000	
b) conto di cassa	<u>4.127.735.226</u>	
Totale attività finanziarie		4.140.981.226
<b>Passività finanziarie</b>		
a) residui passivi di bilancio	<u>4.140.981.226</u>	
Totale passività finanziarie		( ) 4.140.981.226
Eccedenza attiva o passiva finanziaria		..
<b>Crediti e partecipazioni</b>		
a) Depositi a garanzia - valori e titoli	<u>200.350</u>	
Totale crediti e partecipazioni		200.350
<b>Beni patrimoniali</b>		
a) beni immobili	2.935.441.525	
b) beni mobili, materiale scientifico, tecnico e didattico, biblioteche, musei, ecc.	11.495.461.086	
c) azienda agraria	<u>3.712.785.862</u>	
Totale beni patrimoniali		18.143.688.473
<b>Passività patrimoniali</b>		
Totale passività patrimoniali		...
Eccedenza delle attività sulle passività patrimoniali		18.143.888.823

## EX AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

	Lire	Lire
<b>Attività finanziarie</b>		
Aumento	11.517.609.749.857	
Diminuzione	<u>9.837.673.103.094</u>	
Saldo		1.679.936.646.763

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>Passività finanziarie</b>		
Aumento	5.782.835.470.363	
Diminuzione	<u>4.102.898.823.600</u>	
Saldo		(-) 1.679.936.646.763
Miglioramento o peggioramento del saldo finanziario		—
<b>Crediti e partecipazioni</b>		
Aumento	217.821	
Diminuzione	—	
Saldo		217.821
<b>Beni patrimoniali</b>		
Aumento	44.777.469.610	
Diminuzione	<u>3.163.131.480</u>	
Saldo		41.614.338.130
Miglioramento delle attività patrimoniali		41.614.555.951
<b>Passività patrimoniali</b>		
Aumento	2.011.345.910.474	
Diminuzione	<u>1.004.523.938.949</u>	
Saldo		(-) 1.006.821.971.525
Aumento passività patrimoniali		1.006.821.971.525
Miglioramento o peggioramento saldo finanziario		—
Peggioramento saldo patrimoniale		965.207.415.574
Peggioramento patrimoniale a fine esercizio 1994		965.207.415.574

A seguito delle sopraindicate risultanze, la consistenza dei singoli conti generali presenta, al 31 dicembre 1994 i seguenti dati:

	Lire	Lire
<b>Attività finanziarie</b>		
a) residui attivi di bilancio	2.374.257.370.998	
b) conto di cassa	<u>12.275.883.295.798</u>	
Totale attività finanziarie		14.650.140.666.796
<b>Passività finanziarie</b>		
a) residui passivi di bilancio	<u>14.650.140.666.796</u>	
Totale passività finanziarie		(-) 14.650.140.666.796
Eccedenza attiva o passiva finanziaria		—

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Crediti e partecipazioni**

a) Crediti: somme depositate presso la Cassa DD. PP.	36.188.365	
b) titoli di Stato e partecipazioni azionarie	<u>51.502.000.000</u>	
<b>Totale crediti e partecipazioni</b>		51.538.188.365

**Beni patrimoniali**

a) beni immobili	171.995.805.985	
b) beni mobili	432.383.201.930	
c) libri, manoscritti, documenti fotografici	<u>315.885.602</u>	
<b>Totale beni patrimoniali</b>		604.694.893.517

**Passività patrimoniali**

Mutui contratti con il CREDIOP e con altri Istituti di credito	<u>10.295.301.843.705</u>	
<b>Totale passività patrimoniali</b>		10.295.301.843.705
Eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali		(-) 9.639.068.761.823
Eccedenza delle passività sulle attività al 31 dicembre 1994		(-) 9.639.068.761.823

**GESTIONE DELL'EX AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI**

	Lire	Lire
<b>Attività finanziarie</b>		
Aumento	53.389.282.123	
Diminuzione	<u>56.671.465.243</u>	
Saldo		(-) 3.282.183.120
<b>Passività finanziarie</b>		
Aumento	18.631.669.520	
Diminuzione	<u>19.767.252.899</u>	
Saldo		1.135.583.379
Peggioramento del saldo finanziario		2.146.599.741
<b>Crediti vari</b>		
Aumento	—	
Diminuzione	<u>—</u>	
Saldo		—
<b>Beni patrimoniali</b>		
Aumento	6.226.800.553	
Diminuzione	<u>4.104.650.745</u>	
Saldo		2.122.149.808
Miglioramento delle attività patrimoniali		2.122.149.808
<b>Passività patrimoniali</b>		
Aumento	6.296.995	
Diminuzione	<u>97.595</u>	
Saldo		(-) 6.199.400

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Aumento passività patrimoniali	6.199.400
Peggioramento saldo finanziario	(-) 2.146.599.741
Miglioramento saldo patrimoniale	2.115.950.408
Peggioramento patrimoniale a fine esercizio 1994	30.649.333

A seguito delle sopraindicate risultanze, la consistenza dei singoli conti generali presenta, al 31 dicembre 1994, i seguenti dati:

	Lire	Lire
<b>Attività finanziarie</b>		
a) residui attivi di bilancio	25.455.297.991	
b) conto di cassa	<u>22.732.458.860</u>	
Totale attività finanziarie		48.187.756.851
<b>Passività finanziarie</b>		
a) residui passivi	<u>34.978.523.501</u>	
Totale passività finanziarie		(-) 34.978.523.501
Miglioramento saldo finanziario		13.209.233.350
<b>Crediti vari</b>		
a) fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato: rendita 5% 1935; prestito ricostruzione 5%	21.934.900	
b) fondi privati: azioni della Società immobiliare trentina	<u>32.900</u>	
Totale crediti vari		21.967.800
<b>Beni patrimoniali</b>		
a) beni immobili	41.413.319.733	
b) beni mobili	6.412.789.545	
c) macchine e strumenti vari	9.208.584.332	
d) armi, sellerie, bestiame	1.779.324.347	
e) biblioteche, musei, collezioni	570.808.198	
f) automezzi	<u>10.248.240.743</u>	
Totale beni patrimoniali		69.633.066.898
<b>Passività patrimoniali</b>		
Canoni, censi, livelli, altre prestazioni, ecc., gravanti sui beni immobili dell'Azienda; residui passivi perenti	<u>1.558.027.275</u>	
Totale passività patrimoniali		1.558.027.275
Eccedenza delle attività sulle passività patrimoniali		68.097.007.423
Eccedenza delle attività sulle passività al 31 dicembre 1994		81.306.240.773

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli Uffici di controllo della Corte, in applicazione delle indicazioni contenute nelle note n. 246/PAT del 13 marzo 1995, n. 833/PAT del 9 giugno 1995 e n. 956/PAT del 19 giugno 1995 hanno acquisito alla chiusura dell'esercizio, prevalentemente utilizzando il Sistema Informativo integrato Ragioneria Generale dello Stato-Corte dei Conti, i dati delle schede del conto patrimoniale relative al dicastero, azienda o amministrazione autonoma controllati.

Sono stati verificati, anche ai sensi dell'art. 39 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, i dati in esse indicati sulla base degli atti pervenuti e comunque acquisiti per il controllo e dei documenti e scritture degli Uffici, ed è stata richiesta alle competenti ragionerie la documentazione giustificativa delle variazioni apportate rispetto alla consistenza originaria riportata nelle schede stesse.

Si è proceduto alla verifica della corrispondenza tra le poste finanziarie soggette al controllo, aventi riflessi patrimoniali, e le variazioni apportate nelle singole schede del conto del patrimonio.

In ordine alle procedure adottate nella trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni, l'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del tesoro ha richiesto all'Amministrazione elementi e documenti in ordine alle sottoindicate partite patrimoniali.

Il Ministero del tesoro non ha corrisposto alle richieste dell'Ufficio ed ha inviato le singole schede patrimoniali, che si riferiscono alle suddette società, prive della documentazione giustificativa.

*Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)*

*ATTIVITÀ - Partecipazioni (P)*

## 02 - PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI AZIENDE DI CREDITO

**Tabella II - Ministero del tesoro**

Partite codice programmo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 11/001	Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento - Partecipazione dello stato al capitale.	7.025.000.000	0
2005 11/005	Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.a. - Partecipazione dello stato al capitale sociale - Legge 218 del 1990 decreto legislativo 356 del 1990.	11.137.000.000	0
2006 11/006	Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezia (Mediocredito delle Venezia S.p.a. ) - Conferimento dello stato per la costituzione del fondo di dotazione.	1.616.500.000	0
2008 11/008	Mediocredito dell'Umbria S.p.a. - Partecipazione dello stato al capitale sociale - Legge 218 del 1990 decreto legislativo 356 del 1990.	5.863.161.000	0
2009 11/009	Mediocredito fondiario centro Italia S.p.a. partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale.	4.204.033.900	0
2011 11/011	Mediocredito Abruzzese e Molisano S.p.a. - Mecam S.p.a. - Partecipazione dello stato al capitale sociale - Legge 218 del 1990 decreto legislativo 356 del 1990.	19.898.000.000	0
2012 11/012	Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Basilicata (Mediocredito regionale della Basilicata) - Conferimento dello stato per la costituzione del fondo di dotazione.	21.969.000.000	0
2013 11/013	Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Puglia (Mediocredito della Puglia S.p.a.) - Conferimento dello stato per la costituzione del fondo di dotazione.	19.736.000.000	0
2014 11/014	Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Calabria (Mediocredito regionale della Calabria) - Conferimento dello stato per la costituzione del fondo di dotazione.	14.244.000.000	0

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2016 11/016	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. - Partecipazione dello stato al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione.	280.998.000.000	63.458.000.000 0
2017 11/017	Fondazione banco di Napoli - Partecipazione del tesoro al patrimonio. Dlg n. 356 del 1990.	316.249.870.371	0 0
2018 11/018	Fondazione banco di Sicilia - Partecipazione del tesoro dello stato al fondo di dotazione. Dlg 20/11/1990, n. 356.	172.000.000.000	0 0
2020 11/020	Isveimer S.p.a. - Partecipazione del tesoro dello stato al «capitale sociale».	138.578.000.000	0 0
2022 11/022	Credito industriale Sardo S.p.a. - Partecipazione al capitale sociale.	111.040.000.000	0 0
2023 11/023	Banco di Sicilia S.p.a. - Partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale.	62.750.000.000	0 0
2024 11/024	Banco di Napoli S.p.a. - Apporto del tesoro al capitale sociale. dlg 358 del 1990.	88.452.000.000	0 0
2025 11/025	Istituto Mobiliare Italiano - IMI S.p.a. apporto del tesoro al capitale sociale.	676.504.415.000	970.995.610.848 -1.794.491.195.848
2026 11/026	Credito per le imprese e le opere pubbliche - Crediop S.p.a. apporto del tesoro al capitale sociale.	224.733.300.000	0 0

## 03 - PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DI ALTRE IMPRESE

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
3001 12/001	Partecipazione al capitale dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.). DI 333,1992 convertito in l. 359 dell'8/8/1992, art. 15, c. 3.	7.999.205.453.000	0 0
3002 12/002	Partecipazione al capitale dell'Istituto Nazionale per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.). - DI. 333, 1992, convertito in l. 359 dell'8/8/1992, art. 15, c. 3.	1.873.779.156.000	0 0
3003 12/003	Soppressione dell'Ente Partecipazioni e Finanziamento Industria Manifatturiera - E.F.I.M. gestione liquidatoria ex decreto-legge n. 487 del 1992, convertito nella legge n. 33 del 1993.	4.313.423.887.680	132.044.237.921 0
3004 12/004	ENEL S.p.a. - Capitale sociale. dl. 11 luglio 1992, n. 333 - Legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359.	12.126.150.379.000	0 0
3005 12/005	Istituto Nazionale Assicurazioni - INA - S.p.a. apporto del tesoro dello stato al capitale sociale.	2.110.000.000.000	2.638.288.413.004 -4.528.288.413.004
3006 12/006	Ente Ferrovie dello Stato S.p.a. - Apporto del tesoro al capitale sociale.	44.067.892.391.000	1.650.000.000.000 0
3007 12/007	Consap S.p.a. - Concessionaria servizi assicurativi pubblici partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale d.l. 11/07/1992, n. 333.	10.000.000.000	0 0
3008 12/008	Ente Cinema S.p.a. - Partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale d.l. 23 aprile 1993, n. 118.	153.578.807.432	0 0
3009 12/009	Italtrade S.p.a. - Partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale.	20.000.000.000	0 0
3010 12/010	Finam S.p.a. - Partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale.	49.635.260.000	0 0

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
3011 12/011	Sicil. For. S.r.l. - Partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale. Legge 4/12/93, n. 491 art. 11.	6.885.000.000	0 0
3012 12/012	Lu.Ca.For. S.r.l. - Partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale. Legge 4/12/93, n. 491 art. 11.	1.000.000.000	0 0
3013 12/013	Cal.For. S.r.l. - Partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale. Legge 4/12/93, n. 491 art. 11.	4.000.000.000	0 0
3014 12/014	Lam.For. S.r.l. - Partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale. Legge 4/12/93, n. 491 art. 11.	100.000.000	0 0
3015 12/015	Insud - Nuove iniziative per il sud s.p.a. - Partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale.	365.211.400.000	0 0
3016 12/016	Fime S.p.a. - Partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale.	161.550.000.000	0 0
3017 12/017	Sar.For. S.p.a. - Partecipazione dello stato al capitale sociale. legge 4/12/93, n. 41 art. 11.	4.900.000.000	0 0

Non sono stati forniti gli elementi e documenti giustificativi, richiesti dalla Corte all'amministrazione in ordine alle variazioni in aumento e in diminuzione apportate rispetto alla consistenza iniziale per le partite relative ai: tra i crediti:

fondi di garanzia, fondi di rotazione, fondi scorta, crediti concessi ad enti pubblici e a istituti di credito, crediti concessi ad aziende ed enti privati, altri crediti non classificabili.

Tra le passività patrimoniali:

debiti pubblici, debiti vari, monete in circolazione, residui passivi perenti di parte corrente e in conto capitale.

Tra i beni patrimoniali:

altri beni non disponibili o temporaneamente non disponibili, per i beni immobili; quadri e statue, ferrovie in concessione tra i beni immobili agli effetti inventariali; dotazione di uffici, libri e pubblicazioni, materiale scientifico e di laboratorio, beni assegnati alla conduzione di beni rustici, armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamenti, beni iscritti nei pubblici registri ed altri beni non classificabili per quanto riguarda i beni mobili.

Tra le partecipazioni:

fondi di dotazione, partecipazione al capitale di aziende di credito, partecipazione al capitale di altre imprese, partecipazione in organismi internazionali, ed altre partecipazioni non classificabili.

*Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)*

*ATTIVITÀ - Crediti (c)*

## 01 - FONDI DI GARANZIA

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1004 05/004	Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi concernente provvidenze per l'industria armatoriale.	30.000.000.000	0 0
1011 05/009	Somme corrisposte, a seguito della operatività della garanzia statale, ad istituti ed aziende di credito italiani per crediti finanziari concessi al governo della repubblica russa, tramite la «vneshekonombank» in relazione agli accordi italo-sovietico del 12/1/91 e 29/1/92.	254.973.619.041	171.823.436.135 -7.718.070.634

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## 02 — FONDI DI ROTAZIONE

Tabella II — Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2003 06/002	Conferimento al fondo per l'elettronica di beni di consumo e della componentistica connessa, istituito presso il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.	350.000.000.000	0 0
2004 06/003	Fondo di rotazione — Gestito dalle regioni veneto e friuli venezia giulia per la esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della venezia giulia amministrati o posseduti dalla repubblica popolare federativa jugoslava.	1.542.126	0 0
2009 06/007	Fondi di rotazione — Costituzione di fondi di rotazione presso l'istituto per lo sviluppo economico dell'italia meridionale (I.S.V.E.I.MER) l'istituto regionale per i finanziamenti delle medie e piccole imprese in sicilia (I.R.F.I.S.) e il credito industriale sardo (C.I.S.) — per mutui alle piccole e medie industrie.	293.603.260.456	12.540.276.576 0
2010 06/008	Fondo di rotazione — gestione separata nell'ambito del fondo di rotazione per iniziative economiche a trieste e nella provincia di gorizia di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 — mutui per iniziative economiche in tutto il territorio della regione friuli venezia giulia, e mutui per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dagli eventi sismici dell'anno 1976.	340.443.153.815	9.995.241.672 0
2014 06/012	Sezione di assicurazione del credito all'esportazione (S.A.C.E.) fondo a carattere rotativo istituito presso la S.A.C.E., art.18 della legge n.730 del 27/12/1983.(legge finanziaria 1984).	3.295.000.000.000	430.000.000.000 0

## 03 — FONDI SCORTA

Tabella VIII — Ministero dell'interno

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
3002 01/001	Rifusione delle somme anticipate dal ministero dell'interno per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei reparti od uffici del disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché agli istituti di istruzione e di formazione professionale del personale della polizia di stato.	40.445.240.000	50.000.000.000 -20.519.300.000
3009 01/002	Rifusione delle somme anticipate dal ministero dell'interno per provvedere alle momentanee deficienze di fondi, nei casi di calamità pubblica, presso le scuole centrali antincendi ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco. Legge n. 968 del 1969 art. 1. (legge n. 968 del 1969 art. 1.).	27.879.970	472.711.215 -444.831.245
3010 01/003	Rifusione delle somme anticipate dal ministero dell'interno per provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze. Dl. n. 212 del 1993 art. 17 comma n. 2.	2.272.140.437	11.067.867.786 -8.795.727.349

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## 04 - CREDITI CONCESSI A ENTI PUBBLICI E A ISTITUTI DI CREDITO

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4009 07/004	Commissario generale del governo per il territorio di Trieste - somma erogata per interventi creditizi a favore di artigiani e di imprese artigiane del territorio medesimo.	30.000.000	0 0
4013 07/007	Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) - rimborso all'istituto delle prestazioni sanitarie ed economiche effettuate a favore di cittadini italiani aventi diritto ad indennità di infortuni sul lavoro o malattie professionali a carico di istituti assicuratori germanici ed ex germanici, nonché delle spese di amministrazione dell'istituto stesso.	2.194.469.747	0 0
4036 07/013	Istituto centrale per il credito a medio termine (mediocredito centrale) - somme da versare per la concessione di finanziamenti a favore delle industrie esportatrici italiane.	410.456.609	0 -83.672.525
4044 07/019	I.M.I. (Istituto Mobiliare Italiano) - fondo anticipato all'I.M.I. per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'attività delle imprese che intendano riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiati o distrutte dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.	107.672.539	0 0

Tabella VIII - Ministero dell'interno

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4001 02/001	Comuni e provincie - somme anticipate dallo stato per l'estensione dei miglioramenti economici al personale dipendente.	48.010.648	0 0
4002 02/002	Enti diversi - spese anticipate dallo stato per il mantenimento degli indigenti inabili a qualsiasi proficuo lavoro.	3.219.255.046	21.000 -9.156.220
4003 02/003	Comuni vari - anticipazioni da parte dello stato per il pagamento delle rette di ospedalità, dovute per leggi e convenzioni dai comuni agli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riconosciuti ai sensi della legge 17 luglio 1890, n.6782 e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso.	2.417.112.504	0 0

## 05 - CREDITI CONCESSI AD AZIENDE ED ENTI PRIVATI

Tabella I - Presidenza del consiglio dei ministri

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5001 01/001	Istituti di credito per operazioni di mutuo ad aziende alberghiere - anticipazioni legge 4 agosto 1955, n. 691.	6.677.372	6.677.372 0
5002 01/002	Conto corrente infruttifero di tesoreria - provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero.	3.058.330	81.811.119 -78.752.789
5003 01/003	Istituti di credito per operazioni di mutuo ad aziende alberghiere - anticipazioni.	18.645.642	29.492.996 -10.847.354

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5008 08/005	Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento - somma da utilizzare per la concessione di mutui per la formazione della piccola proprietà contadina.	32.157	0 0
5009 08/006	Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento - anticipazione di somme da impiegare nella concessione di mutui per la formazione della piccola proprietà contadina e per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, derivanti dal prestito degli stati uniti d'america al governo italiano ai sensi della lettera d) dell'articolo ii dell'accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955.	351.888.470	0 -91.038.068
5012 08/009	Crediti finanziari agevolati concessi in attuazione del protocollo italo-maltese firmato il 20 novembre 1986 e del protocollo italo-maltese firmato il 5 novembre 1990 (legge 26 febbraio 1992 n. 101, art. 3, comma 1, lettera c).	88.000.000.000	12.500.000.000 0
5026 08/015	Banco di Napoli S.p.a. - fondo di riserva da utilizzare per l'aumento del capitale sociale decreto legislativo n. 358 del 1990.	47.222.222.220	47.222.222.220 0
5027 08/016	Banco di Sicilia S.p.a. - fondo di riserva da utilizzare per l'aumento di capitale sociale decreto legislativo n. 358 del 1990.	33.333.333.335	33.333.333.335 0
5028 08/017	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. - fondo di riserva da utilizzare per l'aumento di capitale sociale decreto legislativo n. 358 del 1990.	19.444.444.445	19.444.444.445 0
5029 08/018	disponibilità finanziarie presso l'Istituto Nazionale per la Ricostruzione Industriale - IRI S.p.a., da configurare. legge n. 359 del 1992, art. 15, comma 1.	0	145.512.729.225 -145.512.729.225

Tabella XIII - Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5003 02/003	Istituti di credito agrario di miglioramento - anticipazioni ai detti istituti per gli scopi di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 ed ai sensi dell'art. 31, lettera a) della legge medesima nonché dell'art. 1 lett. a) della legge 18 agosto 1962, n. 1360.	4.294.825.070	0 -572.026.321

## 06 - ALTRI CREDITI NON CLASSIFICABILI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6002 09/002	Valore commerciale dei metalli costituenti le monete d'argento, bronziate, aconital e italma in circolazione.	459.742.287.712	26.735.975.503 0
6007 09/006	Conferimento ai fondi della Banca Asiatica di Sviluppo (B.A.S.).	2.411.536.000	0 0
6008 09/007	Proprietari intressati nell'essiccazione del lago di bientina (Pisa) - opere di bonifica - contributo.	3.801.758	0 -40.000
6011 09/010	Conferimento al fondo ammortamento titoli di stato.	11.955.981.154.512	11.955.981.154.512 0
6012 09/011	Conferimento alla società per la gestione degli impianti idrici S.p.a. da configurare d.l.g. n. 96 del 1993 art. 19.	10.000.000.000	10.000.000.000 0

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella VI - Ministero degli affari esteri

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6002 01/001	Decisioni di condanna a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello stato pronunciate dalla Corte dei conti.	209.720.563	224.524.019 -14.803.456

Tabella XIX - Ministero della sanità

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 01/001	PP.TT.- Deposito cauzionale per macchine affrancatrici.	1.200.000	0 0

Conto generale n. 5 - (Passività patrimoniali)  
PASSIVITÀ - Debiti pubblici (D)

## 01 - CONSOLIDATI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 03/001	Prestito nazionale rendita 5 per cento.	40.325.885.200	0 -42.284.300

## 02 - REDIMIBILI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2002 04/001	prestito redimibile.	229.835.400.000	16.865.600.000 -45.318.800.000
2003 04/002	Buoni del tesoro poliennali a cedola semestrale.	509.223.448.000.000	142.567.373.316.400 -59.395.415.116.400
2004 04/003	buoni del tesoro poliennali ad emissione pluriennale.	29.005.315.700.000	29.035.315.702.000 -30.000.002.000
2006 04/004	Buoni del tesoro poliennali a cedola annuale	76.205.757.000.000	76.205.757.000.000 0
2007 04/005	Entrate cap. 5100 per rettificazioni e più esatti accertamenti.	0	72.436.163 -72.436.163
2016 04/006	certificati di credito emessi per il finanziamento della spesa per la partecipazione dell'Italia all'associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - I.D.A.).	708.000.000	0 -690.000.000
2031 04/009	Buoni del tesoro denominati in ecu (bte).	0	323.962.704.199 -7.467.645.000.000
2034 04/011	Certificati di credito del tesoro con opzione.	60.096.470.000.000	89.966.249.600 -3.197.906.249.600

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)

ATTIVITÀ Beni immobili agli effetti inventariali (L)

Tabella X - Ministero dei trasporti e della navigazione

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5002	Ferrovie in gestione diretta dallo stato ed in gestione governativa - spese di potenziamento delle ferrovie in concessione.	2.102.974.307.173	118.420.998.630 0

Conto generale n. 5 - (Passività patrimoniali)

PASSIVITÀ Debiti vari (E)

01 - VARI - CREDIOP

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 05/001	Consorzio di credito per le opere pubbliche - somme mutate per il graduale finanziamento del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.	0	0 -1.825.600.000
1003 05/002	consorzio di credito per le opere pubbliche - somme mutate per il finanziamento degli apporti a favore della cassa per il mezzogiorno, e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 nonché per il finanziamento della cassa per il mezzogiorno per il quinquennio 1971-75.	0	0 -10.441.500.000
1021 05/003	Consorzio di credito per le opere pubbliche - somme mutate per provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie industrie.	0	0 -16.314.800.000
1028 05/004	Consorzio di credito delle opere pubbliche - somme mutate per il finanziamento dell'attività agricola.	0	0 -11.092.600.000
1029 05/005	Consorzio di credito per le opere pubbliche - Somme mutate per ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968.	0	0 -1.677.800.000
1030 05/006	Consorzio di credito per le opere pubbliche - somme mutate per l'attuazione degli interventi per il porto di palermo e proroga delle disposizioni del titolo iii del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124.	0	0 -3.486.500.000
1031 05/007	Consorzio di credito per le opere pubbliche - somme mutate ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171 recante interventi per la salvaguardia di Venezia.	0	0 -2.106.000.000
1036 05/008	Consorzio di credito per le opere pubbliche somme mutate ai sensi del d.l. 30.5.1988, n. 173, convertito con modificazioni, nella legge 26.7.1988, n. 291, concernente misure urgenti in materia di finanza pubblica.	6.435.000.000.000	0 -75.000.000.000

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## 02 - VARI - ALTRI ENTI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2002 06/002	Cassa depositi e prestiti - anticipazioni al tesoro per la somministrazione da effettuarsi al pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di roma occorrente per la costruzione del nuovo ospedale di S. Giovanni in Roma.	1.543.551.977	0 -152.346.700
2006 06/005	Cassa depositi e prestiti - anticipazione per la costruzione di un nuovo ospedale in Roma.	516.885.033	0 -52.050.010
2007 06/006	Cassa depositi e prestiti - anticipazione per somministrazioni effettuate al pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di roma e per la costruzione di un nuovo ospedale in Roma.	1.947.505.284	0 -267.996.940
2010 06/008	Cassa depositi e prestiti - anticipazione al tesoro per la realizzazione del programma straordinario di alloggi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.	261.840.605.760	0 -24.596.113.830
2014 06/012	Rimborso alla cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento per le anticipazioni concesse per il finanziamento della spesa di cui all' art. 4 del d.l. luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 1986, n. 488.	316.132.889.795	31.036.687.922 -119.511.772.308
2015 06/013	Finanziamenti concessi in applicazione dell'art. 19 della legge 22.12.1984 n. 887 (finanziaria 1985).	24.290.995.938	0 -2.653.766.995
2017 06/014	Interventi nei territori della Campania Basilicata Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 del febbraio 1981 e del marzo 1982 approvati con d.l.30.3.1990 n. 76 conv.to in l. 23.1.1992 n. 32.	1.400.000.000.000	1.400.000.000.000 0
2018 06/015	Disciplina organica intervento straordinario nel mezzogiorno l. 19.12.1992 n. 488	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000 0

Conto generale n. 5 (Passività patrimoniali)

PASSIVITÀ Monete in circolazione (F)

## 01 - MONETE IN CIRCOLAZIONE

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 07/001	Monete di acromital, di bronzital, d'italma (nuovo conio).	1.763.223.943.541	108.758.910.100 0
1002 07/002	monete d'argento.	72.001.990.500	233.635.000 0
1003 07/003	Biglietti di stato	43.677.618.000	0 0

Conto generale n. 3 (Beni patrimoniali)

ATTIVITÀ beni immobili (I)

Tabella IX - Ministero dei lavori pubblici

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 02/000	Altri beni non disponibili o temporaneamente non disponibili.	303.923.798.317	11.222.154.708 -13.725.460.341

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)***ATTIVITÀ - Beni immobili agli effetti inventariali (L)****Tabella XXI - Ministero dei beni culturali**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31 12 1994	Variazioni rispetto al 01 01 1994
2001 03/000	Quadri, statue, ecc.	1.190.251.433.837	126.426.448.252 -700.000

*Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)***ATTIVITÀ Beni mobili (M)****Tabella I - Presidenza del consiglio dei ministri**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31 12 1994	Variazioni rispetto al 01 01 1994
1001 02/000	Beni mobili costituenti la dotazione di uffici, tipografie, laboratori, officine, centri meccanog., ecc.	397.724.801.138	114.336.150.512 -5.758.922.672

**Tabella IV - Ministero del bilancio e della programmazione economica**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31 12 1994	Variazioni rispetto al 01 01 1994
1001 01/000	Beni mobili costituenti la dotazione di uffici, tipografie, laboratori, officine, centri meccanog., ecc.	14.848.694.365	5.927.921.609 -2.374.050

**Tabella VIII - Ministero dell'interno**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31 12 1994	Variazioni rispetto al 01 01 1994
1001 03/000	Beni mobili costituenti la dotazione di uffici, tipografie, laboratori, officine, centri meccanog., ecc.	755.882.192.485	132.000.670.724 -489.576.356.166

**Tabella XIX - Ministero sanità**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31 12 1994	Variazioni rispetto al 01 01 1994
1001 02/000	Beni mobili costituenti la dotazione di uffici, tipografie, laboratori, officine, centri meccanog., ecc.	105.550.805.984	7.357.974.801 -239.479.543

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella I – Presidenza del consiglio dei ministri**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 03/000	Libri e pubblicazioni sia ufficiali che non ufficiali costituenti la dotazione di ufficio.	14.493.734.183	1.745.584.843 -54.962.497

**Tabella IV – Ministero del bilancio e della programmazione economica**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 02/000	Libri e pubblicazioni sia ufficiali che non ufficiali costituenti la dotazione di ufficio.	304.025.283	44.299.066 -265.240

**Tabella VI – Ministero degli affari esteri**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 04/000	Libri e pubblicazioni sia ufficiali che non ufficiali costituenti la dotazione di ufficio.	3.052.986.015	441.392.555 -27.519.010

**Tabella VIII – Ministero dell'interno**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 04/000	Libri e pubblicazioni sia ufficiali che non ufficiali costituenti la dotazione di ufficio.	7.001.658.727	361.690.255 -47.005.404

**Tabella XIX – Ministero della sanità**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 03/000	Libri e pubblicazioni sia ufficiali che non ufficiali costituenti la dotazione di ufficio.	17.573.271.937	2386.093.544 -13.081.633

**Tabella I – Presidenza del consiglio dei ministri**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
3001 04/000	Materiale scient., di laborat., oggetti d'arte, metalli prez., strumenti musicali, attrezzature tecniche, ecc.	12.115.112.786	1.698.484.854 -13.873.448

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella VIII – Ministero dell'interno**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
3001 05/000	Materiali scient., di laborat., oggetti d'arte metalli prez., strumenti musicali, attrezzature tecniche, ecc.	44.625.133.628	7.916.224.498 -444.945.243

**Tabella XIX – Ministero della sanità**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
3001 04/000	Materiali scient., di laborat., oggetti d'arte metalli prez., strumenti musicali, attrezzature tecniche, ecc.	147.629.132.771	20.223.696.979 -4.414.985.906

**Tabella VIII – Ministero dell'interno**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4001 06/000	Beni assegnati alla conduzione di beni rustici, macchine e strumenti agricoli.	3.877.056.630	41.501.556 -488.314.667

**Tabella XIX – Ministero della sanità**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4001 05/000	Beni assegnati alla conduzione di beni rustici, macchine e strumenti agricoli.	108.750	0 0

**Tabella I – Presidenza del consiglio dei ministri**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5001 05/000	Armamenti, strumenti protettivi, equipaggiamenti ecc.	319.166.593	0 -12.346.210

**Tabella VIII – Ministero dell'interno**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5001 07/000	Armamenti, strumenti protettivi, equipaggiamenti ecc.	522.737.353.203	513.325.767.671 -364.679.350.338

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella XIX — Ministero della sanità**

Partite codice programmatico	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5001 06/000	Armamenti, strumenti protettivi, equipaggiamenti ecc.	113.179.070	37.033.450 -66.076.874

**Tabella I — Presidenza del consiglio dei ministri**

Partite codice programmatico	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 06/000	Beni mobili iscritti nei pubblici registri.	86.645.157.812	1.158.755.630 -484.376.375

**Tabella VI — Ministero degli affari esteri**

Partite codice programmatico	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 07/000	Beni mobili iscritti nei pubblici registri.	3.787.410.884	413.217.231 -89.807.213

**Tabella VIII — Ministero dell'interno**

Partite codice programmatico	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 08/000	Beni mobili iscritti nei pubblici registri.	1.083.226.671.027	653.817.938.085 -55.232.004.111

**Tabella XIX — Ministero della sanità**

Partite codice programmatico	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 07/000	Beni mobili iscritti nei pubblici registri.	7.889.450.276	332.850.283 -227.071.214

**Tabella VIII — Ministero dell'interno**

Partite codice programmatico	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
7001 09/000	Altri beni non classificabili.	566.469.646.124	101.208.936.303 -19.568.760.518

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto generale n. 2 - Crediti e partecipazioni  
ATTIVITÀ Partecipazioni (P)

## 01 - FONDI DI DOTAZIONE

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31 12 1994	Variazioni rispetto al 01 01 1994
1001 10/001	Sezione di assicurazione del credito dell'esportazione (S.A.C.E.) - fondo di dotazione.	8.674.000.000.000	1.400.000.000.000 0
1002 10/002	Istituto Poligrafico Dello Stato - fondo di dotazione conferito dallo stato al patrimonio dell'istituto - costituzione della sezione zecca nell'ambito dell'istituto medesimo.	22.264.587.981	0 0
1007 10/003	Cassa per il credito alle imprese artigiane (artigiancassa) - partecipazione dello stato alla dotazione della cassa medesima.	1.653.250.000.000	0 0
1008 10/004	Istituto centrale per il credito a medio termine (mediocredito centrale) - partecipazione dello stato al fondo di dotazione.	1.937.781.290.000	29.913.618.880 0

## 02 PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI AZIENDE DI CREDITO

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31 12 1994	Variazioni rispetto al 01 01 1994
2003 11/003	Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato quote di partecipazione dello stato.	7.500.000	0 0
2015 11/015	Banca nazionale del lavoro s.p.a. partecipazione dello stato al capitale sociale	726.886.630.000	0 0

## 03 PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DI ALTRE IMPRESE

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31 12 1994	Variazioni rispetto al 01 01 1994
3018 12/018	Società per la imprenditorialità giovanile S.p.a. apporto del tesoro al capitale sociale d.l. 331 del 1994 legge n.95 del 1995.	10.000.000.000	10.000.000.000 0

## 04 PARTECIPAZIONI IN ORGANISMI INTERNAZIONALI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31 12 1994	Variazioni rispetto al 01 01 1994
4001 13/001	International finance corporation (i.f.c.) - partecipazione dello stato alla costituzione del capitale. legge n. 733 del 28.10.1986.	78.135.748.828	12.000.000.000 -336.705.545
4007 13/007	Fondo monetario internazionale - quota di partecipazione alla costituzione del capitale sociale del fondo.	4.050.000	0 0

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4013 13/013	Conto corrente infruttifero n. 752, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla direzione generale del tesoro e denominato «partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali».	1.191.729.638.000	0 -350.000.000.000
4016 13/016	Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (Multilateral Investment Guarantee Agency - M.I.G.A.), adottata dal consiglio dei governatori della banca mondiale a Seul l'11/10/1985.	4.151.913.805	0 0
4017 13/017	Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo della Interamerican Investment Corporation (I.I.C.) adottato a Washington il 19 novembre 1984.	8.280.507.335	0 0
4021 13/021	Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al protocollo di Montreal.	115.548.607.335	0 -11.392.665

## 05 - ALTRE PARTECIPAZIONI NON CLASSIFICABILI

## Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5002 14/002	società anonima «linee aeree transcontinentali italiane» (lati) - azioni.	43.681.104	0 -6.318.896

*Conto generale n. 5 - Passività patrimoniali*  
**PASSIVITÀ - Residui passivi perenti (R)**

## Tabella I - Presidenza del consiglio dei ministri

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 01/000	Residui passivi, relativi alle spese cor., eliminati dal bilancio perché perenti agli eff. ammin.	263.086.257.440	166.036.698.673 -25.498.234.064

## Tabella IV - Ministero del bilancio e della programmazione economica

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 01/000	Residui passivi, relativi alle spese cor., eliminati dal bilancio perché perenti agli eff. ammin.	1.860.227.330	216.424.244 -683.783.478

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella VIII – Ministero dell'interno**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 01/000	Residui passivi, relativi alle spese cor., eliminati dal bilancio perchè perenti agli eff. ammin.	2.853.536.402.782	342.822.156.556 -403.596.583.572

**Tabella XIX – Ministero della sanità**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 01/000	Residui passivi, relativi alle spese cor., eliminati dal bilancio perchè perenti agli eff. ammin.	56.970.371.357	7.994.036.806 -6.400.846.918

**Tabella I – Presidenza del consiglio dei ministri**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 02/000	Residui passivi, relativi a spese in c/capitale, eliminati dal bilancio per- chè perenti agli eff. ammin.	284.379.185.736	259.527.857.279 -25.465.786.248

**Tabella IV – Ministero del bilancio e della programmazione economica**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 02/000	Residui passivi, relativi a spese in c/ capitale, eliminati dal bilancio perchè perenti agli eff. ammin.	171.874.577.335	26.068.599.100 -20.015.793.435

**Tabella VIII – Ministero dell'interno**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 02/000	Residui passivi, relativi a spese in c/ capitale, eliminati dal bilancio perchè perenti agli eff. ammin.	544.409.076.361	543.509.479.258 -208.229.253.870

**Tabella XIX – Ministero della sanità**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 02/000	residui passivi, relativi a spese in c/ capitale, eliminati dal bilancio perchè perenti agli eff. ammin.	4.318.877.900	3.725.300.000 -160.695.115

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con riferimento alle partite relative al recupero dei crediti verso funzionari e contabili dello stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne della Corte, alla raccolta discografica presso la discoteca di stato, a quelle bibliografiche, ai materiali destinati alle lavorazioni ed alle partecipazioni in organismi internazionali, non è stata riscontrata la conformità alle scritture controllate dalla Corte.

*Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)*  
**ATTIVITÀ - Crediti (C)**

**06 - ALTRI CREDITI NON CLASSIFICABILI**

**Tabella III - Ministero delle finanze**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6004 03/002	Crediti per somme dovute da contabili in dipendenza della loro gestione.	264.762.134.673	59.797.303.078 -179.841.881.504

**Tabella VII - Ministero della pubblica istruzione**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6002 01/001	Crediti per somme dovute da contabili in dipendenza delle loro gestioni.	680.381.641	0 0

**Tabella XII - Ministero della difesa**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 03/001	Crediti per somme dovute da contabili in dipendenza della loro gestione.	9.012.172.746	1.730.470.635 -491.214.646

**Tabella XXI - Ministero dei beni culturali ed ambientali**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6004 00/000	Crediti per somme dovute da contabili in dipendenza della loro gestione.	2.983.113	0 0

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)**ATTIVITÀ - Beni immobili agli effetti inventariali (L)***Tabella XXI - Ministero dei beni culturali**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001	02/000 Raccolta discografica presso la discoteca di stato.	1.676.713.000	111.591.000 0
3001	04/000 Raccolte bibliografiche.	1.185.448.717.390	23.790.964.153 -86.645.390
4001	05/000 Materiali destinati alle lavorazioni.	3.698.658.826	32.310.165 -17.524.660

*Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)**ATTIVITÀ - Partecipazioni (P)***04 - PARTECIPAZIONI IN ORGANISMI INTERNAZIONALI****Tabella II - Ministero del tesoro**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4011	13/011 Fondo asiatico di sviluppo (f.a.s.) - partecipazione dell'Italia.	320.494.915.955	52.905.903.850 0
4014	13/014 Fondo comune per i prodotti di base.	3.744.478.115	0 0

Per le seguenti partite sono stati riscontrati dati relativi ad entrate in conto residui non concordanti con gli importi presenti nel conto bilancio.

*Conto generale n. 5 - (Passività patrimoniali)**PASSIVITÀ - Residui passivi perenti (R)***Tabella VII - Ministero della pubblica istruzione**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001	01/000 Residui passivi, relativi alle spese cor., eliminati dal bilancio perché perenti agli eff. ammin.	152.561.134.513	71.521.666.576 -6.964.298.476
2001	02/000 Residui passivi, relativi a spese in c/ capitale., eliminati dal bilancio perché perenti agli eff. ammin.	4.815.986.067	0 -452.618.848

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il ministro del tesoro ha mantenuto l'iscrizione di valori in partite relative a fondi di garanzia, crediti concessi ad enti pubblici e a istituti di credito, ad aziende ed enti privati, e ad altri crediti non classificabili; per la consistenza iniziale di tali partite non è stata tuttavia inviata la documentazione giustificativa dei requisiti di certezza ed esigibilità delle somme iscritte.

*Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)*  
**ATTIVITÀ - Crediti (C)**

**01 - FONDI DI GARANZIA**

**Tabella II - Ministero del tesoro**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 05/001	Proprietari di navi mercantili e cooperative marinare somme corrisposte dallo stato in seguito a garanzia concessa sui finanziamenti per il recupero e la rimessa in efficienza delle navi mercantili sinistrate.	24.154.754	0 0
1008 05/007	Somme corrisposte a vari istituti di credito a seguito di operatività della garanzia statale sui finanziamenti concessi dal sistema bancario alle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria nonché interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva.	592.210.375.575	31.633.996.916 -15.717.558.602

**04 - CREDITI CONCESSI A ENTI PUBBLICI E A ISTITUTI DI CREDITO**

**Tabella II - Ministero del tesoro**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4003 07/001	Province escluse quelle della lucania - annualità ventennali senza interessi per contributi in dipendenza del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n.1019, relativo alla costruzione delle strade comunali di allacciamento obbligatorio di accesso alle stazioni.	81.549.773	0 0
4004 07/002	Province di grosseto, livorno, pisa, siena e viterbo - annualità trentennali senza interessi per contributi nelle spese per opere stradali in dipendenza della legge 24 dicembre 1928, n. 3217.	12.807.744	0 0
4005 07/003	Province di potenza, matera, campobasso, chieti, salerno, l'aquila, avellino, benevento e caserta - annualità cinquantennali per contributi nelle spese dello stato, ai termini della legge 21 luglio 1911, n.801.	375.498.861	0 0
4012 07/006	Istituti di previdenza - anticipazione dello stato a favore degli istituti amministrati dal ministero del tesoro per l'attuazione delle provvidenze concesse a favore dei pensionati.	250.000.000	0 0
4019 07/008	Comitato nell'intervento nella sir.	500.000.000.000	0 0
4022 07/010	Istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale - finanziamento dell'ente per la colonizzazione della libia.	2.050.000.000	0 0
4035 07/012	Banco di sardegna - conferimento del tesoro dello stato al «fondo di riserva speciale», costituito rischi inerenti alle operazioni di credito.	0	0 -5.710.000.000
4037 07/014	Istituto centrale per il credito a medio termine (mediocredito centrale) - fondo da utilizzare per concessioni di anticipazioni a favore dei mediocrediti regionali.	1.534.146.582.517	109.940.567.313 -40.000.000.000

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4038 07/015	Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.) - conferimento del tesoro dello stato al «fondo speciale».	36.344.390.518	0 0
4039 07/016	Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.) conferimento del tesoro dello stato al «fondo di riserva speciale» costituito presso lo stesso istituto per la copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito.	55.000.000.000	0 0
4041 07/018	IRFIS - mediocredito della Sicilia S.p.a. - conferimento del tesoro dello stato al «fondo di riserva speciale» costituito presso lo stesso istituto per la copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito.	26.000.000.000	0 0
4049 07/022	Province e comuni - contributi prorogati mediante speciali convenzioni approvate con decreti ministeriali registrati alla Corte dei conti.	420.486.478	0 0
4052 07/023	Comuni vari - annualità trentennali senza interessi dovute dai comuni per il rimborso delle spese sostenute dal ministero dei lavori pubblici per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.	314.248.967	0 0
4058 07/025	I.M.I. - conferimento al patrimonio dell'istituto per la sottoscrizione dell'aumento del capitale della società per le gestioni e partecipazioni industriali G.E.P.I. S.p.a. (artt. 5 e 6 della legge 22 marzo 1971, n. 184; articolo 1 della legge 1 febbraio 1974, n. 59; articolo 1 della legge 4 agosto 1975, n. 394).	2.056.000.000.000	0 0

## 05 - CREDITI CONCESSI AD AZIENDE ED ENTI PRIVATI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5002 08/001	Imprese minerarie sarde - anticipazioni per il finanziamento di spese rese necessarie in dipendenza dello stato di guerra (articolo 36 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n.417).	146.698.428	0 0
5003 08/002	Cooperative ed imprese - anticipazioni per la gestione del servizio relativo alla produzione, all'acquisto ed alla distribuzione, al minor prezzo possibile, di generi di prima necessità per i dipendenti e pensionati dello stato.	1.875.000.000	0 0
5005 08/003	UNI.M.A.C. S.p.a. Vimodrone (Milano) - somma corrisposta al medio-credito regionale lombardo a seguito di operatività della garanzia statale.	374.565.008	0 0
5006 08/004	S.p.a. Raminosa Milano - somma corrisposta alla banca nazionale del lavoro ad estinzione della garanzia sussidiaria dello stato, prestata ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944 n. 367 con decreto ministeriale n. 339971 del 7 maggio 1976.	438.529.658	0 0
5011 08/008	Enti ed istituti - acconto sulle indennità per il risarcimento dei danni di guerra ad enti ed istituti privati che svolgono, senza scopo di lucro attività assistenziali nel campo della prevenzione contro la malaria, la tubercolosi ed altre malattie infettive.	4.042.150	0 0
5017 08/010	Mediocredito toscano s.p.a. - conferimento del tesoro dello stato al fondo di riserva speciale «ex icile».	3.745.828.271	0 0
5019 08/011	Credito industriale sardo S.p.a. - conferimento del tesoro dello stato al «fondo di riserva speciale» per la copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito.	17.000.000.000	0 0

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5020 08/012	Credito industriale sardo S.p.a. - fondo per futuri aumenti di capitale.	90.789.387.603	0 0
5024 08/013	Disponibilità finanziarie presso l'ente nazionale idrocarburi - ENI S.p.a., da configurare.	352.604.534.669	151.778.661.245 0
5025 08/014	Disponibilità finanziarie presso l'ENEL S.p.a. - da configurare. legge 28/02/86, n. 41 art. 11, commi 22 e 23; legge 22/12/86, n.910 art. 3, commi 7 e 8.	1.924.000.000.000	378.000.000.000 0

## 06 - ALTRI CREDITI NON CLASSIFICABILI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 09/001	Governo della Polonia - annualità dovuta ai sensi dell'accordo dell'Aja del 20 gennaio 1930, approvato con il regio decreto-legge 5 maggio 1930 n. 815 per le spese relative all'occupazione italiana dell'alta slesia durante il plebiscito, secondo il trattato di versailles.	75.931.713	0 0
6005 09/004	Enti diversi - annualità ventennali senza interessi per contributi nelle spese anticipate dallo stato per opere marittime ordinarie e straordinarie.	61.311.324.967	0 0
6006 09/005	Cassa di risparmio della Libia - somma erogata per conto del governo della libia a copertura della garanzia sulle obbligazioni fondiarie emesse dalla cassa di risparmio.	151.988.860	0 0

Per le partite relative ai crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito, ai beni considerati immobili agli effetti inventariali (quadri, statue, incisioni, cimeli, vasi), gestite dal ministero della pubblica istruzione, alle dotazioni di uffici, al materiale scientifico e di laboratorio, ai beni mobili iscritti nei pubblici registri ad armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamenti, ed alle partecipazioni in organismi internazionali, è stata riscontrata discordanza tra i dati del conto del bilancio ed i valori iscritti nelle schede patrimoniali.

*Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)*

*ATTIVITÀ - Crediti (C)*

## 04 - CREDITI CONCESSI A ENTI PUBBLICI E A ISTITUTI DI CREDITO

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4021 07/009	Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina - anticipazione da utilizzare per la concessione di mutui.	643.269.810	0 -165.277.290

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)  
 ATTIVITÀ - Beni mobili (M)

## Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice programivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 15/000	Beni mobili costituenti la dotazione di uffici, tipografie, laboratori, officine, centri meccanog. ecc.	196.107.183.499	24.808.526.694 -3.906.214.039

## Tabella XXIII - Ministero dell'università e della ricerca scientifica

Partite codice programivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 03/000	Beni mobili costituenti la dotazione di uffici, tipografie, laboratori, officine, centri meccanog. ecc.	7.238.334.065	1.122.487.406 -51.991.091

## Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice programivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 16/000	Libri e pubblicazioni sia ufficiali che non ufficiali costituenti la dotazione di ufficio.	6.062.293.499	597.528.461 -19.739.553

## Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice programivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
3001 17/000	Materiale scient., di laborat., oggetti d'arte, metalli prez., strumenti musicali, attrez., tecniche ecc.	8.371.763.987	8.269.391.134 -8.410.368.287

## Tabella XII - Ministero della difesa

Partite codice programivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5001 08/000	Armamenti, strumenti protettivi, equipaggiamenti, ecc.	46.555.414.368.385	13.923.630.917.160 -10.713.584.996.681

## Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice programivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 18/000	Beni mobili iscritti nei pubblici registri.	3.411.032.109	91.610.263 -38.202.809

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella IV – Ministero del bilancio e della programmazione economica

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 03/000	Beni mobili iscritti nei pubblici registri.	703.669.126	411.554.111 -12.147.689

Tabella VII – Ministero della pubblica istruzione

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 06/000	Beni mobili iscritti nei pubblici registri.	1.722.440.642	468.183.058 -50.292.419

Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)  
ATTIVITÀ - Partecipazioni (P)

## 04 – PARTECIPAZIONI IN ORGANISMI INTERNAZIONALI

Tabella II – Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4009 13/009	Fondo Africano Di Sviluppo (F.A.D.) - partecipazione dell'Italia al capitale.	583.976.122.705	89.612.230.465 -4.365
4010 13/010	Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - (I.D.A.) - partecipazione dell'Italia al «conto di azione speciale» a favore dei paesi a basso reddito, gestito e utilizzato dall'I.D.A. in conformità dell'accordo tra la comunità economica europea e gli stati membri di detta comunità, da una parte, e la stessa I.D.A. dall'altra, firmato a Bruxelles l 2/5/1978.	28.158.318.970	0 -281.959.690
4018 13/018	Adesione dell'Italia alla banca di sviluppo dei caraibi ed al fondo di sviluppo dei caraibi.	58.954.312.645	640.000.000 0
4020 13/020	Partecipazione dell'Italia alla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (B.E.R.S.) legge 11.02.1991, n. 53.	311.417.456.440	78.200.000.000 0

Per le partite relative ai beni immobili amministrati dal ministero delle finanze sono stati iscritti negli inventari valori di beni od opere, acquistati o realizzati mediante l'attività contrattuale, per i quali non vi è corrispondenza tra le spese sostenute ed il reale valore dei beni e delle opere.

Per le stesse partite, il ministero delle finanze non ha fornito i richiesti elementi circa la consistenza e la destinazione dei beni iscritti.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)**ATTIVITÀ - Beni immobili (I)***Tabella III - Ministero delle finanze**

Partite codice programmatico	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 04/000	Beni disponibili per la vendita.	1.367.135.046.212	130.935.766.752 -12.354.827.030
2001 05/000	Beni su cui gravano diritti reali a favore di terzi, censi, livelli ed altre prestazioni attive.	1.099.106.167	19.522.380 -2.029.980
3001 06/000	Diritti reali costituiti su beni di proprietà di comuni, province, regioni e di terzi in genere.	77.407.337.943	13.000.000 -2.390.000.000
4001 07/000	Miniere e relative pertinenze.	30.850.764.683	489.856.000 -25.898.000
5001 08/000	Beni assegnati in uso governativo, compresa la dotazione del presidente della repubblica.	14.148.081.464.383	249.971.420.038 -73.543.245.509
6001 09/000	Altri beni non disponibili o temporaneamente non disponibili.	4.614.188.537.079	222.358.499.826 -24.259.921.537

Per le partite relative ai beni immobili amministrati dal ministero degli affari esteri non sono stati indicati elementi circa la loro consistenza, nonché le modalità di utilizzazione; il ministero non ha fornito in proposito i predetti elementi richiesti dalla Corte.

*Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)**ATTIVITÀ - Beni mobili (M)***Tabella VI - Ministero degli affari esteri**

Partite codice programmatico	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 03/000	Beni mobili costituenti la dotazione di uffici, tipografie, laboratori, officine, centri meccanog. ecc.	187.675.612.930	11.656.419.237 -2.620.652.198

Il ministero del tesoro ha mantenuto l'iscrizione dei valori in partite relative al debito patrimoniale: per certificati di credito del tesoro e prestiti internazionali e per certificati del tesoro in euroscudi; i debiti vari per somministrazioni effettuate dalla cassa depositi e prestiti; per finanziamenti vari; partecipazione del capitale di aziende di credito; altre partecipazioni non classificabili; per la consistenza iniziale di tali partite non è stata tuttavia inviata la documentazione giustificativa dei requisiti di certezza ed esigibilità delle somme iscritte.

*Conto generale n. 5 - (Passività patrimoniali)**PASSIVITÀ - Debiti pubblici (D)***02 - REDIMIBILI****Tabella II - Ministero del tesoro**

Partite codice programmatico	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2017 04/007	Certificati di credito del tesoro e prestiti internazionali in qualsiasi valuta emessi o contratti dal tesoro.	566.568.684.000.000	63.862.148.000.000 -30.903.875.000.000
2025 04/008	Certificati del tesoro in euroscudi.	48.625.727.956.325	20.892.618.621.975 -14.155.350.743.700

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto generale n. 5 - (Passività patrimoniali)  
PASSIVITÀ - Debiti vari (E)

## 02 - VARI - ALTRI ENTI

## Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice programvo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 06/001	Governo polacco - fondo di garanzia del prestito, polacco 7 per cento 1924, attribuito al tesoro italiano in seguito all' avvenuta conversione delle obbligazioni del prestito stesso in buoni del tesoro italiano 5 per cento 1924 che, già depositato presso la banca commerciale italiana, fu versato in tesoreria come deposito provvisorio.	59.458.375	0 0
2009 06/007	Cassa depositi e prestiti - somministrazioni fatte al ministero della agricoltura e delle foreste per il bonificamento dell' agro romano.	219.211.826	8.975.756 -18.846.149
2011 06/009	Finanziamenti concessi in applicazione dell'articolo 15 bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.	69.543.883.197	172.640.413.361 -180.279.046.436
2012 06/010	Finanziamenti concessi in applicazione dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 e art. 37 della legge n. 730/1984 e art. 12 della legge n. 887/1984.	4.302.256.807.028	175.822.993.815 -339.043.359.987

Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)  
ATTIVITÀ - Partecipazioni (P)

## 02 - PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI AZIENDE DI CREDITO

## Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice programvo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2004 11/004	Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato - gestione separata. quota di partecipazione dello stato.	14.042.673.820	819.380.364 -20.154.739
2010 11/010	Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del medio credito di roma S.p.a. (già medio credito regionale del lazio).	2.716.000.000	0 0
2019 11/019	Fondazione banco di sardegna - partecipazione del tesoro al patrimonio dlgs n. 356 del 1990 legge n. 23 del 1981.	37.710.000.000	5.710.000.000 0

## 05 - ALTRE PARTECIPAZIONI NON CLASSIFICABILI

## Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice programvo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5001 14/001	società concessionarie delle ferrovie secondarie nelle nuove province - partecipazione azionarie e varie del tesoro.	60.752.444	0 0

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Ministero del Tesoro ha iscritto variazioni in aumento e in diminuzione di partite relative a fondi di garanzia, fondi di rotazione, a crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito, a crediti concessi ad aziende ed enti privati, ad altri crediti non classificabili, a fondi di dotazione, a partecipazione al capitale di aziende di credito, a partecipazione in organismi internazionali, debiti pubblici - prestiti internazionali - residui passivi perenti di parte corrente e in conto capitale.

I a documentazione giustificativa delle predette iscrizioni è pervenuta alla Corte in tempi immediatamente precedenti alla data dell'udienza, tali da non consentire il completamento dell'esame nella regolarità della documentazione stessa.

Il ministero di grazia e giustizia ha iscritto variazioni in aumento e in diminuzione a tutte le partite da esso gestite, relative ai beni mobili e ai residui passivi perenti.

Anche per esse la documentazione giustificativa delle predette iscrizioni è pervenuta in tempi immediatamente precedenti alla data dell'udienza.

Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)

ATTIVITÀ - Crediti (C)

## 01 - FONDI DI GARANZIA

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1005	05/005 Fondo centrale di garanzia per gli oneri derivanti dalla operatività della garanzia statale sui finanziamenti per la costruzione di autostrade e di ferrovie metropolitane.	253.035.613.367	15.061.348.442 0
1006	05/006 Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane - pagamenti in sostituzione dell'anas dei debiti della ex concessionaria sara.	480.547.805.427	47.047.659.508 -47.597.420.029
1009	05/008 Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane - interventi nel pagamento delle rate dei mutui contratti e nel pagamento delle obbligazioni e delle cedole emesse dalle società autostradali.	1.750.923.428.750	79.396.515.627 -24.801.077.850

## 02 - FONDI DI ROTAZIONE

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001	06/001 Fondo per l'incremento edilizio - concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione.	53.833.575.861	583.806.335 0
2006	06/005 Fondo di rotazione - da gestirsi per lo sviluppo della zootecnia - destinato a finanziamenti in favore di agricoltori.	1.820.055.925	0 -325.486.725
2011	06/009 Fondo di rotazione - istituti di credito agrario - somme da versare al fondo di rotazione e destinate a mutui di miglioramento nelle regioni del mezzogiorno provenienti dai rimborsi effettuati dagli istituti stessi per le quote di ammortamento.	324.372.661	3.173.738 -98.148.696
2012	06/010 Fondo di rotazione - istituto centrale per il credito a medio termine (mediocredito centrale) - conferimento al fondo rotativo di cui all' art. 26 l. 227/1977 e art. 6 e 7 l. 49/1987. legge n.393/1978.	11.628.157.968.819	448.294.772.260 -240.990.858.847
2013	06/011 Fondo di rotazione - istituto centrale per il credito a medio termine (mediocredito centrale) - conferimento al fondo a carattere rotativo, istituito presso l'istituto medesimo destinato alla concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in paesi diversi da quelli della comunità europea.	509.700.000.000	0 0
2015	06/013 Fondo rotativo istituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la banca nazionale del lavoro, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	379.405.508.512	73.589.078.474 -2.727.291.370

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## 04 - CREDITI CONCESSI A ENTI PUBBLICI E A ISTITUTI DI CREDITO

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4040 07/017	IRFIS - mediocredito della Sicilia S.p.a. conferimento del tesoro dello stato al «fondo speciale».	17.128.346.138	0 0
4055 07/024	Comuni vari - somme anticipate dallo stato, concernente gli interventi dello stato per l'attuazione dei piani di ricostruzione interessanti comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti.	1	0 0

## 05 - CREDITI CONCESSI AD AZIENDE ED ENTI PRIVATI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5010 08/007	Enti ed istituti di credito - somme anticipate ai predetti enti ed istituti per le operazioni di finanziamento a favore delle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali e artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubblica calamità.	72.012.677.246	0 -22.773.570.657

## 06 - ALTRI CREDITI NON CLASSIFICABILI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6003 09/003	Enti diversi garantiti - anticipazioni di somme per garanzie assunte dallo stato	73.021.924	0 0
6009 09/008	Proprietari di fabbricati - quote di capitale comprese nelle annualità ventennali per l'ammortamento parziale per le spese per la riparazione eseguita a cura del ministero dei lavori pubblici, di edifici di proprietà privata danneggiati da eventi bellici.	7.330.043.399	0 0
6010 09/009	Proprietari di fabbricati - quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento delle spese per lavori di carattere urgente ed inderogabile determinate da eventi calamitosi, sostenute dal ministero dei lavori pubblici e addebitate ai proprietari degli immobili danneggiati e riparati.	10.142.230	0 0

Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)

ATTIVITÀ - Beni mobili (M)

Tabella V - Ministero di grazia e giustizia

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 01/000	Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, tipografie, laboratori, officine, centri meccanogr. ecc.	1.237.911.280.403	214.812.431.294 -48.006.263.359
2001 02/000	Libri e pubblicazioni sia ufficiali che non ufficiali costituenti la dotazione di ufficio.	60.076.847.961	6.405.389.409 -549.282.743

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Partite codice programmatico	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
3001	03/000 Materiale scientifico, di laborat, oggetti d'arte, metalli prez. strumenti musicali, attrezz., tecniche ecc.	12.658.256.009	4.737.491.103 -984.871.482
4001	04/000 Beni assegnati alla conduzione di beni rustici, macch. e strumenti agricoli.	3.015.712.392.	46.576.214 -895.768.906
5001	05/000 Armamenti, strumenti protettivi, equipaggiamenti, ecc.	31.961.926.091	17.471.747.349 -9.013.726.440
6001	06/000 Beni mobili iscritti nei pubblici registri.	292.563.694.354	47.697.731.057 -32.486.468.507
7001	07/000 Altri beni non classificabili.	33.428.324.363	7.137.618.904 -5.111.866.254

Conto generale n. 5 - (Passività patrimoniali)

PASSIVITÀ - Debiti pubblici (D)

## 02 - REDIMIBILI

## Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice programmatico	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2033	04/010 Prestiti internazionali in qualsiasi valuta emessi o contratti dalla direzione generale del tesoro.	62.429.338.935.487	18.452.979.326.928 -1.507.688.650.718

Conto generale n. 5 - (Passività patrimoniali)

PASSIVITÀ - Debiti vari (E)

## 02 - VARI - ALTRI ENTI

## Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice programmatico	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2003	06/003 Prestito di dollari 30.000.000 del governo degli Stati Uniti d'America al governo italiano ai sensi della lettera d), dell'articolo 2 dell'accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955.	10.420.557.000	12.862.486 -3.303.764.526
2004	06/004 Prestito del governo degli Stati Uniti d'America al governo italiano di dollari 55.454.132,54 in base al punto 1, lettera b), dell'accordo del 5 luglio 1956 ed al punto d), dell'articolo 2 dell'accordo del 30 ottobre 1956.	18.603.706.250	38.637.700 -5.398.946.205
2013	06/011 Prestiti esteri accessi ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623 convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748 e successive modificazioni.	1.868.085.506.885	0 -690.901.597.910

Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)

ATTIVITÀ - Partecipazioni (P)

## 01 - FONDI DI DOTAZIONE

## Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice programmatico	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1011	10/005 B.N.L. - sezione di credito cinematografico e teatrale, S.p.a. - partecipazione dello Stato al fondo relativo alla concessione di finanziamenti a pellicole realizzate con particolare formula produttiva.	156.378.655.922	18.160.352.730 -836.429.005

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## 02 - PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI AZIENDE DI CREDITO

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2007 11/007	Mediocredito Toscano S.p.a. - partecipazione dello stato al capitale sociale. decreto legislativo 356/90 articolo 16	7.813.080.500	0 0
2021 11/021	IRFIS - mediocredito della Sicilia S.p.a. - partecipazione del tesoro al capitale sociale. Legge n. 488/92 e decreto legislativo n. 96/93, art. 11.	46.800.000.000	0 0

## 04 - PARTECIPAZIONI IN ORGANISMI INTERNAZIONALI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4002 13/002	Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.) - partecipazione azionaria al capitale.	935.697.433.235	6.103.684.000 -170.637.520
4004 13/004	Associazione internazionale per lo sviluppo International Development Association - (I.D.A.) partecipazione dell'Italia.	3.199.666.802.766	201.620.000.000 0
4006 13/006	Banca africana di sviluppo - partecipazione dell'Italia al capitale.	48.715.678.255	0 0
4012 13/012	Banca interamericana di sviluppo (b.i.d.) partecipazione dell'Italia al capitale.	228.535.139.642	6.661.865.685 0

## 05 - ALTRE PARTECIPAZIONI NON CLASSIFICABILI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5005 14/003	Azienda Dei Carboni Italiani (A.C.A.I.) - quota di partecipazione dello Stato alla costituzione del capitale sociale.	449.733.646	82.836.323 -245.000.655

*Conto generale n. 5 - (Passività patrimoniali)*

*PASSIVITÀ - Residui passivi perenti (R)*

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 08/000	Residui passivi, relativi alle spese cor., eliminati dal bilancio perché perenti agli eff. ammin.	4.689.264.692.108	806.990.536.940 -705.729.200.717
2001 09/000	Residui pass., relativi a spese in c/capitale, eliminati dal bilancio perché perenti agli eff. ammin.	887.141.099.773	54.158.248.851 -308.826.090.190

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella V - Ministero di grazia e giustizia

Partite codice programvo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 01/000	Residui pass., relativi a spese in c/capitale, eliminati dal bilancio perché perenti agli eff. ammin.	173.278.946.134	12.488.079.366 -3.585.221.907
2001 02/000	Residui pass., relativi a spese in c/capitale, eliminati dal bilancio perché perenti agli eff. ammin.	116.078.857.047	150.799.960 -14.491.220.992

Per le partite relative ai beni patrimoniali dei ministeri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e del ministero degli affari esteri (materiale scientifico e di laboratorio), le rispettive ragionerie centrali non hanno fornito la documentazione giustificativa delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio dalle competenti ragionerie regionali e provinciali.

Conto generale n. 3 - ( Beni patrimoniali )  
ATTIVITÀ - Beni immobili ( I )

Tabella IX - Ministero dei lavori pubblici

Partite codice programvo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 01/000	Beni disponibili per la vendita.	5.723.796.566	0 0

Conto generale n. 3 - ( Beni patrimoniali )  
ATTIVITÀ Beni mobili ( M )

Tabella VII - Ministero della pubblica istruzione

Partite codice programvo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 03/000	Beni mobili costituenti la dotazione di uffici, tipografie, laboratori, officine, centri meccanog. ecc.	350.535.063.698	36.313.173.969 -7.432.125.024

Tabella IX - Ministero dei lavori pubblici

Partite codice programvo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 03/000	beni mobili costituenti la dotazione di uffici, tipografie, laboratori, officine, centri meccanog. ecc.	51.255.349.617	8.315.190.996 -642.136.308

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella VII – Ministero della pubblica istruzione**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 04/000	Libri e pubblicazioni sia ufficiali che non ufficiali costituenti la dotazione di ufficio.	125.436.459.488	6.154.287.400 -1.839.480.257

**Tabella IX – Ministero dei lavori pubblici**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 04/000	Libri e pubblicazioni sia ufficiali che non ufficiali costituenti la dotazione di ufficio.	1.628.407.173	61.827.540 -3.385.965
3001 05/000	Materiale scient., di laborat., oggetti d'arte, metalli prez., strumenti musicali, attrez., tecniche ecc.	2.521.395.898	0 -447.675.000

**Tabella VII – Ministero della pubblica istruzione**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
3001 05/000	Materiale scient., di laborat., oggetti d'arte, metalli prez., strumenti musicali, attrez., tecniche ecc.	647.298.227.455	68.434.206.115 -14.143.859.593

**Tabella IX – Ministero dei lavori pubblici**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
3001 05/000	Materiale scient., di laborat., oggetti d'arte, metalli prez., strumenti musicali, attrez., tecniche ecc.	7.169.835.578	416.818.721 -254.612.876

**Tabella IX – Ministero dei lavori pubblici**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 07/000	Beni mobili iscritti nei pubblici registri.	45.102.596.295	2.302.080.786 -3.396.249.036

**Tabella VII – Ministero della pubblica istruzione**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
7001 07/000	Altri beni non classificabili.	6.752.225	4.432.825 0

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel movimento generale di cassa, annesso al Conto Dare ed Avere del Tesoriere, è risultato che il fondo di cassa al 1 gennaio 1994, pari a L. 340.473.836.713 ha esposto al 31 dicembre 1994, una consistenza pari a L. 273.279.443.364. Su tale consistenza l'Amministrazione non ha fornito elementi certi circa l'eventuale duplicazione della contabilizzazione dell'importo di lire 30.670 miliardi relativo alla costituzione del conto «disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria».

Per alcuni residui attivi iscritti nel conto del patrimonio è stata constatata la presenza di casi di versamenti superiori alle somme registrate come da riscuotere.

Le partite relative ai crediti ed ai debiti di tesoreria si presentano come elenchi riassuntivi generali di movimenti finanziari e non dimostrano i punti di concordanza con le relative poste di bilancio.

*Conto generale n. 1 - (Attività finanziarie)***ATTIVITÀ - (A)****Tabella II - Ministero del tesoro**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001	Residui attivi per danaro presso gli agenti della riscossione.	27.392.194.523.830	16.229.289.980.363 -29.954.779.702.028
2001	Residui attivi per somme da riscuotere.	60.640.770.475.497	23.566.539.571.985 -10.981.731.098.769
3001	Crediti di tesoreria.	450.081.118.589.443	1.327.741.653.440.661 -1.273.750.720.211.684
4001	Danaro - conto di cassa.	273.279.443.364	7.841.054.087.155.859 -7.841.121.281.549.208

*Conto generale n. 4 - (Passività finanziarie)***PASSIVITÀ - (N)****Tabella II - Ministero del tesoro**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001	Debiti di tesoreria.	902.571.131.586.175	3.635.763.514.167.416 -3.674.001.612.359.730

Per le partite relative ai beni patrimoniali immobili dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade - ANAS sono stati iscritti negli inventari valori di beni od opere, acquistati o realizzati mediante attività contrattuale, per i quali non vi è corrispondenza tra le spese sostenute ed il reale valore dei beni e delle opere.

Per quanto riguarda i beni mobili la competente ragioneria centrale non ha fornito la documentazione giustificativa delle discordanze tra i valori dei beni iscritti nelle relative partite e i valori delle spese per acquisti effettuati nel corso dell'esercizio.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## EX AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

*Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)*

partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994
2	Macchinari e mezzi di trasporto per lavori che si eseguono direttamente dall'azienda.	103.555.646.477
7	Beni mobili iscritti in pubblici registri.	264.871.942.816

Per le rimanenti partite relative ai beni patrimoniali la competente ragioneria non è stata in grado di fornire la documentazione giustificativa delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio dagli uffici periferici dell'ex azienda.

*Conto generale n. 3 (Beni patrimoniali)*

partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994
1	Fabbricati e magazzini per il servizio degli uffici e dei lavori, case cantoniere. Terreni risultanti da relitti stradali in seguito ad opere di sistemazione e di rettifiche.	171.995.805.985
3	Strumenti ricetrasmittenti, ciclomotori e biciclette.	3.932.819.992
4	Strumenti geodetici e di misurazione, macchine calcolatrici e da scrivere.	32.524.275.965
5	Mobili ed oggetti per l'arredamento degli uffici, dei magazzini e delle case cantoniere. Attrezzi e macchine delle officine e delle autorimesse.	20.561.100.996
6	Attrezzi da lavoro ed oggetti vari per il servizio dei cantonieri e degli operai ausiliari.	6.937.415.284
8	Libri, manoscritti, documenti fotografici e materiale vario per mostre ed esposizioni.	315.885.602

Per quanto riguarda la partita relativa all'assunzione di prestiti con la «Nomura International P.L.C.» l'ex azienda non ha fornito la documentazione giustificativa della regolarità dell'iscrizione nel conto patrimoniale:

*Conto generale n. 5 (Passività patrimoniali)*

partite	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994
32	Prestito obbligazionario in dollari usa a tasso variabile pari al controvalore di lire 2.000.000.000.000 contratto il 2.12.1993 con la «Nomura International P.L.C.» ed approvato con decreto interministeriale il 17.11.1993, facente parte di un programma di mutui di lire 8.000 miliardi ai sensi dell'art. 28 della legge n. 59 del 1961 (legge n. 405 del 1990).	2.000.000.000.000

Il conto patrimoniale dell'istituto agronomico per l'oltremare è stato presentato il 20 giugno 1995, privo della documentazione giustificativa già richiesta dalla Corte con riferimento ai conti dei precedenti esercizi.

Il pubblico ministero nell'atto depositato il 22 giugno 1995 ha formulato considerazioni sull'andamento e sui risultati della gestione ed ha concluso chiedendo alle sezioni riunite:

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A) di dichiarare la regolarità del conto del bilancio e conti allegati per l'esercizio finanziario 1994, fatta eccezione:

a) per i capitoli interessati dai decreti di accertamento residui che non siano stati, alla data della decisione, visti e registrati dalla Corte.

b) per le eccedenze di spesa verificatesi nei seguenti capitoli di ministeri e aziende:

**Presidenza del consiglio dei ministri**

Capitoli: 6201, 6202, 6203, 6204, 6205;

**Ministero del tesoro**

Capitoli: 4294, 4676, 5199, 5809, 6173;

**Ministero delle finanze**

Capitoli: 1016, 3433, 3514, 5299, 5381, 5591;

**Ministero di grazia e giustizia**

Capitoli: 1495, 1498, 1502, 1701, 1996;

**Ministero degli affari esteri**

Capitoli: 1015;

**Ministero della pubblica istruzione**

Capitoli: 1042;

**Ministero dell'interno**

Capitoli: 1014, 1115, 1291, 2502, 2996, 3133;

**Ministero dei trasporti e della navigazione**

Capitoli: 1019, 1020, 1499, 2000, 2002, 3281;

**Ministero della difesa**

Capitoli: 1593, 2807, 8102;

**Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali**

Capitoli: 1013, 1014, 4044, 7510;

**Ministero della sanità**

Capitoli: 1014;

**Ministero dei beni culturali e ambientali**

Capitoli: 2033, 3032;

**Amministrazione fondo edifici di culto**

Capitoli: 131;

**Azienda nazionale autonoma delle strade**

Capitoli: 201;

B) del conto del patrimonio, fatta eccezione per le seguenti partite:

1. - Parte attiva

Tutte le partite attive dei conti patrimoniali della presidenza del consiglio dei ministri, del ministero dell'interno e del ministero della sanità.

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per i restanti ministeri le seguenti partite:

*Conto generale n. 2 (Crediti e partecipazioni)*

a) **Crediti:**

Ministero del tesoro: partite nn. C01001, C01004, C01005, C01006, C01008, C01009, C01011, C02001, C02003, C02004, C02006, C02009, C02010, C02011, C02012, C02013, C02014, C02015, C04003, C04004, C04005, C04009, C04012, C04013, C04019, C04021, C04022, C04035, C04036, C04037, C04038, C04039, C04040, C04041, C04044, C04047, C04049, C04052, C04055, C04058, C05002, C05003, C05005, C05006, C05008, C05009, C05010, C05011, C05012, C05017, C05019, C05020, C05024, C05025, C05026, C05027, C05028, C05029, C06001, C06002, C06003, C06005, C06006, C06007, C06008, C06009, C06010, C06011, C06012;

Ministero degli affari esteri: partita n. C06002;

b) **Partecipazioni:**

Ministero degli affari esteri: partite nn. P04001, P04002 e P04003;  
ministero del tesoro: partite nn. M01001, M02001, M03001, M06001, P01001, P01002, P01007, P01008, P01011, P02001, P02003, P02004, P02005, P02006, P02007, P02008, P02009, P02010, P02011, P02012, P02013, P02014, P02015, P02016, P02017, P02018, P02019, P02020, P02021, P02022, P02023, P02024, P02025, P02026, P03001, P03002, P03003, P03004, P03005, P03006, P03007, P03008, P03009, P03010, P03011, P03012, P03013, P03014, P03015, P03016, P03017, P03018, P04001, P04002, P04004, P04006, P04007, P04009, P04010, P04011, P04012, P04013, P04014, P04016, P04017, P04018, P04020, P04021, P05001, P05002, P05005;

*Conto generale n. 3 (Beni patrimoniali):*

Ministero degli affari esteri: partite nn. M01001, M02001, M03001, M04001, M06001;  
Ministero del bilancio e della programmazione economica: partite nn. M01001, M02001, M06001;  
Ministero delle finanze (beni immobili): partite nn. I01001, I02001, I03001, I04001, I05001, I06001;  
Ministero della pubblica istruzione: partite nn. M01001, M02001, M06001, M07001;  
Ministero per i beni culturali e ambientali: partite di conto relative ai beni artistici, archeologici, bibliografici e scientifici (L01001, L02001, L03001, L04001).

2. - Parte passiva

Tutte le partite passive dei conti patrimoniali della presidenza del consiglio dei ministri, del ministero dell'interno e del ministero della sanità.

Per i restanti ministeri le seguenti partite:

*Conto generale n. 5 (Debito patrimoniale)*

Ministero degli affari esteri: partite nn. R01001, R02001;  
- Ministero del tesoro: partite nn. D01001, D02002, D02003, D02004, D02006, D02007, D02016, D02017, D02025, D02031, D02033, D02034, E01001, E01003, E01021, E01028, E01029, E01030, E01031, E01036, E02001, E02002, E02003, E02004, E02006, E02007, E02009, E02010, E02011, E02012, E02013, E02014, E02015, E02017, E02018, F01001, F01002, F01003, R01001, R02001;  
- Ministero del bilancio e della programmazione economica: partite nn. R01001, R02001;  
c) *Conto del patrimonio dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade (ex A.N.A.S.).*

Il conto va, altresì, dichiarato irregolare per la mancata iscrizione del valore dei beni del demanio ferroviario e del fondo di dotazione della cassa depositi e prestiti.

Per l'istituto agronomico per l'oltremare il giudizio va sospeso.

Lo stesso pubblico ministero, integrando le richieste formulate con atto aggiuntivo, nell'intervento in audienza, ha svolto ulteriori considerazioni sull'andamento della gestione, confermando le richieste formulate con la memoria scritta ed integrate con atto aggiuntivo.

considerato in

## DIRITTO

Ai fini del presente giudizio la Corte ha esaminato il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio e conti ad essi allegati.

A. *Conto del bilancio e conti ad esso allegati.*

1) per il confronto dei risultati con le leggi di bilancio è stata verificata:

Per l'entrata, relativamente alle somme riscosse e versate, alle somme riscosse e da versare ed a quelle da riscuotere, la corrispondenza dei dati esposti nel conto del bilancio con i dati contenuti nei riassunti generali e nei conti periodici trasmessi dalle competenti ragionerie centrali. In ordine alle discordanze rilevate, fra diversi risultati del rendiconto generale relativi alla gestione delle entrate e i corrispondenti dati esposti nei conti periodici, va ricordato che le verifiche prescritte dal secondo comma dell'art. 39 del t.u. delle leggi sulla Corte sono propedeutiche al riscontro con le leggi del bilancio, prescritte dal primo comma. Pertanto la Corte deve essere posta in grado di ricostruire l'iter formativo delle cifre esposte nelle scritture sintetiche finali, sulla scorta di quelle più analitiche che debbono esserle presentate (per le entrate, conti periodici di cui all'art. 262 del regolamento di contabilità generale dello Stato, unica fonte per il riscontro dei resti attivi). La possibilità, pur eccezionale, di variazioni direttamente apportate al consuntivo successivamente alla definizione dei conti periodici - nei limiti previsti dall'ordinamento, la cui osservanza è anch'essa oggetto del controllo - non può attuarsi che secondo le suddette modalità, e quindi fornendo le opportune dimostrazioni del passaggio dalle risultanze dei conti medesimi a quello di consuntivo, con i necessari riferimenti alle voci analitiche dei primi interessate dalle rettifiche.

La risposta fornita in materia alla richiesta dell'Ufficio di controllo da parte della Ragioneria generale consente, pur in presenza delle tardive correzioni apportate successivamente alla presentazione del documento, di ritenere affidabili le poste di consuntivo, in vista dei più puntuali perfezionamenti che potranno aversi in futuro per la dichiarata disponibilità della stessa Ragioneria generale di fronte alle iniziative della Corte. Tuttavia, i chiarimenti della Ragioneria medesima in ordine alla anomala presenza di residui con importi negativi - nel senso che essi derivano da casi di accertamenti e/o versamenti superiori alle somme registrate come da riscuotere o da versare, cui consegue l'aggiornamento di queste ultime ai maggiori importi, e quindi il loro azzeramento o conversione in positivo - rendono non regolare la permanenza di fatto di residui del genere fra le risultanze del consuntivo (capitoli 1032, 1180, 1404, 1405, 1408, 1419, 1501, 2101, 2162), tanto più in quanto essa influisce indebitamente sul calcolo dei totali di dette somme secondo gli aggregati di bilancio.

Quanto alle correzioni tardivamente apportate dalla Ragioneria generale dello Stato al consuntivo dell'entrata si ritiene di non poter pervenire alla dichiarazione di regolarità dei capitoli 1040 e 1810, attesa l'impossibilità di procedere tempestivamente alle relative verifiche in considerazione dei rilevanti importi pari, per la competenza, a 239.504.746.781 e 191.206.393.250 e per i residui attivi pari a 239.856.842.332 e 191.206.393.250.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per la spesa è stata verificata ai sensi del secondo comma dell'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti la regolarità della tenuta delle scritture da parte delle amministrazioni e delle competenti ragionerie centrali; sono stati inoltre accertati i residui passivi in base ai decreti ministeriali emanati, vistati e registrati.

2) Agli stessi fini è stato accertato che i conti allegati corrispondono, per le entrate e per le spese, ai prospetti riassuntivi prodotti dalle ragionerie centrali.

3) Come indicato in narrativa, i decreti di accertamento residui relativi ai capitoli ivi menzionati - del conto del bilancio dei conti ad esso allegati - non sono stati, ad oggi, vistati e registrati dalla Corte o perchè non è stato esaurito il procedimento di controllo o perchè i decreti stessi non sono ancora pervenuti alla Corte; pertanto la dichiarazione di regolarità non può, al momento, estendersi alle somme rimaste da pagare sui capitoli stessi e per gli importi relativi.

4) Per le eccedenze verificatesi sui capitoli di cui in narrativa, rispetto alle previsioni definitive di competenza ed alla consistenza dei residui passivi al 1° gennaio 1994, nonché rispetto alle autorizzazioni definitive di cassa, va rilevato che queste emergono solo in sede di esame del conto del bilancio, non risultando le stesse da atti presentati alla Corte, o, in altri casi, derivando da atti non soggetti a controllo preventivo. Per la parte relativa alle eccedenze stesse non va dichiarata la regolarità della gestione dei capitoli interessati.

5) quanto ai titoli smarriti risultano in corso le procedure previste dall'art. 473 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

#### *B. Conto del patrimonio e conti ad esso allegati.*

Le verifiche concernenti la gestione patrimoniale sono state effettuate, ai sensi dell'art. 21 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche su documenti forniti dall'amministrazione.

1) per le operazioni finanziarie con riflessi patrimoniali la Corte ha effettuato le verificazioni sui ricapitoli generali dell'entrata e, per la spesa, sulla base delle scritture tenute o controllate.

Per le entrate riscosse e versate, per somme riscosse e da versare e per quelle da riscuotere analogamente con quanto effettuato con riferimento al conto del Bilancio, è stata accertata la corrispondenza dei dati esposti nel conto del patrimonio con i dati contenuti nei riassunti generali, trasmessi dalle competenti ragionerie centrali. Le verifiche previste dall'art. 39 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernenti la gestione delle entrate, sono state effettuate sui conti periodici e sui riassunti generali trasmessi dall'amministrazione.

Per le partite sottoindicate le situazioni esposte nei punti che seguono non consentono di dar corso alla pronuncia di regolarità.

Alcuni residui attivi vengono esclusi dal giudizio di regolarità sul conto del bilancio, tale esclusione si riflette anche con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi inclusi nel conto del patrimonio.

2) Sono in corso accertamenti sulle variazioni intervenute nelle partecipazioni azionarie di tutte le nuove partite accese in applicazione della normativa concernente la determinazione del patrimonio netto delle società derivanti dagli enti di gestione, ai sensi del decreto legge 21 aprile 1993, n. 116, reiterato e, da ultimo, convertito dalla legge n. 282 del 9 agosto 1993.

3) Gli accertamenti di regolarità relativi a partecipazioni al capitale di istituti di credito non si sono conclusi in quanto il ministero del tesoro non ha fatto pervenire la documentazione giustificativa richiesta.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) Per diverse partite le amministrazioni controllate non hanno fornito, in tempi utili ai fini del giudizio di regolarità, la documentazione giustificativa delle iscrizioni apportate nel corso dell'esercizio.

Tali partite, puntualmente descritte in fatto, si riferiscono ai crediti, alle partecipazioni ai beni considerati immobili agli effetti inventariali del ministero della pubblica istruzione ed ai beni mobili, nonché alle passività patrimoniali.

5) Per le partite relative al recupero dei crediti verso funzionari e contabili dello stato dipendenti dai Ministeri delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione e per i beni culturali, derivanti da condanne della Corte, è stata accertata la discordanza con le scritture in possesso della Corte medesima; inoltre, le competenti ragionerie non hanno fornito elementi idonei ad accertare, per i residui attivi, la concordanza tra dati riportati nel conto del bilancio e quelli indicati nel conto del patrimonio.

6) Per le partite relative ai beni considerati immobili agli effetti inventariali, gestiti dal Ministero per i beni culturali e ambientali, si è constatata la non corrispondenza dei valori espressi negli inventari rispetto alla reale consistenza dei beni inclusi in significative partite (quadri, statue, biblioteche);

7) Per alcune partite non è stata data dimostrazione della sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per l'iscrizione nel conto del patrimonio (art. 268 R.C.G.S.).

Tali partite si riferiscono a crediti del Ministero del tesoro e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali riguardanti fondi di garanzia, crediti concessi a enti pubblici e ad istituti di credito, crediti concessi ad aziende ed enti privati, altri crediti non classificabili.

8) per quanto riguarda i beni patrimoniali amministrati dal Ministero delle finanze, sono stati iscritti negli inventari valori di beni od opere acquistati o realizzati mediante attività contrattuale per i quali non vi è corrispondenza tra spese sostenute e reale valore dei beni e delle opere.

9) Per i beni immobili, inoltre, non sono state ancora completate le procedure di passaggio dei beni dall'ex azienda delle FF.SS. all'Ente ferrovie dello stato, con la conseguenza della mancata iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle procedure di passaggio.

10) Per le stesse partite il Ministero delle finanze non ha fornito i richiesti elementi circa la consistenza degli immobili, nonché le modalità di utilizzazione dei terreni e dei fabbricati di proprietà statale (beni disponibili per la vendita, beni su cui gravano diritti reali, diritti reali costituiti su beni di proprietà di Comuni, Province, Regioni nonché di terzi in genere, miniere e relative pertinenze, beni assegnati in uso governativo compresa la dotazione del Presidente della Repubblica, beni temporaneamente disponibili ed altri beni non disponibili). Analoga situazione si è verificata per i beni immobili gestiti dal Ministero degli affari esteri.

11) Per quanto riguarda alcune partite del *Conto generale n. 3 - Beni patrimoniali*, le amministrazioni non hanno fornito la documentazione idonea a dimostrare i motivi della discordanza tra i dati esposti nel conto del bilancio e i valori dei beni durevoli con esponenta patrimoniale iscritti negli inventari. Per la mancanza di precisi raccordi tra capitoli del conto del bilancio e partite del conto del patrimonio, non sono stati dimostrati i singoli punti di concordanza tra contabilità di bilancio e contabilità patrimoniale, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 468/78. Le partite in questione si riferiscono: ai beni mobili costituenti la dotazione degli uffici (Presidenza del consiglio dei ministri, Ministero del tesoro, Ministero del bilancio e della programmazione economica.); ai libri e pubblicazioni (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del tesoro, Ministero del bilancio e della programmazione economica); a materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche, attrezzature sanitarie (Presidenza del Consiglio dei Ministri); a beni mobili iscritti nei pubblici registri (Ministero del tesoro, Ministero della pubblica istruzione), e ai beni considerati immobili agli effetti inventariali (Ministero della pubblica istruzione).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12) Per le partite relative ai beni patrimoniali dei Ministeri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici (beni mobili, beni immobili) le rispettive ragionerie centrali non hanno fornito la documentazione giustificativa delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio dalle competenti ragionerie regionali e provinciali.

13) Risultano non corrispondenti alla reale consistenza i valori iscritti dei beni considerati immobili agli effetti inventariali compresi nelle partite relative alla raccolta discografica presso la discoteca di Stato, quadri, statue e raccolte bibliografiche.

14) Per le partite relative alle dotazione per linee ferrate e per impianti fissi a favore di società di trasporti in gestione governativa è stata riscontrata la mancanza di punti di concordanza con le dotazioni delle stesse società, che nella loro consistenza non sono indicate o richiamate nel conto.

15) Per gli armamenti, strumenti ed equipaggiamenti in dotazione del Ministero della difesa non è stato possibile riscontrare la corrispondenza tra le spese risultanti nel conto del bilancio e i valori iscritti nelle schede patrimoniali. Analoga situazione sussiste per le partite relative alle dotazioni del Dipartimento per la Pubblica sicurezza.

16) Per una partita del conto di cassa non sono stati riscontrati i necessari requisiti di certezza nell'importo iscritto nel conto di cassa al 31 dicembre 1993, relativo alla costituzione del conto «disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria».

17) L'attuale prospettazione delle partite relative ai crediti ed ai debiti di tesoreria non consente una chiara evidenziazione dei punti di raccordo con il conto del bilancio.

18) Per le partite relative ai beni patrimoniali immobili dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade ANAS sono stati iscritti negli inventari valori di beni od opere, acquistati o realizzati mediante attività contrattuale, per i quali non vi è corrispondenza tra spese sostenute e reale valore dei beni e delle opere.

19) Per quanto riguarda i beni mobili, la ragioneria presso la stessa ex Azienda non ha fornito la documentazione giustificativa delle discordanze tra i valori dei beni iscritti nelle relative partite e i valori delle spese per acquisti effettuati nel corso dell'esercizio e pertanto non può esserne dichiarata la regolarità.

20) Infine, con riferimento alla partita relativa al prestito obbligazionario assunto con la «Nomura International P.L.C.», non essendo stata fornita la documentazione giustificativa della iscrizione stessa nel conto del patrimonio non può esserne dichiarata la regolarità.

21) Per quanto concerne il conto generale del patrimonio dell'istituto agronomico per l'oltremare del Ministero degli affari esteri, in assenza di documentazione giustificativa della gestione, non è possibile accertarne la regolarità.

È stata altresì rilevata la mancata iscrizione nel conto patrimoniale, o in apposito conto allegato, dei beni dell'ex Azienda delle ferrovie dello stato.

Inoltre, è stata accertata la mancata iscrizione nel conto patrimoniale del fondo di dotazione della Cassa Depositi e prestiti, costituito ai sensi della legge n. 197 del 1983.

Le valutazioni della Corte sull'andamento e sui risultati della gestione, sui connessi comportamenti dell'amministrazione, nonché sulle indicazioni di spesa e sulle coperture finanziarie recate dalla nuova legislazione di spesa, sono contenute nella relazione resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, nonché dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994.

## P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in conformità delle richieste del Pubblico Ministero:

I. Dichiaro regolare - sulla base delle verifiche prescritte dal secondo comma dell'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti - in conformità delle scritture da essa controllate, il rendiconto generale - conto del bilancio e conti allegati - dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1994, con esclusione:

a) dei seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata, per i quali sono esposti residui con importi negativi: 1032, 1180, 1404, 1405, 1408, 1419, 1501, 2101, 2162;

b) dei capitoli 1040 e 1810 dello stato di previsione dell'entrata, per le ragioni esposte in parte motiva;

c) delle eccedenze nei conti della competenza e dei residui o rispetto alle autorizzazioni definitive di cassa, riscontrate nella gestione di capitoli delle seguenti amministrazioni:

## CAPITOLO

**Presidenza del consiglio dei ministri**

Capitoli: 6201, 6202, 6203, 6204, 6205

**Ministero del tesoro**

Capitoli: 4294, 4676, 5199, 5809, 6173

**Ministero delle finanze**

Capitoli: 1016, 3433, 3514, 5299, 5381, 5591

**Ministero di grazia e giustizia**

Capitoli: 1495, 1498, 1502, 1701, 1996

**Ministero degli affari esteri**

Capitolo: 1015

**Ministero della pubblica istruzione**

Capitolo: 1042

**Ministero dell'interno**

Capitolo: 1014, 1115, 1291, 2502, 2996, 3133

**Ministero dei trasporti e della navigazione**

Capitoli: 1019, 1020, 1499, 2000, 2002, 3281

**Ministero della difesa**

Capitoli: 1593, 2807, 8102

**Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali**

capitoli: 1013, 1014, 4044, 7510

**Ministero della sanità**

Capitolo: 1014

**Ministero per i beni culturali ed ambientali**

Capitoli: 2033, 3032

**Amministrazione fondo edifici di culto**

Capitolo: 131

**Ex azienda nazionale autonoma delle strade**

Capitolo: 201

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) dei seguenti capitoli, per i quali non sono ancora pervenuti alla Corte i decreti di accertamento residui, ovvero in ordine ai quali non è stato definito il procedimento di controllo:

**Presidenza del Consiglio dei ministri**

Capitoli: 1001, 1002, 1005, 1010, 1015, 1028, 1032, 1133, 1139, 1148, 1150, 1158, 1159, 1161, 1168, 1170, 1184, 1186, 1272, 1274, 1275, 1338, 1339, 1342, 1355, 1373, 1374, 1376, 1383, 2202, 2203, 2803, 2837, 3707, 3719, 3742, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3771, 3772, 3773, 3801, 3802, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4331, 4332, 4402, 4403, 4404, 4431, 4433, 4434, 4435, 4437, 4451, 4502, 4503, 4543, 4544, 4546, 4547, 4549, 4550, 4561, 4562, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4661, 4702, 4704, 4741, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4750, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4861, 4903, 4905, 4945, 4950, 4971, 5501, 5502, 5503, 5702, 5703, 5705, 5706, 5714, 5771, 5772, 5773, 5778, 5781, 5783, 5785, 5787, 5788, 5789, 5902, 5903, 5941, 5942, 5943, 6080, 6276, 6292, 6505, 6507, 6557, 6563, 6564, 6565, 6582, 6601, 6652, 6653, 6654, 6670, 6671, 6672, 6800, 7581, 7602, 7653, 7655, 7800, 7833, 7872;

**Ministero del tesoro**

Capitoli: 4353, 4411, 4771;

**Ministero delle finanze**

Capitoli: 1015, 1125, 1139, 1140, 3816;

**Ministero di grazia e giustizia**

Capitolo: 2088;

**Ministero degli affari esteri**

Capitolo: 4620;

**Ministero della pubblica istruzione**

Capitoli: 1042, 1113, 1115, 1121, 1124, 1152, 1205, 3631, 3637, 5231;

**Ministero dell'interno**

Capitoli: 1097, 1291, 2508, 2602, 2621, 2632, 2760, 3154, 3163, 7421;

**Amministrazione fondo edifici di culto**

Capitoli: 131, 243;

**Ministero dei lavori pubblici**

Capitoli: 1124, 2002, 4501, 7031, 7201, 7252, 7254, 7255, 7702, 7736, 7737, 7747, 7749, 7764, 7871, 7872, 7901, 7903, 7920, 8005, 8006, 8226, 8231, 8236, 8240, 8241, 8244, 8247, 8248, 8263, 8264, 8404, 8405, 8412, 8419, 8422, 8438, 8562, 8701, 8817, 8881, 8886, 8887, 8888, 8889, 8896, 8899, 9004, 9057, 9068, 9078, 9301, 9417, 9448;

**Ex Azienda nazionale autonoma delle strade**

Capitoli: 101, 102, 103, 104, 107, 108, 110, 111, 112, 122, 123, 124, 125, 201, 202, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 351, 352, 353, 381, 385, 386, 387, 388, 389, 401, 402, 403, 404, 431, 451, 452, 552, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 710, 711, 712, 713, 722, 724, 728, 729, 730, 731, 735, 746, 747, 749, 752, 753, 777, 782, 783, 784, 786, 789, 790, 791, 792, 793, 903, 904, 905, 906, 907, 912, 941, 942, 951, 955, 956, 957, 958, 959;

**Ministero dei trasporti e della navigazione**

Capitoli: 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1072, 1081, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1142, 1191, 1502, 1503, 1551, 1554, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1567, 1569, 1570, 1580, 1652, 1667, 2003, 2004, 2010, 2011, 2022, 2052, 2056, 2064, 2079, 2551, 2554, 2555, 2556, 2557, 2559, 2560, 2570, 3001, 3052, 3055, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3251, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3290, 3292, 3293, 3294, 3351, 3352, 3353, 3354, 3402, 3601, 3623, 3651, 3653, 3654, 3655, 3656, 3822, 3854, 3951, 3958, 7202, 7242, 7244, 7274, 7278, 7292, 7296, 7304, 7308, 7310, 7312, 7501, 7513, 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7709, 7710, 7711, 7751, 7761, 7763, 7764, 7765, 7951;

**Ministero del commercio con l'estero**

Capitoli: 1553, 1603, 1607, 1612, 1614;

**Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali**

Capitoli: 1540, 1541, 1582, 1595, 1597, 7446, 7523, 8206;

2. Dichiara regolari le partite del conto del patrimonio per l'esercizio 1994 ed i conti delle amministrazioni ed aziende autonome ad esso allegati, ad eccezione di:

*Conto generale n. 1 Attività finanziarie*

Crediti di tesoreria;

Residui attivi per somme da riscuotere e per denaro presso gli agenti della riscossione;

Conto di cassa;

*Conto generale n. 2 Partecipazioni*

Le partite riferite alle «partecipazioni al capitale di aziende di credito», «partecipazioni al capitale di altre imprese», «partecipazioni in organismi internazionali», «fondi di dotazione», e «altre partecipazioni non classificabili».

*Conto generale n. 2 Crediti*

Le partite riferite ai crediti riguardanti:

- Fondi di garanzia, Fondi di rotazione e Fondi scorta del Ministero del tesoro;

Fondi scorta del Ministero dell'interno;

Crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito dai Ministeri del tesoro e dell'interno;

Crediti concessi ad aziende ed enti privati dai Ministeri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Altri crediti non classificabili del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero della difesa e del Ministero dei beni culturali.

*Conto generale n. 3 Beni patrimoniali - Immobili*

Le partite riferite ai beni patrimoniali immobili riguardanti:

«beni disponibili per la vendita» del Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici;

«beni su cui gravano diritti reali», «diritti reali costituiti sui beni di proprietà di comuni, province, regioni, nonché di terzi in genere», «miniere e relative pertinenze», «beni assegnati in uso governativo, compresa la dotazione del Presidente della Repubblica»; «beni temporaneamente non disponibili ed altri beni non disponibili» del Ministero delle finanze e dei lavori pubblici.

*Conto generale n. 3 Beni patrimoniali - Mobili*

Le partite concernenti:

- beni mobili costituenti la dotazione degli uffici riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro, al Ministero del bilancio e della programmazione economica, al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'interno, al Ministero della sanità, al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, al Ministero degli affari esteri e al Ministero di grazia e giustizia,

- libri e pubblicazioni relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro, al Ministero del bilancio e della programmazione economica, al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero degli affari esteri, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'interno, al Ministero della sanità e al Ministero di grazia e giustizia;

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

materiale scientifico, di laboratorio ecc. riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del tesoro, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dell'interno, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero della sanità, il Ministero di grazia e giustizia e degli affari esteri;

beni assegnati alla conduzione di fondi rustici, ecc. del Ministero dell'interno, del Ministero della sanità e del Ministero di grazia e giustizia;

armamenti, strumenti protettivi, equipaggiamenti, ecc. della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della difesa e del Ministero di grazia e giustizia;

beni mobili iscritti nei pubblici registri della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministero dell'interno, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della sanità e del Ministero di grazia e giustizia;

altri beni non classificabili del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'interno e del Ministero di grazia e giustizia;

*Conto generale n. 3 Beni considerati immobili agli effetti inventariali*

Le partite relative ai beni patrimoniali considerati immobili agli effetti inventariali del Ministero per i beni culturali ed ambientali, riguardanti la raccolta discografica presso la Discoteca di Stato, quadri e statue, ecc., e le raccolte bibliografiche nonché la partita relativa ai quadri, statue, ecc. del Ministero della pubblica istruzione e le ferrovie in concessione del Ministero dei trasporti.

*Conto generale n. 4 Passività finanziarie*

debiti di tesoreria;

*Conto generale n. 5 Passività patrimoniali*

Le partite relative alle passività patrimoniali: debiti pubblici «certificati di credito», debiti vari Crediop e prestiti esteri, somministrazioni della Cassa depositi e prestiti e finanziamenti riguardanti il Ministero del tesoro, monete in circolazione, residui passivi perenti relativi alle spese correnti e alle spese in conto capitale per la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica, dell'interno, della sanità, della pubblica istruzione e di grazia e giustizia;

*Conto generale del patrimonio dell'ex ANAS*

*Conto generale n. 3 Beni patrimoniali*

Le partite attinenti ai beni patrimoniali mobili dell'ex A.N.A.S.;

*Conto generale n. 5 Passività patrimoniali*

La partita attinente all'assunzione di prestiti con la «Nomura International P.L.C.»

3. dichiara non regolare la mancata iscrizione nel conto del patrimonio dei beni dell'ex Azienda delle ferrovie dello Stato;

4. dichiara non regolare la mancata iscrizione nel conto patrimoniale del fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti;

5. sospende il giudizio sul conto del bilancio e sul conto del Patrimonio 1994 presentato dall'Istituto agronomico per l'oltremare;

6. ordina:

a) che copia della presente decisione sia trasmessa, a cura della Segreteria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

b) che il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato (conto del bilancio e conto del patrimonio e conti ad essi allegati), munito del visto della Corte, nonché copia della presente decisione, siano trasmessi al Ministro del tesoro, per la contestuale presentazione al Parlamento, nelle due componenti, con il disegno di legge di approvazione del medesimo;

c) che la relazione, resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia trasmessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Ministro del tesoro.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 27 giugno 1995.

L'ESTENSORE

F.to: Manin CARABBA


IL PRESIDENTE

F.to Giuseppe CARBONE

La presente decisione è stata pubblicata il

IL SEGRETARIO

F.to : Giovanni SFORZA



## RELAZIONE



## PREMESSA

1. L'avvio del processo di attuazione della riforma del controllo, disegnata dalla legge n. 20 del 1994 ha impegnato la Corte in un'opera di definizione dei metodi, dei criteri, delle procedure del controllo.

Il quadro d'insieme disegna un sistema di controllo sulla gestione esteso all'intero settore pubblico e articolato su scale differenziate, dal livello globale del rendiconto generale dello Stato, sino all'analisi puntuale di specifici fenomeni gestori.

Programmi di controllo sono stati definiti: dalle Sezioni riunite per il rendiconto dello Stato, per le gestioni regionali e per il costo del lavoro del personale pubblico; dalla Sezione controllo Stato per le amministrazioni centrali e periferiche e per specifici ambiti della gestione; dalla Sezione di controllo sugli enti pubblici e dalla Sezione enti locali i cui moduli di analisi della gestione sono ampliati e qualificati dalla nuova disciplina.

La legge n. 20 del 1994 (art. 3, comma 6) ha allargato l'area dei controlli con esito necessario di referto alle Camere. Si pone il tema, non facile, di rendere razionale e ordinato l'esercizio delle nuove attribuzioni così affidate alla Corte e di rafforzare le procedure e le modalità per una loro ponderata valutazione in Parlamento.

La Corte ha ritenuto di impostare modelli e programmi del controllo esterno sulla gestione senza attendere la complessa attuazione del disegno della riforma amministrativa (ed, in particolare, la necessaria operatività dei controlli interni) in funzione di stimolo e di indirizzo del processo di razionalizzazione e ammodernamento della gestione di finanza pubblica e dell'organizzazione amministrativa.

La stessa impostazione dei programmi di controllo sulla gestione e l'avvio della loro attuazione ha posto in rilievo l'importanza determinante di una riforma della struttura del bilancio e del rendiconto dello Stato che imponi la classificazione dell'entrata e della spesa sulla base delle funzioni, degli obiettivi e dei programmi, in stretta connessione con la razionalizzazione dei modelli organizzativi e delle tecniche di amministrazione.

Sul tema della struttura del bilancio e del rendiconto la Corte ha reso, contestualmente alla relazione sul rendiconto 1994, un referto specifico su richiesta del Senato. La costruzione di indicatori di prodotto e di strumenti di misurazione e valutazione dei costi e dei risultati poggerà su basi più solide se la struttura e il processo di formazione delle decisioni di bilancio saranno costruite in termini programmatici con una coerente attribuzione delle responsabilità della gestione.

2. È di grande rilievo il contributo fornito dalla giurisprudenza costituzionale alla definizione dei principi fondamentali che fondano, in Costituzione, il ruolo della Corte dei conti e la impostazione del controllo sulla gestione.

Le sentenze n. 2/94 e n. 12/95 della Corte costituzionale hanno delineato, con riferimento alla disciplina dell'art. 81 della Costituzione, una ricostruzione sistemica della decisione di bilancio, nella complessa articolazione disciplinata dalle leggi n. 468 del 1978 e n. 362 del 1988. Sulla base di questa lettura del processo di bilancio la sentenza n. 244 del 1995 ha definito, in termini innovativi, la funzione e il significato istituzionale della funzione di controllo della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato quale si esprime con il giudizio di «parificazione» e con la relazione al Parlamento.

Le sentenze n. 384/91 e n. 25/93 hanno posto basi solide al controllo esercitato dalla Corte dei conti sulla congruità delle quantificazioni e delle modalità di copertura degli oneri recati dalle leggi di spesa.

La sentenza n. 29 del 1995 ha definito le coordinate e i criteri di impostazione del controllo di gestione affidato alla Corte dei conti dalla legge, sulla base dell'art. 100 della Costituzione, su tutte le amministrazioni pubbliche, e, in particolare, sulla gestione finanziaria delle Regioni, come funzione neutrale, a tutela dell'ordinamento ed a garanzia degli equilibri della finanza pubblica. Entro questo quadro ha collocato le importanti attuazioni e innovazioni recate dalla l. n. 20 del 1994.

Emerge in tutta la sua centralità l'importanza del nesso che lega l'esercizio del controllo di legittimità e del controllo sulla gestione esercitati dalla Corte dei conti alle funzioni supreme, proprie della

Corte costituzionale, di tutela della «Costituzione economica» e, in tale ambito, dei principi costituzionali sulla finanza pubblica e sull'imparzialità e il buon andamento delle pubbliche amministrazioni.

3. La disciplina della legge n. 20 del 1994 sottolinea il rilievo cruciale del rapporto fra Parlamento e Corte dei conti.

L'esperienza delle ultime legislature è caratterizzata, positivamente, dall'arricchimento delle occasioni di cooperazione della Corte con le Camere, che ha trovato espressioni significative nel corso della sessione di bilancio, dalla fase di discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria, alla apertura della sessione autunnale di esame del disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti collegati, sino a quella, che resta centrale nell'ottica della Corte, dell'esame del rendiconto.

Il profondo mutamento istituzionale scaturito dalla adozione di una legge elettorale maggioritaria sottolinea ulteriormente la funzione di cooperazione della Corte dei conti con il Parlamento, come momento di valutazione indipendente e neutrale, posto a disposizione del processo decisionale nelle sedi della democrazia rappresentativa.

È desiderabile che la ricca esperienza compiuta trovi un suo punto di approdo nella disciplina regolamentare delle due Camere, fornendo certezza alle modalità ed ai tempi di un «servizio» chiamato a fornire basi oggettive all'esercizio del potere legislativo e del potere di indirizzo del Parlamento in materia di governo della finanza pubblica.

Una nuova disciplina dettata dai regolamenti delle due Camere o da norme di legge (integrative delle leggi n. 468/78 e n. 362/88) potrebbe avere ad oggetto:

- la previsione, all'interno della sessione estiva di bilancio, dedicata alle leggi di assestamento e di approvazione del rendiconto, di audizioni e referti specifici della Corte anche su singole materie presso le Commissioni di merito;

- la previsione specifica di audizioni e referti specifici della Corte sul D.P.E.F. e, all'inizio della sessione autunnale di bilancio, sul bilancio a legislazione vigente, sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

- la previsione della facoltà della Corte di presentare referti specifici sulla copertura finanziaria dei decreti legge, in tempi utili per la discussione parlamentare in sede di conversione;

- la previsione di un referto necessario della Corte sulla copertura finanziaria di tutti gli schemi dei decreti legislativi adottati dal Governo e sottoposti al parere delle due Camere.

La disciplina dei rapporti fra Parlamento e Corte dei conti dovrebbe essere costruita tenendo presente la base più ampia del controllo esterno affidato alla Corte dalla legge n. 20 del 1994 su tutta la finanza pubblica e su tutte le amministrazioni pubbliche, così come lucidamente posto in evidenza dalla sentenza n. 29 del 1995 della Corte costituzionale.

L'area delle funzioni affidate alla Corte dei conti al servizio del Parlamento si è allargata, per effetto della legge n. 515 del 1993, alla verifica delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali. Il primo referto, concernente le elezioni politiche generali e le elezioni europee del '94, è stato trasmesso ai Presidenti delle Camere il 1° giugno 1995.

**PARTE PRIMA**

**DISCIPLINA E PROFILI GENERALI  
DELLA GESTIONE DELLO STATO**



## Capitolo I

### ASSETTI, ANDAMENTI E TENDENZE DELLA FINANZA PUBBLICA

- Sommario: --
1. **Il bilancio dello Stato nel 1994**
  2. **La riclassificazione dei conti pubblici**
  3. **Il settore statale: obiettivi e risultati**
  4. **I conti delle Amministrazioni Pubbliche**
  5. **Gli squilibri strutturali della finanza pubblica**
  6. **La politica di bilancio per il 1995: previsioni, obiettivi e linee di intervento**
  7. **Bilancio e ordinamento contabile**

#### 1. Il bilancio dello Stato nel 1994

La gestione di competenza del 1994 si chiude con un miglioramento del saldo netto da finanziare. Al lordo delle regolazioni debitorie per i crediti di imposta, pari a 10.000 miliardi, lo stesso saldo, in cui si riassumono le vicende gestorie dell'anno, si commisura, infatti, a 137.590 miliardi e registra, rispetto al 1993, un alleggerimento di 8.992 miliardi (pari a 6,1%), con una riduzione dell'incidenza sul PIL ridotta di oltre un punto percentuale (dal 9,5 all'8,4%). Tale positiva evoluzione si giova della flessione della spesa finale (-21.325 miliardi), che riesce ad assorbire la battuta di arresto segnata dagli accertamenti finali (-12.766 miliardi).

Va peraltro rilevato che, alla stessa stregua degli anni precedenti, il rendiconto generale dello Stato presentato, ai sensi dell'art. 23 della legge 468/78, alla data del 31 maggio 1995 è stato successivamente, e fino al 20 giugno u.s., oggetto di rettifiche da parte dell'Amministrazione, sia sul versante delle entrate sia sul lato delle spese.

Ciò ha comportato una sostanziale elusione del rispetto del termine di presentazione del rendiconto stesso.

La rappresentatività del bilancio statale - già appannata dalle dimensioni anomale giocate dalle operazioni di tesoreria e dalla discontinua incidenza delle regolazioni debitorie - subisce peraltro una ulteriore attenuazione per effetto del processo di ridimensionamento delle grandezze dell'entrata e della spesa, legato all'avvio di un graduale decentramento della finanza sanitaria e della finanza locale. *Nè risultano, d'altra parte ancora arginati - mediante l'introduzione di adeguate regole - gli ulteriori limiti di significatività, derivanti dalla formazione di oneri latenti negli ambiti gestionali dei cosiddetti settori a rischio.*

Per tali ragioni, come ripetutamente sottolineato nelle precedenti relazioni, per un giudizio sugli effettivi andamenti della finanza pubblica - e, quindi, sullo stesso stato di attuazione del processo di riequilibrio in atto - è necessario fare riferimento ai più ampi aggregati del settore statale e delle amministrazioni pubbliche.

#### 2. La riclassificazione dei conti pubblici

A seguito dei processi di privatizzazione di enti ed aziende autonome e di altre innovazioni negli ordinamenti contabili di numerosi organismi pubblici, le definizioni di Settore Statale e di settore pubblico hanno subito, nel corso degli ultimi anni, modifiche di notevole rilievo.

Rispetto al quadro che, in forma sintetica, veniva descritto nella Relazione sul rendiconto dello scorso anno, i conti relativi al 1994 presentano alcune novità che è opportuno segnalare.

Con lo scorporo delle Poste, dell'ANAS e delle ex Foreste demaniali si è completata la ridefinizione del Settore Statale intesa ad escludere da tale aggregato le ex aziende autonome dello stato, a seguito della trasformazione della loro forma giuridica (nel 1993 erano già stati eliminati Ferrovie, Monopoli e Telefoni).

La riclassificazione operata consente di colmare quasi del tutto gli scostamenti tra i conti pubblici predisposti del Ministero del Tesoro (Settore Statale) e quelli elaborati per i conti istituzionali dall'ISTAT, sulla base degli schemi standardizzati di contabilità nazionale.

Più precisamente, la nuova definizione di Settore Statale tende a coincidere con i conti economici delle Amministrazioni Centrali (se ne discosta, essenzialmente, perché in questi ultimi sono compresi l'ANAS e alcuni enti centrali minori).

Lo scarto tra Settore Statale e conti dell'Amministrazione centrale risulta quasi del tutto eliminato nelle elaborazioni della Banca d'Italia, che seguita a ritenere opportuno il mantenimento, all'interno del Settore Statale, della gestione dell'ANAS.

Le differenze che permangono tra Settore Statale e il più ampio aggregato di contabilità nazionale relativo alle Amministrazioni pubbliche consistono, invece, nella inclusione nella P.A. (e non nel Settore Statale) degli Enti di previdenza e delle Amministrazioni locali (Regioni, Province, Comuni ed enti minori).

Come è noto, alle Amministrazioni pubbliche fanno riferimento gli indicatori utilizzati, in sede UE, nelle procedure di verifica delle condizioni di convergenza tra i paesi membri.

Naturalmente, le numerose modifiche definitorie introdotte nel corso degli ultimi anni hanno indotto le istituzioni preposte alla elaborazione dei dati a predisporre serie storiche comparabili, affiancando alle serie relative alla versione allargata di settore statale le nuove serie, che registrano gli scorpori progressivamente effettuati.

Per il 1994, il confronto tra i due tipi di conti non segnala, a livello di saldi, differenze di dimensioni così rilevanti come in alcuni anni precedenti: il fabbisogno del settore statale, al netto delle regolazioni debitorie e delle dismissioni, risulta inferiore nella nuova definizione per un importo dell'ordine di 500 miliardi.

Rispetto ai conti economici delle Amministrazioni pubbliche e, in particolare, all'indebitamento netto (sempre escludendo la regolazione dei debiti pregressi e le dismissioni) il fabbisogno del settore statale è, nel 1994, superiore di circa 11 mila miliardi. Differenze contabili e sfasamenti tra i diversi tipi di conti sono destinati a permanere a causa dei diversi criteri cui si ispirano la contabilità pubblica e le statistiche economiche. L'auspicio che la Corte dei Conti intende rinnovare è che si proceda verso una maggiore omogeneità dei conti pubblici e che, comunque, nei documenti ufficiali, siano offerte le informazioni necessarie per costruire i quadri di raccordo indispensabili per l'analisi e la valutazione della politica di bilancio.

Un importante progresso in questa direzione è stato compiuto con il recente DPEF 96-98, che fornisce una documentazione completa e quadri di raccordo esaurienti, sia per i consuntivi che per le previsioni, tra i conti del settore statale, del settore pubblico e delle amministrazioni pubbliche.

### **3. Il settore statale: obiettivi e risultati**

3.1 Nel luglio del 1993, in occasione della presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria 1994-96, il Governo rilevava che le tendenze in atto non avrebbero permesso il conseguimento degli obiettivi di medio periodo di riequilibrio dei conti pubblici. Per il 1994 le proiezioni indicavano, infatti, un fabbisogno complessivo del Settore Statale superiore a 182 mila miliardi e un sostanziale azzeramento dell'avanzo primario che, invece, per il 1993 era allora stimato in oltre 31 mila miliardi (poi ridotti, a consuntivo, a 28 mila miliardi).

Il quadro tendenziale, costruito sulla base dello scenario macroeconomico ritenuto al momento il più realistico, segnalava un lieve ma continuo peggioramento dei saldi (190 mila nel 1995 e 197 mila nel 1996 in termini di fabbisogno del settore statale); e, quindi, la necessità di intervenire al fine di correggere il percorso in direzione degli obiettivi definiti con gli accordi di Maastricht.

Pertanto, il DPEF 1994-96 - anche in considerazione dell'esigenza di non incidere negativamente sulla sfavorevole congiuntura economica - fissava gli obiettivi iniziali per il 1994 per il fabbisogno complessivo (144.200 miliardi) e per l'avanzo primario (31.800 miliardi) con criteri assai più prudentziali di quelli seguiti nei documenti programmatici degli anni precedenti. Per il 1995 e 1996 il piano di stabilizzazione prevedeva di raggiungere avanzi primari rispettivamente di circa 46 mila e 65 mila miliardi; il fabbisogno programmatico era determinato in circa 128 mila miliardi per il 1995 e in 106 mila miliardi per il 1996.

Il rapporto debito/PIL (al netto delle dismissioni) si sarebbe, pertanto, stabilizzato nel corso del 1996 (sul livello di 123,3) iniziando a flettere dal 1997 (123,2).

3.2 La manovra correttiva è stata attuata attraverso la legge finanziaria (L. n. 538/93), un provvedimento collegato (L. n. 537/93) e due decreti-legge in materia fiscale convertiti nelle leggi n. 447/93 e n. 133/94.

Nella versione approvata dal Parlamento, le misure di contenimento della spesa definite, in larga misura, nel provvedimento collegato - comportavano risparmi dell'ordine di 26 mila miliardi; mentre dal lato delle entrate, a fronte di un maggior gettito lordo stimato in circa 13 mila miliardi, venivano disposti alcuni interventi di detassazione e di agevolazione (restituzione del drenaggio fiscale, sgravi sulla prima casa) così da determinare un aumento netto di entrate di circa 5 mila miliardi. Dal contenimento della spesa per interessi era, al momento, attesa un'ulteriore riduzione del fabbisogno pari a 7500 miliardi.

La manovra risultava fortemente caratterizzata da due aspetti fondamentali:

il peso largamente prevalente degli interventi sulla spesa (e, in particolare, sui trasferimenti in conto capitale, sugli investimenti in opere pubbliche, sulla sanità e sulla previdenza);

il rilievo assegnato al disegno di razionalizzazione e di riforma delle strutture organizzative delle Amministrazioni pubbliche, dal quale si riteneva di poter trarre, anche nel breve periodo, risparmi di spesa (in materia di pubblico impiego, di revisione dei contratti di appalto e di fornitura, e delle procedure di acquisto di beni e servizi).

3.3 Con la presentazione della Relazione trimestrale di cassa del marzo 1994 - sulla base di una necessaria revisione delle previsioni economiche, che abbassava la crescita del PIL nel 1994 all'1,3% (rispetto all'1,6% della precedente Relazione Previsionale e Programmatica) - veniva registrato un ampio scostamento tra tendenze e obiettivi programmatici.

Il ciclo economico più sfavorevole e una minore efficacia della manovra di bilancio di fine 1993, in parte controbilanciate da una più ottimistica proiezione degli oneri per interessi (valutati in poco meno di 170 mila miliardi), avrebbero determinato un peggioramento del fabbisogno del settore statale (da 144 a 159 mila miliardi) e, ancora di più, dell'avanzo primario (da oltre 31 mila a circa 10 mila miliardi).

Per la parte di peggioramento non attribuibile al quadro economico congiunturale, gli impegni derivanti dagli accordi europei avrebbero richiesto una manovra correttiva, la cui dimensione era stimata intorno ai 5 mila miliardi. In proposito, la Corte dei Conti (Relazione sul rendiconto 1993) aderiva al giudizio prudente di chi riteneva preferibile attendere una successiva verifica delle tendenze, soprattutto al fine di non frenare la ripresa economica già avviata.

Il DPEF 1995-97, presentato nel luglio 1994, confermava gli andamenti di fondo segnalati a marzo e, di conseguenza, delineava gli interventi intesi a colmare parte dello sconfinamento che si profilava nel 1994. Erano prefigurate misure di incremento delle entrate attraverso il condono edilizio (circa 2 mila miliardi di gettito) e la definizione delle liti tributarie pendenti (1000 miliardi); e risparmi di spesa dell'ordine di 2 mila miliardi nei settori sanitario e previdenziale. Gli obiettivi programmatici per il 1994 erano, conseguentemente, rivisti: il fabbisogno del settore statale era fissato a 154 mila miliardi (10 mila oltre l'obiettivo originario); l'avanzo primario a circa 16 mila miliardi (oltre 15 mila al di sotto di quello del precedente DPEF). Anche la Relazione Previsionale e Programmatica dello scorso settembre non si discostava sostanzialmente da tali obiettivi. Si teneva, peraltro conto, da un lato, del miglioramento delle prospettive di crescita economica e, quindi, di un avanzo primario maggiore (valutato in 18.200 miliardi) e, dall'altro, dell'inatteso rialzo dei tassi d'interesse in atto dall'inizio dell'estate e, quindi, di un aggravio sulla spesa per interessi (che veniva ricondotta oltre i 172 mila miliardi).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il governo riteneva, peraltro, di attuare solo in parte la manovra correttiva indicata nel DPEF: si dava seguito solo alle misure di condono edilizio (per circa 3 mila miliardi), mentre slittavano al 1995 i termini per i versamenti relativi alla definizione delle liti tributarie pendenti e non erano introdotte le misure di contenimento della spesa. Nell'ultima parte dell'anno, le decisioni assunte a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione nel Nord-Ovest del Paese (e, soprattutto, la sospensione dei termini per il pagamento delle imposte) hanno prodotto un aggravio del fabbisogno del settore statale stimato in circa 2000 miliardi.

3.4 I risultati della finanza pubblica per il 1994 segnalano un rallentamento nel percorso di riequilibrio avviato con l'inizio degli anni novanta.

Il fabbisogno del settore statale e, soprattutto, l'avanzo al netto degli interessi (il c.d. primario) si discostano, in misura non lieve, dagli obiettivi originari.

Al netto della regolazione di debiti pregressi e dei proventi delle dismissioni (1), il fabbisogno è risultato di poco superiore ai 155 mila miliardi, 1500 miliardi di più che nel 1993, ma circa 10 mila miliardi oltre l'obiettivo che era stato fissato nel DPEF del luglio 1993. Ancora più ampio appare lo scostamento dell'avanzo primario, che, a fronte di un obiettivo di oltre 31 mila miliardi (sostanzialmente in linea con il livello conseguito nel 1993), presenta un dato di consuntivo dell'ordine dei 18 mila miliardi. Nella media del 1994, nonostante il rialzo dei tassi nel secondo semestre, la spesa per interessi ha segnato un notevole contenimento (per quasi 10 mila miliardi).

Risultati lievemente diversi, ma che non mutano il giudizio d'insieme, si ricavano -come si vedrà - dall'esame dei conti delle Amministrazioni pubbliche, che, come è noto, costituiscono il parametro di verifica della convergenza adottato in sede europea e che, quindi, ci consentono un più diretto controllo della rotta fissata nel Trattato di Maastricht. Sempre al netto della regolazione dei debiti pregressi, l'indebitamento netto della P.A. (la variabile rilevante nelle procedure di controllo dei disavanzi dell'UE) è risultato pari a circa 144 mila miliardi (3000 in più del 1993).

Il giudizio non del tutto positivo che si può trarre sull'andamento della finanza pubblica guardando agli indicatori sintetici costituiti dai saldi di bilancio del 1994, deve essere qualificato e, per alcuni versi, corretto se si osservano con attenzione le tendenze di fondo della spesa pubblica e delle entrate e il contesto economico di riferimento.

Ne emerge, infatti, un quadro assai intricato, dove hanno operato fattori di spinta contrapposti. Di ciò va tenuto conto per i riflessi che ne derivano sulle prospettive di medio periodo dei conti pubblici.

Valgono, in particolare, le seguenti osservazioni:

nel corso del 1994 si è determinato un notevole rallentamento della dinamica della spesa al netto degli interessi, che ancora nel triennio precedente - nonostante le ampie manovre di contenimento e di riforma - aveva continuato la sua crescita; la spesa pubblica totale, poi, è diminuita in valore assoluto, evento che, come ci segnala la Relazione della Banca d'Italia, non accadeva da quaranta anni;

dopo decenni si è anche invertita la tendenza - continua e, da ultimo, assai rapida - alla crescita della pressione fiscale (tributaria e contributiva): dal 43,4% al 40,6% tra il 1993 e il 1994;

si è accentuata la caduta delle spese in conto capitale (0,7 punti percentuali sul PIL) a conferma dello stato di grave paralisi degli investimenti in opere pubbliche;

nella seconda metà del 1994, si è interrotta la lunga fase di discesa dei tassi d'interesse successiva all'abbandono dell'accordo di cambio del settembre 1992. Notevoli sono state le ripercussioni sulle politiche di copertura del fabbisogno (in particolare, l'interruzione del processo di allungamento della scadenza del debito);

1) Le regolazioni di debiti pregressi riguardano l'assunzione a carico del bilancio dello Stato e della Cassa DDPP di debiti di comuni, ospedali, istituti mutualistici, USL e regioni, enti lirici, enti portuali e imprese pubbliche, nonché dei titoli ceduti a estinzione di crediti d'imposta.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- il quadro macroeconomico - dal quale dipendono strettamente le variabili di finanza pubblica - è mutato radicalmente tra il 1993 e il 1994, alterando gli scenari tendenziali e imponendo continue correzioni degli obiettivi programmatici. Basti considerare che, ancora solo tre mesi prima della fine del 1993, si prevedeva, per tale anno, una crescita del PIL dello 0,4% (mentre il risultato di consuntivo ha registrato una flessione dell'1,2%); e che, per il 1994, le previsioni di crescita sono state progressivamente corrette verso il basso, mentre in realtà la ripresa si stava consolidando, sì che il consuntivo del marzo scorso ha segnalato un aumento del PIL del 2,2%.

Nel complesso, una attenta considerazione del quadro economico interno e internazionale entro il quale si sono sviluppati gli eventi di finanza pubblica del 1994 consente di affermare che, al di là della mera registrazione di risultati di saldo non del tutto lusinghieri, lo scorso anno si è chiuso in modo da costituire una base di partenza più favorevole per i conti pubblici del 1995 e degli anni seguenti.

3.5 Lo scarto negativo tra il fabbisogno del settore statale del 1994 e quello del 1993 (pari a circa 1500 miliardi) non è imputabile, a differenza dello scorso anno, all'andamento della gestione del bilancio statale. Il saldo netto da finanziare in termini di cassa, del bilancio dello Stato segna anzi una diminuzione di circa 18 mila miliardi (contro un peggioramento di circa 35 mila miliardi del 1993).

Un effetto negativo particolarmente rilevante si è, invece, determinato con riguardo alla gestione di tesoreria e, in particolare, alla regolazione dei debiti pregressi delle Unità Sanitarie Locali. Mentre, infatti, nel 1993 il fabbisogno complessivo del settore statale era risultato alleggerito degli afflussi in tesoreria (per circa 10 mila miliardi) dei proventi non utilizzati dei mutui contratti dalle regioni per la regolazione dei predetti debiti, nel 1994, all'opposto, il tiraggio delle regioni per il finanziamento di tali operazioni ha ecceduto l'ammontare degli afflussi per circa 2500 miliardi. Si tratta di un «disturbo» di tipo contabile che, certamente, contribuisce, come gli altri già menzionati, a nascondere le positive tendenze di fondo registrate dai conti pubblici nello scorso anno.

3.6 Il debito del settore statale ha superato, nel corso del 1994, i 2 milioni di miliardi (precisamente 2.039.383) con un incremento del 9% rispetto al 1993 e con un'incidenza sul PIL del 124,3% (120,7 nel 1993).

L'ampliamento della consistenza del debito è imputabile, oltre che al nuovo fabbisogno del settore statale formatosi nel corso del 1994, a una serie di altri fattori, il cui effetto netto ha comportato una crescita dello stock di poco inferiore ai 14 mila miliardi. Si tratta in particolare: degli scarti di emissione sui titoli pubblici (pari a circa 9500 miliardi) (2), delle regolazioni di debiti pregressi (dell'ordine di 7 mila miliardi) degli effetti del deprezzamento della lira sui prestiti contratti in valuta (oltre 3000 miliardi); e, infine, in diminuzione del debito, dei proventi delle dismissioni patrimoniali (poco meno di 6000 miliardi, dei quali 4300 relativi all'INA e 1600 all'IMI).

È noto che, ai fini delle verifiche imposte dagli accordi di Maastricht, l'indicatore di stabilizzazione (rapporto debito/PIL) preso in considerazione è definito sulla base dello stock di debito delle Amministrazioni pubbliche, che, per le ragioni esposte in precedenza, si discosta, in qualche misura, da quello del settore statale. Secondo le convenzioni internazionali, il debito della P.A. ha raggiunto nel 1994 i 1.992.100 miliardi, salendo dal 117,3 al 121,4 per cento del PIL. Tale andamento segna, comunque, un rallentamento rispetto alla dinamica degli anni precedenti, in virtù sia della tendenziale ripresa della crescita econo-

---

2) In presenza di un rialzo dei tassi di mercato finanziario il Tesoro può scegliere di: 1) adeguare le cedole e stabilizzare il prezzo dei titoli a tasso fisso di nuova emissione; 2) non mutare le cedole e far variare verso il basso il prezzo dei titoli di nuova emissione. Se, come è avvenuto nel 1994, si sceglie questa seconda via, la differenza tra valore nominale del titolo e netto ricavo per il debitore va a formare i cosiddetti «scarti di emissione», posta contabile che non entra nella spesa per interessi e quindi nel fabbisogno, ma che concorre direttamente ad incrementare lo stock di debito. Infatti, mentre l'adeguamento della cedola permette di distribuire uniformemente nel tempo l'onere del prestito obbligazionario, il mancato adeguamento di essa tende a concentrare, alla scadenza del titolo, la maggior parte dell'onere che, per convenzione contabile, incrementa lo stock del debito nell'anno di emissione.

mica sia della flessione dei tassi d'interesse che ha interessato la prima metà del 1994. Si è già ricordato, infatti, come la spesa per interessi abbia segnato nel 1994, per la prima volta da oltre quindici anni, una diminuzione in valore assoluto. Questo è avvenuto nonostante che, nella seconda parte dell'anno, la dinamica dei tassi abbia registrato una decisa dinamica ascendente. Il tasso medio ponderato sui BOT è risultato, a fine 1994, di poco inferiore al 10%, oltre due punti al di sopra del livello minimo registrato nel mese di maggio. Nei primi mesi del 1995, sotto la spinta di crescenti aspettative di svalutazione della lira, il tasso a breve termine ha segnato ulteriori aumenti fino a raggiungere, in marzo, un valore massimo dell'ordine del 12%. Più forte è risultato l'incremento dei rendimenti a lungo termine, che, dopo aver raggiunto un minimo dell'8,9% nell'aprile 1994, sono repentinamente aumentati sfiorando, a fine anno, il 12%.

Tale dinamica si è riflessa solo in parte, sulla spesa per interessi per il 1994, per fattori di natura prevalentemente contabile.

In primo luogo ciò è dipeso dai tempi con i quali si è manifestato il rialzo dei rendimenti. Come noto, mentre gli interessi pagati sui BOT e quelli sui titoli di nuova emissione reagiscono con elevata elasticità alle mutate condizioni di mercato, i BTP di vecchia emissione non sono influenzati da tali mutamenti e i CCT reagiscono con un ritardo legato al meccanismo di indicizzazione (in media 7-8 mesi).

Una struttura del debito fortemente sbilanciata verso i titoli a reddito fisso e, soprattutto, verso i titoli a medio-lungo termine indicizzati, tende, pertanto, a contenere, almeno nel breve periodo, gli effetti sulla spesa per interessi determinati dalle oscillazioni dei rendimenti.

Per converso, a causa degli effetti ritardati del rialzo dei tassi, si prospetta, per il 1995 e per gli anni successivi un potenziale aggravio degli oneri per interessi, segnalato dal recente DPEF 96-98.

Le conseguenze del rialzo dei tassi non si esauriscono in maggiori spese per interessi nei prossimi anni, ma determinano effetti sia sugli scarti di emissione, sia sulle modalità di copertura del fabbisogno e quindi sulla vita media del debito pubblico.

Come si è detto, in presenza di cedole non adeguate alle aspettative sul futuro andamento dei tassi di interesse, si determina uno «scarto di emissione» che aumenta lo stock di debito. Già nel 1994 tale componente ha segnato un deciso incremento, risultando pari a circa 9.500 miliardi, sette volte oltre il livello del 1993. Ancora più elevata è la stima per il 1995 (oltre 23.000 miliardi), mentre valori ancora molto elevati sono previsti per gli anni successivi.

Va, dunque, ancora sottolineato come le dimensioni crescenti di tale fenomeno, ampliando il divario tra andamenti del fabbisogno e del debito, rendono meno significativa un'analisi che si limiti a registrare i progressi sul fronte del disavanzo.

Anche le modalità di copertura del fabbisogno e la politica di allungamento delle scadenze sono state fortemente influenzate dalla dinamica dei rendimenti. Nel primo semestre del 1994 è risultata preponderante la copertura con titoli a lungo termine e a tasso fisso. Nel secondo semestre, invece, le preferenze degli operatori e le convenienze del Tesoro hanno determinato un forte aumento delle emissioni di titoli a breve (BOT) e indicizzati (CCT) mentre le emissioni a tasso fisso hanno privilegiato le scadenze più brevi (3 e 5 anni). In dettaglio, nella prima metà del 1994 le emissioni nette di BTP sono ammontate ad oltre 75.000 miliardi, nel secondo semestre sono scese a poco meno di 28.000 miliardi; corrispondentemente le emissioni nette di BOT e CCT sono passate da 15.000 ad oltre 41.000 miliardi. Tale ripartizione delle emissioni è proseguita nei primi cinque mesi del 1995: in particolare, mentre la quota di copertura tramite titoli a medio-lungo termine, compresi i CTZ biennali di nuova emissione, è risultata in forte diminuzione rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente (dal 95% al 55%), l'emissione di BOT, seppur raggiungendo modesti livelli assoluti, è risultata in rapido aumento. Il conto «disponibilità del Tesoro presso la Banca d'Italia», istituito alla fine del 1993 in applicazione della riforma dei rapporti Banca d'Italia-Tesoro, ha chiuso il 1994 con un saldo attivo di 58 mila miliardi. In base alla definizione di debito pubblico adottata in sede comunitaria, i titoli emessi al fine di incrementare le disponibilità del Tesoro su tale conto costituiscono parte integrante del debito.

In forte aumento sono risultate anche le emissioni internazionali in valute estere, che hanno raggiunto il 13% del totale.

#### 4. I conti delle Amministrazioni Pubbliche

4.1 Ragioni connesse alle convenzioni internazionali e ragioni legate all'esigenza di integrare l'analisi di finanza pubblica con l'evoluzione dell'economia reale, spingono ad esaminare l'andamento dei conti pubblici nella versione offerta dalla contabilità economica nazionale. Il conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche riportato nella annuale Relazione generale sulla situazione economica del Paese consente, infatti, di meglio interpretare le interrelazioni tra finanza pubblica e grandezze macroeconomiche, così da poter misurare sia gli effetti dell'azione delle Amministrazioni Pubbliche sulla domanda aggregata, sia, all'inverso, l'influenza sulle variabili di finanza pubblica di mutamenti del quadro economico. A tal fine, gli schemi di contabilità adottati per convenzione internazionale prevedono che tale rappresentazione dei conti pubblici escluda gli enti o aziende pubbliche che producono beni o servizi per il mercato (Ferrovie, Poste, Monopoli e Telefoni) e le partite finanziarie (concessioni di crediti e anticipazioni, partecipazioni azionarie e conferimenti, accensione di prestiti e rimborso di anticipazioni e di crediti).

D'altra parte, sono invece compresi nei conti della P.A. gli enti di previdenza e le Amministrazioni locali che non figurano nel Settore Statale.

Per quanto detto, il conto delle pubbliche amministrazioni permette di esaminare e interpretare in modo più affidabile i fattori che hanno determinato l'evoluzione delle singole componenti dell'entrata e della spesa, correlandola, in particolare, ai fenomeni economici dai quali strettamente dipende. Da ultimo, come già accennato, gli indicatori tratti dal conto della P.A. sono quelli utilizzati dall'Unione Europea nell'ambito delle procedure di verifica delle convergenze.

Nella nuova definizione, il conto della P.A. relativo al 1994 mette in luce alcune tendenze significative. Al netto della regolazione dei debiti pregressi (rimborsi in titoli di crediti d'imposta per un ammontare di circa 3100 miliardi), l'indebitamento netto è risultato pari a circa 144 mila miliardi, circa 11 mila meno del fabbisogno del settore statale. Rispetto al PIL, peraltro, è proseguita la flessione (dal 9,5% del 1993 all'8,8% del 1994). Nei confronti con gli altri paesi, si può osservare che, nel 1994, l'indebitamento della P.A. in rapporto al PIL è risultato pari al 2,7% in Germania, al 5,7% in Francia e al 6,2% nel Regno Unito. Tra il 1990 e il 1994 solo in Italia si è registrata una riduzione (nel complesso poco meno di 2 punti percentuali), mentre in Germania, Francia e Regno Unito l'incidenza sul PIL è aumentata (rispettivamente di 0,6, 4,1 e 5 punti).

L'avanzo primario si è ridotto dai 39.639 miliardi del 1993 (2,6% del PIL) a 28.558 miliardi (1,7% del PIL). Al netto dei crediti d'imposta, la riduzione in termini di PIL è stata più elevata.

Con riguardo ai saldi primari, solo la Germania, tra i principali paesi industriali, presenta un avanzo (1% del PIL) mentre Francia e Regno Unito hanno un saldo negativo rispettivamente del 2,2% e del 3,6%. L'interruzione nel miglioramento del saldo primario, tornato sotto al livello del 1992 (in quota di PIL), non è stata dunque tale da modificare uno scenario che colloca l'avanzo primario italiano tra i più elevati a livello internazionale; con ciò confermando che l'ostacolo principale al riequilibrio della finanza pubblica è oggi costituito dalle ingenti dimensioni degli oneri per interessi, risultando invece assai incisivo e concentrato nel tempo il risanamento del «bilancio primario».

Nel 1994 si è verificata per la prima volta una riduzione in valore assoluto delle spese complessive della P.A. (-0,7%). Anche in rapporto al PIL le spese complessive sono passate dal 56 al 52,5%, diminuendo per la prima volta dopo molti anni. Al netto degli interessi, la riduzione è ancora assai consistente (dal 43,9 al 41,8%).

La riduzione delle spese è dovuta in parte (quasi un punto di PIL) alla caduta ulteriore di quelle in conto capitale (superiore agli 11.000 miliardi). Gli investimenti sono rapidamente diminuiti per l'incertezza normativa intorno ai meccanismi di appalto e di definizione dei prezzi dei lavori, alla persistente preoccupazione per le inchieste della magistratura intorno a episodi di corruzione, alle manovre degli anni passati (che hanno ridotto gli stanziamenti dei trasferimenti, nonché le possibilità di concessione di mutui da parte della Cassa DD.PP.).

Anche le spese correnti al netto degli interessi si sono ridotte quasi di un punto in termini di PIL grazie a:

il rinvio dei contratti nel pubblico impiego, e la corresponsione della sola indennità di vacanza contrattuale, nonché la riduzione dell'occupazione nel settore;

il permanere del blocco delle pensioni di anzianità e gli interventi di riduzione della spesa sanitaria, e, in particolare, farmaceutica;

il maggior controllo sulle spese di funzionamento dell'amministrazione pubblica.

Per quanto riguarda le entrate, per la prima volta da più di trent'anni, si è verificata una riduzione (pari allo 0,7% al netto dei contributi figurativi).

La pressione fiscale (sempre al netto dei contributi figurativi) si è ridotta dal 41,9% del 1993 al 39,7% e quella tributaria dal 28,2 al 26,6%.

La riduzione della pressione fiscale è, in primo luogo, da attribuire alla decisione, assunta con la manovra di bilancio per il 1994, di non compensare integralmente il venir meno degli effetti di misure fiscali di carattere transitorio. E ciò con l'intento di non introdurre ulteriori impulsi restrittivi in una fase sfavorevole del ciclo economico. Ciò ha determinato, in particolare, una flessione delle imposte dirette, sia in valore assoluto (-2,4% rispetto al 1993) che in termini relativi (dal 16,2 al 14,9% sul PIL). La bassa congiuntura economica del 1993 si è riflessa, infatti, sul gettito IRPEF (con una forte diminuzione sia dei versamenti a saldo e in acconto, sia delle ritenute alla fonte). Le misure di agevolazione a favore della prima abitazione, il parziale recupero del drenaggio fiscale e l'immediato recupero dei crediti d'imposta consentito dalla nuova disciplina dell'assistenza fiscale, nonché, da ultimo la sospensione dei termini di versamento concessa ai residenti nelle zone alluvionate hanno accentuato la caduta dell'IRPEF.

Al contrario, IRPEG e ILOR dovute dalle persone giuridiche hanno risentito positivamente dell'aumento dei margini di profitto conseguiti negli ultimi due anni. In lieve crescita (+2,7%) sono risultate anche le imposte indirette, e, in particolare, l'IVA sia per la ripresa dei consumi sia per le variazioni di aliquote decise a fine 1993. Una forte diminuzione si registra, infine, per le entrate in conto capitale, nelle quali sono contabilizzati i proventi dei condoni d'imposta e, in genere, delle imposte straordinarie cessate nel corso del 1994.

## 5. Gli squilibri strutturali della finanza pubblica

5.1 Come è consuetudine da alcuni anni, nei paragrafi seguenti viene offerto un «monitoraggio» dei principali problemi e dello stato di attuazione delle azioni di riequilibrio nei settori di spesa definiti «a rischio»: previdenza, sanità e pubblico impiego. Si tratta, infatti, di comparti coinvolti da ampi processi di riordino e di riforma, dal successo dei quali dipende, in larga misura, il conseguimento degli obiettivi finali di risanamento della finanza pubblica.

### 5.2 Previdenza

Con il progetto appena presentato alle Camere (AC n. 2549) il Governo ha proposto un organico disegno di riordino del sistema previdenziale.

Il disegno di legge, cui viene espressamente riconosciuto il carattere di provvedimento collegato alla legge finanziaria per il triennio 1995-1997, propone effetti di riduzione del fabbisogno, rispetto alle previsioni tendenziali, pari a 108.101 miliardi nel decennio 1996-2005, come dimostrato dal quadro riassuntivo della relazione tecnica che accompagna il provvedimento.

I risparmi in termini di fabbisogno mostrano al valore nominale un andamento progressivamente crescente, destinato, tuttavia, a ridursi una volta che si sarà pervenuti ad un regime di piena maturazione.

Gli interventi previsti dal provvedimento sono di due tipi: di breve-medio periodo, intesi ad incidere, seppure in maniera lenta, sulle pensioni di anzianità, al fine di contenerne la forte espansione manifestatasi negli ultimi anni; di lungo periodo destinati alla ristrutturazione del sistema pensionistico pubblico e tendenti a garantire l'equilibrio economico-finanziario complessivo dello stesso sistema.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quest'ultimo importante obiettivo, che si pone però come traguardo degli anni 30-40, viene perseguito attraverso l'adozione del metodo contributivo, con il quale il trattamento pensionistico che si riceverà al momento della cessazione del rapporto di lavoro, risulterà per tutti equamente commisurato ai contributi versati e calcolato in base alla speranza di vita al momento del pensionamento.

Pur riconoscendo, entro determinati limiti, una maggiore flessibilità e libertà di scelta circa l'età del pensionamento, in coerenza con le nuove esigenze del mercato del lavoro e della mobilità professionale, la proposta di riforma garantisce condizioni di uguaglianza e parità di tasso di rendimento correlate con l'andamento dell'economia in termini reali.

L'anzidetta riforma del sistema pensionistico raggiungerà una situazione «di regime» quando la spesa per pensioni risulterà interamente determinata in base alle «nuove» regole di calcolo. La sostenibilità finanziaria o equilibrio del sistema, a questo punto, può essere garantita in presenza di due condizioni alternative:

che il tasso di crescita della massa imponibile eguagli il tasso di crescita del debito pensionistico; che il rapporto tra spesa pensionistica e prodotto interno lordo si mantenga stabile nel tempo.

Il progetto in esame aderisce al secondo approccio. Le regole di calcolo della pensione in esso contenute stabiliscono che i contributi sono capitalizzati con il tasso di variazione del P.I.L. (la media geometrica mobile sugli ultimi 5 anni) e che il montante contributivo è tradotto in rendita annua sulla base di un coefficiente di conversione calcolato anticipando il tasso di rendimento (tasso di variazione del P.I.L.), offerto dal sistema nella misura dell'1,5% annuo, con ciò elevando la rata di pensione relativa al primo periodo, ed applicando una indicizzazione inferiore al tasso di rendimento ai fini del bilanciamento della predetta iniziale elevazione.

L'equilibrio del sistema è, pertanto, assicurato se il tasso di variazione del P.I.L. corrisponderà nel tempo a quello assunto a base della capitalizzazione dei contributi (1,5% in termini reali) e se la struttura demografica si manterrà stabile.

Qualora queste due condizioni non dovessero trovare riscontro nella realtà, si renderà necessaria la correzione di rotta, prevedendosi, con cadenza più frequente di quella decennale contemplata nel provvedimento, il meccanismo della revisione automatica del coefficiente di conversione, sulla base dell'effettivo andamento dell'economia, dell'evoluzione della speranza di vita, ecc.

La soluzione adottata dal progetto di riforma di elevare il livello delle coperture iniziali, così che a 62 anni, anziché ai 65, verrebbe garantita la stessa copertura prevista dal vigente ordinamento, rischia di generare sistematicamente pensioni «d'annata», la cui iniquità potrebbe, prima o poi, richiedere gravosi interventi di spesa a carico del bilancio statale.

Il mantenimento del sistema retributivo per gli assicurati che al momento dell'entrata in vigore della riforma hanno maturato almeno 18 anni di contributi ed invece l'introduzione del criterio del pro-rata per gli assicurati con meno di 18 anni può creare sperequazioni per il prodursi di «scalini» negli importi di pensione liquidati a soggetti con requisiti contributivi non molto diversi fra loro (si pensi al diverso trattamento subito da chi, alla data in entrata in vigore della riforma, ha poco meno di 18 anni di contributi rispetto a chi ne ha solo 18).

La facoltà di opzione per il sistema contributivo per chi abbia maturato almeno 5 anni di contributi con il nuovo sistema impone che siano specificati i criteri in base ai quali ricostruire i versamenti contributivi per il periodo antecedente. Al fine di evitare conseguenze negative sul piano finanziario, occorrerebbe prevedere che l'aliquota di computo da applicare ai redditi imponibili degli anni passati venga determinata sommando all'aliquota effettiva prevista per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la stessa maggiorazione (6 punti) applicata per la determinazione dell'aliquota di computo del 33% prevista dal nuovo sistema.

Quanto alle pensioni di anzianità, il previsto graduale elevamento del requisito minimo di età e di contribuzione, per l'accesso al pensionamento anticipato, produce risparmi significativi solo fino al 2005 circa. Ciò per la progressiva stratificazione nello stock di pensioni delle generazioni decorrenti interessate all'elevamento dei requisiti minimi. I requisiti minimi di età ed anzianità contributiva previsti dal progetto di riforma sono alternativi (è sufficiente possedere l'uno o l'altro); per ottenere risparmi più consistenti i due requisiti dovrebbero essere previsti «congiuntamente».

In via conclusiva, il periodo di transizione si rivela troppo lungo e graduale ed in questa fase il sistema continuerà a discostarsi da quelli degli altri principali Paesi, posto che rimarrà la possibilità di conseguire trattamenti di pensione in età inferiore a quella di pensionamento per vecchiaia.

Come da più parti osservato, la soluzione raggiunta paga certamente un prezzo al perseguimento della politica dei redditi fissata dall'accordo sul costo del lavoro del luglio '93.

La soluzione adottata potrà, tuttavia, essere suscettibile di opportuni ritocchi in sede di approvazione parlamentare od anche successivamente.

### 5.3 Sanità

Anche per il 1994, come già rilevato per gli esercizi precedenti, nonostante l'entrata a regime del nuovo modello di finanziamento previsto dal d.lgs. n. 502 e successive modifiche, si registra un sensibile scostamento dalle previsioni programmatiche.

Sulla base degli impegni di spesa desumibili dai rendiconti trimestrali delle UU.SS.LL. risulterebbe infatti un volume di spesa calcolato in circa 94.400 miliardi, sostanzialmente coincidente con quello dell'esercizio precedente (94.600 miliardi), in cui si era registrata una contrazione rispetto al 1992 (95.500 miliardi), con uno squilibrio sensibilmente superiore a quello definito nelle proiezioni programmatiche.

Al riguardo è da ricordare che con il d.lgs. n. 100 del 1 aprile 1995, reiterato dal d.lgs. n. 219 del 2 giugno 1995, sono previsti finanziamenti per 3.480 miliardi (di cui 916 per il 1994) per fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie per gli anni 1993 e 1994, peraltro ben più consistenti, come già messo in luce nella precedente relazione della Corte.

Anche nella sede delle audizioni sul bilancio a legislazione vigente, oltre che di rendiconto generale e di relazione quadrimestrale sulle leggi di spesa, la Corte ha reiteratamente segnalato l'esigenza, fondata sulle esperienze registrate a consuntivo, di più attendibili quantificazioni programmatiche, sia per evitare il ricorso massiccio ad interventi di ripiano, con oneri aggiuntivi per interessi ed irrigidimento dei bilanci futuri, che per prevenire squilibri finanziari e difficoltà operative delle Regioni.

È peraltro da registrare, parallelamente all'avvio, con il 1 gennaio 1995, del nuovo sistema di contabilità delle UU.SS.LL. nel riformato quadro del S.S.N., l'intento di definire (3) entro il 30 giugno 1995, «le modalità ed i criteri di ripianamento del debito eventualmente accertato fino alla costituzione in azienda delle unità sanitarie locali e degli ospedali», tenuto conto che sulle nuove aziende non possono ricadere, a norma dell'art. 6 della legge n. 724/1994 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1995), «né direttamente, né indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali».

Sia sotto il profilo finanziario, che ordinamentale e gestionale, il recente periodo rappresenta quindi una fase di transizione e di primo avvio del nuovo sistema delineato dal d.lgs. n. 502 del 1992 e del d. lgs. n. 517 del 1993: in tale quadro, occorre quindi sia procedere ad una definizione delle situazioni pregresse, attesi anche i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 355 del 1993, in ordine alla «gradualità» dell'esonero dello Stato in materia di squilibri finanziari di settore, che procedere ad un corretto avvio del nuovo sistema.

Nella indicata prospettiva, come più ampiamente riferito nelle analisi sulla spesa sanitaria contenute nella presente relazione, una attenzione particolare va dedicata alla programmazione, ed in particolare alla correlazione (art. 1 d.lgs. n. 502 novellato) tra livelli di assistenza e finanziamenti previsti nel Piano sanitario nazionale e alle corrette conseguenti quantificazioni di bilancio, per evitare che, con una non soddisfacente soluzione, si ripropongano nuovi squilibri finanziari anche nel nuovo assetto del S.S.N.. Nella riformata configurazione, che vede, insieme alla «aziendalizzazione» delle strutture, una maggiore

3) Così l'art. 2, c. 1 del d.l. n. 135 del 29 aprile 1995 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

responsabilità delle Regioni sul piano normativo, di indirizzo, pianificazione e controllo, oltre che di diretta responsabilità finanziaria per eventuali disavanzi, una attenzione viene sollecitata dalla Corte (del. n. 138 del 1994) anche in ordine ai raccordi tra contabilità di tipo economico e finanziario, oltre che sull'importanza dei sistemi di monitoraggio previsti.

#### 5.4 *Pubblico impiego*

5.4.1 In materia di personale pubblico, gli eventi di maggior rilievo del 1994 sono quattro. Il primo consiste nell'entrata «a regime» della riforma del pubblico impiego, dopo gli aggiustamenti e le correzioni che furono apportate, nella seconda parte del 1993, alle norme sulla «privatizzazione» del pubblico impiego contenute nel d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.

Il secondo è costituito da una cospicua produzione normativa e contrattuale, che costituisce applicazione e svolgimento di numerosi «capi» della riforma introdotta dal d.lgs. n. 29/93 e dai successivi decreti «correttivi».

Il terzo evento si riferisce alle caratteristiche del tutto originali assunte dalla decisione di bilancio per il 1994. Questa ha elevato la modernizzazione delle istituzioni amministrative e, con essa, la riforma del pubblico impiego a fattori di primo piano nel disegno di riordino e di contenimento della spesa pubblica. In tale direzione, sono stati previsti, ed in parte attuati, consistenti ridimensionamenti di apparati amministrativi e drastici interventi di riduzione-riqualificazione della «spesa storica» destinata al personale pubblico.

L'ultimo evento è costituito dai primi rinnovi contrattuali successivi alla riforma, con il rilevante seguito di implicazioni finanziarie, contabili e giuridiche prodotte dall'«innesto» del nuovo regime contrattuale nel tradizionale assetto pubblicistico della materia.

È appena il caso di ricordare, peraltro, che le innovazioni nel settore del lavoro pubblico non possono che accompagnarsi, per essere realmente efficaci, al riordino e alla razionalizzazione degli apparati e delle loro funzioni, allo snellimento dei procedimenti amministrativi, alla responsabilizzazione della dirigenza amministrativa nell'attuazione dei programmi e nella gestione delle risorse finanziarie. Su tutti questi versanti si registrano, però, incertezze e contraddizioni, anche per effetto della sostanziale paralisi registrata, nella seconda metà del 1994, dal disegno riformatore che faceva perno sulle numerose deleghe legislative concesse al Governo dalla legge n. 537/93, solo in parte utilizzate e, per il resto, ormai scadute (il d.d.l. n. 777 A.S., XII legislatura, che si proponeva il rinnovo delle deleghe, è stato, infatti, praticamente abbandonato dal Governo). Un ritorno di attenzione sui temi della modernizzazione amministrativa e della semplificazione procedimentale è costituito, peraltro, dal recente disegno di legge A.S. n. 1794 («Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni»), che espressamente si ricollega alla l. n. 537/93 e all'opera di riordino da questa iniziata e che prevede la delegificazione di oltre cento discipline procedurali.

5.4.2 Quanto alla spesa per il personale in servizio, è da rilevare come essa fosse aumentata, nel biennio 1992-93, in misura uguale o inferiore rispetto al tasso d'inflazione programmato; il che ha costituito un'importante inversione di tendenza rispetto ai tradizionali andamenti della spesa nel settore.

Proprio il relativo «raffreddamento» di tale dinamica ha consentito di rimuovere, nel 1994, il blocco della contrattazione collettiva, della quale il d.lgs. n. 29/93 aveva, nel frattempo, ridisegnato gli ambiti, i possibili contenuti e la stessa natura giuridica, ridefinendo altresì il regime dei controlli sugli esiti soprattutto finanziari della contrattazione collettiva. La legge finanziaria 1994 aveva dettato, poi, ulteriori e drastiche misure di razionalizzazione della spesa per il personale pubblico, con l'obiettivo di realizzare, nel solo 1994, riduzioni di spesa in termini di competenza per 1.870 miliardi ed economie di cassa per 2.850 miliardi.

Sebbene tali riduzioni siano, anche in sede di consuntivo, difficilmente quantificabili (4), il dato dei pagamenti effettuati nel 1994 per il personale in servizio rappresenta un indice significativo degli effetti positivi che, in termini di riduzione della spesa, sono stati determinati dalla legge n. 537/93.

4) Sulle economie di spesa indotte dalla legge n. 537/93, si veda la Relazione della Corte dei conti al Parlamento sulle leggi di spesa approvate nel quadrimestre settembre-dicembre 1993, par. 2.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si consideri, al riguardo, che la spesa registrata nel 1994 (5) (88.756 miliardi) è superiore soltanto dell'1,3% a quella del 1993 (87.596 miliardi), malgrado che nel 1994, con la cessazione del blocco della contrattazione collettiva, siano stati erogati al personale statale — per «indennità di vacanza contrattuale» — circa 700 miliardi (corrispondenti, di per sé, ad un aumento dello 0,8%).

Ne discende che sono stati effettivamente «neutralizzati» alcuni fattori (assunzioni e aggiramenti al relativo «blocco», automatismi, indennità accessorie), che rendevano possibili, in passato, aumenti di spesa del tutto incompatibili con l'esigenza di rispettare i vincoli e le compatibilità di finanza pubblica.

È a dire, peraltro, che — secondo la prima relazione sul fabbisogno di cassa per il 1995 — a fine 1994 risultano maturati, per il personale in servizio, 4.448 miliardi di residui passivi, con un aumento di 3.892 miliardi rispetto all'anno precedente (tali residui sarebbero dovuti principalmente al personale delle Finanze e della Pubblica Istruzione) (6) secondo i dati di consuntivo, poi, lo scarto fra previsioni definitive di cassa e pagamenti supererebbe i 6.300 miliardi. Ma tali ultimi dati non sembrano influire sulle valutazioni in precedenza compiute, dal momento che i dati di consuntivo relativi agli anni precedenti espongono, comunque, scarti altrettanto marcati fra previsioni definitive e pagamenti effettivi.

A livello di settore statale, il sostanziale blocco alla lievitazione della spesa è dimostrato dalla circostanza che i pagamenti per il personale in servizio registrano una sostanziale invarianza fra il 1993 ed il 1994.

5.4.3 Un tema di particolare importanza e delicatezza è quello delle modalità di copertura degli oneri recati dai contratti collettivi per il personale dei comparti non statali, dal momento che il d.lgs. n. 29/93 e i successivi decreti correttivi hanno lasciato insoluti alcuni problemi che, nel vigore della legge-quadro n. 93/83, erano insorti a riguardo della quantificazione e conseguente copertura finanziaria degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali.

Il d.lgs. n. 29/93 (art. 52, comma 1) autorizza, infatti, la copertura di tali oneri mediante semplice accollo ai bilanci delle amministrazioni non statali (regioni ed enti locali, enti non economici, unità sanitarie locali), per quanto tali bilanci siano tuttora largamente dipendenti da finanziamenti dello Stato. Proprio per questa ragione, ritiene la Corte di dover ancora una volta richiamare l'attenzione sulla necessità di rinvenire una analitica indicazione, nei diversi fondi del bilancio statale destinati al finanziamento degli enti, degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali. Ove un tale riscontro non fosse possibile, continuerebbe a verificarsi, invero, uno dei maggiori inconvenienti (sempre censurato dalla Corte) del precedente sistema di contrattazione: quello per cui una serie di oneri vengono fatti gravare, in sede di stipulazione dei contratti, sui bilanci delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, per essere, in un secondo momento, assunti a carico del bilancio statale con norme diverse e ulteriori rispetto a quelle che avevano ripartito l'onere dei contratti fra il bilancio dello Stato e i bilanci degli altri enti.

In altri termini, ove gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva venissero semplicemente «caricati» sui bilanci degli enti a finanza derivata, si rischierebbe di determinare — come la Corte ha da tempo avvertito (7) — una sorta di decentramento del debito pubblico, la cui crescita verrebbe spostata, nel breve periodo, su regioni ed enti locali, ma che finirebbe, inevitabilmente, per riverberare i suoi effetti sul bilancio statale e sui complessivi equilibri di finanza pubblica.

L'effettiva sussistenza di copertura finanziaria per gli oneri che gravano sugli enti a finanza derivata è, del resto, condizione imprescindibile per ritenere osservata la prescrizione dell'art. 27 della legge n. 468/78, che sancisce l'obbligo di quantificazione e copertura di tutti gli oneri posti a carico degli enti che compongono il settore pubblico allargato.

5) Ci si riferisce ai pagamenti indicati nel quadro «Riepilogo» della tab. A (82.442 miliardi) ed a quelli relativi al personale delle Università (6.314 miliardi, secondo quanto esposto nella Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per il 1995, cap. II, par. 2.1.3), che, a partire dal 1994, non sono più compresi — come si dice più avanti nel testo — fra i pagamenti del bilancio dello Stato per il personale in servizio (82.442 + 6.314 = 88.756 miliardi).

6) Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1995 e situazione di cassa al 31 dicembre 1994, p. 65.

7) Relazione al Parlamento sulle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 1992, par. 2.3.

Ne discende la necessità, anch'essa più volte richiamata dalla Corte (8) che la legge finanziaria - in base alla regola fondamentale di cui all'art. 11, comma 3, lett. h, della legge n. 468/78 - indichi l'importo massimo complessivamente destinato al rinnovo di tutti i contratti del pubblico impiego; importo che può ben essere ripartito, ai fini dell'imputazione degli oneri, fra bilanci diversi, ma che dev'essere esplicitato in legge finanziaria proprio in funzione delle successive verifiche sul rispetto dei «tetti di spesa» fissati alla contrattazione.

È appena il caso di richiamare l'attenzione, infine, sulla duplice circostanza che le norme qui sopra menzionate (art. 11, comma 3, lett. h, e art. 27 legge n. 468/78) costituiscono, secondo il costante orientamento delle Sezioni riunite della Corte, vere e proprie «norme interposte», rispetto - da un lato - all'art. 81 Cost. e - d'altro lato - alle norme costituzionali che presidiano le autonomie regionali e locali; con la conseguenza che la loro violazione determina, in sede di controllo sui contratti stipulati, valutazioni negative in ordine alla effettiva copertura finanziaria dei contratti medesimi.

## 6. La politica di bilancio per il 1995: previsioni, obiettivi e linee di intervento

6.1 Già il governo in carica nel luglio del 1994 affidava al DPEF 1995-97 e alla successiva manovra di bilancio il compito di ricondurre rapidamente le tendenze di finanza pubblica verso gli obiettivi «europei»: stabilizzare nel 1996 il rapporto tra debito e prodotto interno lordo, attraverso la realizzazione di avanzi primari crescenti nel triennio di riferimento. Lo scenario tendenziale, infatti, forniva cifre allarmanti: il fabbisogno del settore statale appariva in continua espansione (186 mila miliardi nel 1995, 193 mila nel 1996 e 201 mila nel 1997); il saldo primario tornava in disavanzo in ciascuno degli anni del triennio; l'aumento del rapporto debito/PIL non si sarebbe interrotto.

Di fronte a tali tendenze, il DPEF 1995-97 proponeva, per il 1995, una manovra di bilancio di dimensioni quantitative assai più consistenti di quella dell'anno precedente (45 mila miliardi). Ad essa avrebbero poi fatto seguito interventi addizionali pari a 35 mila miliardi nel 1996 e a 16 mila nel 1997. Ulteriori effetti di contenimento sarebbero derivati, in ciascuno dei tre anni, dai minori oneri per interessi conseguenti al minor fabbisogno.

Il fabbisogno del 1995 si sarebbe, così, assestato poco oltre i 138 mila miliardi, l'avanzo primario intorno a 34 mila miliardi. Il rapporto debito PIL sarebbe ancora aumentato nel 1995 per poi stabilizzarsi e, quindi, iniziare la discesa a partire dal 1996.

Questi obiettivi erano confermati dalla Relazione previsionale e programmatica dello scorso settembre. In tale occasione, tuttavia, a causa dell'andamento dei tassi d'interesse meno favorevole del previsto, veniva corretto verso l'alto l'obiettivo di avanzo primario (37.650 miliardi), mantenendo invariato quello relativo al fabbisogno complessivo. Si rendeva, conseguentemente, necessaria una manovra di bilancio più ampia di quella prefigurata in luglio. Con il disegno di legge finanziaria e con i provvedimenti collegati erano messi a punto interventi correttivi in grado, secondo le stime governative, di determinare una riduzione del fabbisogno primario tendenziale del settore statale di circa 48 mila miliardi. Sul fabbisogno complessivo la riduzione attesa era valutata in 50 mila miliardi, per effetto di 2 mila miliardi di minori oneri per interessi attribuiti all'attuazione della manovra di bilancio.

Con l'approvazione della legge finanziaria (L. 23/12/94 n. 725) e dei due provvedimenti collegati (L. 30/11/94 n. 656 e L. 23/12/94 n. 724) è diventata operante una manovra che, rispetto al disegno originario, non ha subito modifiche significative in termini di saldi programmatici, anche se gli emendamenti accolti dal Parlamento hanno inciso sostanzialmente su numerose disposizioni dei singoli settori d'intervento. Le misure di contenimento della spesa dovrebbero produrre effetti complessivi per circa 24 mila miliardi

8) Da ultimo, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1992, cap. X, par. 2.1.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(interessando, soprattutto, sanità, previdenza, trasferimenti e partite finanziarie); anche quelle di aumento del prelievo fiscale avrebbero prodotto, secondo stime governative, un gettito di poco inferiore a 24 mila miliardi, soprattutto per effetto del concordato di massa (oltre 11 mila miliardi di gettito atteso per il 1995), oltre che del condono edilizio e della riapertura dei termini per il condono previdenziale. Sull'impianto complessivo della manovra di bilancio per il 1995, la Corte ebbe modo di esprimersi, sia nei referti trasmessi al Parlamento (Referto sul bilancio a legislazione vigente, dell'ottobre scorso, Relazioni quadrimestrali sulla legislazione di spesa) sia in occasione delle audizioni presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato sul DPEF 95-97 (26 luglio 1994) e sul bilancio dello Stato (18 ottobre 1994).

Schematicamente, si può ricordare che — pur nel contesto di un giudizio sostanzialmente positivo sugli intenti espressi dal governo circa il percorso di riequilibrio dei conti pubblici e circa la dimensione degli interventi correttivi da attuare nel triennio — la Corte manifestò alcune perplessità:

quella derivante dalla scelta, non positiva, di ricorrere per il 1995 a misure fiscali straordinarie (soprattutto il concordato di massa per il periodo 1989-93), senza indicazioni certe sugli effetti di gettito a regime del nuovo sistema di accertamento;

quella connessa all'adozione, nei documenti governativi, di una ipotesi ottimistica circa l'evoluzione dei tassi d'interesse;

quella suscitata dalla rinuncia a considerare gli effetti di razionalizzazione della gestione che avrebbero dovuto esser tratti dall'attuazione del disegno di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa avviato con la legge n. 537/93 e per il quale il governo disponeva di ampie deleghe, rinnovate con il ddl 777/94;

quella, infine, legata alle incertezze circa l'effettiva realizzabilità dei previsti contenimenti in materia di pubblico impiego (soprattutto con riguardo alle retribuzioni degli enti locali) di sanità e di previdenza.

6.2 Lo scorporo dalla manovra di bilancio delle fondamentali misure di riforma in materia previdenziale e sfavorevoli condizioni internazionali hanno impresso una forte spinta all'aumento dei tassi d'interesse, allontanando le prospettive di stabilizzazione. Il nuovo governo ha ritenuto di dover continuare a perseguire per il 1995 l'originario obiettivo di fabbisogno, innalzando ancora l'avanzo primario programmatico di un importo sufficiente a compensare il probabile aggravio della spesa per interessi.

Con il DL n. 41/95 del febbraio scorso è stato proposto un insieme di misure correttive dell'ammontare complessivo di circa 21 mila miliardi. Circa tre quarti degli effetti attesi derivano da provvedimenti tributari e contributivi permanenti (oltre 4 mila miliardi da misure sull'IVA, altri 4 mila dalla manovra sugli oli minerali, oltre 4 mila da modifiche della tassazione e dall'anticipo dell'imposta straordinaria sul patrimonio delle imprese). Il resto degli interventi riguardano risparmi di spesa ottenibili soprattutto attraverso la riduzione degli stanziamenti di bilancio (e delle relative autorizzazioni di cassa) e il blocco degli impegni di spesa, anche sulla base del ridimensionamento dei fondi speciali.

Mutava, nel frattempo, in senso positivo il quadro macroeconomico, mentre proseguiva il rialzo dei tassi d'interesse. Nel marzo, con la presentazione della Relazione trimestrale di cassa, la consueta verifica sull'andamento dei conti pubblici, dopo l'approvazione in Parlamento della manovra di febbraio, permetteva di aggiornare gli obiettivi 1995, accelerando il passo verso la stabilizzazione del debito. Il fabbisogno complessivo del settore statale era stimato in 134 mila miliardi (oltre 4 mila miliardi meno del valore fissato nel DPEF dello scorso anno), l'avanzo primario in 58 mila miliardi (24 mila oltre l'obiettivo del DPEF 95-97). La spesa per interessi, invece — nell'ipotesi di una discesa dei tassi sui BOT fino al 10,5% a fine '95, contro l'8% ipotizzato nel DPEF dello scorso anno — era prevista in circa 192 mila miliardi (20 mila miliardi più elevata di quella stimata dal DPEF 95-97). Questi andamenti avrebbero consentito la stabilizzazione del rapporto debito/PIL già alla fine del 1995.

6.3 Il DPEF 1996-98 presentato all'inizio del corrente mese procede, con riguardo ai conti del 1995, ad una nuova revisione in senso migliorativo.

La percezione di un consolidamento della ripresa produttiva (la crescita del PIL è valutata, per l'anno in corso, non inferiore al 3%); la registrazione dei positivi risultati di finanza pubblica relativi ai primi cinque

mesi (il fabbisogno del settore statale si è ridotto di circa 13 mila miliardi); i probabili effetti favorevoli sulle entrate della crescita superiore al previsto delle basi imponibili del 1994 e degli slittamenti dei versamenti dovuti nel 1994 dai contribuenti delle aree colpite dall'alluvione. Sono questi i fattori principali che hanno suggerito al governo di anticipare i traguardi del riequilibrio.

Il fabbisogno per il 1995 è ricondotto a 130 mila miliardi (circa 24 mila meno del consuntivo 1994), l'avanzo primario a 60 mila miliardi (circa 42 mila miliardi più che nel 1994). Il debito del settore statale in rapporto al PIL dovrebbe scendere dal 124,3% al 123,8%, anticipando i tempi della stabilizzazione.

I miglioramenti previsti per il 1995 hanno indotto il Governo a spingere in direzione di un più rapido riequilibrio della finanza pubblica nel triennio 1996-98. Con il nuovo DPEF, infatti, vengono fissati obiettivi assai più ambiziosi, anche senza ampliare sostanzialmente la dimensione quantitativa delle manovre di correzione.

## 7. Bilancio e ordinamento contabile

7.1 La disciplina del procedimento di bilancio, dettata dalle leggi n. 468 del 1978 e n. 362 del 1988, ha consentito di restituire alla «decisione di bilancio» il carattere di scelta sostanziale della manovra di finanza pubblica e di politica economica di breve e medio periodo. Il complesso itinerario di attuazione del nuovo assetto istituzionale del bilancio - seguito dalla Corte dei Conti con le annuali relazioni sul rendiconto - si è tradotto, soprattutto dopo le correzioni recate alla legge n. 362, in una razionale disciplina delle sessioni di bilancio, in rilevante misura affidata a «novelle» introdotte nei regolamenti parlamentari ed alle determinazioni delle Presidenze delle due Camere. Da ultimo un'importante giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 2/94; n. 12/95; n. 244/95) ha fornito una interpretazione sistematica che riconduce ai precetti costituzionali la struttura complessa della decisione di bilancio (documento di programmazione, bilancio a legislazione vigente, legge finanziaria, provvedimenti collegati, legge di bilancio).

Si può dire che, sotto il profilo della significatività delle scelte di bilancio, in raccordo con il quadro macroeconomico e con gli altri strumenti essenziali della politica economica (politica monetaria e politica dei redditi) la riforma ha dato buona prova; e può costituire la base per una ulteriore evoluzione istituzionale.

Sono restati in ombra, come emerge anche dalle analisi delle istituzioni internazionali, i profili che riguardano la funzione allocativa del bilancio, come sede di decisione razionale della ripartizione delle risorse, come momento di indirizzo e parametro per il controllo della efficienza ed efficacia della gestione, come punto di raccordo fra finanza statale e centri autonomi o decentrati della finanza pubblica.

In questa ottica riveste una importanza determinante la struttura del bilancio e del rendiconto in connessione con la razionalizzazione dei modelli organizzativi delle pubbliche amministrazioni e con gli schemi e i criteri del controllo sui risultati della gestione. Su questo tema la Corte riferisce separatamente con un referto specifico, sulla base di una richiesta formulata dal Presidente del Senato, su impulso della Commissione Bilancio.

7.2 Le procedure parlamentari seguite per le decisioni di bilancio 1993, 1994, 1995, forniscono punti di riferimento positivi, per quanto attiene: alla pregiudiziale determinazione del livello dei saldi per gli esercizi inclusi nel bilancio triennale; alle regole adottate in sede di esame della ammissibilità degli emendamenti non solo per la legge finanziaria e per la legge di bilancio ma anche per i provvedimenti collegati; alla verifica delle clausole di copertura della legge finanziaria; alla affermata necessità di relazioni tecniche ai disegni di legge collegati anche con riguardo alle maggiori entrate ed alle minori spese, in quanto elementi che concorrono a determinare il complessivo equilibrio della decisione di bilancio.

Si è indebolito, nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del documento di programmazione 1995-97, il valore vincolante del riferimento al bilancio programmatico pluriennale. La Corte dei conti, sulla base di un orientamento già espresso negli anni passati, sottolinea:

che il riscontro di copertura per i nuovi o maggiori oneri correnti determinati dalla decisione di bilancio (art. 11 comma 5 della legge n. 468/78, modificata dalla legge n. 362/88) deve effettuarsi «su tutto l'arco triennale considerato»;

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che il Governo deve essere impegnato a indicare le modalità attraverso cui intende realizzare il passaggio dei saldi a legislazione vigente di ciascuno dei tre anni, ai saldi iscritti per i medesimi anni nel bilancio programmatico pluriennale.

Il riferimento al triennio, con riguardo al percorso che conduce dalla proiezione neutrale alla indicazione programmatica, è tanto più necessario quando le misure della manovra di breve periodo si integrano con provvedimenti di riordino strutturale, come quelli in materia di previdenza, di sanità, di personale pubblico. Le difficoltà tecniche di costruzione di scenari programmatici triennali possono essere ridotte ricorrendo alla prassi, già sperimentata, della presentazione, a fine settembre, in coincidenza con l'apertura della sessione autunnale di bilancio, di una «nota di aggiornamento» al DPEF concernente la stima e le proiezioni neutrali e programmatiche per il triennio.

È opportuno porre il vincolo della impostazione dei provvedimenti collegati in senso restrittivo, con la adozione esclusivamente di misure di aumento di entrata o di riduzione di spesa. Questo criterio era stato adottato dalla risoluzione parlamentare sul Documento di programmazione per il 1994-96; la risoluzione concernente il DPEF 1995-97 si limitava a porre, ai provvedimenti collegati, il vincolo di un impatto complessivo sul bilancio in termini di riduzione del saldo netto da finanziare.

Nel corso della sessione di bilancio per il 1995-97 si è posto il problema di definire il contenuto proprio dei disegni di legge collegati, nel loro rapporto con provvedimenti strutturali con effetti di medio e lungo periodo (come quelli per la riforma delle pensioni) o con provvedimenti a contenuto organizzativo (come quelli inclusi nella legge n. 537 del 1993 sulla riforma amministrativa).

Un criterio guida è offerto dalle Sentenze della Corte costituzionale n. 2/94 e n. 12/95. Il «collegamento» con la legge finanziaria sussiste se le misure di intervento incidono direttamente sul quadro delle coerenze macroeconomiche e sono essenziali per realizzare l'indispensabile equilibrio finanziario». Il requisito essenziale dei provvedimenti collegati risiede, dunque, nella possibilità di una puntuale quantificazione del loro impatto sugli equilibri di bilancio; impatto che può anche prevalentemente esercitarsi sugli esercizi successivi al primo e, nel caso di riforme strutturali, investe un arco di medio e lungo periodo, al di là del primo triennio.

Muovendo dalla esperienza positiva della sessione di bilancio 1993-95 e dalle difficoltà della sessione di bilancio 1995-97, si può osservare che la complessità decisionale e il contenuto istituzionale delle «riforme» in materia di spesa sociale e di spesa pubblica (pubblico impiego, sanità, previdenza, finanza regionale e locale) suggeriscono l'opportunità di una presentazione anticipata dei disegni di legge di riforma con un impiego ampio di norme di delega e delegificazione.

7.3 Dei problemi di «copertura» delle leggi di spesa la Corte riferisce nel capitolo II di questa relazione.

La Corte esprime una valutazione positiva sul disegno di legge recentemente approvato dal Senato che ha introdotto modifiche e integrazioni alle regole in tema di copertura poste dalla legge n. 362 del 1988, muovendo da una riflessione sull'esperienza condotta in questo decennio. Il provvedimento è, ora, sottoposto all'esame della Camera (A.C. n. 2479, XII legislatura). Le proposte di modifica così prospettate si muovono in direzioni coerenti con alcuni principi enunciati dalla Corte nelle relazioni quadrimestrali sulla legislazione di spesa.

Fra i punti critici affrontati dal disegno di legge ora richiamato è da porre in risalto la norma che estende l'obbligo di relazione tecnica (sulla quantificazione degli oneri e sulle modalità di copertura) agli schemi dei decreti legislativi. Questa regola è di importanza notevole, dal momento che, nella recente esperienza legislativa, lo strumento della delega legislativa è adottato per la riforma di settori cruciali della finanza pubblica; ed è da considerare che la quantificazione degli oneri compiuta dalla legge di delega è, si può dire, per sua natura, una stima provvisoria. Il bilanciamento fra esigenze sociali e contenimento della spesa è compiuto, in larga misura, nella sede più analitica della predisposizione delle norme delegate; solo in questa fase la quantificazione degli oneri può essere oggetto di una misurazione attendibile.

Il rilievo del controllo delle coperture dei decreti legislativi è tale che appare necessario rafforzare il sistema delle garanzie. Potrebbe essere previsto che lo schema dei decreti legislativi (corredato dalla

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

relazione tecnica) sia sottoposto all'esame della Corte dei conti per un referto sulla quantificazione degli oneri e sulle modalità delle coperture, da rendere in tempi utili per l'esame in sede consultiva dei provvedimenti affidato al Parlamento.

Ancora in tema di copertura di nuovi oneri la Corte ha richiamato nella sede istruttoria del controllo sul nuovo contratto collettivo per gli enti locali (art. 51d. lg. n. 29/93, modificato dai decreti legislativi n. 470/93 e n. 546/93) la necessità che venga indicata «la quota dell'onere coperta mediante entrate proprie degli enti e quella coperta mediante trasferimenti a carico del bilancio dello Stato». La Corte dei Conti sottolinea che la norma che impone l'obbligo di copertura anche per i nuovi o maggiori oneri posti a carico di enti del settore pubblico (posta dall'art. 27 della legge n. 468/78) integra il precetto dell'art. 81 comma quarto della Costituzione.

Sempre in tema di verifica della congruità della quantificazione degli oneri e delle modalità di copertura si deve constatare che non è stato mai attivato il ricorso al referto della Corte sugli oneri recati da decreti legge, previsto dall'art. 16 comma 2 della legge n. 400 del 1988. Sarebbe utile, in sede di integrazione dei precetti della legge n. 362/88, attribuire alla iniziativa della Corte dei conti la possibilità di trasmettere, in tempo utile per l'esame parlamentare, referti specifici al Parlamento sulla copertura dei decreti legge.

7.4 I più gravi limiti di significatività del bilancio dello Stato sono identificabili: nelle dimensioni, assolutamente anomale rispetto a tutti i maggiori Stati industriali dell'Occidente, raggiunte, nell'esperienza italiana, dalla gestione di Tesoreria; nel peso rilevante raggiunto da situazioni endemiche di formazione di oneri latenti in centri autonomi di spesa i cui disavanzi finiscono per essere addossati, attraverso provvedimenti di ripiano, al bilancio statale. Il divario fra saldi del bilancio dello Stato e fabbisogno del settore statale e del settore pubblico, che per questa via viene a determinarsi, ha la sua radice in una cronica sottovalutazione, nelle previsioni di bilancio, di alcune grandi voci di spesa, come quelle in materia di pubblico impiego, previdenza, di sanità, di trasporti locali.

L'azione di risanamento e di riequilibrio impostata dal Governo e dal Parlamento negli ultimi anni ha interessato in modo diretto questi comparti. Il percorso da compiere, ancora non breve, deve essere affrontato con gradualità, dal momento che si tratta di far emergere e di riportare entro dimensioni di governabilità, andamenti sostanziali quantitativamente e qualitativamente molto rilevanti. Ma non si può non partire dalla consapevolezza che il rapporto del Fondo Monetario Internazionale sulla spesa pubblica in Italia pone al centro della propria critica attenzione questa gravissima anomalia (I.M.F., Italy: The Management of Public Spending, marzo 1994).

Nella situazione presente un punto di partenza può essere offerto, in termini di trasparenza delle scelte, dalla costruzione, in vista della decisione di bilancio, di rigorose analisi che scompongano le voci maggiori che concorrono a determinare il fabbisogno di cassa del settore statale. In questo senso si è espresso l'ordine del giorno della Camera dei Deputati approvato al termine della sessione di bilancio 1995-97 (O.d.G. 9/1072/1). Le valutazioni e le stime settoriali inserite nel Documento di programmazione 1996-98 non sembrano fornire una risposta soddisfacente alle esigenze poste dal Parlamento.

La correzione delle procedure contabili che consentono l'accesso alle disponibilità di Tesoreria o al credito può contribuire a ridurre le anomalie segnalate laddove la fonte dei disavanzi eccedenti il bilancio è identificabile in disfunzioni e inefficienze della gestione, comprimibili con la adozione di regole di comportamento più severe.

La adozione di regole rigorose che impediscano o limitino le gestioni in disavanzo da parte di centri autonomi di spesa (agenzie ed enti centrali, enti di autonomia locale, aziende locali) è da collegare, da un lato, alla determinazione in sede nazionale degli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini, dall'altro ad un consapevole sostegno di un allargamento dell'area delle entrate proprie dei centri autonomi responsabili della spesa. L'esperienza insegna che in carenza di una seria opera di definizione dello standard dei servizi e di una precisa indicazione delle fonti di entrata autonome (o di contribuzioni degli utenti) la determinazione astratta di tetti di spesa è del tutto impotente.

7.5 Il rilievo quantitativo assunto dai «trasferimenti» di spesa dal bilancio dello Stato a centri autonomi pone il problema di una conoscenza ex ante delle destinazioni effettive della spesa e della conoscenza

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e valutazione dei risultati della gestione. Questa esigenza deve essere perseguita, per le regioni e per gli enti locali, con modalità compatibili con il regime di autonomia garantito dalla Costituzione, limitatamente ai trasferimenti a destinazione vincolata.

La sentenza n. 29/1995 della Corte costituzionale costruisce i principi cardine per la impostazione di un controllo sulla gestione economico-finanziaria delle regioni coerenti con l'architettura istituzionale di un sistema ad autonomie garantite, entro il quale trovano coerente verifica anche gli aspetti di funzionale utilizzazione delle risorse a destinazione vincolate.

Nella fase di predisposizione del bilancio le scelte in materia di trasferimenti di risorse devono essere costruite non sulla base di criteri incrementali ma di una valutazione delle esigenze, dei programmi, dei temi e dei modi della spesa. In questo senso è orientato, per il settore degli enti di cultura, il Documento di programmazione 1996-98.

I moduli di controllo di gestione devono essere costruiti in modo da consentire la misurazione e valutazione dei risultati finali delle risorse trasferite. Questo criterio deve essere seguito per le risorse centrali gestite attraverso funzionari delegati, contabilità speciali, fondi di rotazione, agenzie o enti dell'amministrazione centrale. Criteri di controllo compatibili con il regime delle autonomie costituzionalmente garantite devono essere costruiti per le Regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie, le aziende di trasporto locale.

7.6 Un elemento di distorsione della gestione di bilancio è identificabile nei residui di stanziamento, la cui entità è di tali dimensioni da ridurre la significatività del bilancio di competenza e da rendere incerti i criteri assunti, nella formazione del nuovo bilancio, per la determinazione delle risorse impegnabili nell'esercizio. Anche la singolare anomalia di questo fenomeno è oggetto di critica severa da parte del citato Rapporto 1994 del Fondo monetario internazionale sulla spesa pubblica in Italia.

Un rimedio possibile è da individuare nella introduzione dell'istituto del «riporto», che offrirebbe la possibilità di una annuale considerazione ex ante, non incrementale, delle risorse complessive da assegnare, come massa impegnabile, a ciascun centro responsabile della spesa. Questa innovazione sembra tanto più necessaria nel quadro della adozione di una struttura di bilancio per funzioni e per programmi, che esige un processo di formazione del bilancio fondato sulla valutazione degli obiettivi da perseguire e sulla ponderata valutazione dei modi e mezzi che condizionano la capacità di spesa.

7.7 Una innovazione di notevole importanza è costituita dal decreto presidenziale n. 367 del 20 aprile 1994, che reca modifiche e integrazioni al regolamento di contabilità di Stato i cui effetti sono concretamente destinati a prodursi a partire dalla seconda metà del 1995.

L'introduzione del mandato informatico di pagamento e l'adozione della regola dell'adempimento mediante sistemi informatici delle formalità procedurali delle fasi della spesa e del controllo contabile (innovazioni delle quali si prevede l'operatività dal 1° gennaio 1997) costituiscono, di per se stessi, fattori di innovazione di grande rilievo, per l'incidenza che possono esercitare sulle tecniche di amministrazione.

Le nuove norme introducono, inoltre, meccanismi di «codificazione» della spesa in termini di nomenclatore per leggi di spesa, di individuazione delle categorie dei destinatari, di precisazione della zona di destinazione finale della spesa; si tratta di elementi informativi di base necessari per la costruzione delle conoscenze indispensabili per la costruzione dei parametri degli indicatori e dei criteri del controllo sulla gestione.

La strada intrapresa, della riforma della contabilità di Stato, può essere continuata sulla base dei documenti di indirizzo elaborati dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Tesoro.

7.8 Per quanto concerne il contenuto c.d. «necessario» della legge di bilancio nelle disposizioni riguardanti l'entrata (art. 1) - disposizioni molto autorevolmente definite in dottrina «neri verbalismi» (o addirittura «fossili giuridici»), può osservarsi che esse sembrerebbero effettivamente meritevoli di revisione (anche sotto profili di maggiore accuratezza lessicale e sintattica), continuando la loro attuale formulazione ad esprimersi in termini autorizzativi, mentre l'art. 2, commi 2 e 7, della legge n. 468 del 1978 parla di

«approvazione» degli stati di previsione, e solamente per le spese prevede la necessaria interposizione della legge di bilancio, in funzione appunto di «autorizzazione» (comma 2 cit. e art. 16), fra le relative leggi di merito e la loro concreta attuazione in ciascun esercizio finanziario.

Le caratteristiche della normativa contabile (art. 219 del regolamento di c.g.), e soprattutto di quella tributaria, con la previsione di adempimenti automatici di uffici e contribuenti, conducono viceversa ad escludere la stessa condizionante interposizione della legge di bilancio nella materia dell'entrata, connessa in altri tempi ed in altri ordinamenti ad un principio di annualità dei tributi, che non è dato più ravvisare nelle normative suddette (nonché nell'art. 81 comma terzo della Costituzione, che vieta alla decisione di bilancio di dare vita a nuovi tributi, quali sarebbero tutte le forme impositive che soggiacessero a tale principio).

Ciò deve dirsi più specificamente per il comma 2 dell'attuale art. 1 della legge di bilancio, recante apposita autorizzazione alla emissione dei ruoli per le imposte dirette, per l'ulteriore e più puntuale motivo che detti ruoli non hanno più, da oltre vent'anni, quella funzione di strumento generale e necessario dell'imposizione diretta, che ad essi assegnava la lett. a) dell'art. 222 del citato regolamento di contabilità generale, avendo le imposte in parola assunto il carattere di «tributi senza imposizione», rimessi all'«autoaccertamento» degli stessi contribuenti, mentre il ruolo costituisce solo strumento dell'esercizio (eventuale) di un potere correttivo dell'Amministrazione, contro le inadempienze individuate.

Sul problema la Corte si riserva maggiori approfondimenti, per riferirne ulteriormente, anche in rapporto all'avviso che al riguardo potranno esprimere le competenti sedi governative.

7.9 In tema di regolarità dei documenti contabili previsti dall'ordinamento, la Corte ha chiesto chiarimenti alla Direzione generale del Tesoro ed alla Ragioneria generale dello Stato sulle cifre del «Movimento generale di cassa» per il 1993, esposte nel Conto riassuntivo del Tesoro pubblicato nel Supplemento straordinario alla G.U. del 21 marzo 1994, n. 66. La risposta, finora pervenuta soltanto dalla suddetta Direzione, ha dichiarato «frutto di mero errore materiale» l'indicazione di un totale degli incassi superiore di circa 31 mila miliardi a quello risultante dal calcolo, ed ha spiegato le difformità rilevate fra i dati del Conto suddetto e quelli corrispondenti del rendiconto generale per lo stesso esercizio con il carattere «provvisorio» dei primi: carattere che, oltre a non essere comunque segnalato nelle Note al documento, non pare ammesso dall'art. 609 del regolamento di c.g., secondo il quale i dati evidentemente certi e definitivi debbono essere pubblicati entro il giorno venti del mese successivo all'ultimo mese di riferimento (mentre nel caso in esame fra l'altro ciò è avvenuto con tre mesi di ritardo). Con altro apposito referto, la Corte rileva un ulteriore aspetto di scarsa conformità del Conto riassuntivo alla norma per quanto attiene alla esposizione dei dati dell'entrata secondo i capi del «Quadro di classificazione», anziché secondo le classificazioni di bilancio, rappresentate tardivamente in epoca successiva (a parte i dubbi sulla stessa sopravvivenza del Quadro in parola nel regime contabile vigente), mentre nella decisione sul rendiconto generale cui la presente relazione attiene viene considerata l'insufficienza della risposta sopra citata relativamente ad altri rilievi, concernenti il Fondo di cassa del bilancio indicato nel conto del patrimonio.



## Capitolo II

### LEGISLAZIONE DI SPESA E MEZZI DI COPERTURA

Sommario: — **Premessa**

1. **Considerazioni generali**
2. **La decisione di bilancio e la legge finanziaria**
3. **Le altre leggi di spesa del 1994; 3.1 Tecniche di quantificazione; 3.2 Copertura degli oneri.**

#### **Premessa**

Il presente capitolo contiene brevi note di carattere generale sulle più significative vicende della legislazione di spesa del 1994, tratte dalle relazioni che ogni quadrimestre la Corte invia al Parlamento – in base al disposto dell'art. 11 ter comma 6 della legge 468/78, come modificata dalla legge 362/88 – sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel quadrimestre stesso e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

Per una completa rassegna della legislazione di spesa del 1994 e per osservazioni analitiche sulle singole leggi si rinvia pertanto alle relazioni deliberate rispettivamente il 21 luglio 1994, il 25 novembre 1994 e il 22 marzo 1995.

Al presente capitolo sono allegati due prospetti, il primo dei quali espone, in ordine cronologico, i nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi, mentre il secondo illustra la ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura.

Gli oneri indicati non esauriscono peraltro quelli effettivamente derivanti dalla legislazione dell'anno, per la presenza di ulteriori oneri non quantificati o quantificati in modo insufficiente, per il cui esame dettagliato si rinvia alle pagine che seguono ed alle citate relazioni quadrimestrali.

È attualmente all'esame del Parlamento un disegno di legge contenente una serie di modifiche alla legge 468/78 che tendono ad eliminare alcuni più rilevanti punti deboli delle attuali regole di copertura delle spese e la cui approvazione porterebbe un notevole contributo a comportamenti di spesa più rigorosi, facilitando così il conseguimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica.

#### **1. Considerazioni generali**

Nel 1994, come anche nel periodo immediatamente precedente, la legislazione ha risentito positivamente del clima di maggiore attenzione ai problemi della spesa pubblica – instauratosi per la consapevolezza ormai generalmente acquisita dei pericoli derivanti dal mancato risanamento finanziario e per il manifestarsi, a partire dalla crisi del settembre 1992, di una situazione di permanente instabilità – che ha indotto a decisioni di bilancio più rigorose del passato.

Il quadro di finanza pubblica resta tuttavia deteriorato soprattutto per effetto degli squilibri formatisi nel corso degli anni e di cui è prova la costante dinamica negativa dei saldi a legislazione vigente, dinamica che contraddice la tesi, sostenuta in passato, della copertura delle spese ultratriennali e permanenti attraverso l'automatica e parallela evoluzione della parte attiva e di quella passiva del bilancio.

A ciò va aggiunto il frequente emergere di situazioni debitorie latenti e la massiccia presenza, ancor oggi, di fenomeni negativi – su cui la Corte ha già richiamato l'attenzione nelle relazioni quadrimestrali –, quali la frequente sottostima di oneri, la scansione crescente di taluni stanziamenti nel triennio, il pesante impegno di esercizi successivi al triennio stesso, la diluizione su un gran numero di esercizi di spese attuali per effetto della contrazione di mutui, la concessione di garanzie statali – che si sostanziano nell'assunzione di gravosi oneri debitori – prive di effettiva copertura.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Resta poi - ed anzi si aggrava - la mancanza di elasticità della spesa pubblica, che è causa di difficoltà e resistenze all'adozione di misure correttive. Come già rilevato nella precedente relazione, elementi essenziali di tale mancanza di elasticità sono costituiti dalle spese di apparato e dal coacervo di diritti e di aspettative inerenti a prestazioni e servizi formatosi sulla base di una legislazione che spesso ha trascurato gli effetti della spesa sugli equilibri finanziari di lungo periodo, rinviando al futuro il reperimento delle risorse necessarie per il soddisfacimento delle posizioni soggettive permanenti da essa istituite.

Anche se gli stanziamenti destinati a limiti di impegni e rate ammortamento mutui tendono a diminuire nelle ultime decisioni di bilancio, le risorse complessive assorbite dagli oneri assunti a carico dell'erario per l'ammortamento dei mutui contratti da amministrazioni ed enti pubblici - oneri che costituiscono un impegno irreversibile e non modulabile su una lunga serie di bilanci futuri - continuano ad incrementarsi: nel 1994 tale incremento è stato assai sensibile, essendo la relativa spesa in termini di impegni - passata da poco più di 21 mila miliardi nel 1993 a circa 24.500 miliardi.

Nell'ambito di tale fenomeno, l'aspetto più negativo è costituito dalla crescita più che proporzionale dell'indebitamento relativo alle spese correnti, la cui quota nel consuntivo 1994 - pari al 38% circa del totale - ha fatto segnare un incremento di oltre cinque punti rispetto al precedente esercizio.

Come si è detto, nella legislazione del periodo in esame è frequente l'addensarsi della spesa nel secondo e nel terzo anno del bilancio triennale.

Tra gli esempi più cospicui di tale scansione crescente della spesa va citata la concentrazione nel 1995 degli oneri per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno previsti dalla legge 21 del 14.1.94 (di conversione del D.L. 19.11.93, n. 465), pari a 3.052 miliardi, nonché soprattutto l'effettuazione tra il 1996 ed il 1998 della spesa di 15.000 miliardi prevista dalla legge 451 del 19.7.94 (di conversione del D.L. 16.5.94, r. 299) per gli ulteriori sgravi contributivi, sempre nel Mezzogiorno, relativi ai periodi di paga 1994-96.

Inoltre, gli oneri relativi al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonsuscita dei pubblici dipendenti, di cui alla legge n. 87 del 29.1.94, hanno effettiva incidenza soltanto a partire dal 1995: il piano finanziario della legge, oltre ad un onere permanente di 950 miliardi a partire dal 1999, prevede infatti una spesa complessiva di 9.550 miliardi nel periodo 1994-98, di cui soltanto 50 miliardi nel 1994, 2.000 nel 1995 e 2.500 di ciascuno degli esercizi dal 1996 al 1998. Ciò senza tener conto dell'incertezza sulla reale portata dell'onere - la cui quantificazione non è supportata da una relazione tecnica -, incertezza che ha indotto la Commissione bilancio della Camera, nell'esprimere il proprio parere favorevole, ad osservare (in contrasto peraltro, allo stato, con le posizioni di diritto soggettivo derivanti dal testo normativo) che gli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento debbono essere intesi come limiti invalicabili.

Infine, la legge n. 644 del 22.11.94 (di conversione del D.L. 23.9.94, n. 547) reca oneri per interventi a sostegno dell'occupazione pari a poco più di 63 miliardi nel 1994, a fronte di 710 nel 1995 e 700 nel 1996, nonché per il rimborso delle operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico già poste in essere dall'IRI nella misura di 500 miliardi per il 1994, 1.200 per il 1995 e 1.300 per il 1996.

Il rinvio al medio periodo dell'effettuazione di una quota così rilevante della spesa complessiva autorizzata nel periodo in esame presenta profili decisamente negativi sia per le spese correnti, i cui margini di copertura sono soggetti ad un progressivo affievolimento nel triennio, sia per le spese in conto capitale, in quanto prive di effettiva copertura se non nell'ambito della manovra di bilancio ed in presenza di saldi tendenziali per il secondo e terzo anno ben lontani da quelli programmatici. In sostanza, infatti, esso determina il rinvio alle future manovre di bilancio del reperimento dei mezzi per far fronte ad oneri già assunti nel presente nella loro globalità e rende pertanto necessario un ampliamento delle dimensioni delle manovre stesse; se ciò può essere in taluni casi necessario per le modalità tecniche dell'effettuazione delle spese di investimento, desta invece notevoli perplessità quando si tratta dell'emersione in bilancio di situazioni debitorie pregresse.

Ancor più preoccupante, nell'attuale situazione dei conti pubblici, è poi la previsione di rilevanti spese per il periodo successivo al triennio, quando, secondo la costante esperienza, la copertura diviene proble-

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

matica per la crescita non equilibrata, a legislazione vigente, della parte attiva e di quella passiva del bilancio ed è in sostanza affidata alle future manovre. Come si è visto, ciò avviene — oltre che nei casi di ricorso al sistema dei limiti di impegno — per i pesanti oneri successivi al 1996 recati dalla legge 87 (anche se va considerato che l'ingente spesa per il nuovo calcolo della buonuscita dei dipendenti pubblici non avrebbe potuto essere affrontata se non in un arco abbastanza lungo di esercizi) e per la rilevante quota di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (complessivamente 9.000 miliardi) di cui alla legge 451 che verrà a gravare sugli esercizi 1997 e 1998.

Come si è detto, gli oneri indicati dalle singole leggi di spesa non esauriscono quelli effettivamente derivanti dalla legislazione del periodo in esame, sia per la presenza — in talune leggi che contengono esplicite previsioni di spesa — di ulteriori oneri non quantificati o quantificati in modo insufficiente, puntualmente indicati nelle varie relazioni quadrimestrali, sia per l'adozione di leggi che non prevedono oneri di spesa — anzi li escludono talvolta espressamente nella relazione ministeriale —, ma che in realtà producono e possono produrre effetti finanziari negativi anche molto rilevanti.

Tra queste ultime, assumono particolare rilievo, nell'esercizio in esame, le norme con cui viene concessa la garanzia statale per l'adempimento di varie obbligazioni contratte per lo più dagli ex enti di gestione delle partecipazioni statali.

L'esposizione debitoria delle imprese pubbliche comporta infatti la frequente emersione di singoli oneri, anche molto rilevanti, senza che sia chiaro il quadro d'insieme della consistenza del debito imputabile allo Stato nell'area delle partecipazioni. Soltanto nell'ultimo scorcio del 1994, in aggiunta agli oneri connessi alla liquidazione dell'EFIM, si è avuta l'emersione di 13.000 miliardi di debiti dell'IRI e società collegate, 3.000 dei quali sono stati posti a carico del bilancio statale (per effetto della già citata legge 644), mentre per i restanti 10.000 è stata fornita la garanzia statale per capitale ed interessi (legge 598, di cui si dirà più avanti).

Va pertanto ribadita l'esigenza, già ripetutamente prospettata dalla Corte, di una urgente ricognizione dell'indebitamento delle società a partecipazione pubblica, in quanto l'accollo allo Stato di tale esposizione debitoria senza una previa quantificazione degli oneri rischia di creare gravi problemi di copertura e comunque di pregiudicare una corretta programmazione finanziaria.

Si tratta in primo luogo della legge n. 78 del 29.1.94, di conversione del D.L. 7.12.93, n. 505, che autorizza il Tesoro a garantire l'IRI S.p.A. per le fidejussioni rilasciate nell'interesse di aziende del settore difesa dell'EFIM per l'adempimento di obbligazioni relative all'esecuzione di forniture e a favore della TAV S.p.A. per il puntuale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni a carico dei consorzi dei quali facciano parte anche aziende controllate dell'IRI stesso; il Tesoro garantisce inoltre l'adempimento degli obblighi derivanti alle F.S. S.p.A. nei confronti della TAV in relazione al sistema alta velocità.

La relazione al disegno di legge non contiene alcuna indicazione sui riflessi finanziari dell'operazione; in sede di esame parlamentare, è stato affermato da parte del Governo che la portata del provvedimento si aggira sui 3.000 miliardi.

In secondo luogo, per effetto della legge 30.7.94, n. 474, di conversione del D.L. 31.5.94, n. 332, lo Stato ha assunto la responsabilità solidale per i debiti che potranno emergere dalle scissioni di società di proprietà pubblica, in quanto la legge stessa dispone la deroga all'art. 2504 decies comma 2 del codice civile, che prevede la responsabilità della società scissa per i debiti non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico nei limiti del valore del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto.

Anche qui il relativo onere non viene né quantificato né coperto.

Inoltre, la legge 23.6.94, n. 403, di conversione del D.L. 23.5.94, n. 301, prevede la responsabilità solidale del Tesoro per l'esatto adempimento delle obbligazioni a carico della CONSAP, con una clausola generica di rinvio agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Tesoro per far fronte agli oneri commessi alle garanzie prestate dallo Stato, ma senza una valutazione preventiva — ancorché non agevole — dell'entità dell'esposizione connessa alla garanzia.

La legge 22.7.94, n. 457 — di conversione del D.L. 23.5.94, n. 307 — dispone poi la concessione in favore dell'IRI S.p.A. di talune garanzie già concesse all'ENI S.p.A. dalla legge 78/94, senza fornire indicazioni su ipotesi di esposizione finanziaria e senza conseguentemente indicare fondi di copertura degli oneri potenziali.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Infine, di particolare rilevanza sul piano finanziario è la già citata legge n. 598 del 27.10.94, di conversione del D.L. 29.8.94, n. 516, che trae origine - attraverso ripetute reiterazioni ed aggiunte - dal decreto-legge n. 555 del 30 dicembre 1993. Si tratta di un provvedimento contenente disposizione eterogenee, le più significative delle quali - ai fini che qui rilevano - sono l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'IRI e società controllate mutui finalizzati alla ristrutturazione del loro indebitamento per un importo massimo di 10 mila miliardi, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale che il pagamento degli interessi (art. 1), la previsione di un programma di prepensionamenti per il personale delle società controllate dall'EFIM (art. 4 comma 1, 2 e 4 nonché art. 5) e la prolungabilità fino a sei mesi del trattamento di cassa integrazione per le società stesse (art. 4 comma 3).

Tutti questi interventi sono dichiarati privi di oneri, il primo perchè non aggrava - ma è anzi diretto ad alleviare - la preesistente situazione debitoria dell'IRI e società controllate, il secondo perchè è posto a totale carico della gestione liquidatoria e «trova copertura nell'ambito delle risorse globalmente assegnate al commissario liquidatore», il terzo infine perchè l'onere stesso rientra «nell'ambito dei trasferimenti annualmente previsti a favore dell'INPS per tali interventi».

Per quanto riguarda l'IRI si tratta pertanto in buona sostanza di un passo decisivo per l'emersione in bilancio di una parte del debito sommerso delle imprese pubbliche che a sua volta costituisce, come già indicato, soltanto una parte del complessivo debito sommerso.

In tale situazione, la Corte ritiene che proprio nel momento in cui il Tesoro è chiamato a fornire la garanzia per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi di somme determinate, si appalesi necessario fornire indicazioni sul prevedibile onere, ripartito nei vari esercizi, sul reperimento dei mezzi finanziari con cui farvi fronte onde evitare il rinvio alle future decisioni di bilancio dell'intero compito di individuare i mezzi per evitare il deterioramento dei saldi tendenziali.

In definitiva, come la Corte ha affermato in sede di controllo del provvedimento del Tesoro attuativo della norma in esame, non può ritenersi criterio di buona amministrazione la mancata rappresentazione in bilancio degli oneri conseguenti alla copertura dei rischi derivanti da operazioni come quelle avviate dalla norma stessa.

In tema di prestazione di garanzie patrimoniali, la Corte non ritiene pertanto di poter condividere la tesi che la concessione delle garanzie stesse non debba trovare idonea copertura per il carattere sussidiario ed eventuale dell'obbligazione assunta, carattere peraltro spesso presente solo formalmente. Del resto, la necessità di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 81 quarto comma della Costituzione della garanzie patrimoniali, proprio perchè esse comportano la responsabilità patrimoniale del concedente, è stata come è noto affermata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 37/1961, in cui fu affrontata una analoga fattispecie relativa ad una legge della regione siciliana.

In tale occasione, la Corte costituzionale, oltre ad affermare che, in mancanza di qualsiasi indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte ai rischi assunti con la garanzia prestata, la norma che sorregge la garanzia stessa non può non essere considerata in contrasto con l'anzidetto principio costituzionale, ha anche indicato che la copertura non deve neppure corrispondere all'importo dei crediti garantiti, essendo invece sufficiente che sia commisurata al rischio, da calcolare con metodi adeguati, assunto a proprio carico dal concedente.

In ogni caso, si ritiene che l'accantonamento dell'importo determinato a garanzia debba essere iscritto nella parte passiva del conto del patrimonio dello Stato.

Come si è detto, la legge 598 prevede anche un programma di prepensionamento per il personale delle società controllate dall'EFIM, il cui onere è stato quantificato dal Governo in 451 miliardi; a tale riguardo, l'indicata copertura a carico della gestione liquidatoria, nell'ambito delle risorse globalmente assegnate al commissario liquidatore, induce a forti perplessità.

L'assegnazione di risorse al commissario liquidatore è avvenuta infatti per effetto di numerosi atti normativi che si sono susseguiti nel tempo fino ad un ammontare complessivo di circa 14.000 miliardi con rilevanti effetti negativi su un cospicuo numero di esercizi. Caratteristica costante di tali atti - ripetutamente indicata nelle relazioni della Corte - è stata quella di fornire indicazioni scarse o comunque molto gene-

riche, nelle relative relazioni tecniche, sia sulle esigenze complessive della liquidazione sia sulla specifica destinazione delle singole somme: non è pertanto in alcun modo rilevabile - e la documentazione relativa al testo normativo in esame non contiene alcun elemento al riguardo - se nell'ambito di tali risorse globali vi sia effettivamente la capienza per l'ulteriore spesa relativa ai prepensionamenti in argomento; va anche aggiunto che, qualora tale capienza effettivamente vi fosse, dovrebbe ritenersi che i trasferimenti finora operati sono stati calcolati o sulla base di previsioni troppo pessimistiche o in modo estremamente sommario sulla base di esigenze ancora da accertare.

Anche per l'ultima delle disposizioni della stessa legge 598 prese in esame (prolungamento del trattamento di cassa integrazione per le società controllate dall'EFIM), il rinvio ai trasferimenti annualmente previsti in favore dell'INPS per tali interventi non appare soddisfacente, in quanto non può ritenersi fonte di idonea e certa copertura il mero riferimento a trasferimenti già avvenuti (quando peraltro il nuovo onere non era ancora sorto) o a fondi di vario carattere senza che sia data esatta ed esauriente indicazione delle somme già destinate alle varie esigenze da soddisfare e di quelle eventualmente ancora libere, per riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa o per minori esigenze riscontrate di concreto rispetto a quelle astrattamente prese in considerazione a preventivo.

Tra le leggi di grande rilievo finanziario approvate nel 1994 che hanno comportato problemi di copertura va citata la legge n. 71 del 29 gennaio, di conversione del D.L. 1.12.93, n. 487, relativa alla trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico ed alla organizzazione del ministero, legge che assorbe notevoli risorse per un numero illimitato di esercizi.

Il provvedimento in parola dispone l'effettuazione di trasferimenti al nuovo ente connessi al trattamento di quiescenza del personale, l'assunzione del rimborso delle anticipazioni della Cassa DD.PP. all'azienda, nonché la copertura delle perdite dell'ente; determina inoltre gli oneri derivanti dalla disposta ristrutturazione del ministero delle poste.

Gli oneri complessivi previsti sono pari a 1.800 miliardi annui nel triennio 1994-96, coincidenti con l'importo programmato dal D.P.E.F. e attuato tramite l'art. 13 della legge 537/93, connessa con la manovra di bilancio.

Il provvedimento sarebbe così totalmente coperto mediante una sostanziale riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa.

Non è indicato l'onere a regime per gli esercizi successivi al 1996, quanto cioè sarà operante la prevista S.p.A., ma considerato che dovrebbe sparire la posta relativa alla copertura delle perdite dell'ente, l'onere stesso non dovrebbe superare l'importo annuo stanziato nel triennio precedente.

La compensazione così programmata è ovviamente basata nel raggiungimento degli obiettivi del piano di risanamento, che dovrebbe consentire la riduzione del disavanzo a 968 miliardi nel 1994, 173 nel 1995, 146 nel 1996 fino a giungere all'equilibrio a decorrere dall'anno successivo.

Le misure previste per il conseguimento di tali obiettivi sono in buona parte connesse alla riduzione degli oneri per il personale, già in parte scontati dal provvedimento collegato alla manovra di bilancio.

Come osservato dal Servizio bilancio della Camera, ad una parte preponderante della riduzione del disavanzo dell'Azienda corrisponde poi un incremento di spese per altre amministrazioni pubbliche: è infatti previsto un aumento di mezzo punto del tasso d'interesse pagato dalla Cassa DD.PP. sui fondi raccolti mediante conti correnti, che comporta maggiori entrate per l'Amministrazione P.T per circa 1.000 miliardi e corrispondenti maggiori spese per la Cassa.

Complessivamente, comunque, se non dovessero essere interamente raggiunti gli obiettivi programmati, si avrebbero effetti negativi certi per il bilancio statale, in quanto in sostanza alla vecchia anticipazione sono stati sostituiti oneri permanenti connessi a trattamenti di quiescenza, nonché alla nuova struttura ministeriale - dotata di un organico di 1.580 unità, il cui esclusivo reperimento nell'ambito del personale già in servizio nell'Azienda non risulta del tutto chiaro dal testo legislativo - e alla connessa Ragioneria centrale, dotata di un organico di 39 unità.

La legge dispone poi - all'art. 7 comma 3 - che le anticipazioni concesse dallo Stato all'A.P.T. a pareggio dei bilanci fino a tutto il 1993 si intendono, a tutti gli effetti, quali trasferimenti definitivi.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale disposizione, che si sostanzia nella rinuncia ad un ingente credito erariale, pone, soprattutto per i suoi effetti sul conto del patrimonio, dove viene determinata senza contropartite la cancellazione di una posta attiva, rilevanti problemi di ordine costituzionale.

Analogo effetto sul conto del patrimonio produce il quarto comma dello stesso art.7, che pone a carico del Tesoro il rimborso delle anticipazioni emesse dalla Cassa DD.PP: all'APT a pareggio dei bilanci fino a tutto il 1993.

La Corte, in sede di giudizio di parificazione, ha così deciso di sottoporre la norma stessa all'esame della Corte Costituzionale sotto il profilo della violazione del generale obbligo di copertura stabilito dall'art. 81 Cost. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 244 del 13 giugno 1995, pur affermando la rilevanza della questione, si è peraltro pronunciata negativamente nel merito.

In particolare, la Corte ha escluso che «il conto del patrimonio .....possa ritenersi direttamente astretto dal vincolo di cui alla norma costituzionale e che possa assumersi violazione di quest'ultima quando si denunci, come nella specie, l'eliminazione di una partita attiva del conto patrimoniale..... senza evidenziare una corrispondente eliminazione di un capitolo di entrata del conto del bilancio».

Conseguentemente, appare evidente che non possa ascrivere a copertura di un onere finanziario una posta attiva della parte patrimoniale.

Fra le più significative vicende della legislazione di spesa del 1994 va infine citato un esempio di sostanziale elusione dell'obbligo di copertura della spesa, in quanto la copertura stessa, a suo tempo predisposta, è venuta a mancare per effetto di norme successive introdotte con legislazione d'urgenza.

Si tratta della legge 28.I.94, n. 84, contenente il riordino della legislazione in materia portuale, con la quale - come analogamente avvenuto in passato - sono state assunte a carico dello Stato le passività accumulate dagli enti portuali fino al 31 dicembre 1993 nel limite di 1.000 miliardi (art. 28).

La copertura di tale onere è stata assicurata, per 91 miliardi annui a partire dal 1994, mediante trasferimento a decorrere dal 1° gennaio 1994 dagli enti portuali allo Stato di talune fonti di entrata, all'uopo indicate nei commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 28, nonché mediante la soppressione del contributo annuale di funzionamento erogato dallo Stato (art. 13, c. 2 L. n. 84).

Peraltro, con l'art. 2 del D.L. 12 febbraio 1994, n. 100 è stato disposto il differimento al 31 dicembre 1994 del termine innanzi indicato (1° gennaio 1994), relativo sia al trasferimento allo Stato delle fonti di entrata contemplate nei ricordati commi 4 e 5 dell'art. 28, sia alla soppressione dei contributi di cui all'art. 13 comma 2.

Tale disciplina è stata poi reiterata ed anzi estesa per il primo semestre 1994 al sesto comma del citato art. 28 con i decreti legge che si sono via via succeduti, e da ultimo con il D.L. 21.4.95, n. 119, tuttora in vigore.

## 2. La decisione di bilancio e la legge finanziaria

Il DPEF per gli anni 1995-97, presentato nella seconda metà di luglio, in un quadro di fabbisogno tendenziale in continua espansione (186 mila miliardi nel 1995, 193 mila nel 1996 e 201 mila nel 1997), aveva fissato degli obiettivi tali da consentire la stabilizzazione del rapporto debito - PIL alla fine del 1995. Le risoluzioni parlamentari approvate a conclusione dell'esame del DPEF avevano conseguentemente vincolato il Governo a formulare la manovra di bilancio in modo tale da mantenere i principali saldi entro limiti prestabiliti, giudicati coerenti con tale impostazione.

Nel corso dell'audizione sul DPEF, peraltro, la Corte, con riferimento agli annunciati interventi di correzione della dinamica della spesa pensionistica e sanitaria, esprimeva l'avviso che la loro incidenza effettiva richiedesse una adozione anticipata, rispetto alla scadenza del 30 settembre, dei provvedimenti strutturali, per evitare un sovraccarico istituzionale sulla sessione di bilancio.

A fine settembre, il Governo ha presentato la manovra che, in ottemperanza alle risoluzioni parlamentari, si propone, per il 1995, di contenere il fabbisogno del settore statale in 138.600 miliardi, con una correzione di 50 mila miliardi rispetto al tendenziale, nel frattempo salito a 188,600 miliardi (3.000 in più) per effetto della lievitazione - che già iniziava a manifestarsi - della spesa per interessi.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Va rilevato che l'altro limite preso a base dalle risoluzioni — che è anche l'unico sancito normativamente (art. 1 della legge finanziaria) — e cioè il saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, invertendo una tendenza pluriennale, sopravanza di gran lunga il tetto del fabbisogno programmato (156.700 miliardi contro 138.600). Se da un lato ciò testimonia ulteriormente la scarsa rappresentatività del bilancio dello Stato — accentuata dall'avvio di una maggiore autonomia impositiva degli enti territoriali e dal decentramento della finanza sanitaria — che sposta il baricentro della finanza pubblica verso gli aggregati del settore statale e del settore pubblico, suscita dall'altro serie preoccupazioni per gli effetti negativi che può comportare a carico degli esercizi successivi sotto il profilo della cassa.

Per il biennio successivo, le risoluzioni parlamentari avevano impegnato il Governo a indicare livelli massimi dei saldi netti da finanziare inferiori a quello del 1995 e tali da rappresentare tappe intermedie verso il conseguimento dei saldi programmatici, pari a 147.900 miliardi nel 1996 e 134.300 nel 1997.

I livelli massimi fissati dall'art. 1 comma 2 della legge finanziaria risultano invece superiori al limite del 1995 e, pur rappresentando un avvicinamento ai valori programmatici, non sono conformi alle determinazioni assunte nelle citate risoluzioni.

Anche se non può non condividersi — per la natura stessa dei vincoli a medio termine — la interpretazione della Commissione bilancio della Camera, che ha escluso la tassatività dei vincoli posti in termini assoluti ai saldi tendenziali degli anni successivi al primo inclusi nel bilancio triennale, va però ribadito l'avviso già espresso dalla Corte nello scorso esercizio circa l'opportunità che vengano indicate, sia pure in termini generali, le modalità e le tappe del percorso di riequilibrio dai saldi tendenziali a quelli programmatici.

Al riguardo comunque, pur ponendo in evidenza la positiva circostanza che per la prima volta il limite tendenziale risulta nel terzo anno inferiore a quello del secondo, va osservato che il mancato rispetto del vincolo posto nelle risoluzioni è prodotto dalla temporaneità degli effetti di parte delle misure della manovra.

Rispetto alla originaria proposta governativa, la composizione della manovra è stata modificata durante l'esame parlamentare: fermo restando l'importo complessivo degli interventi correttivi — pari, come sopra indicato, a circa 50 mila miliardi — i risparmi di spesa originariamente previsti si sono ridotti di circa 2.700 miliardi, parallelamente ad un analogo incremento del gettito tributario e contributivo.

Nonostante tale modifica, la quota delle riduzioni di spesa (24.300 miliardi) sopravanza, sia pur di poco, quello delle maggiori entrate (23.700 miliardi); i residui 2.000 miliardi si riferiscono al risparmio sugli oneri per interessi dovuti alla manovra. In tale contesto, va tenuto conto della consistente quota di entrate temporanee, tra le quali, peraltro, il gettito maggiore è imputabile, con riguardo al periodo d'imposta 1989-93, all'avvio dell'accertamento per adesione (legge 30.11.94, n. 656) che, sia pure in misura più contenuta, produrrà effetti permanenti sulle entrate degli anni futuri.

Rinviando a quanto esposto nell'ultima relazione quadrimestrale in merito ai caratteri degli interventi previsti per i principali settori (entrata, sanità e previdenza) ed alla congruità delle relative valutazioni, va qui ricordato che dalla manovra inizialmente prevista è stato stralciato l'intervento più significativo, costituito dalle misure di natura strutturale in materia di pensioni: ciò ha comportato, tra l'altro, l'adozione di una norma di salvaguardia volta a garantire comunque l'effetto sui saldi preventivato per il 1995, anche in caso di mancata adozione del previsto provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale, attraverso la previsione di un aumento delle aliquote contributive.

Come già rilevato dalla Corte nella relazione ora citata, lo stralcio di una parte così qualificante, pur non avendo effetti sui saldi prefissati sia grazie alla clausola sopraindicata, sia soprattutto perché si trattava di norme destinate a dispiegarsi compiutamente a medio-lungo termine, ha indubbiamente indebolito il senso dell'intera manovra.

Sotto l'aspetto strutturale, la legge finanziaria appare ormai consolidata sia nella forma sia nel contenuto necessario; peraltro le singole voci dei fondi speciali, fin dal 1993, sono state indicate per ministeri e non più analiticamente descritte per iniziativa legislativa. Gli indubbi lati positivi di tale nuovo sistema in termini di mantenimento del carattere unitario della manovra debbono però essere resi com-

patibili con il rispetto della necessità di indicazioni sufficientemente estese e puntuali sulle varie esigenze di spesa che compongono ciascun accantonamento con riferimento a «programmi» indicati nella relazione al disegno di legge finanziaria. Le indicazioni contenute in tale sede sono invece finora apparse estremamente generiche e riferite in definitiva soltanto all'oggetto delle misure da assumere.

Ciò non desta soltanto perplessità sulla corretta applicazione dell'art. 11 bis della legge 468 modificata, ma non consente neppure, o consente soltanto con difficoltà, di individuare eventuali utilizzazioni per «destinazioni diverse» degli accantonamenti: ciò, a parte il rispetto delle esigenze di razionalità e trasparenza, pone problemi in relazione al divieto, posto dal quarto comma dello stesso art. 11 bis, della utilizzazione c.d. «in difformità» degli accantonamenti stessi per la copertura finanziaria di decreti-legge.

Permane poi il problema della incompleta rappresentatività della relazione che accompagna il provvedimento collegato per effetto delle differenze tra il testo iniziale e quello finale: resta perciò auspicabile la redazione di relazioni tecniche relative ai testi emendati dei provvedimenti collegati o comunque l'ufficializzazione degli eventuali documenti quantitativi presi a base per la relazione delle stesure definitive.

Inoltre, pur dato atto dell'accuratezza che negli ultimi esercizi caratterizzano le note tecniche che accompagnano il provvedimento collegato, continua ad avvertirsi l'esigenza di una relazione tecnica sulle quantificazioni contenute nell'articolato della legge finanziaria, con particolare riguardo i criteri di determinazione dei trasferimenti in materia di trasporti e di previdenza, che allo stato attuale mancano totalmente.

Sotto il profilo del contenuto, è proseguito e si è consolidato il processo di riduzione dei nuovi oneri di natura corrente da coprire, avviato negli ultimi due esercizi, ciò che ha tra l'altro facilitato la copertura degli oneri stessi anche negli anni successivi al primo inclusi nel triennale.

Con la legge finanziaria in esame si è inoltre provveduto ad un drastico ridimensionamento delle spese in conto capitale a medio termine: l'andamento crescente nel triennio che era stato rilevato per le leggi finanziarie precedenti — ivi compresa quella relativa allo scorso esercizio, in cui la spesa in argomento passava da 2.844 miliardi nel 1994 a 10.023 nel 1995 e a 14.660 nel 1996 —, con il connesso rilevante onere che veniva a gravare sulle manovre degli anni successivi, è ora molto ridotto (3.397 miliardi per il 1995, 5.010 per il 1996 e 5.350 per il 1997).

Anche se ulteriormente ridimensionati rispetto al passato, gli stanziamenti contenuti nelle tabelle A e B della legge finanziaria 1995 espressamente finalizzati a rate di ammortamento mutui e limiti di impegno restano rilevanti, specie per quanto riguarda le spese in conto capitale (1.040 miliardi nel triennio per rate di ammortamento mutui e 1.340 miliardi per limiti di impegno).

Per le spese correnti, invece, gli accantonamenti di tab. A destinati a rate di ammortamento mutui risultano molto ridotti (875 miliardi nel triennio a fronte di 3.530 nella finanziaria dello scorso esercizio).

Anche se il fenomeno appare ridimensionato, va comunque ribadito che il ricorso all'indebitamento per fronteggiare oneri di natura corrente — anche se per lo più si riferisce a disavanzi pregressi e all'emersione in bilancio di situazioni debitorie — presenta gravi aspetti negativi quali l'irrigidimento della spesa per un lungo arco di tempo, il progressivo affievolimento dei margini di copertura negli esercizi successivi e da ultimo l'alterazione delle risultanze della gestione con particolare riguardo ai saldi, causata dalla dilazione su una pluralità di esercizi futuri di spese attuali, e la conseguente minore trasparenza del confronto tra gli obiettivi di finanza pubblica e i concreti risultati raggiunti.

### 3. Le altre leggi di spesa del 1994

#### 3.1 Tecniche di quantificazione

In tema di quantificazioni, anche nel 1994 non vi sono state novità di rilievo.

Continuano così a coesistere, come può desumersi dalle specifiche osservazioni formulate sulle singole leggi nelle relazioni quadrimestrali, accanto a relazioni tecniche accurate che danno piena contezza del percorso logico seguito per la determinazione degli oneri e forniscono un adeguato supporto di dati economico-statistici, relazioni tecniche che presentano caratteri di estrema genericità, tali da non consentire in taluni casi addirittura la comprensione di elementi essenziali della spesa, come i criteri di determinazione dell'entità dello stanziamento e della scansione dell'onere nei vari esercizi, o addirittura la natura temporanea o permanente degli oneri stessi.

Tale disparità di risultati sembra indicare non soltanto l'esistenza di notevoli differenze tra le amministrazioni di spesa nell'organizzazione e nell'esecuzione dell'attività di quantificazione degli oneri, ma anche che, al di là della funzione di supporto o talvolta addirittura di supplenza, continui a non essere ancora pienamente operante quel ruolo di verifica e di coordinamento delle iniziative legislative di rilievo finanziario assegnato alla Ragioneria generale dello Stato.

Quest'ultimo rilievo è avvalorato dalla circostanza che la qualità delle relazioni tecniche è del tutto svincolata dalla rilevanza finanziaria delle relative leggi di spesa: si hanno così talvolta relazioni estese ad accurate a supporto di leggi di spesa che prevedono oneri di modesto rilievo, mentre in altri casi leggi di grande rilievo finanziario sono corredate di relazioni tecniche insufficienti.

Si deve pertanto ancora una volta ribadire la necessità di un adeguamento delle strutture organizzative ministeriali che consenta di soddisfare l'esigenza di disporre di valutazioni il più possibile corrette ed esaurienti a supporto del processo decisionale della spesa. Una maggiore funzionalità di tali strutture potrebbe finalmente consentire di effettuare anche quel processo di monitoraggio degli andamenti della spesa nella fase di attuazione delle leggi per l'eventuale avvio del procedimento previsto dall'art. 11 ter, comma 7, della legge 468/78, modificata, volta all'assunzione di iniziative legislative conseguenti agli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa o di entrata.

Continua inoltre ad avvertirsi, in relazione alla presenza di leggi di iniziativa parlamentare - peraltro di rilievo finanziario per lo più marginale - e soprattutto alle frequenti norme modificate o introdotte nel corso dell'esame parlamentare, l'esigenza del superamento delle attuali norme limitative in materia di compilazione delle relazioni tecniche.

In relazione infine alla presenza di norme che istituiscono nuovi ruoli o comunque ampliano la provvista di personale (come la legge n. 109 che istituisce l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dotandola di un organico di 260 dipendenti, la legge n. 133 che prevede l'assunzione di 1.000 nuove unità al Ministero delle finanze, ecc.), si osserva che sembrerebbe regola di buona amministrazione prendere in esame - nella relazione generale ed in quella tecnica di disegni di legge - l'intera situazione degli organici degli uffici già operanti nei relativi settori per individuare eventuali possibili compensazioni per effetto di duplicazioni o di spostamenti di competenze: si potrebbe così contribuire ad evitare che vecchie strutture, impoverite o svuotate di contenuti operativi, restino invece inalterate nella dotazione di personale e di mezzi.

Per quanto riguarda comunque gli oneri iniziali e a regime connessi all'istituzione e al funzionamento di nuovi organismi amministrativi, la Corte deve richiamare l'attenzione sugli elementi di rischio - connessi in particolare alla loro natura permanente - derivanti dal non accurato ed esauriente esame in via preventiva degli oneri stessi.

Un caso paradigmatico di mancanza di attenzione a tale riguardo è costituito dalla legge n. 61 del 21.1.94, di conversione del D.L. 4.12.93, n. 496 (riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), la cui relazione tecnica, sia all'origine, sia anche per le numerose modifiche apportate dal Senato al testo del decreto-legge, è del tutto inidonea a fornire una valutazione, sia pure di larga massima, degli effetti finanziari della legge stessa.

Manca infatti qualsiasi indicazione in ordine alle esigenze del nuovo ente in termini di provvista di personale e di strumentazione logistica ed operativa.

Per quanto riguarda il personale, tutto si limita all'affermazione che gli oneri sono di carattere residuale in quanto è prevista l'utilizzazione, in misura preponderante, di personale proveniente da enti ed amministrazioni pubbliche, le cui dotazioni organiche sono corrispondentemente ridotte; l'impossibilità di determinare in via preventiva qualifiche funzionali e trattamento economico dei dipendenti rende peraltro impossibile qualsiasi valutazione sulla congruità delle nuove risorse finanziarie indicate.

Circa poi le spese di funzionamento, nella totale assenza di notizie circa la loro qualità e quantità, si destinano alla loro copertura le disponibilità residue rispetto all'onere globale indicato dalla legge, disponibilità pari a poco più di 5 miliardi annui.

Ulteriori perplessità derivano poi dalla prevista assenza di oneri aggiuntivi per l'istituzione di agenzie regionali e delle province autonome (art. 03).

### 3.2 Copertura degli oneri

Nel primo paragrafo del presente capitolo sono state esposte le più rilevanti questioni di ordine generale connesse con la copertura degli oneri. È pertanto sufficiente fare qui sinteticamente cenno, come di consueto, a specifici problemi emersi nell'anno in relazione alle tecniche di copertura utilizzate.

Una questione di carattere generale, già segnalata nei precedenti esercizi e in numerose relazioni trimestrali, è costituita dalla utilizzazione a fini di copertura di vari Fondi, senza che le corrispondenti relazioni tecniche abbiano fornito indicazioni sulle effettive disponibilità dei Fondi stessi.

In particolare, sul Fondo per l'occupazione istituito con l'art. 11, comma 31, della legge 537/93 e operativi dal 1994, sono stati fatti passare numerosi e rilevanti oneri recati dalla legge n. 451 del 19.7.94, di conversione del D.L. 16.5.94, n. 299 («Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali»), parte dei quali incidono con una serie aperta di oneri per periodi non definiti, senza che siano esattamente individuate le autorizzazioni di spesa, già gravanti sul Fondo, che si intende ridurre.

Inoltre, una serie di misure a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario (art. 2 commi 3, 4 e 5 della legge n. 596 del 28.10.94, di conversione del D.L. n. 575 del 27.8.94) sono imputate a carico della quota del fondo ordinario accantonato a favore degli enti dissestati; a tale riguardo, non solo non è stata fornita alcuna informazione sulle disponibilità di tale quota, ma anzi, come risulta dalle dichiarazioni del Governo nelle Commissioni bilancio, appare probabile che il fondo originariamente previsto di riveli insufficiente, specie ove dovesse prevalere la tesi della natura non discrezionale dei trasferimenti stessi.

Infine, la legge n. 121 del 17.2.94, di conversione del D.L. 28.12.93, n. 543 («Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo») ha fatto gravare talune nuove spese per istituzione di commissioni, affidamento di incarichi di consulenza e rinnovo di contratti a termine di esperti sul capitolo di bilancio destinato ad alimentare il Fondo per la cooperazione allo sviluppo.

A proposito di tali imputazioni di nuove spese, va pertanto riaffermato che in casi similari l'obbligo di indicazione della copertura può considerarsi adempiuto soltanto quando si provveda ad una espressa riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa gravanti sul fondo (in analogia all'ipotesi di cui all'art. 11-ter primo comma lett. b della legge n. 468), oppure quando sia data nella relazione tecnica la dimostrazione che le disponibilità residue del fondo eccedono le effettive esigenze di spesa derivanti dalla normativa in vigore e l'onere sia espressamente limitato alle disponibilità stesse.

Per quanto riguarda invece l'utilizzo di disponibilità di bilancio per la copertura di spese permanenti, cui in passato si era ricorso con una certa frequenza, nel 1994 si è riscontrato un unico caso (legge n. 574 del 23.12.93 - copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, nonché del personale del Corpo forestale, per rischi derivanti da conduzione di mezzi di trasporto). Va comunque ribadito che tale forma di copertura non appare corretta per l'intrinseca incompatibilità tra il carattere permanente della spesa e quello eminentemente transitorio della disponibilità di bilancio. La sua applicazione sembra invece poter essere estesa soltanto - ai sensi dell'art. 11 ter primo comma lett. c) - ai due esercizi successivi al primo del bilancio triennale, proprio in quanto solo nell'ambito di tale bilancio è prevista la limitazione dell'incremento dei capitoli di provenienza, detratta la somma utilizzata come copertura, al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.

Un'altra tecnica anomala di copertura si è riscontrata nel 1994 per le spese relative all'impiego delle forze armate in missioni all'estero nonché da ultimo in attività di controllo del territorio nazionale (leggi n. 125 e 151, entrambe del 22.2.94, di conversione rispettivamente dei D.L. n. 551 del 30.12.93 e n. 16 dell'11.1.94 e legge n. 599 del 27.10.94, di conversione del D.L. n. 521 del 29.8.94): gran parte delle spese stesse (complessivamente oltre 1.232 miliardi) è stata infatti coperta mediante utilizzazione di disponibilità su una serie di capitoli dello stato di previsione Difesa che risultano in parte presi in considerazione per la prima volta ad esercizio scaduto, e comunque nel complesso incrementati sia da parte della legge di assestamento, sia per effetto di decreti di variazione intervenuti in corso d'esercizio.

Il procedimento seguito non soltanto non appare corretto dal punto di vista della normativa contabile, ma desta anche notevoli perplessità circa i criteri adottati per la costruzione dello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In alcune occasioni si è infine fatto ricorso a forme di copertura che rinviano agli effetti di misure tributarie già in vigore.

Così la legge 27.6.94 n. 413, di conversione del D.L. 29.4.94, n. 260 («Disposizioni tributarie urgenti») utilizza per la copertura dell'onere complessivo (art. 13 e 19) parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 31.12.93 n. 557, convertito con legge 133 del 1994.

Tale copertura, oltre a porsi fuori dalle ipotesi previste dall'art. 11 ter della legge 468, modificata, che non prende in considerazione a fini di copertura stessa le stime di maggiori introiti derivanti dalla legislazione vigente, è in contrasto con la disposizione contenuta nell'art. 2 comma 1 della legge finanziaria 1994 che vincola tali proventi, per il triennio 94/96, alla riduzione del saldo netto da finanziare ed è comunque in sé «a rischio», tanto più che la stima dei maggiori introiti è stata effettuata nei primi mesi dell'esercizio: a ciò si aggiunga, nel caso specifico, che già all'epoca della pubblicazione del D.L. 260 l'andamento tendenziale dell'entrata nell'esercizio denotava un andamento regressivo rispetto alle previsioni.

Analoghe osservazioni vanno formulate in merito alle leggi n. 459 del 22.7.94, di conversione del D.L. 23.5.94, n. 309 («Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi») e n. 467 del 19.7.94, di conversione del D.L. 30.5.94, n. 325 («Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza»), la copertura dei cui oneri è effettuata anch'essa mediante ricorso ai maggiori proventi attesi da entrate tributarie derivanti dalla legislazione vigente.

Una caratteristica particolare della legislazione del 1994 è infine costituita dalla copertura di oneri mediante fonti di entrata derivanti da effetti indiretti sull'economia che sarebbero indotti sia da agevolazioni fiscali (comportanti oneri temporanei e permanenti) a favore della piccola e media impresa (legge n. 489), sia da agevolazioni permanenti finalizzate al rilancio di specifici settori produttivi (legge n. 498). Tale modalità di copertura è estranea alle indicazioni contenute nella legge 468 e potrebbe forse più propriamente trovare la sua sede più idonea nella decisione di bilancio, ovvero in leggi che espressamente ne ridefiniscano gli equilibri previsionali complessivi.

La legge n. 489, in particolare, comporta riduzioni temporanee e permanenti dei proventi di numerose imposte sui redditi, dell'IVA, nonché di risorse proprie degli enti territoriali.

Gli effetti diretti della legge sono costituiti pertanto dagli oneri in argomento, che peggiorano l'equilibrio del bilancio pubblico, in una misura non determinata, attesa la carenza, nella relazione tecnica, di adeguati elementi di informazione.

La copertura è costituita dagli effetti indiretti, pure privi di adeguata base informativa sulla ragionevole probabilità di poter acquisire maggiori entrate nella misura necessaria al riequilibrio del bilancio, e risulta pertanto «a rischio».

La particolare cautela richiesta dal meccanismo di copertura adottato ha indotto la Corte a suggerire l'opportunità di verificare a posteriori la congruità, rispetto agli obiettivi, dei mezzi finanziari effettivamente acquisiti. In sostanza, in applicazione dell'articolo 11 ter, comma 7, della legge 468, potrebbe adottarsi una procedura idonea a distinguere contabilmente, per i proventi di pertinenza statale, regionale e locale considerati nel provvedimento, le poste ordinarie da quelle relative alle specifiche minori e maggiori entrate acquisite durante l'operatività della legge.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 1  
(Importi in milioni)

ONERI FINANZIARI INDICATI DA LEGGI PUBBLICATE NEL 1994

Num Legge	1993	%	1994	%	1995	%	1996	%	Totale
574	1.230,0	9,86	3.750,0	30,05	3.750,0	30,05	3.750,0	30,05	12.480,00
19	4.160,0	25,00	4.160,0	25,00	4.160,0	25,00	4.160,0	25,00	16.640,0
21	0,0	0,00	0,0	0,00	3.052.000,0	100,00	0,0	0,00	3.052.000,0
51	0,0	0,00	300,0	50,00	300,0	50,00	0,0	0,00	600,0
52	5.000,0	25,00	5.000,0	25,00	5.000,0	25,00	5.000,0	25,00	20.000,0
61	0,0	0,00	5.050,0	21,09	9.450,0	39,46	9.450,0	39,46	23.950,0
64	100,0	25,00	100,0	25,00	100,0	25,00	100,0	25,00	400,0
65	0,0	0,00	750,0	33,33	750,0	33,33	750,0	33,33	2.250,0
71	0,0	0,00	1.800.000,0	33,33	1.800.000,0	33,33	1.800.000,0	33,33	5.400.000,0
83	300,0	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	300,0
84	22.000,0	7,46	91.000,0	30,85	91.000,0	30,85	91.000,0	30,85	286.000,0
85	0,0	0,00	10.000,0	33,33	10.000,0	33,33	10.000,0	33,33	30.000,0
87	0,0	0,00	50.000,0	1,10	2.000.000,0	43,96	2.500.000,0	54,96	4.550.000,0
93	0,0	0,00	6.000,0	33,33	6.000,0	33,33	6.000,0	33,33	18.000,0
94	0	0,00	2.500,0	33,33	2.500,0	33,33	2.500,0	33,33	7.500,0
97	0	0,00	20.000,0	33,33	20.000,0	33,33	20.000,0	33,33	60.000,0
99	0	0,00	50,0	33,33	50,0	33,33	50,0	33,33	150,0
102	1.000,0	0,83	40.000,0	33,06	40.000,0	33,06	40.000,0	33,06	121.000,0
109	0,0	0,00	17.700,0	29,94	17.200,0	35,03	17.200,0	35,03	48.100,0
111	0,0	0,00	110.000,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00	110.000,0
114	1.600,0	25,00	1.600,0	25,00	1.600,0	25,00	1.600,0	25,00	6.400,0
117	1.952,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	1.952,0
121	0,0	0,00	5.750,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00	5.750,0
124	0,0	0,00	700,0	21,21	1.300,0	39,39	1.300,0	39,39	3.300,0
125	0,0	0,00	250.791,6	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00	250.791,6
126	7.050,0	28,48	17.700,0	71,52	0,0	0,00	0,0	0,00	24.750,0
127	0,0	0,00	28.000,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00	28.000,0
132	5.000,0	0,83	100.000,0	16,53	200.000,0	33,06	300.000,0	48,59	605.000,0
133	0,0	0,00	0,0	0,00	56.100,0	49,87	56.400,0	50,13	112.500,0
145	0,0	0,00	228,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00	228,0

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue TAVOLA 1  
(importi in milioni)

ONERI FINANZIARI INDICATI DA LEGGI PUBBLICATE NEL 1994

Num. Legge	1993	%	1994	%	1995	%	1996	%	Totale
148	0,0	0,00	48,0	33,33	48,0	33,33	48,0	33,33	144,00
151	1.163.000,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	1.163.000,0
153	0,0	0,00	26.500,0	48,62	26.500,0	48,62	1.500,0	2,75	54.500,0
159	0,0	0,00	84,0	33,33	84,0	33,33	84,0	33,33	252,0
200	30,0	50,00	0,0	0,00	30,0	50,00	0,0	0,00	60,0
202	4,3	25,00	4,3	25,00	4,3	25,00	4,3	25,00	17,2
204	34,0	25,00	34,0	25,00	34,0	25,00	34,0	25,00	136,0
208	3,9	25,00	3,9	25,00	3,9	25,00	3,9	25,00	15,6
402	0,0	0,00	150.000,0	28,30	190.000,0	35,85	180.000,0	35,85	530.000,0
413	0,0	0,00	85.000,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00	85.000,0
426	0,0	0,00	28.100,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00	28.100,0
433	0,0	0,00	31.250,0	21,78	51.705,0	36,04	60.530,0	42,19	143.485,0
443	10,0	0,10	3.656,0	35,20	6.721,0	64,71	0,0	0,00	10.387,0
451	0,0	0,00	3.737.000,0	22,13	3.575.000,0	21,17	9.575.000,0	58,70	16.887.000,0
455	0	0,00	14.000,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00	14.000,0
457	0	0,00	10.000.000,0	84,75	900.000,0	7,63	900.000,0	7,63	11.800.000,0
459	200.000,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	200.000,0
465	0,0	0,00	92.000,0	31,08	102.000,0	34,46	102.000,0	34,46	296.000,0
466	20.000,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	20.000,0
467	100.000,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	100.000,0
471	243.000,0	36,78	122.000,0	18,46	186.000,0	28,14	110.000,0	16,64	661.000,0
472	0	0,00	2.000,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00	2.000,0
474	0,0	0,00	500,0	20,00	1.000,0	40,00	1.000,0	40,00	2.500,0
481	0,0	0,00	265.000,0	43,09	175.000,0	28,46	175.000,0	28,46	615.000,0
482	0,0	0,00	2.000,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00	2.000,0
483	0,0	0,00	29.150,0	92,98	1.100,0	3,51	1.100,0	3,51	31.350,0
489	0,0	0,00	500.000,0	38,46	400.000,0	30,77	400.000,0	30,77	1.300.000,0
496	0,0	0,00	15.000,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00	15.000,0
497	0,0	0,00	65.000,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00	65.000,0
498	0,0	0,00	1.500,0	33,33	1.500,0	33,33	1.500,0	33,33	4.500,0

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: TAVOLA 1  
(importi in milioni)

ONERI FINANZIARI INDICATI DA LEGGI PUBBLICATE NEL 1984

Num. Legge	1983	%	1984	%	1985	%	1986	%	Totale
502	0,0	0,00	5.000,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00	5.000,00
567	0,0	0,00	60,0	33,33	60,0	33,33	60,0	33,33	180,0
578	0,0	0,00	32,0	55,96	25,0	28,09	32,0	35,96	89,0
579	0,0	0,00	5.010,0	50,00	5.010,0	50,00	0,0	0,00	10.020,0
580	0,0	0,00	15,0	33,33	15,0	33,33	15,0	33,33	45,0
583	0,0	0,00	2.130,0	30,40	2.441,0	34,84	2.436,0	34,77	7.007,0
584	0,0	0,00	19.800,0	55,31	8.000,0	22,35	8.000,0	22,35	35.800,0
593	0,0	0,00	12.000,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00	12.000,0
596	0,0	0,00	378.500,0	59,28	135.000,0	21,14	125.000,0	18,58	638.500,0
599	0,0	0,00	282.182,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00	282.182,0
628	0,0	0,00	1.050,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00	1.050,0
641	0,0	0,00	115,0	45,10	70,0	27,45	70,0	27,45	255,0
644	0,0	0,00	1.500.458,0	25,43	2.152.000,0	36,48	2.247.000,0	38,09	5.899.458,0
655	0,0	0,00	70.000,0	33,33	70.000,0	33,33	70.000,0	33,33	210.000,0
672	0	0,00	28,0	33,33	28,0	33,33	28,0	33,33	84,0
689	0	0,00	0,0	0,00	1.000,0	50,00	1.000,0	50,00	2.000,0
Totale	1.775.474,2	3,17	20.014.337,8	35,78	15.311.639,2	27,37	18.840.705,2	33,68	55.942.158,4

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 2

QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA  
1994

	1993	%	1994	%	1995	%	1996	%	Totale
Fondi speciali:									
- parte corrente	55.634,2	0,19	14.221.870,2	48,86	7.516.779,2	25,83	7.311.845,2	25,12	29.106.128,8
- conto capitale	5.000,0	0,03	1.900.458,0	11,49	5.438.000,0	32,88	9.187.000,0	55,80	16.540.458,0
Riduzioni precedenti autorizzazioni spesa	0,0	0,00	2.756.100,0	39,07	2.149.200,0	30,46	2.149.500,0	30,47	7.054.800,0
Disponibilità bilancio:									
- residui	243.000,0	98,31	9.300,0	3,69	0,0	0,00	0,0	0,00	252.300,0
- parte corrente	952.840,0	74,81	309.668,0	24,31	5.760,0	0,45	5.460,0	0,43	1.273.728,0
- conto capitale	0,0	0,00	227.000,0	100,00	0,0	0,00	0,0	0,00	227.000,0
Nuove o maggiori entrate	300.000,0	37,56	147.900,0	18,52	175.400,0	21,96	175.400,0	21,96	798.700,0
Mezzi diversi	219.000,0	31,78	442.041,6	64,15	26.500,0	3,85	1.500,0	0,22	689.041,6
<b>Totale</b>	<b>1.775.474,2</b>	<b>3,17</b>	<b>20.014.337,8</b>	<b>35,78</b>	<b>15.311.639,2</b>	<b>27,37</b>	<b>18.840.705,2</b>	<b>33,66</b>	<b>55.942.156,4</b>

(Importi in milioni)



## Capitolo III

### IL BILANCIO DELLO STATO: RISULTATI DEL 1994

Sommario: — 1. **Risultati d'insieme e differenziali**: 1.1 *Sintesi della gestione*; 1.2 *Risultati differenziali*: (1.2.1 Gestione di competenza; 1.2.2 Gestione di cassa).  
2. **Gestione dell'entrata**; 2.1 *Considerazioni generali*; (2.1.1 Il risultato della gestione complessiva; 2.1.2 Il programma dell'entrata e l'evoluzione degli obiettivi; 2.1.3 Il risultato della gestione finale e le prospettive di breve e medio periodo); 2.2 *Profili della gestione tributaria*; (2.2.1 Note preliminari; 2.2.2 Le imposte dirette; 2.2.3 Le imposte indirette; 2.2.3.1 Valutazioni preliminari e d'insieme; 2.2.3.2 Profili della gestione di singoli tributi); 2.3 *Profili della gestione extra-tributaria*; (2.3.1 Note preliminari; 2.3.2 Aspetti specifici dell'entrata extra-tributaria); 2.4 *La gestione dei residui*: (2.4.1 Note preliminari e di sintesi; 2.4.2 Aspetti della gestione globale; 2.4.3 La gestione nei grandi tributi; 2.4.4 La valutazione del grado di esigibilità). **Allegati** Attuazione del regime inerente all'imposta sul valore aggiunto negli scambi intracomunitari; Riaccertamento dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti; Esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti per danno morale, esteso anche alle condanne a favore di enti diversi dallo Stato.  
3. **Gestione della spesa**. 3.1 *Il quadro generale*; 3.2 *Analisi economica*; 3.3. *Analisi funzionale*; 3.4 *Formazione e gestione dei residui*.

#### 1. Risultati d'insieme e differenziali

##### 1.1 Sintesi della gestione

1.1.1 I dati del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1994 riassunti nella tabella A sono difficilmente confrontabili con gli andamenti del 1993. Sul consuntivo 1994 si riflettono, infatti, i cambiamenti legati all'evoluzione del quadro normativo e alla graduale introduzione di nuovi assetti dell'entrata e della spesa, nonché taluni transitori effetti connessi con la manovra annuale.

Gioca, in particolare, nella comparazione delle risultanze il diverso ammontare delle regolazioni debitorie inerenti ai crediti di imposta e l'inclusione nei conti del 1993 dell'anomala posta di 30.670 mld. relativa alla costituzione del conto «disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria», che ha fatto lievitare di altrettanto l'ammontare delle entrate extratributarie e della spesa in conto capitale.

Inoltre il processo di privatizzazione di I.M.I. ed I.N.A. ha portato nel 1994 ad entrate sul titolo III per circa 6.000 mld. e ad una corrispondente spesa in conto capitale destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Sullo specifico versante delle entrate un impatto difficilmente quantificabile sugli introiti IVA del 1994 è stato esercitato dalle somme affluite in bilancio a seguito della soppressione delle apposite contabilità speciali di tesoreria. In base ai dati forniti nei documenti governativi il relativo importo sarebbe ammontato a 12.700 miliardi. A riscontro di una richiesta istruttoria della Corte, la Ragioneria generale dello Stato ha precisato che tale fenomeno ha interessato solo i versamenti e, peraltro, per un ammontare inferiore, tenuto conto dell'effettuazione in via transitoria e comunque fino al 31 dicembre 1994 dei rimborsi dei crediti IVA a valere sui fondi giacenti sulle predette contabilità speciali.

Si segnalano poi, fra l'altro, i seguenti fattori di disomogeneità:

contabilizzazione, nel 1994, fra le entrate tributarie (e non più fra le entrate extratributarie), degli introiti corrispondenti alle risorse proprie I.V.A. (circa 9.500 miliardi) da attribuire alla U.E.;

effettuazione delle entrate legate alle regolazioni contabili con le Regioni Sicilia e Sardegna;

effetti riduttivi sui conti del 1994 e, soprattutto, sul gettito dell'IRPEF, legati alle misure ad impatto differenziato adottate per il 1993;

sospensione dei termini di pagamento di IRPEF, IRPEG ed ILOR per i contribuenti delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di novembre 1994;

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- flessione del gettito legato alle entrate «una tantum»;
- riduzione dei versamenti a saldo dell'ILOR dovuta dalle persone fisiche in dipendenza dell'istituzione dell'ICI;
- introiti per 2.094 mld. conseguenti alla soppressione delle gestioni fuori bilancio.

Sul lato della spesa la confrontabilità dei dati è resa disagiata non solo dal richiamato ammontare delle regolazioni debitorie in materia di crediti di imposta, ma anche dalle vicende legate, nel 1993, alla costituzione del «conto per il servizio di tesoreria» e, nel 1994, all'ammortamento dei titoli di Stato per un ammontare corrispondente ai proventi della parziale privatizzazione di IMI e INA.

Inoltre i confronti interni fra i vari aggregati di spesa - al di là della soppressione e accorpamento di alcuni ministeri - risentono delle significative variazioni apportate alla classificazione economica, che saranno in dettaglio illustrate nel successivo paragrafo 3).

1.1.2 Le regole di variazione del bilancio di competenza per il 1994, assunte col D.P.E.F. 1994/96 prevedevano:

- un'incidenza delle entrate finali sul PIL pari al 28,6% (26,8% per le entrate tributarie; 1,8% per quelle extratributarie);
- una diminuzione al 37,5% delle spese finali, al netto delle regolazioni debitorie, rispetto al PIL;
- un livello delle spese correnti al netto degli interessi pari al 22,3% del PIL;
- l'abbattimento di un punto percentuale sul PIL degli oneri per interessi (dall'11,6% al 10,6%);
- un andamento della spesa in conto capitale pressochè costante in termini di PIL e cioè intorno al 4,7%.

A consuntivo le entrate tributarie erariali - nel nuovo assetto derivante dall'inclusione delle risorse proprie U.E. costituite dall'IVA - espongono un'incidenza sul PIL del 27,2%. D'altro canto, al netto delle regolazioni debitorie per i crediti di imposta, la spesa finale si attesta al 38,1% del PIL e quella corrente diversa dagli interessi si commisura al 22,7%. L'effettivo andamento del conto capitale - depurato dell'importo di circa 6.000 mld. da destinare all'ammortamento dei titoli di Stato, si allinea sostanzialmente al valore programmato, con un quoziente del 4,8% sul PIL.

La spesa per interessi, infine, centra il previsto obiettivo del 10,6% in rapporto al PIL.

1.1.3 La legge finanziaria per il 1994 (legge 24 dicembre 1993, n.538) ha fissato rispettivamente in 141.970 e in 294.700, al netto di 11.375 mld. di regolazioni debitorie, i limiti del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato in termini di competenza.

Le variazioni apportate alle grandezze di bilancio con la legge di assestamento hanno fatto peggiorare il saldo netto da finanziare di 16.095 mld.. Le previsioni definitive dello stesso saldo hanno poi finito per superare di circa 20.000 mld. il tetto fissato dalla legge finanziaria. I risultati della gestione di competenza sono peraltro migliori. La differenza negativa tra entrate e spese finali (127.590 mld., al netto di 10.000 mld. di regolazioni debitorie per i crediti di imposta) si è, infatti, ampiamente mantenuta nei limiti stabiliti e si è anche fermata ben al di sotto di quanto indicato (139.867 mld. detratte le stesse regolazioni) in sede di preconsuntivo dalla relazione generale sulla situazione economica del paese.

Il ricorso al mercato raggiunge la quota di 257.848 mld. (247.848 senza le regolazioni debitorie) rispetto ai 295.752 mld. delle previsioni definitive e risulta inferiore di oltre 6.600 mld. alle risultanze provvisorie esposte nel citato documento.

Lo stesso fenomeno si verifica per il saldo negativo delle partite correnti, che si situa sul livello di 60.073 mld. a fronte dei 77.719 mld. prospettati sulla base dei dati non ufficiali.

Va segnalato anche il conseguimento di un cospicuo avanzo finanziario (79.692 mld.), derivante da complessive economie di gestione per 17.318 mld., da maggiori accertamenti relativi alle entrate finali per 20.586 mld. e da un più esteso ricorso all'accensione prestiti per 41.788 mld. Quest'ultima circostanza - al di là di ogni valutazione sul merito delle scelte adottate in materia di indebitamento - pone l'esigenza di completare il sistema dei saldi di bilancio, delineato dall'art.6 della legge 468/78, con la specifica disciplina del risultato differenziale costituito dal raffronto tra entrate e spese complessive.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si sottolinea, comunque, l'opportunità che ogni eventuale eccedenza dell'indebitamento annuale sul fabbisogno sia utilizzata per l'ammortamento di titoli in circolazione.

È, infine, da notare che, per effetto prevalente del ridotto carico di slittamenti di copertura tramandati al 1994 (1) i meccanismi automatici di spesa (22 mld. di utilizzo di somme slittate dal precedente esercizio e 1.127 mld. di riassegnazione di quote di entrate) hanno pesato in misura più attenuata sui saldi stessi (1.149 mld. a fronte dei 6.761 mld. del 1993).

TABELLA B  
(in miliardi)

ANNO	Capitolo 6856 Tesoro	Variaz. % anno prec.	Capitolo 9001 Tesoro	Variaz. % anno prec.	Totale	Variaz. % anno prec.
1985	2.778,188	—	1.692,059	—	4.470,247	—
1986	2.409,377	-13,28	1.515,114	-10,46	3.924,491	-12,21
1987	353,750	-85,32	908,309	-40,05	1.262,059	-67,84
1988	963,880	+ 172,47	3.728,337	+ 310,47	4.692,217	+ 271,79
1989	24,268	-97,48	1.530,279	-58,96	1.554,547	-66,87
1990	140,100	+ 477,30	1.991,799	+ 30,16	2.131,899	+ 37,14
1991	191,088	+ 36,40	1.892,388	-5,00	2.083,476	-2,27
1992	4.530,331	+ 2270,64	—	—	4.530,331	+ 177,40

## 1.2 Risultati differenziali

### 1.2.1 Gestioni di competenza

Al lordo delle regolazioni debitorie il saldo negativo delle partite finali si commisura a 137.590 mld. ed espone, rispetto al 1993, un miglioramento di 8.992 mld. (+ 6,1%), nonché una incidenza sul PIL ridotta di oltre un punto percentuale (dal 9,5 all'8,4%). Tale positiva evoluzione discende dalla flessione della spesa finale (-21.327 mld.; -3,2%) e da minori accertamenti finali per 12.335 mld. (-2,4%). Depurando i dati del 1993 dalla occasionale ed anomala posta relativa alla costituzione del conto per il servizio di tesoreria, la spesa finale cresce di 9.343 mld. (+ 1,5%), mentre le corrispondenti entrate s'incrementano di 18.335 mld. (+ 3,8%).

Sull'evoluzione delle entrate e delle spese finali influiscono, fra l'altro, i seguenti andamenti dei principali macro-aggregati:

una crescita del gettito tributario del 3,8%, che si giova peraltro della inclusione di 9.514 mld. di risorse proprie IVA. Al netto di tale importo la progressione si riduce all'1,5%;

un calo effettivo delle entrate extratributarie del 7,4% (corrispondente in termini di risultanze ufficiali ad una più ampia flessione del 41%), che si tramuta in una crescita del 10,2%, ove si computi il gettito delle risorse proprie IVA;

una dilatazione delle entrate del titolo III di oltre 6.000 mld., fondamentalmente collegata ai proventi derivanti dalla parziale privatizzazione dell'IMI e dell'INA;

1) L'esercizio 1994, come si desume dalla tabella B, trasferisce sul 1995 una quota di slittamenti di copertura di modesto ammontare e pressoché equivalente a quella dell'anno precedente.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una sostanziale stazionarietà della spesa corrente sia al lordo (+1%) sia al netto delle regolazioni debitorie (+0,5%);

un decremento della spesa in conto capitale del 20,6%; ma il reale andamento gestionale (che non tiene conto della posta relativa al conto per il servizio di tesoreria e delle somme destinate all'ammortamento dei titoli di Stato) espone una crescita del 3,5%.

Una percentuale più elevata di miglioramento (+10,9%) non essendo influenzato dall'andamento espansivo delle operazioni finanziarie - espone il saldo dell'indebitamento netto (che scende da 139.235 a 124.075 mld.), mentre, caricato di circa 25.000 mld. di maggiore spesa per il rimborso dei prestiti, peggiora del 6,5% il livello del ricorso al mercato.

In valore assoluto quest'ultimo saldo raggiunge, al lordo delle regolazioni debitorie, i 257.848 mld. e rappresenta il 15,7 del PIL (15,6% nel precedente esercizio).

Andamento ancora peggiore accusa il saldo delle partite correnti, che arriva ad un apparente valore negativo di 60.073 mld. (+19.209 mld.).

Lo stesso saldo nel precedente esercizio si era peraltro giovato dell'occasionale ed anomala contabilizzazione di 30.670 mld. di entrate extratributarie, conseguente al riversamento in bilancio delle somme affluite al conto «disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria».

Nel confronto fra gli effettivi andamenti gestionali, l'evoluzione del risparmio pubblico risulta di segno positivo (+15,4%), con un decremento di circa 11.500 mld. nella differenza negativa tra entrate e spese correnti.

1.2.1.2 I risultati del 1994 risentono i positivi effetti dei maggiori accertamenti delle entrate finali per 20.586 mld., sostenuti essenzialmente dall'andamento delle entrate correnti (+20.510 mld.).

Rispetto alle previsioni definitive risultano superiori gli accertamenti sia delle entrate tributarie (+11.953 mld.) sia di quelle extratributarie (+8.557 mld.). Nei confronti delle previsioni iniziali, peraltro, la sottostima delle entrate tributarie si riduce a 7.268 mld., mentre si registra uno scostamento positivo di 19.860 mld. per le entrate del titolo II.

Nel comparto delle entrate tributarie la sovrastima delle imposte dirette (-5.489 mld.) concentrata su IRPEF, ILOR ed imposta sostitutiva - viene riassorbita dalle imposte indirette (+17.442 mld.), che si giovano della favorevole evoluzione degli accertamenti della categoria II «tasse ed imposte sugli affari» (+19.928 mld.), quasi interamente attribuibile all'andamento dell'IVA (+19.223 mld.), gonfiato dalla contabilizzazione delle somme già imputate alle risorse proprie U.E. ed iscritte fra le entrate extratributarie. Scostamenti negativi registrano gli accertamenti della categoria III «imposte sulla produzione, sui consumi e dogane», per effetto, soprattutto, della flessione rispetto alle previsioni sia del gettito dell'imposta sugli oli minerali (-2.147 mld.) sia di quello dell'imposta di consumo sul gas metano (-1.075 mld.), nonché gli accertamenti della categoria V «lotto, lotterie ed altre attività di giuoco» (-1.117 mld.).

La composizione delle entrate tributarie risulta più bilanciata rispetto all'anno precedente: le imposte dirette prossime nel 1993 al 60% - si riducono al 55% e contestualmente sale dal 40,2 al 45% la quota delle imposte indirette.

D'altro lato, sulla spesa finale le economie di gestione (13.872 mld.) risultano superiori di 5.275 mld. rispetto al precedente esercizio, principalmente in conseguenza della gestione del titolo I (11.884 mld. a fronte dei 7.790 del 1993).

A consuntivo il gettito dell'IRPEF (152.567 mld.) - influenzato soprattutto dalle misure ed impatto differenziato adottate per il 1993 - cede di 5.595 mld. nei confronti dell'anno precedente (-3,5%); mentre, dopo la forte evoluzione del precedente esercizio, s'incrementa di un ulteriore 14,7% l'IRPEF (27.966 mld.), sospinta, fra l'altro, dalla crescita delle esportazioni. In ripresa grazie allo sviluppo dei versamenti operati dalle persone giuridiche - si mostrano gli accertamenti dell'ILOR (17.692 mld.; +4,5%), oggetto di un progressivo arretramento nei tre anni precedenti.

Quasi si azzerano, d'altra parte, gli introiti relativi al condono e alla rivalutazione dei beni aziendali, che avevano assicurato nel precedente esercizio accertamenti per oltre 7.800 mld.

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Arretrano di oltre 3.000 mld. gli accertamenti dell'imposta sostitutiva (36.865 mld.; -7,5%) che, soprattutto, per il calo degli interessi corrisposti da aziende ed istituti di credito, interrompono una tendenza alla crescita sviluppatasi nel precedente sessennio.

Nel settore dell'imposizione indiretta l'IVA sostenuta dall'evoluzione della quota relativa agli scambi interni e dai richiamati motivi di ordine contabile fa registrare un cospicuo tasso d'incremento (+29,9%), superando di circa settecento milioni la soglia dei 100.000 mld..

Una variazione accrescitiva più ampia (+4,9%), rispetto ai tassi del precedente biennio, segnano gli accertamenti dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali (39.353 mld.), essenzialmente per effetto degli aumenti di aliquota. Sul fronte delle entrate extratributarie si riducono di 3.436 miliardi (-43,6%) i versamenti contributivi inerenti al Fondo sanitario nazionale, mentre s'incrementano di 3.779 miliardi (+166,3%) gli introiti per retrocessioni di interessi dovute dalla Banca d'Italia, in relazione anche alla remunerazione del saldo relativo al conto «disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria».

1.2.1.3 Al netto delle regolazioni debitorie, le spese correnti aumentano di 2.708 mld.. Al loro interno alleggerite dagli oneri per il personale delle Università le spese di funzionamento regrediscono di 722 mld., nonostante l'incremento di 3.547 mld. per il trattamento del personale in quiescenza. Una contrazione di 6.116 mld. per il diminuito carico del debito fluttuante registrano gli impegni per gli interessi.

Sospinti, invece, dall'inclusione degli oneri per il personale delle Università, i trasferimenti correnti fortemente incisi nel precedente esercizio dai minori apporti al fondo sanitario nazionale presentano un'espansione di 9.245 mld..

Al netto della posta relativa al conto «disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» e delle somme destinate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato che hanno rispettivamente gravato i conti del 1993 e del 1994 le spese in conto capitale si elevano di 2.641 mld. S'accrescono di 579 mld. gli investimenti indiretti (trasferimenti) e di 586 mld. quelli diretti.

Impegni aggiuntivi per 281 mld. mostrano anche le operazioni finanziarie.

## 1.2.2 Gestione di cassa.

1.2.2.1 Sul versante di cassa l'andamento dei saldi è sostanzialmente allineato con quello indicato per la competenza. Migliora del 12% il saldo delle partite finali (la cui incidenza sul PIL scende dal 9,6 all'8%) e del 16,9% si alleggerisce l'indebitamento netto.

Gravato di un onero aggiuntivo di circa 18.600 mld. per il rimborso dei prestiti, registra un lieve peggioramento il ricorso al mercato (-0,3%), la cui quota sul PIL si abbassa peraltro di circa un punto (dal 15,8 al 14,9%), grazie all'incremento del reddito nazionale.

Si deteriora, infine, del 45,7% il saldo negativo del risparmio pubblico (che nella serie al netto degli oneri sostenuti nel 1993 per la costituzione del conto «disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria» presenta di fatto un miglioramento del 13,8%).

Le entrate finali scendono da 501.628 a 497.614 mld. (-0,8%), scontando gli effetti della contabilizzazione nel 1993 dell'importo destinato alla formazione del predetto conto. Al netto di tale posta gli incassi finali salgono del 15,7% (+4,4% esclusi i proventi delle privatizzazioni). Le entrate tributarie passano da 422.282 a 441.316 (+4,5%), ma sono gonfiate dalla contabilizzazione delle risorse proprie IVA. Eccettuato l'importo di queste ultime, la crescita si riduce ad un più modesto 2,3%.

La quota delle entrate tributarie sul PIL decresce dal 27,24 al 26,89%; la flessione è dovuta al comparto diretto la cui incidenza scende dal 16,13 al 14,49% e non è compensata dall'accresciuto peso dell'imposizione indiretta (dal 11,11 al 12,40%).

La gestione del 1994 determina, quindi, un maggiore equilibrio fra imposte dirette e imposte indirette: scende di oltre cinque punti l'incidenza delle prime (dal 59,2 al 53,9%) e di altrettanto cresce l'impatto delle seconde (dal 40,8 al 46,1%).

Le entrate extratributarie arretrano da 78.055 a 48.830 mld. (-37,4%), ma nella serie netta l'andamento diventa positivo (+3%) e raggiunge il 23,1% computando le risorse proprie IVA. Le entrate del titolo III presentano un incremento di 6.178 mld. (di cui 5.921 riferito alle privatizzazioni).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La spesa finale registra una flessione del 3,4%, ma in realtà cresce dell'1,2%, scomputando cioè le regolazioni debitorie per i crediti di imposta e le occasionali poste inserite nel conto capitale.

Nella serie netta la spesa corrente s'incrementa del 2,7% e quella in conto capitale si contrae del 9,7%.

1.2.2.2 Rispetto ai dati previsionali definitivi i maggiori incassi (+ 20.901 mld.), registrati per le entrate finali, sono pressoché esclusivamente dovute alle entrate correnti (+ 20.825 mld.). Sul migliore esito gestionale di queste ultime il gettito tributario influisce per 12.833 mld. e gli incassi extratributari per 7.992 mld..

I più elevati introiti tributari, peraltro, si ricollegano esclusivamente alla gestione delle imposte indirette (+ 21.032 mld.), trascinate dall'andamento della categoria II «tasse ed imposte sugli affari» (+ 24.283 mld.), su cui incide — anche per i ricordati fattori contabili — l'evoluzione dell'IVA (+ 25.109 mld.).

Le imposte dirette accusano, infatti, minori incassi per 8.199 mld. legati alla sovrastima dell'IRPEF (- 3.924 mld.), dell'ILOR (-2.996 mld.) e delle ritenute sugli interessi e redditi di capitale (-2.553 mld.); la gestione dell'IRPEG realizza però uno scostamento positivo di 943 mld..

Nella parte passiva del bilancio il saldo netto da finanziare è alleggerito, a causa della ormai usuale non rigorosa metodologia di costruzione delle previsioni, dalla mancata utilizzazione di un cospicuo ammontare degli stanziamenti per operazioni finali (82.416 mld.), per il 55,3% riconducibile alla parte corrente (45.543 mld.), che peraltro disponeva dell'84,5% dell'intera dotazione.

1.2.2.3 L'evoluzione delle principali imposte dirette si discosta poco, in termini di cassa, da quelle già indicate per gli accertamenti. L'andamento dell'IRPEF (148.516 mld) denuncia, rispetto al 1993, una flessione di 6.384 mld. (-4,1%).

L'IRPEG si ragguglia a 26.108 miliardi (+ 4.313 mld.) ed espone un incremento (+ 19,8%) solo un pò inferiore a quello segnato nel precedente esercizio (+ 21,7%).

La crescita dell'ILOR (15.904 mld.) risulta più moderata (+ 1,4%) e, per effetto delle tre consecutive flessioni registrate nel periodo 1991-93, il tributo in questione risulta inferiore di oltre un quarto al livello raggiunto nel 1990. Cedono di 3.083 mld. — dopo sei anni di continuo rialzo — gli incassi dell'imposta sostitutiva (36.849 mld.; -7,7%), a causa prevalentemente della contrazione degli interessi corrisposti da aziende ed istituti di credito.

Si flettono, d'altro canto, di oltre 7.500 mld. gli introiti per il condono e la rivalutazione dei beni d'impresa.

Nel campo delle imposte indirette l'IVA, sorretta anche da fattori di ordine contabile, tocca l'importo di 105.066 mld. ed evidenzia un tasso accrescitivo (+ 35,6%) che non trova riscontro nel decennio precedente.

Anche sul versante della cassa l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali (38.992 mld.) riprende a crescere (+ 4,5%), dopo la quasi stazionarietà del 1993 (+ 0,3%).

Nell'ambito delle entrate extratributarie, al forte calo degli introiti per risorse CEE (da 11.729 a 2.458 miliardi), legato alle diverse modalità di contabilizzazione della quota relativa all'IVA, si accompagna una contrazione dei versamenti contributivi al Fondo sanitario nazionale (da 9.038 a 4.724 miliardi). Si più che triplicano, invece, (da 2.031 a 6.262 miliardi) le retrocessioni di interessi dovute dalla Banca d'Italia.

1.2.2.4 Nella serie netta i pagamenti finali aumentano di 7.138 mld., per effetto dell'evoluzione della spesa corrente (+ 14.418 mld.), che riesce ad assorbire la caduta delle erogazioni registrate sul conto capitale (- 7.280 mld). Nell'ambito del comparto corrente arretrano di 1.784 mld. gli oneri di funzionamento sgravati della spesa per il personale delle Università, che va però a gonfiare i trasferimenti del titolo I (+ 23.790).

Diminuiscono di 8.618 mld. gli oneri per interessi. La flessione dei pagamenti in conto capitale è determinata dall'andamento degli investimenti indiretti (-7.510 mld.), solo in ridotta misura contrastato dall'incremento delle erogazioni per investimenti diretti (+ 292 mld.) e per operazioni finanziarie (+ 173 mld.).

## 2 Gestione dell'entrata

### 2.1 Considerazioni generali

#### 2.1.1 Il risultato della gestione complessiva.

Gli accertamenti e gli incassi finali, pari rispettivamente a miliardi 504.320 e 497.614, superano del 3,8% e del 5,7% i risultati del precedente esercizio (2), il gettito tributario cresce del 3,7% in termini di competenza (446.915 miliardi) e del 4,5% in termini di cassa (441.316 miliardi). Tali dati indicano gli andamenti dell'entrata erariale al lordo delle quote di gettito incrementale dell'IVA, costituite, sia dal versamento in bilancio con valenza «una tantum» delle giacenze al 31 dicembre 1993 nelle contabilità speciali di tesoreria (12.700 miliardi) in dipendenza dell'attivazione del conto fiscale (3), sia dalla contabilizzazione nell'ambito dei proventi ordinari IVA delle risorse proprie U.E. (9.514 miliardi), iscritte sino al precedente esercizio fra le entrate extra-tributarie. Il gonfiamento dei proventi IVA si trasferisce sul risultato finale di cassa nei limiti della quota relativa alla chiusura delle contabilità speciali e influisce sull'aggregato tributario, per l'ammontare delle risorse proprie IVA in termini di competenza, e per l'intero importo pari ad oltre 22.000 miliardi, in termini di cassa (4).

La valutazione comparativa con il precedente esercizio, effettuata sulla base di fattori omogenei (al netto quindi delle indicate contabilizzazioni IVA) altera, rispetto al dato iscritto nel rendiconto, la crescita degli incassi finali, che sfiora soltanto il 3% (484.914 miliardi; 470.958 nel 1993). Nell'ambito della gestione tributaria le contabilizzazioni stesse determinano un risultato di competenza superiore dell'1,5% rispetto all'anno precedente (437.401 miliardi; 430.754 nel 1993) e un risultato di cassa in flessione dello 0,7% (419.116 miliardi; 422.282 nel 1993).

L'incidenza delle grandezze tributarie di competenza e di cassa rispetto al PIL nominale (tenendo conto delle variazioni dei valori del prodotto relativi al periodo 1992-93) (5) declina dell'1,14% (dal 27,79% al 26,65%) e dell'1,70% (dal 27,24% al 25,54%) rispetto al precedente esercizio. Al lordo delle contabilizzazioni IVA, invece, l'incidenza sul PIL dei saldi tributari si attesta sul 27,23% e sul 26,89% e cala, rispetto all'anno precedente, dello 0,56% in termini di competenza e dello 0,35% in termini di cassa.

Gli accertamenti extra tributari (49.936 miliardi) regrediscono del 7,4% ma i relativi incassi (48.830 miliardi) aumentano del 3%; compongono il 9,9% e il 9,8% dei risultati finali al lordo delle contabilizzazioni IVA, ai quali i proventi nel titolo III contribuiscono per l'1,48% e per l'1,5% (contro lo 0,26% e lo 0,27% del 1993), in dipendenza soprattutto delle vendite di valori mobiliari, con accertamenti e incassi pari a circa 7.500 miliardi.

Gli accertamenti complessivi (841.523 miliardi; 759.000 e 716.000 negli anni precedenti) sono costituiti dalle accensioni di prestiti (337.203 miliardi per competenza e cassa) per il 40% (36% nel 1993 e 28,4% nel 1992); l'ammontare dei prestiti è pari al 66,9% dell'entrata finale (56% e 39,7%) e al 77% del gettito tributario depurato (56,3% e 39,8%). Anche sui versamenti complessivi (834.817 miliardi) le accensioni di prestiti incidono per circa il 40%, formando il 69,5% degli incassi finali (35,2% e 29,1% negli anni precedenti) e l'80,4% di quelli tributari (64,6% e 49,7%), percentuali che scendono rispettivamente, al lordo dei versamenti addizionali IVA, al 67,8% ed al 76%.

2) La comparazione con i risultati dell'esercizio precedente è effettuata al netto dei 30.670 miliardi affluiti in bilancio nel 1993 in dipendenza dell'apertura del «Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria», disposta ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 483/1993.

3) La eccezionale contabilizzazione è stata effettuata in applicazione delle disposizioni che hanno attivato, con decorrenza 1° gennaio 1994, il «conto fiscale» che, imponendo ai concessionari di versare al bilancio dello Stato le somme riscosse o di impiegare le somme stesse per l'effettuazione dei rimborsi, non consente il ricorso alle giacenze di tesoreria. La legge n. 644/1994 ha poi stabilito che alle contabilità intestate agli uffici IVA non fosse applicabile, sino al 31 dicembre 1994, l'articolo 26 della legge n. 559/1993, che ha disposto la soppressione delle gestioni fuori bilancio a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

4) I fondi allocati presso le contabilità speciali erano iscritti in bilancio nel conto dei residui attivi inerenti al capitolo di entrata n. 1.203.

5) Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

### 2.1.2 Il programma dell'entrata e l'evoluzione degli obiettivi.

Sebbene la politica di bilancio impostata per il 1994 abbia inteso attenuare la pressione tributaria, rapidamente cresciuta nei precedenti esercizi per far fronte a improrogabili necessità di riequilibrio della finanza pubblica, il cedimento dei proventi tributari (depurati delle contabilizzazioni IVA) supera le previsioni.

Gli obiettivi formulati nel DPEF del luglio 1993, che ha delineato la manovra di finanza pubblica per gli anni 1994-96, prevedevano in termini di competenza, assumendo per il 1994 la crescita del PIL nominale in misura inferiore (+ 5,1%) rispetto all'effettiva evoluzione del prodotto (+ 5,9%):

la riduzione dell'entrata finale dello 0,36%;

la crescita del gettito tributario dell'1,6%;

il calo della pressione tributaria diretta di circa un punto percentuale e di quella indiretta dello 0,3%;

il ridimensionamento dell'entrata extra-tributaria di oltre il 23% in conseguenza della ulteriore riduzione dei contributi sanitari e dell'attribuzione agli enti locali del gettito ICI. Lo stesso documento stimava nell'1% circa la crescita degli incassi tributari.

I proventi delle dismissioni mobiliari e immobiliari non erano considerati nel quadro dell'entrata finale in quanto destinati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato costituito (legge n. 432/1993) per la riduzione dello stock del debito. I relativi proventi sono stati infatti iscritti nel bilancio per memoria.

Sul contenimento dei proventi tributari hanno influito inizialmente la legge finanziaria 1994, che ha disposto il recupero del fiscal drag (-2.300 miliardi), e la legge n. 537/1994 (provvedimento collegato) con un saldo tributario anche negativo, stimato in circa 2.200 miliardi e determinato da maggiori introiti recuperati nell'area delle imposte dirette (+ 3.230 miliardi) nonchè da perdite di gettito prodotte dalla riduzione della fiscalità immobiliare (-1.000 miliardi) e dalla riduzione della spesa (-4.430 miliardi).

Alla crescita degli introiti, invece, hanno contribuito nella fase iniziale, sia il D.L. n. 357/1993, convertito nella legge n. 447/1993 (+ 2.000 miliardi), che ha ridotto dal 98 al 95% la percentuale degli acconti relativi alle imposte sui redditi da versare nel 1993, sia il D.L. n. 557/1993 convertito nella legge n. 133/1994, che ha reperito circa 6.700 miliardi in prevalenza nell'area delle imposte indirette.

La manovra iniziale ha pertanto previsto un gettito aggiuntivo, rispetto all'andamento tendenziale (che scontava il calo di circa 7.500 miliardi di proventi «una tantum»), contenuto entro i 4.200 miliardi.

Le previsioni di bilancio hanno quindi quantificato gli accertamenti e gli incassi finali in rispettivi miliardi 470.504 e 463.498 e, nell'ambito di tali importi, gli accertamenti e gli incassi tributari in miliardi 439.000 (+ 2% rispetto alle previsioni assestate del 1993) e 433.167 (+ 2,6%).

Nel corso dell'esercizio sono intervenute misure «una tantum» di sostegno del gettito tributario («manovrina»), da acquisire mediante la definizione delle liti pendenti e la conciliazione giudiziale (D.L. n. 452/1994, più volte reiterato) che non hanno conseguito il risultato atteso (circa 1.000 miliardi), accanto a misure dirette a migliorare i proventi extra-tributari, mediante la sanatoria delle violazioni edilizie (D.L. n. 468/1994 recepito dalla legge 724/1994), che ha realizzato nell'anno introiti (337 miliardi, secondo i dati esposti a consuntivo) inferiori rispetto alle previsioni (quantificate in 2.000 miliardi); tali introiti ammonterebbero a quasi 3.000 miliardi, secondo quanto risulta dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese (6). Inoltre, sono state autorizzate minori entrate a carattere sia temporaneo che permanente (leggi nn. 489, 498 e 656/1994) di ammontare non quantificato, come sottolineato dalla Corte nelle relazioni concernenti le leggi pubblicate nel 2° e nel 3° quadrimestre del 1994.

La legge di assestamento ha recepito le ipotesi incrementali provenienti dalla «manovrina» ed ha lasciato sostanzialmente invariate le stime concernenti i proventi finali trasferendo però all'area extra-tributaria una parte del gettito atteso sul versante tributario (circa 4.500 miliardi); la RPP per l'anno 1995, ha confermato le previsioni assestate sulla base della crescita nominale del prodotto valutata sul 5%, di poco rettificata rispetto alla prospettiva esposta nel DPEF 1995-97 (+ 4,9%) nel luglio 1994.

6) L'effettuazione dei versamenti tramite il circuito postale ha ritardato la contabilizzazione dei relativi proventi nell'esercizio 1994.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La RPP del settembre 1994, in particolare, nel recepire le ipotesi formulate dalla legge di assestamento ha sottolineato, tra l'altro, il rischio correlato «alle più recenti innovazioni introdotte nel criterio di calcolo dell'IRPEF (quali la modifica dell'applicazione della minimum tax)» e stimato in un punto percentuale il calo della pressione tributaria.

Il D.L. n. 646/1994 convertito nella legge n. 22/1995, autorizzando la proroga dei termini per il versamento degli acconti relativi alle imposte dirette e indirette da parte dei residenti nelle zone alluvionate nel novembre 1994, ha contribuito al contenimento dei proventi tributari per un importo stimato tra i 3.500 ed i 4.500 miliardi e trasferito al 1995 un ulteriore gettito atteso per il 1994.

### 2.1.3 Il risultato della gestione finale e le prospettive di breve e medio periodo

a) Al netto delle contabilizzazioni IVA e dei proventi delle privatizzazioni i dati di competenza espongono:

la crescita dell'entrata finale del 3,7% e del gettito tributario dell'1,5%;

la riduzione della pressione tributaria diretta dell'1,64% e la crescita della pressione indiretta dello 0,50%;

l'aumento dei proventi extra-tributari del 10,2%.

Tali indicatori sintetici della gestione, da valutare anche sulla base dell'assetto macroeconomico che vede la crescita del PIL più elevata (+0,8%) rispetto all'epoca della formulazione del programma iniziale, chiariscono essenzialmente che il regresso, superiore alle attese, della pressione tributaria diretta è compensato in parte dall'andamento del gettito indiretto, ma soprattutto dall'apporto extra-tributario, caratterizzato anche quest'anno dalla difficile prevedibilità dei rendimenti.

In particolare, il gettito tributario, al netto dei proventi addizionali IVA, è inferiore dello 0,5% rispetto all'obiettivo iniziale di competenza (-2.246 miliardi in termini assoluti) e del 3,2% rispetto a quello di cassa (-14.051 miliardi). Al lordo delle operazioni IVA i risultati di competenza e di cassa superano le previsioni iniziali dell'1,7% e dell'1,9% circa per importi pari, rispettivamente, a 7.268 ed a 8.149 miliardi.

Al di là dell'apparente tenuta che emergerebbe dal rendiconto, pertanto, la gestione tributaria, pone in evidenza il persistere di difficoltà nell'acquisizione di risorse permanenti; per effetto del cedimento delle imposte sul patrimonio e sul reddito migliora il rapporto fra imposizione diretta e indiretta; la seconda realizza accertamenti ed incassi pari al 43,8% ed al 43,3% del gettito tributario (40,2 e 40,8% nel 1993) e pari al 45% ed al 46,1% al lordo delle contabilizzazioni IVA. Il riequilibrio discende in parte, come si è visto, dagli effetti della manovra, che ha concentrato le riduzioni nell'area diretta e le acquisizioni aggiuntive in quella indiretta.

L'incidenza sul PIL degli accertamenti nell'area impositiva diretta scende al 14,97% (16,61 e 16,44%) mentre sale all'11,68% (11,18% e 11,74%) quella relativa al settore delle imposte indirette giungendo sino al 12,26% ove si considerino tutte le poste IVA; il peso sul prodotto degli incassi realizzati dalle imposte sul patrimonio e sul reddito si attenua fino al 14,5% (16,1% e 15,9% negli anni precedenti); va all'11% nell'area indiretta depurata (11,1% e 11,3% negli anni precedenti), ma al 12,4% tenendo conto delle contabilizzazioni totali IVA.

Nell'ambito delle imposte dirette la flessione rilevante degli accertamenti (-4,6%, pari a -11.785 miliardi) e degli incassi (-4,9% pari a -12.318 miliardi) deriva in parte dal minore apporto delle «una tantum» rispetto al precedente esercizio (-7.486 miliardi, pari al 2,9% degli accertamenti realizzati nell'aggregato nel 1993) e soprattutto dall'andamento dell'IRPEF che per la prima volta dall'istituzione del tributo, segna una grave caduta degli accertamenti (-3,2%) e degli incassi (-4,1%) e si distanzia di circa 10 punti percentuali dalla dinamica del PIL nominale. Si è quindi avverata l'ipotesi prospettata nel disegno di legge relativo all'assestamento del bilancio nonchè nelle linee guida del DPEF 1995/97; anche in quest'ultimo documento, in particolare, il rischio del deterioramento del gettito tributario era connesso in parte alla «scomparsa della minimum tax, non accompagnata dall'introduzione di appropriate misure compensative». La relazione generale sulla situazione economica del Paese prospetta inoltre l'ipotesi che sul risultato dell'IRPEF,

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

particolarmente negativo nel mese di giugno, possa aver influito l'entrata in vigore dell'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti, che avrebbe determinato la prevalenza dei conguagli a debito del fisco rispetto a quelli a credito (7).

L'imposizione diretta è sostenuta dall'ottimo andamento dell'IRPEG: unico tributo finanziariamente significativo che migliora di circa il 20% in termini di competenza e di cassa. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese, a carattere «una tantum», ha mostrato una evidente affidabilità. È più contenuto anche il pur cospicuo gettito dell'imposta sostitutiva dei redditi da capitale, ove il calo del rendimento totale accusa gli effetti della riduzione dei depositi e degli interessi ma evidenzia il peso crescente dei proventi conseguiti dalle ritenute sui titoli di Stato, che si configurano quale posta compensativa della spesa sostenuta per il debito pubblico, costituita in parte dalle ritenute fiscali applicate sul reddito dei titoli di Stato.

L'andamento «depurato» delle imposte indirette (+10,6% in termini di competenza e +5,3% in termini di cassa) sembra provare, come si è già detto, l'efficacia della manovra iniziale che ha dato un contributo all'accelerazione della fiscalità nell'area. Si registra peraltro la crescita del gettito di cassa in misura proporzionale al tasso nominale di evoluzione del prodotto soltanto nella categoria IV (Monopoli), mentre nel settore relativo alle tasse ed alle imposte sugli affari il risultato si deteriora (al netto delle contabilizzazioni IVA) nonostante i minori rimborsi rispetto alle previsioni per circa 5.000 miliardi. L'ufficio di controllo sulla gestione dell'entrata ha effettuato un'analisi riguardo all'imposta sul valore aggiunto negli scambi intracomunitari, che valuta i primi elementi sull'attuazione del regime adottato dall'Unione europea.

A fronte di un quadro regressivo dell'imposizione tributaria, l'entrata extra-tributaria realizza, come si è visto, un gettito sensibilmente più elevato rispetto alle previsioni nonché rispetto al precedente esercizio, specie ove le risorse proprie CEE siano contabilizzate nell'area secondo i criteri tradizionali. Alimentato in misura assai contenuta dal condonò edilizio, che rinvia i benefici già realizzati all'esercizio successivo, il gettito di competenza e di cassa è sostenuto dalla rilevante crescita delle retrocessioni della Banca d'Italia, nonché dall'ICI di pertinenza erariale relativa al 1993 e dagli introiti derivanti dalla soppressione delle gestioni fuori bilancio, effettuata in applicazione della legge n. 559/1993. I proventi occasionali e quelli in fase di esaurimento compensano i minori contributi affluiti per il finanziamento del fondo sanitario nazionale in misura più contenuta rispetto al precedente esercizio in quanto acquisiti in maggior misura, rispetto al 1994, dalla finanza territoriale.

Contribuiscono al risultato finale i proventi realizzati in attuazione della politica di privatizzazione avviata nel 1992, diretta a migliorare l'entrata finale ed a contenere tra l'altro l'entità del ricorso al mercato. Il gettito del 1994, pari a 6.240 miliardi in termini di competenza e di cassa, è destinato, nella misura di 5.920 miliardi, al ricordato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» e, per l'ammontare di 320 miliardi, alla copertura degli oneri connessi alle operazioni di dismissione. L'analisi delle attività che hanno consentito di realizzare il gettito è svolta nel capitolo dedicato alle privatizzazioni.

b) Nella prospettiva di medio periodo permane l'esigenza di adeguare l'entrata alle necessità della spesa e del contenimento del fabbisogno. Il problema non dovrebbe porsi nel 1995, dato il carattere permanente di numerose misure adottate dalla manovra correttiva dello scorso febbraio, che addensa nell'area indiretta le iniziative tributarie, in prevalenza di natura permanente (in particolare, oltre 4.000

---

7) L'articolo 5, lettera f) del D.L. 6 dicembre 1993, n. 503, più volte reiterato sino al D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni nella legge 27 luglio 1994, n. 473, dispone che nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che fruiscono dell'assistenza fiscale «le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di giugno». La norma non ha subito modifiche nel corso delle reiterazioni dei decreti legge e in sede di conversione. I dati forniti dall'Osservatorio delle entrate per il mese di giugno espongono la crescita delle ritenute nell'area del lavoro pari a quasi l'8%. La caduta del gettito IRPEF nel giugno 1994 ha riguardato gli acconti (-22%) e soprattutto l'autoliquidazione (-48%; dagli 11.376 miliardi del 1993 ai 5.917); anche i proventi relativi alle ritenute da lavoro autonomo sono drasticamente caduti (-35% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente), sebbene il relativo importo sia scarsamente significativo, con versamenti di 1.039 miliardi, pari al 4,8% del risultato del tributo nel giugno 1994.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

miliardi proverranno dall'IVA e 4000 dagli oli minerali); d'altro canto oltre 18.000 miliardi, dei circa 24.000 attesi dalle misure temporanee previste dalla manovra iniziale del 1995, verranno meno nel 1996, contro le maggiori entrate permanenti stimate in circa 4.000 miliardi da recuperare attraverso l'accertamento per adesione. La scelta di riprodurre misure fiscali di natura transitoria, i cui effetti, soprattutto per l'accertamento con adesione, sono di incerta valutazione (in particolare per gli anni successivi al 1995) rinvia la soluzione del problema centrale dell'entrata che si lega alle dimensioni dell'evasione. Tuttavia, l'ulteriore miglioramento delle prospettive per il 1995, delineate nel DPEF 1996-98, appaiono fondate in parte sul rafforzamento delle attività di contrasto dell'elusione e dell'evasione tributaria, specie attraverso gli studi di settore e, quindi, mediante criteri di accertamento induttivo, che scontano le difficoltà di avvio.

c) L'entità dei residui attivi, pur regredita nel 1994, rimane assai elevata. La Corte prospetta da tempo il problema nelle relazioni annuali sul rendiconto generale dello Stato ed ha avviato nel 1994 istruttorie dirette a conoscere, tra l'altro, le ragioni che determinano ogni anno il noto considerevole divario tra gli accertamenti e gli incassi nonché i criteri adottati per il riaccertamento dei residui; tali ultime operazioni, in particolare, comportano sia la cancellazione dei crediti inesigibili illustrati in un allegato del rendiconto, sia l'abbattimento di consistenti risorse indipendentemente da una adeguata dimostrazione documentale delle valutazioni effettuate. I rilevati limiti di trasparenza della gestione andrebbero pertanto rimossi con urgenza, mentre permane indilazionabile l'esigenza di migliorare l'efficienza dell'amministrazione finanziaria e di superare le carenze che si manifestano, sia nella fase dell'accertamento (nella quale gli effetti del contrasto all'evasione alimentano in misura assai contenuta il totale dei proventi accertati, realizzati in prevalenza mediante «autoaccertamenti»), sia nella fase relativa agli incassi, ove si prospettano ritardi anche per i versamenti connessi agli auto accertamenti (8).

Il problema si manifesta soprattutto nell'area dei proventi da realizzare mediante ruoli, ove si conferma il notevole divario tra l'entità degli accertamenti rispetto a quella degli incassi di competenza. Si osserva in proposito che le pur valide considerazioni formulate dall'Osservatorio sulle entrate (nel documento pubblicato il 29 marzo 1995, ove sono illustrati i dati complessivi della gestione) circa «l'importanza dell'azione amministrativa attuata nel 1994» che ha determinato le condizioni per emettere una notevole quantità di ruoli, trovano un limite nella non corrispondente capacità dell'amministrazione di realizzare incassi dai ruoli stessi. È obiettivamente provato, anche dai dati di gestione dell'esercizio sul quale si riferisce, che il tasso di realizzo di risorse finanziarie inerente ai ruoli emessi nell'anno è notevolmente più basso rispetto a quello medio, al netto dei ruoli (par. 2.2.1). Va al riguardo considerato l'effetto distorsivo sulle valutazioni prodotto dal miglioramento apparente dei dati di competenza, che espone un quadro irrealistico degli andamenti in termini di sostegno al fabbisogno. Permane pertanto l'opportunità di distinguere nel bilancio e nel rendiconto i proventi attesi o realizzati complessivamente da ciascun tributo da quelli attesi o riscossi per ciascuno di essi mediante i ruoli, dando di ciò distinta evidenza nelle esposizioni di bilancio.

L'ufficio di controllo sulla gestione dell'entrata ha avviato un'indagine istruttoria diretta a chiarire le modalità ed i criteri dei riaccertamenti che, a chiusura di ogni esercizio, vengono effettuati sui resti provenienti dall'esercizio precedente.

## 2.2 Profili della gestione tributaria

### 2.2.1 Note preliminari

Con accertamenti e incassi pari a rispettivi miliardi 245.696 e 237.806 (257.481 e 250.124 nell'anno precedente) le imposte dirette procurano il 56,2% ed il 56,7% degli accertamenti e degli incassi tributari

8) Sui versamenti in acconto effettuati nel 1993, ad esempio, sono stati realizzati minori incassi rispetto agli accertamenti pari al 3,7% per l'IRPEF (articolo 10 del capitolo), al 6,1% per l'IRPEG (articolo 8) e al 4% per l'ILOR (articolo 4). Per il 1994 la percentuale dei minori incassi IRPEF (553 miliardi) è stazionaria rispetto al 1993, scende al 2,8% per l'IRPEG (457 miliardi) ed all'1,8% (151 miliardi) per l'ILOR.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

depurati (59,8% e 59,2% nel 1993), deteriorandosi di 3,6 e di 2,5 punti percentuali rispetto all'esercizio precedente, mentre si distanziano dagli obiettivi iniziali del 3,6% (-8.882 miliardi; + 2.936 nel 1993) e del 4,6% (-11.592 miliardi; + 5.919 nel 1993). Rispetto all'entrata finale il peso dei proventi diretti scende al 48,7% in termini di competenza (53% nel 1993) ed al 47,8% in termini di cassa (53,1%). Al netto della posta addizionale IVA, che influisce, come chiarito, sulla comparazione degli incassi finali, quest'ultimo risultato migliora sino al 49%.

Risulta diminuita di oltre il 50% l'incidenza sul gettito diretto dei proventi temporanei, pari a circa 6.400 miliardi (13.900 miliardi circa nel 1993) in termini di competenza e di cassa. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con la legge n. 461/1992, costituisce la sola posta temporanea proveniente dall'esercizio precedente; la legge istitutiva ha previsto un periodo limitato di operatività dell'imposta («non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994»), prorogato di un anno dalla legge n. 656/1994, ed i relativi accertamenti ed incassi hanno superato anche nel 1994 le previsioni iniziali (6.000 miliardi) con rispettivi 6.211 e 6.351 miliardi.

Nel corso dell'esercizio la previsione globale relativa alle «una tantum» cresciuta di 1.024 miliardi (9), in attuazione del D.L. n. 452/1994, più volte reiterato e convertito nella legge n. 656/1994, che ha introdotto l'istituto della «chiusura delle liti pendenti» (articolo 2 quinquies) e quello della «conciliazione giudiziale» (articolo 2 sexties). Gli accertamenti e gli incassi realizzati sono stati pari a 109 ed a 99 miliardi.

I proventi iscritti nel rendiconto che derivano dai ruoli emessi per i grandi tributi sono più elevati rispetto ai precedenti esercizi con accertamenti pari a 11.331 miliardi (8.139 e 9.749) mentre gli incassi relativi hanno raggiunto un livello inferiore rispetto a quello degli anni scorsi con soli 959 miliardi (1.170 e 1.272 miliardi), pari all'8,4% (14,4% e 13%) dei versamenti realizzati sulla competenza, contro un indice di incasso, nel 1994, degli accertamenti al netto dei ruoli pari al 95,8% per l'IRPEF, al 97,5% per l'IRPEGI, al 98,2% per l'ILOR ed al 98,1% per l'IVA.

### 2.2.2 Le imposte dirette

La gestione dell'IRPEF realizza accertamenti e incassi pari a 152.567 e a 148.516 miliardi (158.162 e 154.900 nel 1993) che costituiscono il 61,5% ed il 62,5% dei proventi (61,4% e 61,9%) nell'ambito del comparto tributario diretto; tali dati si deteriorano, sia rispetto all'area tributaria complessiva depurata, ove assumono un peso pari al 34,9% in termini di competenza ed al 35,4% in termini di cassa (gli accertamenti e gli incassi costituivano il 36,7% dei proventi tributari nel 1993), sia rispetto all'entrata finale con accertamenti pari al 30,3% (32,6% nel 1993) e incassi pari al 30,6% (contro il 33% circa nell'anno precedente). Peggiora anche l'incidenza sul PIL (va al 9,3% ed al 9%; era sul 10,2 e 10% nel 1993), che torna ai livelli del 1992 nonostante la crescita nominale del prodotto nel periodo pari al 9,1%.

Il risultato di competenza è realizzato da emissioni di ruoli per quasi 4.800 miliardi (rispetto ai circa 3100 dello scorso anno) che hanno prodotto versamenti contenuti ed appesantito il conto dei residui di circa 4.300 miliardi (cfr. par. 2.4). La flessione del rendimento è attribuita ai fattori dei quali si è fatto cenno, fra i quali il venir meno della «minimum tax», le agevolazioni per la prima casa, il rinvio dei termini di pagamento in conseguenza dell'alluvione del novembre 1994.

Le ritenute (120.069 miliardi; 118.722 nel 1993) compongono, quasi il 79% (75% nel 1993 e 79% nel 1992%) del rendimento totale del tributo e registrano introiti pressochè equivalenti in termini di competenza e di cassa. I versamenti a saldo ed in acconto, compongono oltre il 17,8% del gettito complessivo del tributo (22,9% nel 1993 e 17,1% nel 1992).

Le ritenute sui redditi da lavoro dipendente (107.935 miliardi), sulle quali incide la diminuzione dell'occupazione nell'area di 269.000 unità nel 1994 (10), aumentano dell'1,9% (+ 5,8% nel 1993).

9) I proventi relativi al condono edilizio sono classificati nell'ambito delle entrate extra tributarie.

10) Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La crescita è concentrata nel settore privato (2818 miliardi; +3,6%) mentre nel settore pubblico, che include i dipendenti delle aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato, il gettito cede del 2,8% (26.668 miliardi). Gli accertamenti da lavoro dipendente costituiscono il 70,7% del prodotto del tributo (67% e 71% negli anni 1993 e 1992), il 44% (41,7% e 40,5%) dell'imposizione diretta ed il 24,7% dei proventi tributari depurati (25,1% e 23,6%).

Gli accertamenti relativi alle ritenute di acconto sui redditi da lavoro autonomo (12.866 miliardi) risultano aumentate dell'1,4% (+ 5,4% nel 1993), provengono da un'area di occupazione pari al 28,6% (28,5% e 31,4% negli anni precedenti) di quella globale (11) e compongono il 10,7% dei proventi da ritenute (come nel 1993 e nel 1992), l'8,4% (8% e 8,6%) del reddito complessivo IRPEF, il 5,2% (4,9% nei due anni precedenti) del gettito tributario diretto ed il 2,9% degli accertamenti tributari (2,9% e 2,8%).

L'autotassazione a saldo (6.913 miliardi) precipita del 45,6%, dopo il rilevantisimo incremento registratosi nel 1993, ad un livello -in termini assoluti- di poco superiore rispetto a quello del 1992. Sulle rilevanti oscillazioni della voce avrebbe influito l'impatto differenziato (12) prodotto dalla revisione del tributo effettuata con la legge n. 438/1992 che avrebbe prodotto nel 1993 un effetto amplificato rispetto agli anni successivi. Peraltro, il ritorno ai livelli antecedenti la revisione normativa non appare del tutto spiegato dalle motivazioni anzidette, specie ove si tenga conto che l'incidenza sul PIL di tale posta è passata dal 4,5% circa del 1992 al 4,2% del 1994 registrando una flessione in controtendenza rispetto all'andamento generale.

L'autotassazione in acconto (20.055 miliardi) regredisce del 15% circa nonostante i riscontri sul miglioramento dell'economia avutisi sin dai primi mesi del 1994 e le favorevoli prospettive per l'anno in corso. Peraltro, secondo quanto chiarito anche da considerazioni effettuate dalla Banca d'Italia, il calo deriverebbe soprattutto dalla riduzione delle autoliquidazioni IRPEF aggiunto agli effetti differiti della flessione del reddito reale e dell'occupazione indipendente nel 1993. Ha contribuito inoltre l'entrata in vigore «dell'assistenza fiscale, che, determinando l'immediato scomputo dai versamenti lordi di un elevato volume di crediti, ha contratto gli afflussi netti». Riguardo a quest'ultimo aspetto si ricorda che la relazione generale sulla situazione economica del Paese prospetta l'ipotesi che tra le poste relative alle ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti privati «potrebbero anche essere stati erroneamente contabilizzati i versamenti a saldo e in acconto per autotassazione, riscossi dai datori di lavoro nel quadro dell'assistenza fiscale prestata dai medesimi ovvero dai CAAF ai lavoratori dipendenti». I versamenti effettuati dai sostituti d'imposta in relazione all'assistenza fiscale sono passati dai 143 miliardi del 1993 ai 252 del 1994.

L'incertezza che caratterizza la fase di sperimentazione delle procedure di assistenza fiscale non dovrebbe protrarsi a lungo. Appare in particolare utile perfezionare la documentazione contabile inerente alle voci che compongono il gettito netto del tributo al fine di porre in evidenza, nell'ambito dei dati relativi all'autotassazione a saldo ed in acconto, gli importi versati dalle diverse categorie di contribuenti (redditi da lavoro dipendente pubblico e privato, da trattamenti di quiescenza, da lavoro autonomo).

Con accertamenti e incassi pari a miliardi 27.966 (24.377 e 19.355) e 26.108 (21.795 e 17.911) l'IRPEF migliora sensibilmente il risultato di competenza (+ 14,7%; + 26% nel 1993) e quello di cassa (+ 19,8%; + 21,7% nel 1993) nonostante i minori acconti provenienti dalle zone alluvionate (-680 miliardi circa) e l'emissione di ruoli per circa 2.500 miliardi. Con una dinamica di crescita tanto elevata l'incidenza sugli accertamenti e sugli incassi totali tributari «depurati» raggiunge il 6,4% (5,7% e 4,6%) ed il 6,2% (5,2% e 4,4%) e fa ritenere che la semplificazione normativa attesa da tempo in materia di determinazione dei redditi d'impresa potrà stabilizzare il gettito, che nel contingente si è avvalso della positiva evoluzione delle esportazioni, ed esprime un incremento che, secondo valutazioni della Banca d'Italia, «potrebbe indicare l'avvenuto miglioramento della redditività delle imprese tra il 1992 ed il 1993».

11) Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

12) Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'ILOR prospetta una crescita moderata degli accertamenti (+4,5%; -13,4% e -11,2% negli anni precedenti) e soprattutto degli incassi (+1,4%; -14,1% e -9,3%) nell'ambito di una tendenza alla ripresa del rendimento, dopo un quadriennio di consistenti flessioni che hanno suscitato perplessità in ordine all'efficienza dei metodi utilizzati per il contrasto dell'evasione. Gli accertamenti complessivi (17.692 miliardi) crescono in misura particolarmente accentuata per le quote provenienti dalle persone giuridiche (+38% nella componente dei saldi e +19% in quella degli acconti) ma sono aiutati dalla elevatissima incidenza dei nuovi ruoli emessi (2.404 miliardi, pari al 13,6% dei proventi totali). La crescita degli incassi (15.904 miliardi), in sé contenuta, è elevata se comparata agli andamenti degli anni precedenti e deriva dai maggiori versamenti a saldo (+39%) ed in acconto (+20%) effettuati dalle persone giuridiche; tali risultati, mentre appaiono denotare il miglioramento della redditività delle imprese a partire dal 1993, potrebbero segnalare la tendenza verso comportamenti fiscali più corretti e compatibili con l'andamento dell'economia. Va inoltre considerato che in seguito alla recente ristrutturazione del tributo, il gettito proveniente dai fabbricati di proprietà delle persone fisiche è venuto meno in conseguenza dell'istituzione dell'ICI.

L'imposta sui redditi da capitale è influenzata in misura irrilevante dai ruoli (7 miliardi nel 1994 e 30 miliardi nel 1993) e pertanto, di regola, circa il 98% del gettito di competenza si traduce in versamenti. I residui si formano in prevalenza nella voce relativa alle ritenute bancarie: il fenomeno è di rilievo limitato (i residui finali risultano pari a 1.147 miliardi; 1.169 nel 1993), ma i ritardi nello smaltimento dei residui iniziali appaiono determinati da incertezze di contabilizzazione. Regrediscono dell'8,2% e dell'8,4% gli accertamenti e gli incassi pari, rispettivamente, a 36.865 ed a 36.847 miliardi. È sensibile la contrazione delle ritenute bancarie (-23,6% e -20,4%) sulle quali ha inciso, come già chiarito, la riduzione dei depositi ed il calo dei tassi d'interesse; le ritenute sugli interessi dei titoli di Stato, che pure registrano, con proventi pari a 17.227 miliardi, la flessione dell'1% in termini sia di competenza che di cassa, costituiscono il 46,7% (43,9% e 43,3% nel 1993) degli accertamenti e degli incassi totali. Rimangono stazionari (da 3.962 a 3.932 miliardi) gli accertamenti relativi alle obbligazioni ed ai titoli emessi dagli istituti di credito a medio e lungo termine mentre cedono dell'11% circa i relativi incassi (da 4.261 a 3.796 miliardi). Al netto delle ritenute sui titoli di Stato gli accertamenti relativi al tributo realizzano il 4,5% del gettito tributario complessivo depurato (il dato era sul 5,2% e sul 5% nel 1993 e nel 1992) con un rendimento in declino dopo un lungo periodo di stabilità: nel 1983, infatti, le ritenute sui titoli di Stato erano pari al 16,8% dei proventi complessivi e gli introiti, al netto di quest'ultima posta, erano sul 5,1% dell'entrata tributaria.

### 2.2.3 Le imposte indirette

#### 2.2.3.1 Valutazioni preliminari e d'insieme

La modifica delle modalità di rendicontazione dell'IVA si riflette, come si è visto (par.2.1.1) sulla comparazione degli andamenti nell'area impositiva tributaria, in particolare in quella indiretta, e induce ad effettuare le valutazioni d'insieme al lordo ed al netto delle poste extra tributarie che ora confluiscono nel comparto tributario: ciò ai fini del confronto degli accertamenti e degli incassi dell'anno con quelli degli esercizi precedenti nonché ai fini della predisposizione del quadro illustrativo utile per valutare la futura dinamica dell'entrata. Si sottolinea che i criteri di illustrazione dei risultati contabili adottati fino allo scorso anno consentivano quantomeno di conoscere gli andamenti effettivi dell'entrata (in particolare dell'IVA), agevolavano le scelte da effettuare nelle sedi governativa e parlamentare in materia di determinazione dei saldi della finanza pubblica, e si prestavano all'esercizio di una più incisiva attività di controllo. L'istituzione di ulteriori codici-tributo nell'articolazione dell'IVA erariale appare utile per evitare distorsioni nel valutare l'effettiva entità delle entrate nette.

A fronte di previsioni iniziali pari a 185.069 miliardi gli accertamenti relativi alle imposte indirette iscritti nel rendiconto, che includono le contabilizzazioni concernenti l'IVA comunitaria, di ammontare pari a 9514 miliardi (13), risultano pari a 201.219 miliardi, lievitano del 16,1% (-1,9% nel 1993) e superano

13) Il dato di competenza risulta dagli elementi illustrati nel documento pubblicato dall'Osservatorio delle entrate il 29 marzo 1995. La relazione generale sulla situazione economica del Paese assume che gli incassi siano di ammontare equivalente a quello degli accertamenti.

dell'8,7% le stime previsionali; al netto dell'IVA comunitaria il dato di competenza risulta pari a 191.705 miliardi, cresce del 10,6% e supera del 3,6% le previsioni iniziali.

Le previsioni concernenti gli incassi (183.769 miliardi) sono superate del 10,7%, al lordo dell'IVA comunitaria e delle somme acquisite dalle contabilità speciali (203.509 miliardi), del 5,6% al netto delle somme da versare all'U.E. (193.995 miliardi) e sono mancate dell'1,2% (181.309 miliardi) depurando i versamenti della posta straordinaria inerente alle contabilità speciali. La crescita rispetto all'esercizio precedente risulta pertanto pari, considerando le tre diverse modalità di calcolo, al 18,2%, al 12,7% ed al 5%.

Nel comparto delle tasse e delle imposte sugli affari gli accertamenti (137.005 miliardi) e gli incassi (140.260 miliardi) iscritti nel rendiconto crescono del 21% (-3,7% nel 1993 e +3,9% nel 1992) e del 25% (-0,1% e +5,2%). Al lordo dell'IVA comunitaria e al netto dei proventi imputabili alle contabilità speciali, gli incassi (127.560 miliardi) crescono del 13,6%. Depurando i dati dei proventi dell'IVA comunitaria il gettito di competenza nel comparto risulta pari a 127.491 miliardi e quello di cassa a 118.046 miliardi (+12,6% e +5,2% rispetto al precedente esercizio); gli accertamenti superano così le previsioni iniziali (121.129 miliardi) del 5,2% e gli incassi mancano le previsioni stesse (120.029 miliardi) dell'1,6%. Il risultato degli accertamenti risulterebbe ulteriormente contenuto ove calcolato al netto dei ruoli del 1993 e del 1994.

Del 6,6% e del 5,4% crescono gli accertamenti (49.220 miliardi) e gli incassi (48.039 miliardi) nel comparto delle imposte sulla produzione, sui consumi e dogane; è invertita la dinamica negativa registrata nel precedente esercizio (-1,5% e -3,3%), ma si realizzano minori introiti rispetto alle previsioni iniziali pari a 690 ed a 1.676 miliardi.

Fa registrare una sensibile decelerazione la crescita dei proventi nel settore dei generi di monopolio, ove gli accertamenti (9.411 miliardi) e gli incassi (9.424 miliardi) segnano incrementi del 9,6% e del 6,8% contro dati omologhi del 1993 pari al +18,7% ed al +34,7%; nella categoria V («lotto, lotterie ed altre attività di gioco») poi, gli accertamenti (5.583 miliardi) crollano per oltre cinque punti e gli incassi segnano una rilevante decelerazione della crescita risultata pari al 5,1% (+18,9% e +20,4% nel 1993).

#### 2.2.3.2 Profili della gestione di singoli tributi

La tecnica di rendicontazione dell'IVA ha subito nell'anno le modifiche delle quali si è parlato più volte, che hanno comportato, mediante la contabilizzazione nel gettito erariale delle quote imputabili alle risorse proprie comunitarie, il gonfiamento, che si assume di ammontare equivalente, degli accertamenti e degli incassi. Questi ultimi sono costituiti, come già chiarito, anche dal versamento, di circa 12.700 miliardi giacenti presso le contabilità speciali IVA e già iscritti al conto dei residui.

Al netto di tali poste gli accertamenti e gli incassi iscritti nel rendiconto (100.001 e 105.066 miliardi) risultano pari a miliardi 90.487 e 82.852 (+17,5% e +6,9% rispetto al precedente esercizio); i risultati si avvalgono di minori rimborsi, rispetto alle previsioni, pari a 5.000 miliardi e di maggiori accertamenti relativi ai ruoli (i versamenti effettuati sui nuovi ruoli sono pari a circa 19 miliardi), che ammontano a oltre 1.100 miliardi (1.685 miliardi nel 1994 e 581 nel 1993). Così depurato il gettito, gli accertamenti ammonterebbero a 84.385 miliardi (+8,8%) e gli incassi a 77.484 miliardi (+0,5%). Qualche incertezza sulle dimensioni dei proventi netti così determinati permane, anche tenendo conto del notevole peggioramento segnalato dalla legge di assestamento (14).

La recente istituzione del «conto fiscale» pone ai concessionari della riscossione l'obbligo di versare in bilancio le somme riscosse e autorizza l'impiego dei fondi acquisiti per effettuare i rimborsi ma accentua la difficoltà, segnalata nella precedente relazione, di individuare il gettito netto. Non è allo stato risolto

14) La legge di assestamento ha ridotto di 7.679 miliardi le previsioni di competenza e quelle di cassa, fissate dalla legge di bilancio in rispettivi 84.542 e 83.772 miliardi.

il problema di migliorare l'esposizione dei dati contabili relativi agli scambi interni. L'attuale articolazione del capitolo non consente infatti di distinguere le operazioni effettuate nell'ambito del territorio nazionale da quelle inerenti ai movimenti intracomunitari. Gli accertamenti e incassi relativi agli «scambi interni» iscritti nel rendiconto risultano pari a 85.268 ed a 92.047 miliardi (64.429 e 65.045 miliardi nel 1993). La quota relativa alle importazioni dai Paesi terzi all'area comunitaria ha prodotto 13.000 miliardi (11.989 nel 1993) e 12.905 miliardi (12.337 nel 1993), rispettivamente in termini di competenza e di cassa.

Dell'11,8% e di ben il 23% regrediscono gli accertamenti relativi al bollo ed alle concessioni governative con proventi pari a 7.594 ed a 4.360 miliardi (8.611 e 5.676 nel 1993) mentre l'imposta di registro, con l'incremento del 14,3% (da 5.042 a 5.760 miliardi) è il solo tributo tradizionale finanziariamente significativo che segna nell'area una dinamica accrescitiva superiore rispetto a quella del PIL. Su livelli di reddito più contenuti è elevata la crescita dell'INVIM (+17%; 2.483 miliardi) e quella relativa ai canoni di abbonamento radio e tv. (+27%; 2.525 miliardi): quest'ultima recupera in termini assoluti il gettito del 1992, dopo la sensibile caduta registratasi lo scorso anno. È eccezionale il recupero delle imposte sulle successioni e sulle donazioni (+43%; 1.166 miliardi). I risultati di cassa concernenti le poste suindicate sono di regola vicini ai valori degli accertamenti: un'eccezione è costituita dagli incassi realizzati dall'imposta sulle successioni, che ha superato dell'8,5% il dato degli accertamenti.

Il tributo straordinario sull'immatricolazione dei veicoli di lusso, soppresso nel corso del 1994, ha prodotto meno di 92 miliardi, a fronte dei 162 e dei 167 realizzati nel 1993 e nel 1992. La tassa speciale per i veicoli azionati con gpl ha realizzato accertamenti pari a 41 miliardi ed incassi per 23 miliardi e registra un moderato decremento rispetto allo scorso esercizio, allorchè la tassa è stata sospesa per veicoli di nuova immatricolazione e per le nuove installazioni degli impianti; il gettito degli ultimi 2 anni è diminuito di circa il 90% rispetto al 1992 (era sui 342 miliardi in termini di competenza e sui 343 miliardi in termini di cassa) in quanto il tributo colpisce soltanto gli utenti degli impianti meno recenti.

Nel comparto delle imposte sulla produzione e sui consumi gli accertamenti e gli incassi relativi agli oli minerali aumentano del 4,8% e del 4,5% (39.353 e 38.992 miliardi), dopo la stasi dello scorso anno: il settore dei trasporti ha contribuito alla crescita dei consumi nella misura dello 0,5%, nonostante gli aumenti delle imposte di fabbricazione stabilite con le leggi n. 243/1993 e 133/1994.

### 2.3 L'entrata extra tributaria

#### 2.3.1 Note preliminari

L'aggregato fa registrare accertamenti e incassi pari a 49.936 ed a 48.830 miliardi, di ammontare sensibilmente superiore, sia rispetto alle previsioni iniziali (+66% e +65%), sia rispetto a quelle assestate (aumentate di circa il 12% in termini di competenza e di cassa), nonostante il venir meno delle risorse proprie IVA, che nel precedente esercizio hanno costituito oltre il 20% dei proventi nell'area in termini di competenza e di cassa. Al lordo di quest'ultima voce il gettito extra-tributario risulterebbe quasi raddoppiato rispetto alle previsioni iniziali.

La crescita effettiva è determinata da poste occasionali che hanno compensato il ridimensionamento di voci permanenti: i contributi sanitari, già ridotti di oltre l'80% nel 1993, in applicazione del decreto legislativo n. 504/1992, di attuazione della delega autorizzata con la legge n. 421/1992, sono diminuiti di quasi il 50% ed i proventi CEE risultano pari al 17% circa di quelli accertati e riscossi nel 1993.

Il risultato della gestione è aiutato in misura inferiore al previsto dai proventi occasionali costituiti dalla sanatoria degli abusi edilizi (D.L. n. 468/1994, parzialmente convertito nella legge n. 724/1994) e in misura più consistente dai fondi recuperati mediante la soppressione di alcune gestioni fuori bilancio (legge n. 599/1993), dall'ammontare superiore rispetto a quello consueto delle restituzioni da parte della U.E. dei maggiori contributi versati dall'Italia, dagli avanzi di gestione delle sopresse Amministrazioni autonome, dall'ICI relativa all'esercizio 1993, contabilizzata in bilancio nel 1994.

#### 2.3.2 Aspetti specifici dell'entrata extra-tributaria

Nella categoria sesta («proventi speciali») gli accertamenti (1.471 miliardi) e gli incassi (1.424 miliardi) aumentano del 33% e del 30% (14,3% e 12,1% nel 1993). Le voci rilevanti sono ancora costituite dalle

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

«tasse e diritti marittimi» (357 e 359 miliardi; 325 e 312 miliardi nel 1993), dai «diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria» (146 e 144 miliardi; 117 e 117,3 miliardi nel 1993), dai diritti dovuti alla motorizzazione civile «in relazione alle operazioni tecniche e tecnico-amministrative» effettuate (207 miliardi in termini di competenza e di cassa; 129 miliardi nel 1993). La tassa speciale annuale sugli aeromobili privati, istituita dall'articolo 9 della legge n. 202/1991 e soppressa dalla legge n. 656/1994, ha reso 3,4 miliardi (4,5 nel 1993).

Nell'ambito della categoria settima («proventi dei servizi pubblici minori») gli accertamenti pari a 9.230 miliardi e gli incassi pari a 7.576 miliardi fanno registrare livelli elevati di incremento (15) (+75% e +85%) da attribuire nella misura di 4.475 e 5.033 miliardi, rispettivamente per la competenza e per la cassa, agli avanzi di gestione della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici ed agli interessi versati dalla soppressa Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni sulle anticipazioni del Tesoro a copertura dei disavanzi di gestione. Tali proventi erano iscritti nella categoria nona sino al precedente esercizio.

Rimane critica la situazione dei residui (ammontano al 31 dicembre a 8.640 miliardi; 5.274 nel 1993) formati soprattutto nei settori, già segnalati nella precedente relazione, relativi alle «multe, ammende e sanzioni amministrative» (510 miliardi; 440 nel 1993), alle «contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione» (373 miliardi; 204 nel 1993), alle «pene pecuniarie» e alle «somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati e di corpi di reato» (882 miliardi; 661 nel 1993). Gli interessi di mora connessi ai ritardi o ai differimenti dei versamenti di imposte di fabbricazione realizzano accertamenti pari a 820 miliardi e incassi per appena 15 miliardi (13 sulla competenza), i residui aumentano da 113 a 955 miliardi. La quota del 20% delle sanzioni pecuniarie riscosse in materia di imposte dirette, destinata ai fondi di previdenza del personale civile e militare dipendente dal ministero delle finanze accumula la quota più rilevante di giacenze (3.040 miliardi; 1.960 nel 1993) a fronte di accertamenti pari a 759 miliardi e di versamenti pari a 156 miliardi (111 sulla competenza). Superano i 1.000 miliardi (717 nel 1993) i residui concernenti le pene pecuniarie inflitte per le infrazioni valutarie: i residui iniziali sono stati riaccertati in 980 miliardi, i versamenti sui residui ammontano a soli 1,3 miliardi, gli accertamenti a 29 miliardi ed i versamenti totali a 6,3 miliardi.

I diritti d'ingresso ai «musei, gallerie, monumenti e scavi archeologici» rendono 75 miliardi circa (62 nel 1993) ed i «proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco di Campione d'Italia» raggiungono i 53,4 miliardi (78 nel 1993).

Nella categoria ottava («proventi dei beni dello Stato») le risorse complessive accertate e incassate raggiungono i 587 ed i 420 miliardi (435 e 386 nel 1993) registrando incrementi vicini al 35% ed all'8,8%. Si registrano pertanto progressi rispetto al precedente esercizio, specie in termini di competenza, ma va notato che soltanto il 59% circa delle somme accertate è stata incassata (72,5% e 76,9% nei rispettivi esercizi precedenti) e che i versamenti dell'anno, conseguentemente, superano soltanto del 4% circa quelli effettuati nel 1992. Il notevole miglioramento del dato di competenza non può ingenerare certezze in ordine al miglioramento della situazione reale, ove si consideri che il dato relativo agli incassi ha mostrato negli anni un andamento discontinuo e che la situazione dei residui registra un sensibile peggioramento (dai 464 miliardi del 1993 ai 599 miliardi del 1994). Può tuttavia ritenersi quantomeno avviato il tentativo di migliorare la grave situazione che da anni forma oggetto di un dibattito rimasto pressochè privo di effetti finanziari.

L'inadeguatezza dei canoni corrisposti da più categorie di utenti dei beni pubblici è ormai nota; la diffusa tolleranza mostrata verso questi ultimi in situazioni non sorrette nemmeno da una adeguata formalizzazione giuridica dell'autorizzazione di uso è altrettanto nota e risulta spesso determinata da

---

15) Come già detto nella nota n. 1, le comparazioni con i risultati dell'esercizio precedente sono effettuate al netto della posta occasionale concernente l'apertura del «Conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria», affluita nel 1993 nella categoria VII.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

carenze dei controlli interni e dall'assetto organizzativo non adeguato alle esigenze della gestione. L'ipotesi di adeguare i canoni, prospettata quale soluzione minimale per l'avvio della razionalizzazione del settore nell'ambito del programma governativo relativo agli anni 1995/97, prevedeva di realizzare maggiori incassi di competenza pari a 200 miliardi annui (A.C. n. 1365); ma tale progetto è stato drasticamente ridimensionato ed i maggiori proventi nel settore attesi dalla più recente normativa sono quantificati in un importo pari ad un quarto dell'ipotesi iniziale (nella relazione tecnica relativa alla legge n. 724/1994 i maggiori proventi sono stati quantificati in 50 miliardi). Per effetto di un emendamento di origine governativa, in particolare, la prospettiva del gettito recuperabile dalle «concessioni spiagge» è stata ridimensionata di oltre 87 miliardi.

Aumentano di poco gli accertamenti relativi al demanio idrico (213 miliardi; 190 e 215 negli anni precedenti) ma in misura più consistente crescono i relativi incassi (202 miliardi; 178 e 212); i residui ammontano a 77 miliardi (67 e 53 negli anni precedenti). Gli accertamenti relativi al demanio marittimo diminuiscono fino ai 68 miliardi (89 e 90), gli incassi totali fino ai 69 miliardi (79 e 82 miliardi) ed i residui rimangono stazionari sui 47 miliardi (48 e 45 miliardi nei rispettivi anni precedenti).

Nella categoria nona («prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione») gli accertamenti pari a 655 miliardi (379 e 1.278) ed i versamenti pari a 370 miliardi (643 e 559) si adeguano al recente riassetto istituzionale che ha riguardato le aziende autonome e gli enti di gestione; i residui ammontano a 577 miliardi (1.016 e 1.267). Le voci che conservano una certa significatività sono costituite dall'avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (395 miliardi) e dai dividendi dovuti dalle società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici nonché da utili da destinare al «fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» (73 miliardi).

La crescita eccezionale (+160% in termini di competenza e +204% in termini di cassa) registratasi nella categoria decima («interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro») proviene essenzialmente dall'incremento delle retrocessioni dalla Banca d'Italia, che hanno prodotto accertamenti per 6.002 miliardi e versamenti per 6.262 miliardi, pari, come negli anni precedenti, ad oltre il 99% delle proventi totali iscritti nella categoria. L'incremento della posta è determinato dalla remunerazione delle attività del conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» istituito ai sensi della legge n. 483/1993. I resti, invariati rispetto agli anni precedenti, superano i 1.100 miliardi.

La categoria undicesima («recuperi, rimborsi e contributi»), con accertamenti e incassi pari a 22.756 ed a 23.540 miliardi è la categoria cui affluisce, come negli anni precedenti, la quantità più elevata dei flussi extra tributari costituiti da poste permanenti, quali i contributi sanitari (4.442 e 4.724 miliardi; -56% e -52%), le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici (5.062 e 5.555 miliardi) ed i rimborsi comunitari (1.986 miliardi interamente versati), che hanno superato di 46 volte gli introiti acquisiti nell'anno precedente (43 miliardi nel 1993 e 66 nel 1992) nonché da voci occasionali: per il condono edilizio risultano affluiti in bilancio, come già detto, 337 miliardi in termini di competenza e di cassa a fronte dei 2.000 circa stimati, la soppressione di gestioni fuori bilancio (effettuata ai sensi della legge n. 559/1993) ha determinato accertamenti e incassi pari a 2.095 miliardi.

Nella categoria sono contabilizzati i recuperi dei crediti derivanti dalle sentenze di condanna della Corte dei conti. Il gettito complessivo è costituito dalla posta (22,2 miliardi in termini di competenza e soli 144 milioni in termini di cassa) amministrata dal ministero delle finanze, che riguardano i crediti iscritti ai campioni demaniali, e da quella (circa 1,8 miliardi accertati e versati), amministrati dal ministero del tesoro, in quanto non iscritti ai campioni demaniali. Sul tema concernente l'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti, approfondito dall'Ufficio di controllo sulla gestione delle entrate, si riferisce in apposito allegato.

Sono sensibilmente diminuiti i proventi affluiti nella categoria dodicesima («partite che si compensano con la spesa») per effetto del trasferimento al comparto tributario della voce costituita dalle risorse proprie IVA. Gli accertamenti ammontano pertanto a 9.168 miliardi (risulterebbero pari a 18.682 miliardi ove includessero la posta relativa alle dette risorse proprie) e gli incassi sono pari a 9.232 miliardi. Quasi la metà degli introiti di competenza e di cassa è costituito dalle somme versate dai comuni in relazione al gettito dell'imposta comunale sugli immobili (4.370 miliardi); i dazi provenienti dagli scambi con i Paesi terzi

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'U.E. hanno prodotto accertamenti e incassi pari, rispettivamente, a 1983 miliardi (1.804 e 1.820 miliardi nel 1993 e nel 1992) ed a 1.950 miliardi (1.784 e 1834 miliardi negli anni precedenti).

#### 2.4 La gestione dei residui

##### 2.4.1 Considerazioni preliminari e di sintesi

Il ridimensionamento fatto registrare nell'esercizio dalle cancellazioni non documentate dei residui al 1° gennaio migliora la leggibilità dei risultati complessivi ma non appare ancora indicativo della modifica del comportamento delle amministrazioni (Tesoro e Finanze) responsabili della illustrazione dei risultati della gestione esposti nel rendiconto. Sul sensibile regresso degli abbattimenti rispetto agli anni precedenti ha influito, secondo quanto afferma la Ragioneria generale dello Stato in una nota trasmessa alla Corte nel corso di una indagine avviata dall'ufficio di controllo sulla gestione dell'entrata, il venir meno degli effetti del «condono tombale» autorizzato dalla legge n. 413/1991 (legge fiscale relativa all'esercizio 1992) che si è ripercosso sulla consistenza dei residui negli anni 1992 e 1993.

Gli allegati al rendiconto forniscono informazioni alquanto vaghe in ordine all'intero processo della gestione. Permane la difficoltà di conoscere l'entità dei residui pregressi distribuiti per esercizi finanziari di provenienza a chiarimento della crescita dei resti nel corso delle gestioni.

In un quadro documentale che prospetta lacune emerge tuttavia con chiarezza, come in seguito è illustrato, che la causa essenziale della formazione dei nuovi residui è costituita dall'emissione di ruoli con accertamenti di ammontare alquanto elevato contro incassi assai contenuti: si registra un livello di acquisizione vicino al 10% soltanto nell'anno di emissione; la massa indistinta dei residui relativi agli esercizi precedenti, invece, produce incassi di ammontare talmente esiguo da far emergere perplessità, sia circa l'esatta individuazione da parte degli uffici dell'amministrazione manifesta di regola un tasso di acquisizione ruolo, sia circa l'idoneità dell'apparato della riscossione a svolgere efficacemente le azioni dirette a produrre i versamenti.

I fatti di gestione inerenti ai grandi tributi, sui quali si sofferma l'analisi che segue, non esauriscono la problematica della gestione dei residui costituiti dalla mancata riscossione dei ruoli; ulteriori incertezze provengono, nell'area delle imposte indirette, dal fatto che la consistenza totale dei ruoli emessi (cfr. documento pubblicato dall'Osservatorio generale delle entrate il 29 marzo 1995, pag. VII) risulta formata nel 1994 da una massa cospicua di accertamenti (oltre 4.400 miliardi contro i 1.200 circa del 1993) relativa a tributi individuati nell'indicato documento con la denominazione «altre», e dalla considerazione che l'ammontare dei ruoli relativi all'IVA (quasi 3.500 miliardi) è sensibilmente diverso da quello esposto nel rendiconto.

##### 2.4.2 Aspetti della gestione globale.

I residui al 1° gennaio relativi all'entrata finale (89.174 miliardi; 86.746 e 90.693 miliardi negli esercizi precedenti) risultano ridimensionati al 31 dicembre in 88.033 miliardi (-1,3%; +2,8% e -4,4% negli anni 1993 e 1992) in conseguenza della gestione dei residui iniziali nonché della formazione di nuovi resti provenienti dalla gestione di competenza.

La gestione dei crediti iniziali determina versamenti (33.090 miliardi) pari al 37,1% delle giacenze (39,5% e 37,3%) e riaccertamenti negativi dell'ammontare di 7.847 miliardi (-12.599 nel 1993 e ben -21.552 miliardi nel 1992), pari all'8,8% (14,5% e 23,8%) dei crediti al 1° gennaio. I residui provenienti dalla gestione di competenza, costituiti dalla differenza fra gli accertamenti finali ed i relativi incassi (39.796 miliardi; 49.318 e 51.441 miliardi), sono pari al 7,9% (10,1% e 10%) degli accertamenti. Tenendo conto pertanto della massa acquisibile al lordo dei riaccertamenti (593.494 miliardi; 538.440 e 569.569 miliardi) i minori versamenti toccano i 95.880 miliardi (-101.774 e -108.297 miliardi), pari al 16,2% dei crediti totali (18,9% e 19%).

I residui iniziali di natura tributaria (73.164 miliardi; 73.745 e 81.211 miliardi negli anni precedenti) procurano versamenti per 29.094 miliardi (30.461 e 29.044 miliardi negli esercizi precedenti) pari al

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

39,8% dei resti (41% nel 1993 e 35,8% nel 1992) e riaccertamenti (-2.466 miliardi; -9.052 e -21.963 nel 1992) pari al 3,4% dei resti medesimi al 1° gennaio (13% nel 1993 e ben 27% nel 1992). L'ammontare degli accertamenti tributari non versati alla chiusura dell'esercizio finanziario raggiunge i 34.694 miliardi (-38.932 e -43.541 miliardi), pari al 7,8% del gettito di competenza (9% nel 1993 e 10,3% nel 1992). Nell'ambito della massa acquisibile l'importo dei minori versamenti è di 78.764 miliardi (-82.217 e -95.708 miliardi) pari al 15,1% (16,3% nel 1993 e 19% nel 1992) dei crediti complessivi di natura tributaria.

Nel settore delle imposte sul patrimonio e sul reddito i residui iniziali (29.219 miliardi; 32.143 e 40.996 miliardi) realizzano incassi pari al 32,2% (26% e 21%) e subiscono cancellazioni (-966 miliardi; -10.280 e -17.471 miliardi) pari al 3,3%, contro il 32% del 1993 e ben il 42,6% del 1992. La consistenza dei residui di nuova formazione giunge nel comparto ai 17.251 miliardi (15.869 e 16.942 miliardi) pari al 7% (6,2% e 6,8%) dei proventi di competenza. L'ammontare dei minori incassi sulla massa acquisibile relativa all'imposizione diretta raggiunge i 37.108 miliardi (-39.499 e -49.614 miliardi), pari al 13,5% (13,6% e 17,2%).

#### 2.4.3 La gestione nei grandi tributi

I residui iniziali IRPEF (14.880 miliardi; 17.045 e 21.488 miliardi negli anni precedenti) aumentano nel corso della gestione sino a 17.757 miliardi (+ 19,3%) invertendo la tendenza degli anni precedenti: nel 1993 e nel 1992 infatti la consistenza dei resti alla chiusura dell'esercizio è diminuita del 12,7% e del 20,7% rispetto alla consistenza dei crediti al 1° gennaio.

I versamenti sui residui (6.470 miliardi; 5.265 e 5.506 miliardi) ed i riaccertamenti (-1.175 miliardi; -5.426 nel 1993 e ben -9.351 nel 1992) riducono i resti pregressi del 51,4% (61,8% e 69,1%). Rispetto agli esercizi precedenti però, lo smaltimento da attribuire ai riaccertamenti è pari soltanto al 7,9%, a fronte del 31% del 1993 e addirittura del 43,5% del 1992. Il drastico ridimensionamento delle cancellazioni migliora la trasparenza della gestione rispetto agli anni precedenti, dato che il processo di riaccertamento, come in precedenza chiarito, non è dimostrato in documenti ufficiali. La crescita dei resti alla chiusura dell'esercizio, pur denotando difficoltà nell'acquisizione degli incassi, dà luogo a minori perplessità rispetto a quelle poste, nell'esercizio precedente dall'elevata consistenza degli abbattimenti.

I residui di nuova formazione, pari a 10.522 miliardi (8.527 e 10.414 miliardi), concorrono, assieme a quelli non smaltiti nel corso dell'esercizio a determinare la consistenza dei residui finali nel 10,6% (8,5% e 10,5%) della massa acquisibile.

La quota dei crediti iniziali da riscuotere mediante ruoli (6.503 miliardi; 9.930 e 15.775 miliardi) rappresenta il 43,7% (58,2% e 73,4%) di quelli totali del tributo. Gli incassi relativi a tali crediti ammontano a 366 miliardi (557 e 569), pari al 5,7% (5,6% e 3,6%) e le cancellazioni non documentate a 1.149 miliardi pari al 17,8% (54,1% nel 1993 e 58% nel 1992) dei residui pregressi da ruoli ed a ben il 97,8% degli abbattimenti effettuati sull'ammontare dei residui totali del tributo al 1° gennaio.

I residui di nuova formazione connessi agli accertamenti di nuovi ruoli (4.789 miliardi; 3.127 e 4.533 miliardi), realizzano versamenti per 493 miliardi (683 e 655) pari al 10,3% (21,8% e 14,5%) del gettito di competenza. I residui finali provenienti dai ruoli ammontano pertanto a 9.249 miliardi (6.445 e 9.930 miliardi), crescono del 43,5%, compongono il 52% dei crediti complessivi del tributo (43,3% nel 1993 e 58,3% nel 1992) e confermano la limitata efficacia di tale criterio di riscossione, che peraltro, nella gestione dell'IRPEF manifesta di regola un tasso di acquisizione più elevato rispetto a quello che si riscontra nella gestione degli altri grandi tributi.

I residui IRPEG, pari a 5.870 miliardi al 1° gennaio (6.659 e 8.821 miliardi) lievitano di ben il 24% nel corso della gestione (erano diminuite dell'11,9% e del 24,5% negli anni precedenti). I versamenti realizzati dai resti iniziali ammontano a 1.073 miliardi (999 e 1.003) ed i riaccertamenti fanno registrare un saldo positivo pari a 70 milioni mostrando una netta inversione di tendenza rispetto ai risultati degli anni precedenti, quando i riaccertamenti hanno cancellato crediti dell'ammontare di 3.370 miliardi nel 1993 e di 3.585 miliardi nel 1992, pari rispettivamente al 51% ed al 40% dei residui iniziali.

Sul risultato di chiusura della gestione (7.728 miliardi; 5.869 e 6.659 miliardi negli anni precedenti) divengono quindi determinanti i residui di nuova formazione (2.931 miliardi; 3.581 e 2.426 miliardi)

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prodotti prevalentemente dagli accertamenti, pari a 2.453 miliardi (2.618 e 1.748 miliardi), di somme da riscuotere mediante ruoli.

I residui iniziali relativi ai ruoli costituiscono, con 4.562 miliardi (7.987 e 6.235 miliardi) il 68,5% (84,2% e 90,6%) delle giacenze totali. I versamenti realizzati su tali residui ammontano a 119 miliardi (130 e 183 miliardi) e costituiscono il 2,6% (2,3% negli esercizi precedenti) dei resti pregressi costituiti dai ruoli. I riaccertamenti cancellano soltanto 7,2 miliardi, contro gli abbattimenti dei crediti costituiti da ruoli superiori al 60% nel 1993 ed al 46% nel 1992.

I nuovi accertamenti producono versamenti per 162 miliardi (167 e 258 miliardi), pari al 6,6% (6,4% e 14,8%) dei crediti di competenza e comportano la formazione di nuovi resti per l'ammontare di 2.291 miliardi, che costituiscono il 78,2% dei residui prodotti nel 1994 dai minori incassi relativi agli accertamenti registrati nella gestione complessiva del tributo. La consistenza dei residui finali inerenti ai ruoli cresce sino a 6.742 miliardi (4.562 e 5.604 miliardi), pari all'87,2% dei resti totali al 31 dicembre, ed eleva ulteriormente l'incidenza dei residui finali inerenti ai ruoli (77,7% nel 1993 e 84,2% nel 1992) sui crediti complessivi da recuperare.

Anche i residui iniziali ILOR (4.130 miliardi; 4.370 e 7.256 miliardi negli esercizi precedenti) avvertono la sensibile decelerazione registratasi nei precedenti esercizi (-4,8% e -39,8%), dopo un periodo di crescita che tra il 1983 ed il 1991 aveva più che triplicato la consistenza dei crediti non incassati. L'incremento dei resti durante l'esercizio supera il 43% soprattutto in conseguenza della gestione inerente ai ruoli: i relativi crediti costituiscono il 91% di quelli pregressi totali del tributo (90,2% e 92,6%) e aumentano di ulteriori cinque punti tale elevatissima percentuale nel corso dell'esercizio.

Lo smaltimento si avvale di versamenti per 484 miliardi (566 e 653 miliardi), pari all'11,2% dei crediti al 1° gennaio (12,9% e 9%) e dell'insolita assenza di cancellazioni, che avevano invece abbattuto il 36% dei resti iniziali nel 1993 (-1.485 miliardi) e addirittura il 57,6% nel 1992 (-4.180 miliardi).

Anche per l'ILOR i residui di nuova formazione derivano in prevalenza dagli accertamenti dei ruoli (2.404 miliardi; 1812 e 1.950 miliardi), che realizzano incassi per 285 miliardi (315 e 416 miliardi), pari all'11,9% (17,4% e 21,3%) dei ruoli accertati, e nuovi resti per l'ammontare di 2.119 miliardi: tale importo è pari al 93% dei residui di nuova formazione.

La gestione dei crediti concernenti i ruoli, pari al 1° gennaio a 3.750 miliardi (3.939 e 6.716 miliardi), ha realizzato incassi per 158 miliardi (201 e 233 miliardi) pari al 4,2% (5,1% e 3,5%) della consistenza iniziale. I riaccertamenti cancellano soltanto 16 miliardi, contro l'eliminazione nel 1993 e nel 1992 di quasi il 100% e del 97% delle suddette cospicue cancellazioni di crediti inerenti a tutte le componenti del tributo. Alla chiusura dell'esercizio l'ammontare delle giacenze relative ai ruoli raggiunge i 5.695 miliardi (3.750 e 3.939 miliardi), pari al 96,2% (90,8% e 90,1%) dei resti totali (5.918 miliardi; 4.130 e 4.370 miliardi).

Un andamento diverso da quello registratosi per i tributi appartenenti all'area impositiva diretta segnala la gestione dei residui IVA, che diminuiscono del 40% durante l'esercizio (+ 10% nel 1993 e -8,6% nel 1992). La gestione dei crediti iniziali (20.130 miliardi; 18.247 e 19.967 miliardi negli anni precedenti) realizza versamenti pari a oltre 8.600 miliardi e segnala riaccertamenti che, da soli, riducono del 14,4% (-2.907 miliardi) l'ammontare dei crediti al 1° gennaio (nel 1993 i riaccertamenti avevano comportato la crescita dei residui per 2.368 miliardi - pari al 13% circa della consistenza iniziale - mentre nel 1992 il dato iniziale aveva subito cancellazioni pari al 26%).

Alquanto contenuto, in relazione alle dimensioni della gestione complessiva del tributo, risulta l'importo dei resti formati durante l'esercizio (3.571 miliardi; 9.619 e 12.503 miliardi negli anni precedenti) in seguito all'iscrizione di nuovi ruoli (1.685 miliardi; 581 e 1.518 miliardi nel 1993 e nel 1992), che hanno però comportato, come è noto, versamenti per soli 19 miliardi (5,3 e 33 miliardi), pari all'1,1% (0,8% nel 1993 e 2% nel 1992) e la formazione di nuove giacenze per 1.666 miliardi.

I residui concernenti i ruoli costituiscono il 29% delle giacenze iniziali (5.836 miliardi; 2.971 e 5.640 miliardi) e registrano un indice di realizzo pari all'1,6% (3,1% e 2,8%) con incassi pari a 95 miliardi (96 e

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

160 miliardi). Per effetto dei riaccertamenti la consistenza di tali resti aumenta di 1.473 miliardi; l'apporto dei ricordati residui di nuova formazione ne eleva la consistenza al 31 dicembre a 8.880 miliardi (+ 52% rispetto al 1° gennaio) che costituiscono quest'anno il 73% (29% nel 1993 e 16,3% nel 1992) dei resti finali relativi alla gestione complessiva del tributo.

#### 2.4.4 La valutazione del grado di esigibilità.

I crediti da riscuotere alla chiusura della gestione, al netto di quelli riscossi e da versare, risultano pari a 60.640 miliardi (48.056 e 49.114 nel 1993 e nel 1992) in dipendenza di riduzioni effettuate ai sensi dell'articolo 268 RGCS, per un importo pari a 7.737 miliardi (6.523 e 6.068 negli anni precedenti), costituito da residui pregressi per un importo pari a 4.377 miliardi (4.486 e 4.761) e da residui di nuova formazione pari a 3.360 miliardi (2.037 e 1.307); il ridimensionamento dei crediti conseguente alle riduzioni risulta pari all'11,3% (12% e 11% circa negli anni precedenti). Il documento esibito dall'amministrazione indica il dato complessivo delle riduzioni nel quale sono incluse per definizione le poste «assolutamente inesigibili», che rappresentano soltanto il 12,6% (13,8% e 7,6%) delle riduzioni totali, ma non fornisce elementi di valutazione sull'entità delle riduzioni dei crediti effettuate in seguito ad altre incertezze di esigibilità.

Le somme «riconosciute assolutamente inesigibili» sono pari a 976 miliardi (903 e 796). Al lordo delle riduzioni, le somme «riconosciute di dubbia e difficile esazione» ammontano a 7.951 miliardi (6.390 e 5.992), quelle «incerte perché giudiziariamente controverse» a 800 miliardi (817 e 955 negli anni precedenti). Le somme valutate di «riscossione certa quantunque ritardata» costituiscono il 95,3% dei crediti (94,4% e 93,9%) al lordo delle riduzioni. Il dato è composto per il 61% (52% e 50%) dai residui pregressi, che crescono di ben il 49,7% (da 23.572 a 35.295 miliardi) contro l'incremento pari al 2,6% nel 1993 rispetto al 1992 ed i crediti «per i quali il debitore ha ottenuto dilazioni di pagamento» riguardano il 14,2% (856 miliardi) dei resti totali ed è formato da residui pregressi per l'82,7% (78 e 86% negli anni precedenti), che diminuiscono del 17% (-31% nel 1993 rispetto al 1992).

La quota dei crediti «assolutamente inesigibili» è alimentata, in particolare, da perdite che riguardano l'IVA (246 miliardi; 250 nel 1993), l'imposta di registro (46 miliardi; 33,3 nel 1993), l'imposta di bollo (72 miliardi; 70 nel 1993), le multe e le ammende connesse all'IVA (156 miliardi; 148 nel 1993), le sanzioni amministrative diverse da quelle di natura tributaria (158 miliardi; 153 nel 1993) le entrate eventuali e diverse gestite dal Demanio (53 miliardi; 48 nel 1993).

#### 2.5 Aspetti del controllo eseguito sulla gestione dell'entrata

L'Ufficio di controllo sulla gestione dell'entrata, in attuazione del programma di cui alla delibera n.122/94 della Sezione del controllo, ha effettuato tra l'altro analisi e indagini (cfr.punti 2.1.3 e 2.3.2) riguardo:

all'attuazione del nuovo regime inerente all'imposta sul valore aggiunto negli scambi intracomunitari;

alle modalità ed ai criteri adottati per il riaccertamento dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti;

all'esecuzione delle condanne della Corte dei conti per danno erariale, esteso anche alle condanne a favore di enti diversi dallo Stato.

L'illustrazione in questa sede di tali argomenti fanno salve le valutazioni che su tali materie potranno essere effettuate nella sede della Sezione del controllo.

### 3. Gestione della spesa

#### 3.1 Il quadro generale

3.1.1 La critica situazione dei conti pubblici richiede, anche sul versante della spesa, l'adozione di misure strutturali o, quanto meno, di carattere permanente. Tale esigenza ha iniziato a trovare riscontro a partire dalla manovra di bilancio per il 1993 e sembra ormai largamente avvertita. Va anche osservato che dal 1990

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un'azione congiunturale di freno all'espandersi del deficit è stata assicurata dalla fissazione di un saldo netto da finanziare, in termini di competenza, inferiore al tetto del programmato fabbisogno di cassa del settore statale (16).

Le regole di variazione della spesa di competenza per il 1994, assunte col DPEF 94-96, prevedevano: una diminuzione al 37,5% delle spese finali, al netto delle regolazioni debitorie, in termini di incidenza sul PIL;

un livello delle spese correnti al netto degli interessi pari al 22,3% del PIL;

- l'abbattimento di un punto percentuale sul P.I.L. degli oneri per interessi;
- un andamento della spesa in conto capitale pressoché costante in termini di PIL.

A consuntivo tali obiettivi sono stati avvicinati. La spesa per interessi, dopo cinque anni di intensa espansione, ha mostrato una flessione del 3,4% rispetto al 1993 e una diminuita incidenza sul PIL (dall'11,6 al 10,6%).

La spesa corrente diversa dagli interessi e al netto delle regolazioni debitorie è scesa dal 23,5 al 22,7% sul PIL (quattro decimi di punto più di quanto programmato).

La spesa in conto capitale, depurata dell'importo di 5.995 miliardi da destinare all'ammortamento dei titoli di Stato, cresce appena dello 0,6% nei confronti dell'esercizio precedente e riduce la propria quota sul PIL (dal 4,9 al 4,8%), allineandosi al valore indicato nel bilancio programmatico.

La spesa finale al netto degli interessi risulta, infine, superiore di mezzo punto percentuale (38% anziché 37,5%) in rapporto al PIL.

3.1.2 Si ritiene utile far precedere, come avviene già da alcuni anni, la specifica analisi economica e funzionale dal quadro di sintesi dell'evoluzione, nell'ultimo quadriennio, dei principali aggregati di spesa in termini di incidenza sul PIL. Nel predisporre le tabelle che seguono, si è dovuto provvedere all'adeguamento, per i passati esercizi, degli indici percentuali indicati nella precedente relazione, in conseguenza degli abituali ritocchi del prodotto interno lordo effettuati dall'ISTAT. Le elaborazioni tengono conto dei nuovi valori del PIL, relativi del biennio 1992-1993, quali risultano dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese per il 1994.

I conti dell'anno trascorso, al pari di quanto verificatosi nel 1993, includono regolazioni debitorie (10.000 miliardi di impegni e 3.093 miliardi di pagamenti) che si riferiscono al rimborso in titoli di parte dei crediti di imposta accumulati negli anni precedenti.

Per una migliore confrontabilità dei dati viene altresì riportata in parentesi - per gli esercizi 1993 e 1994 - l'incidenza degli aggregati sul PIL al netto delle partite debitorie, nonché, per il 1993, delle somme finalizzate alla costituzione delle disponibilità del conto per il servizio di tesoreria (30.670 miliardi di impegni e pagamenti) e, per il 1994, dell'importo da destinare all'ammortamento dei titoli di Stato (5.995 e 5.921 miliardi).

INCIDENZA SUL P.I.L. DEI PRINCIPALI AGGREGATI DI SPESA  
QUADRIENNIO 1991-94  
(in miliardi)

SPESA CORRENTE

Anno	Impegni	% PIL	Pagamenti	% PIL
1991	510.786	35,7	506.535	35,4
1992	554.119	36,8	545.144	36,2
1993	556.217	35,9 (35,1)	544.786	35,1 (34,7)
1994	556.924	33,9 (33,3)	554.927	33,8 (33,6)

16) Tale linea si interrompe con la manovra di finanza pubblica per il 1995, nel cui ambito il saldo netto da finanziare di competenza al netto delle regolazioni debitorie (156.700 miliardi) torna a sopravanzare il livello del fabbisogno (138.600 miliardi).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## SPESA IN CONTO CAPITALE

Anno	Impegni	% PIL	Pagamenti	% PIL
1991	69.180	4,8	68.793	4,8
1992	73.460	4,9	63.576	4,2
1993	107.020	6,9 (4,9)	105.394	6,8 (4,8)
1994	84.986	5,2 (4,8)	73.365	4,5 (4,1)

## SPESA FINALE

Anno	Impegni	% PIL	Pagamenti	% PIL
1991	579.966	40,6	575.328	40,2
1992	627.579	41,7	608.720	40,5
1993	663.237	42,8 (40,0)	650.180	41,9 (39,5)
1994	641.910	39,1 (38,1)	628.292	38,3 (37,7)

## SPESA COMPLESSIVA

Anno	Impegni	% PIL	Pagamenti	% PIL
1991	687.937	48,1	683.057	47,8
1992	738.466	49,1	718.763	47,8
1993	758.686	48,9 (46,2)	745.956	48,1 (45,7)
1994	762.169	46,4 (45,5)	742.655	45,3 (44,7)

## INTERESSI

Anno	Impegni	% PIL	Pagamenti	% PIL
1991	136.058	9,5	135.348	9,5
1992	157.316	10,5	157.224	0,5
1993	180.450	11,6	182.843	1,8
1994	174.334	10,6	174.225	10,6

## SPESA CORRENTE AL NETTO DEGLI INTERESSI

Anno	Impegni	% PIL	Pagamenti	% PIL
1991	374.728	26,2	371.187	26,0
1992	396.803	26,4	387.920	25,8
1993	375.767	24,2 (23,5)	361.943	23,3 (22,9)
1994	382.590	23,3 (22,7)	380.702	23,2 (23,0)

Per una corretta valutazione degli andamenti di bilancio si ritiene di illustrare l'evoluzione «netta» dei principali aggregati, escludendo, pertanto, sia le regolazioni debitorie sia le somme per la costituzione del conto per il servizio di tesoreria sia, infine, gli importi per l'ammortamento dei titoli di Stato.

La gestione del 1994 esprime risultati comparativamente positivi. Declina, innanzitutto, di un punto percentuale, in rapporto al PIL, la quota della spesa per interessi, che si riporta sostanzialmente al livello del 1992. Ne discende il calo di circa due punti della spesa corrente in termini di competenza e di poco più di un punto sul versante della cassa. Nell'ultimo biennio, inoltre, la stessa spesa corrente - scaricata di buona parte degli apporti al Fondo sanitario nazionale - registra un regresso di tre punti e mezzo sul piano degli impegni e di oltre due punti e mezzo sul lato dei pagamenti (17).

17) Sull'ammontare della spesa corrente del 1994 ha anche inciso il taglio dei trasferimenti ai Comuni (-8.291 miliardi di impegni e -6.868 miliardi di pagamenti), connesso al graduale allargamento dell'autonomia impositiva degli enti locali.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La spesa corrente diversa dagli interessi fa segnare rispetto al 1993 un regresso di otto decimi di punto sulla competenza e risulta praticamente stazionaria sulla cassa. Su un orizzonte biennale i progressi — legati essenzialmente alle diverse modalità di finanziamento del servizio sanitario nazionale — sono più accentuati: si riscontra un miglioramento di oltre tre punti e mezzo nell'incidenza degli impegni e di circa tre punti nella quota dei pagamenti.

Il peso degli impegni in conto capitale è sostanzialmente stabile in tutto il quadriennio in esame, mentre gli omologhi pagamenti cedono di sette decimi di punto nei confronti del 1993, che esprime un valore identico a quello di inizio periodo.

La spesa finale, in cui si compendia la gestione annuale, mostra un calo di due punti in termini di competenza e di cassa. L'ampio arretramento rispetto al 1992 è dovuto al diverso assetto della finanza sanitaria, che registra il contestuale forte ridimensionamento nel bilancio dello Stato delle relative partite di entrata e di spesa.

La spesa complessiva, che risente della discontinua evoluzione del rimborso prestiti, indica una diminuzione di otto decimi di punto sulla competenza e di un punto in termini di cassa.

3.1.3 Il consuntivo della spesa per il 1994 riflette i profondi cambiamenti di ordine legislativo intervenuti negli ultimi anni e presenta, per molti aspetti, una difficile comparabilità con l'andamento degli esercizi precedenti.

Influiscono, inoltre, sulla confrontabilità dei dati non solo le regolazioni debitorie, ma anche, per il 1993, la costituzione del conto per il servizio di tesoreria e, per il 1994, le somme per l'ammortamento dei titoli di Stato. Al di là di tali specifici profili, restano i noti limiti di rappresentatività del bilancio di competenza, nonché la non compiuta significatività delle operazioni di pagamento contabilizzate in bilancio, soprattutto in alcuni comparti di spesa. Le risultanze gestionali fanno dunque riferimento all'evoluzione «netta» degli oneri e prospettano le seguenti reali variazioni (18):

moderato sviluppo (+4,2 e +3,6%) della spesa complessiva, sostenuta da una rilevante ripresa degli oneri per il rimborso dei prestiti (+26 e +19,4%);

esigua crescita della spesa finale (+0,9 e +1,2%);

lieve progressione della spesa corrente (+0,5 e +2,7%);

disomogenea evoluzione della spesa in conto capitale (+3,5 e -9,7%);

flessione degli oneri per interessi (-3,4 e -4,7%);

ulteriore accrescimento (+6,8 e +3,6) dei complessivi oneri per il servizio del debito pubblico (interessi e rimborso prestiti);

recupero dei trasferimenti complessivi (+3,8 e +6,5%), sorretto dall'andamento espansivo dei trasferimenti correnti (+4,7 e +12,7%), in cui confluiscono le spese di funzionamento delle Università;

inedita flessione (-0,5 e -1,2%) della spesa di funzionamento, favorita dalla fuoriuscita degli oneri relativi al personale delle Università;

rimonta della spesa finale al netto degli interessi (+2,2 e +3,7%);

risalita della spesa corrente al netto degli interessi (+2,4 e +6,5%), incisa nel precedente esercizio dalla forte diminuzione degli apporti al fondo sanitario nazionale;

espansione degli investimenti diretti (+11,5 e +7,3%);

ripresa degli oneri legati alle operazioni finanziarie (+3,5 e +2,1%);

nuovo cedimento (-2,7%), dopo la parentesi del precedente esercizio, delle spese di investimento «effettive», (e cioè degli impegni in conto capitale al netto dei residui di stanziamento di nuova formazione);

18) Al fine di non appesantire l'esposizione, nella illustrazione dei profili gestionali più significativi e nella successiva analisi economica e funzionale sono spesso indicati due importi o due percentuali: i primi riguardano nell'ordine impegni e pagamenti; le seconde prospettano i relativi scostamenti sull'anno precedente.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- riavvicinamento delle spese a gestione indiretta (sostanzialmente trasferimenti e partite finanziarie) alla quota dei due terzi rispetto alla spesa finale al netto degli interessi e delle poste correttive;
- meno intenso smaltimento degli stanziamenti definitivi di competenza (dall'86,2 all'85%), provocato dalla caduta del tasso di utilizzazione delle disponibilità del conto capitale (dal 75,9 al 67%); diminuzione di mezzo punto percentuale per quanto riguarda la spesa corrente (dall'88,2 all'87,7%);
- formazione di 13.872 miliardi di economie di gestione sugli stanziamenti di competenza relativi alla spesa finale, per l'85,7% dovuta alla spesa corrente, su cui peraltro il tasso di mancato utilizzo sale dall'1,4 al 2,1%;
- flessione dell'indice di realizzazione delle autorizzazioni di cassa registrato per la spesa finale (dall'89,3 all'88,4%), indotto dalla forte discesa del conto capitale (dal 78,9 al 66,5%) non compensata dal parallelo accrescersi del rapporto relativo alla spesa corrente (dal 91,6 al 92,4%);
- caduta di circa un punto e mezzo (dall'81,8 all'80,4%) del coefficiente di utilizzo della massa spendibile legata alla spesa finale. Il regresso più vistoso riguarda il conto capitale (dal 63,4 al 52,5%); si flette di due decimi di punto (dall'86,7 all'86,5%) l'indice della spesa corrente;
- sensibile aumento (+9,2%) del volume globale dei residui passivi, che sfiorano i 138.000 miliardi e sono costituiti per circa il 65,9% da residui di nuova formazione;
- consistente dilatazione (+36,3% dei residui di stanziamento, che si avvicinano ai 23.000 miliardi e provengono per il 75,7% dalla competenza del 1994.

### 3.2 Analisi economica

#### 3.2.1 Il comparto dei trasferimenti

I trasferimenti complessivi dal bilancio dello Stato ammontano nel 1994 a 268.402 e a 266.382 miliardi (rispettivamente +3,8 e +6,5%). Ciò determina, in termini di incidenza sul PIL, una riduzione di tre decimi di punto degli impegni (dal 16,7 al 16,4%) e una lieve crescita dei relativi pagamenti (dal 16,1 al 16,2%).

All'interno dell'aggregato si registra, inoltre, una diversa allocazione delle risorse, determinata da una serie di spostamenti fra le varie voci di spesa. Sono interessati al fenomeno i trasferimenti alle imprese, in cui confluiscono i fondi destinati alla Impresa Ferrovie Stato s.p.a.; i trasferimenti alle aziende autonome, che non ricomprendono più alcuna somma destinata a Telefoni e Poste; i trasferimenti ai comuni, che beneficiano di minori trasferimenti per via dell'allargamento dell'autonomia impositiva; i trasferimenti agli enti dell'amministrazione centrale da cui fuoriescono le Ferrovie dello Stato; i trasferimenti agli enti dell'amministrazione locale gonfiati dagli oneri per il funzionamento delle Università; i trasferimenti all'ex Agenzia per il Mezzogiorno che in parte restano allocati negli «interventi nelle aree depresse» e in prevalente misura si ridistribuiscono su altre voci della stessa categoria XII: trasferimenti alle imprese (249 e 101 miliardi), alle regioni (674 e 323 miliardi), agli enti dell'amministrazione centrale (2.122 e 1.622 miliardi), agli enti dell'amministrazione locale (123 miliardi di impegni), nonché su altre categorie di spesa: categoria II (15 e 42 miliardi) IV (73 e 14 miliardi) V (510 miliardi di impegni) X (216 miliardi di impegni) XI (30 miliardi di impegni) XIII (10 miliardi di impegni e pagamenti) e, soprattutto, XIV (2.240 e 1831 miliardi).

Tutto ciò si riflette in una difficile confrontabilità con i dati dell'esercizio precedente ed altera anche la visibilità dell'andamento gestionale dei ministeri interessati.

3.2.1.1 I trasferimenti a favore del settore «famiglie ed istituzioni sociali» (21.416 e 19.997 miliardi) registrano un incremento del 7,4% sul lato degli impegni e un accelerato tasso evolutivo (+20,3%) sul versante dei pagamenti. Lo sviluppo degli oneri riflette l'andamento dei trasferimenti correnti (21.175 e 19.790; +7,6 e +20,9%), la cui incidenza sul totale raggiunge il 99%: L'evoluzione dei trasferimenti correnti è spinta, soprattutto in termini di cassa, dalla voce «assistenza gratuita diretta» (15.800 e 14.772 miliardi; +5,3 e +24,1%), che ricomprende sostanzialmente gli oneri in favore delle c.d. categorie protette: invalidi civili, sordomuti e ciechi civili.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Una battuta di arresto, che fa seguito alla contenuta dinamica del precedente biennio, segnano gli oneri per «pensioni di guerra ed assegni vitalizi» (2.852 miliardi di impegni e pagamenti; -0,5%).

Crescono, infine, le spese incluse nella voce «altri» (1.160 e 1.047 miliardi); +5,3 e +24,6%, per effetto essenzialmente dell'evoluzione del capitolo 4480/Tesoro «contributo otto per mille alla C.E.I.», che espone 702 miliardi di impegni e pagamenti (+95 e +115 miliardi), del capitolo 2601/Sanità «somme da assegnare agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico», i cui oneri ammontano a 234 e 173 miliardi (225 miliardi di impegni e nessun pagamento nel 1993) e del nuovo capitolo 4486/Tesoro «somme da erogare per la costituzione dei fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato, della Camera e del Parlamento europeo» gravato di 136 miliardi di impegni e pagamenti.

3.2.1.2 Una inusitata espansione mostrano i flussi indirizzati alle imprese (38.412 e 36.507 miliardi; +124,1 e +118,6%). Ma tale andamento è in gran parte determinato dall'inclusione in questo aggregato della quasi totalità dei fondi destinati all'impresa Ferrovie dello Stato s.p.a., che altera la significatività del confronto con l'andamento gestionale del precedente esercizio. La crescita, per tale ragione, è particolarmente impetuosa nella parte corrente (18.454 e 18.586 miliardi; +196,2 e +199,2%) e considerevole anche nel conto capitale (19.958 e 17.921 miliardi; +82,9 e +70,9%).

Gli oneri della voce residuale di parte corrente (14.940 e 16.364 miliardi; +294 e +419,8%) ricevono una forte sollecitazione oltre che dai flussi (8.001 e 10.063 miliardi) destinati alle Ferrovie anche per le esigenze connesse alle garanzie di cambio (3.736 e 3.440 miliardi a fronte dei 659 miliardi di impegni e pagamenti del precedente esercizio). Nella stessa voce residuale, che assorbe il 75% degli impegni e il 91,3% dei pagamenti) confluiscono oneri di natura eterogenea, come quelli per le varie forme di trasporto che non rientrano nella competenza delle Regioni (capitoli 1652, 1653 e 1654 del Ministero dei Trasporti, che espongono una spesa sostanzialmente stabile di 1.450 e 1.371 miliardi); per somme da corrispondere all'AIMA per aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (316 miliardi); per le sovvenzioni delle società assuntrici di servizi marittimi (340 e 264 miliardi) e per i mutui a ripiano della spesa sanitaria (2.688 e 1.494 miliardi).

Gli oneri aggiuntivi esposti nel conto capitale (+8.995 e +7.434) derivano essenzialmente dall'inserimento dei trasferimenti alle Ferrovie dello Stato (9.814 e 9.001 miliardi). Inoltre maggiori oneri si riferiscono ai 500 miliardi di rimborso all'IRI per il risanamento del settore siderurgico; 150 miliardi di impegni e 850 miliardi di pagamenti per il Fondo presso la Cassa per le imprese artigiane; 602 miliardi all'ANAS per la viabilità in Liguria; 650 miliardi di pagamenti al Fondo presso il Mediocredito per finanziare le esportazioni; di 365 miliardi di impegni per la ferrovia Saronno Malpensa nell'ambito del potenziamento di Malpensa; di 576 e 600 miliardi di contributi per il credito navale. In flessione, invece, risultano gli oneri per l'ammortamento dei mutui ENEL (-668 miliardi) e dei mutui delle partecipazioni statali con la BEI (-425 e -401 miliardi).

In questo comparto le stesse vicende gestorie del 1994 confermano l'esigenza di una adeguata revisione della classificazione di bilancio, tenuto conto che vi sono collocati oneri che mal si conciliano con la natura di trasferimenti alle imprese.

Per una migliore valutazione degli interventi, accresciutisi in misura considerevole per le ragioni sopra esposte, la Corte ritiene particolarmente utile procedere alla consueta analisi sui flussi di spesa riguardanti la voce «trasferimenti alle imprese». Le tecniche di rilevazione sono rimaste immutate rispetto ai passati esercizi, mentre l'inclusione delle Ferrovie dello Stato ha comportato l'esigenza di una diversa prospettazione dei soggetti beneficiari. È stata, pertanto aggiunta una nuova voce, in cui sono anche inserite le somme corrisposte ad una serie di ex enti pubblici economici, oggetto del processo di privatizzazione. L'indagine ha riguardato tutte le operazioni di pagamento (circa 19.500) relative all'aggregato ufficialmente classificato «trasferimenti alle imprese».

Nelle tabelle inserite nell'appendice statistica sono riportate le erogazioni disposte in favore delle imprese sui singoli stati di previsione e, riassuntivamente, a livello delle categorie V e XII (codici 1.5.2 e 2.12.2).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'analisi stessa, peraltro, risulta fortemente condizionata dalla ormai non più soddisfacente classificazione di bilancio, che non riesce a fornire la visibilità degli interventi. La descritta situazione si lega anche ad una legislazione frammentaria e talora orientata a finalità di tipo assistenziale.

Sfuggono, inoltre, alla classificazione ufficiale oneri allocati in altri aggregati di spesa. Una ricostruzione dei trasferimenti alle imprese in una ottica coerente con gli schemi classificatori adottati in sede comunitaria viene, peraltro, saggiata in un apposito capitolo della presente relazione. Il confronto con gli andamenti del precedente esercizio risente, in misura vistosa, della modificata tipologia dei soggetti destinatari delle erogazioni.

Infatti le Ferrovie dello Stato, gli ex enti delle partecipazioni statali ed altri organismi privatizzati ricevono flussi per 21.586 miliardi (pari al 59,5% del totale). I flussi relativi ad «istituti di credito e finanziari» che si pongono come centri di intermediazione delle risorse s'accrescono da 3.525 a 4.765 miliardi; ma, per effetto della considerevole espansione registrata dai trasferimenti alle imprese, la loro incidenza scende dal 21,4 al 13,1%. Decrescono i pagamenti delle voci «soggetti vari» (da 5.182 a 3.597 miliardi) e «organismi pubblici e gestioni fuori bilancio» (da 6.804 a 4.321 miliardi), a causa sia di più mirati approfondimenti che hanno portato ad una parziale riclassificazione degli oneri sia alla nota *evoluzione normativa che ha interessato le gestioni fuori bilancio*. Registrano un declino anche i pagamenti relativi a «regioni, province e comuni» (da 405 a 193 miliardi). Una forte crescita segna la voce «Tesoro dello Stato» (da 513 a 1.795 miliardi), in cui confluiscono 1.533 miliardi di pagamenti connessi alle garanzie di cambio.

Ben l'82,8% dei pagamenti è riferito al solo Ministero del tesoro; su sette consuntivi (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Tesoro, Lavori Pubblici, Trasporti, Risorse agricole, Industria e Lavoro) si concentra la quasi totalità delle erogazioni (99,2%). Il residuo 0,8% è distribuito, talora per importi irrisori, su altri dieci stati di previsione.

3.2.1.3 Dopo la ripresa del precedente esercizio, risultano di nuovo in calo (-4,2 e -11,1%) i trasferimenti alle Aziende autonome, aggregato destinato a scomparire per effetto del processo di entificazione in atto delle predette aziende.

La esigua crescita della parte corrente (+1,2 e +1,5%) è esclusivamente attribuibile all'incremento dei flussi verso l'ANAS (da 1.706 a 1.955 miliardi), mentre 30 miliardi risultano a vario titolo assegnati ai Monopoli e 160 milioni all'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Non figurano più nell'aggregato i trasferimenti all'Amministrazione delle poste, trasformata in ente pubblico, pari nel 1993 a 174 e 206 miliardi.

Al decremento dei pagamenti nel conto capitale (da 5.433 a 4.583 miliardi) contribuiscono le minori assegnazioni all'ANAS (-499 miliardi), che assorbe circa il 95% dei flussi e la scomparsa delle erogazioni all'Amministrazione postale (pari nel 1993 a 428 miliardi).

Come si desume dalla tabella A, l'aggregato ufficialmente classificato «Aziende autonome» impropriamente include, alla stessa stregua dei precedenti esercizi, anche flussi destinati al CREDIOP e alla Cassa depositi e prestiti (per un ammontare di 245 miliardi). Al netto di tali erogazioni, il complesso dei trasferimenti alle Aziende autonome, risulta pari a 6.343 miliardi (-11,2%).

3.2.1.4 Dopo il netto ridimensionamento dei trasferimenti dell'anno precedente, legato al nuovo sistema di finanziamento del servizio sanitario nazionale, i flussi verso le regioni espongono una diminuzione del 2,2% in termini di impegni (75.401 miliardi) e un tasso accrescitivo del 13,3% per quanto riguarda i pagamenti (79.997 miliardi).

L'andamento è sostanzialmente segnato dalla parte corrente (67.908 e 73.640 miliardi (-4,2 e +15,4%)), in cui esercita una forte influenza la diversità dell'apporto al fondo sanitario (-5.453 e -12,9%; +5.983 miliardi e +16,4%).

In crescita (22.311 e 22.359 miliardi; +9,7 e +18,4%) risultano gli oneri per la voce «compartecipazioni e somme sostitutive di tributi, contributi e compartecipazioni» alimentati in parte dall'incremento delle regolazioni contabili con Sicilia e Sardegna (+1.000 e +2.759 miliardi).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli oneri per l'ordinamento regionale, caratterizzati da una forte espansione nel 1993, presentano una più contenuta progressione (7.896 e 8.001 miliardi; +2,3 e +6%).

Un divaricato incremento (+93,6 e +3,3%) espone la voce «altri» in cui dal 1993 non è più ricompresa la spesa destinata al fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto locale.

La spesa in conto capitale, in risalita nel precedente esercizio, mostra una notevole crescita (+21,5%) in termini di impegni (7.493 miliardi) e un regresso (-5,8%) sul lato dei pagamenti.

Su tale andamento si riflettono gli interventi per il superamento di antiche e nuove emergenze legate ad eventi naturali, gli apporti al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (+789 e -232 miliardi) e al fondo sanitario (-330 e +840 miliardi), gli interventi nelle aree depresse (638 e 323 miliardi) e nella Sardegna centrale (400 miliardi di impegni), le assegnazioni al fondo investimenti trasporto locale (+275 e -100 miliardi).

3.2.1.5 Un andamento declinante (-18,7 e -17,9%) presentano i flussi a favore di province e comuni (35.456 e 33.892 miliardi), a seguito dell'ampliamento dell'autonomia impositiva degli enti locali e della conseguente riduzione dei trasferimenti erariali. Ne ha risentito la voce «finanziamento bilanci» scesa da 30.219 a 21.889 e da 29.650 a 22.947 miliardi (rispettivamente -27,6 e -22,6), che anche nella mutata struttura (fondo ordinario, fondo perequativo e fondo consolidato) continua ad assorbire la quasi totalità degli oneri correnti (pari in complesso a 22.449 e 23.377 miliardi). La voce minoritaria «altri» (551 e 426 miliardi), in cui sono, fra l'altro, incluse le spese per gli uffici giudiziari ed interventi per Napoli e Palermo espone un diversificato andamento gestionale (+10,3 e -27,3%).

Un profilo divergente (+1,1 e -4,6%) espongono i trasferimenti in conto capitale (13.007 e 10.515 miliardi), su cui sostanzialmente si riflette la gestione del capitolo 7232/Interno, che alimenta il fondo sviluppo investimenti comuni e province (11.271 e 9.422 miliardi; -400 e -743 miliardi).

3.2.1.6 Trainati dalle maggiori assegnazioni all'INPS (+4.497 e +5.018 miliardi; +10,6 e +11,9%) i trasferimenti agli organismi previdenziali (49.022 e 48.867 miliardi) presentano un tasso di crescita del 10,5 e dell'8,5%.

L'evoluzione degli oneri per il massimo ente previdenziale è legato al forte incremento dei fondi destinati alla gestione degli interventi assistenziali (21.042 e 21.046 miliardi; +4.119 e +4.129 miliardi). Oneri aggiuntivi si riscontrano anche per la gestione dei coltivatori diretti (+1.075 miliardi) e per il mantenimento del salario (+885 e +2.109 miliardi), compensate dalla flessione degli sgravi contributivi (-765 e -953 miliardi).

Considerando anche le anticipazioni di tesoreria, l'onere complessivo sostenuto dal settore statale per il disavanzo dell'INPS relativo alla gestione pensionistica raggiunge 70.216 miliardi e denuncia uno sconfinamento di 3.416 miliardi rispetto al limite fissato dalla legge finanziaria per il 1994.

Nella tabella B viene fornito il quadro dei pagamenti effettuati in favore di una serie di enti ed organismi previdenziali ricompresi nell'apposito aggregato di 2° livello della categoria V (codice 1.5.6). L'analitico trattamento dei titoli di spesa porta a quantificare le somme corrisposte all'INPS nell'importo di 48.092 miliardi. I restanti 775 miliardi sono stati assegnati ad una diversificata platea di soggetti, fra cui oltre ad INPIDAP ed ENPALS figurano autonomi fondi di previdenza a carattere settoriale o integrativo.

3.2.1.7 La crescita dei trasferimenti all'estero (7.536 e 8.086 miliardi; +13,1 e +4,5%) è sospinta dall'evoluzione della parte corrente (7.298 e 7.841 miliardi; +13,7 e +4,8%), che ne rappresenta circa il 97,%.

Al suo interno gli oneri per il finanziamento della politica comunitaria registrano un modesto incremento (5.615 e 5.623 miliardi; +2,4 e +3,1%), legato alle maggiori assegnazioni alla CEE a titolo di risorsa complementare basata sul prodotto nazionale lordo (da 5.065 a 5.175 miliardi).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La voce residuale «altri» (1.547 e 2.081 miliardi) è influenzata dall'andamento del capitolo 4620/Esteri, concernente il Fondo speciale per la cooperazione con Paesi in via di sviluppo, che espone impegni aggiuntivi per 566 miliardi (da 250 a 816 miliardi) e maggiori pagamenti per 56 miliardi (da 1.250 a 1.306 miliardi).

Lievitano, inoltre, gli oneri per i contributi obbligatori ad organismi internazionali (da 308 a 459 e da 301 a 460 miliardi).

Valori negativi (-3,2 e -3,3%) esprime l'andamento degli oneri di conto capitale (238 e 245 miliardi), in gran parte (184 e 179 miliardi) afferenti alle spese per la partecipazione dell'Italia al C.E.R.N. e all'A.I.E.A.

3.2.1.8 I trasferimenti complessivi in favore degli enti pubblici (31.994 e 30.675 miliardi) denunciano una flessione del 6,7 e del 13,7%. Ma il confronto con l'esercizio precedente è fortemente influenzato dalla diversa classificazione degli oneri.

Nel comparto degli enti pubblici dell'Amministrazione centrale non figurano più i fondi trasferiti alle Ferrovie dello Stato s.p.a che, come si è detto, sono ora classificati tra i trasferimenti alle imprese, mentre vi risultano compresi trasferimenti all'Ente Poste. Per contro i trasferimenti agli enti dell'Amministrazione locale sono gonfiati dal fondo istituito per il finanziamento delle Università. In tale contesto i trasferimenti agli enti dell'Amministrazione centrale, prima largamente maggioritari, subiscono un taglio del 31,9 e del 35,6% (da 28.988 a 19.729 miliardi; da 29.992 a 19.314 miliardi).

La riduzione colpisce sia i trasferimenti di parte corrente (7.249 e 7.428; -40,7 e -43,6%) sia quelli in conto capitale (12.480 e 11.886 miliardi; -25,6 e -29,3%). All'interno del comparto corrente 1948 miliardi si riferiscono all'ammortamento di mutui per il ripiano della spesa sanitaria di Regioni e province autonome; 913 miliardi al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi per far fronte alle necessità di attuazione del programma di soppressione dell'EFIM; 2.453 miliardi (2.653 nel 1993) alle rate di ammortamento mutui contratti dagli enti locali.

La contrazione dei trasferimenti in conto capitale risulta meno sensibile. La fuoriuscita dal settore delle Ferrovie dello Stato, infatti, viene parzialmente compensata dall'inclusione delle Poste che a vario titolo ottengono risorse per oltre 1.200 miliardi; dal maggiore apporto (+ 545 e + 245 miliardi) al fondo di rotazione per le politiche comunitarie; da assegnazioni aggiuntive alla Cassa depositi e prestiti per interventi previsti dal decreto legislativo 96/93 (2.222 e 1.622 miliardi); dai flussi (426 miliardi) verso il Fondo per la formazione professionale e l'accesso al F.S.E.; dalle maggiori somme destinate alla Cassa depositi e prestiti (+ 240 e + 550 miliardi) per lo sviluppo della imprenditorialità al Sud.

Nella tabella C sono esposti i pagamenti in favore dei singoli enti ricompresi nella voce «enti pubblici dell'Amministrazione centrale», in cui confluisce l'insieme dei flussi finanziari inerenti allo specifico aggregato di 3° livello della categoria V (trasferimenti correnti) e quello omologo di 2° livello della categoria XII (trasferimenti in conto capitale). Il netto calo delle erogazioni (-10.678 miliardi) è dovuto, come si è detto, alla mutata allocazione dei fondi destinati alle Ferrovie dello Stato, pari nel 1993 a 15.424 miliardi. Ciò ha determinato una contestuale flessione dei pagamenti correnti (-5.753) e di quelli in conto capitale (-4.926 miliardi). Il 48,8% delle erogazioni è stato effettuato in favore della Cassa depositi e prestiti che rappresenta, peraltro, solo un centro di intermediazione delle risorse -, cui sono stati assegnati 9.420 miliardi (+ 3.433 miliardi). Per la prima volta figura nell'aggregato l'Ente Poste, destinatario di 1.501 miliardi. S'accrescono di 246 miliardi i pagamenti relativi al «Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie» (2.650 miliardi). Sostanzialmente stazionarie risultano le assegnazioni in favore dell'ISTAT (203 miliardi), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo (297 miliardi), dell'Agenzia spaziale italiana (800 miliardi) e dell'ENEA (651 miliardi). Si contraggono le somme corrisposte al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (da 1.436 a 829 miliardi), al Consiglio nazionale delle ricerche (da 1.123 a 1.053 miliardi), all'Istituto nazionale di fisica nucleare (da 440 a 400 miliardi), all'Ente cellulosa (da 182 a 152 miliardi) e all'ICE (da 302 a 294 miliardi).

Il settore dei trasferimenti agli enti dell'Amministrazione locale, gonfiato dalle somme per il fondo di funzionamento delle Università, espone un inusitato tasso di incremento (11.346 e 10.323 miliardi + 159,9 e + 120,1%).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'indicato fattore incide specificamente sul versante corrente (8.831 e 8.936 miliardi), i cui indici incrementali risultano pari al 247,4 e al 252,9%. Al fondo stesso affluiscono 6.920 e 6.900 miliardi.

L'evoluzione dei trasferimenti in conto capitale mostra un andamento gestionale divergente (2.516 e 1.387 miliardi); +38 e -35,8%). Gli impegni aggiuntivi sono determinati per 810 miliardi dalle somme destinate al fondo per gli interventi di cui alla legge 219/81, per 420 miliardi dagli apporti al fondo per l'edilizia universitaria, per 123 miliardi da interventi previsti dal decreto legislativo 96/93.

3.2.1.9 Si è già sottolineato come l'attuazione del decreto legislativo 96/93 abbia profondamente influenzato l'evoluzione degli oneri fino al 1993 classificati come trasferimenti all'ex Agenzia per il Mezzogiorno, parte dei quali trovano ora riscontro nella voce «interventi nelle aree depresse». Ufficialmente gli oneri stessi presentano una caduta del 68,9 e dell'80,6% (-6.024 e -7.435 miliardi).

Le nuove modalità di finanziamento degli interventi nelle aree depresse si rapportano all'istituzione in bilancio del capitolo 9012/Tesoro, classificato in sede previsionale fra le somme non attribuibili della categoria XVI.

Il 77,1% degli impegni allocati nella voce «interventi nelle aree depresse (2.094 su 2.716 miliardi) e il 74,1% dei pagamenti (1.333 su 1.795 miliardi) trova sostegno in una serie di capitoli originati dal predetto fondo. Due di tali capitoli 7093/Bilancio relativo agli interventi previsti dall'art.1 commi 1 e 3 lettera A del d.l. 415/92 e 9456/Lavori Pubblici attinenti alle spese per la gestione separata e i progetti speciali di cui all'art. 9 del decreto legislativo 96/93 assommano a 1.650 miliardi di impegni e 1.264 miliardi di pagamenti.

Gli oneri sui capitoli non provenienti dal citato fondo si riferiscono sostanzialmente all'ammortamento dei prestiti esteri della CASMEZ e di mutui contratti per altre finalità.

### 3.2.2 Altre spese correnti.

3.2.2.1 Dopo un quinquennio di crescita impetuosa la spesa per interessi frena finalmente la sua corsa, registrando una flessione sia degli impegni (-3,4%) sia dei pagamenti (-4,7%).

I relativi oneri (174.334 e 174.225 miliardi) diminuiscono, in termini assoluti, rispettivamente di 6.116 e di 8.618 miliardi. Il loro livello continua, comunque, a sopravanzare l'ammontare dell'IRPEF (152.567 e 148.516 miliardi) e a più che doppiare la spesa in conto capitale (78.911 e 67.444 miliardi al netto delle somme destinate all'ammortamento dei titoli di Stato). Gli oneri per interessi restano, inoltre, ben al di sopra della spesa di funzionamento (prime quattro categorie di bilancio), che, per effetto anche della ricordata diversa classificazione del costo del lavoro del personale delle Università, risulta pari a 144.267 e 143.129 miliardi.

Il calo degli interessi è per intero riconducibile all'arretramento degli oneri per il debito fluttuante (43.835 e 44.028 miliardi; -14,9 e -20,3%), che espongono una fluttuazione negativa di 7.648 e di 11.221 miliardi.

Tale andamento risente dell'evoluzione dei buoni ordinari del Tesoro (35.979 miliardi) i cui oneri subiscono un decremento di circa 11.000 miliardi, solo in parte contrastato sul lato degli impegni dalla voce «conti correnti di Tesoreria» (7.856 miliardi; +3.306 miliardi).

D'altra parte si arresta la carica espansiva degli interessi sul debito patrimoniale (130.499 e 130.197 miliardi), che continuano peraltro a mostrare un modesto incremento (+1.531 e +2.604 miliardi; +1,2 e +2%).

L'incidenza di tale tipologia di indebitamento si approssima ormai a rappresentare i tre quarti del totale della categoria VI. Dal 1986 peraltro — e per importi crescenti — gli interessi corrisposti dallo Stato sono gravati da una ritenuta fiscale, che ha prodotto nel 1994 un'entrata di 17.227 miliardi. Altri introiti, particolarmente rilevanti nell'anno in esame, derivano dalla retrocessione di interessi da parte della Banca d'Italia (6.052 e 6.262 miliardi), cosicché l'onere netto per gli interessi risulta inferiore di 23.341 e 23.489 miliardi rispetto ai dati ufficiali della categoria VI.

Nel prospetto che segue viene indicato l'onere per interessi effettivamente sostenuto dallo Stato negli ultimi nove anni.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**INTERESSI NETTI SUL BILANCIO DELLO STATO (\*)**  
**NEL PERIODO 1986-1994**  
 (in miliardi)

	Impegni	% anno prec	Pagamenti	% anno prec
1986	69.266		68.972	
1987	68.314	(-1,4)	68.438	(-0,8)
1988	73.621	(+7,8)	72.888	(+6,5)
1989	87.699	(+19,1)	86.581	(+18,8)
1990	106.954	(+22,0)	105.511	(+21,9)
1991	122.885	(+14,9)	122.243	(+15,9)
1992	138.414	(+12,6)	138.915	(+13,6)
1993	160.677	(+16,1)	163.312	(+17,6)
1994	151.055	(-6,0)	150.736	(-7,7)

(\*) Spesa per interessi al netto dell'imposta e delle retrocessioni.

La spesa per la categoria II «personale» (81.742 e 81.565 miliardi apparentemente espone una variazione negativa (-6,5 e -5,9%). Tale evoluzione è influenzata, infatti, dalla fuoriuscita degli oneri relativi al personale delle Università, che, come si è detto, hanno trovato allocazione all'interno della categoria V, cioè fra i trasferimenti agli Enti pubblici.

Residuano nel nuovo contesto marginale oneri per la voce «insegnanti delle Università e degli Istituti superiori» (15 miliardi contro gli oltre 2.800 del precedente esercizio), mentre risulta fortemente incisa la spesa per il personale amministrativo (impiegati, tecnici e operai), che scende da 21.778 a 18.462 miliardi e da 21.847 a 18.275 miliardi.

Depurando di circa 6.000 miliardi le risultanze del 1993 dell'aggregato in argomento, gli oneri per il personale in attività di servizio, registrerebbero un sia pur lieve incremento. S'accrescono gli oneri per i magistrati (1.453 e 1.470 miliardi; +7,2 e +8,8%), soprattutto per le contabilizzazioni di contributi previdenziali e ritenute erariali.

Aumenta la spesa per il personale delle forze armate (8.597 e 8.645 miliardi; +5 e +6%) e delle Forze di Polizia (15.157 e 15.237 miliardi; +3,8 e +5,2%). Per la ricordata riclassificazione degli oneri inerenti al personale delle Università declina la spesa per il personale insegnante (da 41.457 a 38.067 miliardi; da 40.841 a 37.933 miliardi), che attenua così nel 1994 il proprio peso sul totale della categoria II. Regrediscono per il secondo anno consecutivo gli oneri per gli «insegnanti delle scuole materne ed elementari» (13.247 e 13.201 miliardi; -1,9 e -1,6%); mentre quelli per gli «insegnanti delle scuole secondarie» (24.805 e 24.717 miliardi), presentano un andamento lievemente differenziato (-1,4 e +0,4%).

Dopo l'andamento più riflessivo registrato nel precedente esercizio gli oneri (33.802 e 33.847 miliardi) per la categoria III «personale in quiescenza» tornano a crescere ad un ritmo sostenuto (+11,7 e +12%). La crescita è connessa alla progressione (+11,9% per impegni e pagamenti) segnata dalla voce maggioritaria (circa il 92% del totale) relativa alle pensioni definitive (31.049 miliardi su entrambi i versanti della gestione).

Un dinamismo inferiore (+9,7 e +10%) mostra la voce «trattamenti provvisori di pensione» (2.544 e 2.548 miliardi), in cui confluisce in preponderante misura la restante spesa della categoria.

Una differenziata evoluzione (+5,1 e -1,3%) espongono gli oneri (27.006 e 26.000 miliardi) relativa alla categoria IV «acquisto di beni e servizi». Il profilo gestionale è influenzato dalla voce «acquisto di beni durevoli e di consumo» (13.078 e 12.466 miliardi; +6 e -3,1%), che incide sul totale per il 49,2 e per il 48,6%. All'interno di tale comparto, su cui si sono concentrate negli ultimi anni le misure di contenimento della spesa, si mantengono stazionari gli impegni della voce «armi, materiale bellico e infrastrutture militari» (6.532 miliardi), che accusa una flessione di oltre 900 miliardi sul versante dei pagamenti (6.294 miliardi; -12,8%).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anche la voce «acquisto servizi», seconda per rilevanza finanziaria (6.512 e 6.433 miliardi), espone una evoluzione non omogenea. Alla crescita del 4% degli impegni, si contrappone infatti il calo dei pagamenti (-9,3%) indotto dalla minore contabilizzazione degli aggi esattoriali (-923 miliardi) ed in parte compensato dall'aumento delle erogazioni per le spese postali, telegrafiche e telefoniche (+ 359 miliardi; + 45,3%).

La sottovoce «altre», che assorbe circa il 40% dell'aggregato in questione, moderatamente espansiva sul lato degli impegni (+ 3,1%), presenta una caduta dei pagamenti pari al 4,4% (-131 miliardi rispetto all'esercizio precedente).

In regresso (-4,7 e -7,4%) risultano le «spese per locali ed opere immobiliari» (1.522 e 1.382 miliardi) per effetto dei minori oneri per «manutenzione, riparazione, adattamento e riscaldamento» (-18,2 e -19,7%), nonostante l'incremento della sottovoce fitto (+ 9,6 e + 6,3%).

Si espandono, d'altra parte, gli oneri per i «servizi meccanografici ed elettronici» (2.021 e 1.827 miliardi; + 0,4 e + 9,3%) e, soprattutto, le «altre spese per beni e servizi» (3.872 e 3.892 miliardi; + 11 e + 20,3%).

Crescono gli impegni (745 miliardi; + 5,5%) della categoria VIII «ammortamenti» i cui pagamenti si flettono, invece, in misura vistosa (525 miliardi; -24,3%), a causa del riemergere, dopo la parentesi del 1993, del fenomeno della totale mancata contabilizzazione di erogazioni per la voce beni immobili.

Rafforza così la propria prevalenza la voce beni mobili (525 miliardi di impegni e pagamenti). In ripresa rispetto al 1993, ma su valori ancora comparativamente contenuti nei confronti dei tassi di sviluppo verificatisi nel periodo precedente (+ 4,1% e + 4,2%), risultano gli oneri inerenti alla categoria I «servizi degli organi costituzionali» (1.716 e 1.717 miliardi). Diminuiscono del 6,1 e del 12,7% le «poste correttive e compensative delle entrate» (31.463 e 24.820 miliardi), per effetto anche del minor carico di regolazioni debitorie relative alla restituzione dei crediti di imposta (-2.000 e -4.277 miliardi). Ne risulta direttamente incisa la voce «altre poste correttive» (-2.025 e -3.955 miliardi; -14,2 e -41,3%).

Un netto calo denunciano anche le «poste compensative delle entrate» (12.180 miliardi; -12,7%), sul cui andamento si riflette il profilo cedente delle «risorse proprie CEE» (11.974 miliardi; -13,3%), dovuto alle minori risorse IVA (-1.970 miliardi).

In senso contrario si muovono gli oneri per restituzioni e rimborsi (4.400 e 4.586 miliardi) che, dopo la flessione del precedente esercizio, espongono un vistoso incremento (+ 26,4 e + 70,7%), pressoché interamente riconducibile al comparto delle imposte dirette (3.956 e 4.391 miliardi; + 27,3 e + 82%).

Crescono inoltre, in misura rilevante sul lato degli impegni le spese per vincite al lotto (+ 46%), che espongono un più moderato incremento sul versante dei pagamenti (+ 9,5%). Risalgono, infine, le «somme non attribuibili» (categoria IX), in cui sono inseriti il Fondo per il funzionamento dell'Istituto superiore di Sanità (224 e 338 miliardi) e il Fondo per il funzionamento dell'ISPESL (152 e 194 miliardi).

È questa la ragione dell'inusitato incremento delle «altre somme non attribuibili» (+ 151,2 e + 723,1%), ove è anche inserito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga (193 e 12 miliardi).

Aumentano anche gli oneri per «liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori» (159 e 181 miliardi; + 7 e 41,7%), dopo il forte cedimento del precedente esercizio.

3.2.2.2 Nella serie netta — che non tiene conto della regolazione debitoria dei crediti di imposta — scende di un punto e tre decimi, per effetto del calo del debito fluttuante, la spesa per interessi; si flettono di due decimi di punto anche gli oneri di funzionamento, influenzati dall'andamento della spesa per il personale in servizio, che registra, fra l'altro, gli effetti della fuoriuscita dall'aggregato dei dipendenti delle Università.

Per la stessa ragione recuperano peso i trasferimenti, profondamente incisi nel precedente esercizio dalle nuove modalità di finanziamento del fondo sanitario nazionale. Stabile si mantiene l'incidenza delle altre spese.

Sul fronte della cassa il declino degli interessi sfiora i due punti e mezzo; gli oneri di funzionamento arretrano di oltre un punto. Tale spazio viene riconquistato dai trasferimenti, la cui quota resta comunque lontana dal valore espresso nel 1992. L'area delle altre spese risulta pressoché stazionaria.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**COMPOSIZIONE SPESA CORRENTE**  
Percentuale di incidenza sul totale (\*)

QUINQUENNIO 1990-1994

COMPETENZA

Anno	Cat. I-IV	Cat. V	Cat. VI	Cat. VII-IX
1990	26,5	44,7	25,4	3,4
1991	26,1	43,6	26,6	3,7
1992	25,3	42,7	28,4	3,6
1993	26,1 (26,6)	35,2 (36,0)	32,4 (33,2)	6,2 (4,2)
1994	25,9 (26,4)	36,9 (37,5)	31,3 (31,9)	5,9 (4,2)

CASSA

Anno	Cat. I-IV	Cat. V	Cat. VI	Cat. VII-IX
1990	26,1	45,0	25,4	3,5
1991	25,6	43,9	26,7	3,7
1992	25,3	42,3	28,8	3,6
1993	26,6 (27,0)	34,5 (34,9)	33,6 (34,0)	5,4 (4,1)
1994	25,8 (25,9)	38,1 (38,3)	31,4 (31,6)	4,7 (4,2)

(\*) Eventuali mancate quadrature sono dovute all'arrotondamento della cifra decimale.

### 3.2.3 Altre spese in conto capitale.

3.2.3.1 Si è già dato conto dell'andamento degli investimenti indiretti dello Stato, costituiti dai trasferimenti della categoria XII (sostanzialmente stabili in termini di impegni e in diminuzione del 12% sul lato dei pagamenti); evoluzione questa in parte legata alla riallocazione degli oneri in precedenza riferiti all'ex Agenzia per il Mezzogiorno. Al netto delle somme destinate all'ammortamento dei titoli di Stato ed esclusi i trasferimenti — la cui incidenza sul totale del titolo II si aggira intorno all'82% — le spese in conto capitale (13.721 e 12.245) arretrano ancora di oltre mezzo punto percentuale.

In ripresa risultano gli investimenti diretti sia sul versante dei pagamenti (4.288 miliardi; + 7,3%), sia soprattutto in termini di impegni (5.698 miliardi; + 11,5%). All'interno di tale aggregato la categoria X «beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato» (4.722 e 3.688 miliardi) presenta una crescita equilibrata (+ 9,1% e + 10%). La voce maggioritaria «edilizia» subisce però un calo del 2,9% e dell'8,3%; in flessione risulta pure «agricoltura» (-27,8 e -23,4%).

Un differenziato andamento presentano gli oneri per «trasporti e comunicazioni», che segnano la terza consecutiva caduta degli impegni (-23,8%) e il ritorno ad un indice incrementale delle erogazioni (+ 3,4%):

Il sostegno all'evoluzione degli oneri è assicurato dalle «opere idrauliche» (+ 13 e + 44,2%) e dalle «opere e interventi plurisetoriali» (+ 77,2 e + 62,3%). Un divaricato profilo gestionale (+ 24,7 e -6,6%) presenta, invece, la categoria XI «beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato» (976 e 600 miliardi). La voce più consistente «ricerca scientifica» (441 e 361 miliardi) mostra una progressione contenuta degli impegni (+ 1,9%) rispetto al biennio precedente e un calo dei pagamenti (-5,3%).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Una divergenza ancora più netta registra l'andamento delle «opere ed interventi plurisetoriali» (+ 53,9 e -1,2%). Eccezzuato l'importo destinato all'ammortamento dei titoli di Stato, gli oneri inerenti alle operazioni finanziarie si attestano sul livello di 8.169 e 8.250 miliardi, facendo segnare indici incrementali del 2,9 e del 2,1%.

Il recupero degli oneri connessi alle operazioni finanziarie è dovuto all'evoluzione delle categorie XIII e XIV, considerato che, al netto delle somme destinate all'ammortamento dei titoli di Stato, la categoria XV presenta una brusca curva discendente.

La forte crescita della categoria XIII «partecipazioni azionarie e conferimenti» (3.846 e 3.931 miliardi; + 142 e + 114,1%) è, soprattutto, trainata dall'apporto di 1.650 miliardi all'aumento del capitale sociale dell'impresa F.S. s.p.a per l'ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie. La voce «imprese pubbliche» sale, infatti, da 20 a 1.835 miliardi e da 30 a 1.845 miliardi. Una consistente crescita registrano anche «istituti ed aziende di credito (1.570 miliardi di impegni e pagamenti; + 43,1 e + 39,4%), per effetto, prevalentemente, delle maggiori assegnazioni alla SACE (1.400 miliardi; + 390 miliardi), dei 100 miliardi per la ricapitalizzazione degli istituti di credito, di un onere aggiuntivo di 155 miliardi a favore del fondo per il risanamento del settore bieticolo saccarifero.

Solo la voce «istituti internazionali» (442 e 517 miliardi) risulta in controtendenza, esponendo una flessione del 6,6 e del 24%.

La progressione degli oneri della categoria XIV «concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive (3.957 e 3.769 miliardi; + 124,1 e + 14,4%) deriva in buona misura dall'inserimento di oneri facenti capo al capitolo 9012/Tesoro (2.240 miliardi di impegni e 1.831 miliardi di pagamenti).

La voce «altre imprese» si gonfia così dei versamenti in Tesoreria al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (1.838 e 1.600 miliardi), in base al d. l.vo 96/93 che disciplina le modalità di attuazione negli interventi per le aree depresse a seguito della soppressione dell'Agenzia per il Mezzogiorno, nonché della somma a favore del fondo speciale per la ricerca applicata (343 e 202 miliardi).

Segna, invece, una flessione la voce «istituti e aziende di credito» (1.318 e 1.673 miliardi; -17,1 e -46,7%), influenzata dalle minori assegnazioni al fondo rotativo costituito presso il Mediocredito centrale per la concessione di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria dei Paesi in via di sviluppo (da 902 a 304 miliardi; da 1.619 a 304 miliardi);

Lievitano apparentemente ed in misura accentuata gli oneri della categoria XV «concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive» (6.410 e 6.471 miliardi; + 39,9% e + 119,7%). Ma oltre il 90% degli importi indicati a consuntivo si riferiscono alle somme da destinare all'ammortamento dei titoli di Stato (5.995 e 5.921 miliardi inseriti fra le «altre spese»). Al netto di tale posta gli oneri della categoria in argomento si riducono a 415 e 550 miliardi, soprattutto in relazione alla circostanza che non vi figurano più le anticipazioni all'Amministrazione delle Poste trasformata in ente pubblico a copertura del disavanzo di gestione (3.467 e 1.667 miliardi nel 1993). Sulla categoria stessa, peraltro, si registrano, nella voce «altri enti pubblici», flussi relativi a meri giri contabili fra il bilancio e la tesoreria, che riguardano il versamento di 490 miliardi sul conto di tesoreria intestato al fondo di solidarietà nazionale.

Gli effettivi pagamenti di bilancio risultano, pertanto, pari a soli 60 miliardi, concernenti la prevenzione ed i soccorsi connessi con gli interventi per il superamento delle emergenze, ivi compresi gli incendi boschivi, sul territorio nazionale.

Un decremento di eccezionali dimensioni denota la categoria XVI «somme non attribuibili», gonfiata nel 1993 da 30.670 miliardi per la costituzione del conto «disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria». Al netto di tale anomala posta gli impegni registrano un considerevole incremento (da 767 a 1.962 miliardi), mentre i pagamenti scendono da 343 a 10 miliardi.

La lievitazione degli impegni è essenzialmente dovuta alla conservazione, sotto forma di residui di stanziamento, di 1.619 miliardi sul capitolo 9012/Tesoro «Fondo da ripartire per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 19 del decreto leg.vo 3 aprile 1993 n.96 nelle aree depresse». Una buona parte (172 miliardi che ricomprendono, peraltro, 161 miliardi di residui di stanziamento) dei restanti 300 miliardi

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di impegni relativi alla voce «altri fondi» si riferisce al capitolo 7615/Presidenza – su cui sono allocate risorse per affrontare le emergenze connesse alle calamità naturali – che espone gli unici pagamenti della categoria in esame (10 miliardi).

Impegni per 43 miliardi attengono poi ai reinvestimenti di disponibilità finanziarie della riserva fondo lire UNRRA.

3.2.3.2 Il conto capitale è stato interessato sia nel 1993 che nel 1994 dall'inserimento di poste occasionali e non legate alle effettive vicende gestorie. Al netto di tali poste le oscillazioni, in termini di competenza, fra i due esercizi risultano abbastanza contenute. Guadagnano mezzo punto gli investimenti diretti e un punto e mezzo le altre spese. Arretrano di due punti i trasferimenti, che continuano a rappresentare la quota preponderante del titolo II. Stazionario risulta l'impatto delle operazioni finanziarie.

Le fluttuazioni dei pagamenti sono appena più consistenti. Il cedimento dei trasferimenti supera i due punti ed è compensato dalla crescita di oltre un punto degli investimenti diretti e di circa un punto e mezzo dall'aumento delle operazioni finanziarie. Si azzera, infine, l'incidenza delle altre spese.

## COMPOSIZIONE SPESA IN CONTO CAPITALE

Percentuale di incidenza sul totale (\*)

## QUINQUENNIO 1990-1994

Anno	COMPETENZA			
	Cat. X-XI	Cat. XII	Cat. XIII-XV	Cat. XVI
1990	6,5	79,0	12,8	1,7
1991	6,8	77,6	12,1	3,6
1992	6,6	80,3	12,7	0,4
1993	4,8 (6,7)	58,4 (81,9)	7,4 (10,4)	29,4 (1,0)
1994	6,7 (7,2)	74,3 (79,9)	16,7 (10,4)	2,3 (2,5)

## CASSA

Anno	CASSA			
	Cat. X-XI	Cat. XII	Cat. XIII-XV	Cat. XVI
1990	6,0	78,4	14,0	1,6
1991	8,2	75,2	13,0	3,6
1992	7,0	79,1	13,2	0,7
1993	3,8 (5,3)	59,2 (8,		
1989				

(\*) Eventuali mancate quadrature sono dovute all'arrotondamento della cifra decimale.

3.2.3.3 La composizione della spesa finale non subisce, nella serie netta, variazioni di rilievo. Sul piano della competenza oscillazioni superiori al punto percentuale interessano i trasferimenti (in positivo) e gli interessi (in negativo). Crescono anche di due decimi di punto le altre spese. Ripiegano di quasi mezzo punto le spese di funzionamento; pressoché costanti si mostrano gli oneri per investimenti diretti e per operazioni finanziarie.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sul versante della cassa, del pari, le modifiche più significative nelle quote di spesa riguardano l'aumento dei trasferimenti (più di due punti) e il regresso degli interessi (circa due punti).

Si restringe di oltre mezzo punto l'area delle spese di funzionamento, mentre resta sostanzialmente immutata l'incidenza degli altri aggregati.

COMPOSIZIONE SPESA FINALE  
Percentuale di incidenza sul totale (\*)

## QUINQUENNIO 1990-1994

## COMPETENZA

Anno	Cat. I-IV	Cat. V e XII	Cat. VI	Cat. X-XI	Cat. XIII-XV	Cat. VII-VIII-IX-XVI
1990	22,7	49,7	21,7	0,9	1,8	3,2
1991	23,0	47,6	23,5	0,8	1,4	3,7
1992	22,3	47,1	25,1	0,8	1,5	3,2
1993	21,9 (23,4)	39,0 (41,7)	27,2 (29,1)	0,8 (0,8)	1,2 (1,3)	10,0 (3,8)
1994	22,5 (23,0)	41,8 (42,9)	27,2 (27,8)	0,9 (0,9)	2,2 (1,3)	5,5 (4,0)

## CASSA

Anno	Cat. I-IV	Cat. V e XII	Cat. VI	Cat. X-XI	Cat. XIII-XV	Cat. VII-VIII-IX-XVI
1990	22,6	49,4	22,1	0,8	1,9	3,2
1991	22,6	47,6	23,5	1,0	1,6	3,7
1992	22,6	46,1	25,8	0,7	1,4	3,3
1993						
1994						

(\*) Eventuali mancate quadrature sono dovute all'arrotondamento della cifra decimale.

### 3.3 Analisi funzionale

3.3.1 La classificazione funzionale della spesa attende da tempo una radicale revisione, che può peraltro realizzarsi solo nell'ambito di una più ampia ristrutturazione del bilancio e delle procedure di spesa, legata anche alla messa a punto di adeguati modelli operativi.

La genericità e l'eterogeneità dell'attuale impianto delle sezioni - nonostante i ritocchi introdotti nel 1991 - non consente di condurre una analisi realmente significativa e mirata ad individuare in modo soddisfacente le risorse destinate ai principali settori di intervento. Resta, fra l'altro, elevata l'incidenza dei cosiddetti oneri non funzionalizzati, mentre non si restringe lo spazio delle voci residuali all'interno delle sezioni.

Sulla rappresentatività dei dati e sul confronto con l'esercizio precedente influiscono, inoltre, taluni elementi di disomogeneità, i più rilevanti dei quali si riferiscono al diverso ammontare delle regolazioni debitorie in materia di crediti di imposta incluse nella sezione XXI; la presenza nei conti del 1993 dei fondi per la costituzione del conto «disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria» e l'inserimento nel 1994 di somme destinate all'ammortamento dei titoli di stato, che alterano la comparabilità degli andamenti della sezione I.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.3.2 Nonostante la flessione (-3,3 e -4,3%) registrata nel 1994, a causa del contemporaneo ridimensionamento degli interventi a favore di province e comuni e della spesa per interessi, «gli oneri non funzionalizzati» (che raggruppano le sezioni XVII, XIX, XX e XXI) con 294.378 e 286.518 miliardi restano di gran lunga l'aggregato prevalente in termini di spesa, pur contraendosi la relativa incidenza sul PIL (17,9 e 17,5%) di circa due punti.

Secondi per dimensioni finanziarie (176.285 e 179.463) si confermano gli «interventi sociali», Sezioni VI, VII, IX, X e XI che, grazie all'espansione degli oneri per «lavoro e previdenza sociale» e per «assistenza pubblica», mostrano un incremento sia degli impegni (+ 1,1%) sia dei pagamenti (+ 8,4%); ne risulta, rispetto all'anno precedente, un peso degli impegni sul PIL (10,7%) ridotto di mezzo punto, mentre si eleva di due decimi di punto quello dei pagamenti (10,9%).

Un netto calo (-19,3 e -21,4%) accusano le spese per «interventi istituzionali» (91.888 e 90.329 miliardi), peraltro gonfiate nel precedente esercizio dalla posta di 30.670 miliardi per la formazione del conto «disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria». Si contrae, pertanto, di circa due punti la quota di PIL dagli stessi assorbita (5,6 e 5,5%).

Gli oneri per «interventi infrastrutturali» (42.257 e 40.957 miliardi), sorretti dall'evoluzione della sezione XII «trasporti, navigazione e comunicazioni», rivelano un ritmo d'incremento sopra la media (+ 7,9 e + 9,6%) e accrescono sia pure di poco la loro incidenza sul PIL (2,6 e 2,5%).

Restano, infine, minoritari gli «interventi economici» (37.103 e 31.025 miliardi), che espongono simultaneamente una forte lievitazione degli impegni (+ 18,5%) e una sensibile recessione dei pagamenti (- 6,2%), attenuata dall'andamento espansivo della sola sezione XIV «industria, commercio e artigianato». Ne consegue un impatto sul PIL del 2,3 e dell'1,9% (2 e 2,1% nel precedente esercizio):

3.3.3 Il raggruppamento costituito dalle prime cinque sezioni presenta apparentemente una notevole flessione rispetto al 1993 (91.888 e 90.329 miliardi; -19,3 e -21,4%).

Per una confrontabilità dei dati, peraltro, occorre tenere presente che sia i conti del 1993 sia quelli del 1994 sono gonfiati da poste non legate al reale andamento della gestione. Nel 1993 erano infatti inclusi 30.670 miliardi di impegni e pagamenti relativi alla formazione del conto disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria; nel 1994 sono computati 5.995 e 5.921 miliardi da destinare al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Al netto di tali poste si registra una moderata espansione degli impegni (+ 3,2%) e una sostanziale stazionarietà dei pagamenti (+ 0,2%) per gli interventi istituzionali dello Stato. La presenza di tali anomale poste, toglie, in particolare, visibilità all'evoluzione della Sezione I «Amministrazione generale», che ne è direttamente interessata.

Le risultanze formali indicano una forte caduta dei relativi oneri (28.703 e 27.096 miliardi; -44,1 e -47,2%); ma nella serie netta la situazione è ben diversa: gli impegni crescono del 9,8% e i pagamenti aumentano sia pure di poco (+ 0,9%). Lo stesso fenomeno si ripercuote sulla voce «servizi del tesoro e del bilancio» al cui interno nella sottovoce «altri» sono integralmente allocate le suddette poste che espone un considerevole taglio della spesa (-72 e -72,4%); ma il reale esito gestionale evidenzia un tasso incrementale degli impegni (+ 5,8%) e una contemporanea ridotta flessione dei pagamenti (-5,4%).

Una progressione della spesa si riscontra per «Ragioneria generale dello Stato» (+4,2 e + 9,7%) e, soprattutto, per i «servizi centrali del tesoro» (+ 88,1 e + 34,5%), mentre le altre sottovoci evidenziano un calo degli oneri.

Nella serie netta resta nettamente maggioritaria la voce «servizi di acquisizione delle entrate» (13.247 e 11.821 miliardi; + 12,6 e 5,3%), nel cui ambito le varie sottovoci mostrano andamenti gestionali ultradiversificati (dal pressoché totale azzeramento delle «imposte dirette» alla accentuata evoluzione delle «altre spese»).

In espansione risultano pure gli oneri per «organi costituzionali dello Stato» (+4,1 e + 4,2%) e per «organi e servizi generali dello Stato» (+ 7 e + 2,8%), sostenuti dalla crescita della spesa per i «servizi dell'Amministrazione dell'Interno» (+ 30,8 e + 20,7%):

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Una modesta crescita registrano gli oneri della Sezione II «difesa nazionale (21.418 e 21.430 miliardi; +1,7 e +0,2%).

Al suo interno la voce maggioritaria «spese comuni» (15.640 e 16.038 miliardi) per poco più dei due terzi alimentata dalla sottovoce «servizi generali e assegni fissi al personale in s.p.c. e civile» - mostra indici incrementali dell'1,6 e del 5,9%. Le altre voci esprimono andamenti disomogenei.

La voce «esercito» espone, al pari del precedente esercizio, una crescita degli impegni (+4,%) e un contestuale calo dei pagamenti (-17,5%), determinati principalmente dalle spese di ammodernamento (+4,2% e -23,1%).

La voce «marina» cede su entrambi i lati della gestione (-2,1 e -12,3%), influenzati anch'essi dalle spese di ammodernamento (-3,7 e -13,9%).

Diverge, d'altra parte, la spesa per l'"aeronautica» (+2,8 e -12,5%), nel cui ambito decrescono gli oneri per l'ammodernamento (-8,8 e -20,5%). Complessivamente le spese per l'ammodernamento delle tre forze armate registrano impegni aggiuntivi per 100 miliardi (+1,9%) e una contrazione di 812 miliardi nei pagamenti (-14%).

La spesa della Sezione III «giustizia» (6.811 e 6.365 miliardi) progredisce con un tasso di sviluppo degli impegni (+8,2%) che risulta doppio rispetto a quello dei pagamenti (+4,1%). Al suo interno gli oneri per l'amministrazione giudiziaria» che ne costituisce la voce finanziariamente più consistente (3481 e 3216 miliardi), mostrano indici incrementali dell'8 e dell'0,2%, mentre una crescita più equilibrata si registra per gli «istituti di prevenzione e pena» (+5,6 e +7,1%).

Rallentato rispetto all'esercizio precedente si rivela l'incremento della spesa della Sezione IV «sicurezza pubblica» (14.512 e 14.287 miliardi; +5,3 e +4,2%). In tale andamento del comparto si riflettono gli esiti gestionali della voce «pubblica sicurezza», che presenta una dinamica (+4,7 e +2,2%) inferiore a quella del 1993, e la voce «carabinieri», che del pari espone un meno sostenuto (+4,1 e +6%) ritmo di crescita.

D'altra parte, le «spese comuni» di consistenza comparativamente modesta (522 e 349 miliardi) lievitano in misura superiore (+35,5 e +19,9%) alla media e recuperano la flessione del precedente esercizio.

Si riducono, invece, gli oneri della sezione V «relazioni internazionali» (20.443 e 21.152 miliardi; -4,4 e -5,6%), per effetto della flessione segnata dalla voce «partecipazione alla comunità economica europea» (17.608 e 17.616 miliardi; -8,8 e -8,6%), in gran parte dovuta alle minori assegnazioni per risorse proprie CEE (-1835 e -1840 miliardi).

La caduta degli oneri all'interno della stessa voce è in parte compensata dalle sottovoci «accordi di associazione» (+7,3 e +19,5%) e «anticipazioni» (+2,2% per impegni e pagamenti).

Un eccezionale tasso di incremento (+102,7%) mostrano gli impegni per «partecipazione ad organismi e manifestazioni internazionali», che riassorbono solo in parte il drastico ripiegamento dell'anno precedente; più riflessivo risulta l'andamento dei correlativi pagamenti (+9,8%).

3.3.4 La spesa per gli interventi nel campo sociale (Sezioni VI - VII IX, X e XI), fortemente incisa nel 1993 dalle diverse modalità di finanziamento del fondo sanitario nazionale, mostra un recupero sia in termini di impegni (176.284 miliardi; +1,1%) sia, soprattutto, sul lato dei pagamenti (179.462 miliardi; +8,4%).

L'andamento espansivo è dovuto in buona misura alla sezione IX «lavoro e previdenza sociale» (51.297 e 51.002 miliardi; +10,5 e +9,8%), che si giova dell'incremento della voce maggioritaria «previdenza sociale» (48.725 e 48921 miliardi; +9,4 e +8,3%). Su tale evoluzione influisce la voce «altre», che espone impegni aggiuntivi per 3.148 miliardi e maggiori pagamenti per 1.596 miliardi, ma l'aggregato più dinamico è costituito da «disoccupazione involontaria, cassa integrazione, guadagni e fondo pensioni lavoratori dipendenti» (+44,6 e +140,1%).

L'espansione degli oneri è, comunque, frenata dall'azzeramento dei flussi verso il fondo sociale, cui ancora nel 1993 sono stati destinati 3.118 miliardi. La voce «lavoro» presenta, in percentuale, una variazione accrescitiva maggiore (+36,2 e +63,8%), su cui si riflette il differenziato andamento del sottoaggregato

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prevalente «lavoro ed occupazione» (-10,6 e +42,3%) e, particolarmente, l'impennata degli oneri per l'assistenza ai lavoratori (da 10 a 657 miliardi e da 2 a 353 miliardi) e la sostenuta evoluzione della spesa per «orientamento e addestramento professionale» (+57,5 e 54%).

Una sensibile lievitazione mostrano i pagamenti della Sezione X «assistenza pubblica» (17.859 miliardi; +18,1%); più riflessivo risulta il tasso di crescita degli impegni (19.000 miliardi; +5%).

Nel dato generale si rispecchia, essenzialmente, la dinamica della spesa per «inabili al lavoro, indigenti, mutilati e invalidi per servizio» (13.980 e 13.002 miliardi, +5 e +23,9%).

Risultano, invece, in lieve regresso (-0,9%) gli oneri per «pensioni di guerra ed altri assegni vitalizi» (2.794 miliardi in termini sia di impegni sia di pagamenti), per altro già moderatamente cresciuti nel precedente biennio. Dopo la brusca caduta del precedente esercizio, riconducibile al ricordato diverso finanziamento del fondo sanitario nazionale, la Sezione XI «igiene e sanità» presenta profili gestionali diversificati (43.766 e 48.543 miliardi; -8,1 e +16,3%), legati proprio agli apporti al fondo sanitario nazionale (42.072 e 46.763 miliardi; -9 e +17,9%). La restante quota di spesa allocata in questa Sezione (1.694 e 1.780) è in prevalenza alimentata dagli oneri per «l'assistenza ai cittadini italiani all'estero e agli stranieri in Italia» (623 e 604 miliardi; +22,8 e +9,4%), e per la sottovoce «altre», in cui la prima volta sono inserite le occorrenze per l'Istituto superiore di sanità e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. D'altra parte risalgono nettamente gli impegni per «assistenza sanitaria e ospedali» (da 100 a 210 miliardi), mentre i relativi pagamenti, fortemente lievitati nel precedente esercizio, subiscono una accentuata flessione (da 615 a 169 miliardi).

Resta sostanzialmente immutato il profilo gestionale della Sezione VI «istruzione e cultura» (50.013 e 49.907 miliardi; -0,8 e +0,7%), influenzato dall'andamento delle «spese per l'insegnamento», declinanti dell'1,2% su lato degli impegni (43.327 miliardi) e pressoché stabili (-0,1%) in termini di pagamenti (43.213 miliardi).

Al loro interno risultano in regresso su entrambi i versanti della gestione le voci «istruzione elementare» (10.611 e 10.618 miliardi; -2 e -1,9%) e «istruzione secondaria di primo grado» (9.324 e 9.181 miliardi; -2,3 e -0,2%); mentre s'accrescono gli oneri per «istruzione classica, scientifica e magistrale» (2.685 e 2.661 miliardi; +5,3 e +7,6%) e per «istruzione tecnica e professionale» (7.450 e 7.440 miliardi; +4,8 e 2,7%).

In ulteriore calo risultano le «spese comuni» (-6,6 e -3,4%) che rispetto al 1992 hanno subito un contenimento di 1.614 e 1.376 miliardi.

L'altra voce rilevante della Sezione VI è costituita da «informazione e cultura» (5.612 e 5.613 miliardi), in cui si registra, al pari dell'anno precedente, una maggiore crescita dei pagamenti (+6,4%) rispetto agli impegni (+2,5%).

Il fenomeno è determinato dalle spese per «radiotele diffusione» (2.417 e 2.690 miliardi; +2,3 e +19,9%), che ne costituisce l'aggregato di maggiore consistenza finanziaria. Gli altri comparti di dimensioni significative si riferiscono a «teatro, enti lirici e istituzioni musicali» in crescita pressoché omogenea sui due lati della gestione (+6,6 e +7%) e ad «antichità e belle arti» che espone una divergente evoluzione (+5,8 e -6,1%).

Variazioni di segno diverso (+3,4 e -4,3%) mostra la spesa della Sezione VII «Università e ricerca scientifica» (12.210 e 12.153 miliardi), nel cui ambito il settore maggioritario «istruzione universitaria» (7.502 e 7.482 miliardi) presenta una crescita degli impegni (+5,3%) e una discesa dei pagamenti (-2,7%). Più divaricata risulta l'evoluzione della voce «ricerca scientifica» (4.471 e 4.312 miliardi; +5,2 e -8,7%), al cui interno si riscontra un'evoluzione diversificata per i vari campi della ricerca e, in particolare, un sensibile regresso degli oneri per la «ricerca universitaria» (2.773 e 2.583 miliardi; -9,8 e -14,6%).

3.3.5 L'andamento gestionale del 1994 fa riemergere una prevalenza degli impegni sui pagamenti (37.103 a fronte di 31.025 miliardi) nell'ambito della spesa per gli interventi dello Stato in campo economico, che fanno capo alle Sezioni XIII - XIV - XV e XVI.

L'evoluzione di tale aggregato è sostenuta dalla Sezione XIV «industria, commercio e artigianato» (13.617 e 13.121 miliardi), che espone rilevanti indici incrementali (+32 e +31,9%).

Gli oneri aggiuntivi sono da riferire in misura preponderante alla voce «commercio» (4.967 e 4.914 miliardi), che nel sottoaggregato «commercio estero» registrano un'impennata del 208,3 e del 302,3%, per effetto delle maggiori occorrenze per le garanzie di cambio (+ 3.077 e + 2.781 miliardi). In forte evoluzione risulta pure la voce «artigianato» (+ 48,9 e + 545,1%), trainata dalle maggiori assegnazioni (+ 150 e + 850 miliardi) al fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane. D'altra parte, il settore maggioritario «industria» presenta un articolato profilo gestionale (8.050 e 7.256 miliardi; + 0,3 e -11,8%), che rispecchia l'evoluzione della voce prevalente «altri» (5.691 e 5.240 miliardi; + 7 e 5 -5,6%), e dell'insieme «turismo e cinematografia» (+ 9,6 e -6,9%), nonché la rilevante flessione delle «fonti di energia» (-40,9 e -35,1%). Un andamento differenziato evidenzia la Sezione XV «interventi nelle aree depresse» (11.363 e 6.490 miliardi; + 23,6 e -31,3%) che, per effetto delle diverse modalità di finanziamento delle iniziative, legate alla soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del mezzogiorno, registra un drastico taglio (-92,8 e -94,9%) degli oneri relativi agli «altri interventi»:

La quasi totalità della spesa origina, pertanto, dal fondo da ripartire istituito ai sensi del decreto legislativo 96/93 (8.339 e 5.255 miliardi), che viene sventagliato su una serie di capitoli per l'attivazione di svariati interventi, fra cui si segnalano, per la loro rilevanza finanziaria, quelli realizzati tramite la Cassa depositi e prestiti (2.122 e 1.622 miliardi), quelli riferiti al settore industriale (2.069 e 1.692 miliardi), nonché quelli relativi alla gestione separata e ai progetti speciali (1.180 e 815 miliardi).

Sullo stesso capitolo 9012/ Tesoro restano accantonati, sotto forma di residui di stanziamento, 1.619 miliardi.

La Sezione XVI «spese ed interventi economici non attribuibili a particolari settori» mostra tassi evolutivi di segno opposto (7.641 e 7.401; + 1,7 e -16,6%), legati soprattutto alla gestione della voce «altri», (5.009 e 5.026 miliardi; + 4,3 e -13,8%). Un differenziato andamento denotano anche gli altri comparti di spesa: «opere idrauliche» (-35,3 e + 30,8%), «opere varie» (+ 12,7 e -6%), «tutela dell'ambiente e difesa del suolo» (-5,4 e + 0,7%).

Ripiegano i pagamenti della Sezione XIII «agricoltura» (4.013 miliardi; -16,7%), mentre, dopo quattro anni di consecutiva flessione, i rispettivi impegni (4.482 miliardi) s'accrescono del 4,8%.

Gli oneri sono quasi esclusivamente concentrati nella voce «agricoltura» (4.461 e 3.990 miliardi), essendo trascurabili i fondi destinati all'«alimentazione» (21 e 23 miliardi).

All'interno della voce «agricoltura» declinano sui due lati della gestione gli oneri per «interventi in agricoltura» (-4,3 e 29%) e le «spese comuni» (-13,6 e -8%), mentre le altre sottovoci «opere di bonifica e di miglioramento fondiario», «zootecnia, caccia e pesca» ed «economia montana e forestale» mostrano una disallineata evoluzione fra gestione di competenza e gestione di cassa (rispettivamente + 16,1 e -13,3%; + 76,5 e -15,4%; -7,1 e + 6,5%).

3.3.6 Il complesso delle Sezioni VIII - XII e XVIII, cui si collegano gli interventi infrastrutturali, si presenta come il più dinamico (+ 7,9 e + 9,6%) degli aggregati funzionali.

L'evoluzione è sostenuta dalla Sezione XII «trasporti, navigazione e comunicazioni» (34.957 e 35.430 miliardi; + 8,3 e + 9,8%), che ne costituisce una quota preponderante (82,7 e 86,5%).

La crescita degli oneri è dovuta, essenzialmente, alle voci «trasporti ferroviari e metropolitane» (21.351 e 22.256 miliardi; + 21,4 e + 18,4%), trainata dai maggiori apporti alle Ferrovie dello Stato (+ 3.460 e + 3.195 miliardi) e «viabilità» (6.893 e 6.955; + 16,1 e + 4,5%) che risente delle maggiori assegnazioni all'ANAS (+ 854 e + 212 miliardi).

Un divaricato andamento -legato allo sviluppo della spesa per sovvenzioni e sussidi- espone la voce «motorizzazione ed altri trasporti in concessione» (+ 30,7 e - 6,1%), che dal precedente esercizio non ricomprende più gli apporti al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto locale. Un'evoluzione non omogenea (- 14,4 e + 14,1%) registra pure la voce «aviazione civile». Ripiegano invece gli oneri per «navigazione marittima e interna» (-1,1 e -12,2%) e, soprattutto, quelli per «poste e telecomunicazioni», per effetto della riduzione dei flussi destinati all'Ente poste (- 2470 e - 508 miliardi).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In termini percentuali (+12,3 e +37,6%) progredisce maggiormente la spesa della Sezione XVIII «protezione civile e pubbliche calamità», (4.007 e 2.657 miliardi), il cui sviluppo è sospinto dalla voce «pubbliche calamità» (+35,3 e +53,9%) e, in misura più attenuata, dai «servizi antincendi» (+0,7 e +7,1%).

Declinano ulteriormente gli oneri della Sezione VIII «edilizia» (3.291 e 2.869 miliardi; -0,3 e 9,1%), che rappresentano poco più della metà del livello raggiunto nel 1990.

Al suo interno la voce maggioritaria «edilizia di servizio» (2.593 e 2.233 miliardi) recupera sul lato degli impegni (+7,9%) parte della flessione registrata nel triennio precedente, ma segna un ulteriore calo sul versante dei pagamenti (-2,6%).

Dopo il drastico ridimensionamento del precedente esercizio riprende leggermente quota la voce «edilizia residenziale» (602 e 526 miliardi), mentre la spesa per «edilizia abitativa speciale» mostra una decisa caduta (-84,2 e -90,8%).

3.3.7 La spesa della Sezione XVII «finanza regionale e locale» (73.060 e 71.237 miliardi) accusa una flessione sia degli impegni (-6,4%) sia dei pagamenti (-5,8%) provocata dal notevole ridimensionamento (-18,1 e -17,1%) degli «interventi a favore di province, comuni e altri enti locali» (38.106 e 36.706 miliardi), che sconta il contestuale allargamento dell'autonomia impositiva degli enti locali. L'impatto dei mutati assetti finanziari trova riscontro nella voce «finanziamento bilanci» che evidenzia minori impegni per 8.434 miliardi e un livello di pagamenti inferiore di 7.101 miliardi rispetto all'esercizio precedente.

Si contrae inoltre, seppure in misura più attenuata (-5,1 e 7,7%), la voce «altri» (4.074 e 3.909 miliardi).

Per contro gli «interventi a favore delle regioni» (34.954 e 34.531 miliardi) indicano un tasso di espansione del 10,8 e del 10,1%. Buona parte degli oneri aggiuntivi si collegano alle regolazioni contabili con le regioni siciliana e sarda (+1.000 e +2.759 miliardi) e gli apporti al fondo ordinamento regionale (+952 e +801 miliardi) che, dopo l'inclusione avvenuta nel 1991 degli oneri per il finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, risulta l'aggregato finanziariamente più rilevante (12.311 e 12.359 miliardi).

Una moderata crescita registra il «fondo comune da ripartire fra le regioni a statuto ordinario» (+3,2 e +6%); mentre prendono quota (+44%) gli impegni per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cui si connette un minor volume di pagamenti (-3,4%).

Anche nel 1994 nessun pagamento è stato effettuato a carico della Sezione XIX «fondi speciali e di riserva» i cui impegni precipitano da 616 a 56 miliardi, a causa delle minori disponibilità del fondo relativo agli interventi per la ricostruzione di zone terremotate.

Diminuiscono, inoltre, gli oneri della Sezione XX «interessi di debiti» (171.734 e 171.762 miliardi, -3,7 e -5,2%) che, non include, peraltro, tutti gli oneri per il servizio del debito esposti nella classificazione economica. La flessione è esclusivamente attribuibile agli interessi sui «debiti di tesoreria fluttuanti» (43.835 e 44.028 miliardi; -14,9 e -20,3%), mentre gli interessi sul «debito pubblico patrimoniale» dopo un quinquennio di intenso sviluppo - si limitano a segnare un esiguo incremento (127.899 e 127.734 miliardi; +0,9 e +1,5%).

L'unica a registrare una crescita (+4,1 e +2,4%), nell'ambito degli oneri non funzionalizzati, è la Sezione XXI «oneri non ripartibili» (49.528 e 43.519 miliardi) su cui, rispetto all'esercizio precedente, grava un minor carico di regolazioni debitorie per il rimborso dei crediti di imposta (10.000 miliardi di impegni e 3.093 miliardi di pagamenti). Al netto delle regolazioni debitorie, il reale andamento della spesa della sezione mostra indici incrementali dell'11,1 e del 14%.

A tale incremento concorre in misura prevalente la voce «pensioni ordinarie e relativi oneri sociali» (31.049 miliardi), che evolve ad un ritmo (+11,9%) nettamente superiore a quello registrato nel precedente esercizio. Tale voce non espone tuttavia l'effettiva entità degli oneri sostenuti per le pensioni, il cui completo ammontare trova riscontro nella classificazione economica.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**3.4 Formazione e gestione dei residui.**

3.4.1 Riprendono a crescere ad un tasso sostenuto (+ 11.644 miliardi e +9,2%) i residui passivi complessivi che - spinti da 6.109 miliardi formatisi nel rimborso dei prestiti - passano da 126.118 a 137.762 miliardi. Sul complesso dei primi due titoli della spesa, in cui si riassumono gli effettivi andamenti gestionali, i resti salgono da 125.730 a 131.653 miliardi (+ 5.923 miliardi; + 4,7 %).

Al netto del titolo III (rimborso prestiti) declina (dal 66,7 al 64,4%) la quota dei residui di nuova formazione (84.746 miliardi) e si eleva in misura corrispondente (dal 33,3 al 35,6%) quella proveniente dalla gestione di precedenti esercizi (46.907).

Alla lieve flessione dei residui di parte corrente (-1.152 miliardi; -1,6%) - per l'81,2% di nuova formazione - si accompagna una sensibile crescita dei resti del conto capitale (+ 7.075 miliardi; + 13,3%), provenienti per il 55,6% da esercizi precedenti.

L'esito della gestione determina, pertanto, una attenuazione del divario fra il volume dei residui di parte corrente (71.436 miliardi) e quello relativo al conto capitale (60.217 miliardi).

Sulla massa dei resti accumulati sulla spesa finale cresce l'incidenza (dal 13,3 al 17,3%) dei residui di stanziamento (passati da 16.725 a 22.801 miliardi), per effetto del contemporaneo aumento sia della quota nuova (da 12.789 a 17.256 miliardi) sia della parte vecchia (da 3.936 a 5.545 miliardi).

3.4.2 I residui di stanziamento di parte corrente registrano una considerevole crescita (+ 92,6%), e passano da 2.051 a 3.952 miliardi, per l'85,8 % (3.390 miliardi) provenienti dalla competenza. Oltre l'86% di tali resti è concentrato sulla categoria IV «acquisto di beni e servizi» (1.955 miliardi, di cui 1.705 inerenti alla competenza) e V «trasferimenti» (1.450 miliardi di cui 1.317 derivanti dalla competenza). Altre somme accantonate sotto forma di residui impropri risultano sulla categoria IX «somme non attribuibili» (432 miliardi di cui 256 riferiti alla competenza) e II «personale in attività di servizio» (114 miliardi di cui 112 provenienti dalla competenza).

Anche i residui di stanziamento del conto capitale presentano un accelerato tasso di espansione (+ 28,5%) e crescono in valore assoluto di 4.176 miliardi (da 14.673 a 18.849 miliardi). Il 93,1% si riferisce a tre categorie: XII «trasferimenti» (11.539 miliardi, di cui 8.537 formati sulla competenza), X «beni ed opere immobiliari a carico diretto dello stato» (4.219 miliardi, di cui 2.511 afferenti alla competenza), e XVI «somme non attribuibili» (1.974 miliardi di cui 1.951 riguardanti la competenza).

Sul versante funzionale il 90,3% dei residui di stanziamento è addensato in sette sezioni: VIII «edilizia» (1.558 miliardi); XII «trasporti, navigazione e comunicazioni» (1.742 miliardi); XIV «industria, commercio ed artigianato» (1.632 miliardi); XV «interventi nelle aree depresse» (4.293 miliardi); XVI «opere ed interventi economici non attribuibili a particolari settori» (2.858 miliardi); XVII «finanza regionale e locale» (2.103 miliardi); XVIII «protezione civile e pubbliche calamità» (2.843 miliardi).

Più dei due terzi (68,6%) dei residui non derivanti da impegni formali riguarda gli interventi infrastrutturali (sezioni VIII, XII e XVIII) e gli interventi economici (sezioni XIII, XIV, XV, e XVI).

L'80,4% dei residui di stanziamento (18.340 miliardi) è concentrato su otto ministeri (Presidenza, Tesoro, Finanze, Bilancio, Lavori pubblici, Trasporti, Industria e Ambiente).

3.4.3 Oltre il 54% dei residui inerenti alla spesa finale (71.414 miliardi su 131.653) è accumulato nel settore dei trasferimenti, benché la relativa incidenza sia in progressiva flessione. La spesa sostanzialmente preordinata alla assegnazione di risorse a centri autonomi di gestione - in cui, oltre ai trasferimenti, confluiscono le operazioni finanziarie - denuncia un volume di residui passivi (77.128 miliardi) nettamente superiore a quello derivante dalla diretta attività gestionale dello Stato (54.525 miliardi), che pure registra una forte crescita delle somme rimaste da pagare nella categoria VII «poste correttive e compensative delle entrate» (da 6.903 a 13.920 miliardi).

Resta, comunque, confermata una forte concentrazione sulla categoria IV «acquisto di beni e servizi» (17.999 miliardi) e sulle categorie X e XI «costituzione di capitali fissi» (13.104 miliardi).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sul versante della classificazione funzionale circa i due terzi (83.319 miliardi) dei residui passivi per operazioni finali di bilancio riguarda sette delle ventuno sezioni: I «amministrazione generale» (7.802 miliardi); II «difesa nazionale» (8.391 miliardi); X «assistenza pubblica (12.307 miliardi); XII «trasporti, navigazione e comunicazioni» (13.014 miliardi); XVI «opere ed interventi economici non attribuibili a particolari settori (7.597 miliardi); XVII «finanza locale» (20.173 miliardi); XXI «oneri non ripartibili» (14.035 miliardi). La maggior quota di residui (35.489 miliardi), trascinata dall'andamento degli oneri non ripartibili, risulta per la prima volta concentrata nell'aggregato della spesa non funzionalizzata (sezioni XVII, XIX, XX, e XXI):

Si espande ulteriormente (da 85.754 a 88.633 miliardi) la massa dei residui per operazioni finali accumulate da soli cinque ministeri (Tesoro, Interno, Finanze, Difesa, Lavori pubblici), ma, per effetto della crescita totale dei resti, la loro incidenza scende di circa un punto (dal 68,2 al 67,3%).

3.4.4 Nelle tabelle allegate viene delineato il quadro complessivo, articolato per ministeri, della situazione dei residui passivi totali e dei residui di stanziamento alla chiusura dell'esercizio 1994.

Informazioni sui distinti tipi di pagamento sono desumibili, inoltre, da appositi prospetti inseriti nell'appendice statistica.

## RESIDUI PASSIVI SULLA SPESA FINALE

## QUINQUENNIO 1990-1994

(in miliardi)

anno	residui titolo I	% anno prec.	% sul totale	residui titolo II	% anno prec.	% sul totale	residui spesa finale
1990	59.191	7,6	49,8	59.693	+6,5	50,2	118.884
1991	59.756	+1,0	52,6	53.817	-9,8	47,4	113.573
1992	64.485	+7,9	52,5	58.405	+8,5	47,5	122.890
1993	72.589	+12,6	57,7	53.141	-9,0	42,3	125.730
1994	71.437	-1,6	54,3	60.217	+13,3	45,7	131.653

## RESIDUI DI STANZIAMENTO

## QUINQUENNIO 1990-1994

(in miliardi)

anno	residui di stanziamento	% anno prec.	% residui di stanziamento nuova forma	% nuovi residui di stanziamento sul totale	residui spesa finale	% residui di stanziamento su residui spesa finale
1990	13.765	-36,9	10.611	77,1	118.884	11,6
1991	10.146	-26,3	8.649	85,2	113.573	8,9
1992	17.066	68,2	14.957	87,6	122.890	13,9
1993	16.725	-2,1	12.789	76,5	125.730	13,3
1994	22.801	+36,3	17.256	75,7	131.653	17,3

## ALLEGATI AL CAPITOLO III

Il capitolo è corredato di analisi e indagini effettuate dall'Ufficio di controllo sulla gestione dell'entrata in attuazione del programma di cui alla delibera n. 122/94 della Sezione del controllo (cfr. Par. 2.5).

**Attuazione del regime inerente all'imposta  
sul valore aggiunto negli scambi intracomunitari**

1.0 È ben noto come la conseguenza più rilevante sul terreno operativo, del regime adottato dalla Unione europea in tema di imposta sul valore aggiunto sugli scambi commerciali fra operatori di differenti Stati membri, sia stata quella di escludere tali scambi dall'applicazione del tributo al passaggio dei beni alle frontiere, da parte dei servizi doganali. In materia, pertanto, le nozioni di «importazione» ed «esportazione» vengono sostituite con quelle di «acquisto intracomunitario» e, rispettivamente, «cessione intracomunitaria».

Il sistema è coerente con l'obiettivo dell'Atto unico europeo del 28 febbraio 1986, già prefigurato nella VI Direttiva n. 388 del 1977, di dare allo spazio commerciale nell'ambito dell'Unione i caratteri di un mercato interno (con circa 350 milioni di consumatori) aperto alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, esente da distorsioni alla concorrenza anche attraverso una tendenziale uniformità e neutralità del trattamento tributario.

1.1 Altrettanto noto è che il Consiglio dei ministri finanziari (ECOFIN) ha ritenuto fin dal 1989 che l'attuazione del criterio fondamentale, di assoggettamento all'imposta nel Paese d'origine, non fosse realizzabile entro la data del 1 gennaio 1993, prevista per l'entrata in vigore del nuovo regime (soprattutto per timori relativi al connesso meccanismo di clearing per la regolazione fra gli Stati membri), sicché con Direttive n. 680 del 1991 e n. 111 del 1992, modificatrici di quella citata del 1977, è stato istituito un regime transitorio, ispirato all'opposto criterio della tassazione nel Paese di destinazione, e quindi in capo al cessionario anziché al cedente. Detto regime dovrebbe durare fino al 31 dicembre 1996, o comunque fino all'instaurazione di quello definitivo.

Va meglio precisato: a) che oggetto della normativa in esame sono essenzialmente le operazioni relative al commercio di beni materiali, rientrando quello di altre utilità fra le prestazioni di servizi, che non costituiscono operazioni intracomunitarie salvo se connesse al commercio suddetto (come i servizi di trasporto ed intermediazione); b) che gli scambi considerati sono, a differenza che nelle importazioni, soltanto quelli fra operatori commerciali, registrati come soggetti passivi dell'I.V.A.; c) che, peraltro, disposizioni particolari sono dettate per talune operazioni e nei confronti di altri soggetti (cessioni di mezzi di trasporto nuovi, cessioni ad enti non commerciali, vendite per corrispondenza), comportando anche, in determinate condizioni, la tassazione all'origine.

1.2 - La coesistenza fra una tendenziale uniformità di trattamento fiscale, corollario della realizzazione di un mercato unico, e la molteplicità delle Amministrazioni nazionali chiamate ad applicare detto trattamento, con la caduta dell'imposizione e quindi dei controlli alle frontiere, ha reso ovviamente necessario un formale e definito sistema di collegamenti, per la reciproca conoscenza delle operazioni poste in essere fra soggetti rispettivamente appartenenti a differenti Stati membri. Strumento precipuo per tale scopo, nel quadro generale della reciproca assistenza già contemplata dalla Direttiva n. 799 del 1977, è il V.I.E.S. (VAT Information Exchange System - Sistema per lo scambio di informazioni in materia di IVA), istituito con Regolamento CEE n. 218 del 27 gennaio 1992, sistema che peraltro non copre completamente i servizi e le altre operazioni di cui sopra alla lett. c).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.0 I problemi posti dal nuovo sistema, particolarmente in ordine ai rischi per la regolare applicazione del tributo connessi al venir meno della tassazione al passaggio delle frontiere intracomunitarie, e quindi dei filtri doganali, hanno attirato la tempestiva attenzione anche degli organismi di controllo esterno, e nella riunione tenutasi a Lisbona nel settembre 1993 il Comitato di contatto dei Presidenti delle Istituzioni Superiori di Controllo (ISC) ha richiesto agli «agenti di collegamento» (fra le ISC nazionali e la Corte dei conti CEE) di «definire, analizzare, diagnosticare» la situazione creatasi nel settore, col fine di elaborare una relazione destinata ad esporre i risultati di tali attività, e le proposte da essi scaturite.

2.1 A questo scopo, è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro operante a Lussemburgo presso la Corte dei conti comunitaria, cui la Corte italiana ha partecipato con un proprio rappresentante, unitamente a quelli della stessa Corte CEE e delle analoghe Istituzioni britannica, francese, olandese e tedesca. L'attività del Gruppo si è svolta nel corso del 1994 attraverso periodiche riunioni (di cui quella finale a Roma), l'invio di appositi questionari alle Amministrazioni degli Stati membri, e l'effettuazione di visite in loco presso gli uffici centrali e periferici di alcune di esse, compresa quella italiana, oltre a contatti anche con la Commissione. Il rapporto conclusivo è stato presentato nel novembre dello stesso anno al Comitato di contatto sopra menzionato, che ne ha preso atto compiacendosene ed autorizzando le singole Istituzioni ad utilizzare le informazioni sulle quali esso si è basato, per quanto di loro rispettiva competenza, decidendone altresì la trasmissione alle autorità interessate, oltre a deliberare l'affidamento al gruppo di lavoro di una ulteriore indagine sul funzionamento del regime transitorio e sulle prospettive del passaggio a quello definitivo.

2.2 Il rapporto suddetto si è principalmente concentrato sul funzionamento del sistema V.I.E.S., con riferimento alla concreta esperienza delle varie Amministrazioni, previa una ricerca della misura nella quale le risultanze finanziarie possano aver risentito di fattori riconducibili al nuovo regime di tassazione I.V.A. nell'ambito comunitario.

2.3 A quest'ultimo riguardo, va premesso che nel 1993 gli scambi intracomunitari risultano diminuiti del 12% circa negli acquisti e del 5,5% nelle cessioni, contro un rilevante aumento delle esportazioni verso il resto del mondo (ma specialmente per gli acquisti le risultanze possono risentire nel mutamento dei metodi statistici). Quanto al gettito IVA, mentre a livello globale comunitario il complessivo ammontare delle riscossioni non ha presentato una flessione sensibile nel 1993 rispetto all'anno precedente, l'eterogeneità delle risposte fornite dagli Stati membri ha reso difficile isolare i suddetti specifici fattori da altri di ordine macroeconomico (andamento della produzione, dei consumi, dei prezzi, ecc.), ovvero amministrativo (variazioni di aliquote, anticipi o ritardi di riscossioni, ecc.).

2.4 A fini di comparazione fra gli Stati, si è pertanto ritenuto di porre a raffronto, per ciascuno di essi, i rispettivi tassi di evoluzione delle riscossioni e del P.I.L. (nominale) nel quinquennio, e ne è risultato che, in costanza di aumento del secondo, in soli due Stati quello delle riscossioni è stato, nel 1993, proporzionalmente superiore, in altri due (fra quali l'Italia) inferiore, mentre negli altri otto esse hanno invece subito una diminuzione.

Sempre in ordine al confronto con il tasso di aumento del P.I.L., malgrado la ricordata difficoltà di stabilire l'influenza delle aliquote, si è considerato l'andamento dell'aliquota media ponderata (AMP), che tiene conto anche di quello della base imponibile, peraltro con ritardi e sfasamenti delle basi statistiche i quali ne attenuano la significatività. In rapporto comunque a tale andamento, e cioè al netto di esso, gli Stati in cui si è rilevata una diminuzione dei proventi sono risultati cinque, e fra essi l'Italia, sia pure nella misura meno pronunciata rispetto agli altri, pari al 5 per mille (contro il 2 per mille dell'intera Unione calcolato allo stesso modo).

Sugli aspetti considerati, il rapporto accenna alla possibilità che ciascuno Stato ritenga di approfondire l'analisi, su basi più precise ed aggiornate.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.5 L'esame dei rischi connessi al nuovo regime porta ad individuarne, in aggiunta al permanere di quelli del regime anteriore (ad. esempio, sottrazione all'imposta di cessioni falsamente dichiarate intracomunitarie, con immissione dei beni sul mercato nazionale), gli altri tipici dell'imposizione all'interno, i cui caratteri ha in sostanza assunto quella intracomunitaria non più applicata alle frontiere (v. punto 1.0), nonché infine i rischi peculiari alla strumentazione informativa che ne ha preso il posto, essenzialmente rappresentata dal V.I.E.S. Questi possono derivare da errori o volute inesattezze negli adempimenti relativi dei contribuenti (l'Amministrazione italiana in particolare ha segnalato la limitazione ai controlli su strada conseguente all'abolizione della bolla di accompagnamento per i trasporti intracomunitari), come pure da una erronea gestione del sistema, o da una imperfetta sua utilizzazione, da parte delle Amministrazioni, ai cui controlli doganali è subentrata fra l'altro una reciproca interdipendenza, che espone ciascuno Stato a subire le conseguenze del comportamento degli altri, e viceversa, rendendo perciò necessario un comune e fattivo impegno per il corretto svolgimento delle procedure, e per la individuazione delle irregolarità fiscali specificamente attinenti al regime in parola.

2.6 Fra i problemi emersi in materia possono menzionarsi le difficoltà attribuibili alla complessità ed alla differenza di struttura dei numeri di identificazione adottati nei singoli Stati membri, alla impossibilità per i fornitori di spiegare agli acquirenti, circa i numeri da questi comunicati, i motivi delle segnalazioni di errore a seguito di richiesta di conferma al V.I.E.S. Tale richiesta tuttavia non è obbligatoria in nessuno Stato, e solo in Italia, in caso di mancata conferma (anche a seguito di richiesta dell'Amministrazione), il tributo viene imposto al fornitore. Va anche detto d'altronde che molti dei «listati di errori» sono poi essi medesimi risultati inesatti.

Più in generale, sussistono differenze fra gli Stati anche in tema di informazioni da memorizzare, che si risolvono nella non uniforme completezza di quelle fornite agli altri.

2.7 Ulteriori diversità sono pure emerse nei termini della trasmissione dei dati, che di regola dovrebbe essere trimestrale, ma avviene a più estesi intervalli per gli otto Stati che si avvalgono della possibilità di deroga, ammettendo la presentazione di un solo elenco riepilogativo annuale, e così ritardando le comunicazioni dovute agli altri Stati. Ciò avviene in misura molto accentuata per l'Italia, e cioè per oltre due terzi degli operatori (il cui totale si è aggirato sui 162mila per il 1993), in quanto interessati da scambi intracomunitari per un complessivo valore inferiore a 50 milioni, mentre l'obbligo è trimestrale fino a 150 milioni e mensile oltre questa cifra.

Analogo ritardo si verifica, sempre per l'Italia, e per tutti gli operatori, in ordine al confronto fra gli elenchi riepilogativi e le dichiarazioni I.V.A., per quanto concerne tanto il numero dei soggetti che il valore delle operazioni, stanti il carattere annuale delle dichiarazioni e per di più la lunghezza dei tempi impiegati per la loro utilizzabilità a fini di controllo, attraverso le occorrenti memorizzazioni ed elaborazioni.

Una positiva particolarità rappresenta invece per il nostro Paese il carattere contestuale degli elenchi a fini fiscali ed a fini statistici, che rende immediato il controllo della corrispondenza fra i dati rispettivi, mentre si pongono anche per altri Paesi i problemi del confronto fra i suddetti dati statistici e le dichiarazioni I.V.A., prescritto dal Regolamento comunitario n. 3330/91, relativamente al mancato seguito fiscale delle divergenze eventualmente emerse, a causa del regime di riservatezza dei dati medesimi.

3.0 Alle notazioni relative alla situazione italiana risultanti dal rapporto di cui ai punti precedenti possono aggiungersene altre, anche sulla stessa base dell'indagine condotta a tal fine dal menzionato Gruppo di lavoro (v. punto 2.1).

3.1 Per l'attuazione in Italia del nuovo regime, decorrente come si è visto dal 1 gennaio 1993, soltanto il 30 dicembre 1992 è stato emanato apposito decreto legge (n. 513), alla mancata conversione del quale hanno fatto seguito altri analoghi provvedimenti d'urgenza, più volte reiterati, l'ultimo dei quali n.331 del 30 agosto 1993 convertito finalmente con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Va a buon conto evidenziato che la seconda delle citate Direttive (n. 111, relativa peraltro alle sole operazioni triangolari) è anch'essa del dicembre 1992, e che già nel settembre di tale anno era stato emanato il d.l. n. 388, anch'esso più volte reiterato fino alla conversione con legge 24 marzo 1993 n. 75, per la introduzione e la disciplina degli elenchi riepilogativi che gli operatori sono tenuti a trasmettere agli uffici doganali, mentre gli adempimenti relativi all'attuazione del sistema statistico INTRASTAT, di competenza dei medesimi uffici, erano stati oggetto ancora in precedenza del dm 24 giugno 1992, in applicazione di un Regolamento e di una Direttiva CEE rispettivamente del novembre e del dicembre 1991.

3.2 - A parte il decreto ministeriale da ultimo citato, svariati altri decreti e circolari hanno regolato a livello amministrativo specifici aspetti della materia nel corso del 1993, ma la circolare globalmente e dettagliatamente interpretativa ed applicativa del nuovo regime è apparsa circa quattro mesi dopo la definitiva legge di conversione n. 427, sopra richiamata, sotto la data del 23 febbraio 1994 (circ. n. 13-VII-15-464).

Con un certo ritardo, e cioè con nota 7.1.94 del Ministro delle finanze, è stato anche creato il CLO (Central Liaison Office), benché previsto fin dal gennaio 1992 dal citato Regolamento CEE n. 218, per i collegamenti e la cooperazione con gli Stati membri nell'ambito del sistema V.I.E.S., restando «nettamente distinto dalle Amministrazioni preposte ai controlli».

L'unità è istituita presso il Segretariato Generale - Ufficio per gli studi di diritto comparato e per le relazioni internazionali., e ne fanno parte rappresentanti del SECIT e dei Dipartimenti delle Entrate e delle Dogane, nonché della Guardia di finanza.

3.3 - Il DM 30.12.1993 (in G.U. n. 306 del giorno successivo), concernente i programmi di accertamento per il 1994, ha disposto la comunicazione da parte dei centri informativi dei Dipartimenti delle Entrate e delle Dogane, ai rispettivi uffici nonché al Comando generale della Guardia di finanza, di liste selettive di soggetti con rilevante attività negli scambi intracomunitari, sulla base di comportamenti che ne suggerissero il controllo, o di possibili irregolarità scaturenti da segnalazioni di altri Paesi della U.E.

3.4 - Una prima visita del Gruppo di lavoro della Corte dei conti comunitaria presso l'Amministrazione italiana è stata effettuata nel novembre del 1993, e ne sono emerse una serie di carenze e ritardi (anche nel fornire elementi già ad essa richiesti) in evidente connessione con il rallentato avvio dell'attuazione del nuovo regime, di cui si è detto. Di un certo rilievo è quanto si è verificato in ordine al volume delle forniture italiane risultanti per il primo trimestre del 1993, che veniva indicato in 110mila miliardi di lire, contro 27mila degli acquisti. L'inverosimiglianza della prima cifra ha condotto a chiarirne la causa, dovuta ad un errore, scoperto peraltro dopo che il dato era già stato oggetto di comunicazione ad altri Stati membri, e ciò pur essendosene già avveduto l'ISTAT, che non effettuava però comunicazioni agli uffici fiscali, per il vincolo alla riservatezza (v. punto 2.7).

3.5 - In occasione della seconda visita, dell'aprile 1994, sono state esaminate le risposte ad un questionario in precedenza trasmesso, riferentisi fra l'altro anche agli esiti di un certo numero di controlli già all'epoca effettuati, esiti in parte ancora non conosciuti, ovvero con percentuale molto bassa di irregolarità riscontrate.

Giova al riguardo considerare, in particolare, il coinvolgimento anche dei servizi doganali (v. punto 3.3) in questo tipo di controlli presso le aziende, caratterizzati da metodologie più simili a quelle dell'attività di accertamento svolta dagli uffici I.V.A. che a quelle proprie alle verifiche di normale spettanza di tali servizi. Maggiormente congeniale a questi ultimi è invece il controllo sulle importazioni da Paesi extracomunitari, effettuate da soggetti appartenenti ad altri Stati membri della U.E., ed a questi destinate, operazioni soggette a dichiarazione del rappresentante fiscale dell'importatore, sulla quale le Dogane liquidano l'I.V.A. senza riscuoterla, salva fidejussione dell'importatore medesimo fino al comprovato trasferimenti dei beni nello Stato di destinazione.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Altre risposte, a parte quelle che non hanno fornito tutte le informazioni richieste (ad esempio in tema di entità e struttura del volume di affari), hanno consentito di rilevare che oltre la metà dei messaggi di errore ricevuti (intorno agli 11 mila) relativamente ai listings, cioè agli elenchi riepilogativi, attiene a mancata conferma dei codici dei cessionari esteri, perché ad esempio inesistenti o non più attivi.

4.0 - Sulle orme del concorso dato all'indagine in ambito comunitario dalla Corte italiana (che continua a contribuirvi anche nell'anno in corso in seno all'apposito gruppo di lavoro ai fini di quanto sopra riferito al n. 2.1), il competente Ufficio di controllo si è tempestivamente attivato nei confronti dell'Amministrazione nazionale, richiedendo nell'aprile 1994 al Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT) notizie sull'attività da esso eventualmente programmata nel settore, e sugli elementi informativi e valutativi conseguentemente acquisiti. La risposta, pervenuta due mesi dopo, è stata negativa, anche in rapporto alla troppo recente costituzione del CLO, giustificazione non del tutto sufficiente nella sua sommarietà, specialmente in ordine alla mancanza quanto meno di determinazioni programmatiche nel settore, prescritte anzi esplicitamente dalla direttiva n. 17808 impartita dal Ministro fin dall'11 novembre 1993 (e neppure menzionata in detta risposta), né riuscendo a vedersi una stretta connessione fra l'espletamento di controlli e le incombenze peculiari del CLO, attinenti ai collegamenti con gli altri Stati membri, ed altrettanto espressamente tenute distinte proprio dalla attività di controllo (v. punto 3.2).

4.1 - Alle ulteriori richieste sull'attività svolta in seguito, il SECIT ha risposto dando notizia di aver iniziato nel marzo scorso, in attuazione delle direttive ministeriali nn. 14566/Gab. del 24.10.1994, 18638 e 18640 del 30.12.1994, una vasta indagine la cui prima fase consiste nella raccolta e selezione dei dati concernenti la portata e le caratteristiche dell'attuale regime provvisorio dell'IVA comunitaria e nella verifica, con metodologie di controllo uniformi per garantire l'omogeneità dei risultati, dell'attività di controllo svolta fino ad ora dai competenti organi operativi, con rilevazione di dati ed informazioni su modalità, volumi e risultati dei controlli, anche mediante accessi ricognitivi presso gli uffici delle Dogane e delle Entrate e presso i Comandi della Guardia di finanza. Si prevede di disporre dei risultati dell'indagine per i primi di luglio 1995.

4.2 - Altra corrispondenza è stata avviata con nota del 1° febbraio 1995, diretta al Segretariato Generale del Ministero delle Finanze (Ufficio per gli studi di diritto comparato e per le relazioni internazionali), alla Ragioneria generale dello Stato - I.G.B., ed alla Direzione generale del Tesoro, con richiesta di chiarimenti in ordine alle discordanze riscontrate fra i dati sull'andamento del tributo risultanti per l'Italia dal menzionato rapporto del Gruppo di lavoro comunitario ( ai fini della comparazione di cui al precedente punto 2.4), e quelli esposti nei rendiconti generali dello Stato 1992 e 1993 per i capitoli di entrata concernenti distintamente l'imposta di spettanza erariale (cap.1203), e la quota destinata alla U.E., come risorsa propria di quest'ultima (cap. 3985), nonché le ulteriori difformità, rispetto ad entrambi i dati suddetti, di quelli rappresentati nei Conti riassuntivi del Tesoro.

Un sollecito riscontro si è avuto da parte della Ragioneria generale, con nota in data 22 dello stesso mese, e nessuno ancora, invece, da parte della Direzione generale del Tesoro, mentre solo nel mese di giugno, dopo apposita segnalazione fattane il 1° maggio dalla Corte al Gabinetto del Ministero delle finanze, è pervenuta la risposta del suindicato Ufficio di tale Dicastero.

4.3 - Le divergenze rilevate attengono ai dati previsionali ed a quelli di cassa, riportati nel documento della Corte U.E., e volti i primi a conoscere se e quali Stati avessero già nelle previsioni scontato per il 1993 una riduzione del gettito attribuibile al nuovo regime, ed i secondi ovviamente ad accertare se ed in qual misura essa si fosse effettivamente verificata (malgrado le difficoltà di un raffronto omogeneo, delle quali si è detto allo stesso punto 2.4.). Per l'Italia, sono state indicate per i due anni previsioni pari rispettivamente a 77.710 e 82.379 miliardi, e riscossioni per 88.320 e 89.384 miliardi, con incrementi percentuali nel primo caso del 6%, e nel secondo dell'1,2%, e l'esigenza di chiarimenti si è posta per la molteplicità dei possibili metodi

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di determinazione adottati, tanto per le previsioni (presenti in bilancio sia per la competenza che per la cassa), quanto per i risultati (esposti nei rendiconti, oltreché in termini di accertamenti, anche distintamente per riscossioni e versamenti), ed anche con riferimento alla diversità dei capitoli concernenti il tributo, distinti fino al 1993, come già visto, fra la quota di spettanza dell'erario (cap. 1203), e quella pertinente alla U.E., oltre alla presenza di entrate transitorie rappresentate dai proventi dei condoni intervenuti in diverse epoche (capp. 1242, 1250 e 1253). Questi ultimi, secondo le risultanze della prima visita della delegazione della Corte comunitaria, sarebbero stati inclusi nel calcolo, e su ciò non può tacersi ogni fondata perplessità, in considerazione della specifica finalità dell'indagine, attinente alla possibile incidenza del nuovo regime nel primo anno di attuazione, nel quale solo accidentalmente è venuta a cadere una tranche delle entrate in esame, per propria natura comunque «insensibili» alla novità sopravvenuta, in quanto volte a sistemare situazioni di anni precedenti.

4.4 - Le risposte sopra citate avvalorano le riserve da formulare in ordine ai dati forniti alla Corte dei conti europea, confermando esse l'impropria utilizzazione dei criteri convenzionalmente adottati per la determinazione della quota I.V.A. costituente risorsa propria della U.E., ai fini di una indagine mirante al diverso scopo di stabilire, come già detto, se ed in quale misura il nuovo sistema di applicazione del tributo avesse influito sul comportamento dei contribuenti, e quindi sul connesso gettito, e inoltre se di tale possibile effetto si fosse in qualche modo tenuto conto in sede di previsioni di bilancio.

Per l'esattezza, sotto tale profilo, può considerarsi corretta l'indicazione, come dati previsionali, di quelli di competenza (fornita al predetto Ufficio ministeriale dall'Ufficio studi dello stesso Ministero), ma tale indicazione risulta, per il 1992, nell'ammontare stanziato per il solo cap. 1203, senza aggiungervi quello del cap. 3985, mentre la stessa Ragioneria generale dello Stato ha dichiarato di non comprendere la cifra comunicata per il 1993: cifra la quale, secondo la nota del Ministero delle finanze, risulterebbe da una rielaborazione postuma dell'aprile 1994, e di cui appare manifesta l'incongruità, in rapporto al carattere «storico» del dato da fornire.

In corrispondenza di tali previsioni, poi, i dati di consuntivo appaiono disomogenei, in quanto attinenti non agli accertamenti, bensì invece alla cassa, e per giunta calcolati secondo l'anzidetto criterio non pertinente nella specie.

Sempre, ripetesi, in vista dello scopo della ricerca, è da ritenere che i dati significativi, e fra loro omogenei, avrebbero dovuto essere quelli delle previsioni di competenza per i due capitoli (pari a 86.510 md. per il 1992, ed a 93.121 per il 1993), e quelli dei corrispondenti accertamenti (87.368 e 88.483), con variazioni percentuali fra i due esercizi rispettivamente pari al 7,64 ed all'1,27 per cento.

4.5 Separatamente si riferisce sul più generale argomento delle non chiare procedure concretamente seguite in tema di contabilizzazione delle entrate, e su una certa passività dell'apparato delle ragionerie, specialmente al vertice, nell'avallare e recepire nei documenti di bilancio dati forniti dall'Amministrazione finanziaria (che da parte sua, come si è visto, è apparsa assai poco sollecita nel rispondere alle richieste di chiarimenti, persino se provenienti dalla Corte per apposito dettato di legge). Le vicende esposte sembrano di ciò offrire conferma, mentre è significativo che dall'esterno si supponga un effetto convalidante e certificatorio delle informazioni attinte presso lo stesso apparato, avendo infatti la delegazione della Corte U.E., in esito alla prima delle ricordate visite, riferito di aver accertato la concordanza con tali informazioni di quelle fornite dall'Amministrazione suddetta.

### **Riaccertamento dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti**

#### **1. Il riaccertamento**

Riguardo ai residui attivi più significativi, concernenti le entrate tributarie, non è stato ancora possibile chiarire le modalità ed i criteri dei riaccertamenti in diminuzione o in aumento che, a chiusura di ogni esercizio, vengono effettuati sui residui provenienti dagli esercizi precedenti.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le richieste istruttorie indirizzate con foglio del 14 marzo c.a. su tale argomento alla Ragioneria Generale dello Stato e al Segretariato Generale del Ministero delle Finanze (19) non hanno avuto alcun riscontro a data attuale da parte di quest'ultimo (nonostante i solleciti e le segnalazioni della inadempienza al Capo di Gabinetto del Ministro delle Finanze con note del 5 e del 19 maggio scorso).

La Ragioneria generale, da parte sua, riguardo ai quesiti di cui alla nota 1, si è limitata in un primo momento a far presente che le risposte competono all'Amministrazione finanziaria in quanto essa gestisce i capitoli in questione, spiegando comunque le riduzioni di maggiore importo con gli effetti del condono fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991. Al che non si è mancato di far notare che alle generali attribuzioni di controllo spettanti alla Ragioneria medesima nella materia dell'entrata anche in vista degli adempimenti da osservare nei confronti della Corte (art. 262 del regolamento di c.g., in riferimento ai precedenti artt. 167, 168 ss.) non può evidentemente ritenersi estranea la materia dei riaccertamenti dei residui anteriori all'esercizio in chiusura. In seguito a ciò, la Ragioneria generale ha provveduto, con nota comunicata in copia alla Corte, a richiedere alla Ragioneria centrale presso il Ministero delle Finanze, ed alle Ragionerie provinciali, di acquisire gli specifici elementi richiesti.

La stessa Ragioneria ha d'altronde condiviso l'esigenza, pure rappresentata, che nella nota preliminare al consuntivo dell'entrata i dati riguardanti la gestione dei residui non esponano più la «differenza», scarsamente significativa, tra residui al primo gennaio e versamenti nell'esercizio, ma comprendano nel raffronto anche il differenziale positivo o negativo risultante dal riaccertamento degli stessi vecchi residui e quindi ne indichino la consistenza effettiva alla fine dell'esercizio in chiusura.

1.1 Questi gli importi (in migliaia di miliardi) dei riaccertamenti in discorso per le entrate del Titolo I negli ultimi quattro esercizi:

esercizio in chiusura	res. attivi es. precedenti	riaccertati per
1991	59,1	+ 3,3
1992	81,2	21,9
1993	73,7	9
1994	73,1	2,4

Va notato che i dati provvisori forniti dal sistema informativo della Ragioneria Generale indicavano, fino alla fine dello scorso mese di maggio, l'ultimo di tali importi in +47,2, dato sulla cui singolarità non si è mancato di richiamare l'attenzione della Ragioneria stessa. Nella bozza di consuntivo l'importo risulta corretto a -2,4.

1.2 Circa i riferimenti della Ragioneria generale al condono tributario del 1991, pare opportuno avvertire che un confronto fra le insussistenze contabilizzate nei residui attivi del Tit. I dal 1992 -con riduzioni superiori a 30 mila miliardi complessivi- e il gettito accertato di circa 18.400 miliardi sui capitoli relativi alla sanatoria (1172-1203), deve considerare che tali insussistenze sono raffrontabili ad una sola parte -al momento non determinabile- dei proventi, escludendo quella che ha preso il posto di altri crediti (anch'essi di maggior valore) accertati ma non registrati in bilancio in quanto non ancora iscritti nei ruoli della riscossione, ed escludendo pure le somme versate a più favorevoli condizioni da soggetti non interessati da atti di accertamento, anche se già segnalati da verbali di constatazione come potenziali debitori di tributi evasi, nella misura spesso direttamente calcolata nei verbali medesimi.

19) Si chiedeva tra l'altro una esposizione analitica, per ciascuno dei capitoli 1023 (IRPEF), 1024 (IRPEG) e 1025 (ILOR), dei criteri in base ai quali a chiusura dell'es. 1993 erano stati effettuati riaccertamenti in diminuzione sui residui degli esercizi anteriori, con l'indicazione degli Uffici competenti per le relative valutazioni e determinazioni e di quelli che si fossero limitati a riceverne le indicazioni per la formazione delle scritture contabili. Altri quesiti riguardavano: l'indicazione dei residui, alle chiusure degli esercizi 1991, 1992 e 1993, riferibili ad iscrizioni a ruolo provvisorie per crediti tributari in contenzioso, nonché delle riduzioni dovute a condono ex art. l. 34 e 49 L. 413 del 1991; le ragioni del rapporto frequentemente elevato tra somme da versare (riscosse prima della chiusura dell'esercizio e non ancora versate a tale data) e totale delle somme riscosse, con adeguati chiarimenti ed opportune precisazioni quantitative circa la natura delle une e delle altre, specie per quanto riguarda i rapporti di dare-avere con i concessionari della riscossione.

È da aggiungere sotto il profilo dell'incertezza in cui oggettivamente versano i crediti in contenzioso, che il congegno della sanatoria ha presumibilmente indotto ad avvalersene coloro che si sono ritenuti più insicuri delle loro ragioni in una lite attuale o eventuale con il Fisco ovvero che, in quanto più solvibili, si sono sentiti maggiormente vulnerabili dalle azioni esecutive. Si può dunque dire che i residui non eliminati per effetto del condono sono presumibilmente quelli aventi minori probabilità di realizzo. In ogni caso, di tale incertezza non sembra aversi traccia nelle scritture di consuntivo, poichè nella classificazione dei crediti secondo il grado di esigibilità - cui l'Amministrazione è obbligata dall'art. 268, comma 2, Regol. cont. gen. - la quasi totalità di quelli relativi ai principali tributi risulta iscritta (nell'All. 24 al consuntivo dell'entrata) fra le somme di certa benchè ritardata esazione; e solo una minima parte fra quelle incerte perchè giudizialmente controverse. È pertanto lecito dubitare dell'accuratezza di tale classificazione.

2. Nella relazione dello scorso anno si auspicava che i crediti di dubbia e difficile esazione (art. li 263 e ss. Regol. cont. gen.), ora iscritti ai campioni demaniali per la riscossione coattiva diretta da parte degli Uffici del Registro per tale attività dipendenti dalla Direzione del Demanio fossero affidati ai concessionari della riscossione mediante il decreto interministeriale previsto dall'art. 2, comma 3, DPR n. 43 del 1988. Ciò allo scopo di una gestione di tali crediti più efficace di quella consentita dal R.D. n. 639 del 1910, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, collocata nel suo naturale ambito del Dipartimento delle Entrate Servizio Centrale della riscossione.

Senonchè sono rimasti fino ad oggi senza esito i tentativi di conoscere se il problema sia stato avviato a soluzione da parte del Ministero delle Finanze (20).

#### **Esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti per danno erariale, esteso anche alle condanne a favore di enti diversi dallo Stato**

Con la presente relazione si riferisce sui risultati del controllo, iniziato nell'ultimo periodo del 1994 ed in parte completato nei primi mesi del 1995, sulla esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti per danno erariale, esteso anche alle condanne nei riguardi di enti diversi dallo Stato.

Prima di esporre i dati, gli elementi e le notizie desunti dalle verifiche programmate e dagli accertamenti condotti sullo stato delle situazioni debitorie ancora pendenti, è necessario accennare al carattere peculiare del controllo svolto nella materia. Controllo che, ancora prima della decisiva svolta determinatasi con l'entrata in vigore della legge n. 20 del 1994, presentava i connotati tipici del controllo successivo su attività anzichè su atti, essendo tradizionalmente rivolto all'accertamento della *legittimità e regolarità* del complesso di attività delle Amministrazioni per il recupero di crediti. Tale funzione viene ad inquadrarsi in un modello ormai generalizzato, quale osservatorio dell'andamento amministrativo e finanziario pubblico, tramite accertamenti mirati alla verifica della sua corrispondenza ai principi di legalità e di sana gestione.

È ancora da evidenziare che l'angolo visuale verso il quale si è diretto tale controllo è estremamente ampio, non delimitato all'attività specifica di una singola Amministrazione dello Stato o pubblica, ma esteso all'assieme di tutte le Amministrazioni dello Stato e di ogni altro Ente cui, secondo quanto risulta dal dispositivo delle sentenze, spetta ottenere un risarcimento per un danno subito.

20) Dal cui Dipartimento del Territorio è pervenuta per conoscenza una nota del 14/2/1995, con la quale il problema è stato sottoposto all'Ufficio legislativo.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e dimostrativi delle decisioni di condanna emesse dalla Corte dei conti, delle partite riscosse, delle disposizioni per quelle rimaste da riscuotere, delle partite di dubbia e difficile esazione, che sono state trasferite all'Amministrazione demaniale per essere iscritte nei campioni demaniali ed affidate agli uffici del registro per la riscossione coattiva a norma del R.D. n. 639 del 14.4.1910.

Per quanto riguarda l'ottemperanza delle Amministrazioni dello Stato (lo stesso obbligo non è previsto per gli Enti diversi dallo Stato, dei quali si parlerà più avanti) alla disposizione di cui ai predetti articoli del regio decreto e del regolamento di contabilità, alcune Amministrazioni hanno sempre dato formale riscontro alle richieste di trasmissione dei prospetti fino al 1994 (Ministeri del coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, degli Esteri, delle Poste e Telecomunicazioni, della Pubblica Istruzione, della Difesa e delle Finanze).

Altre Amministrazioni, invece, nonostante le reiterate richieste (Interno, Grazia e Giustizia, Lavori Pubblici, Sanità, Lavoro e Previdenza Sociale, Beni Culturali) non hanno inviato, i documenti riepilogativi delle situazioni debitorie ma o soltanto documentazione inerente ad alcune delle situazioni pendenti o nulla, pur risultando dagli atti in possesso dell'Ufficio crediti ancora da riscuotere.

Due Amministrazioni, in particolare, quella delle Finanze e del Tesoro, sono chiamate a svolgere ulteriori specifiche attività per i ruoli alle stesse demandati, rispettivamente, nei settori istituzionali della riscossione dei crediti e del controllo e vigilanza su tutta la gestione del denaro pubblico.

La prima, la cui Direzione Generale del Demanio (ora Direzione centrale del Demanio inquadrata nel Dipartimento del territorio) amministra i crediti iscritti ai campioni demaniali (capitolo 3303), è tenuta ad informare mensilmente la Corte ed il Ministero del Tesoro, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 776/1909, dei crediti ricevuti dalle altre Amministrazioni; come ogni altra Amministrazione centrale è tenuta annualmente a trasmettere i prospetti annuali verso i propri contabili e funzionari per i quali sono in corso gli atti per il recupero in via amministrativa nonché, come competenza specifica, i prospetti riassuntivi dei crediti iscritti nei campioni demaniali distinti per Amministrazione di origine, indicando i provvedimenti presi per la riscossione. È da rilevare che fino al 1993 essa si è limitata a trasmettere i prospetti di alcune ex Intendenze di Finanza, alla cui assoluta discrezionalità e buona volontà è restata affidata l'osservanza degli adempimenti di legge. Solo nel corso del 1994 è stata svolta dal centro una limitata azione di impulso.

La seconda, la cui Direzione Generale del Tesoro amministra i crediti non iscritti a campioni demaniali (art. 3455), è tenuta a trasmettere i rendiconti annuali, oltre che sui crediti di condanna a carico di propri contabili e funzionari, anche sui crediti verso dipendenti di Amministrazioni che non hanno gestione di entrata. Adempimento che non ha mai eseguito.

Nel corso del 1994 è stato ripetutamente rappresentato alle Amministrazioni con organizzazione complessa (Difesa, Interni, Grazia e Giustizia e Finanze), l'opportunità che la redazione, o quanto meno l'invio dei prospetti annuali, fosse accentrata e coordinata da una unica unità organizzativa delle Amministrazioni centrali al fine di rendere più rapido e più facile lo scambio di notizie, la individuazione e la responsabilizzazione dell'Ufficio referente. A tale richiesta ha aderito il solo Ministero della Difesa, che ha accentrato tutte le attività di scritturazione e di impulso per il recupero dei crediti in un'unica unità organizzativa. A fronte dei dieci prospetti inviati per il 1992, per il 1993 tutte le situazioni debitorie ancora pendenti sono state riassunte ed esposte in un unico prospetto.

Il dicastero degli Interni, invece, ha posto in rilievo le difficoltà inerenti all'accentramento di competenze, per cui continueranno a pervenire i prospetti trasmessi dalle varie Direzioni Generali; tale frammentazione ha, però, determinato o la mancata conoscenza, da parte di alcune delle predette unità organizzative, delle richieste di notizie sullo stato dei crediti rivolte da questo Ufficio, o addirittura la mancata individuazione ed indicazione dell'unità organizzativa competente al recupero.

Le Amministrazioni di Grazia e Giustizia e Finanze infine non hanno inviato alcuna risposta.

L'Ufficio ha potuto rilevare ulteriori conseguenze negative, derivanti dall'assenza di coordinamento e di semplificazione dei procedimenti, nella rappresentazione in bilancio delle somme ancora da riscuotere.

Premesso che il legislatore del 1909 ha istituito due distinti capitoli di bilancio relativi alla materia: capitolo 3455, amministrato dalla Direzione generale del tesoro, (Recupero dei crediti verso funzionari

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e non iscritti ai campioni demaniali) e capitolo 3303, amministrato dalla Direzione Generale del Demanio, (Recupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e iscritti ai campioni demaniali), è di fondamentale rilevanza accennare alla disciplina dell'accertamento dei crediti stessi contenuta negli artt. 222, 263 e seguenti del regolamento di contabilità. La regola da seguire è quella applicabile a tutti i crediti da riscuotere; per cui quelli accertati vanno iscritti, per il loro ammontare derivante dalle condanne pronunciate durante l'esercizio, in conto competenza; quelli invece non riscossi del tutto o in parte e riferiti ad anni precedenti, sono soggetti ad una particolare classificazione ai sensi dell'art. 263 del regolamento di contabilità.

Se di certa ma ritardata o dilazionata riscossione vanno a formare i residui attivi del surrichiamato capitolo 3455, con le modalità stabilite dal successivo art. 268 del regolamento; se incerti o di dubbia e difficile esazione transitano dai residui del capitolo 3455 alla competenza del cap. 3303 dell'Amministrazione Demaniale, affinché questa ne curi ulteriormente la riscossione a mezzo dei propri agenti (Uffici del registro che provvedono secondo le Istruzioni per la contabilità demaniale approvate con D.M. 7.4.1888). Ove la classifica sia quella di assoluta inesigibilità del credito, questo viene assoggettato al particolare procedimento dell'annullamento e non compreso nel rendiconto generale consuntivo anche se il procedimento stesso non sia ancora definito.

Gli accertamenti e le verifiche condotte sui comportamenti ed attività delle Amministrazioni per il recupero dei crediti hanno messo in evidenza un quadro estremamente allarmante e poco conforme, quanto alla trasparenza ed alla veridicità dei dati di bilancio, alla disciplina sopra riassunta.

Già nel corso del 1993 si è rilevato che le Amministrazioni centrali non comunicavano alle Ragionerie centrali le consistenze dei crediti, appena avuta la copia esecutiva della sentenza di condanna dalle Procure, provvedendovi soltanto o annualmente con la trasmissione dei prospetti o, in mancanza di questi documenti, in occasione dei primi versamenti o recuperi; quindi a volte a distanza di anni. Tale prassi si pone in aperto contrasto con l'art. 11 del R.D. n. 776/1909, che prescrive la iscrizione dei crediti nella competenza dell'esercizio nel quale sono intervenute le condanne, creando discordanze del tutto inammissibili fra scritture finanziarie e scritture patrimoniali.

La situazione è stata segnalata alla Ragioneria Generale dello Stato che, concordando sul fatto che l'iscrizione della consistenza dei crediti e le loro variazioni da parte delle Ragionerie centrali avviene solo in sede di versamenti, o di invio dei prospetti, ha messo in evidenza la scarsa, episodica e non costante vigilanza, svolta dai predetti Uffici, sulla veridicità dei dati trasmessi dalle Amministrazioni, in contrasto con la disposizione contenuta nell'art. 168 del regolamento di contabilità.

Le rilevate anomalie e discordanze costituiscono anche il sintomo delle difficoltà che le Amministrazioni incontrano nell'attuare i procedimenti di recupero; la generale ricognizione condotta sulle pendenze derivanti da crediti non riscossi e gli accertamenti compiuti sullo stato di realizzazione dei crediti hanno messo in evidenza un quadro inquietante ed insoddisfacente specie se riferito alla fase finale del procedimento di recupero, quello coattivo, che vede entrare in scena l'unica titolare dell'azione esecutiva, e cioè l'Amministrazione finanziaria. La pronta esecuzione delle sentenze di condanna al fine dell'immediato integrale realizzo del credito ed accessori si può dire solo vagheggiata dall'art. 3 del R.D. n. 776/1909.

Nella realtà i modi e le modalità delle gestioni dei recuperi si scostano notevolmente dalle previsioni normative che accentuano il carattere di immediatezza che tali operazioni di rientro di somme nelle casse dello Stato dovrebbero avere.

In sede istruttoria si è rilevato che, spesso, soltanto dopo un anno dalla notifica della sentenza in forma esecutiva si mette in moto il procedimento di recupero con l'invio delle ingiunzioni ai condebitori; queste ultime poi vengono spesso reiterate più volte, con conseguente appesantimento e ritardo delle procedure, contribuendo ad aumentare i casi di insolvenza sopravvenuta proprio per il passare del tempo.

Comportamenti del genere contrastano con quanto puntualmente dispone l'art. 637, u.c., del regolamento di contabilità, secondo il quale i crediti per condanne «che non sia possibile riscuotere prontamente con i mezzi amministrativi» previsti nella norma stessa, debbono essere trasferiti all'Amministrazione

demaniale per l'esperimento delle procedure coattive. L'impiego delle pratiche amministrative dirette all'incameramento dei crediti da concludersi nell'arco di un esercizio dovrebbe costituire il normale ed ordinario sistema di recupero; il passaggio dei crediti o di parte di essi ai campioni demaniali è da ritenersi già una patologia del procedimento di recupero in quanto l'Amministrazione, inizialmente competente, si spoglia delle competenze specifiche in materia per affidare all'Amministrazione finanziaria, unica titolare dell'azione esecutiva, le azioni recuperatorie di più lungo e difficoltoso iter. Per di più il trasferimento e l'abbandono degli ordinari mezzi di recupero sono connessi, come sopra già accennato, al giudizio dell'Amministrazione circa il grado di realizzabilità del credito ed all'eliminazione dello stesso dalle proprie contabilità. Significativo appare il fatto che il trasferimento dei crediti ai campioni demaniali (che la normativa vigente disciplina specificatamente ed organicamente) viene attuato con modalità, modi e tempi del tutto disomogenei e differenti tra Amministrazione ed Amministrazione.

Spetterà in seguito alle Finanze curare con i propri mezzi la riscossione, pervenendo, ove le difficoltà si rivelino insormontabili, all'annullamento per assoluta inesigibilità con conseguente definitiva cancellazione delle somme dal conto del patrimonio. In merito si evidenzia che sui decreti di annullamento dei residui iscritti a campione demaniale non viene più svolto, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 20/1994, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti (cfr. delibera Sez. controllo n. 24/94) nè risulta efficacemente esercitato il controllo delle Ragionerie in quanto i crediti iscritti a campione demaniale sono annullati dalle ex Intendenze di Finanza, ora Direzioni Compartimentali della entrata. Resta ovviamente ferma, secondo il sistema previsto da detta legge, la potenzialità di controllo della Corte sulle ragioni oggettive della inesigibilità, in rapporto al grado di diligenza mostrata dalle Amministrazioni (art. 222 u.c. del regolamento di contabilità generale) nonché dai servizi di controllo interno (art. 168 reg. c.t.).

#### **Attività di recupero delle amministrazioni.**

Sono 1026 le condanne derivanti dalle sentenze comunicate all'Ufficio nel periodo dal 1980 (comprese n. 37 riferentisi agli anni dal 1961 al 1979) al 1994 per complessivi 251,8 miliardi con recuperi pari al 2,8 %. Rimangono, quindi ancora da recuperare a tutto il 1994 quasi 245 miliardi, dei quali 223,4 a carico del solo Ministero delle Finanze, nonostante quest'ultimo nel solo 1994 abbia trasferito a campione demaniale crediti per complessivi 159,4 miliardi (la situazione è rappresentata nel prospetto in fondo al capitolo). Sono 191 quelle emesse nell'anno 1994, per circa 10,2 miliardi con recuperi del 2 % (il 60 % di dette condanne sono per importi inferiori ai 5 milioni; quasi il 25 % per importi dai 5 ai 20 milioni e circa il 15 % per importi dai 20 milioni ad 1 miliardo); la situazione, in dettaglio dei crediti derivanti dalle sentenze in esame nell'ultimo quinquennio, è rappresentata nel prospetto di cui alla pagina di fondo.

Nel corso del 1994 si è constatato che alcuni crediti di piccolo importo sono stati recuperati dalle Amministrazioni con maggiore facilità e sollecitudine rispetto al passato grazie all'emanazione, da parte delle Sezioni Giurisdizionali, di un cospicuo numero di ordinanze di condanna, ai sensi dell'art. 5, 8° comma, della Legge n. 19 del 14.1.1994, che ha elevato a 5 milioni il limite di cui all'art. 55 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934 (21).

---

21) L'art. 55 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti è così formulato: «Quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a 5 milioni, il presidente della competente sezione giurisdizionale, o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero sull'importo dell'addebito, possono determinare la somma da pagare all'erario, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile. Tale disposizione si applica anche nei giudizi di responsabilità purché il valore della causa non ecceda la detta somma». L'originario valore della somma era già stato aumentato due volte per effetto della L. n. 345/61 e del DPR n. 422/72. Con la disposizione della L. 19/94 il limite di 5 milioni può essere aggiornato in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Corte dei conti.

A fronte di n. 16 ordinanze pronunciate dalle varie Sezioni negli anni dal 1980 al 1993, nel solo 1994 sono state emanate 40 ordinanze di condanna (per l'ammontare di circa 34,5 milioni con recuperi di 10 milioni) specie dalla Sezione Giurisdizionale per il Lazio, interessanti soprattutto l'Amministrazione della Difesa (24 ordinanze) e l'Amministrazione dell'Interno (10 ordinanze). Per gli altri crediti di modesta entità, oggetto di sentenze di condanna, sono rimasti invariati i lunghi tempi occorrenti per il recupero; un primo fattore di lentezza è, a volte, dovuto al ritardo con il quale le sentenze vengono comunicate alle Amministrazioni competenti al recupero (recentemente il Ministero delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza - ha fatto presente di non aver potuto inserire tre decisioni del 1993 nel prospetto riepilogativo del relativo esercizio per averle ricevute nei primi mesi del 1994).

Un altro fattore di lentezza discende dall'applicazione dell'art. 24 del regolamento di procedura dinanzi alla Corte dei conti, dovendo le Amministrazioni richiedere alle segreterie delle Sezioni Giurisdizionali l'autenticazione delle copie delle sentenze, ove occorrono per le notifiche a più responsabili. Con nota n. 100 dell'11.1.1995, indirizzata al Presidente della Corte, al Procuratore Generale ed al Presidente di Sezione preposto al controllo consuntivo, si è nuovamente segnalata (cfr. nota n. 1981 del 20.7.94) l'esigenza, ispirata ad evidenti ragioni di speditezza, di impartire istruzioni alle Segreterie delle Sezioni Giurisdizionali affinché trasmettano alla corrispondente Procura, per il successivo invio all'Amministrazione statale o non statale interessata, un numero di copie autentiche del provvedimento di condanna pari al numero degli obbligati, più una destinata a fungere da originale per la notifica. Andrebbe anche raccomandato alle stesse Segreterie di comprendere sempre le spese relative al rilascio delle copie tra le spese processuali che, nella stessa circostanza, vengono segnalate per il recupero.

Un altro importante motivo di lentezza è determinato dalla gradualità delle procedure che le Amministrazioni pongono in essere, ai sensi dell'art. 3 del R.D. n. 776 del 1909, ad iniziare dall'ingiunzione di pagamento fino al recupero delle somme tramite le trattenute di 1/5 sugli stipendi o sulle pensioni.

Anche in caso di crediti rilevanti i mezzi per il recupero sono quelli amministrativi previsti dalla legislazione vigente; tali crediti, durante il tempo necessario al rientro delle somme mediante trattenute sugli stipendi e pensioni, si accrescono notevolmente con il maturare degli interessi. Ed il più delle volte, risultando difficile il rientro integrale, devono essere trasferiti ai campioni demaniali.

Come già accennato, detto trasferimento viene attuato con criteri assolutamente disomogenei dalle diverse Amministrazioni. Nel corso del 1994, sono emersi alcuni casi di particolare gravità che si segnalano qui di seguito.

Per i seguenti crediti di importo rilevante, accertati in tempi non recenti e per i quali i recuperi sono del tutto esigui, non è stato, alla data attuale, ancora attivato il procedimento di trasferimento al Demanio:

Ministero delle Finanze: 4,6 miliardi derivanti da condanne emesse dal 1983 al 1987;

Ministero del Lavoro e Previdenza sociale: 183 milioni derivanti da una condanna del 1983;

Ministero di Grazia e Giustizia: 240 milioni derivanti da 2 condanne emesse negli anni 1984 e 1986.

Particolare notazione meritano poi le procedure adottate dall'Amministrazione delle Poste, della Pubblica Istruzione, della Difesa e delle Finanze. Questa ultima raramente ha classificato di dubbia e difficile esazione e quindi da trasferire a campione demaniale - alcuni crediti di importo anche molto rilevante, preferendo attendere di conoscere l'esito dell'esperimento dei mezzi di recupero in via amministrativa, il che ha comportato la perdita anche di 6 anni:

la Guardia di Finanza, solo durante l'esercizio finanziario 1994, ha chiesto ed ottenuto l'iscrizione a campione demaniale di 3 crediti accertati negli anni 88/91 per complessivi 11,7 miliardi (in precedenza aveva recuperato soltanto 250 milioni); nel 1995 non ritiene ancora di difficile esazione 3 crediti accertati negli anni 1991 e 1993 per complessivi 34,6 miliardi (recuperati soltanto 70 milioni), per i quali è stato disposto il sequestro conservativo anche su beni immobili.

ugualmente il Dipartimento delle Dogane, nel corso del 1994 ha trasferito al Demanio 2 crediti accertati nel 1990 e 1992 per 147,7 miliardi (recuperati 200 milioni); nel 1995 ritiene di poter ancora recuperare crediti derivanti da 2 condanne del 1984 e del 1989 per complessivi 4,5 miliardi, nonostante che, al 31.12.94, abbia recuperato complessivamente meno di 35 milioni.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le Amministrazioni delle Poste e della Pubblica Istruzione (22), frequentemente, dopo aver esaurito le pratiche amministrative, senza aver ottenuto il recupero totale o parziale del credito, si rivolgono all'Avvocatura dello Stato per l'esperimento dell'azione esecutiva sui beni dei debitori anziché promuovere il passaggio del credito alle Finanze. Altre volte, invece, hanno proposto unicamente e direttamente il trasferimento del credito al demanio. Il Ministero della Difesa fino al 1993 attendeva molti anni, anche 20, prima di interessare il demanio. Dal 1994, probabilmente a seguito dei numerosi richiami dell'Ufficio, ha promosso i passaggi a campione demaniale in tempi brevissimi con immediato esperimento di indagini sulle consistenze patrimoniali dei debitori ad opera dei carabinieri.

Come già accennato, le scritture contabili svolgono una funzione interna alle Amministrazioni, di conoscenza, ma soprattutto esterna, di accertamento delle entrate e della formazione dei residui attivi sui capitoli di bilancio di pertinenza.

Nel corso del 1994 sono state rilevate numerose irregolarità e deficienze nella compilazione delle scritture, oltre al fatto grave che la mancata redazione e trasmissione dei prospetti alle Ragionerie centrali comporta la mancata od erronea rappresentazione in bilancio di numerosi crediti. Di seguito si elencano le fattispecie più rilevanti:

tutti i crediti di competenza del Dipartimento delle Dogane, per un totale complessivo di circa 120 miliardi, sono stati rappresentati per la prima volta nella scheda del patrimonio della Ragioneria centrale nell'esercizio 1993, a seguito delle osservazioni mosse dall'Ufficio di vigilanza che aveva rilevato la predetta omissione;

sempre il Dipartimento delle Dogane ha dato notizie, solo nella relazione dell'aprile 1995, della esecuzione di due sentenze, risalenti al 1982 ed al 1987, per circa 80 milioni, delle quali, nei prospetti antecedenti al 1994 non esisteva traccia.

il Ministero del Lavoro, oltre a non aver inviato i prospetti, ha dichiarato di non aver mai instaurato procedimenti di recupero relativi a 3 sentenze, per un totale di 240 milioni, risalenti agli anni dal 1981 al 1988;

il Ministero di Grazia e Giustizia, che non ha mai presentato alcun prospetto, non ha neanche saputo indicare l'Ufficio competente all'esecuzione di 4 sentenze per circa 94 milioni;

il Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate e Dir. generale AA.GG. e Personale ha comunicato di non conoscere neanche la dislocazione fisica di circa 20 sentenze di condanna, a causa della ristrutturazione del Ministero stesso in forza della Legge 358/91.

Altra irregolarità riscontrata è relativa alla doppia imputazione del medesimo credito nelle scritture del bilancio:

la Ragioneria centrale presso il Ministero delle Finanze ha riportato nel conto del patrimonio per il 1993, tra i residui attivi derivanti da un solo credito (condebitori Caiazza, Scialò e De Nile), L. 133 miliardi, che in realtà avrebbero dovuto essere 113 miliardi in quanto 20 miliardi erano stati riportati due volte, provenendo dalle scritture contabili sia della Guardia di Finanza che del Dipartimento delle Dogane;

tra i residui attivi del capitolo 3455, amministrato dalla Direzione Generale del Tesoro, era rappresentato un credito derivante dalla sentenza del 1982 pur essendo lo stesso transitato, fin dal 1984, nei campioni demaniali e quindi ricompreso anche fra residui attivi del cap. 3303, amministrato dalla Direzione Generale del Demanio.

---

22) La Sezione del controllo, alla quale l'Ufficio ha deferito tre casi, concernenti l'attribuzione di entrate per risarcimenti di danni erariali al bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione o al bilancio di istituzioni scolastiche, nell'adunanza del 28 marzo 1995 ha deliberato che:

a) il risarcimento spetta, in via generale, alle istituzioni scolastiche a condizione che avessero personalità giuridica o quanto meno autonomia patrimoniale al tempo in cui si verificò il danno; altrimenti il risarcimento spetta allo Stato;

b) nei casi sottoposti all'esame, trattandosi di istituti scolastici privi di personalità giuridica, era da escludere anche l'autonomia patrimoniale essendo la stessa limitata (art. 6 della legge-delega n. 477 del 30.7.73; artt. 2 e 25 del D.P.R. n. 416 del 31.5.74; Decreto Interministeriale 28.5.75) alla gestione di mezzi finanziari di funzionamento di provenienza prevalentemente statale.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In considerazione del riflesso che i predetti prospetti hanno sul bilancio ed a seguito di varie osservazioni formulate, ultimamente la Ragioneria Generale - I.G.F. ha comunicato di aver diramato la circolare n. 7 del 30 gennaio 1995 nella quale, rilevando che i crediti di cui trattasi non vengono preventivamente accertati dalle Ragionerie centrali, ai sensi dell'art. 222 del regolamento di contabilità, si dispone che le Amministrazioni centrali inviino alle Ragionerie centrali, non appena ricevuta, copia della sentenza della Corte dei conti ed ogni altro elemento correlato, ai fini dell'iscrizione del credito in bilancio quale entrata da riscuotere.

Nella stessa circolare viene prevista la gestione del carico complessivo da parte della Ragioneria centrale presso il Ministero del Tesoro, a livello di singolo debitore, attraverso il Sistema informatico della Ragioneria Generale. Con successiva nota del marzo 1995 la Ragioneria Generale dello Stato ha, peraltro, comunicato che la predetta circolare potrà trovare applicazione soltanto dall'esercizio in corso, non potendosi escludere, per l'esercizio 1994, discordanze tra le scritture finanziarie e quelle patrimoniali, essendosi ormai conclusa la gestione e restando la concordanza dei crediti per danni erariali essenzialmente affidata al rispetto dell'art. 11 del R.D. 776/1909 da parte delle Amministrazioni centrali (con note del 13.4.95 le Ragionerie Centrali presso i Ministeri della Pubblica Istruzione e dell'Interno hanno dato conferma della mancata ottemperanza, da parte delle relative Amministrazioni, degli adempimenti di cui sopra).

Il programma eseguito riguarda anche le condanne a favore di Enti diversi dallo Stato, per le quali è stata completata nel corso dell'anno 1994 l'archiviazione elettronica iniziata nel 1992.

Per l'esecuzione di dette condanne, come accennato nella relazione per l'esercizio finanziario 1993, non sono previste apposite procedure né adempimenti specifici di rendicontazione, (salvo che per le spese di giudizio spettanti allo Stato), valendo in materia l'obbligo generale degli amministratori di curare la realizzazione dei crediti di spettanza dell'Ente per non incorrere a propria volta in responsabilità.

Tenuto, peraltro, conto della estensione delle attribuzioni di controllo della Corte alle finanze di tutte le amministrazioni pubbliche non statali, in base all'art. 3 della legge n. 20 del 1994, la Corte ha ritenuto di poter controllare le attività di recupero dei crediti da condanna per danno erariale anche in tale settore, osservando i risultati effettivamente conseguiti e le procedure ed i mezzi utilizzati.

D'altra parte la sentenza 29/1995 della Corte costituzionale ha posto in evidenza, tra l'altro, il rapporto fortemente collaborativo della Corte dei conti, conseguenza del fatto che il controllo dei risultati della gestione (e le osservazioni e le comunicazioni formulate sugli stessi) è essenzialmente diretto a stimolare nell'ente un processo di autocorrezione e di miglioramento della efficacia e della efficienza delle attività amministrative.

Il riordino delle sentenze comunicate dalle Procure, iniziato, come sopra già detto, nel 1992 e completato nel 1994 con l'archiviazione elettronica di tutti i dati inerenti alle sentenze stesse, ha dato luogo al seguente risultato: 2.090 sono le sentenze a carico di amministratori di Enti, delle quali ben 531 relative al 1994. Soltanto 273 risultano eseguite e 1817 ancora da eseguire. Queste ultime concernono crediti pari a L. 113.467 milioni (al netto di rivalutazione monetaria ed interessi legali) per quanto riguarda le somme di spettanza degli Enti, nonché a L. 902 milioni per quanto riguarda le spese di giudizio dovute all'Erario.

In sede di monitoraggio sull'esecuzione delle condanne nel settore Enti, si è potuto rilevare che l'esecuzione stessa sia spesso affidata alla libera ed episodica iniziativa delle Amministrazioni pubbliche lese; del resto le disfunzioni già notate per le Amministrazioni dello Stato - la cui articolazione in varie unità organizzative è in grado di determinare un minimo di uniformità operativa, mentre l'esistenza di una normativa specifica permette di individuare una tipologia abbastanza precisa di procedimenti da seguire per gli Enti diversi dallo Stato, ed in particolare per alcuni di essi quali le UU.SS.LL., si ingigantiscono per la mancanza di norme procedurali apposite.

La situazione in dettaglio dei crediti derivanti dalle sentenze in esame è rappresentata nel prospetto di cui alle pagine seguenti; in tale prospetto sono indicati come «estinti» i crediti, con riferimento a ciascuna decisione, recuperati totalmente sia per la parte relativa al capitale (al netto di interessi legali e rivalutazione monetaria) che per la parte relativa alle spese di giudizio.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al fine di ottenere un ampio monitoraggio sulla situazione dei suddetti crediti è stato necessario, nel corso del 1994, rivolgere agli Enti richieste di notizie circa lo stato dei recuperi; sono state preliminarmente prese in considerazione le situazioni creditorie degli Enti a favore dei quali sono state pronunciate il maggior numero di condanne nonché quelle che presentavano condanne per importi più elevati o più remote nel tempo.

Nonostante che le risposte siano pervenute soltanto da pochi Enti, si possono formulare le seguenti considerazioni.

In molti casi le procedure per il recupero sono state attivate solo a seguito delle richieste rivolte dall'Ufficio di vigilanza: si veda la sentenza n. 279/92, pronunciata dalla seconda Sezione Giurisdizionale a favore della U.S.L. BA/10 di Bari, che dovrebbe introitare nelle proprie casse la somma di L. 560 milioni; nonché la sentenza n. 145/92, pronunciata dalla prima Sezione Giurisdizionale a favore dell'Azienda Trasporti Consortile di La Spezia, per la cui esecuzione, solo in data 10.3.95, l'Ente ha provveduto all'intimazione del pagamento ai responsabili per l'importo di L. 200 milioni al netto di interessi legali.

Significativo è anche il caso dell'esecuzione della sentenza di condanna n. 223/86, della seconda Sezione Giurisdizionale, per la quale risultano pagate, alla data del 23.3.95, le sole spese di giudizio e non anche il capitale con le somme accessorie. Dalla corrispondenza esistente presso l'Ufficio risulterebbe che l'ingiunzione di pagamento ai responsabili, da parte della competente U.S.L. di Taranto, è stata inviata solamente in data 31.12.94, cioè ad 8 anni di distanza dalla pubblicazione della sentenza.

Si è riscontrata altresì, dalle risposte pervenute, la grande difficoltà che gli Enti incontrano nell'avviare le pratiche relative alla riscossione coattiva. Non esistendo una specifica normativa cui riferirsi, spesso si determina una situazione di incertezza sui procedimenti da seguire. Per tale motivo gli Enti si rivolgono ora all'ufficio di vigilanza della Corte, ora alle Procure, ora a legali, al fine di ottenere chiarimenti ed indicazioni operative.

Tra le numerose sentenze di condanna pronunciate a favore di Comuni se ne annoverano ben 22 (dal 1985 al 1992) a carico di uno stesso debitore, ex esattore-tesoriere di 12 comuni della Basilicata per un ammontare complessivo di 719 milioni (al netto di interessi legali e rivalutazione monetaria).

Ai suddetti Comuni sono state inoltrate richieste sulla situazione aggiornata dei crediti e 8 di essi hanno finora dato la stessa risposta: l'interessato risulta da anni irreperibile, tanto che non è stato possibile neanche eseguire la notifica degli atti; anche le visure catastali hanno dato esito negativo, non essendo risultato lo stesso intestatario di alcun bene immobile.

Significativa appare anche la situazione delle decisioni di condanna pronunciate a favore dell'ente Ferrovie. Dagli atti in possesso dell'Ufficio risulta che a partire dal 1986, anno di costituzione dell'ente, sono state pronunciate 504 sentenze per un importo capitale di L. 4.083 milioni al netto di rivalutazione monetaria e di interessi legali; risulterebbero incassati solo L. 5,2 milioni.

Le spese di giustizia, relative alle suddette condanne, non ancora riscosse ammontano a L. 66 milioni.

Per quanto concerne la situazione dell'I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale giova notare che risultano essere 32 le sentenze pronunciate a favore dell'Ente dal 1980 al 1994 e di 30 non si conosce l'esito del recupero.

Gli importi da recuperare ammonterebbero per il capitale a L. 5.982,8 milioni e per le spese di giudizio da versare all'Erario a L. 17,9 milioni.

Un po' meno sconcertante la situazione dei recuperi da parte del neonato Ente Poste Italiane, con 44 condanne del 1994, per L. 745,3 milioni di capitale, di cui recuperate L. 40 milioni; e spese di giudizio ammontanti a L. 14,6 milioni, di cui recuperate L. 4,8 milioni.

Le rilevanti difficoltà e disfunzioni riscontrate nella particolare materia del recupero dei crediti da condanna hanno indotto, già nel corso del 1994, ad estendere lo sguardo per l'identità dei problemi all'intera tematica della riscossione coattiva delle entrate erariali.

Nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1993, dopo aver messo in rilievo l'insoddisfacente gestione delle procedure di recupero da parte delle Amministrazioni competenti, con particolare riferimento all'Amministrazione del Demanio, e quindi il poco incisivo recupero dei crediti

di dubbia e difficile esazione mediante l'istituto dei campioni demaniali, è stato prospettato un diverso assetto della materia, in rapporto sia ai compiti assegnati all'apposito Servizio della Riscossione dal D.P.R. n. 43/1988, sia alla ristrutturazione complessiva del Ministero delle Finanze (L. 358 del 29.10.1991), che ha visto l'assorbimento di detto Servizio nel Dipartimento delle Entrate ed il cambiamento di attribuzione dei servizi del demanio, ora inquadrati nel Dipartimento del Territorio.

Sull'argomento vennero richieste, nell'aprile del 1994, notizie al Ministero delle Finanze. Con nota 14 febbraio 1995 n. 76589, indirizzata all'Ufficio legislativo del Ministero delle Finanze e per conoscenza alla Corte dei conti, il Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Demanio - ha illustrato l'intera problematica, mettendo in particolare evidenza l'ipotesi di abbandono, per i crediti di dubbia e difficile esazione, fra cui anche i crediti che qui interessano, della procedura di riscossione coattiva di cui al R.D. 14 luglio 1910 n. 639, per ricondurli nell'area della riscossione coattiva disciplinata dal suddetto D.P.R. n. 43/1988.

La proposta adozione della nuova disciplina dovrebbe, naturalmente, comportare il trasferimento dei crediti in questione dalla Direzione Centrale del Demanio (Dipartimento del Territorio) alla Direzione Centrale per la Riscossione, facente parte del Dipartimento delle Entrate, istituzionalmente deputato alla riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di Enti pubblici. Tale variazione di competenza, per altro, potrebbe essere effettuata in via amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 28.1.88 n. 43, il quale, in base al criterio direttivo enunciato nell'art. 1, 1° comma, lett. c), della legge di delega 4 ottobre 1986 n. 657, stabilisce che «con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro e con i Ministri interessati, può disporsi che il Servizio Centrale provveda alla riscossione di ogni entrata o credito dello Stato o di altri Enti pubblici».

Si è in attesa di conoscere il definitivo orientamento del Ministero delle Finanze sul prospettato trasferimento di competenza, che dovrebbe agevolare un miglioramento della situazione.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Credito complessivo da recuperare alla data del 31 dicembre 1994

## Amministrazioni Statali

(Importi in milioni di lire)

Ministero	Totale	Recuper.	%	Credito al 31.12.94
Affari Esteri . . . . .	172,1	111,5	64,79	60,6
Agricoltura e Foreste . . . . .	1.067,3	584,1	54,73	483,2
A.N.A.S. . . . .	74,9	30,5	40,72	44,4
Avvocatura . . . . .	18,5	1,2	6,49	17,3
Beni Culturali . . . . .	60,6	25,5	42,08	35,1
Difesa . . . . .	8.564,9	1.348,4	15,74	7.216,5
Finanze . . . . .	224.083	679,9	0,30	223.403,1
Grazia e Giustizia . . . . .	2.919,6	363,5	12,45	2.556,1
Industria, Commercio, Artigianato . . . . .	29,2	4,9	16,78	24,3
Intero . . . . .	1.135,1	325	28,63	810,1
Lavori Pubblici . . . . .	115,4	65	56,33	50,4
Lavoro . . . . .	270,4	25,1	9,28	245,3
Monopoli . . . . .	158,8	12,5	7,87	146,3
Poste . . . . .	8.231	1.940,4	23,57	6.290,6
Pubblica Istruzione . . . . .	2.674	728,4	27,24	1.945,6
Sanità . . . . .	61,7	52,3	84,76	9,4
Tesoro . . . . .	840,7	10,9	1,30	829,8
Trasporti . . . . .	287,9	1,3	0,45	286,6
Università e Ricerca Scientifica . . . . .	1.008,6	722,7	71,65	285,9
<b>Totale Generale . . . . .</b>	<b>251.773,7</b>	<b>7.033,1</b>	<b>2,79</b>	<b>244.740,6</b>

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Credito di crediti da condanne - Amministrazioni Statali

(Importi in milioni di lire)

Ministero	Anni 1986 e precedenti				Anni 1986 - 1988				Anni 1989 - 1993				Anno 1994			
	n. dec.	Importo		%	n. dec.	Importo		%	n. dec.	Importo		%	n. dec.	Importo		
		Totale	Recuper.			Totale	Recuper.			Totale	Recuper.			Totale	Recuper.	
Affari Esteri . . . . .	9	86,7	50,5	58,25	1	39,4	39,4	100,00	4	26,4	21,6	81,82	2	18,6	0	0,00
Agricoltura e Foreste . . . . .	16	836,9	432,5	51,68	3	32,3	21,6	66,87	3	188,6	130	68,98	3	9,5	0	0,00
A.N.A.S. . . . .	9	19,5	8,3	42,56	3	10,5	8,5	80,95	9	27,2	12,9	47,48	8	17,7	0,8	4,52
Avvocatura . . . . .	1	1,2	1,2	100,00									1	17,3	0	0,00
Beni Culturali . . . . .	4	13,2	1,4	10,61	3	5,8	4,4	75,86	5	41	19,7	48,05	1	0,6	0	0,00
Difesa . . . . .	26	593,6	486,7	81,99	29	370,9	304,9	82,21	88	6.911,4	459,5	6,65	72	689	97,8	14,19
Finanze . . . . .	30	172.433	125,3	0,07	36	672,6	266,9	39,68	55	44.080,2	258,4	0,59	24	6.897,6	29,8	0,42
Grazia e Giustizia . . . . .	17	330,5	126,1	38,15	16	181,2	53,2	29,36	26	1.125,7	183,1	16,27	11	1.282,2	1,1	0,09
Industria, Commercio, Artigianato . . . . .	2	3	3	100,00					2	24,8	1,9	7,66	1	1,4	0	0,00
Intero . . . . .	31	98,4	44,9	45,63	30	262,4	80,5	30,68	96	599,4	165	27,53	37	174,9	34,6	19,78
Lavori Pubblici . . . . .	12	68,5	52	75,91	1	0,6	0,6	100,00	1	12,4	12,4	100,00	2	33,9	0	0,00
Lavoro . . . . .	2	223,9	0	0,00	3	31,6	10,2	32,28	1	14,9	14,9	100,00				
Monopoli . . . . .	1	10,4	5,2	50,00	2	147,8	6,7	4,53	1	0,6	0,6	100,00				
Poste . . . . .	136	678,4	330,5	48,72	91	4.874,1	789,8	16,20	82	2.678,5	820,1	30,62				
Pubblica Istruzione . . . . .	58	310,3	173,9	56,04	III	700,6	264,4	37,74	74	900,4	272,3	30,24	20	762,7	17,8	2,3
Sanità . . . . .	1	41	41	100,00	1	5,6	5,6	100,00	3	15,1	5,7	37,75				
Tesoro . . . . .	14	38,8	5,9	16,21	8	387,4	5	1,29	5	317,6	0	0,00	1	98,9	0	0,00
Trasporti . . . . .	1	0,2	0,2	100,00					4	286,6	0	0,00	1	1,1	1,1	100,00
Università e Ricerca Scientifica . . . . .	15	61,1	25,2	41,24	5	97,7	5,3	5,42	7	687,5	678,7	97,99	7	182,3	18,5	11,40
<b>Totale Generale</b>	<b>385</b>	<b>175.848</b>	<b>1.913,8</b>	<b>1,09</b>	<b>292</b>	<b>7.820,5</b>	<b>1.867</b>	<b>23,87</b>	<b>468</b>	<b>57.935,3</b>	<b>3.051,8</b>	<b>5,27</b>	<b>181</b>	<b>10.166,7</b>	<b>200,5</b>	<b>1,90</b>

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Recupero crediti da condanne - ENTI PUBBLICI**

(Importi in milioni di lire)

Enti Ann.	Num. decisioni:		importo Capitale				Importo Spese di Giudizio					
	Totale	Estint.	Pend.	Totale	Recuperato	%	Credito	Totale	Recuperato	%	Credito	
<b>Comuni</b>												
preced. 1985	96	21	75	187	32	17	155	8	0	0	0	0
1986/1989	133	28	105	7.028	173	2	6.855	17	8	47	9	9
1990	20	5	15	2.578	20	1	2.558	8	4	50	2	2
1991	62	16	46	2.900	136	5	2.764	31	13	42	18	18
1992	91	14	77	3.955	74	2	3.881	82	11	18	51	51
1993	170	27	143	8.811	208	2	8.603	135	41	30	94	94
1994	226	22	204	4.711	123	3	4.588	182	28	17	134	134
<b>Totale</b>	<b>798</b>	<b>133</b>	<b>665</b>	<b>30.170</b>	<b>766</b>	<b>3</b>	<b>29.404</b>	<b>421</b>	<b>105</b>	<b>25</b>	<b>316</b>	<b>316</b>
<b>Province</b>												
preced. 1985	3	0	3	191	0	0	191	0	0	0	0	0
1986/1989	3	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0
1990	7	0	7	131	0	0	131	1	0	0	1	1
1991	5	0	5	131	0	0	131	5	4	80	1	1
1992	11	2	9	798	24	3	774	18	10	56	8	8
1993	5	0	5	1.377	0	0	1.377	8	0	0	8	8
1994	8	1	5	287	6	2	281	12	2	17	10	10
<b>Totale</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>2.918</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2.888</b>	<b>44</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>Regioni</b>												
preced. 1985	14	0	14	114	0	0	114	1	0	0	1	1
1986/1989	11	2	9	189	15	8	174	5	1	20	4	4
1990	2	1	1	32	2	6	30	0	0	0	0	0
1991	10	2	8	1.293	12	1	1.281	11	2	18	9	9
1992	4	0	4	335	7	2	328	1	0	0	1	1
1993	13	1	12	3.696	2	0	3.694	23	0	0	23	23
1994	18	0	18	48.101	111	0	47.990	89	3	3	86	86
<b>Totale</b>	<b>72</b>	<b>6</b>	<b>66</b>	<b>53.760</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>53.611</b>	<b>130</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>124</b>	<b>124</b>

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Recupero crediti da condanne - ENTI PUBBLICI**

(Importi in milioni di lire)

Enti Anni	Num. decisioni			Importo Capitale			Importo Spese di Giudizio					
	Totale	Estinb.	Pend.	Totale	Recuperato	%	Crediti	Totale	Recuperato	%	Crediti	
<b>UU.S.S.LL.</b>												
preced. 1985	19	5	14	101	29	29	72	2	1	50	1	
1986/1989	69	28	41	1.656	116	7	1.540	12	5	42	7	
1990	17	2	15	405	10	2	395	3	0	0	3	
1991	42	8	34	2.439	135	6	2.304	39	14	36	25	
1992	28	7	21	1.525	111	7	1.414	67	5	7	62	
1993	58	11	47	3.088	222	7	2.866	100	17	17	83	
1994	83	7	76	1.661	24	1	1.637	88	13	15	75	
<b>Totale</b>	<b>316</b>	<b>68</b>	<b>248</b>	<b>10.875</b>	<b>647</b>	<b>6</b>	<b>10.228</b>	<b>311</b>	<b>55</b>	<b>18</b>	<b>256</b>	
<b>Ferrovie</b>												
1986/1989	256	2	254	1.601	5	0	1.596	13	0	0	13	
1990	51	0	51	378	0	0	378	3	0	0	3	
1991	80	0	80	669	0	0	669	14	0	0	14	
1992	59	0	59	662	0	0	662	15	0	0	15	
1993	23	0	23	512	0	0	512	7	0	0	7	
1994	35	0	35	261	0	0	261	14	0	0	14	
<b>Totale</b>	<b>504</b>	<b>2</b>	<b>502</b>	<b>4.083</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4.078</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	
<b>Poete</b>												
1994	44	8	36	745	40	5	705	15	5	33	10	
<b>Totale</b>	<b>44</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>745</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>705</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	
<b>Enti vari</b>												
preced. 1985	90	23	67	664	125	19	539	4	2	50	2	
1986/1989	46	21	25	806	369	46	437	7	5	71	2	
1990	6	0	6	318	7	2	311	4	0	0	4	
1991	7	1	6	147	25	17	122	3	1	33	2	
1992	20	1	19	1.685	6	0	1.679	57	3	5	54	
1993	28	3	25	1.658	24	1	1.634	13	5	38	8	
1994	119	4	115	7.764	133	2	7.631	41	11	27	30	
<b>Totale</b>	<b>316</b>	<b>53</b>	<b>263</b>	<b>13.242</b>	<b>689</b>	<b>5</b>	<b>12.553</b>	<b>129</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>102</b>	
<b>Totale Generale</b>	<b>2.090</b>	<b>273</b>	<b>1.817</b>	<b>115.793</b>	<b>2.326</b>	<b>2</b>	<b>113.467</b>	<b>1.116</b>	<b>2147</b>	<b>1921</b>	<b>9102</b>	

## Capitolo IV

### RIORDINO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E PRIVATIZZAZIONI

- Sommario:
1. Premessa
  2. Valutazioni complessive
  3. Le procedure seguite per la dismissione delle partecipazioni azionarie direttamente gestite dal Tesoro, con riguardo alla offerta pubblica di vendita concernente le azioni dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A.
  4. Le dismissioni del Gruppo IRI S.p.A.
  5. Le dismissioni del Gruppo ENI S.p.A.
  6. L'avvio del processo di dismissioni nell'ambito dell'Ente nazionale per l'energia elettrica-ENEL S.p.A.

#### 1. Premessa

Come nella precedente relazione, anche relativamente al periodo giugno 1994/giugno 1995, la trattazione dei temi inerenti al riordino delle partecipazioni pubbliche ed allo stato delle dismissioni, sempre limitatamente ai profili che riflettono le funzioni affidate al controllo esterno, si è alimentata dell'attività autonoma svolta dalle varie sedi competenti della Corte (1).

Va tenuto conto che le analisi da svolgere nella materia possono ora giovare dei nuovi moduli di controllo attribuiti alla Corte dalla legge n. 20 del 1994 ed avvalersi, non appena avranno avuto piena operatività, dei controlli interni alla Amministrazione, in quanto strumenti a mezzo dei quali la Corte può accertare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa secondo una valutazione comparativa dei costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. Particolare rilievo assumono, infatti, tali moduli e strumenti nella materia delle dismissioni, attesa l'esclusione dell'applicazione delle norme di contabilità generale dello Stato alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni (2). Esclusione che, peraltro, come precisato nella precedente relazione annuale, riguarda espressamente le modalità di svolgimento della peculiare attività negoziale oggetto della norma (alienazioni di partecipazioni, conferimenti di società partecipate e relativa attività complementare e strumentale), ma non può toccare, senza porre dubbi di legittimità costituzionale, i principi posti a salvaguardia della finanza pubblica.

#### 2. Valutazioni complessive

2.1 Pur se il flusso di entrata all'apposito fondo per l'ammortamento del debito pubblico, conseguente alla dismissione di partecipazioni azionarie direttamente possedute dallo Stato, presenta ancora un ammontare

---

1) La materia delle dismissioni ha interessato principalmente le attribuzioni: della Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, per l'attività svolta anche a seguito del ripristino del controllo esterno sui nuovi enti a struttura societaria, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 28 dicembre 1993; dell'Ufficio riscontro e vigilanza entrate, anche per l'attività svolta in attuazione del punto 4 del programma 1994-95 approvato con la deliberazione della Sezione controllo Stato n. 122 del 1994 (sondaggi in tema di privatizzazioni, sotto il profilo dei conseguenti flussi di entrata); dell'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del tesoro, per l'azione svolta nella sede del controllo preventivo e consuntivo e per quel che concerne le variazioni che si verificano nel patrimonio dello Stato per effetto della trasformazione degli ex enti di gestione in società per azioni, della determinazione del loro patrimonio netto e della dismissione delle quote azionarie di proprietà dello Stato (di alcune delle istruttorie in corso presso quest'ultimo Ufficio viene data sintetica notizia nel corso della presente relazione tra i vari argomenti trattati).

2) Cfr. articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito nella legge 30 luglio 1994, n. 474.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relativamente modesto rispetto a quello programmato (5.920,5 miliardi, a fronte di una previsione iniziale complessiva quantificabile in 17.000 miliardi sino a tutto il 1994) (3), i proventi per cessioni di spettanza degli ex enti economici, dal momento della loro trasformazione in figure societarie (luglio 1992) e sino a tutto il 1994, hanno assunto dimensioni nel complesso apprezzabili (circa 17.000 miliardi) rispetto agli introiti realizzati dagli enti stessi nel recente passato (4).

Inoltre, dal quadro dell'attività soggetta alla vigilanza ed al controllo della Corte emerge l'avvio di un insieme ampio e complesso di operazioni, che costituiscono, in parte, dismissioni da completare (IMI ed INA) e, in parte, la premessa necessaria per l'inizio di una nuova e delicata fase, mirata anche alla vendita di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, in aziende che gestiscono servizi di pubblica utilità.

2.2 Nel corso del 1994, anche attraverso il ricorso alla decretazione di urgenza ed alla riproposizione, con modificazioni, di provvedimenti più volte decaduti, è proseguita la definizione del quadro normativo e delle regole procedurali in materia di riordino e dismissioni.

Di rilievo appaiono le novità introdotte con il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, (5), recante: «norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni», convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Tali novità, ispirate all'esigenza di una maggiore tutela dell'azionariato diffuso, riguardano, in particolare, per le società operanti nei settori dei servizi pubblici, bancario ed assicurativo, la possibilità di introdurre negli statuti limiti massimi ai possessi azionari, il voto di lista con riserva di posti nel consiglio di amministrazione, la presenza di un sindaco espressione della minoranza nel collegio dei sindaci. Di altri aspetti innovativi introdotti dalla normativa ora richiamata, concernenti le condizioni per una corretta gestione delle operazioni di privatizzazione, si dirà al successivo paragrafo.

Sempre nell'ambito dei provvedimenti finalizzati ad una accelerazione del processo di privatizzazione, viene in evidenza poi il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, recante disposizioni sull'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ha liberato l'INA dalla obbligazione solidale con la CONSAP. Il provvedimento, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, ha così introdotto un'altra forma di assunzione di responsabilità a carico dello Stato: all'articolo 2, comma 5, è previsto, infatti, che il Ministero del tesoro

---

3) Sino a data corrente, le dismissioni effettuate direttamente dallo Stato hanno riguardato la vendita di una prima «tranche» di partecipazioni azionarie detenute nell'IMI e nell'INA.

Per effetto delle dismissioni sinora realizzate, il flusso di entrata iscritto nel bilancio dello Stato ammonta a circa 5.920,5 miliardi, versati sinora sul capitolo di entrata 4055 (per dismissioni IMI circa 1.600 miliardi; per dismissioni INA oltre 4.300 miliardi), recentemente trasferiti dal Capitolo 8319 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Gli oneri connessi alle dismissioni hanno comportato una previsione a carico degli introiti per le privatizzazioni, rispettivamente, per l'IMI di 120 miliardi e per l'INA di 200 miliardi. Dette somme sono state iscritte, in sede di variazione di bilancio, al capitolo di entrata 4056 per essere stanziato al capitolo di spesa 4408. Su tale ultimo capitolo risultano disposti pagamenti per complessivi 155,5 miliardi.

Sull'operazione concernente l'IMI si è diffusamente riferito nella precedente relazione annuale al Parlamento. Su quella riguardante l'INA, intervenuta subito dopo il giudizio di purificazione della Corte sul rendiconto relativo all'esercizio 1993, si riferisce con la presente relazione nell'apposito paragrafo.

Per quel che concerne la previsione di introiti per privatizzazioni, si rammenta che il Programma governativo di riordino e dismissioni delle partecipazioni pubbliche presentato dal Governo ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, facendo leva sulla privatizzazione di ENI, ENEL e INA, e società controllate ed escludendo l'IRI, ipotizzava un introito a favore del Tesoro, indicato per il 1993, 1994 e 1995, rispettivamente in 7.000, 10.000 e 10.000 miliardi. Successivamente, il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-1998 presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 2 giugno 1995 ha indicato (al punto 8-«Le dismissioni patrimoniali») cessioni per 10.000 miliardi in ciascun anno del triennio. Va altresì ricordato che i proventi delle privatizzazioni non influiscono sul livello del fabbisogno, ma debbono essere versati nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato per essere destinati alla riduzione della consistenza del debito.

4) Nell'ambito del solo Gruppo IRI dal 1988 al 1992 sono stati effettuati smobilizzi per un valore complessivo di 8.960 miliardi.

5) Detto provvedimento ha reiterato, modificandoli, il decreto-legge 29 novembre 1993, n. 468, il decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 75, ed il decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216.

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

è responsabile in via solidale dell'esatto adempimento, da parte della CONSAP, delle obbligazioni alle quali la stessa è tenuta, per le quote a suo carico, relativamente agli obblighi già assunti dall'INA nei confronti delle imprese cedenti. Per tale ultima fattispecie, è stata prevista la copertura degli eventuali oneri con lo stanziamento recato dagli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro istituiti per far fronte agli oneri connessi alle garanzie prestate dallo Stato.

A mezzo del decreto-legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata data, poi, attuazione alla delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di privatizzazione di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1995) si è provveduto, infine, ad attribuire al Ministero del tesoro, in attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, le azioni della Società di gestioni e partecipazioni industriali GEPI, prima detenute dall'ENI, dall'IRI, dall'IMI e dall'EFIM.

Ma anche al di là delle complesse problematiche riguardanti le privatizzazioni ed in un contesto assai più ampio, è proseguita l'opera di costruzione del contesto istituzionale nel quale realizzare il processo di privatizzazione. Si fa riferimento principalmente al quadro regolamentare della borsa, quale si è andato delineando negli ultimi cinque anni (6), alla revisione del diritto societario, ed alle modificazioni introdotte dalla citata legge n. 474/1994 (articoli 6 e 7) anche a tutela delle minoranze ed a fini di pubblicità e trasparenza.

2.3 Nonostante l'opera da tempo avviata, convergono ancora sul tema delle privatizzazioni molte problematiche relative alla condizione di relativa arretratezza in cui versa il sistema finanziario del Paese.

In tale quadro, si pone in particolare il problema di come meglio contemperare le finalità dichiarate dello sviluppo della borsa e dell'azionariato diffuso.

L'aumento dell'offerta di titoli, per determinare uno stabile sviluppo delle dimensioni della borsa, dovrebbe poggiare infatti su adeguati mutamenti strutturali nell'allocazione del risparmio e su una migliore articolazione degli investitori istituzionali, chiamati a conferire carattere di stabilità al mercato.

Le esperienze sinora realizzate con l'adozione dell'obiettivo dell'azionariato diffuso si sono tradotte, invece, in una partecipazione debole degli investitori istituzionali, tanto che a fondi comuni, assicurazioni e fondi pensione, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe andato poco più del 7 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni. Per di più, all'interno delle operazioni di «private placement», nella parte italiana, gli investitori istituzionali avrebbero acquisito circa tre quarti dei titoli offerti, mentre il restante quarto risulterebbe assegnato ad altri soggetti non gestori di risparmio diffuso (7).

Nella prospettiva di un effettivo miglioramento del mercato mobiliare, si pone pertanto l'esigenza di una diversa selezione nei «private placement» a vantaggio degli investitori istituzionali, e, dal punto di vista degli interessi erariali, dal momento che la scelta dell'azionariato diffuso può astrattamente determinare minori introiti per effetto dell'«underpricing» (8), di assicurare che tale scelta sia compensata da un sicuro vantaggio per la collettività degli azionisti. Quel che appare essenziale per completare le basi sulle quali deve poggiare il processo di privatizzazioni è dunque la definizione di regole per lo sviluppo degli investitori istituzionali.

6) Legge 2 gennaio 1991, n. 1, sulla disciplina dell'attività di intermediazione immobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari; legge 12 febbraio 1992, n. 149, sulla disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione acquisto e scambio di titoli.

7) Fonte: elaborazioni Consob su una ricostruzione complessiva del quadro nazionale delle operazioni di «private placement», comunicate «ex post» ai sensi dell'art. 4, comma 2, del regolamento Consob adottato con delibera n. 6430 in data 26 agosto 1992, in applicazione della legge 149/92.

8) Sui benefici concessi agli acquirenti presso l'Ufficio controllo tesoro è in corso istruttoria (rilievo n. 658 in data 30 settembre 1994, punto 12).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quel che concerne i servizi di pubblica utilità, poi, manca ancora una revisione del quadro regolamentativo tale da fornire adeguati strumenti di guida e controllo dei servizi pubblici da privatizzare, *intesi soprattutto a favorire una politica di sviluppo della concorrenza (9)*. Secondo il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-1998, «la Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assume, in tale contesto, un rilievo fondamentale e solo l'approvazione parlamentare della legge destinata a disciplinare tale materia renderà percorribili le nuove operazioni di vendita».

2.4 Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante: «norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni», oltre alle novità di cui sopra è cenno, fissa alcuni punti fermi, che, per i profili che qui interessano, conviene richiamare.

L'articolo 1-bis di detto decreto subordina espressamente le dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società operanti nei settori della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi «alla creazione di organismi indipendenti per la regolazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico».

Tale norma, peraltro, come si dirà nel paragrafo dedicato alla privatizzazione dell'ENEL, ha recepito e codificato una condizione che era stata già con chiarezza indicata nel Documento governativo sul riordino delle partecipazioni pubbliche (10), ove si sottolineava come l'avvio del processo di privatizzazione di enti ed aziende operanti nel settore dei servizi di pubblica utilità — in particolare delle telecomunicazioni, dei trasporti, dell'energia e dell'acqua — rendesse necessario un nuovo assetto del sistema regolatore dei pubblici servizi.

In secondo luogo, l'articolo 1, punto 2, seconda parte, stabilisce che la scelta della modalità di alienazione delle partecipazioni azionarie è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.

Il punto 3 dello stesso articolo 1, poi, prevede che in caso di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, ovvero per le società controllate indirettamente, con deliberazione dell'organo competente, possono essere individuate le società per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, la cessione della partecipazione deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti.

---

9) È noto che il disegno di legge concernente norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (AS 359-AC 2231) si trova tuttora all'esame della Camera dei Deputati.

Per quel che concerne in generale l'intervento statale in economia, la Corte nelle precedenti relazioni annuali al Parlamento ha avuto più volte occasione di sottolineare l'esigenza di assicurare all'intervento statale il rispetto del principio di libertà di iniziativa economica, pubblica e privata, in posizione paritaria e concorrenziale, garantito dagli articoli 41 e 3 della Costituzione e posto a fondamento della disciplina comunitaria dagli articoli 85, 86 e 90 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, richiamando, per quel che concerne la disciplina interna, le disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che ha istituito, com'è noto, una disciplina per la tutela della concorrenza e del mercato intesa a garantire la libertà d'impresa.

10) In data 14 aprile 1993 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato al Parlamento un documento del Ministro del tesoro sul riordino delle partecipazioni pubbliche e sullo stato delle privatizzazioni. Tale documento ha risposto alla richiesta formulata dalle Commissioni riunite V, VI e X del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, nell'ambito dei pareri da esse espressi nel dicembre 1992 sul Programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA, presentato dal Governo ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.5 Per l'avvio di ordinate operazioni di dismissioni, dagli stessi documenti governativi e dal corpo normativo che si è andato enucleando nella materia si desume dunque l'esigenza della previa realizzazione di alcune condizioni. Tra queste rivestono particolare interesse:

per quel che concerne i servizi di pubblica utilità, la revisione, da parte del Parlamento, del quadro di regolamentazione;

per le singole operazioni di dismissione, una chiara preordinazione e informazione, da parte governativa, degli obiettivi specifici da conseguire, con la conseguente indicazione di modalità e procedure congruenti con gli obiettivi prescelti e tali da assicurare la necessaria trasparenza.

2.6 In relazione alla revisione del quadro di regolamentazione dei servizi di pubblica utilità, l'esigenza di una sollecita definizione del relativo iter parlamentare è dimostrata dagli inconvenienti che può determinare sugli orientamenti gestionali lo stato di incertezza sul futuro assetto della materia; di tali inconvenienti è cenno nel paragrafo dedicato alla privatizzazione dell'ENEL, cui si rinvia.

Non può non osservarsi, per i servizi di pubblica utilità, e, in particolare, per quelli concernenti i settori delle telecomunicazioni, dei trasporti, dell'energia e dell'acqua, come, a differenza di quanto è avvenuto nelle esperienze di altri Paesi europei, il processo di privatizzazione abbia avuto avvio pur in assenza di una regolazione o di reregolamentazione da parte del potere pubblico di tali servizi stessi, condizione ritenuta necessaria per una ordinata privatizzazione di tali servizi nello stesso documento governativo sul riordino delle partecipazioni pubbliche e sullo stato delle privatizzazioni. È questo il caso delle privatizzazioni nei settori delle telecomunicazioni e dell'energia, in cui sono state iniziate alcune procedure propeedeutiche in mancanza di regole e di controlli nella materia.

2.7 In ordine all'esigenza di una puntuale preordinazione degli obiettivi, è noto, invero, che al momento dell'avvio delle dismissioni, la complessità e l'imponenza dei possibili fini da assegnare alle privatizzazioni (riduzione del debito pubblico, razionalizzazione dell'indebitamento delle imprese pubbliche, maggiore efficienza economica, migliore qualità dei servizi da rendere, riassetto complessivo della struttura proprietaria delle imprese, diffusione della proprietà tra un gran numero di soggetti, migliore tutela della concorrenza in aderenza anche agli obblighi comunitari, conservazione di attività ritenute strategiche, etc.) hanno portato — anche per la difficoltà di ottenere in tempi ragionevoli un quadro strategico completo — all'adozione di scelte operative più direttamente funzionali alle condizioni esistenti.

Così, con il Rapporto in data 5 agosto 1993 il Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 giugno 1993, nel formulare un calendario di privatizzazioni, indicava per prime le banche nel processo di dismissione. Tra le ragioni per inserire le banche stesse per prime nel calendario, il Comitato individuava principalmente la buona situazione dei loro bilanci e stati patrimoniali, tali da non richiedere particolari ristrutturazioni, il loro ruolo potenziale nel processo di privatizzazione, nonché lo stato avanzato di preparazione.

Nell'attuale fase del processo di dismissioni, in cui i settori da privatizzare paiono meno «pronti» rispetto al comparto bancario e più delicati, specialmente per la parte concernente la gestione di servizi pubblici, l'esigenza di una predeterminazione dei fini specifici assumere un rilievo ancora più grande per un processo ordinato di dismissioni.

Di questo aspetto, peraltro, il Governo ha dimostrato di essere pienamente consapevole.

Infatti, nel documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-1998 presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 2 giugno 1995 si dà notizia (al punto 8 - «Le dismissioni patrimoniali») della recente emanazione, da parte della predetta Autorità, dei decreti previsti dall'articolo 2 della legge 474/94, mediante i quali sono state stabilite le modalità di alienazione delle partecipazioni del Tesoro in IMI, INA, ENEL e ENI. In particolare, si annuncia la decisione di procedere rapidamente alla dismissione delle rimanenti quote di proprietà del Tesoro in IMI ed INA prevedendo, oltre l'offerta pubblica, che «la vendita proceda anche attraverso

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trattativa diretta volta alla formazione di un azionariato stabile che potrà comprendere soggetti italiani ed esteri». Le stesse modalità di alienazione vengono indicate per ENI ed ENEL (11).

Per quel che concerne le dismissioni da effettuarsi nell'ambito dei Gruppi, risulta, inoltre, che l'ENI, per le dismissioni di proprie partecipazioni, come si dirà nel paragrafo 5 dedicato all'argomento, ha predeterminato una «procedura quadro» improntata all'intento di perseguire obiettivi di trasparenza.

Lo sviluppo di una adeguata azione nella direzione auspicata potrebbe così consentire non solamente una maggiore tutela degli azionisti o di coloro che intendono divenire tali, ma garantire anche quell'esigenza di «distinzione istituzionale» tra «management», organi di governo e di controllo politico, presente sin negli originari documenti governativi nella materia (12). E potrebbe, inoltre, costituire, così come consente ogni forma di corretta programmazione, anche un valido ausilio per l'esercizio, da parte della Corte, del controllo sulla gestione nella materia, destinato a fornire un supporto neutrale a quello parlamentare.

### **3. Le procedure seguite per la dismissione delle partecipazioni azionarie direttamente gestite dal Tesoro, con riguardo alla offerta pubblica di vendita concernente le azioni dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A.**

3.1 La trasformazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni da ente pubblico economico in società per azioni, operazione propedeutica alla complessa procedura di collocamento delle azioni della società

11) N. 2 decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile per IMI ed INA e n. 2 in data 10 maggio 1995 per ENI ed ENEL, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1995 n. 127.

12) Al paragrafo 14.3 del Programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA, si legge: «Al Parlamento sarà assegnato il controllo politico dell'intera gestione secondo una distinzione istituzionale tra management, organi di governo e Parlamento, richiesta anche dalla V Commissione Permanente della Camera in una recente delibera».

Dalla risposta al rilievo n. 658 formulato dall'Ufficio controllo tesoro in data 30 settembre 1994, risulta che alla data del 10 marzo 1995 era in corso di predisposizione la relazione al Parlamento prevista dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

Com'è noto, detta disposizione attribuisce al Ministro del tesoro il compito di informare il Parlamento con una relazione semestrale sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, effettuate nel semestre precedente, con espressa indicazione, per ogni singola cessione:

- dei proventi lordi;
- delle forme e delle modalità ammesse per il pagamento del corrispettivo per l'alienazione;
- dei compensi per gli incarichi di consulenza e di valutazione di cui all'articolo 1, comma 5, dello stesso decreto n. 332;
- delle quote dei proventi lordi destinate alla copertura egli oneri e dei compensi connessi alle operazioni di collocamento e di cessione.

Con disposizione analoga, l'articolo 17 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito nella legge 29 gennaio 1992, n. 35, aveva rimesso al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di riferire al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, sullo stato di attuazione dello stesso decreto.

Nel programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA è previsto, al paragrafo 14.3, che ogni anno, insieme al Documento di programmazione economica e finanziaria, il Governo trasmette al Parlamento una relazione sui risultati ottenuti dalle imprese a partecipazione pubblica e sui programmi delle stesse.

Le Commissioni riunite V, VI e X del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, con i pareri resi nel dicembre 1992 sul Programma di riordino di presentato dal Governo ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'esprimere un sostanziale consenso sull'impostazione del documento, fornivano puntuali indicazioni, tra cui l'esigenza di informazione del Parlamento sul processo di privatizzazione, in modo da consentire allo stesso un'azione di controllo a posteriori e la eventuale formulazione di indirizzi.

In data 14 aprile 1993 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato al Parlamento un documento del Ministro del tesoro sul riordino delle partecipazioni pubbliche e sullo stato delle privatizzazioni.

L'art. 2, comma 3, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, concernente l'istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, stabilisce, infine, che il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

medesima in borsa, è avvenuta, com'è noto, per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 1993, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

Detta norma ha disposto la trasformazione in società per azioni, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (11 luglio 1992), dell'Istituto nazionale delle assicurazioni-INA, unitamente agli altri enti economici di grande rilievo (l'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale-IRI, l'Ente nazionale idrocarburi-ENI e l'Ente nazionale energia elettrica-ENEL).

Il secondo comma dello stesso art. 15 ha demandato, poi, al Ministero del tesoro l'accertamento del capitale iniziale della nuova Società.

Con D.M. 14 luglio 1992 il capitale iniziale della S.p.A. derivata dalla trasformazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni veniva accertato in via provvisoria in lire 3.635.608.657.000, equivalente al patrimonio netto risultante dal bilancio al 31 dicembre 1991 (13).

Successivamente, il Consiglio di amministrazione dell'INA S.p.A., esercitando la facoltà prevista dall'art. 1 del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, con delibera dell'8 giugno 1993, proponeva al Ministro del tesoro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, riferita alla data del 1 gennaio 1993.

In particolare, il Consiglio di amministrazione dell'INA procedeva, sulla base di apposite perizie indipendenti e con riferimento alla situazione patrimoniale al 1° gennaio 1993, alla rivalutazione degli immobili per un importo netto di 5.355 miliardi, delle partecipazioni per 1.604 miliardi e delle altre attività per 241 miliardi, ripartendo il relativo saldo netto complessivo di 7.200 miliardi fra le singole componenti del patrimonio netto.

Per effetto della rettifica il patrimonio netto e il capitale sociale venivano rideterminati aumentando, rispettivamente, il primo da 3.636 a 10.836 miliardi ed il secondo da 3.636 miliardi a 4.010 miliardi.

Con decreto in data 17 giugno 1993 del Ministro del tesoro, veniva infine accertato il patrimonio netto dell'INA S.p.A. in lire 10.836.075.452.765, di cui lire 4.010.000.000.000 costituenti il capitale sociale.

3.2 Il Programma di riordino delle partecipazioni dell'IRI, ENI, IMI, BNL e INA prevedeva «... l'avvio delle operazioni tecniche propedeutiche alla collocazione in Borsa entro il 1993 dell'INA previa separazione dell'attività di impresa dalle funzioni pubbliche esercitate».

In particolare, il programma aveva sottolineato l'esigenza di definire l'assetto societario ed istituzionale dell'INA S.p.A. garantendo la separazione dello svolgimento di attività e funzioni di interesse pubblico (o di quelle private che nella loro particolare forma di svolgimento vengono «pubblicizzate») dalla ordinaria attività di impresa assicurativa nel ramo «vita»; e cioè, in sostanza, garantendo la separazione da quest'ultima delle attività e funzioni gestite in regime concessorio.

3.3 Com'è noto, con l'art. 14 del decreto-legge 333/92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, il legislatore ha previsto che «con riferimento agli enti ed alle società da esse controllate, tutte le attività, nonché i diritti minerari attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni competenti, ad enti pubblici, ovvero a società a partecipazione statale, restano attribuiti a titolo di concessione ai medesimi soggetti che ne sono titolari».

Alla stregua di detta disposizione, le attività dell'INA sono state individuate nei termini che seguono:

- 1) Cessioni legali;
- 2) Fondo di Previdenza Personale addetto alle gestioni delle Imposte di consumo;
- 3) Riassicurazione rischi agricoli speciali e gestione CIRAS (Consorzio Italiano Rischi Agricoli Speciali);
- 4) Conto Consortile R.C. Auto;

13) Fonti: Bilancio dell'Istituto per il 1993; attività istruttoria svolta dall'Ufficio controllo tesoro; Prospetto informativo pubblicato mediante deposito presso l'Archivio prospetti della Consob in relazione all'offerta pubblica di vendita.

Si trova attualmente all'esame della Sezione contro Enti la relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per gli esercizi 1987-1993.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 5 ) Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
- 6 ) Fondo di Solidarietà per le Vittime dell'Estorsione;
- 7 ) Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia.

3.4 Nella prospettiva sopradelineata, l'Assemblea straordinaria degli azionisti dell'INA s.p.a. ha approvato la scissione parziale in una nuova società azionaria denominata «Concessionaria servizi assicurativi pubblici» (CONSAP s.p.a.) cui assegnare le predette attività e funzioni di interesse pubblico.

L'atto di scissione è stato, poi, stipulato il 24 settembre 1993.

Per effetto della predetta scissione la CONSAP s.p.a. è subentrata all'INA s.p.a. nella totalità dei rapporti giuridici relativi alle predette attività e funzioni di interesse pubblico che costituiscono l'esclusivo oggetto sociale della stessa.

Ove si consideri, poi, che lo strumento prescelto della scissione ha determinato non un trasferimento di funzioni ed attività da un soggetto (INA s.p.a.) ad un altro (CONSAP s.p.a.), quanto piuttosto, una situazione in cui la società scissa e la nuova beneficiaria sono parte della stessa persona giuridica originariamente titolare di quelle stesse funzioni e attività in regime concessorio, deve inferirsene, per quel che concerne il profilo dell'assoggettamento al controllo della Corte, che quest'ultima, già investita del controllo, ai sensi dell'art. 12 della legge 21.3.1958, n. 259, (14) sul complesso delle funzioni e delle attività dell'INA s.p.a. ed, in particolare, su quelle di natura pubblica, continui senza soluzione ad esercitarlo, con le stesse modalità anche dopo la separazione, nei confronti di entrambe le società interessate dalla scissione.

3.5 Circa i tempi previsti per le prime operazioni di dismissione, si rammenta che il Programma di riordino aveva ipotizzato per l'ENEL tempi aggirantisi almeno sui due anni, per l'ENI, almeno dai 18 ai 20 mesi e per l'INA dai 6 agli 8 mesi e un introito a favore del Tesoro, indicato per il 1993, 1994 e 1995 anni, rispettivamente in 7.000, 10.000 e 10.000 miliardi, visto come la risultanza del collocamento di una consistente partecipazione (anche superiore al 50%) dell'INA, del collocamento di quote di controllate ENI, ed infine, del collocamento di quote significative dell'ENI e dell'ENEL. Il Programma non specificava, peraltro, la destinazione del ricavato delle singole operazioni ai diversi esercizi finanziari, mentre venivano rinviati ad un successivo progetto del Governo l'indicazione dell'intero «piano» delle imprese da privatizzare ed i tempi relativi.

Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 30 dicembre 1992, deliberava l'avvio delle operazioni tecniche propedeutiche al collocamento in borsa dell'INA entro il 1993.

L'INA, in attuazione delle prescrizioni del d.l. n. 365 del 14.8.1992, iniziava la procedura per la determinazione del capitale iniziale. A tal fine, la Società effettuava una gara, a seguito della quale il lavoro per l'accertamento del capitale veniva aggiudicato ad una banca inglese. La valutazione della banca si concludeva con la presentazione di una stima in base alla quale il Ministro del tesoro doveva provvedere con suo decreto alla rivalutazione del patrimonio netto della Società.

Il 30 giugno del 1993 l'assemblea straordinaria dell'INA deliberava il progetto di scissione. L'INA si scindeva così in due società: una nuova società per l'esercizio esclusivo del ramo vita, che ha conservato la denominazione «INA» e l'altra per l'esercizio in concessione dei servizi assicurativi pubblici, la «CONSAP».

Delle due società, l'INA doveva essere collocata sul mercato.

---

14) L'assoggettamento dell'INA al controllo della Corte, già sancito dal D.P.R. del 15 aprile 1971, è stato confermato dalla Corte costituzionale, che con la nota sentenza n. 466 del 20.12.1993 ha dichiarato il perdurante assoggettamento del predetto Istituto al controllo della Corte dei conti anche dopo la trasformazione dello stesso in società per azioni.

Ciò stante, con determinazione n.16/95 in data 24 febbraio 1995, la Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ha provveduto a disciplinare nei confronti della CONSAP s.p.a. le modalità di esecuzione degli adempimenti prescritti dalla legge n. 259 del 1958.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.6 In ordine all'offerta pubblica di vendita, va ricordato che in concomitanza con l'offerta pubblica di vendita di azioni in Italia, è stato previsto un collocamento privato destinato ad investitori professionali, un'offerta pubblica riservata agli Stati Uniti d'America, un collocamento privato destinato ai dipendenti ed un collocamento privato destinato agli ex azionisti ASSITALIA.

L'ammontare dell'offerta pubblica è stato fissato tra un minimo di un miliardo ad un massimo di 1,5 miliardi di azioni da nominali lire 1.000.

È stata prevista l'attribuzione gratuita a ciascun assegnatario che conservi senza soluzione di continuità sino al 30 giugno 1997 la proprietà delle azioni assegnate di un'azione ordinaria ogni 10 azioni assegnate.

Il prezzo dell'offerta è stato compreso fra un prezzo minimo di 2.200 lire ed un massimo di 2.700 lire, il medesimo per l'offerta pubblica, per l'offerta USA, per quella istituzionale e per il collocamento ex ASSITALIA.

In data 30 maggio 1994, il Consiglio di Borsa aveva determinato il valore venale unitario delle azioni INA in lire 2.750.

Il prezzo di offerta veniva poi fissato dal Ministro del tesoro, d'intesa con i Joint Global Coordinator, sentiti i Domestic Global Coordinator, in lire 2.400.

3.7 Al collocamento hanno aderito:

n. 417.720 risparmiatori in qualità di pubblico indistinto, assicurati INA, dipendenti INA e aderenti all'OPA ASSITALIA;

n. 107 investitori istituzionali italiani;

n. 408 investitori istituzionali esteri.

Il capitale sociale, dopo l'operazione, risulta così composto:

Azionisti	Percentuale	Azioni
Ministero del Tesoro . . . . .	52,750%	2.110.000.000
Schroder Investment Man. LTD . . . . .	0,521%	20.849.150
Imigest Spa Averi F.do IMI It. . . . .	0,463%	18.528.000
Cassa Nazionale Avv. e Proc. . . . .	0,405%	16.186.000
The Bank of New York . . . . .	0,332%	13.290.000
Chase Nominees LTD . . . . .	0,320%	12.810.000
Kleinwort Benon Inv. Man LT . . . . .	0,300%	12.000.000
Mutual Series Fund Inc. . . . .	0,228%	9.122.000
Legal and General Inv. Man. . . . .	0,213%	8.527.800
British Gas Pension Funds . . . . .	0,212%	8.485.000
Altri . . . . .	44,255%	1.770.201.550

Come accennato nel paragrafo precedente, l'introito per dismissioni INA, quale risulta in atto, ha superato 4.300 miliardi, recentemente trasferiti dal Capitolo 8319 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

#### 4. Le dismissioni del Gruppo IRI

4.1 Nell'indicare le compatibilità finanziarie per il risanamento, lo sviluppo e la riduzione della posizione debitoria degli enti trasformati, il Programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA, presentato dal Governo nel dicembre del 1992, aveva previsto per l'IRI un apporto da dismissioni o per ricorso alla borsa di poco inferiore - per il 1993 e 1994 - ai 12.000 miliardi. Il reperimento del fabbisogno finanziario dell'Istituto, secondo le valutazioni del Programma, si presentava, peraltro, problematico, dal momento

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che all'atto della predisposizione del documento non si riteneva ipotizzabile il ricorso ad una classamento in borsa delle azioni della stessa Capogruppo. Il soddisfacimento di un tale fabbisogno avrebbe dovuto quindi essere assicurato unicamente attraverso la integrale dismissione dell'intero patrimonio bancario.

Nel successivo Documento sul riordino delle partecipazioni pubbliche e sullo stato delle privatizzazioni presentato al Parlamento nell'aprile del 1993, i dati e le valutazioni forniti al riguardo si fondavano anche sul preconsuntivo del conto economico dell'IRI S.p.A. per il 1992, che allora evidenziava una perdita di circa 4.400 miliardi (poi definitivamente accertata in 4.253 miliardi, e passata, nel 1993, con un sensibile deterioramento del risultato economico dell'Istituto, a 10.230 miliardi).

Tale risultato fortemente negativo, che presentava un notevole peggioramento, rispetto al consuntivo 1991, veniva correlato nel predetto Documento essenzialmente al riflesso della gestione delle partecipazioni, passata da +1.993 miliardi nel 1991 a -2.150 nel 1992.

Un quadro siffatto veniva quindi a confermare la correttezza dell'esclusione, operata nel Programma di riordino e condivisa dalla Corte (15), della possibilità che l'IRI potesse dare in tempi ragionevoli alcun apporto alla riduzione del debito pubblico: all'atto della trasformazione in società per azioni, l'Ente, che fino al 1991 aveva accumulato perdite per complessivi 21.206 miliardi, passava, infatti, da un fondo di dotazione di 23.080 miliardi ad un patrimonio netto di 1.874 miliardi, evidenziando un margine di struttura largamente negativo tra il patrimonio netto e l'attivo immobilizzato, ammontante ad oltre 28 mila miliardi e largamente coperto dall'indebitamento verso il sistema creditizio.

Successivamente, l'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1993, n. 531, autorizzava il Ministro del tesoro a conferire con proprio decreto, come apporto al capitale sociale dell'IRI S.p.A., il credito maturato a seguito del trasferimento all'Iritel di impianti e beni già appartenenti alla Azienda di Stato per i Servizi Telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Con decreto in data 28 dicembre 1993, tale credito, determinato in 4.496 miliardi dalla Commissione appositamente prevista dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante la riforma del settore delle telecomunicazioni, veniva conferito dal tesoro in aumento del capitale sociale dell'IRI.

Conseguentemente, in data 17 febbraio 1994, l'Assemblea degli azionisti dell'IRI deliberava l'aumento del capitale sociale dell'Istituto, da 1.874 a 6.370 miliardi, mediante utilizzo del suddetto apporto.

Ai sensi poi della legge 22 novembre 1994, n. 644, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, concernente interventi urgenti a sostegno dell'economia, veniva disposta l'assegnazione e l'iscrizione tra i mezzi propri dell'Istituto di 3.000 miliardi a titolo di rimborso forfettario degli oneri per il risanamento della siderurgia, già previsti dalla legge 42/91 (16).

Come osservato nella relazione della Corte al Parlamento sui risultati del controllo esercitato sulla gestione finanziaria dell'IRI per gli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, l'esposizione debitoria dell'Istituto, con riferimento alle operazioni ordinarie, ha segnato un incremento rilevante (da 10.825,2 miliardi nel 1987 a 21.549,8 miliardi nel 1992), mentre il Gruppo IRI, dovendosi far carico dei riflessi finanziari negativi derivanti dalle note difficoltà gestionali di settori disastriati, come la siderurgia e l'impiantistica, ha fatto

15) Cfr. Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 1992, par. 5.2.

16) Cfr. Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 1993, par. 2.2.4.

In detta relazione si rileva, con riferimento agli oneri per il rimborso delle operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico già poste in essere dall'IRI ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge 42/1991 (500 miliardi nel 1994 1.200 e 1.300 rispettivamente nel 1995 e nel 1996), che la scansione crescente degli stanziamenti nel triennio, da cui era derivata una concentrazione degli stanziamenti stessi negli anni successivi al primo - anche per le spese in conto capitale, in quanto prive di effettiva copertura se non nell'ambito della manovra di bilancio, ed in presenza di saldi tendenziali per il secondo e terzo anno ben lontani da quelli programmatici - aveva determinato il rinvio alle future manovre di bilancio del reperimento dei mezzi per far fronte ad oneri già assunti nel presente nella loro globalità, rendendo comunque necessario un ampliamento delle dimensioni delle manovre stesse.

Ciò valeva ovviamente come è detto nella relazione tanto più nei casi, come quello citato (rimborso all'IRI), in cui non tanto di un intervento a sostegno dell'economia in senso proprio si trattava, quanto invece in sostanza dell'emersione in bilancio di situazioni debitorie latenti.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

registrare nel 1992 un marcato peggioramento della esposizione finanziaria complessiva del Gruppo stesso, con un indebitamento netto (17) di oltre 72.500 miliardi, aumentato di 9.200 miliardi rispetto all'esercizio 1991.

In sintesi, in ordine all'intera gestione dell'IRI, la Sezione Controllo enti sovvenzionati ha posto in evidenza un andamento improntato ad una politica di espansione, basata non sui mezzi a disposizione, ma su una capacità di indebitamento, potenziata anche dalla consistenza dell'Ente e dal possesso di Istituti bancari di primaria rilevanza.

Si è così verificato ha rilevato la Sezione — che settori, pur di recente ristrutturati, hanno prodotto perdite di centinaia di miliardi all'anno, salite poi nel 1992 sino ad alcune migliaia di miliardi e destinate ancora (nel 1993) a mantenersi, malgrado gli impegnativi sforzi in corso (questo è parso il caso dell'ILVA e dell'IRITECNA).

4.2 Un quadro di sintesi sull'andamento del Gruppo I.R.I. per un periodo sufficientemente significativo (1980-1993) è riportato nel prospetto allegato. I dati in esso esposti sono stati ricavati dalle relazioni della Corte dei conti al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'IRI, nonché dai bilanci dell'Istituto (18).

La comparazione di tali dati sembra esprimere nella sua globalità la persistenza di difficoltà, da parte dell'Istituto, nel ridurre i livelli di indebitamento (oltre 70.000 miliardi nel 1993), anche a fronte di un ricorso, sempre più ampio e sistematico, a ristrutturazioni e smobilizzi (19).

4.3 Tenendo distinte le dismissioni operate fino al 1992 da quelle avviate dopo la trasformazione dell'IRI in società per azioni, va rammentato che nel corso del 1992, gli smobilizzi, per la maggior parte realizzati dall'Istituto, hanno comportato risorse per effetto della cessione della Cementir (480 miliardi) e di azioni Stet sui mercati internazionali (710 miliardi). Gli smobilizzi complessivamente hanno coperto il fabbisogno per circa 2.100 miliardi (20).

Ancor prima dell'emanazione della legge n.359 dell'8 agosto 1992, che rappresenta, com'è noto, la fonte normativa primaria per un processo sistematico di dismissioni, l'IRI aveva infatti utilizzato le dismissioni di quote importanti del proprio attivo quale strumento determinante per il reperimento autonomo di risorse finanziarie. Siffatta azione sino al 1992 si è sostanziata nella cessione di attività non strategiche o nello smobilizzo di partecipazioni non funzionali ai fini del controllo.

Nell'ambito del Gruppo IRI, dal 1988 al 1992, sono stati effettuati smobilizzi per un valore complessivo di 8.960 miliardi di lire.

17) Al netto, cioè, di finanziamenti per circa 4.800 miliardi contratti dall'Istituto sulla base di norme di legge con rimborso di capitale a carico dello Stato.

18) Il prospetto, unitamente ad un grafico, riassume, sia pure per grandi linee, l'andamento gestionale di Gruppo, riportando i principali dati economici, patrimoniali e finanziari esposti nei bilanci consolidati I.R.I. (Sezione industriale), relativamente al suddetto periodo 1980-1993.

Com'è noto, per la redazione dei bilanci consolidati, l'Istituto segue gli schemi civilistici unificati, conformi alla prassi internazionale, adottati dal 1988 nel Gruppo I.R.I.; in applicazione, poi, della legge 7 febbraio 1991, n. 42, concernente «interventi a favore delle partecipazioni statali», i bilanci dell'Ente, già prima della trasformazione dell'Ente stesso in s.p.a., dovevano essere redatti secondo i criteri previsti per i bilanci delle società per azioni; ciò stante, a partire dall'esercizio 1990, il conto economico dell'Istituto comprende sia gli utili e le perdite su cessioni, prima correttamente imputati, ai sensi dell'articolo 17 dello vecchio Statuto, ad apposita riserva, sia le minusvalenze da valutazioni, in precedenza imputate ad apposita voce, denominata «perdite patrimoniali». In altri termini, con il precedente sistema, dette partite non transitavano per il conto economico, come prevedono le norme civilistiche, ma venivano riportate direttamente nello stato patrimoniale.

19) Non tutti gli indicatori economici esprimono, peraltro, un andamento negativo; in particolare: l'incidenza percentuale del margine operativo lordo (MOL) sul valore della produzione è passata dal 13,5% del 1980 al 26,7% del 1993; l'incidenza percentuale degli oneri finanziari sul fatturato si è ridotta nello stesso periodo di tempo dal 16,9 al 9,3%; il margine di tesoreria, dai valori negativi dell'inizio del decennio (-421 miliardi nel 1980 e -599 miliardi nel 1981), è passato a 3.369 miliardi nel 1993.

20) Tra essi circa 100 miliardi provengono dall'alienazione di cespiti.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In questo periodo, le operazioni di maggior rilievo hanno riguardato:

- azioni Mediobanca da parte della B.I.N. al pubblico ed al «Gruppo Privato», per un importo complessivo di circa 1.330 miliardi;
- 51% del capitale sociale del Banco di Santo Spirito alla Cassa di Risparmio di Roma da parte dell'Istituto, per un valore di circa 750 miliardi;
- azioni Italtel da parte della Stet, per un valore di circa 340 miliardi, nell'ambito della definizione di un'operazione con A.T.&T.;
- 2% delle azioni ordinarie della Banca Commerciale Italiana da parte dell'Istituto alla Compagnie Financiere de Paribas, per un valore di 90 miliardi;
- partecipazione alla North American da parte della Comit in quattro tranches, per complessivi 460 miliardi;
- 49% del ramo d'azienda Pavesi da parte dell'Alivar-Sme, per un valore di circa 140 miliardi;
- 71% del Banco di Perugia da parte del Banco di Roma, per circa 120 miliardi;
- classamento presso il pubblico, finalizzato alla quotazione, di azioni Elsag Bailey da parte di Finmeccanica, per oltre 100 miliardi;
- azioni Stet di risparmio e Credit di risparmio da parte dell'Istituto mediante classamento sul mercato internazionale, per un controvalore complessivo di circa 550 miliardi;
- collocamento internazionale di n. 350.000 pacchetti costituiti da azioni Stet e da Warrant per la sottoscrizione di azioni ordinarie e di risparmio, per un controvalore di 707 miliardi;
- cessione del 52% della Cementir da parte dell'IRI attraverso un'asta competitiva, con un ricavo di circa 480 miliardi.

4.4 Dal luglio 1992 e sino a data corrente, le privatizzazioni effettuate dall'IRI, sono ammontate nel complesso a 12.000 miliardi, interessando oltre 230 aziende (21); il beneficio finanziario per il Gruppo risulterebbe in realtà superiore per effetto dell'alleggerimento dell'esposizione verso il sistema bancario derivante dal «deconsolidamento» di alcuni dei settori privatizzati (22).

4.5 Circa i settori interessati dal processo di privatizzazione, va osservato che in poco più di due anni l'IRI ha ceduto la maggior parte delle proprie partecipazioni nel settore bancario e in quello siderurgico, completando il disimpegno dal comparto alimentare e della grande distribuzione.

Specialmente per il settore alimentare e quello siderurgico si è resa necessaria una previa azione intesa a valorizzare le attività da cedere, attraverso la ristrutturazione finanziaria e/o industriale dei comparti interessati.

4.6 In ordine al comparto bancario, è noto che l'Autorità di Governo ha da tempo indicato le banche come prioritarie nel processo di privatizzazione.

La decisione politica, annunciata sul finire del 1992, in tema di presenza pubblica nell'economia, poneva l'esigenza di offrire al mercato interno ed internazionale un segnale preciso circa l'effettiva determinazione del Governo di avviare il processo di privatizzazione. E il comparto bancario sembrava poter corrispondere a siffatta esigenza, apparendo pronto ed appetibile nella prospettiva di una buona redditività.

Circa le modalità di cessione del settore bancario, l'obiettivo indicato dalle Autorità di Governo era quello di conciliare le necessità dell'azionista con le esigenze strategiche delle aziende oggetto di cessione e con il rispetto del mercato e degli azionisti.

21) Fonti: Bilancio dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) S.P.A. per il 1993, Bilancio consolidato IRI per il 1993, Situazione patrimoniale ed economica dell'IRI al 31 marzo 1994.

22) C'fr. Atti parlamentari, XII Legislatura, IX Commissione Trasporti - Indagine conoscitiva sul settore delle telecomunicazioni - Seduta del 18 maggio 1995 - Audizione del Presidente e di rappresentanti dell'IRI.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nel corso del 1992, nel quadro delle operazioni antecedenti la privatizzazione mediante offerte al pubblico di vendita della Comit e del Credit, le Aziende di credito controllate dall'IRI avevano realizzato la trasformazione da banche tradizionalmente strutturate a gruppi bancari polifunzionali. Le linee di fondo di tale iniziativa, nella richiamata relazione della Sezione enti sovvenzionati, sono state individuate nella esigenza di migliorare la competitività delle due banche e di conseguire un assetto più razionale, in funzione delle necessità dei vari segmenti di mercato, ottimizzando le potenzialità operative e ponendo le basi per le esigenze di sviluppo dei due gruppi.

Con la realizzazione dei due progetti di riassetto, che aveva comportato la costituzione di alcune sub-holding di settore e il conferimento ad esse delle principali partecipazioni, funzionalmente raggruppate nelle sub-holding stesse, le due banche rimanevano a capo dei rispettivi gruppi polifunzionali, svolgendo sugli stessi un controllo gestionale e strategico.

Da ciò inoltre conseguiva la possibilità di un potenziamento del patrimonio dei due gruppi: e, infatti, sia la Banca Commerciale Italiana, sia il Credito Italiano facevano registrare, dalle rivalutazioni delle partecipazioni conferite, rilevanti plusvalenze, assoggettate al trattamento fiscale di favore introdotto dalla legge n. 218 del 1990 e modificato dalla legge n. 202 del 1991.

Di conseguenza, come fatto notare nella relazione della Corte, risultavano aumentati i mezzi propri, sia a livello aziendale, sia a livello di gruppo, e ne conseguiva la possibilità di una maggiore espansione nella concessione dei crediti, con effetti positivi: *a)* sul bilancio delle caposettore; *b)* sul bilancio consolidato; *c)* sulla possibilità di riduzione della riserva obbligatoria; *d)* sulla formazione degli indici presi a base per la stesura delle classifiche di valutazione delle due banche.

L'esperienza maturata sin dagli ultimi mesi del 1992 ai fine di individuare la procedura più idonea per le cessioni concernenti la Banca Commerciale Italiana ed il Credito Italiano, ha indotto l'IRI a realizzare le cessioni stesse attraverso una offerta rivolta al largo mercato del pubblico e degli investitori istituzionali nell'ottica di realizzare una struttura di azionariato diffuso (*public company*).

Le cessioni hanno coinvolto un vastissimo pubblico di risparmiatori (circa 190.000 sottoscrittori per il Credit e circa 280.000 sottoscrittori per la Comit), i dipendenti ed il personale in quiescenza delle banche, una larga platea di investitori istituzionali.

L'Istituto ha affidato alle stesse banche oggetto di dismissione il ruolo di «global coordinator» dei rispettivi collocamenti ed alla J.P. Morgan quello di valutatore del Credito Italiano e della Banca Commerciale Italiana.

Con il compito di «Co-global coordinator» per il collocamento della tranche estera delle azioni oggetto della vendita, sono state selezionate Goldman Sachs per il Credito Italiano e Lehman Brothers per la Comit.

In ordine alle modalità di dismissione del Credito Italiano, l'operazione si è articolata nella cessione di 879 milioni di azioni ordinarie e 50 milioni di azioni di risparmio, convertibili in azioni ordinarie, tramite una OPV destinata ai risparmiatori italiani (circa il 57% dell'offerta complessiva), ai dipendenti (circa il 5% mediante assegnazione della totalità delle azioni di risparmio) ed un collocamento presso gli investitori istituzionali italiani (circa il 10%) ed internazionali (circa il 28%). L'IRI ha mantenuto un quantitativo di azioni in gestione speciale (corrispondente al 3,3% del capitale ordinario) destinato all'eventuale assegnazione gratuita (1 azione ogni 10 acquisite) a favore degli aderenti all'OPV che deterranno le azioni acquistate per almeno tre anni.

Attraverso l'offerta di vendita delle azioni Credit al prezzo unitario di 2.075 lire effettuata dal 6 al 10 dicembre 1993 l'IRI ha acquisito risorse finanziarie per 1.800 miliardi.

Per quel che concerne la Banca Commerciale Italiana - la cui operazione di dismissione, impostata a fine '93, è stata attuata all'inizio del 1994 - l'offerta complessiva ha riguardato circa 571 milioni di azioni ordinarie, ripartite tra OPV destinata ai risparmiatori italiani (circa il 54%), ai dipendenti (circa il 7%), al collocamento presso gli investitori istituzionali italiani (circa il 9%) ed internazionali (circa il 30%).

L'operazione di cessione della partecipazione nella Comit al prezzo unitario di lire 5.400 per la quale era stato fissato un periodo di offerta dal 28 febbraio al 4 marzo ha consentito all'IRI di incassare circa 2.900 miliardi.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Attraverso la dismissione delle due aziende di credito IRI ha acquisito risorse finanziarie complessive per circa 4.700 miliardi.

4.7 Nel settore alimentare, la privatizzazione è stata preceduta da una fase di riassetto societario intesa ad una valorizzazione dei settori di presenza SME (industria alimentare, distribuzione moderna e ristorazione).

In particolare, l'IRI ha proceduto alla scissione del gruppo in tre società:

SME S.p.A., comprendente sostanzialmente i settori della distribuzione, della ristorazione e della promozione immobiliare e commerciale (GS, Autogrill, Atena);

FINANZIARIA ITALGEL S.p.A., comprendente Italgel e partecipate, incluso il Gruppo Dolciorio italiano;

FINANZIARIA CIRIO-BERTOLLI-DE RICA S.p.A., comprendente Cirio-Bertolli-De Rica e partecipate, incluse SIF e SME Ricerche.

La cessione ha riguardato l'intera partecipazione nelle società beneficiarie della scissione dei settori industriali attraverso l'attivazione di procedure competitive.

Nell'agosto 1993 è stato perfezionato il contratto di cessione del 62,12% del capitale della Finanziaria Italgel alla Nestlé SA per un valore complessivo di 437 miliardi di lire.

Per quel che concerne la Finanziaria Cirio-Bertolli-De Rica la cessione del 62,12% del capitale detenuto dall'IRI si è conclusa con l'accettazione da parte dell'IRI dell'offerta presentata dalla F.I.S.V.I. Istituto Finanziario per la Cooperazione S.p.A., la successiva formalizzazione nell'ottobre del 1993 e con introito di 311 miliardi.

In ordine alla cessione della SME, quale essa è risultata dopo la scissione, dopo una risposta debole del mercato, la dismissione del Gruppo Gs-Autogrill è stata perfezionata nello scorso dicembre con il trasferimento ad un raggruppamento composto dagli industriali Benetton, Del Vecchio e Movenpick del 32% del capitale della società per oltre 700 miliardi. È previsto che l'aggregazione acquirente effettui un'offerta pubblica di acquisto per una ulteriore quota del 32% del capitale sociale Sme, alla quale parteciperà anche l'IRI.

Al termine dell'intero processo, la privatizzazione della ex Sme, comprese quindi Italgel e Cirio Bertolli de Rica, dovrebbe consentire secondo le previsioni dell'IRI un introito complessivo di circa 2.000 miliardi.

4.8 In ordine alla privatizzazione del settore siderurgico, va ricordato che la grave crisi economico-finanziaria dell'Ilva aveva determinato, tra la fine del 1992 e l'inizio del 1993, la necessità di predisporre un piano per una ristrutturazione del Gruppo che ne prevedesse anche, in armonia con le indicazioni governative, la cessione ad operatori privati. Il piano avrebbe dovuto tener conto sia delle prescrizioni civilistiche, in presenza di una completa erosione dei mezzi propri da parte dell'Ilva, sia dei vincoli comunitari, essendo stata avviata una procedura di infrazione nei confronti della Società per gli ultimi aumenti di capitale.

Nel luglio 1993, il Consiglio di Amministrazione dell'IRI affidava all'IMI l'incarico di assistere l'Istituto nella stesura di un piano di scissione dell'Ilva SpA, dando inoltre mandato ad IMI stessa e a Barclays de Zoete Wedd di curare la cessione a terzi delle società siderurgiche derivanti dalla scissione.

Nell'agosto 1993 il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto approvava il piano di ristrutturazione e privatizzazione dell'intero comparto siderurgico nelle seguenti linee:

· costituzione per scissione dall'Ilva SpA di due nuove società: Ilva Laminati Piani (ILP) - in cui far confluire le attività relative ai laminati piani in acciaio comune, localizzate nei siti produttivi di Taranto e Novi Ligure e la Acciai Speciali Terni (AST) - in cui allocare le attività relative ai laminati piani in acciaio inox e magnetico, localizzate a Terni e Torino;

· liquidazione dell'Ilva Spa attraverso la cessione a privati di tutte le società o sub-gruppi suscettibili di interesse del mercato (Dalmine, Sidermar, Ise, Cogne);

· cessione sul mercato degli interi pacchetti azionari delle due società neo-costituite.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il 31 ottobre 1993 l'assemblea dell'Ilva approvava il progetto di scissione e poneva la società in liquidazione volontaria dopo l'appostazione di specifici fondi per complessivi 2.682 miliardi a fronte di oneri di ristrutturazione (902 miliardi) e svalutazione impianti (1.780 miliardi).

La procedura di cessione delle due società veniva avviata all'inizio del 1994; per Acciai Speciali Terni la stessa si è conclusa nello mese di luglio 1994 con la vendita al gruppo Kai (Krupp, Tadfina, Falck, Riva) per complessivi 600 miliardi.

La procedura di vendita della Ilva Laminati Piani si è perfezionata lo scorso aprile con la cessione della società al Gruppo Riva ad un prezzo pari a circa 2.500 miliardi.

Le privatizzazioni delle due società siderurgiche hanno determinato inoltre il trasferimento ai gruppi acquirenti di debiti per circa 2.000 miliardi, con conseguente «alleggerimento» dell'esposizione di gruppo verso il sistema bancario.

4.9 Circa l'azione svolta dalle finanziarie del Gruppo IRI, va ricordato che anche le predette società in linea con il piano di dismissioni avviato dall'Istituto - hanno effettuato lo smobilizzo di partecipazioni, al fine di reperire al proprio interno risorse da destinare al supporto dei settori bisognosi di una maggiore efficienza operativa. Nell'ambito delle cessioni realizzate dalle finanziarie IRI, maggior rilievo presentano quelle relative ad alcune presenze nei settori impiantistico, siderurgico, dei trasporti marittimi, dell'alta tecnologia.

Nel complesso le privatizzazioni effettuate dalle finanziarie dal luglio 1992 hanno consentito la realizzazione di un introito complessivo di oltre 2.000 miliardi.

## 5. Le dismissioni del Gruppo ENI

5.1 L'avvio in un programma organico e coordinato per lo svolgimento delle operazioni di dismissione, sino allora realizzate con carattere episodico dall'Ente, può farsi risalire alla fine del 1991, e, in particolare, alla delibera della Giunta esecutiva dell'ENI n. 99 adottata il 12 settembre 1991.

In ordine alle procedure di dismissioni adottate dall'ENI, va premesso che una volta individuate le «aree di attività dismissibili» e le «aree di attività da trasferire ad altre società del Gruppo, ovvero da dismettere previa verifica», la Giunta esecutiva, con delibera del 27 maggio 1992, stabiliva l'affidamento, congiuntamente, alla Fincomit, alla Merrill Lynch e alla Union Bank of Switzerland, dell'incarico di «definire le procedure e le modalità per la vendita delle attività di proprietà del Gruppo» e di «procedere alla valutazione dei beni» relativamente alle attività da dismettere.

Il procedimento per la vendita di attività e di beni del Gruppo veniva poi approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENI, succeduto alla Giunta a seguito della trasformazione dell'Ente in società per azioni, nelle sedute del 3 dicembre 1992 e del 28 aprile 1993, quest'ultima resasi necessaria per adeguare le determinazioni adottate alla deliberazione del C.I.P.E. 30 dicembre 1992, che aveva introdotto la procedura dell'asta pubblica con preselezione dei partecipanti.

Con tali delibere, l'Organo di governo dell'ENI fissava la procedura-quadro per la vendita dei beni del Gruppo: veniva previsto che l'azione iniziasse ad impulso delle società proprietarie del bene da dismettere solo dopo che la rispettiva società caposettore avesse ottenuto dall'ENI il relativo assenso, a mezzo di una procedura semplificata per le attività già comprese nei piani esaminati dal Consiglio d'Amministrazione e per quelle di minore rilevanza, e di esame approfondito per le dismissioni non comprese nel piano, ritenute rilevanti sotto gli aspetti strategico, occupazionale, economico-finanziario. Contestualmente alla concessione del nulla osta all'avvio della procedura di vendita, veniva, poi, indicata alla società caposettore, da parte della struttura operativa dell'ENI, una terna di istituzioni finanziarie possibili assuntrici dell'incarico di valutazione ed assistenza nella vendita del bene. A tal fine, i principali consulenti finanziari, individuati secondo alcuni criteri selettivi, quali l'appartenenza ai primi quindici posti nella classifica dei consulenti a livello mondiale ed europeo, ai principali consulenti finanziari italiani, ai consulenti già operanti con società

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Gruppo, venivano ulteriormente suddivisi in base alle loro specifiche competenze, in modo da soddisfare le richieste delle caposettore sulla base di altri parametri, come l'idoneità professionale in relazione alle caratteristiche della singola operazione, la quantità delle richieste di offerta già avanzate e degli incarichi già attribuiti da parte delle società del Gruppo, l'ammontare complessivo dei compensi spettanti in relazione agli incarichi assunti.

5.2 Con il «Programma di dismissioni dell'ENI» dell'aprile 1993, nel quadro di un disegno strategico volto a perseguire un nuovo assetto industriale del Gruppo attraverso la selezione del portafoglio, le aree di attività venivano ripartite in tre categorie: le attività fondamentali comprendenti quelle rientranti nel ciclo integrato energia-petrochimica e servizi connessi, da razionalizzare e rafforzare; le attività da dismettere, di difficile integrazione con quelle fondamentali, ma economicamente valide ed in grado, quindi, di generare proventi da cessione; le attività da cedere o da liquidare, non integrabili né risanabili a costi economicamente convenienti.

5.3 Nel piano ENI 1993-1996, il programma di dismissioni prevedeva incassi per 5.400 miliardi di lire, di cui 3.800 nel solo 1993. In realtà, sono state definite dismissioni, relativamente al 1993, per lire 1.040 miliardi circa.

Nel piano quadriennale 1994-1997 di Gruppo sono previsti ulteriori incassi da dismissioni per complessive lire 3.800 miliardi circa.

Nel corso dell'anno 1994 sono state definite operazioni di dismissione per un ammontare nominale complessivo di L. 2.750 miliardi, compreso l'incasso relativo all'esecuzione del contratto di cessione del pacchetto di controllo della Nuovo Pignone, definito alla fine dell'esercizio precedente.

La sintesi degli incassi ipotizzati nel budget originario ENI a confronto con quelli derivati dalle operazioni definite pone in evidenza - a differenza del 1993, come sopra accennato - che a livello di Gruppo l'obiettivo assunto nel budget ENI è stato sostanzialmente conseguito, realizzando il 92% della previsione.

In dettaglio, gli scostamenti sono dovuti, distintamente per ciascun settore, alle seguenti ragioni:

**Settore Agip:** il maggior incasso realizzato (+ 382 miliardi) è dovuto alla cessione di partecipazioni in titoli minerari non strategici (campi minerari in USA, Egitto e nel mare del Nord), operazioni non comprese nel budget originario.

**Settore Agip Petroli:** l'elevato scostamento rispetto alla previsione (-581 miliardi) è riferibile principalmente al mancato disimpegno dalla attività di raffinazione e di quelle svolte in Ecuador e Brasile. L'Agip Petroli, relativamente a tale ultima attività, ha considerato opportuno consolidare la fase positiva manifestatasi nel mercato brasiliano, rinviando il disimpegno al 1995 e comunque limitatamente ad una quota (49%) del pacchetto azionario detenuto nella società.

**Settore Enichem:** l'obiettivo previsto nel budget è stato sostanzialmente raggiunto (-21 mld.); va peraltro tenuto presente che a fine anno erano in fase esecutiva avanzata le operazioni relative a Inca Int. S.p.A. e ramo d'azienda TPA/PET, Safiplast, Enichem Augusta, Tecnostampaggi.

**Settore Enirisorse:** il programma di dismissioni dell'anno risulta sostanzialmente realizzato e l'obiettivo in termini di entrate superato (+ 127 mld.).

**Settore Parmec:** Il minor incasso (-14 mld.) è dovuto allo slittamento al 1995 nella definizione di alcune cessioni di beni immobili non strumentali (terreni e fabbricati di Firenze).

**Settore Snam:** Il notevole scostamento (-197 miliardi) dall'obiettivo di budget, sostanzialmente costituito dalla vendita di beni immobili è stata motivata dalla Caposettore con la fase congiunturale negativa dello specifico mercato.

5.4 Nel quadro delle attività cedute di diretta partecipazione ENI, un cenno particolare merita la vendita della Nuova Pignone SpA.

La cessione di detta Società aveva già formato oggetto di analisi nel «Libro Verde» delle partecipazioni dello Stato, ove l'Azienda veniva ritenuta di «discreta redditività sui mezzi propri», con «una struttura finanziaria equilibrata» (pag. 23) e non rientrante in misura rilevante, pur avendo connessioni con l'attività

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

principale dell'ENI, «nelle strategie di Gruppo» (pagina 69). La delibera del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1992, nell'approvare il programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA, fissava per la dismissione totale della quota posseduta da ENI nella Nuovo Pignone il ricorso al metodo dell'asta competitiva.

La cessione aveva inizio mediante conferimento all'IMI dell'incarico di un sondaggio preliminare e di predisposizione di una bozza di procedura di vendita ed alla Fincomit e all'U.B.S. dell'analisi per la stima del valore della Nuovo Pignone, delle sue controllate e dei suoi singoli rami d'azienda.

Nell'ambito delle proposte d'acquisto è stata favorevolmente valutata dall'ENI, assistita dall'IMI, quella prodotta dalla General Electric, con la quale è poi intervenuto l'accordo contenente, fra l'altro, la previsione di rivendita del 50% del pacchetto acquisito ad altre società e di regolamentazione dei rapporti tra la stessa General Electric ed AGIP e SNAM, rimaste proprietarie di partecipazioni minoritarie (rispettivamente 9,25% e 11%).

5.5 Per un'analisi più particolare, si rappresenta che per il periodo 1992-1994 risultano portate a termine n. 105 operazioni di dismissione comportanti il complessivo incasso di circa 4.144 miliardi - inteso quale ammontare nominale del corrispettivo e dell'indebitamento finanziario netto trasferito o accollato all'acquirente - a fronte dell'alienazione di attività produttive per circa 5.675 miliardi di lire e del trasferimento di circa unità 16.062 di personale.

I prospetti seguenti illustrano dettagliatamente tale risultato, distintamente per gli anni considerati:

## DISMISSIONI EFFETTUATE NEL 1992

(in lire miliardi)

Settore	Oggetto	Incasso (1)	Fatt (2)	Addetti
AGIP PETROLI	A.F.I. HOTELS LTD (50%) Acquir.: FORTE UK	17	79	704
	AGIP CAMEROUN SA Acquir.: TEXACO PETROLEUM Co.	8	41	57
	MOTELS Acquir.: NATWEST ASSETS Ltd	182		
ENICHEM	ALTAPACK S.p.A (45%) Acquir.: AIRPACK S.p.A.	2		
	GENERAL CAVI Srl (61%) Acquir.: L.G.C. Commerciale Srl	15	54	122
	INDUSTRIA RESINE BICCARI S.p.A. Acquir.: FEBO Srl (51%)	3	16	132
	EUROFINANZIARIA Srl (49%) ramo d'azienda:			
	FOSFATOBIAAMM.(DAP) CONSERV Acquir.: I.M.C. Fertilizer Inc. ramo d'azienda:	42	151	202
ENIRISORSE	LINFA VERDE Acquir.: MEFA S.p.A.	4	4	
	AGIP RESOURCES Ltd. Acquir.: CAMECO CORPORATION (Canada)	54		
	EUROCORUNDUM S.p.A. (50%) Acquir.: TREIBACHER AG (Austria) ramo d'azienda:	3		
SAIPEM	PIEVE VERGONTE Acquir.: SITINDUSTRIE S.p.A.	20	45	203
	ROCKDRIL CONTRACTORS Pty Ltd (75%) Acquir.: Mr. A. BLOORE (già socio)	4	17	80
	TOTALE ANNO 1992	354	407	1.500

(1) ammontare nominale del corrispettivo e dell'indebitamento finanziario netto trasferito e/o accollato all'acquirente

(2) non indicati per le attività non comprese nel campo di consolidamento di Gruppo.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**DISMISSIONI EFFETTUATE NEL 1993**  
(in lire miliardi)

Settore	Oggetto	Incaso (1)	Fatt. (2)	Addetti	
AGIP	ASSETS MINERARI ALGERIA (60%) Acquir.: RWE(21%) BRITISH GAS (21%), INA NASTAPLIN (9%), EDISON GAS (9%)	10			
	ASSETS MINERARI USA Acquir.: ENSERCH EXP. Co. Inc.	6			
AGIP PEIROLI	AGIP ARGENTINA S.A. Acquir.: YPF (YACIMENTOS PETROLIFEROS FISCALES)	113	83	712	
	STEUART PETROLEUM Co. (USA) (50%) Acquir.: STEUART INVESTMENT Co.	53			
	Terre del Sudamerica -S. CECILIA (Brasile) Acquir.: RACICORP COMERCIO E PARTICIPACIONES LTDA	7			
	Terre del Sudamerica-SUIA MISSÙ-(Brasile) Acquir.: Vari - cessione per lotti	9			
	TERRENI E PARCHEGGI Acquir.: VARI	5			
	United Refineries Ltd. (terreni di proprietà) Acquir.: PINK SANDS HOLDING Co.	6			
	ENI	NUOVOPIGNONE S.p.A. Acquir.: GENERAL ELECTRIC	378 (3)		
ENICHEM	ISAGRO Srl Acquir.: SIPCAM S.p.A. e MANISA Srl	47	80	117	
	part. nella INDIAN DYESTUFF INDUSTRIES LTD (ID1) (21,3%) Acquir.: MANGALJA TRADING AND INVESTMENT ltd	10			
	part. nella INDUSTRIA GAS INDUSTRIALI (IGI) S.p.A. (7,5%) Acquir.: FLOW FIN S.P.A. (3%) PRAXAIR Inc (4,5%)	11			
	part. nella WELLSTAR HOLDING BV (12,5%) Acquir.: WELLSTAR ACQUISITION Co.BV	14			
	ramo d'azienda ACETONCIANIDRINA Acquir.: ATOCHEM (Elf Atochem Italia)	21	45	46	
	ramo d'azienda CAVA DI GESSO MONTE TONDO (RA) Acquir.: VIC ITALIANA S.p.A.	15	5		
	ramo d'azienda LDPE Acquir.: ELF ATOCHEM S.p.A.	96	196	25	
	TERRENO DI RAGUSA (3) Acquir.: S.D. S.r.l.	10			
	ENIRISORSE	AGIPCOAL NEDERLAND B.V. (*) Acquir.: BNP MANAGEMENT SERVICE B.V.	47	63	875
	AGIPCOAL SOUTHAFRICA PTY Ltd Acquir.: DUKER EXPLORATION ltd.	1	4	17	
IMPIANTI DI MANCIANO Acquir.: SECOTO Srl	37				
part. nella METALL MINING CORP. (Canada) (6,8%) Acquir.: PARIBAS	2				
part. nella THYSSEN - AGIPCOAL GMBH (50%) Acquir.: THYSSEN (già socio)	17	92	166		
SACAL S.p.A. Acquir.: ROTAMFER - GRUPPO CORDIOLI	27	87	235		
SOCIETÀ CHIMICA LARDERELLO S.p.A. Acquir.: ANACONDA Srl (gruppo americano DGHA)	4	13	51		
SOCETÀ SALI DI BARIO S.p.A. Acquir.: INDUSTRIA CHIMICA SUBALPINA S.p.A.					

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Settore	Oggetto	Incaso (1)	Fatt. (2)	Addetti
PARMEC	COGNETEX Srl Acquir.: S. ANDREA DI NOVARA	22	109	434
	MATEC Srl Acquir.: LONATI Srl	48	94	405
SNAM	ALTRI CESPITI Acquir.: VARI	3		
	FABBRICATI CIVILI E INDUSTRIALI Acquir.: VARI	7		
	NAVE AGIP LAZIO Acquir.: ECKHARDT MARINE GmbH Amburgo	11		
	TERRENI Acquir.: VARI	3		
	TOTALE ANNO 1993	1.040	871	3.083

(1) ammontare nominale del corrispettivo e dell'indebitamento finanziario netto trasferito e/o accollato all'acquirente

(2) non indicati per le attività non comprese nel campo di consolidamento di Gruppo

(3) corrisposti mediante realizzazione di palazzina uffici

(\*) inferiore all'unità di misura

## DISMISSIONI EFFETTUATE DAL 1° GENNAIO 1994 SINO AL 31/12/1994

(in lire miliardi)

Settore	Oggetto	Incaso (1)	Fatt. (2)	Addetti
AGIP	ASSETS MINERARI CAMPI MINORI USA (II LOTTO) Acquir.: OCCIDENTAL PETROLEUM	306		
	ASSETS MINERARI CAMPI SHUKEIR (50%) - Egitto Acquir.: PETZED INVESTMENT AND PROJECT MANGEMENT LTD	4		
	ASSETS MINERARI CAMPO ANDREW: Acquir.: CLYDE PETROLEUM PLC	32		
	ASSETS MINERARI CAMPO BRITANNIA (1,08%) Acquir.: PHILLIPS PETROLEUM	29		
	ASSETS MINERARI CAMPO NJORD (10%) Acquir.: NORSK HYDRO	18		
	part. nella EURODIF S.A. (5,1%); Acquir.: COGEMA	15		
AGIP PETROLI	CASE AZIENDALI Acquir.: INQUILINI	26		
	COSTIERO GAS LIVORNO: S.p.A. (35%) Acquir.: NOVOGAS S.p.A (Gruppo PRIMAGAZ)	38		
	LIQUIPIBIGAS DISTRIBUZIONE S.p.A. Acquir.: NOVOGAS S.p.A (Gruppo PRIMAGAZ)	152	327	621
	MOTEL DI GROSSETO Acquir.: Papanozzi	1		
	MOTEL DI MACERATA Acquir.: PRIMAVERA s.r.l.	3		
	MOTEL DI MATELICA Acquir.: Francelli	1		
	MOTEL DI MUCCIA Acquir.: Carnevali	2		
	MOTEL DI ROCCARASO Acquir.: ABRAXAS S.r.l.	4		
	MOTEL DI SAVONA Acquir.: NOMAR s.r.l.	3		
	ramo d'azienda «VENDITA VINI» Acquir.: SIG. REUTER	1	3	5

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISMISSIONI EFFETTUATE NEL 1993

(in lire miliardi)

Settore	Oggetto	Incasso (1)	Fatt (2)	Addetti
	S.I.P.I.C. S.p.A (50%) Acquir.: ITALPETROLI S.p.A. (già socio)	7		
	TERRENI E PARCHEGGI (I LOTTO) Acquir.: VARI	5		
	TERRENI E PARCHEGGI (II LOTTO) Acquir.: VARI	13		
ALTRE SOCIETÀ	ALCANTARA S.p.A.(51%) Acquir.: TORAY INDUSTRIES INC.	166	144	443
ENI	NUOVO PIGNONE S.p.A. Acquir.: GENERAL ELECTRIC	699(3)	1.978	5.200
ENI INT	HOLDING UNION CAPITAL SIM S.p.A. (14%) Acquir.: BANCA AGRIC MANTOVANA E ALTRI	3		
ENICHEM	E V C INTERNATIONAL N.V. (34,2%) Acquir.: OPV	444	885	3.344
	PCBI S.p.A(50%) Acquir.: DEGUSSA AG	29	30	110
	ramo d'azienda A.M.PL. e AU.GOMME-RAV7E DHAD Acquir.: GREAT LAKES CHEMICAL CORP. (USA)	136	125	180
	ramo d'azienda DIFENOLI E DERIVATI Acquir.: BORREGAARD INDUSTRIES LTD.	60	58	145
	ramo d'azienda DISPERSIONI VINILICHE Acquir.: MAPEI S.p.A.	20	85	220
	ramo d'azienda DONEGANI ANTICORROSIONE Acquir.: ITALSABI ANTICORROSIONE S.r.l	1	5	15
	ramo d'azienda FORMULATI EPOSSIDICI Acquir.: CIBA GEIGY S.p.:	2	7	1
	ramo d'azienda INDUSTRIE RESINE SPECIALI (IRS) Acquir.: PIQUAL S.r.l	11	11	45
	ramo d'azienda PEROSSIDI Acquir.: AKSO CHEMICALS S.A.	12	13	
	ramo d'azienda TECNOPRENE Acquir.: P. GROUP S.p.A.	3	10	
	TERBOND S.p.A. Acquir.: POLITEX S.p.A.	51	50	101
	TERRENI E FABBRICATI (I LOTTO) Acquir.: VARI	4		
ENIRISORSE	AGIP AUSTRALIA PTY Ltd Acquir.: GRUPPO RESOLUTE RESOURCES LTD	41	18	2
	AGIPCOAL H.USA INC. e AGIPCOAL AMER.INC. Acquir.: CATENARY COAL HOLDING	239	296	33
	CARBOBARONE CONTINENTALE S.p.A. (29%) Acquir.: TOPFIN S.r.l.	1		
	CARBODERCOKE S.p.A. (30%) Acquir.: CARBONI E DERIVATI Srl	1		
	GIOBERTI CINQUE Srl (50%) Acquir.: IFM, FINAGOLF, FIN.EU	2		
	IMMOBILI NUOVA SOLMINE Acquir.: VARI	4		
	NUOVA ITALIANA COKE S.r.l Acquir.: TOPFIN S.r.l.	41	144	160
	ramo d'azienda Hertel (50%) Acquir.: Kennametal SpA	5		
	ramo d'azienda IMPIANTI MARCIANISE Acquir.: ALFAFERROMETALLI S.a.s.	2	2	
	ramo d'azienda PONTE NOSSA Acquir.: P.NOSSA	21	65	123
	ramo d'azienda SULMONA Acquir.: SITINDUSTRIE TUBI METALLICI	8	62	203
	UNICOAL S.p.A (50%) Acquir.: IFM, FINAGOLF, Fli EUFEMI	1		

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**DISMISSIONI EFFETTUATE NEL 1993**  
(in lire miliardi)

Settore	Oggetto	Incasso (1)	Fatt. (2)	Addetti
PARMEC	COMMERCIAL TERMODOMESTICI S.p.A. Acquir.: BIASI TERMOMECCANICA S.p.A.	30	29	64
SNAM	FABBRICATI INDUSTRIALI Acquir.: VARI	2		
	I.T.G.P S.p.A. Acquir.: Calulli, Olivien	4		
	NAVE AGIP MONFALCONE Acquir.: EKHARDT	7		
	part. NUOVO PIGNONE (1,6%) Acquir.: GENERAL ELECTRIC	22		
	TERRENI Acquir.: VARI	2		
	VILLAGGI RESIDENZIALI Acquir.: VARI	16		
TOTALE ANNO 1994		2.750	4.397	11.469

(1) ammontare nominale del corrispettivo e dell'indebitamento finanziario netto trasferito e/o accollato all'acquirente

(2) non indicati per le attività non comprese nel campo di consolidamento di Gruppo

(3) ammontare del corrispettivo. La quota parte relativa al debito trasferito è compresa nell'incasso del 1993

#### 6. L'avvio del processo di dismissioni nell'ambito dell'Ente nazionale per l'energia elettrica-ENEL S.p.A.

6.1 Come già riferito dalla Corte con la relazione al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENEL S.p.a per gli esercizi 1992 e 1993 (23), il processo di dismissione della partecipazione azionaria dello Stato nella Società ha avuto avvio con la sottoscrizione, da parte dell'ENEL, di un contratto di consulenza, proposto dal Ministero del tesoro, con Società dal Ministero stesso prescelta (24).

Nella adunanza del 5 agosto 1994 il Consiglio di amministrazione dell'ENEL, sempre a seguito di richiesta del Ministero del tesoro, ha aderito alla sottoscrizione di alcune modificazioni del contratto (25), quali, in particolare, l'approvazione da parte dell'ENEL della scelta dei subconsulenti e non più dei criteri di scelta, come prevedeva il vecchio testo, e la determinazione dei compensi alla Società di consulenza in dollari e non più in lire italiane.

Il Ministero del tesoro ha inoltre provveduto alla nomina dei coordinatori globali per l'operazione di collocamento. Di tale nomina il Consiglio di amministrazione dell'ENEL è stato informato nella riunione del 7 dicembre 1993.

6.2 La concreta realizzazione dell'operazione - avverte tuttavia la Sezione - «non può prescindere dal preliminare adeguamento del quadro ordinativo dell'ente pubblico, al quale la società è succeduta».

Siffatta esigenza, del resto, traspare con chiarezza dai richiamati documenti governativi (programma di riordino e libro verde), che per il processo di privatizzazione dell'ENEL indicano una serie di adempimenti preliminari, alcuni dei quali rientranti tra le competenze o gli obblighi della Società, altri rientranti nella sfera di competenza del Governo.

Per quel che attiene agli interventi che rientrano nella sfera di competenza dell'ENEL, i documenti governativi segnalano attività già poste in essere in vista della privatizzazione, finalizzate alla creazione di strutture esterne alla Società, nel quadro di una razionalizzazione e diversificazione delle attività. A tale

23) Con determinazione n. 37 del 27 settembre 1994, la Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ha comunicato al Parlamento la relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENEL S.p.a per gli esercizi 1992 e 1993.

24) L'argomento ha formato oggetto di trattazione della determinazione n. 31/94 del 4 luglio 1994 della Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

25) Tali modificazioni non incidono peraltro sulle disposizioni prese in esame nella determinazione sopra richiamata della Sezione controllo enti sovvenzionati.

riguardo, si rammenta che secondo il Programma di riordino alcune attività dell'ENEL, quali la costruzione degli impianti, la consulenza, l'informatica e la gestione degli immobili, potrebbero essere scorporate e gestite mediante società distinte. In tale prospettiva, l'Assemblea ordinaria dell'ENEL S.p.A. ha deliberato, in data 26 gennaio 1993, di approvare la costituzione di una Società immobiliare con la partecipazione dell'ENEL al 99% e dell'Ismes - Istituto sperimentale modelli e strutture, società per azioni - all'1% (in quest'ultima società l'ENEL detiene una partecipazione pari al 69,43%).

Per quel che riguarda, in secondo luogo, gli interventi che esulano dalla competenza societaria, si rammenta che il Documento governativo sul riordino delle partecipazioni pubbliche sottolineava come l'avvio del processo di privatizzazione di enti ed aziende operanti nel settore dei servizi di pubblica utilità in particolare delle telecomunicazioni, dei trasporti, dell'energia e dell'acqua - rendesse necessario un nuovo assetto del sistema regolatore dei pubblici servizi.

Tale esigenza, com'è noto, è stata, poi, recepita nel corpo normativo che disciplina le dimissioni mobiliari e codificata nell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, nel testo modificato dalla legge di conversione 30 luglio 1994, n. 474, che subordina espressamente le dimissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società operanti nei settori della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi «alla creazione di organismi indipendenti per la regolazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico».

È noto altresì che il disegno di legge concernente norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (AS 359-AC 2231) si trova tuttora all'esame della Camera dei Deputati.

Nell'ambito dei servizi di pubblica utilità, l'Esecutivo, tra i fattori ritenuti critici, aveva in particolare indicato nei documenti di cui è cenno: l'evoluzione della normativa CEE, che tende ad introdurre condizioni di crescente concorrenza; la necessità di promuovere ampi recuperi di efficienza e di qualità, nonché di ridurre gli alti costi, obiettivo, quest'ultimo, che i meccanismi di regolazione attuali non consentono di conseguire.

Il quadro che i documenti governativi hanno delineato per i pubblici servizi nei prossimi anni appare pertanto più complesso che nel passato: la funzione di regolazione di una molteplicità di operatori, sia privati che pubblici, legati da rapporti di fornitura in alcuni mercati e da rapporto di concorrenza in altri, sembra tale da richiedere un regolatore dotato di elevata competenza tecnica, capace di affrontarne i complessi problemi tecnici con assoluta indipendenza rispetto all'Esecutivo ed agli stessi operatori. La funzione di regolazione - in particolare secondo il Documento del Ministro del tesoro sul riordino delle partecipazioni pubbliche e sullo stato delle privatizzazioni - dovrebbe quindi essere «fondamentalmente orientata, da un lato alla tutela dell'utente, anche attraverso la promozione ove possibile della concorrenza e, dall'altro, a fornire ai soggetti regolati un quadro normativo sufficientemente stabile e prevedibile per quanto riguarda prezzi e costi».

6.3 Nel riconoscere carattere di precondizione imprescindibile alla revisione degli assetti di regolazione, al fine di conseguire un valore adeguato di collocamento in Borsa delle società che gestiscono i predetti servizi, il Governo, parallelamente alla predisposizione di iniziative legislative al riguardo, procedeva alla nomina di tre Commissioni di studio per l'esame delle problematiche connesse all'applicazione all'ENI S.p.A., all'INA S.p.A. ed all'ENEL S.p.A. dell'art. 14 del decreto-legge 11.7.1992, n. 333, convertito dalla legge 8.8.1992, n. 359, riguardante il trasferimento delle concessioni di cui erano intestatari gli Enti trasformati.

Per l'ENEL, alla luce delle caratteristiche specifiche del servizio di pubblica utilità erogato, le condizioni ritenute indispensabili ai fini di un collocamento sul mercato di azioni ENEL sono state individuate, sulla scorta delle indicazioni formulate nel Programma di riordino:

- nel rilascio della concessione prevista dall'art. 14, primo comma del D.L. 11.7. 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
- nella rimodulazione degli assetti tariffari e del loro livello e nella revisione della fiscalità specifica;
- nel riequilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria dell'azienda.

In ordine al primo punto (concessione), è noto che, a norma dell'art. 14, primo comma del citato D.L. 333/92, essa è stata costituita *ex-lege*, con effetto, dunque, dall'11 luglio 1992, mentre l'Amministrazione dovrà provvedere, secondo quanto previsto dal successivo secondo comma della stessa norma, alla disciplina e regolamentazione del rapporto, in conformità delle disposizioni vigenti.

Il contenuto di tale regolamentazione — si precisa nel documento — assume peculiare rilievo ai fini di una «connotazione» dell'Azienda che dia al mercato elementi di certezza e affidabilità di lungo periodo e dovrebbe tendere ad una chiara definizione del ruolo, dei compiti della Società concessionaria e dei suoi poteri di intervento.

6.4 Nella riunione del 24 marzo 1994, il Consiglio di amministrazione dell'ENEL deliberava l'assenso ad uno schema di convenzione trasmesso dal Ministero dell'industria, che prevedeva la conservazione alla nuova figura societaria dei «poteri e le funzioni riservati all'Ente nazionale». L'iniziativa, peraltro, non aveva seguito.

Successivamente, nel Consiglio di amministrazione del 19 luglio 1994, il Presidente dava comunicazione delle proposte formulate dall'Autorità garante della concorrenza, che, com'è noto, si sostanziano, tra l'altro, nella «netta separazione, proprietaria e gestionale, delle singole fasi di produzione, trasmissione e distribuzione». Ma la materia è ancora in via di definizione da parte del Parlamento, al cui esame si trova il disegno di legge concernente norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (AS 359-AC 2231).

6.5 Per quanto riguarda l'esigenza di definire un nuovo meccanismo tariffario, si era prevista l'introduzione del metodo del «price-cap», già in uso negli Stati Uniti, in Gran Bretagna ed in Francia ed in merito al quale il CIP ha già formulato indirizzi di carattere generale con il provvedimento n. 34 del 18 dicembre 1991.

In ordine all'adeguamento dei livelli tariffari, esso, infine, avrebbe dovuto rendere compatibili i seguenti obiettivi:

- a) garantire una politica dei prezzi a vantaggio del consumatore;
- b) offrire al mercato prospettive reddituali indispensabili al collocamento dei titoli;
- c) assicurare adeguati margini di autofinanziamento, correlati comunque alla entità degli investimenti che dovranno essere effettuati.

6.6 Secondo quanto precisa il Documento sul riordino, dal momento in cui fossero soddisfatte tutte le condizioni preliminari indispensabili per attuare il processo di privatizzazione dell'ENEL (rilascio della concessione, adeguamento del meccanismo e dei livelli tariffari, formulazione di un piano di riequilibrio della struttura finanziaria), l'operazione di collocamento di azioni ENEL potrebbe essere iniziata nei successivi 6-9 mesi, compatibilmente con le condizioni dei mercati e con l'avvio di altre operazioni di privatizzazione.

Tutte le accennate condizioni — ha rilevato la Sezione controllo enti nella richiamata relazione al Parlamento — risultano, peraltro, al momento non realizzate, «di modo che le descritte iniziative, che danno avvio al processo di dismissione, appaiono di esito indefinito e incerto, in quanto condizionate a scelte determinanti, ancora non compiute».

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


BILANCI CONSOLIDATI IRI 1980-1993  
(miliardi di lire)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
<b>DATI PATRIMONIALI</b>														
Capitale investito	27.142	33.162	39.175	50.656	54.601	57.079	57.808	64.379	65.210	75.096	84.611	95.215	101.509	94.138
Debiti finanziari netti	24.338	29.181	34.019	36.156	38.269	56.569	34.400	37.404	38.519	45.672	55.332	63.330	72.843	70.321
Patrimonio netto consolidato	2.804	3.981	5.156	14.500	16.302	20.520	23.408	26.975	26.691	29.424	29.279	31.885	28.666	23.817
<b>DATI ECONOMICI</b>														
Valore della produzione	22.500	29.000	32.900	36.887	41.133	44.960	47.058	53.006	59.017	66.747	73.547	79.901	81.432	76.786
Valore aggiunto	12.000	14.600	17.510	18.840	21.063	23.516	24.442	25.294	28.629	32.142	35.124	39.065	42.007	43.370
Margine operativo lordo	3.052	4.339	5.844	5.924	7.622	9.061	9.269	10.441	12.733	14.542	16.105	17.955	19.423	21.320
Ammortamenti	2.055	2.531	2.984	3.419	4.061	5.183	6.105	6.688	7.573	8.356	9.409	10.792	12.229	13.578
Risultato operativo	997	1.808	2.860	2.505	3.561	3.888	3.164	2.611	4.527	5.900	6.007	6.332	5.963	5.346
Oneri finanziari netti	3.821	5.074	5.963	6.239	6.107	5.029	3.800	3.267	3.809	3.828	4.688	6.001	7.561	7.422
MOL/valore produzione %	13,56	14,96	17,76	16,06	18,53	20,20	19,74	19,70	21,58	21,79	21,90	22,47	23,85	26,72
Oneri finanziari/fatturato %	16,98	17,50	18,22	16,91	14,85	11,19	8,08	6,16	6,12	5,73	6,37	7,51	9,29	9,30
Risultato (compreso banche)	-2.401	-2.869	-2.610	-2.898	-2.247	-1.203	469	-88	961	1.664	703	-671	-4.253	-10.209
<b>DATI FINANZIARI</b>														
Investimenti in impianti	3.980	4.659	5.476	6.309	7.372	8.426	8.795	9.102	10.506	14.100	16.258	17.805	17.120	16.699
Apporti dello Stato	2.650	1.937	2.868	3.979	4.463	4.538	2.170	1.420	1.020	785	394	394	677	950
Cash Flow	-421	-599	159	220	1.731	3.569	5.525	6.384	8.233	10.020	10.112	10.121	7.972	3.369

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# Dati patrimoniali consolidati IRI 1980-1993

(in miliardi di lire)





## Capitolo V

### GESTIONI FUORI BILANCIO

Sommario: -- **Premessa.**

**1. Stato di attuazione della legge n. 559 del 1993:** 1.1 *Gestioni fuori bilancio immediatamente sopresse*; 1.2 *Gestioni ricondotte in bilancio ex artt. 1-19 della legge n. 559 del 1993*; 1.3 *I rendiconti delle ex gestioni fuori bilancio.*

**2. Ricognizione e situazione delle gestioni fuori bilancio dopo la legge n. 559 del 1993:** 2.1 *Gestioni fuori bilancio escluse dalla soppressione*; 2.2 *Fondi di rotazione*; 2.3 *Casse conguaglio*; 2.4. *Altre gestioni fuori bilancio.*

#### **Premessa**

Ad un anno e mezzo di distanza dal varo della legge di riforma del settore della finanza pubblica attinente alle gestioni fuori bilancio, non si è ancora concluso quel processo di grande rilevanza per i conti pubblici caratterizzato dalla confluenza nella contabilità ordinaria di gran parte delle gestioni fuori bilancio.

In tal modo potranno essere recuperate al bilancio dello Stato e alle conseguenti verifiche ingenti risorse che, in precedenza, venivano gestite al di fuori del bilancio stesso.

In particolare la disciplina recata dall'art. 24 della legge n. 559 del 1993 consente di esercitare controlli più puntuali e penetranti con il coinvolgimento anche dei successivi gestori.

La cennata normativa, difatti, da un lato, stabilisce che per le gestioni escluse dalla soppressione la Corte, in sede di esame dei rendiconti o bilanci consuntivi, si pronunzia sulla regolarità della relativa gestione e riferisce al Parlamento sull'andamento e sui risultati di tutte le gestioni fuori bilancio e, dall'altro, che le amministrazioni e gli organi gestori sono tenuti a rivalutare le fattispecie oggetto delle pronunzie stesse e ad adottare i corrispondenti provvedimenti.

In sede di controllo successivo sulla gestione, in attuazione della delibera della Sezione del controllo n. 122/94 del 20 aprile 1994, la Corte ha avviato una indagine intersettoriale sulle gestioni fuori bilancio che è strumentale al referto al Parlamento.

La predetta indagine è ancora in corso, per cui se ne potrà riferire successivamente.

Al momento la lenta e graduale attuazione della richiamata legge n. 559 del 1993 ed i perduranti ritardi ancora esistenti nella presentazione dei rendiconti e nel conseguente esame di essi da parte degli organi di controllo, consigliano, per questo primo anno, di non procedere ad una unica relazione sull'andamento e sui risultati di tutte le gestioni fuori bilancio escluse dalla soppressione ex art. 24 della legge n. 559 del 1993.

Pertanto, per l'anno 1994, in analogia a quanto già fatto per i precedenti anni, anche al fine di offrire un quadro d'insieme della situazione delle gestioni fuori bilancio dopo l'entrata in vigore della legge n. 559 del 1993, si ritiene opportuno redigere un'unica relazione che includa i seguenti profili tematici:

un primo paragrafo dedicato allo stato di attuazione della legge n. 559 del 1993 articolato secondo le varie categorie di gestioni fuori bilancio, comprendente le valutazioni relative all'avvenuta soppressione o meno delle stesse o alla loro riconduzione in bilancio, e all'analisi della situazione relativa allo stato della rendicontazione delle gestioni fuori bilancio sopresse o riportate in bilancio;

un secondo paragrafo riservato alla ricognizione e all'esame delle gestioni fuori bilancio escluse dalla soppressione articolato secondo le varie categorie di organismi gestori.

#### **1. Stato di attuazione della legge n. 559 del 1993**

Al fine di stabilire lo stato di attuazione della normativa di soppressione delle gestioni fuori bilancio recata dalla legge n. 559 del 1993 occorre far riferimento alla ripartizione in categorie delle gestioni, di cui è cenno nella precedente Relazione (1).

---

1) Vedasi Relazione della Corte al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1993, vol. 1, cap. V, 177-178.

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*1.1 Gestioni fuori bilancio immediatamente soppresse*

Riguardo la prima categoria, comprendente, cioè, le gestioni fuori bilancio immediatamente oggetto di soppressione ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 65 del 1989, convertito nella legge n. 155 del 1989, la situazione relativa alle singole gestioni, riferite alle varie Amministrazioni, è la seguente:

- a) Presidenza del Consiglio dei Ministri
  - a1) Conto speciale per i progetti integrati mediterranei (2): chiusa con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 (3).
  - a2) Particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania (4): prorogata al 30 aprile 1995 (5).
  - a3) Adeguamento del sistema di trasporto nell'area flegrea (6): la gestione stralcio è stata affidata ad un commissario liquidatore nel 1994 con termine per la presentazione del rendiconto finale al 30 giugno 1995 (7).
  - a4) Gestioni fuori bilancio per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 21 e 32 della legge n. 219 del 1981, concernenti la ricostruzione industriale delle zone danneggiate dal sisma del 1980: non sono state soppresse, ma sono confluite a seguito dell'emanazione del decreto-legge 9 marzo 1994, n. 155 (8) in una apposita sezione del fondo speciale per l'innovazione tecnologica del Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

Riguardo tali gestioni si rappresenta che l'art. 5 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131 (9) ha fissato in sei mesi il termine di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge n. 559 del 1993 aggiungendo che, fino al decorso di detto termine, gli atti oggetto di pronuncia della Corte conservano la loro efficacia.

a5) Fondi Commissario Generale per l'esposizione «Colombo 92» (10): con decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, all'art. 12, la gestione commissariale è stata prorogata al 30 settembre 1995 (11).

a6) Fondo per la protezione civile (12): il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55 (13), all'art. 72, comma 3, autorizza la gestione fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1994.

Il Fondo è gestito in forma decentrata con accreditamento ai comuni e i relativi rendiconti sono, altresì, controllati in sede decentrata.

Con legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1993 è stato istituito il cap. 7615 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (14) cui sono state trasferite gran parte delle somme prima stanziata sul cap. 7602, concernente le somme da assegnare al Fondo per la protezione civile. Con legge di bilancio 1994 è stata operata una ulteriore diminuzione degli stanziamenti iscritti al cap. 7602 che reca uno stanziamento di 12 miliardi in conto competenza. Allo stato non risulta che gli stanziamenti relativi al Fondo siano riconfluiti in bilancio.

2) Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 36.

3) Pubblicato nel Supplemento Ordinario della G.U. n. 41 del 18 febbraio 1995.

4) Decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, art. 4, convertito nella legge 28 marzo 1988, n. 99.

5) Decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, art. 5, decaduto e reinterato con decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55, decaduto (G.U. n. 99 del 29 aprile 1995).

6) Legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 11, comma 18.

7) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 1994 e nota della Ragioneria Centrale presso la Presidenza del Consiglio del 30 novembre 1994, n. 14484.

8) Convertito, dopo successive reiterazioni, l'ultima delle quali il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, con legge 7 aprile 1995, n. 104.

9) Reitera i precedenti decreti-legge 23 dicembre 1994, n. 718 e 25 febbraio 1995, n. 47.

10) D.P.R. 15 maggio 1990, n. 139 e legge 23 agosto 1988, art. 1.

11) Già, in precedenza, con decreti-legge 28 dicembre 1993, n. 542, 27 giugno 1994, n. 414, 28 dicembre 1994, 723 e 25 febbraio 1995, n. 55 la gestione commissariale era stata prorogata, rispettivamente, al 30 giugno 1994, al 31 ottobre 1994 e al 31 dicembre 1994.

12) Art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito nella legge 12 agosto 1982, n. 547.

13) Reiterativo di precedente analogo decreto-legge del 28 dicembre 1994, n. 723 e decaduto (G.U. n. 99 del 29 aprile 1995).

14) Tale capitolo riguarda le spese relative alle emergenze attinenti eventi sismici, alluvionali, altre calamità etc. e, in attuazione del decreto-legge n. 142 del 1992, convertito nella legge n. 195 del 1992, a decorrere dall'anno 1994 le corrispondenti disponibilità sono integrate con la tabella C della legge finanziaria. La legge finanziaria per il 1995 conferma in tabella C lo stanziamento integrativo, determinandolo in 225 miliardi per il 1995 e in 200 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## b) Ministero della pubblica istruzione

Depositi provvisori versati alle contabilità speciali presso i Provveditorati agli Studi (n. 93 organi gestori) (15): riportata in bilancio ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726 (16).

## c) Ministero dell'interno

Gestione stralcio della Cassa sovvenzioni servizi antincendi e dei Corpi dei vigili del fuoco (17): è in corso il trasferimento degli atti pendenti all'Ispettorato generale per gli affari generali e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.).

## d) Ministero dei lavori pubblici

Sovraccanoni dei bacini imbriferi montani (18): non risulta che la gestione sia stata chiusa, in quanto non è stato ancora istituito il relativo capitolo di spesa nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il ritardo in cui è incorsa la procedura di soppressione appare causato, pur in presenza di una formale disponibilità dell'Amministrazione dei lavori pubblici alla liquidazione della gestione fuori bilancio in questione, dalla mancanza di accordo con l'I.G.E.D. sull'istituzione di un apposito capitolo di entrata, diverso da quello già indicato nel cap. 3528, art. 24, al fine di tenere distinti dalle entrate i fondi versati dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua, trattandosi di fondi da ripartire tra i comuni rivieraschi.

## e) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

e1) Fondo di previdenza del personale dei soppressi uffici dell'alimentazione (19): è in corso il trasferimento degli atti pendenti e della consistenza di cassa al 15 gennaio 1994 all'I.G.E.D.

e2) Aiuti alimentari e indennità di compensazione (20): non risulta che la gestione sia stata chiusa.

e3) Commissariati usi civici: Depositi per spese di giudizi ed operazioni demaniali (21): la gestione è stata riportata in bilancio (22).

## f) Ministero dei beni culturali e ambientali

Il Ministero del tesoro nello scorso anno (23) ha ripetutamente invitato il Ministero dei beni culturali ed ambientali a dare attuazione all'art. 26 della legge n. 559 del 1993.

Attualmente risulta che l'Amministrazione non ha ancora trasmesso all'I.G.E.D. la documentazione necessaria (24) per dare avvio alle operazioni di liquidazione, malgrado sia scaduto il termine di cui alla legge n. 1041 del 1971 (25), tant'è che gli organi gestori periferici del Ministero continuano ad inviare i rendiconti delle gestioni sopresse alla coesistente Ragioneria Centrale.

15) Regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224, art. 22.

16) Nell'anno 1993 le risorse mobilitate dalla gestione, costituite da fondi, prevalentemente, provenienti da istituti d'istruzione non governativa e da istituti bancari, regioni, province, comuni ed enti vari, sono ammontate in entrata a 1,811 miliardi e in uscita a 2,186 miliardi.

17) Legge 13 maggio 1961, n. 469.

18) Legge 27 dicembre 1953, n. 959.

19) Legge 6 marzo 1958, n. 199, art. 14.

20) Legge 21 dicembre 1931, n. 1785.

21) Legge 16 giugno 1927, n. 1766.

22) Circolare I. G.E.D. n. 626506 del 6 agosto 1994 del Ragioniere Generale dello Stato.

23) Lettere circolari n. 612949 del 15 aprile 1994 e n. 613246 del 19 aprile 1994 e n. 637992 del 31 ottobre 1994.

24) Cioè i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto di gestione alla data di entrata in vigore della legge n. 559 del 1993.

25) La legge in questione prevede, difatti, una speciale procedura amministrativa che disciplina anche la formazione dello stato attivo e passivo delle gestioni sopresse nonché la liquidazione, su apposita domanda da parte degli interessati, dei crediti vantati da terzi.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La predetta Ragioneria ha restituito, con rilievo, agli organi gestori le contabilità delle gestioni proseguite oltre il termine di legge con invito a presentare, per l'anno 1994, il rendiconto finale al 15 gennaio 1994.

In attuazione della legge n. 559 del 1993 l'Amministrazione dei beni culturali (26) ha riferito che devono intendersi sopresse le gestioni dei fondi relative alle indennità di missione eseguite per ragioni d'ufficio a richiesta di privati e di enti non statali (n. 6 organi gestori) (27) e alle indennità per verifiche fuori ufficio per la esportazione di oggetti di antichità e d'arte (n. 11 organi gestori) (28); i funzionari delle Sovrintendenze dovranno versare il dovuto sull'apposito capitolo di bilancio 2931, Capo XXIX (proventi derivanti da servizi resi dall'Amministrazione dei beni culturali e ambientali).

Analogamente dovrà procedersi per le elargizioni da parte di privati che andranno versate sul cap 3680, Capo XXIX (entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero per i beni culturali e ambientali).

Per quanto concerne le rimanenti gestioni sulle concessioni in uso dei beni dello Stato e sulle forniture conto terzi da parte delle Sovrintendenze (29), si procederà con il versamento a cura del concessionario delle somme sul capitolo 2583, Capo XXIX del bilancio del Ministero dei beni culturali e ambientali.

L'invito rivolto dall'Amministrazione alla Ragioneria di accettare i rendiconti di gestioni fuori bilancio resi «a stralcio» dalle Sovrintendenze nel corso del 1994 dovrebbe consentire la regolarizzazione della situazione relativa alle anzidette gestioni.

g) Ministero del tesoro

La chiusura della Sezione di garanzia per il credito peschereccio era già stata fissata al 31 dicembre 1991 (30).

Allo stato mancano notizie circa la soppressione delle seguenti gestioni fuori bilancio:

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri (31):

a1) Credito alle piccole e medie imprese industriali (32).

a2) Fondo per l'incremento edilizio (33).

a3) Credito a favore di artigiani e di imprese artigiane nel territorio di Trieste (34).

a4) Gestione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate (35) trasferita all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (36) e, poi, al Ministero dei lavori pubblici (37).

26) Lettera circolare n. 1664 del 22 febbraio 1995.

27) Regio decreto 15 novembre 1928, n. 2861.

28) Regio decreto 19 settembre 1920, n. 1776.

29) Introiti derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso agli Istituti di antichità e belle arti (regio decreto 16 settembre 1926, n. 1693);

Introiti derivanti dalla vendita di cataloghi relativi a mostre allestite dallo Stato;

Gestioni speciali previste dalla legge 30 marzo 1965, n. 340;

Casse soccorso tra il personale di custodia degli Istituti di antichità e belle arti (regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, art 15).

30) D.I. Tesoro e Marina mercantile del 15 gennaio 1991.

31) Vedasi *infra* par 2.4.

32) Ordine dell'ex GMA n. 80 del 17 maggio 1951.

33) Legge 10 agosto 1950, n. 715.

34) Decreto commissariale n. 17 del 30 settembre 1963.

35) Decreto-legge n. 57 del 1982, convertito nella legge n. 187 del 1982.

36) Legge n. 48 del 1989, art. 13.

37) Decreto legislativo n. 96 del 1993, art. 12.

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## b) Ministero dell'interno:

Fondo destinato alla formazione professionale degli ufficiali di stato civile (38).

## c) Ministero dei trasporti e della navigazione:

Piano generale dei trasporti (39): gli stanziamenti hanno trovato collocazione, fino all'anno finanziario 1993, nel cap. 1097 (40) dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, gestito dalla Direzione Generale motorizzazione civile e trasporti in concessione.

## d) Ministero del tesoro

Gestione concernente la concessione di contributi a fondo perduto e di crediti finanziari agevolati alla Repubblica di Malta.

## 1.2 Gestioni ricondotte in bilancio ex artt. 1-19 della legge n. 559 del 1993.

Riguardo la seconda categoria, costituita, cioè, da quegli organismi gestori, la cui attività, non essendo essi suscettibili di immediata soppressione, deve essere continuata attraverso gli ordinari strumenti di bilancio ai sensi degli artt. 1-19 della legge n. 559 del 1993 la relativa situazione, aggiornata al 28 gennaio 1995, risulta dalla tabella 1.2. nella quale è indicato, a fianco di ciascuna gestione, il relativo versamento al capitolo di entrata del bilancio 3518 ai fini della successiva riassegnazione dei relativi introiti ai pertinenti capitoli di spesa.

L'importo totale dei versamenti ammonta a 2.094 miliardi.

Allo stato non risulta che abbiano provveduto agli adempimenti richiesti dalle rispettive disposizioni della legge n. 559 del 1993 le seguenti gestioni fuori bilancio:

Fondo straordinario di edilizia abitativa di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (art. 2);

Concorso pronostici (art. 6);

Spese relative all'organizzazione della DIA (art. 10);

Distribuzione di carte d'identità ai comuni (art. 11);

Proventi dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonché dei diritti di stato civile dei comuni (art. 13);

Contabilità speciali dell'ANAS (art. 15) (41);

Istituto Superiore di sanità (art. 18);

Gestioni commissariali governative che esercitano pubblici servizi di trasporto (art. 19).

Si riportano, di seguito, le notizie e gli elementi pervenuti in ordine alle gestioni fuori bilancio di cui agli artt. 1-19 della legge n. 559 del 1993.

## 1.2.1 Avvocatura dello Stato (art. 1)

Trattasi di 26 contabilità speciali intestate all'Avvocatura dello stato (42), gestite dall'Avvocatura Generale e dalle Avvocature distrettuali aventi ad oggetto la esazione di onorari e competenze tra Avvocati e Procuratori dello Stato e le spese di stampa anticipate da Amministrazioni autonome o Enti pubblici per le competenze dei Procuratori legali delegati.

Risultano ricondotte in bilancio.

38) Art. 27 del decreto-legge n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983.

39) Legge 30 marzo 1987, n. 132.

40) Tale capitolo, soppresso nel 1994, concerne le spese per l'elaborazione del Piano Generale dei trasporti.

41) Riguardo tali contabilità, come previsto nella circolare del Ministro del tesoro 22 gennaio 1994, n. 105188, l'ANAS dovrà attivarsi per promuovere un provvedimento del Ministro del tesoro volto ad istituire nel proprio bilancio capitoli di entrata e di spesa «per memoria», sui quali contabilizzare le somme da versare ai sensi dell'art. 15 della legge n. 559 del 1993.

42) Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 27 della legge 3 aprile 1929, n. 103.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## 1.2.2 Fondo straordinario di edilizia abitativa di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (art. 2)

La relativa chiusura è prevista per il 30 giugno 1995.

Le gestioni per il programma straordinario di edilizia abitativa di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 sono alimentate da entrate provenienti dal bilancio dello Stato.

Gli organi gestori sono, rispettivamente, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, poi commissario designato dal CIPE, ora Prefetto di Napoli (43), e il Sindaco di Napoli, poi commissario designato dal CIPE, ora Prefetto di Napoli (44).

## 1.2.3 Fondo per gli interventi della città di Reggio Calabria (art. 3)

È stato soppresso con conseguente versamento all'entrata di bilancio delle relative somme e successiva riassegnazione ai capitoli 2839, 2840, 7756 e 7657 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## 1.2.4. Fondo per la cooperazione allo sviluppo (art. 4)

A decorrere dall'1 gennaio 1995 la gestione dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo sono stati ricondotti nell'ambito del bilancio del Ministero degli affari esteri, in cui è stata costituita un'apposita rubrica, composta di 20 capitoli.

## 1.2.5 Attività di protezione sociale (art. 5)

La normativa recata dall'art. 5 della legge n. 559 del 1993 prevede da un lato, la liquidazione delle «cessate gestioni fuori bilancio» e, dall'altro, la prosecuzione degli interventi di protezione sociale in favore del personale dipendente e dei familiari, mediante l'affidamento delle connesse attività ad organizzazioni costituite tra il personale medesimo (45), previa concessione in uso di locali demaniali, mezzi, strutture, servizi ed impianti necessari, ovvero ad enti o a terzi, con procedure negoziali semplificate.

La normativa di riordino consente un passaggio dal vecchio al nuovo regime senza soluzione di continuità dal momento che i nuovi organismi dovranno succedere alle vecchie gestioni acquisendo da queste ultime le rimanenze dei beni di consumo eventualmente risultanti all'atto della liquidazione.

Le operazioni di soppressione/liquidazione dei precedenti organismi gestori dovevano avere luogo entro il 15 luglio 1994, data entro la quale dovevano entrare in vigore i regolamenti previsti dal predetto art. 5.

Il ritardo e le difficoltà connesse all'elaborazione dei citati regolamenti non ha consentito il rispetto della indicata scadenza.

Nel frattempo le gestioni fuori bilancio hanno continuato ad esistere per effetto dei decreti-legge succedutesi nel tempo, l'ultimo dei quali il n. 132 del 29 aprile 1995 (46), che, all'art. 10, rimanda all'1 gennaio 1996 l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge n. 559 del 1993, facendo salvi gli effetti prodotti.

Riguardo le gestioni fuori bilancio della Guardia di finanza, alla data del 31 dicembre 1994 risultavano in esercizio, complessivamente, n. 93 organismi gestori (47).

43) Delibera CIPE 16 marzo 1994.

44) Delibera CIPE 16 marzo 1994.

45) Art. 8 della legge n. 382 del 1978.

46) Reitero di decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48.

47) Tali organismi sono così suddivisi:

mense non obbligatorie di servizio: nessuna;

spacci alimentari: n. 6;

foresterie: nessuna;

sale convegno: n. 21;

circoli: n. 52;

soggiorni: n. 14;

sale cinematografiche: nessuna.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In previsione dell'ormai prossima soppressione il loro numero è drasticamente diminuito rispetto ai 140 organismi gestori esistenti alla data del 31 dicembre 1993.

Per l'anno 1994 non si è verificata la costituzione di nuovi organismi; tuttavia due unità, regolarmente costituite ma mai funzionanti, hanno intrapreso attività lavorativa.

Per quanto concerne «l'attività di protezione sociale» relativa alla Amministrazione della difesa (48) si rappresenta che la stessa avrebbe dovuto essere riorganizzata entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 559 del 1993 previa adozione di regolamento individuativo delle procedure negoziali semplificate per l'affidamento del servizio e previa determinazione delle consistenze e del valore degli apporti (49).

All'attualità, la mancata adozione dei cennati provvedimenti, ha reso, di fatto, inoperante la disciplina recata dalla legge n. 559 del 1993 come emerge, peraltro, anche dall'entità dei relativi versamenti in conto entrate bilancio riportati nella tabella 1.2.

## 1.2.6 Concorso pronostici (art. 6)

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 559 del 1993 il Ministero delle finanze ha istituito due capitoli di spesa inerenti ai Concorsi pronostici (50).

Risulta che a decorrere dal concorso n. 39 del 24 settembre 1994 la Amministrazione interessata ha cessato di compiere atti di gestione fuori bilancio per il concorso pronostici ENALOTTO, in applicazione della procedura prevista dall'art. 6 della cennata legge.

Alla stessa data la situazione di cassa della gestione fuori bilancio (51) esponeva le seguenti partite:

Saldo d'aggio al gestore relativo all'1 gennaio - 23 settembre 1994 . . . . .	L.	2.236.609.120
Premi non riscossi, anno 1994. . . . .	L.	1.575.113.429
Premi non riscossi anni precedenti . . . . .	L.	42.828.801
Arrotondamento del monte premi . . . . .	L.	61.483
	Totale . . . . .	L. 3.854.612.833
Addebiti pignoramenti c/terzi (52) . . . . .	L.	46.815.609
	Totale . . . . .	L. 3.807.797.224

In data 14 marzo 1995 il Ministero delle finanze ha dato disposizioni all'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni di effettuare presso la Tesoreria Provinciale dello Stato il versamento dell'importo globale depositato sul corrispondente conto postale unitamente agli interessi maturati alla data di estinzione del conto stesso.

## 1.2.7 Fondo a disposizione del Comando Generale della Guardia di finanza (art. 7)

Riguardo tale fondo hanno trovato già applicazione le norme contenute nella legge n. 559 del 1993.

Nel febbraio 1994 è stata stabilita la definitiva soppressione ed entro il mese successivo gli organi responsabili del fondo hanno provveduto ad effettuare il versamento della somma residua di 117,405 milioni e di 0,687 milioni sul capo 10, cap. 3518, art. 7, istituito dal Ministero del tesoro per l'occasione.

Alle esigenze del fondo, durante l'esercizio finanziario 1994, si è provveduto sino al 19 febbraio 1994 attraverso il vecchio sistema. In tale periodo 25 militari hanno beneficiato delle elargizioni a carico del fondo per complessivi 5,190 milioni.

48) Sulla gestione di protezione sociale dei dipendenti del Ministero della difesa si è pronunciata la Sezione del controllo della Corte - terzo collegio - con delibera dell'8 giugno 1995.

49) Cioè locali demaniali, mezzi, strutture, servizi e impianti concessi in uso agli organismi esercenti attività di protezione sociale.

50) Trattasi dei capp. 3440 «Conguaglio annuale d'aggio di gestione del concorso pronostici ENALOTTO» e 3532 «Premi richiesti dai vincitori del concorso pronostici ENALOTTO non corrisposti entro il termine regolamentare».

51) Conto corrente postale n. 38537007 intestato alla Amministrazione finanziaria.

52) Su tale posta risultano in corso accertamenti. Secondo notizie fornite dall'Amministrazione finanziaria l'importo dell'addebito ha origine dall'emissione a carico del conto di due assegni, rispettivamente, di L. 46.665.609 e di L. 150.000, a seguito di ordinanza di assegnazione emessa dal Pretore di Roma in ordine al pignoramento presso terzi.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dopo tale data l'attività del fondo ha avuto luogo attraverso l'utilizzazione dei fondi iscritti in bilancio (cap. 3226 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze - rubrica 2 -) e gestiti secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

#### 1.2.8 Fondi amministrati dal Ministero industria, commercio e artigianato (art. 8)

Per le gestioni fuori bilancio soppresse del Ministero dell'industria, commercio e artigianato (53) la competente Ragioneria centrale ha inviato agli organi gestori una nota concernente l'obbligo di chiusura delle contabilità con la redazione di un conto finale.

Le predette gestioni nel corso del 1994 sono state abolite in base a quanto disposto dalla legge n. 559 del 1993. Le somme disponibili su queste gestioni sono state trasferite al capitolo delle entrate 3519 per essere poi riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

#### 1.2.9 Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. (art. 9)

Originariamente la gestione del Fondo U.N.R.R.A. era affidata al Comitato dell'Amministrazione degli aiuti internazionali (54).

Il DPR 24 luglio 1977, n. 617, all'art. 2, nel prevedere la soppressione della cennata gestione, ne ha affidato il perseguimento alla Direzione Generale dei Servizi civili del Ministero dell'interno.

Con D.P.C.M. 18 aprile 1982, n. 1363 è stata attribuita alle Regioni parte dei beni mobili ed immobili già amministrati dalla soppressa A.A.I.

L'organo gestore dal 1984 ha svolto una pluralità di interventi assistenziali e contributivi utilizzando il reddito prodotto dal patrimonio, accantonando il risultato economico di esercizio in apposito fondo e fissando in 50,298 miliardi l'ammontare della riserva (55).

L'attività della Riserva è costituita, prevalentemente, da una componente finanziaria, pari all'85%, e per il resto dal patrimonio immobiliare valutato in 10,835 miliardi (56).

In ordine alla Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. è stato emanato il regolamento (57) previsto dall'art. 9, comma 3, della legge n. 559 del 1993, con il quale sono state disposte le modalità per il perseguimento dei fini della Riserva allo scopo di assicurare il reimpiego delle disponibilità della soppressa gestione nei capitoli appositamente previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

#### 1.2.10 Distribuzione di carte d'identità ai comuni (art. 11)

La gestione trae origine dall'applicazione delle norme previste dal D.P.R. 4 aprile 1973, n. 369 e ha iniziato la sua attività nel 1974 con l'entrata in vigore del nuovo sistema di distribuzione delle carte d'identità che ne prevede la fornitura alle Prefetture da parte del Provveditorato Generale dello Stato.

53) Le gestioni in questione sono le seguenti:

Fondo per la razionalizzazione aziendale/interaziendale degli impianti siderurgici (Art. 20, 2° comma, legge 17 febbraio 1982 n. 46; decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito nella legge n. 88 del 1986);

Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Artt. 3 e 4, legge n. 675 del 1977);

Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa (Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito nella legge 5 marzo 1982, n. 63);

Fondo per l'attuazione della politica mineraria (Legge 15 giugno 1984, n. 246, art. 7);

Fondo spese interventi per danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre e gennaio 1985 (Art. 9, legge 13 maggio 1985, n. 198; decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito nella legge n. 120 del 1987);

Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione (Art. 17, legge 22 febbraio 1985, n. 49);

Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale (D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902);

Gestione per l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese (Legge 19 dicembre 1983, n. 696).

54) Istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 2006.

55) Dato riferito alle risultanze dell'esercizio di gestione 1991.

56) Dato riferito alle risultanze dell'esercizio di gestione 1991.

57) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1994, n. 755 pubblicato nella G.U. 19 gennaio 1995, n. 15.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le somme introitate dalle Prefetture sono interamente versate al capo IX cap. 3484 «Entrate eventuali e diverse del Provveditorato Generale dello Stato».

I dati contabili relativi all'ultimo rendiconto pervenuto alla Corte (esercizio 1991) mostrano che le somme introitate in contabilità speciale dalle Prefetture sono pari a 3,137 miliardi e che i versamenti al capo IX cap. 3484 ammontano complessivamente a 3,139 miliardi.

#### 1.2.11 Proventi dei diritti di segreteria (art. 13)

La gestione trae origine dagli artt. 40 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e riguarda la costituzione di un fondo da effettuarsi per mezzo di marche segnatasse.

Le erogazioni sono finalizzate a sussidiare corsi di aggiornamento e perfezionamento dei segretari comunali e provinciali in servizio e corsi di formazione per aspiranti segretari e a corrispondere ai segretari comunali o alle vedove o ai figli minori in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale o di proscioglimento di addebito in sede di revisione del provvedimento disciplinare.

Con legge 17 febbraio 1968, n. 107 le erogazioni sono state anche finalizzate alla corresponsione ai segretari comunali e provinciali dell'equo indennizzo, ove dovuto, al pagamento del contributo annuale al Ministero dei trasporti a titolo di rimborso riduzioni e al conferimento di borse di studio ai figli di segretari comunali e provinciali disciplinate da appositi bandi annuali.

I dati contabili relativi all'ultimo rendiconto pervenuto alla Corte (anno 1991) mostrano che l'ammontare dei diritti di segreteria riscossi nell'esercizio 1991 e confluiti nella contabilità speciale della Prefettura di Roma per la costituzione del fondo è stato pari a 17,626 miliardi e che la disponibilità del fondo all'inizio del 1991 ammontava a 63,684 miliardi e alla fine a 79,289 miliardi.

#### 1.2.12 ANAS (art. 15)

Le contabilità speciali dell'ANAS (58) svolgono attività consistenti in concessioni a favore di privati, contributi agli enti e risarcimenti per danni causati al patrimonio stradale.

Gli organi gestori in totale sono 24 e sono alimentate da entrate proprie.

Riguardo le contabilità speciali intestate all'ANAS si rappresenta che le procedure di chiusura sono ancora in corso; 18 gestioni, oggetto di soppressione, sono, all'attualità, ancora esistenti. Allo stato risultano emanati i due decreti del Ministero del tesoro (59) concernenti l'istituzione di capitoli di entrata e variazioni di bilancio, è stato effettuato, da parte dei Compartimenti, il versamento delle somme disponibili e sono stati emessi gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati.

#### 1.2.13 Fondi amministrati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 16)

##### 1.2.13.1 Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato ed assistenza sociale

Durante l'esercizio 1993, l'ultimo gestito ai sensi della legge n. 1041 del 1971, l'entità delle risorse disponibili è stata di 397,270 miliardi ricavati dalla aliquota percentuale di prelievo sull'ammontare del gettito contributivo versato agli Istituti di previdenza pari allo 0,31%.

58) Le Contabilità ANAS sono le seguenti:

Contabilità speciale presso il compartimento ANAS (n. 20 organi gestori);

Contabilità speciale presso l'Ufficio speciale autostrada Salerno-Reggio Calabria;

Contabilità speciale presso l'Ufficio speciale per la grande viabilità in Sicilia.

Tutte le anzidette gestioni sono previste dalla legge 7 febbraio 1961, n. 59.

59) DD.MM. n. 135039 del 2 maggio 1994 e 142412 del 7 ottobre 1994.

Per il 1994 l'amministrazione ha redatto apposita relazione finale sul rendiconto della predetta gestione concernente il periodo 1° gennaio-20 aprile 1994. Da essa, alla data del 1° gennaio 1994, risulta la seguente situazione: il fondo di cassa ammonta a 248,902 miliardi; le entrate a 183 milioni, costituite dal versamento di 89 milioni effettuato dalla Cassa marittima meridionale quale contributo a proprio carico per l'esercizio 1992 e dal versamento di 94 milioni effettuato dall'INDAP quale residuo del contributo dovuto per il medesimo esercizio finanziario; le uscite a 249,085 miliardi, costituite dal versamento effettuato in entrata del bilancio dello Stato (Capo X, cap. 3518, art. 18) degli importi di 248,990 miliardi e di 95 milioni rispettivamente in data 18 febbraio 1994 e in data 11 marzo 1994.

Il fondo per il finanziamento dei patronati è rientrato in bilancio dal 20 aprile 1994 (60) a seguito della riassegnazione della somma di 249,084 miliardi, costituente l'uscita a chiusura, al capitolo n. 3676 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1994.

#### 1.2.13.2 Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale operanti nella provincia di Trieste

Nel 1993 le entrate complessive del fondo, costituite dai versamenti effettuati dagli Enti ed Istituti previdenziali locali ammontavano a 443 milioni alle quali vanno aggiunti 154 milioni, residuo dell'esercizio 1992, per un totale di 597 milioni.

Le uscite complessive del fondo ammontavano a 597 milioni.

Per quanto riguarda il Fondo per il finanziamento per gli istituti ed assistenza sociale operanti nella provincia di Trieste, la legge n. 559 del 1993 è applicabile nella misura stessa in cui essa coinvolge i patronati istituiti ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.l.c.p.s. n. 804 del 29 luglio 1947. Infatti a decorrere dall'esercizio 1992, in applicazione dell'art. 11, comma 2 della legge n. 166 del 1991, la costituzione, l'entità, la vigilanza e l'erogazione del contributo al finanziamento dei patronati sono rientrati nella disciplina delle disposizioni in vigore per tutto il territorio nazionale.

Durante l'esercizio 1993 la gestione dei patronati operanti nel territorio di Trieste è stata chiusa, ancorché in ritardo (61) rispetto alla data prevista di chiusura (1 gennaio 1992).

#### 1.2.13.3 Fondo speciale infortuni

Il fondo in questione eroga contributi ad istituti ed enti pubblici o privati di interesse nazionale o locale e a privati studiosi che effettuano ricerche o studi nel campo delle discipline infortunistiche ed in medicina sociale in genere.

I settori di ricerca da ammettere a contributo sono annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il parere di un apposito Comitato tecnico scientifico, con compiti di consulenza.

La regolazione della erogazione dei contributi ha luogo in tre distinte quote, pari al 50%, 30% e 20%.

Affuiscono, altresì, al fondo le somme riscosse per contravvenzioni conseguenti la mancata assicurazione contro gli infortuni sul lavoro da parte dei datori di lavoro.

Nell'esercizio 1993 le entrate sono ammontate a 10,026 miliardi, le uscite a 414 milioni con un disavanzo di cassa di 9,602 miliardi; il fondo di cassa, all'inizio dell'esercizio, ammontava a 28,576 miliardi e, al termine, a 38,178 miliardi.

60) Decreto del Ministero del tesoro n. 137869 del 10 aprile 1994.

61) Sul ritardo evidenziatosi la Corte ha mosso i dovuti rilievi.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda il fondo speciale infortuni si rappresenta che nel febbraio 1995 la Ragioneria Centrale (62) ha eccettuato il mancato invio da parte dell'amministrazione interessata della documentazione concernente la chiusura della gestione ed il relativo passaggio al bilancio dello Stato.

Esso è, comunque, rientrato in bilancio dall'1 gennaio 1994 e la somma stanziata, pari a 600 milioni, è stata inserita nel capitolo n. 3531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1.2.13.4 Relativamente al fondo per la mobilità della manodopera e al fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione sociale si rappresenta che essi sono stati soppressi e i corrispondenti impegni e finalità si ritrovano nella competenza del Fondo di rotazione creato appositamente dalla legge n. 236 del 1993 (63).

1.2.14 Fondi amministrati dall'ex Ministero della marina mercantile (art. 17)

Secondo quanto riferito dal Ministero del tesoro (64), le sole gestioni fuori bilancio sopresse operanti presso l'ex Ministero della marina mercantile risultano essere le seguenti:

Depositi di terzi per spese di istruttoria delle concessioni sul demanio marittimo, nonché di ispezioni e collaudi a stabilimenti e depositi costieri (65) (organi gestori n. 44: Capitanerie di Porto).

Le entrate sono costituite da somme versate (in misura stabilita dalle Autorità Marittime) presso la Cassa dell'Ufficio del Compartimento a titolo di deposito per spese di istruttoria delle richieste di concessione delle zone appartenenti al demanio marittimo, di cauzioni per l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione e di depositi per spese e collaudi a stabilimenti e depositi costieri.

Le uscite attongono a spese di bollo e registrazione, missioni dei funzionari del Genio Civile per sopralluoghi etc.

Per ogni versamento viene acceso un conto corrente intestato al depositante e l'Organo gestore provvede ad imputare al conto tutte le spese inerenti le pratiche di concessioni demaniali marittime e a restituire agli interessati gli eventuali residui al termine delle concessioni.

Depositi cauzionali per danni causati da navi ad impianti ed opere portuali (66) (organi gestori n. 44: Capitanerie di Porto).

Le entrate sono costituite dal versamento delle cauzioni richieste dal comandante del Porto in caso di danno cagionato da navi ad opere portuali o impianti attinenti ai servizi di navigazione a garanzia del pagamento delle spese per le riparazioni.

Presso la locale Tesoreria vengono costituiti dalle Capitanerie di Porto depositi provvisori con le somme versate che vengono poi svincolate a favore degli interessati dopo adempiti i rispettivi obblighi.

1.2.15 Istituto Superiore di Sanità (art. 18)

L'Istituto Superiore di Sanità gestisce, attraverso apposita contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, i contributi autorizzati dall'art. 2 della legge n. 519 del 1973 ed estesi agli interventi per la lotta all'AIDS con il decreto-legge n. 443 del 1987, convertito nella legge n. 531 del 1987.

La gestione è stata istituita per lo svolgimento di attività di studio, intervento e ricerca nel campo della salute pubblica.

62) Nota n. 3688 del 17 febbraio 1995 con la quale la Ragioneria Centrale ha fatto presente che ai suoi atti non risulta alcuna documentazione concernente l'attività del fondo, relativamente al periodo intercorso tra la data di trasmissione dell'ultimo rendiconto riguardante l'esercizio finanziario 1993 e quello del passaggio in bilancio dello Stato delle relative disponibilità.

63) Vedasi infra par. 2.2.

64) Note 15 ottobre 1994, n. 175692, 21 novembre 1994, n. 200288 e 8 aprile 1995, n. 2040.

65) Artt. 11, 17 e 51 Reg.to Cod. Navigazione DPR 15 febbraio 1952, n. 328.

66) Art. 75 Cod. Navigazione RD 30 marzo 1942, n. 327.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Nell'anno 1994 le entrate sono state pari a 72,106 miliardi, di cui 14,016 miliardi provenienti da enti territoriali, enti pubblici e privati, organizzazioni estere ed internazionali (CEE, OMS, UNICEF, NIH, etc.) e 38,090 miliardi provenienti dal bilancio dello Stato per la lotta all'AIDS, e le uscite sono assommate a 70,650 miliardi.

### 1.3 I rendiconti delle ex gestioni fuori bilancio

Perdurano forti ritardi nella presentazione dei rendiconti delle ex gestioni fuori bilancio e nell'esame da parte degli organi competenti.

Si riporta la situazione delle varie gestioni, accorpate secondo l'Amministrazione presso la quale sono state operanti, aggiornata all'aprile 1995.

#### a) Presidenza del Consiglio dei Ministri

a1) Fondo per i programmi straordinari di edilizia di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981: sono pervenuti alla Corte i rendiconti fino al 1992; la Sezione del controllo della Corte ha dichiarato irregolari quelli sino al 1985; è in corso di esame l'anno 1986.

a2) Fondo per la protezione civile: sono pervenuti alla Corte i rendiconti fino al 1989 e fino al 1986 sono stati dichiarati irregolari dalla Sezione del controllo della Corte stessa.

a3) Ufficio speciale del Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno: sono pervenuti alla Corte i rendiconti fino al 1992 e sono stati dichiarati irregolari dalla Sezione del controllo della Corte stessa quelli dal 1987 al 1990.

Con delibera n. 16 del 9 novembre 1994 della Sezione del controllo della Corte è intervenuta la declaratoria di irregolarità dei rendiconti relativi agli esercizi 1988, 1989 e 1990 essendo state accertate molte ipotesi di irregolarità (ad esempio: incarichi ad esperti e personale qualificato). Nel febbraio 1995 è stata trasmessa all'amministrazione la richiesta di rivalutazione delle fattispecie dichiarate illegittime ai sensi dell'art. 24 della legge n. 559 del 1993.

a4) Conto speciale per i progetti integrati mediterranei: sono pervenuti alla Corte i rendiconti fino al 1992; sino al 1989 i rendiconti sono stati dichiarati regolari e quello del 1990 è stato oggetto di rilievo.

a5) Particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e Catania: il rendiconto del 1989 è oggetto di rilievo e sono in corso di esame quelli fino al 1993.

Con delibera n. 61 dell'8 luglio 1994 la Sezione del controllo della Corte ha dichiarato irregolare il rendiconto relativo all'esercizio 1988. A seguito di tale pronuncia, in attuazione dell'art. 24 della legge n. 559 del 1993, è stata richiesta all'organo gestore la rivalutazione delle fattispecie esaminate che sono state annullate con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale del 23 dicembre 1994.

a6) Adeguamento del sistema di trasporto intermodale nell'area Flegrea: sono pervenuti alla Corte i rendiconti sino al 1992 e sono stati esaminati quelli sino al 1987.

a7) Interventi per la città di Reggio Calabria: sono pervenuti alla Corte i rendiconti sino al 1993; sono in corso di esame quelli dal 1991 al 1993.

Con delibera n. 53 del 17 giugno 1994 la Sezione del controllo della Corte ha dichiarato irregolare il rendiconto relativo al 1990, sancendo il principio della prevalente vigenza del particolare regime di controllo previsto dall'art. 24 della legge n. 559 del 1993, rispetto al normale regime della legge n. 20 del 1994 e rilevando la duplicità di due distinti organi gestori e la non unitarietà del fondo.

a8) Gestione fuori bilancio ex art. 21 della legge n. 219 del 1981: sono pervenuti alla Corte i rendiconti sino al 1990 e sono stati dichiarati irregolari quelli sino al 1986.

Con delibere nn. 12 e 13 del 30 gennaio 1995 la Sezione del Controllo della Corte (X Collegio) ha dichiarato la illegittimità e la non regolarità dei rendiconti per gli esercizi finanziari 1985 e 1986, essendo state riscontrate carenze documentali ed istruttorie nella concessione dei relativi contributi.

a9) Gestione fuori bilancio ex art. 32 della legge n. 219 del 1981: sono pervenuti alla Corte i rendiconti sino al 1989 e sono stati dichiarati irregolari quelli sino al 1984; il rendiconto del 1985 è oggetto di rilievo.

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a10) **Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria:** sono pervenuti alla Corte i rendiconti sino al 1991. La Sezione del controllo della Corte il 28 marzo 1995 ha deliberato sulla questione di massima circa la competenza dell'ufficio di controllo, pronunciandosi per la competenza dell'ufficio di controllo sul Ministero del tesoro.

a11) **Autorità per l'Adriatico:** sono pervenuti alla Corte i rendiconti sino al 1992.

a12) **Avvocatura dello Stato**

L'ultimo esercizio finanziario controllato dalla Corte è il 1992. Tutte le contabilità pervenute alla Corte risultano controllate ed ammesse a discarico.

È in corso la revisione dei rendiconti riferiti all'esercizio 1993.

b) **Ministero dei lavori pubblici**

Per le spese di funzionamento della Commissione Ministeriale per i ricorsi in materia di revisione prezzi contrattuali (67) il rendiconto relativo all'esercizio 1993 è oggetto di osservazioni da parte della Ragioneria mentre per i sovraccanoni versati da concessionari di grandi derivazioni di acque, da ripartire tra i comuni rivieraschi (68), non risulta presentato alcun rendiconto.

c) **Ministero dell'interno**

Riguardo le gestioni distribuzione di carte d'identità ai comuni e proventi diritti di segreteria si riferisce che l'ultimo rendiconto pervenuto all'organo di controllo della Corte è quello relativo all'esercizio 1991.

d) **ANAS**

Risultano pervenuti all'organo di controllo della Corte i rendiconti delle Contabilità speciali relativi al secondo trimestre 1994.

e) **Ministero della difesa**

I rendiconti finanziari delle attività di protezione sociale dell'amministrazione della difesa sono stati regolarmente trasmessi agli organi di controllo (69).

L'unica eccezione è costituita dall'Ente circoli della Marina militare e per il circolo Ufficiali Forze Armate d'Italia (circolo «Barberini») per i quali la Sezione del Controllo della Corte (70) ha stabilito che sono soggetti a controllo ex lege n. 20 del 1994, art. 3, comma 4, in quanto trattasi di enti pubblici che gravitano nella sfera statale e perchè la trasformazione degli organismi di protezione sociale in strutture gestite interamente in bilancio, di cui all'art. 5 della legge n. 559 del 1993, non attiene ad essi, dovendosi ritenere interamente circoscritta agli organismi non provvisti di personalità giuridica.

f) **Ministero delle finanze**

Riguardo le gestioni fuori bilancio disciplinate da leggi speciali svolgentisi nell'ambito del Ministero delle finanze, nel corso del 1994, sono stati controllati dalla Ragioneria n. 152 rendiconti annuali, relativi ai circoli, alle sale convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, agli stabilimenti balneari e spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani, alle sale cinematografiche e uno relativo al Concorso Pronostici Enalotto; di essi n. 72 sono stati oggetto di rilievo per riscontrate irregolarità.

67) D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501 e legge 9 maggio 1950, n. 329

68) Legge 27 dicembre 1973, n. 959 e legge 22 dicembre 1980, n. 925.

69) La Sezione del controllo della Corte terzo collegio con deliberazione in data 8 giugno 1995 ha dichiarato l'irregolarità di taluni rendiconti concernenti l'attività di protezione sociale nell'amministrazione della difesa

70) Delibere nn. 17 e 18 del VII Collegio della Sezione del Controllo della Corte in data 16 novembre 1994.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto attiene alle gestioni fuori bilancio relative ai beni confiscati nel corso del 1994 sono stati esaminati dalla Ragioneria n. 94 rendiconti, oggetto di 12 rilievi; 12 rendiconti sono stati trasmessi alla Corte.

g) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Per quanto concerne l'Ente Nazionale risi non risulta ancora conclusa l'istruttoria del controllo dei rendiconti relativi agli esercizi finanziari dal 1986 al 1992 sussistendo incertezze circa l'inserimento negli stessi delle risultanze contabili riguardanti operazioni relative alla gestione F.A.I.

Riguardo i Commissariati per gli usi civici nel corso del 1994 sono stati regolarizzati tutti i rendiconti con chiusura al 31 dicembre 1993.

La tabella 1.3.g. espone la situazione relativa ai rendiconti presentati.

h) Ministero del lavoro e della previdenza sociale

In ordine al Fondo speciale infortuni risultano pervenuti alla Corte i rendiconti fino all'esercizio 1993. I rendiconti relativi agli esercizi dal 1987 al 1991 sono stati oggetto di rilievo e, allo stato, l'istruttoria non è ancora ultimata essendo state riscontrate patologie giuridiche che, peraltro, si stanno evidenziando anche durante l'esame dei rendiconti degli esercizi 1992 e 1993.

i) Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

La situazione relativa allo stato della rendicontazione è la seguente:

i1) Fondo per la razionalizzazione aziendale/interaziendale degli impianti siderurgici: l'ultimo rendiconto pervenuto alla Corte è quello dell'esercizio 1992;

i2) Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale: l'ultimo rendiconto pervenuto alla Corte è quello dell'esercizio 1988;

i3) Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa: l'ultimo rendiconto pervenuto alla Corte è quello dell'esercizio 1989;

i4) Fondo per l'attuazione della politica mineraria: l'ultimo rendiconto pervenuto alla Corte è quello dell'esercizio 1993;

i5) Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale: l'ultimo rendiconto pervenuto alla Corte è quello dell'esercizio 1989.

l) Ministero della sanità

I rendiconti della gestione fuori bilancio ex legibus n. 519 del 1973 e n. 531 del 1987 operante presso l'Istituto Superiore di Sanità sono stati regolarmente predisposti sino alla gestione 1993; i rendiconti relativi alla gestione 1994 sono in corso di elaborazione.

m) Ministero del tesoro

m1) Per la Sezione di garanzia per il credito peschereccio non è stato ancora trasmesso dal Comitato di amministrazione della Sezione agli organi di controllo il rendiconto relativo alla gestione del primo esercizio.

m2) Per il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane è in corso l'acquisizione delle contabilità relative all'ultimo periodo di attività gestoria del fondo stesso.

n) Ministero dei beni culturali e ambientali

La situazione dei conti consuntivi relativi alle varie gestioni fuori bilancio afferenti al Ministero in questione è riportata nella tabella 1.3.n.

o) Ministero dei trasporti e della navigazione (ex Ministero della marina mercantile)

La situazione dei conti consuntivi, relativi agli esercizi 1992 e 1993, dei Depositi cauzionali per danni causati da navi ad impianti ed opere portuali e dei Depositi di terzi per spese concernenti l'istruttoria di concessioni sul demanio marittimo, nonché le ispezioni ed i collaudi a stabilimenti a depositi costieri è riportata nella tabella 1.3.o.

## 2. Ricognizione e situazione delle gestioni fuori bilancio dopo la legge n. 559 del 1993

### 2.1. Gestioni fuori bilancio escluse dalla soppressione

Trattasi delle gestioni il cui bilancio (per ciascun organo gestorio) non supera l'importo di 100 milioni e le cui entrate derivano da contribuzioni da parte degli associati o degli utenti o dello Stato (art. 20)

#### a) Ministero dell'interno

Mense non obbligatorie di servizio.

Per queste gestioni sussistono difficoltà nella individuazione della consistenza economica dell'attività affidata ai singoli organismi gestori in quanto il numero degli utenti di tali gestioni fuori bilancio varia notevolmente da mense con centinaia di conviventi giornalieri a mense con solo 4 o 5 unità. Dal gennaio 1991 è stato demandato al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza il riscontro dei rendiconti degli organismi che gestiscono mense non obbligatorie di servizio (71).

#### b) ANAS

Contabilità speciali presso i compartimenti di Campobasso, Catanzaro, Firenze, Genova, Cosenza G.U. e Palermo G.U.

La pronuncia di regolarità delle sopraindicate gestioni, escluse dalla soppressione, ha interessato n. 25 rendiconti relativi agli esercizi finanziari compresi tra il 1989 ed il 1993 riferentesi a contabilità relative ai depositi di somme versate da terzi interessati, per spese di istruttoria.

#### c) Ministero dei trasporti e della navigazione

Trattasi delle gestioni fuori bilancio dell'ex Ministero della marina mercantile, i cui organi gestori, con bilancio non superiore ai 100 milioni, vanno esclusi dalla soppressione, come già riportato nella precedente Relazione.

c1) Fondo di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali (72) (organi gestori n. 29: Uffici di collocamento istituiti presso le Capitanerie di Porto).

Le relative entrate derivano dalle quote versate dagli armatori agli Uffici di collocamento per l'imbarco di ciascun ufficiale e allievo ufficiale, nelle misure stabilite dal decreto ministeriale 1° marzo 1965.

Le somme introitate vengono depositate su apposito conto corrente intestato al singolo Ufficio di collocamento, istituito presso la locale Capitaneria di Porto, cui vengono imputate le relative spese di funzionamento.

c2) Depositi di terzi per spese relative ad inchieste formali sulle cause di responsabilità di sinistri (73) (organi gestori n. 13: Capitanerie di Porto sedi di Direzione Marittima, cui è devoluta la competenza a convocare le Commissioni per le inchieste).

Le entrate sono costituite da depositi versati da terzi per la conduzione di inchieste sulle cause e sulle modalità dei sinistri marittimi promosse ad istanza di parte e da depositi destinati sia alle erogazioni di somme a favore dei membri delle Commissioni di inchiesta, sia alle spese per ogni opportuno mezzo istruttorio.

I depositi sono effettuati presso la cassa della locale Capitaneria di Porto, la quale provvede ad imputarvi tutte le spese inerenti l'attività svolta. Al termine dell'inchiesta la eventuale rimanenza del conto viene restituita al creditore.

c3) Depositi per controversie gente di mare (74) (organi gestori n. 44: Capitanerie di Porto).

71) Decreto ministeriale 15 dicembre 1990 e circolare ministeriale n. 559/D/F/42 del 10 marzo 1992 diramata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali.

72) RDL 24 maggio 1925, n. 1031, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; legge 16 dicembre 1928, n. 3042

73) Art. 578 e ss. Cod. Navigazione RD 30 marzo 1942, n. 327, art. 465 e ss. relativo Reg.to DPR 15 febbraio 1952, n. 328

74) Art. 350 Cod. Navigazione RD 30 marzo 1942, n. 327

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le entrate sono costituite dai depositi presso l'Autorità Marittima da parte dei Comandanti per ottenere l'autorizzazione allo sbarco di un arruolato pagando a questo la somma non contestata.

Presso la locale Tesoreria la Capitaneria di Porto istituisce depositi provvisori e provvede allo svincolo delle somme a favore degli interessati dopo la definizione delle pratiche.

c4) Ricavato della gestione di recuperi e vendita di oggetti ritrovati (75) (organi gestori n. 44: Capitanerie di porto).

L'attività della gestione concerne il recupero e il ritrovamento di relitti in mare o sul demanio marittimo.

Le somme ricavate dalle vendite relative ai ritrovamenti sono introitate nella cassa della Capitaneria di Porto, la quale provvede alla restituzione di dette somme agli aventi diritto ovvero alla loro devoluzione alla Cassa nazionale per la Previdenza Marina.

c5) Ricavato della vendita di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare (76) (organi gestori n. 44: Capitanerie di Porto).

Le entrate sono costituite dalle somme riscosse dalla vendita di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare.

Le somme indicate sono riscosse dalla Capitaneria di porto, la quale provvede a costituire depositi provvisori presso la locale Tesoreria a disposizione dell'Autorità Marittima per un periodo di cinque anni, trascorso il quale, le somme medesime sono svincolate a favore degli aventi diritto o, in mancanza di questi, sono devolute alla Cassa Nazionale per la Previdenza Marina.

La situazione relativa ai rendiconti degli esercizi 1992 e 1993 delle anzidette gestioni è riportata nella tabella 2.1.c.

## 2.2 Fondi di rotazione

Trattasi dei fondi di rotazione riportati nell'elenco allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e risultanti in numero di nove (tavola 2.2.).

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri

Fondo di rotazione dei contributi alberghieri (77).

b) Ministero del tesoro

b1) Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e Gorizia (3 organi gestori) (78).

b2) Gestione separata presso il fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia (79).

I rendiconti relativi ai due predetti fondi riguardanti gli esercizi 1990 e 1991 sono stati oggetti di rilievo dell'organo di controllo della Corte (80).

È in corso l'esame del rendiconto dell'esercizio 1992 ed è stato trasmesso alla Corte quello relativo all'esercizio 1993.

b3) Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (81).

L'ultimo rendiconto esaminato e dichiarato regolare è quello relativo alla gestione dell'anno 1991.

Nel gennaio 1994 è pervenuto alla Corte il rendiconto dell'esercizio 1992.

A seguito delle modificazioni introdotte dalle leggi nn. 19 e 20 del 1994 sono sorte questioni circa i limiti e le modalità del controllo da eseguirsi su tale fondo di rotazione.

75) Art. 508 e ss. Cod. Navigazione RD 30 marzo 1942, n. 327.

76) Art. 195 Cod. Navigazione RD 30 marzo 1942, n. 327; art. 399 e ss. Reg.to DPR 15 febbraio 1952, n. 328.

77) Legge 15 agosto 1955, n. 691.

78) Legge 18 ottobre 1955, n. 908.

79) Legge 11 novembre 1982, n. 828.

80) N. 6/555 del 30 dicembre 1993 e relativa replica alla risposta del 22 febbraio 1995 e n. 2/61 del 7 marzo 1995.

81) Legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 5.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È stata anche prospettata in sede di controllo preventivo (82) la necessità che i futuri provvedimenti di riassegnazione dei versamenti da parte del fondo in parola vengano corredati dai relativi programmi di intervento.

c) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (83).

Scopo del Fondo è agevolare programmi di imprese, destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi, oppure al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti.

Il Fondo è alimentato con gli stanziamenti iscritti nei capitoli 7548 e 7588 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato secondo le quote fissate dalle leggi autorizzative della spesa per ciascun anno (84).

Il Fondo ha durata indeterminata e l'ultimo rendiconto pervenuto alla Corte è quello del 1988.

Del Fondo predetto fa parte l'Azienda speciale zona franca di Gorizia (85) che svolge servizio di contingentamento e di ripartizione di prodotti e materie prime immessi nel territorio di Gorizia in esecuzione di dazio, imposte di fabbricazione e di consumo; il servizio è affidato alla Camera di Commercio di Gorizia.

L'Azienda utilizza un contributo statale stabilito annualmente; ha durata indeterminata e l'ultimo rendiconto pervenuto alla Corte è quello relativo al 1992.

d) Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Fondo di rotazione destinato a promuovere l'accesso al fondo sociale europeo delle azioni realizzate da istituti o enti di diritto privato (86).

Scopo del fondo è favorire l'accesso al Fondo sociale europeo in conformità alle disposizioni del Consiglio della Comunità Europea (87) e provvedere ai benefici spettanti ai lavoratori in conformità alla disciplina del Fondo sociale europeo (88) e dell'art. 27 della legge n. 675 del 1977.

Ai sensi della legge n. 236 del 1993 nel fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978 sono affluiti gli stanziamenti previsti per il finanziamento integrativo dei progetti speciali ex art. 26 della legge n. 845 del 1978 e quelli previsti per il fondo per la mobilità della mano d'opera istituito dall'art. 28 della legge n. 675 del 1977.

Le entrate del fondo sono quelle stanziare nei capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per il 1994 sono ammontate a 14 miliardi sul cap. 8055 e a 11 miliardi sul cap. 8056.

In applicazione della legge n. 236 del 1993 sono confluiti nel fondo in questione anche la gestione fuori bilancio del fondo per l'integrazione dei progetti speciali di formazione professionale e il fondo per la mobilità della mano d'opera.

e) Ministero del commercio con l'estero

Fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in paesi diversi da quelli della comunità europea (89).

82) Rilevo a vuoto n. 64178 del 30 marzo 1995.

83) Legge 17 febbraio 1982, n. 46, art. 14.

84) Legge n. 317 del 1991 per gli stanziamenti fino all'esercizio finanziario 1993; decreto-legge n. 149 del 1993, convertito nella legge n. 237 del 1993, per gli esercizi finanziari 1994 e 1995.

85) Decreto ministeriale 27 febbraio 1968 (leggi 1 gennaio 1948, n. 1438 e 17 gennaio 1952, n. 1502).

86) Legge 21 dicembre 1978, n. 845, art. 25.

87) Direttiva CEE n. 71:66 dell'1 febbraio 1971.

88) Regolamenti del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea dell'8 novembre 1971, nn. 2376, 2397, 2398.

89) Articolo 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394 e della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il fondo, di durata indeterminata, è amministrato da un Comitato istituito presso il Ministero del Commercio con l'estero (90).

Finalità del Fondo è la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, a fronte di programmi di penetrazione commerciale in paesi diversi da quelli della Comunità Europea.

Con legge n. 41 del 1986 è stato stabilito che parte delle disponibilità del Fondo (37,5 miliardi) può essere utilizzata per la concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria a favore di quei beneficiari di finanziamenti non in grado di fornire integralmente idonee garanzie.

La legge n. 304 del 1990 ha destinato la disponibilità del Fondo, entro il limite di 50 miliardi, alla concessione di finanziamenti agevolati per spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali in paesi extracomunitari (91).

Le istruttorie sulle domande di finanziamento, la stipula dei contratti, l'assunzione delle garanzie e le relative erogazioni sono effettuate a cura del Mediocredito.

La dotazione iniziale del Fondo era pari a 75 miliardi, salita a 659,7 miliardi alla data del 31 dicembre 1993, alla quale vanno aggiunti 10,008 miliardi per interessi.

Nel corso del 1993 sono stati erogati finanziamenti per 99,640 miliardi; alla fine del 1993 i finanziamenti totali erano pari a 249,9 miliardi di cui 2,4 miliardi relativi ai finanziamenti ex lege n. 304 del 1990; sempre nello stesso anno i rientri per quote capitali sono ammontati a 56,685 miliardi.

I rendiconti del Fondo rotativo devono essere inviati dal Mediocredito al Comitato entro il 30 aprile, il quale ne cura l'inoltrò agli organi di controllo (Ragioneria e Corte).

I rendiconti degli esercizi 1990 e 1991 sono pervenuti alla Corte nell'ottobre 1993: il relativo esame è stato ultimato e sono stati avanzati rilievi istruttori.

I rendiconti degli esercizi 1992 e 1993 sono pervenuti alla Corte nel settembre 1994: l'esame del primo è già stato ultimato e per entrambi sono stati avanzati rilievi istruttori (92).

Riguardo i controlli interni, il Ministero del commercio estero può avvalersi degli uffici dell'I.C.E. all'estero al fine di acquisire informazioni circa la validità commerciale dei programmi di penetrazione presentati dalle imprese richiedenti e per disporre controlli sulla effettiva realizzazione dei programmi.

f) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

f1) Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura (93).

Le entrate del fondo sono costituite da finanziamenti a carico del bilancio statale, nonché dai rientri per interessi di preammortamento, dalle rate di ammortamento, dalle estinzioni anticipate, dagli interessi per ritardato pagamento e dagli interessi sulle giacenze; esse affluiscono al conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale, intestato al fondo, dal quale sono trasferite in conti fruttiferi vincolati presso la stessa Tesoreria centrale a favore degli istituti di credito.

Gli istituti di credito impegnati sono 141.

Scopo del fondo è l'anticipazione agli istituti di credito e di credito agrario per la concessione di prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole e all'accensione di mutui per acquisti ex art. 7 del decreto-legge n. 377 del 1975.

Nel corso dell'anno 1993 sono stati concessi n. 4013 prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole per un importo di 101,596 miliardi e n. 37 mutui per 1,776 miliardi per gli acquisti ex art. 7 del decreto-legge n. 377 del 1975.

f2) Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero (94).

Il fondo è alimentato dal bilancio dello Stato.

90) Il Comitato è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato. Con decreto ministeriale 28 ottobre 1993 la relativa presidenza è stata attribuita dal Ministro al Direttore Generale competente per materia, in applicazione del D. L. vo n. 29 del 1993. Esso è composto di 6 membri.

91) Così stabilito dal decreto ministeriale 13 febbraio 1992.

92) Riguardo il rendiconto relativo all'esercizio 1992 nei rilievi della Corte è stata rappresentata la necessità che il Comitato, in qualità di organo gestorio, accompagni il rendiconto redatto dal Mediocredito con una propria relazione o faccia propria quella redatta dal Mediocredito stesso ed è stata richiesta la trasmissione del programma promozionale con il quale i singoli progetti proposti dalle imprese richiedenti devono essere coerenti, nonché un prospetto riepilogativo ed illustrativo relativo a ciascuna voce del rendiconto, con riferimento analitico a ciascuna ditta.

93) Legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 5.

94) Legge 30 luglio 1990, n. 209 e successive modificazioni.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La tabella che segue riporta gli importi stanziati a favore del fondo nel periodo 1983-1992.

Anno 1983	38	miliardi
Anno 1984	101,650	miliardi
Anno 1985	100	miliardi
Anno 1987	95	miliardi
Anno 1988	28,500	miliardi
Anno 1990	10	miliardi
Anno 1991	10	miliardi
Anno 1992	10	miliardi
Totale	393,150	miliardi

L'art. 2 della legge istitutiva del fondo prevedeva la costituzione della Società «Risanamento agro-industriale zuccheri RIBES S.p.A.». Il capitale della predetta società nel 1993 ammontava a 445,637 miliardi per un totale di 445.637 azioni del valore nominale di L. 1.000.000 ed il fondo ha sottoscritto globalmente 430.910 azioni per un valore di 430.910 miliardi.

La legge n. 209 del 1990 ha destinato le disponibilità del fondo (95) agli interventi della RIBES S.p.A. previsti dalla legge stessa da esaurirsi entro il termine di cinque anni dall'erogazione del finanziamento alla società.

f3) Fondo centrale per il credito peschereccio (96).

Dal dicembre 1993 la gestione del fondo è stata trasferita al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Le dotazioni del fondo sono utilizzate per la concessione e la erogazione di mutui a tasso agevolato per iniziative concernenti il settore peschereccio (97).

Tali dotazioni al 31 dicembre 1993 ammontavano a 259,881 miliardi.

Al fondo affluiscono, oltre gli stanziamenti di bilancio, tutte le rate di ammortamento dei mutui, i rientri provenienti da estinzioni anticipate, interessi e penalità previste dalla legge n. 41 del 1982.

### 2.3 Casse conguaglio

Le Casse conguaglio rientrano nella previsione dell'art. 24 della legge n. 559 del 1993, in quanto, da una parte, quali organi statali sono state ritenute assimilabili alle gestioni fuori bilancio operanti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato (98) e, dall'altra, sono state espressamente escluse dalla soppressione dall'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito nella legge n. 68 del 1993.

#### 2.3.1 Cassa conguaglio settore elettrico (già Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche) (99).

L'organo gestore è il Comitato di gestione che, in mancanza di proprio personale, utilizza personale proveniente dall'ENEL.

Inizialmente la Cassa aveva finalità perequative e compensative di costi fra imprese elettriche; successivamente si sono aggiunte finalità di carattere agevolativo, contributivo e di rimborso di particolari oneri

95) Tali disponibilità sono state integrate dall'importo di 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

96) Tale fondo è stato, originariamente, istituito presso il Ministero della marina mercantile con legge 17 febbraio 1982, n. 41, art. 10 con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio di natura rotativa e durata indeterminata.

97) *Costruzione ed ammodernamento di motopescherecci, di impianti per la lavorazione e trasformazione del pescato, etc.*

98) Cfr. Delibera n. 1562 del 1985 della Sezione del controllo della Corte.

99) Provvedimento CIP n. 941 del 29 agosto 1961 e n. 34 del 6 luglio 1974 (art. 1 D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 e D. lgs. 26 gennaio 1948, n. 98).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anche a imprese non elettriche; tali finalità vengono realizzate attraverso sei conti distinti nei quali confluiscono quote di prezzo o sovrapprezzi o maggiorazioni di sovrapprezzo delle tariffe elettriche (100) e, per uno, un conferimento diretto del bilancio dello Stato (101).

L'ultimo rendiconto pervenuto alla Corte è quello dell'esercizio 1991.

### 2.3.2 Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto (già Cassa conguaglio per i trasporti di gas e di petrolio liquefatto) (102).

Scopo della Cassa è perequare i costi di trasporto del petrolio, al fine di garantire il rifornimento a costi uniformi in tutte le zone del Paese.

Essa rimborsa agli operatori i costi sostenuti dai punti di carico ubicati al di fuori dell'area continentale italiana fino (nei trasporti marittimi) ai depositi costieri o fino (nei trasporti terrestri) ai confini.

Le risorse provengono da un sovrapprezzo sul petrolio comunque prodotto e importato in Italia.

Nel 1986 il CIPE ha stabilito nuovi criteri per il rimborso correlandolo ad un meccanismo di confronto col prezzo del mercato internazionale maggiorato degli oneri di importazione.

L'organo gestore della Cassa è un Comitato di gestione, dotato di personale proprio.

L'ultimo rendiconto pervenuto alla Corte è quello dell'esercizio 1993.

### 2.3.3 Cassa conguaglio settore telefonico (103)

Scopo della Cassa è perequare i rapporti tra costi e ricavi delle prestazioni rese da SIP, ITALCABLE e ASST al fine di mantenere l'unitarietà delle tariffe telefoniche.

Essa utilizza i proventi derivanti da un sovrapprezzo sugli scatti di contatore nella misura stabilita dal C.I.P.; detti proventi vengono riscossi dalla SIP e versati su apposito conto corrente.

Nel 1986 il C.I.P., nello stabilire l'importo del sovrapprezzo per il traffico nazionale, ha deciso di attribuire l'intero importo al gestore del servizio urbano (SIP) e di trasferire all'entrata del bilancio dello Stato i fondi amministrati dalla Cassa.

L'organo gestore è il Comitato di gestione che non dispone di personale proprio.

L'ultimo rendiconto pervenuto alla Corte è quello dell'esercizio 1993.

### 2.3.4 Cassa conguaglio acquedotti genovesi (104)

Scopo della Cassa è perequare i costi degli acquedotti al fine di mantenere l'unitarietà delle tariffe.

La relativa attività è iniziata nel 1985, essendo stato approvato il Regolamento solo nel 1984.

Essa utilizza risorse costituite da un sovrapprezzo sulle tariffe.

L'organo gestore è il Comitato di gestione, non dotato di proprio personale.

L'ultimo rendiconto pervenuto alla Corte è quello dell'esercizio 1993.

#### 100)

- 1) Conto per le integrazioni tariffarie;
- 2) Conto per l'onere termico;
- 3) Conto per la composizione tariffaria;
- 4) Conto per il rimborso all'ENEL degli oneri straordinari connessi alla chiusura delle centrali nucleari;
- 5) Conto per il contributo per l'energia da fonti rinnovabili ed assimilate;
- 6) Gestione delle agevolazioni sul sovrapprezzo termico a favore delle imprese elettrosiderurgiche.

101) Trattasi del conto n. 6) relativo alla gestione delle agevolazioni sul sovrapprezzo termico a favore delle imprese elettrosiderurgiche per i consumi elettrici per il periodo 1981-1982 per la quale è stata conferita alla Cassa dall'erario la somma complessiva di 120 miliardi utilizzata per il rimborso del sovrapprezzo termico fiscalizzato alle imprese elettrosiderurgiche aventi diritto. Di tale gestione viene data rendicontazione separata.

102) Provvedimento CIP n. 44 del 28 ottobre 1977 (art. 1 D.L.C.P.S. n. 896 del 1947 e D. lgs. n. 98 del 1948).

103) Provvedimento CIP n. 24 del 26 maggio 1981 (art. 1 D.L.C.P.S. n. 896 del 1947 e D. lgs. n. 98 del 1948).

104) Provvedimento CIP n. 21 del 21 giugno 1982 (art. 6 D.L.C.P.S. n. 896 del 1947 e D. lgs. n. 98 del 1948).

#### 2.4 Altre gestioni fuori bilancio

Nel corso dell'attività di controllo della Corte nell'anno 1994 sono state individuate le seguenti gestioni fuori bilancio operanti presso il Ministero del tesoro per le quali sono in corso accertamenti istruttori:

- a) Gestione somme dello Stato per l'intervento nella SIR (105).
- b) Fondi gestiti dal Mediocredito centrale, Artigiancassa e Mediocrediti regionali (106).
- c) Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (107).

Per quanto riguarda le gestioni fuori bilancio relative ai beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 nel corso del 1994 il Ministero del tesoro ha compiuto un'attività di richiesta e coordinamento presso le Sezioni staccate del Dipartimento del Territorio al fine di effettuare una ricognizione di tali gestioni.

Quanto alle tre gestioni fuori bilancio operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: a) Credito alle medie e piccole imprese industriali; b) Fondo per l'incremento edilizio; c) Credito a favore di artigiani e imprese artigiane; si rappresenta che esse non risultano in via di soppressione in quanto il Commissario di Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene che non debbano farsi rientrare nell'ambito di applicazione della legge n. 559 del 1993. La relativa situazione costituirà oggetto di esame da parte della Corte in sede di controllo dei rendiconti finanziari dell'esercizio 1993.

105) Legge n. 784 del 1980 e decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito nella legge 5 febbraio 1982, n. 25.

106) Deliberazione della Sezione del controllo della Corte n. 38 del 27 luglio 1994.

107) Deliberazione della Sezione del controllo n. 131 del 10 febbraio 1994.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## 1.2. Situazione dei versamenti relativi alle gestioni fuori bilancio soppresse ai sensi della legge n. 559/1993 alla data del 31 dicembre 1994 aggiornata al 28 gennaio 1995

(In migliaia di lire)

Capitolo 3518	Legge n. 559/93	MINISTERO	Versamenti
Art. 1	1 c. 1	Presid. (Avvocatura) . . . . .	19.383.116
Art. 2	3 c. 1	Presid. (Reggio Calabria) . . . . .	353.466.808
Art. 3	4 c. 2-7	Affari esteri (Coop. svil.) . . . . .	434.862
Art. 4	5 c. 2	Difesa (Prot. sociale) . . . . .	437.639
Art. 5	5 c. 2	Interno (Prot. sociale) . . . . .	6.026
Art. 6	5 c. 2	Finanze (Prot. sociale) . . . . .	270.270
Art. 7	7	Finanze (Fondo G.d.F.) . . . . .	118.193
Art. 8	8 c. 1	Industria (Legge n. 675/77) . . . . .	—
Art. 9	8 c. 1	Industria (Legge n. 46/82) . . . . .	122.378.366
Art. 10	8 c. 1	Industria (D.P.R. n. 902/76) . . . . .	247.576.397
Art. 11	8 c. 1	Industria (Legge n. 675/77) . . . . .	472.389
Art. 12	8 c. 1	Industria (D.L. n. 120/89) . . . . .	99.423
Art. 13	8 c. 1	Industria (Legge n. 246/84) . . . . .	1.315.003
Art. 14	9	Interno (U.N.R.R.A.) . . . . .	54.350.477
Art. 15	12	Interno (tasse concorsi) . . . . .	471.069
Art. 16	13	Interno (diritti segr.) . . . . .	151.044.301
Art. 17	14	LL.PP. (Comm. rev. prezzi) . . . . .	98.403
Art. 18	16	Lavoro (D.L.C.P.S. n. 804/47) . . . . .	666.136.433
Art. 19	16	Lavoro (A.s. tS-D.P.R. n. 1124/65) . . . . .	45.968.854
Art. 20	16	(*) Lavoro (Mobilità Legge n. 675/77) . . . . .	53.190.158
Art. 21	16	(*) Lavoro (Formazione professionale Legge n. 845/78) . . . . .	372.702.530
Art. 22	17 c. 1	Trasporti e navigazione (Marina M.) . . . . .	3.110.466
Art. 23	17 c. 3	Agricoltura (Credito pescher.) . . . . .	55
Art. 24		Varie . . . . .	1.296.193
			<b>2.094.327.331</b>

(\*) In attuazione dell'art. 5 del D.L. n. 572/94 le disponibilità dei finanziamenti delle due gestioni dovranno confluire al Fondo di rotazione, ex art. 9 del D.L. n. 148/93 e pertanto continuare ad essere gestite fuori del bilancio.

## 1.3.g. Commissariato per gli usi civici.

DEPOSITI GIUDIZIARI  
Rendiconto annuale

	1991	1992	1993
Numero gestioni . . . . .	12	12	12
Rendiconti non presentati . . . . .	—	—	—
Rendiconti pervenuti . . . . .	12	12	12
Dichiarati regolari . . . . .	12	12	12
Oggetto di rilievo . . . . .	—	—	—

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1.3.U.

1.3.u. Situazione delle gestioni fuori bilancio del ministero dei beni culturali e ambientali.

Organo gestorio	Gestione fuori bilancio	Ultimo rendiconto vistato dalla R.C. nel 1993		Rendiconto consuntivo 1-15 gennaio 1994	
		Periodo	Importo	Data arrivo in R.C.	Importo
Soprintendenza archeologica di Ancona	Canone riprese fotografiche	Annuale	1 015 000		
Soprintendenza archeologica dell'Emilia Romagna - Bologna	Canone riprese fotografiche	Annuale	4 305 000		
Soprintendenza beni artistici e storici di Bologna	Ufficio esportazione	Annuale	1 864 000		
	Canone riprese fotografiche	Annuale	420 000		
Soprintendenza archeologica della Calabria - Reggio Calabria	Missioni conto terzi	Annuale	8 738 365		
	Canone riprese fotografiche	Annuale	352 000		
Soprintendenza archeologica dell'Abruzzo - Chieti	Missioni conto terzi	Annuale	94 043 655		
Soprintendenza beni artistici e storici di Firenze	Ufficio esportazione	Annuale	3 874.960		
	Fotografie conto terzi	Annuale	90 435		
	Canone riprese fotografiche	Annuale	61.882 000		
	Cassa soccorso	Annuale	3 231.360		
	Vendita biglietti Galleria Arte Moderna	Annuale	331 167 100		
Soprintendenza archeologica di Firenze	Missioni conto terzi	Annuale	6.424.430		
	Canone riprese fotografiche	Annuale	1.540 000		
Soprintendenza beni artistici e storici di Genova	Ufficio esportazione	Annuale	99.360		
Soprintendenza beni artistici e storici di Milano	Ufficio esportazione	Annuale	5 587.200		
Soprintendenza beni artistici e storici di Modena	Canone riprese fotografiche	Annuale	negativo		
	Canone riprese fotografiche	Annuale	2.230.000		
Soprintendenza beni artistici e storici di Napoli	Fotografie conto terzi	Annuale	608 000		
	Ufficio esportazione	IV trimestre	169.200		
Soprintendenza A A R E Storici di Pisa	Ufficio esportazione	IV trimestre	1 320 000	24 gennaio 1995	240.000
Soprintendenza beni monumentali e architettonici di Ravenna	Canone riprese fotografiche	Annuale	5 890 000		
Soprintendenza archeologica dell'Etruria Meridionale - Roma	Missioni conto terzi	IV trimestre	12 810.565		
	Fotografie conto terzi	Annuale	1 105.000		
	Canone riprese fotografiche	Annuale	1 431.000		
Soprintendenza archeologica del Lazio - Roma	Ufficio esportazione	IV trimestre	5 148.720		
Soprintendenza beni ambientali archeologici del Lazio - Roma	Canone riprese fotografiche	Annuale	negativo		
	Canone riprese fotografiche	Annuale	420.000		
Soprintendenza beni artistici e storici di Siena	Canone riprese fotografiche	Annuale	negativo		
Soprintendenza archeologica della Puglia - Taranto	Elargizioni liberali	Annuale	negativo		
	Missioni conto terzi	Annuale	7 869.975	14 luglio 1994	
Soprintendenza archeologica del Piemonte - Torino	Canone riprese fotografiche	Annuale	3 990.000		
Soprintendenza beni artistici e storici di Torino	Ufficio esportazione	Annuale	4 793.090		
Soprintendenza beni artistici e storici di Urbino	Canone riprese fotografiche	Annuale	2 380.000		
Soprintendenza beni artistici e storici di Venezia	Ufficio esportazione	Annuale	2 968.560		
	Canone riprese fotografiche	Annuale	3 132.500		
	Fotografie conto terzi	Annuale	390.000		
Soprintendenza beni artistici e storici di Verona	Ufficio esportazione	Annuale	115.200		
	Fotografie conto terzi	Annuale	347.500		

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.3.O.

## Esercizio 1992

Depositi cauzionali per danni causati da navi ad impianti ed opere portuali (art. 75, comma 2° cod. Navale).

Organo gestore: Capitanerie di Porto n. 44.

Reso il conto	Comunicazioni negative	Da rendere il conto e/o comunicazioni negative
N. 6	N. 29	N. 9

Depositi di terzi per spese concernenti l'istruttoria di concessioni sul demanio marittimo, nonché le ispezioni ed i collaudi a stabilimenti e depositi costieri (art. 11, 17 e 51 reg. cod. Navale).

Organo gestore: Capitanerie di Porto n. 44.

Reso il conto	Comunicazioni negative	Da rendere il conto e/o comunicazioni negative
N. 33	N. 1	N. 10

## Esercizio 1993

Depositi cauzionali per danni causati da navi ad impianti ed opere portuali (art. 75, comma 2° cod. Navale).

Organo gestore: Capitanerie di Porto n. 44.

Reso il conto	Comunicazioni negative	Da rendere il conto e/o comunicazioni negative
N. 7	N. 25	N. 12

Depositi di terzi per spese concernenti l'istruttoria di concessioni sul demanio marittimo, nonché le ispezioni ed i collaudi a stabilimenti e depositi costieri (art. 11, 17 e 51 reg. cod. Navale).

Organo gestore: Capitanerie di Porto n. 44.

Reso il conto	Comunicazioni negative	Da rendere il conto e/o comunicazioni negative
N. 23	N. 2	N. 19

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.1.C.

Esercizio 1992

C1) Depositi per controversie gente di mare (art. 360, comma 3° cod. Navale).  
Organo gestore: Capitanerie di Porto n. 44.

Reso il conto	Comunicazioni negative	Da rendere il conto e/o comunicazioni negative
N. 3	N. 34	N. 7

C2) vato dalla gestione di recuperi e vendita di oggetti ritrovati. (art. 508 e 511 cod. Navale).  
Organo gestore: Capitanerie di Porto n. 44.

Reso il conto	Comunicazioni negative	Da rendere il conto e/o comunicazioni negative
N. 25	N. 12	N. 7

C3) Fondo: Collocamento gente di mare e Movimento ufficiali (R.D.L. 24 maggio 1925, n. 1031 convertito in legge 18 marzo 1926 n. 562 e Legge 16 dicembre 1928, n. 3042).  
Organo gestore: Capitanerie di Porto sede ufficio di collocamento n. 30.

Reso il conto	Comunicazioni negative	Da rendere il conto e/o comunicazioni negative
N. 23	N. 15	N. 11

C4) Ricavato dalla vendita di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare (art. 195 cod. Navale).  
Organo gestore: Capitanerie di Porto n. 44.

Reso il conto	Comunicazioni negative	Da rendere il conto e/o comunicazioni negative
N. 10	N. 37	N. 7

C5) Depositi di terzi per spese relative ad inchieste formali sulle cause e responsabilità di sinistri marittimi (articoli 578 e segg. cod. Nav. ed articoli 465 e segg. reg. cod. Navale).  
Organo gestore: Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima 13.

Reso il conto	Comunicazioni negative	Da rendere il conto e/o comunicazioni negative
N. 2	N. 35	N. 7

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: 2.1.C.

Esercizio 1993

C1) Depositi per controversie gente di mare (art. 350, comma 3° cod. Navale).  
Organo gestore: Capitanerie di Porto n. 44.

Reso il conto	Comunicazioni negative	Da rendere il conto e/o comunicazioni negative
N. 3	N. 31	N. 10

C2) vato dalla gestione di recuperi e vendita di oggetti ritrovati. (art. 508 e 511 cod. Navale).  
Organo gestore: Capitanerie di Porto n. 44.

Reso il conto	Comunicazioni negative	Da rendere il conto e/o comunicazioni negative
N. 13	N. 14	N. 17

C3) Fondo: Collocamento gente di mare e Movimento ufficiali (R.D.L. 24 maggio 1925, n. 1031 convertito in legge 18 marzo 1926 n. 562 e Legge 16 dicembre 1928, n. 3042).  
Organo gestore: Capitanerie di Porto sede ufficio di collocamento n. 30.

Reso il conto	Comunicazioni negative	Da rendere il conto e/o comunicazioni negative
N. 17	N. 14	N. 18

C4) Ricavato dalla vendita di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare (art. 195 cod. Navale).  
Organo gestore: Capitanerie di Porto n. 44.

Reso il conto	Comunicazioni negative	Da rendere il conto e/o comunicazioni negative
N. 1	N. 33	N. 10

C5) Depositi di terzi per spese relative ad inchieste formali sulle cause e responsabilità di sinistri marittimi (articoli 578 e segg. cod. Nav. ed articoli 465 e segg. reg. cod. Navale).  
Organo gestore: Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima 13.

Reso il conto	Comunicazioni negative	Da rendere il conto e/o comunicazioni negative
N. 2	N. 32	N. 10

**ELENCO N. 10**

(Art. 5, terzo comma della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni)

**2.2. Elenco delle gestioni fuori bilancio****Presidenza del Consiglio dei Ministri**

- 1) Fondo di rotazione dei contributi alberghieri di cui alla legge 15 agosto 1955, n. 691.

**Ministero del tesoro**

- 1) Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e Gorizia (3 Organi gestori) (Legge 18 ottobre 1955, n. 908);
- 2) Gestione separata presso il Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia (Legge 11 novembre 1982, n. 828);
- 3) Fondo di rotazione per l'attuazione delle Politiche Comunitarie (Legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 5).

**Ministero delle finanze**

- 1) Gestione dei beni confiscati (decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito in legge 4 agosto 1989, n. 282).

**Ministero degli affari esteri**

- 1) Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo (legge 26 febbraio 1987, n. 49, articolo 14).

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

- 1) Fondo speciale rotativo per l'Innovazione tecnologica (legge 17 febbraio 1982, n. 46, articolo 14);
- 2) Cassa conguaglio per il settore elettrico (gia' fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche) (provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961);
- 3) Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto (provvedimento C.I.P. n. 44 del 28 ottobre 1977);
- 4) Cassa conguaglio per il settore telefonico (provvedimento C.I.P. n. 24 del 26 maggio 1981);
- 5) Cassa conguaglio Acquedotti genovesi (deliberazione del C.P.P. del 21 giugno 1982, n. 21).

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

- 1) Fondo di rotazione destinato a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo delle azioni realizzate da istituti o enti di diritto privato (legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 25).

**Ministero del commercio con l'estero**

- 1) Fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in paesi diversi da quelli della Comunità Europea (articolo 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394 e della legge 28 febbraio 1986, n. 41).

**Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali**

- 1) Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura (legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 5);
- 2) Fondo per il risanamento del settore bieticolo- saccarifero (legge 30 luglio 1990, n. 209 e successive modificazioni).



**PARTE SECONDA**

**L'AMMINISTRAZIONE STATALE:  
PROFILI GENERALI E LINEE EVOLUTIVE**



## Capitolo VI

### ATTIVITÀ NORMATIVA DEL GOVERNO E COMITATI INTERMINISTERIALI

Sommario: --- 1. Dati d'insieme.

2. L'attività legislativa del Governo: 2.1 *I decreti-legge*; 2.2 *I decreti legislativi*.

3. *La razionalizzazione normativa e la delegificazione*.

4. L'attività regolamentare del Governo: 4.1 *Regolamenti governativi e regolamenti ministeriali: dati e considerazioni d'insieme*; 4.2 *Il potere regolamentare e l'art. 17 della legge n. 400/88*; 4.3 *I tempi di emanazione, controllo ed entrata in vigore dei regolamenti*.

5. *I regolamenti di attuazione della legge sulla «trasparenza amministrativa»*

6. *I comitati interministeriali*.

#### 1. Dati d'insieme

Nel 1994, l'attività normativa del Governo si è espressa, per quanto risulta dall'esercizio del controllo svolto dalla Corte, attraverso 258 regolamenti (99 nel 1993, 177 nel 1992, 149 nel 1991), dei quali 34 pubblicati nei primi mesi del 1995 (1).

Sono stati adottati, inoltre, 327 decreti-legge (258 nel 1993, 142 nel 1992, 77 nel 1991) e 57 decreti legislativi (57 nel 1993, 116 nel 1992, 31 nel 1991).

#### 2. L'attività legislativa del Governo

##### 2.1 *I decreti-legge*

Dei 345 decreti-legge emanati nel 1994 (allegati A e B), 84 sono stati convertiti in legge nel 1994 e nei primi mesi del 1995 (erano stati 81 nel 1993, 29 nel 1992 e 40 nel 1991). Il rapporto proporzionale fra leggi di conversione e decreti-legge è stato, quindi, inferiore al 25 per cento (contro il 30 cento dell'anno precedente e il 20 per cento del 1992) (2).

Si deve aggiungere che numerose materie sono state rette, anche nel 1994, da provvedimenti d'urgenza del Governo, non convertiti in legge nei termini costituzionali e, perciò, ripetutamente reiterati: è quanto emerge dall'allegato B, che riporta l'elenco di tutti i decreti-legge non convertiti in legge. Fra i casi più rilevanti, quelli che hanno riguardato la riorganizzazione delle funzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo (soppresso in esito ad un referendum celebrato nel 1993), gli interventi per i trasporti e i parcheggi, il recupero dei tossicodipendenti, la Rai, talune misure di sostegno agli investimenti e all'occupazione, il funzionamento delle università, i bilanci delle imprese editoriali, le partecipazioni del Tesoro negli enti privatizzati e i mercati finanziari, interventi in materia ambientale (riutilizzo dei residui industriali, scarichi fognari), l'immunità parlamentare, il personale degli enti locali, l'istituzione dell'EIMA, la disciplina transitoria dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

---

1) I dati qui riferiti riguardano i regolamenti emanati in ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, anche se pubblicati in anni successivi.

2) È stato, per l'esattezza, il 24,3 per cento.

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il caso in assoluto più eclatante è quello del decreto recante la «proroga di termini legislativi in scadenza», giunto con il d.l. 25 febbraio 1995 n. 55 alla diciottesima reiterazione e «ripartito», alla diciannovesima, in cinque diversi decreti-legge (3), tutt'ora in attesa di conversione.

Le dimensioni decisamente abnormi raggiunte dalla legislazione in via d'urgenza hanno indotto la Corte costituzionale, per un verso, a stigmatizzare l'abuso del decreto-legge come ordinario strumento di produzione legislativa (4) e, per altro verso, ad affermare innovando alla precedente, consolidata giurisprudenza la sindacabilità delle ragioni di urgenza e indifferibilità poste a fondamento dei decreti-legge, pur quando questi siano stati convertiti in legge dal Parlamento (5). Inoltre, e proprio allo scopo di assicurare ai cittadini la pienezza delle garanzie nei confronti dei provvedimenti adottati in via d'urgenza, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile -- anche qui innovando alla sua precedente giurisprudenza -- il conflitto fra poteri dello Stato insorto con riguardo a disposizioni contenute in un decreto-legge non ancora convertito; in casi del genere, infatti, l'esclusione del sindacato di costituzionalità potrebbe dar luogo anche «a prospettive non prive di rischi sul piano degli equilibri tra i poteri fondamentali», avuto riguardo «al dilagare della decretazione d'urgenza, all'attenuato rigore nella valutazione dei presupposti della necessità e dell'urgenza, all'uso anomalo che è dato riscontrare nella prassi della reiterazione dei decreti non convertiti» (6).

Al di là degli aspetti di costituzionalità, è il caso -- in questa sede -- di richiamare l'attenzione sulla utilità di uno strumento che la legge n. 400/88 (art. 16) pone a disposizione del Parlamento per consentirgli di compiutamente conoscere e apprezzare le implicazioni finanziarie dei decreti-legge (e dei decreti legislativi). Ci si riferisce alla possibilità che i presidenti delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari, richiedano alla Corte dei conti di esprimere le proprie valutazioni «in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere».

Dall'epoca in cui la norma fu introdotta, le Camere non hanno mai utilizzato tale opportunità, laddove l'intensità della produzione normativa in via d'urgenza consiglierebbe non solo di attivare, ma di rendere sistematica la richiesta alla Corte di appositi referti sui decreti-legge, in modo che le Camere e lo stesso Governo dispongano, fin dall'inizio dell'iter legislativo, di tempestive informazioni e apprezzamenti sulla congruità delle quantificazioni di spesa e sulla correttezza delle coperture prospettate dal Governo, nonché sugli indispensabili vincoli di coerenza che debbono correre fra nuove decisioni di spesa e decisioni-previsioni di bilancio.

## 2.2 I decreti legislativi

Non molto consistente, nell'anno, la produzione di leggi delegate (allegato C), che recano, per la quota maggiore, norme di adeguamento del diritto interno al diritto comunitario, in attuazione di deleghe legislative concesse al Governo negli anni precedenti e, da ultimo, con la legge 22 febbraio 1994 n. 146.

Altre importanti deleghe legislative esercitate nel 1994 hanno interessato la privatizzazione di taluni enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, il riordino di altri enti pubblici (EIMA, INFEM), la riforma della disciplina in materia di interventi per la salvaguardia di Venezia, le sanzioni amministrative.

3) D.l. 29 aprile 1995 n. 140, «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali»; d.l. 29 aprile 1995 n. 141, «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili»; d.l. 29 aprile 1995 n. 142, «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali»; d.l. 29 aprile 1995 n. 143, «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale»; d.l. 29 aprile 1995 n. 144, «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione» (tutti in G.U. n. 99 del 29 aprile 1995).

4) Sent. 27 gennaio 1995 n. 29, sent. 10 maggio 1995, n. 161.

5) Sent. n. 29/95, cit.

6) Sent. n. 161/95, cit.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**3. 1.a razionalizzazione normativa e la delegificazione**

Particolarmente intensa, nel corso del 1994 e nei primi mesi del 1995, l'attività di Governo intesa a razionalizzare il processo di elaborazione normativa ed a semplificare il sistema normativo.

Si tratta di un'attività che trae motivo da una duplice consapevolezza: quella per cui la produzione normativa d'iniziativa del governo dev'essere sempre coordinata e adeguatamente ponderata; quella per cui occorre ridurre il numero delle leggi vigenti, facendo spazio a fonti di produzione normativa diverse da quelle di rango legislativo (il numero delle leggi statali vigenti in Italia è stimato dal «Rapporto sui problemi delle pubbliche amministrazioni», pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nel 1993 intorno alle 100-150 mila unità; in Francia, nel 1990, ve ne erano 7.300; in Germania, poco più di 5.500).

Quanto alla razionalizzazione del processo di elaborazione normativa, è importante, anzitutto, il d.p.c.m. 10 novembre 1993, «regolamento interno del consiglio dei ministri», con il quale il Governo si è dato, per la prima volta nella vita dello Stato unitario, precise regole di funzionamento in ordine all'esercizio da una parte della sua attività normativa e - d'altra parte - del suo potere di iniziativa legislativa e delle prerogative che gli sono attribuite dalla Costituzione nel dibattito parlamentare sui progetti di legge.

Da segnalare, in secondo luogo, la norma del d.lgs. n. 29/93 (art. 70, c. 3), che ha attribuito al Ministro del tesoro, al Ministro del bilancio e al Ministro per la funzione pubblica la qualità di referenti di tutte le amministrazioni (statali) che intendano elaborare schemi di provvedimenti legislativi e progetti di legge comunque riguardanti le pubbliche amministrazioni. A tal fine, la norma stabilisce che gli schemi di atti legislativi, prima di essere sottoposti alla valutazione del Governo, debbano ottenere il «concerto» dei tre ministri, mentre, per i provvedimenti di natura non legislativa è previsto che essi siano adottati dalle singole amministrazioni (statali) d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, in apposite conferenze di servizi. Una recente direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri (7) ha richiamato i componenti del Governo alla stretta osservanza della norma di legge, anche al fine di evitare sovrapposizioni e contraddizioni fra norme di diversa fonte (8).

In tema di semplificazione del sistema normativo, la direttiva di delegificazione contenuta nell'art. 17 della legge n. 400/88 (9) è stata raccolta - dopo essere rimasta a lungo disattesa - dalla legge n. 537/93, che, nel contesto di misure preordinate al riordinamento della finanza pubblica, ha avviato un'opera di semplificazione a largo raggio, attribuendo al governo il potere di emanare «regolamenti delegificanti» a riguardo di circa 120 procedimenti amministrativi, scelti fra i più complessi e a durata più lunga (spesso superiore all'anno). I criteri in base ai quali procedere alla semplificazione si possono così riassumere: eliminazione di fasi inutili e la progressione di quelle utili («in parallelo» invece che «in sequenza»); eliminazione di operazioni e passaggi ripetuti e privi di «valore aggiunto» in termini di legalità e di efficacia dell'azione amministrativa; sostituzione di fasi procedurali defatiganti con misure di carattere organizzativo (come le conferenze di servizi).

In attuazione della legge n. 537, sono stati emanati, complessivamente, cinquanta regolamenti. È importante rilevare, peraltro, che la Corte, in sede di Sezione del controllo, ha ritenuto il carattere non perentorio dei termini fissati dalla legge n. 537 per l'emanazione dei regolamenti «delegificanti» nei settori

7) È la direttiva 10 ottobre 1994, «concernente l'applicazione dell'art. 70, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29» (G.U. n. 268 del 16 novembre 1994).

8) I contenuti della direttiva sono più ampiamente esposti nel capitolo di questa relazione dedicato al «Personale».

9) Si ricorda che la legge n. 400/88 recava indicazioni operative per un'ampia delegificazione o, meglio, per costruire una «legislazione delegificante». A ciò, essa prevedeva (e prevede): (a) leggi di principio per la disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge e, per l'attuazione di queste leggi, regolamenti governativi, autorizzati (dalle stesse leggi) ad abrogare le norme vigenti di fonte legislativa, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari; (b) regolamenti ministeriali o interministeriali, autorizzati dalla legge ad intervenire in materie di competenza dei ministri o di autorità sottordinate ai ministri; (c) regolamenti governativi o ministeriali per la disciplina di materie non riservate alla legge e non ancora ordinate con legge (c.d. regolamenti indipendenti).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e nelle materie dalla stessa legge indicati (10). Diversamente dalla delega legislativa, l'attribuzione di potere regolamentare non implica — invero — l'obbligo di esercitare il relativo potere entro un termine predeterminato, tanto più che l'"effetto di delegificazione», pur producendosi dall'entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare, è determinato dalla norma di legge in cui esso è previsto. Ne discende che i termini per la semplificazione organizzativa e procedimentale stabiliti dalla legge n. 537/93 (centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge) hanno carattere meramente sollecitatorio, assolvendo alla funzione di rimarcare il nesso fra misure di riordino amministrativo e urgenti esigenze di contenimento e riduzione della spesa pubblica. Ne discende, altresì, che persiste tutt'oggi la potestà del Governo di adottare atti regolamentari nelle materie e nei settori indicati dalla legge n. 537/93 e non interessati dai regolamenti di semplificazione ad oggi emanati (così come non vi sarebbero impedimenti a modificare i regolamenti «delegificanti» già emanati) (11).

L'opera di semplificazione è proseguita, nel 1995, con il d.l. 12 maggio 1995 n. 163 («misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni»), che ha individuato, a sua volta, oltre cento discipline procedurali da sottoporre a revisione mediante regolamenti «delegificanti». Senonché, la circostanza che la delegificazione sia stata autorizzata (non con legge ma) con decreto-legge ha suscitato nel Parlamento forti dubbi di conformità al principio di «esclusività» della legge, che presiede alla produzione normativa «delegificante». Il Governo ha, quindi, approvato uno specifico disegno di legge (A.S. n. 1794).

Una delegificazione ad ampio raggio è implicata, poi, dalla recente riforma del pubblico impiego (d.lgs. n. 29/93), che, nel ricondurre i rapporti di lavoro pubblico alla disciplina civilistica, consegna alla contrattazione collettiva (con limitate eccezioni) la regolamentazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei pubblici dipendenti. Inoltre, il d.lgs. n. 29/93 ha previsto un meccanismo che dovrebbe impedire il riprodursi dell'inconveniente — sempre verificatosi in passato — per cui, stipulato un accordo collettivo, leggi successive intervenivano a regolare materie che sarebbero state appannaggio della contrattazione collettiva. Il meccanismo, che comporta anche una impegnativa innovazione nel rapporto fra norme di fonte legislativa e norme di fonte contrattuale, è definito dall'art. 2, c. 2-bis, d.lgs. n. 29/93 (nel testo «novellato» dal d.lgs. n. 546/93), in virtù del quale «nelle materie non soggette a riserva di legge ... eventuali norme di legge, intervenute dopo la stipula di un contratto collettivo, cessano di avere efficacia, a meno che la legge non disponga espressamente in senso contrario, dal momento in cui entra in vigore il successivo contratto collettivo».

Un altro versante di delegificazione è, da alcuni anni, quello delle direttive comunitarie soggette a recepimento nell'ordinamento interno (12). In tale contesto, la legge 22 febbraio 1994 n. 146 (legge comunitaria 1993) ha consentito che, su di un totale di 143 direttive da essa considerate, solo 30 richiederanno l'emanazione di decreti legislativi, mentre per 31 saranno sufficienti norme regolamentari e ben 82 potranno essere recepite con atti amministrativi non regolamentari.

A sua volta, il d.d.l. n. 1600 A.S. (legge comunitaria 1994), in corso di approvazione (13), autorizza la trasposizione di 22 direttive mediante decreti legislativi, di 4 direttive mediante regolamenti e di altre 38 mediante atti amministrativi non regolamentari.

10) Del. 22 settembre 1994, n. 102.

11) I regolamenti «delegificanti» non ancora emanati riguardano oltre 70 procedimenti amministrativi.

12) La Corte aveva ripetutamente segnalato, in passato, l'opportunità e la praticabilità di un ampio ricorso alla delegificazione nella trasposizione delle direttive ricadenti in materie non coperte da riserva assoluta di legge: cfr. la Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1992, vol. I, cap. VII, par. 2.2.

13) Già A.C. n. 1882, XII legislatura (approvato dalla Camera dei deputati il 4 aprile 1995).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La tabella che segue evidenzia l'utilizzazione, da parte delle ultime tre leggi comunitarie e del disegno di «legge comunitaria 1994», dei diversi strumenti normativi prescelti per il recepimento nell'ordinamento interno di direttive comunitarie. Se ne ricava che, sul totale degli atti comunitari di cui ciascuna legge ha previsto il recepimento, gli strumenti «decreto legislativo» e «regolamento» sono adoperati in maniera decisamente decrescente (in particolare, il decreto legislativo è impiegato per il 57% degli atti dalla prima delle tre leggi considerate e per il 34,3% dal d.d.l. comunitaria 1994), mentre la forma dell'«atto amministrativo non regolamentare», adottata in misura piuttosto ridotta (30% degli atti da recepire) dalla prima delle tre leggi considerate, è divenuta, a partire dalla legge comunitaria 1993, ormai dominante (59,4% dei recepimenti previsti dal d.d.l. comunitaria 1994).

d.lgs.	regol.	atti	amm.
l. 142/92:	52	12	27
l. 489/92:	20	7	3
l. 146/94:	30	31	82
d.d.l. 1600 A.S.	22	4	38

Da segnalare, altresì, che la legge n. 146/94 autorizza il governo ad emanare, entro due anni, testi unici (decreti legislativi) per il riordino delle normative interessate dalle direttive comunitarie, con possibilità di disporre ai sensi dell'art. 17, c. 2, l. n. 400/88 «la delegificazione di materie oggetto di discipline comunitarie, escluse quelle di competenza regionale».

Va menzionata, infine, l'iniziativa del Ministro per la funzione pubblica che, con decreto 25 agosto 1994, ha nominato una commissione di studio «per lo snellimento della produzione legislativa, la redazione di testi unici ricognitivi e la proposta di uno o più schemi di disegni di legge per la delegificazione». La commissione, procedendo per settori, dovrebbe predisporre entro un anno «una direttiva per l'elaborazione di criteri e metodologie e tecniche di produzione normativa» e proporre al Ministro per la funzione pubblica «specifici programmi per l'eventuale attivazione, ad opera della Scuola superiore della pubblica amministrazione, di corsi per funzionari degli uffici legislativi».

#### 4. L'attività regolamentare del Governo

##### 4.1 Regolamenti governativi e regolamenti ministeriali: dati e considerazioni d'insieme

L'allegato D riporta l'elenco dei regolamenti governativi e dei regolamenti ministeriali, pubblicati nel 1994 (27 dei quali emanati nel 1993, 3 nel 1992, 1 nel 1991) e nei primi mesi del 1995, pervenuti al controllo della Corte e da questa ammessi a visto di legittimità (14).

Dei regolamenti governativi, in particolare, 8 hanno riguardato l'attuazione di direttive comunitarie e di convenzioni internazionali, 11 la materia organizzativa, 64 i procedimenti amministrativi, 5 la disciplina contabile. Di rilievo, fra gli altri, i regolamenti sulla nuova organizzazione di tre ministeri (sanità, bilancio e programmazione economica, risorse agricole alimentari e forestali), del Dipartimento per la funzione

14) Nove regolamenti sono stati registrati solo parzialmente (v. le delib. Sez. contr. Stato n. 17/94, 32/94, 45/94, 48/94, 49/94, 50/94, 42/94, 102/94, 153/94).

Da segnalare, altresì, che in due casi il Governo non ha controdedotto alle censure dell'Ufficio di controllo ed ha ritirato i regolamenti (d.p.r. 18 aprile 1994, in materia di istituzioni scolastiche; d.p.r. 2 maggio 1994, in materia di costruzioni autostradali). In altri due casi, il Governo, dopo l'ammissione parziale al visto di legittimità (v. delib. Sez. contr. Stato n. 37/94 e 38/94), ha ritirato i regolamenti. In un caso, la Sezione ha ricusato il visto all'intero provvedimento (d.p.r. 18 aprile 1994, in materia di autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti, sul quale v. la delib. Sez. contr. Stato 13 dicembre 1994, n. 152).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pubblica, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e dell'Agenzia per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il regolamento sulla ridefinizione dei compiti dei comitati interministeriali e quello sul riordino degli organi collegiali dello Stato, il regolamento sulla semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

I regolamenti ministeriali si riferiscono alle materie più disparate: assetti organizzativi e personale di pubbliche amministrazioni, esercizio di attività economiche (soprattutto sotto il profilo della semplificazione dei procedimenti amministrativi che presiedono al loro controllo), normative tecniche su impianti e caratteristiche di prodotti, attuazione della legge sulla «trasparenza amministrativa», ecc.

L'estrema varietà di contenuti che, ormai, ha assunto la normativa regolamentare dà motivo ad una riflessione, già anticipata in precedenti relazioni, che vale a richiamare l'attenzione sulla difficoltà e, ormai, sulla impossibilità di cogliere, con riguardo ad uno stesso ambito di materia, le ragioni per cui una «quota» di disciplina sia affidata a norme regolamentari ed un'altra «quota» sia rimessa a norme di rango subordinato (o, comunque, non formalmente regolamentari).

Ci si riferisce al fenomeno per cui norme a contenuto dispositivo analogo — ad es.: l'organizzazione di apparati, normative tecniche inerenti ai più diversi settori produttivi — sono contenute sia in atti regolamentari, sia in atti amministrativi privi di valore regolamentare. Così, ad esempio, sono disciplinate con regolamento l'organizzazione del Dipartimento per la funzione pubblica e quella del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; non hanno «qualità» regolamentare, invece, le norme sull'organizzazione di altri Dipartimenti della Presidenza del Consiglio (il Dipartimento del turismo e quello dello spettacolo, il Dipartimento per le riforme istituzionali) e, addirittura, le norme sull'intero assetto organizzativo dei dipartimenti e degli uffici del Segretariato generale. Ancora, sono disciplinate mediante regolamento la delimitazione territoriale delle circoscrizioni marittime e aeree, l'articolazione in divisioni della ragioneria centrale presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'istituzione di sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali; non hanno rango regolamentare le norme sull'organizzazione dei Commissariati di governo presso le regioni, quelle sul nuovo ordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, quelle sulla riorganizzazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

Ancor più singolare la situazione esistente nell'area, sempre più estesa, delle c.d. normative tecniche. Queste sono state, in passato, raramente assunte in atti regolamentari, ma esigenze di vario genere (sovente connesse al recepimento di direttive comunitarie) ne hanno determinato, spesso, l'adozione mediante regolamenti, salvo aggiungere, in questi, una «clausola generale» che ne consentisse le successive modificazioni mediante semplici atti amministrativi. Non è difficile imbattersi, per altro verso, in atti non regolamentari formalmente intitolati a «normative tecniche» ma contenenti, in realtà, normative (anche) sostanziali che dovrebbero formare oggetto — più appropriatamente — di atti regolamentari. Così, ad es., non sono contenute in regolamenti le norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane; lo sono, invece, le norme su talune caratteristiche delle patate da semina, il livello di potenza acustica dei tosaerba, la disciplina igienica degli imballaggi, la riproduzione animale.

#### 4.2 Il potere regolamentare e l'art. 17 della legge n. 400/88

Malgrado le incongruenze di cui appena s'è detto, si deve riconoscere che è proseguita, nel 1994, la tendenza ad accrescere il tasso di adeguamento alle regole della distinzione sostanziale (e del regime procedimentale) fra atti di natura regolamentare ed atti amministrativi generali.

È quanto emerge dall'ormai consueta rilevazione annuale della Corte sugli atti che, pur avendo contenuto sostanzialmente regolamentare, non appaiono conformi ai modi e alle forme di esercizio della potestà regolamentare, così come regolata dalla legge n. 400/88 (l'allegato E indica gli atti che con ragionevole approssimazione possono riguardarsi come regolamenti, ovvero come atti contenenti anche norme regolamentari, ma che sono stati emanati in difformità dalla menzionata legge n. 400).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il prospetto che segue mostra, invero, che gli atti a contenuto sostanzialmente regolamentare, ma non «trattati» come regolamenti, sono più che dimezzati rispetto al 1989; mentre sono quasi quadruplicati (anche per effetto della estesa delegificazione avviata dalla menzionata legge n. 537/93) i regolamenti pubblicati nel 1994 rispetto a quelli pubblicati nel 1989 (15).

Anno	Regolamenti	Atti sostanzialmente regolamentari
1989	66	108
1990	129	62
1991	126	69
1992	133	59
1993	111	48
1994	261	52

#### 4.3 I tempi di emanazione, controllo ed entrata in vigore dei regolamenti

Secondo i dati in possesso della Corte, il tempo medio che è occorso, nel 1994, per l'emanazione dei regolamenti (dopo il rilascio del parere del Consiglio di Stato) e per il successivo invio al controllo della Corte è stato pari a tre mesi e mezzo (16).

L'esame della Corte ai fini dell'ammissione al visto, nei casi in cui non sono stati formulati rilievi istruttori, ha impegnato un periodo medio di 14 giorni.

Il tempo medio impiegato dall'amministrazione per corrispondere alle richieste istruttorie della Corte è stato di 37 giorni; per l'esaurimento della fase di controllo successivamente alle controdeduzioni dell'amministrazione è stato di 11,9 giorni.

#### 5. I regolamenti di attuazione della legge sulla «trasparenza amministrativa»

Vengono aggiornati, qui di seguito, i dati e le informazioni relativi all'attuazione regolamentare della legge n. 241/90, che reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

La legge prevedeva, com'è noto, l'emanazione di regolamenti governativi per l'attuazione degli art. 19 e 20 (svolgimento di attività su denuncia e in regime di silenzio assenso) e dell'art. 24 (accesso ai documenti amministrativi). Il primo regolamento è stato emanato con d.p.r. 26 aprile 1992 n. 300 (17). Il secondo con d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352 (18).

La stessa legge rimetteva alle singole amministrazioni la disciplina di materie particolarmente rilevanti a fini di speditezza e trasparenza dell'azione amministrativa (determinazione del termine e del responsabile del procedimento, obblighi di comunicazione, richiesta di pareri e di valutazioni tecniche, misure di pubblicità).

15) Gli atti di cui si parla sono considerati, qui, con riferimento all'anno di pubblicazione sulla G.U. e non all'anno della loro emanazione (che può essere, perciò, anche precedente).

16) Da un massimo di 28 mesi per il regolamento relativo ai programmi di concorso per la nomina degli ufficiali in s.p.e. delle Capitanerie di porto, a minimi di 20 e di quattro giorni per i regolamenti relativi, rispettivamente, alla disciplina dei progetti per il miglioramento della produttività ed alla disciplina dei corsi della Scuola di guerra dell'Esercito.

17) G.U. n. 123 del 27 maggio 1992.

18) G.U. n. 177 del 29 luglio 1992.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1993, furono emanati e pubblicati soltanto cinque regolamenti, relativi ad altrettanti ministeri: interno (19), bilancio (servizio affari generali e personale) (20), industria commercio e artigianato (21), turismo (22), tesoro (il regolamento relativo a quest'ultimo ministero si limitava, in realtà a modificare le tabelle relative ai termini dei procedimenti, contenute nel precedente d.m. n. 304 del 1992) (23).

Al dicembre 1993, non più di 7 ministeri avevano emanato i regolamenti di attuazione delle norme della legge n. 241 concernenti i termini e il responsabile di ciascun procedimento (24). Nei primi mesi del 1994, poi, sono stati pubblicati altri tre regolamenti, relativi al ministero del bilancio ed ai comitati interministeriali (25), al ministero della difesa (26), all'amministrazione dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato (27), oltre ad una circolare relativa a procedimenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (28). Due, infine, i regolamenti di enti pubblici funzionali: INPDAP e INADEL (29) (30).

L'intensa azione che è stata svolta, su questo piano, nel corso del 1994, ha portato all'emanazione di ben dieci regolamenti per la disciplina dei procedimenti amministrativi. Le amministrazioni interessate sono quelle di sette ministeri (commercio con l'estero (31), trasporti e navigazione-direzione generale della

19) D.m. 2 febbraio 1993 n. 284, «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'amministrazione centrale e periferica dell'interno» (Suppl. ord. alla G.U. n. 185 del 9 agosto 1993).

20) D.m. 1 settembre 1993 n. 475, «Regolamento concernente i procedimenti amministrativi di competenza del Servizio centrale degli affari generali e del personale del ministero del bilancio e della programmazione economica in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241» (G.U. n. 278 del 26 novembre 1993).

21) D.m. 26 marzo 1993 n. 329, «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione» (Suppl. ord. alla G.U. n. 202 del 28 agosto 1993).

22) D.m. 26 aprile 1993 n. 182, «Regolamento recante determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione» (G.U. n. 132 dell'8 giugno 1993).

23) D.m. 8 giugno 1993 n. 299, «Regolamento recante sostituzione delle tabelle allegate al decreto ministeriale 23 marzo 1992 n. 304, che detta disposizioni di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (Suppl. ord. alla G.U. n. 189 del 13 agosto 1993).

24) Un bilancio dell'attuazione della legge n. 241/90 in: Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per la funzione pubblica, L'attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, Roma, IPZS, 1994.

25) D.m. 14 dicembre 1993 n. 602, «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dei Comitati interministeriali operanti presso il Ministero stesso» (G.U. n. 104 del 6 maggio 1994).

26) D.m. 16 settembre 1993 n. 603, «Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa» (G.U. n. 117 del 21 maggio 1994).

27) D.p.c.m. 19 marzo 1994 n. 282, «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in ordine ai procedimenti di competenza del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano» (G.U. n. 108 dell'11 maggio 1994).

28) Circ. 1 dicembre 1993 n. 14, «Attuazione delle leggi 4 gennaio 1968 n. 15, come modificata ed integrata per effetto della legge 11 maggio 1971 n. 390, e 7 agosto 1990 n. 241, in materia di documentazione amministrativa» (G.U. n. 2 del 4 gennaio 1994; avviso di rettificazione in G.U. n. 10 del 14 gennaio 1994).

29) Cfr.: deliberazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica-INPDAP (Gestione autonoma Enpas) 30 aprile 1992, «Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi» (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993; errata corrige in G.U. n. 186 del 10 agosto 1993); deliberazione dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali-INADEL 25 gennaio 1993 n. 31; «Approvazione del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimenti amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi» (G.U. n. 143 del 21 giugno 1993).

30) Nel 1992 erano stati emanati e pubblicati soltanto due regolamenti ministeriali: l'uno del Ministero del tesoro (d.m. 23 marzo 1992 n. 304, in Suppl. ord. alla G.U. n. 131 del 5 giugno 1992) e l'altro del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (d.m. 25 maggio 1992 n. 376, in G.U. n. 216 del 14 settembre 1992). Quanto agli enti pubblici, gli unici regolamenti emanati furono quelli dell'Inps (deliberazione 30 maggio 1991 n. 36, in G.U. n. 62 del 14 marzo 1992), dell'Inail (deliberazioni 29 gennaio e 6 febbraio 1992, in G.U. n. 11 del 14 maggio 1992) e della Cassa depositi e prestiti (determinazione 13 novembre 1992, in G.U. n. 290 del 10 dicembre 1992).

31) D.m. 11 aprile 1994 n. 454 (G.U. n. 168 del 20 luglio 1994).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (32), trasporti e navigazione-direzione generale dell'aviazione civile (33), beni culturali e ambientali (34), finanze (35), difesa (36), ambiente (37), bilancio e programmazione economica e Comitati interministeriali operanti presso il ministero stesso (38), affari esteri (39), ai quali vanno aggiunti il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali (40) e la II Università di Roma «Tor Vergata» (41).

Quanto alla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi (individuazione degli atti inaccessibili e di quelli temporaneamente sottratti all'accesso, periodo di segretezza), hanno emanato i relativi regolamenti quattro ministeri - interno (42), affari esteri (43), beni culturali e ambientali (44), lavoro e previdenza sociale (45) -, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro-INAIL (46) e la Banca d'Italia, che ha emanato due distinti regolamenti (47), l'uno per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti accessibili e l'altro per l'individuazione dei documenti inaccessibili, ed, infine, la seconda Università di Roma «Tor Vergata» (48).

La legge sulla «trasparenza amministrativa» prevedeva, altresì, l'emanazione di norme regolamentari: (a) per individuare le attività private, subordinate dalla legge ad un atto di consenso da parte dell'amministrazione (autorizzazione, licenza, nulla-osta, ecc.), che il cittadino è autorizzato a svolgere su semplice denuncia di inizio all'amministrazione, salvo successiva verifica, ad opera dell'amministrazione, dei presupposti e dei requisiti di legge (art. 19); (b) per determinare i casi in cui, essendo confermato l'obbligo di richiedere il consenso dell'amministrazione competente, la domanda si considera accolta qualora all'interessato non venga comunicato, entro un certo termine, il provvedimento di diniego (art. 20). Dopo quasi due anni dall'entrata in vigore della legge, fu emanato - come s'è detto - il d.p.r. 26 aprile 1992 n. 300, «regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli art. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241». Ora, due nuovi regolamenti (d.p.r. 9 maggio 1994 n. 407 e n. 411) hanno - l'uno - accresciuto sensibilmente il numero delle attività per l'avvio delle quali gli interessati possono avvalersi del silenzio-assenso (prima di avviare le attività, gli interessati dovranno attendere dai 30 ai 60 giorni dalla presentazione della domanda) e - l'altro - chiarito in via definitiva i casi nei quali non si applica la regola del silenzio-assenso, le amministrazioni competenti essendo comunque tenute allo svolgimento di prove tecniche discrezionali prima di rilasciare le autorizzazioni (si tratta, ad esempio, dei procedimenti per il rilascio della patente di guida, per l'autorizzazione alla detenzione di armi da guerra, per l'autorizzazione all'organizzazione di mostre ed esposizioni, per l'autorizzazione alla produzione di medicinali, ecc.).

32) D.m. 18 aprile 1994 n. 594 (Suppl. ord. alla G.U. n. 252 del 27 ottobre 1994).

33) D.m. 14 febbraio 1994 n. 543 (G.U. n. 220 del 20 settembre 1994).

34) D.m. 13 giugno 1994 n. 495 (Suppl. ord. alla G.U. n. 187 dell'11 agosto 1994; avviso di rettifica in G.U. n. 305 del 31 dicembre 1994).

35) D.m. 19 ottobre 1994 n. 678 (Suppl. ord. alla G.U. n. 288 del 10 dicembre 1994).

36) D.m. 16 settembre 1993 n. 603 (G.U. n. 117 del 21 maggio 1994).

37) D.m. 16 giugno 1994 n. 527 (G.U. n. 208 del 6 settembre 1994; avviso di rettifica in G.U. n. 256 del 2 novembre 1994).

38) D.m. 14 dicembre 1993 n. 602 (G.U. n. 104 del 6 maggio 1994).

39) D.m. 3 marzo 1995 n. 171 (Suppl. ord. n. 55 alla G.U. n. 112 del 16 maggio 1995).

40) D.p.c.m. 19 marzo 1994 n. 282 (G.U. n. 108 dell'11 maggio 1994).

41) Decr. rettorale 3 ottobre 1994 (Suppl. ord. alla G.U. n. 270 del 18 novembre 1994).

42) D.m. 10 maggio 1994 n. 415 (G.U. n. 150 del 29 giugno 1994).

43) D.m. 7 settembre 1994 n. 604 (G.U. n. 254 del 29 ottobre 1994).

44) D.m. 26 ottobre 1994 n. 682 (G.U. n. 291 del 14 dicembre 1994).

45) D.m. 4 novembre 1994 n. 757 (G.U. n. 16 del 20 gennaio 1995).

46) Deliberazione 28 giugno 1994 (G.U. n. 228 del 29 settembre 1994).

47) I regolamenti sono entrambi in data 16 maggio 1994 (G.U. n. 153 del 2 luglio 1994).

48) Decr. rettorale 7 dicembre 1993 (Suppl. ord. alla G.U. n. 270 del 18 novembre 1994).

## 6. I comitati interministeriali

Il riordino del sistema amministrativo, avviato dalla legge n. 537/93, ha inciso in profondità nell'area dei comitati interministeriali, che si erano moltiplicati, negli ultimi quindici anni, fino a creare un autentico paradosso: quasi ogni ministero, infatti, aveva, per l'esercizio di funzioni da esso «dominate» ma da esercitare in maniera coordinata con altre amministrazioni, il «proprio» comitato interministeriale. È noto, altresì, che la proliferazione dei comitati ha soddisfatto ad esigenze di segno contrario rispetto a quelle di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa, che ne è risultata, infatti, vieppiù complessa a mano a mano che i comitati assumevano compiti non di programmazione ma di ordinaria gestione amministrativa.

La legge n. 537/93 ha, dunque, soppresso direttamente ben dodici comitati: il comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il comitato interministeriale per la cinematografia, il comitato interministeriale per la protezione civile, il comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il comitato interministeriale prezzi (CIP), il comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria, la commissione di vigilanza sul debito pubblico; ha previsto, inoltre, la soppressione di tutti i comitati composti da più ministri o loro delegati.

La soppressione dei comitati non ha comportato, naturalmente, la cancellazione dall'ordinamento delle funzioni ad essi attribuite. È stabilito, infatti, che il riordino e la riallocazione di tali funzioni in altri apparati siano effettuati mediante norme regolamentari, da emanare sulla base di precisi criteri direttivi come l'attribuzione al CIPE delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, il ricorso alla conferenza Stato-regioni per il coordinamento delle attività regionali, l'attribuzione dei compiti settoriali al ministro competente, l'attribuzione alla potestà legislativa regionale delle materie non riservate allo Stato e la semplificazione e lo snellimento delle procedure, eliminando gli innumerevoli concerti e intese previsti dalla legislazione preesistente. A norme regolamentari la legge affidava, altresì, il riordino del CIPE, cui viene restituito — in sostanza — il ruolo centrale che la proliferazione dei comitati aveva pregiudicato. Vengono, invero, concentrate nel CIPE tutte le funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, comprese quelle di coordinamento con le politiche economiche comunitarie.

Le prescrizioni della legge n. 537/93 non sono state interamente seguite dal Governo, che si è limitato ad approvare il regolamento per l'attribuzione ad altri apparati delle funzioni già esercitate dai soppressi comitati interministeriali (d.p.r. 20 aprile 1994 n. 373), ma senza procedere al riordino del CIPE.

Il regolamento dispone: la devoluzione al CIPE di gran parte delle funzioni già esercitate dai soppressi CIPI, CIPET, CIPES, CIP, CISD, CIEM e CICS, nonché in generale di tutte le funzioni in materia di programmazione e di politica economica, già attribuite ai comitati soppressi, concernenti «direttive, indirizzi, criteri generali, piani e programmi e ripartizioni di fondi a carattere intersettoriale, nonché i criteri per la ripartizione di fondi a carattere interregionale»; la devoluzione di altre funzioni ai ministeri di settore; la devoluzione alla Conferenza Stato-regioni dei compiti dei soppressi comitati in tema di «ripartizione di fondi a carattere interregionale»; il mantenimento in capo al CIPE di tutte le funzioni ad esso attribuite dalla vigente legislazione, rinviando ad un successivo regolamento il «riordino organico» della normativa nelle diverse materie. Permane, quindi, il ruolo del CIPE come organo di mediazione-compensazione sul piano della ordinaria gestione amministrativa — fra interessi che mettono capo a ministeri diversi. Da questo punto di vista, non vi sono, perciò, novità da segnalare rispetto a quanto rappresentato nella relazione dello scorso anno.

Ciò nondimeno, le consistenti modificazioni introdotte nell'universo dei comitati interministeriali rendono impossibile una comparazione fra l'attività svolta dai comitati nel corso del 1993 e quella che, nel corso del 1994, è stata svolta, in parte dal CIPE e, in parte, dai ministeri di settore. Né sono disponibili, al

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

momento, dati statistici che consentano, per un verso, di distinguere, nell'attività del CIPE, la «quota» imputabile alle sue funzioni tradizionali da quella riferibile alle nuove funzioni, e, per altro verso, di valutare compiutamente gli effetti della razionalizzazione organizzativa e funzionale derivante dalla legge n. 537/93 e dal d.p.r. n. 373/94.

Tab. 1

DELIBERE 1994 DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. ANALISI SETTORIALE

SETTORE	NUMERO
1. Agevolazioni produttive	20
2. Agro-alimentare	17
3. Calamità naturali	7
4. Commercio estero e Cooperazione PVS	4
5. Tessile	2
6. Disciplina del credito	--
7. Disciplina dei prezzi	8
8. Telecomunicazioni	2
9. Energia - Politiche minerarie	7
10. Infrastrutture - Edilizia	35
11. Pesca	1
12. Politiche sociali	9
13. Ricerca scientifica	5
14. Ristrutturazione e riconversione industriale	2
15. Sanità	13
16. Servizi	1
17. Territorio-ambiente	14
18. Trasporti	2
19. Turismo	—
20. Plurisettore	15
	—
Totale	164

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 2

DELIBERE 1994 DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. ANALISI TIPOLOGICA

	NUMERO
A Atto di programmazione e pianificazione	28
B Direttiva	5
C Atto a contenuto finanziario	82
D Atto normativo	21
E Provvedimento amministrativo	15
F Atto organizzativo	—
G Atto procedimentale	13
	—
Totale	164

Tab. 3

## DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE DELIBERE CIPE

	NUMERO
Gennaio 1994	4
Febbraio	10
Marzo	21
Aprile	31
Maggio	—
Giugno	22
Luglio	—
Agosto	15
Settembre	1
Ottobre	29
Novembre	8
Dicembre	23
	—
Totale	164

## ALLEGATO A

## DECRETI-LEGGE CONVERTITI NEL 1994 E NEI PRIMI MESI DEL 1995

## A) Decreti legge emanati nel 1993 e convertiti in legge nel 1994

1. D.L. 15 novembre 1993, n. 453  
L. 14 gennaio 1994, n. 19  
Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.
2. D.L. 19 novembre 1993, n. 465  
L. 14 gennaio 1994, n. 21  
Proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi.
3. D.L. 26 novembre 1993, n. 477  
L. 26 gennaio 1994, n. 55  
Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto.
4. D.L. 26 novembre 1993, n. 478  
L. 26 gennaio 1994, n. 56  
Proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale.
5. D.L. 29 novembre 1993, n. 480  
L. 28 gennaio 1994, n. 63  
Modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.
6. D.L. 1° dicembre 1993, n. 487  
L. 29 gennaio 1994, n. 71  
Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero.
7. D.L. 4 dicembre 1993, n. 496  
L. 21 gennaio 1994, n. 61  
Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.
8. D.L. 7 dicembre 1993, n. 505  
L. 29 gennaio 1994, n. 78  
Garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni.
9. D.L. 16 dicembre 1993, n. 522  
L. 11 febbraio 1994, n. 102  
Istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10. D.L. 20 dicembre 1993, n. 527  
L. 26 gennaio 1994, n. 83  
Modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e Firenze.
  11. D.L. 20 dicembre 1993, n. 529  
L. 11 febbraio 1994, n. 108  
Disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguentemente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.
  12. D.L. 23 dicembre 1993, n. 532  
L. 17 febbraio 1994, n. 111  
Disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate.
  13. D.L. 28 dicembre 1993, n. 543  
L. 17 febbraio 1994, n. 121  
Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo.
  14. D.L. 28 dicembre 1993, n. 544  
L. 14 febbraio 1994, n. 120  
Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia.
  15. D.L. 30 dicembre 1993, n. 551  
L. 22 febbraio 1994, n. 125  
Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico.
  16. D.L. 30 dicembre 1993, n. 556  
L. 22 febbraio 1994, n. 126  
Organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).
  17. D.L. 30 dicembre 1993, n. 557  
L. 26 febbraio 1994, n. 133  
Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.
  18. D.L. 24 dicembre 1993, n. 564  
L. 22 febbraio 1994, n. 132  
Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale.
- B) Decreti-legge emanati e convertiti in legge nel 1994
19. D.L. 4 gennaio 1994, n. 1  
L. 17 febbraio 1994, n. 135  
Misure a garanzia del credito agrario.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

20. D.L. 7 gennaio 1994, n. 5  
L. 17 febbraio 1994, n. 145  
Disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Cooperazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).
21. D.L. 11 gennaio 1994, n. 16  
L. 22 febbraio 1994, n. 151  
Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia ed in Mozambico.
22. D.L. 11 gennaio 1994, n. 17  
L. 17 febbraio 1994, n. 150  
Proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni.
23. D.L. 11 gennaio 1994, n. 18  
L. 1° marzo 1994, n. 152  
Interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento.
24. D.L. 14 gennaio 1994, n. 26  
L. 1° marzo 1994, n. 153  
Interventi urgenti a favore del cinema.
25. D.L. 19 gennaio 1994, n. 41  
L. 22 febbraio 1994, n. 161  
Disposizioni urgenti in materia di raccolta e di deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie.
26. D.L. 19 gennaio 1994, n. 42  
L. 28 gennaio 1994, n. 68  
Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 27 marzo 1994.
27. D.L. 29 gennaio 1994, n. 73  
L. 22 febbraio 1994, n. 162  
Provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale.
28. D.L. 4 febbraio 1994, n. 88  
L. 24 febbraio 1994, n. 127  
Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale.
29. D.L. 26 aprile 1994, n. 248  
L. 23 giugno 1994, n. 402  
Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale.
30. D.L. 29 aprile 1994, n. 260  
L. 27 giugno 1994, n. 413  
Disposizioni tributarie urgenti.
31. D.L. 6 maggio 1994, n. 269  
L. 4 luglio 1994, n. 432  
Riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

32. D.L. 6 maggio 1994, n. 271  
L. 6 luglio 1994, n. 433  
Disposizioni urgenti per le Forze di polizia.
33. D.L. 6 maggio 1994, n. 272  
L. 5 luglio 1994, n. 434  
*Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola.*
34. D.L. 16 maggio 1994, n. 290  
L. 15 luglio 1994, n. 443  
Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia.
35. D.L. 16 maggio 1994, n. 293  
L. 15 luglio 1994, n. 444  
Disciplina della proroga degli organi amministrativi.
36. D.L. 16 maggio 1994, n. 295  
L. 15 luglio 1994, n. 445  
Ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso.
37. D.L. 16 maggio 1994, n. 299  
L. 19 luglio 1994, n. 451  
Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.
38. D.L. 21 maggio 1994, n. 300  
L. 16 luglio 1994, n. 453  
*Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.*
39. D.L. 23 maggio 1994, n. 301  
L. 23 giugno 1994, n. 403  
Accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del Tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA - S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.
40. D.L. 23 maggio 1994, n. 304  
L. 22 luglio 1994, n. 456  
Proroga dei termini relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche.
41. D.L. 23 maggio 1994, n. 307  
L. 22 luglio 1994, n. 457  
Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

42. D.L. 23 maggio 1994, n. 308  
L. 22 luglio 1994, n. 458  
Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni.
43. D.L. 23 maggio 1994, n. 309  
L. 22 luglio 1994, n. 459  
Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
44. D.L. 25 maggio 1994, n. 313  
L. 22 luglio 1994, n. 460  
Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.
45. D.L. 27 maggio 1994, n. 318  
L. 27 luglio 1994, n. 465  
Disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi a favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, e delle attività di volontariato.
46. D.L. 30 maggio 1994, n. 322  
L. 19 luglio 1994, n. 466  
Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio.
47. D.L. 30 maggio 1994, n. 323  
L. 25 luglio 1994, n. 470  
Disposizioni urgenti per la campagna lattiero-casearia 1994-1995.
48. D.L. 30 maggio 1994, n. 324  
L. 27 luglio 1994, n. 472  
Attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico.
49. D.L. 30 maggio 1994, n. 325  
L. 19 luglio 1994, n. 467  
Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza.
50. D.L. 30 maggio 1994, n. 328  
L. 25 luglio 1994, n. 471  
Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.
51. D.L. 31 maggio 1994, n. 330  
L. 27 luglio 1994, n. 473  
Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria.
52. D.L. 31 maggio 1994, n. 332  
L. 30 luglio 1994, n. 474  
Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

53. D.L. 10 giugno 1994, n. 354  
L. 16 luglio 1994, n. 455  
Nuova sede del circolo ufficiali delle Forze Armate.
54. D.L. 10 giugno 1994, n. 356  
L. 8 agosto 1994, n. 488  
Disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.
55. D.L. 10 giugno 1994, n. 357  
L. 8 agosto 1994, n. 489  
Disposizioni urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente.
56. D.L. 10 giugno 1994, n. 370  
L. 8 agosto 1994, n. 496  
Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.
57. D.L. 15 giugno 1994, n. 377  
L. 8 agosto 1994, n. 497  
Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale.
58. D.L. 16 giugno 1994, n. 378  
L. 8 agosto 1994, n. 498  
Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto.
59. D.L. 20 giugno 1994, n. 396  
L. 3 agosto 1994, n. 481  
Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.
60. D.L. 20 giugno 1994, n. 397  
L. 3 agosto 1994, n. 482  
Partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron.
61. D.L. 20 giugno 1994, n. 399  
L. 8 agosto 1994, n. 501  
Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati.
62. D.L. 24 giugno 1994, n. 406  
L. 8 agosto 1994, n. 502  
Interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda.
63. D.L. 24 giugno 1994, n. 408  
L. 3 agosto 1994, n. 483  
Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.
64. D.L. 1° luglio 1994, n. 416  
L. 8 agosto 1994, n. 503  
Disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

65. D.L. 30 giugno 1994, n. 424  
L. 8 agosto 1994, n. 504  
Attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca.
66. D.L. 1° luglio 1994, n. 428  
L. 8 agosto 1994, n. 505  
Disposizioni in materia di trasporto ferroviario.
67. D.L. 8 agosto 1994, n. 507  
L. 21 ottobre 1994, n. 584  
Misure urgenti in materia di dighe.
68. D.L. 27 agosto 1994, n. 512  
L. 17 ottobre 1994, n. 590  
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle Unità sanitarie locali.
69. D.L. 27 agosto 1994, n. 513  
L. 28 ottobre 1994, n. 595  
Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
70. D.L. 27 agosto 1994, n. 515  
L. 28 ottobre 1994, n. 596  
Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994.
71. D.L. 29 agosto 1994, n. 516  
L. 27 ottobre 1994, n. 598  
Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi.
72. D.L. 29 agosto 1994, n. 521  
L. 27 ottobre 1994, n. 599  
Disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all'estero.
73. D.L. 29 agosto 1994, n. 522  
L. 28 ottobre 1994, n. 600  
Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.
74. D.L. 31 agosto 1994, n. 524  
L. 21 ottobre 1994, n. 593  
Interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale.
75. D.L. 23 settembre 1994, n. 547  
L. 22 novembre 1994, n. 644  
Interventi urgenti a sostegno dell'economia.
76. D.L. 30 settembre 1994, n. 561  
L. 30 novembre 1994, n. 655  
Misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

77. D.L. 30 settembre 1994, n. 564  
L. 30 novembre 1994, n. 656  
*Disposizioni urgenti in materia fiscale.*
78. D.L. 7 ottobre 1994, n. 571  
L. 6 dicembre 1994, n. 673  
*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile.*
79. D.L. 7 novembre 1994, n. 621  
L. 17 dicembre 1994, n. 737  
*Attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune.*
80. D.L. 22 novembre 1994, n. 643  
L. 27 dicembre 1994, n. 738  
*Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successiva integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM.*
- C) Decreti legge emanati nel 1994 e convertiti in legge nel 1995
1. D.L. 24 novembre 1994, n. 646  
L. 21 gennaio 1995, n. 22  
*Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.*
2. D.L. 19 dicembre 1994, n. 691  
L. 16 febbraio 1995, n. 35  
*Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre.*
3. D.L. 22 dicembre 1994, n. 717  
L. 24 febbraio 1995, n. 45  
*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti a prevenire fenomeni di violenza di competizioni agonistiche.*
4. D.L. 23 dicembre 1994, n. 727  
L. 24 febbraio 1995, n. 46  
*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria.*

## ALLEGATO B

## DECRETI-LEGGE EMANATI NEL 1994 E NON CONVERTITI IN LEGGE

1. D.L. 4 gennaio 1994, n. 2  
Riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società.
2. D.L. 4 gennaio 1994, n. 3  
Disposizioni urgenti per le Forze di polizia.
3. D.L. 4 gennaio 1994, n. 4  
Disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.
4. D.L. 7 gennaio 1994, n. 6  
Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola.
5. D.L. 7 gennaio 1994, n. 7  
Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.
6. D.L. 7 gennaio 1994, n. 8  
Disposizioni urgenti in materia sanitaria.
7. D.L. 7 gennaio 1994, n. 9  
Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze.
8. D.L. 7 gennaio 1994, n. 12  
Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.
9. D.L. 10 gennaio 1994, n. 13  
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
10. D.L. 11 gennaio 1994, n. 15  
Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia.
11. D.L. 13 gennaio 1994, n. 22  
Interventi urgenti a sostegno dell'economia.
12. D.L. 14 gennaio 1994, n. 23  
Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13. D.L. 14 gennaio 1994, n. 31  
Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.
14. D.L. 17 gennaio 1994, n. 32  
Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro.
15. D.L. 17 gennaio 1994, n. 33  
Disciplina della proroga degli organi amministrativi.
16. D.L. 17 gennaio 1994, n. 34  
Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base.
17. D.L. 17 gennaio 1994, n. 35  
Ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso.
18. D.L. 18 gennaio 1994, n. 38  
Proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche.
19. D.L. 18 gennaio 1994, n. 39  
Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
20. D.L. 18 gennaio 1994, n. 40  
Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
21. D.L. 21 gennaio 1994, n. 45  
Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM.
22. D.L. 25 gennaio 1994, n. 57  
Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.
23. D.L. 25 gennaio 1994, n. 58  
Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni.
24. D.L. 28 gennaio 1994, n. 68  
Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 42, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 27 marzo 1994.
25. D.L. 28 gennaio 1994, n. 69  
Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

26. D.L. 29 gennaio 1994, n. 72  
Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio.
27. D.L. 29 gennaio 1994, n. 74  
Disposizioni urgenti per la campagna lattiero-casearia 1994-1995.
28. D.L. 31 gennaio 1994, n. 75  
Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del Tesoro in società per azioni.
29. D.L. 29 gennaio 1994, n. 76  
Attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia.
30. D.L. 31 gennaio 1994, n. 77  
Interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7.
31. D.L. 1° febbraio 1994, n. 79  
Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza.
32. D.L. 2 febbraio 1994, n. 80  
Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.
33. D.L. 2 febbraio 1994, n. 81  
Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.
34. D.L. 4 febbraio 1994, n. 89  
Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.
35. D.L. 4 febbraio 1994, n. 90  
Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria.
36. D.L. 4 febbraio 1994, n. 91  
Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.
37. D.L. 7 febbraio 1994, n. 95  
Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
38. D.L. 8 febbraio 1994, n. 96  
Disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.
39. D.L. 12 febbraio 1994, n. 100  
Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.

40. D.L. 14 febbraio 1994, n. 103  
Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.
41. D.L. 14 febbraio 1994, n. 105  
Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile.
42. D.L. 14 febbraio 1994, n. 106  
*Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.*
43. D.L. 14 febbraio 1994, n. 107  
Misure urgenti in materia di dighe.
44. D.L. 18 febbraio 1994, n. 110  
Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
45. D.L. 18 febbraio 1994, n. 112  
Disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR.
46. D.L. 18 febbraio 1994, n. 113  
Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale.
47. D.L. 21 febbraio 1994, n. 122  
Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.
48. D.L. 22 febbraio 1994, n. 123  
Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati.
49. D.L. 21 febbraio 1994, n. 128  
Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento.
50. D.L. 23 febbraio 1994, n. 129  
Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione.
51. D.L. 24 febbraio 1994, n. 131  
Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994.
52. D.L. 26 febbraio 1994, n. 134  
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
53. D.L. 28 febbraio 1994, n. 136  
Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia.
54. D.L. 28 febbraio 1994, n. 137  
Disposizioni urgenti in materia di farmaci.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

55. D.L. 28 febbraio 1994, n. 138  
Disposizioni tributarie urgenti.
56. D.L. 28 febbraio 1994, n. 139  
Disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa.
57. D.L. 28 febbraio 1994, n. 140  
Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato.
58. D.L. 28 febbraio 1994, n. 141  
Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.
59. D.L. 28 febbraio 1994, n. 142  
Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.
60. D.L. 4 marzo 1994, n. 154  
Riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società.
61. D.L. 8 marzo 1994, n. 155  
Disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.
62. D.L. 8 marzo 1994, n. 156  
Disposizioni urgenti per le Forze di polizia.
63. D.L. 4 marzo 1994, n. 163  
Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola.
64. D.L. 8 marzo 1994, n. 164  
Disposizioni urgenti in materia sanitaria.
65. D.L. 8 marzo 1994, n. 165  
Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze.
66. D.L. 9 marzo 1994, n. 166  
Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria.
67. D.L. 10 marzo 1994, n. 168  
Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.
68. D.L. 10 marzo 1994, n. 169  
Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

69. D.L. 10 marzo 1994, n. 170  
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
70. D.L. 10 marzo 1994, n. 173  
Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia.
71. D.L. 17 marzo 1994, n. 176  
Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.
72. D.L. 17 marzo 1994, n. 177  
Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.
73. D.L. 17 marzo 1994, n. 178  
Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro.
74. D.L. 17 marzo 1994, n. 179  
Disciplina della proroga degli organi amministrativi.
75. D.L. 17 marzo 1994, n. 180  
Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie.
76. D.L. 17 marzo 1994, n. 181  
Ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso.
77. D.L. 17 marzo 1994, n. 182  
Proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche.
78. D.L. 17 marzo 1994, n. 183  
Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
79. D.L. 18 marzo 1994, n. 184  
Interventi urgenti a sostegno dell'eroemia.
80. D.L. 18 marzo 1994, n. 185  
Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
81. D.L. 18 marzo 1994, n. 186  
Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali.
82. D.L. 18 marzo 1994, n. 187  
Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

83. D.L. 19 marzo 1994, n. 188  
Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.
84. D.L. 23 marzo 1994, n. 191  
Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM.
85. D.L. 23 marzo 1994, n. 192  
Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.
86. D.L. 23 marzo 1994, n. 193  
*Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni.*
87. D.L. 23 marzo 1994, n. 194  
Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
88. D.L. 23 marzo 1994, n. 195  
Interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7.
89. D.L. 26 marzo 1994, n. 209  
Disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e delle attività di volontariato.
90. D.L. 31 marzo 1994, n. 214  
Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio.
91. D.L. 31 marzo 1994, n. 215  
Disposizioni urgenti per la campagna lattiero-casearia 1994-1995.
92. D.L. 31 marzo 1994, n. 216  
Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni.
93. D.L. 31 marzo 1994, n. 217  
Attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia.
94. D.L. 31 marzo 1994, n. 218  
Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza.
95. D.L. 31 marzo 1994, n. 219  
Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.
96. D.L. 31 marzo 1994, n. 220  
Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

97. D.L. 31 marzo 1994, n. 221  
Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.
98. D.L. 31 marzo 1994, n. 222  
Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria.
99. D.L. 31 marzo 1994, n. 223  
Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.
100. D.L. 31 marzo 1994, n. 224  
Fissazione del termine relativo alla nuova disciplina del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare.
101. D.L. 7 aprile 1994, n. 227  
Nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate.
102. D.L. 9 aprile 1994, n. 228  
Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
103. D.L. 9 aprile 1994, n. 229  
Disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.
104. D.L. 13 aprile 1994, n. 230  
Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.
105. D.L. 14 aprile 1994, n. 231  
Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.
106. D.L. 14 aprile 1994, n. 234  
Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.
107. D.L. 14 aprile 1994, n. 235  
Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile.
108. D.L. 14 aprile 1994, n. 236  
Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.
109. D.L. 14 aprile 1994, n. 237  
Misure urgenti in materia di dighe.
110. D.L. 14 aprile 1994, n. 238  
Partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron.
111. D.L. 22 aprile 1994, n. 245  
Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

112. D.L. 22 aprile 1994, n. 246  
Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati.
113. D.L. 26 aprile 1994, n. 247  
Disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR.
114. D.L. 26 aprile 1994, n. 249  
Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.
115. D.L. 26 aprile 1994, n. 251  
Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.
116. D.L. 26 aprile 1994, n. 252  
Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione.
117. D.L. 26 aprile 1994, n. 253  
Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994.
118. D.L. 29 aprile 1994, n. 257  
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
119. D.L. 29 aprile 1994, n. 258  
Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia.
120. D.L. 29 aprile 1994, n. 259  
Disposizioni urgenti in materia di farmaci.
121. D.L. 29 aprile 1994, n. 261  
Disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa.
122. D.L. 29 aprile 1994, n. 262  
Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato.
123. D.L. 29 aprile 1994, n. 263  
Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI S.p.a.
124. D.L. 29 aprile 1994, n. 264  
Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.
125. D.L. 2 maggio 1994, n. 267  
Attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca.

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

126. D.L. 6 maggio 1994, n. 270  
Disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.
127. D.L. 6 maggio 1994, n. 273  
Disposizioni urgenti in materia sanitaria.
128. D.L. 6 maggio 1994, n. 274  
Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze.
129. D.L. 6 maggio 1994, n. 275  
Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria.
130. D.L. 6 maggio 1994, n. 277  
Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.
131. D.L. 6 maggio 1994, n. 278  
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
132. D.L. 6 maggio 1994, n. 279  
Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.
133. D.L. 16 maggio 1994, n. 291  
Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.
134. D.L. 16 maggio 1994, n. 292  
Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.
135. D.L. 16 maggio 1994, n. 294  
Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie.
136. D.L. 23 maggio 1994, n. 305  
Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali.
137. D.L. 23 maggio 1994, n. 306  
Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM.
138. D.L. 25 maggio 1994, n. 312  
Interventi urgenti a sostegno dell'economia.
139. D.L. 25 maggio 1994, n. 314  
Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo EIMA.

140. D.L. 30 maggio 1994, n. 326  
Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.
141. D.L. 30 maggio 1994, n. 327  
Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonché disposizioni relative ai rischi di incidenti rilevanti.
142. D.L. 31 maggio 1994, n. 329  
Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.
142. D.L. 31 maggio 1994, n. 331  
Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.
143. D.L. 10 giugno 1994, n. 355  
Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni delle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.
144. D.L. 15 giugno 1994, n. 376  
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale.
145. D.L. 18 giugno 1994, n. 380  
Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile.
146. D.L. 18 giugno 1994, n. 381  
Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.
147. D.L. 20 giugno 1994, n. 398  
Misure urgenti in materia di dighe.
148. D.L. 21 giugno 1994, n. 400  
Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.
149. D.L. 24 giugno 1994, n. 401  
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali.
150. D.L. 23 giugno 1994, n. 404  
Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.
151. D.L. 24 giugno 1994, n. 405  
Disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR.
152. D.L. 27 giugno 1994, n. 409  
Liquidazione dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
153. D.L. 27 giugno 1994, n. 410  
Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994.
154. D.L. 27 giugno 1994, n. 414  
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

155. D.L. 29 giugno 1994, n. 417  
Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dalla Stato, nonché ulteriori disposizioni per completare la liquidazione dell'EFIM.
156. D.L. 30 giugno 1994, n. 418  
Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.
157. D.L. 30 giugno 1994, n. 419  
Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità.
158. D.L. 30 giugno 1994, n. 421  
Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale.
159. D.L. 30 giugno 1994, n. 422  
Disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all'estero.
160. D.L. 30 giugno 1994, n. 423  
Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.
161. D.L. 1° luglio 1994, n. 427  
Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
162. D.L. 1° luglio 1994, n. 429  
Interventi urgenti per il palazzo di giustizia nella città di Napoli e per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia.
163. D.L. 8 luglio 1994, n. 436  
Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria.
164. D.L. 8 luglio 1994, n. 437  
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
165. D.L. 8 luglio 1994, n. 438  
Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti.
166. D.L. 14 luglio 1994, n. 440  
Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa.
167. D.L. 15 luglio 1994, n. 446  
Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

168. D.L. 15 luglio 1994, n. 447  
Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.
169. D.L. 15 luglio 1994, n. 449  
Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonché riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente.
170. D.L. 16 luglio 1994, n. 450  
Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie.
171. D.L. 18 luglio 1994, n. 452  
Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione.
172. D.L. 22 luglio 1994, n. 461  
Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali.
173. D.L. 22 luglio 1994, n. 462  
Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM.
174. D.L. 25 luglio 1994, n. 463  
Interventi urgenti a sostegno dell'economia.
175. D.L. 25 luglio 1994, n. 464  
Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.
176. D.L. 26 luglio 1994, n. 468  
Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.
177. D.L. 27 luglio 1994, n. 469  
Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego.
178. D.L. 30 luglio 1994, n. 475  
Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi.
179. D.L. 30 luglio 1994, n. 476  
Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.
180. D.L. 30 luglio 1994, n. 477  
Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.
181. D.L. 30 luglio 1994, n. 478  
Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.

## XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

182. D.L. 8 agosto 1994, n. 491  
Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.
183. D.L. 8 agosto 1994, n. 492  
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale.
184. D.L. 8 agosto 1994, n. 493  
Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile.
185. D.L. 8 agosto 1994, n. 494  
Norme in materia di collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonché a sostegno dell'occupazione.
186. D.L. 8 agosto 1994, n. 508  
Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.
187. D.L. 8 agosto 1994, n. 510  
Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.
188. D.L. 27 agosto 1994, n. 514  
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
189. D.L. 29 agosto 1994, n. 517  
Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI S.p.a.
190. D.L. 29 agosto 1994, n. 518  
Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità.
191. D.L. 29 agosto 1994, n. 520  
Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale.
192. D.L. 29 agosto 1994, n. 523  
Disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di seconda sessione.
193. D.L. 31 agosto 1994, n. 524  
Interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale.
194. D.L. 7 settembre 1994, n. 528  
Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT.
195. D.L. 7 settembre 1994, n. 529  
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

196. D.L. 7 settembre 1994, n. 530  
Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti.
197. D.L. 8 settembre 1994, n. 532  
Disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale.
198. D.L. 8 settembre 1994, n. 535  
Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.
199. D.L. 17 settembre 1994, n. 537  
Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.
200. D.L. 17 settembre 1994, n. 538  
Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione.
201. D.L. 19 settembre 1994, n. 539  
Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
202. D.L. 19 settembre 1994, n. 540  
Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie.
203. D.L. 19 settembre 1994, n. 541  
Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente.
204. D.L. 19 settembre 1994, n. 544  
Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali.
205. D.L. 19 settembre 1994, n. 545  
Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM.
206. D.L. 23 settembre 1994, n. 548  
Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo EIMA.
207. D.L. 27 settembre 1994, n. 551  
Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.
208. D.L. 27 settembre 1994, n. 552  
Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego.
209. D.L. 28 settembre 1994, n. 553  
Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.

## XII LEGISLATURA    DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

210. D.L. 30 settembre 1994, n. 559  
Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.
211. D.L. 30 settembre 1994, n. 560  
Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.
212. D.L. 30 settembre 1994, n. 562  
Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.
213. D.L. 30 settembre 1994, n. 563  
Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi.
214. D.L. 7 ottobre 1994, n. 570  
Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.
215. D.L. 7 ottobre 1994, n. 572  
*Norme in materia di collocamento e di patronati, disposizioni di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali e trattamenti di sostegno al reddito.*
216. D.L. 11 ottobre 1994, n. 574  
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali.
217. D.L. 21 ottobre 1994, n. 586  
Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.
218. D.L. 21 ottobre 1994, n. 588  
Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.
219. D.L. 28 ottobre 1994, n. 601  
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
220. D.L. 28 ottobre 1994, n. 602  
Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI S.p.a.
221. D.L. 29 ottobre 1994, n. 603  
Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità.
222. D.L. 28 ottobre 1994, n. 606  
*Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale.*
223. D.L. 29 ottobre 1994, n. 607  
Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

224. D.L. 7 novembre 1994, n. 617  
Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT.
225. D.L. 7 novembre 1994, n. 618  
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
226. D.L. 7 novembre 1994, n. 619  
Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti.
227. D.L. 7 novembre 1994, n. 620  
Disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale.
228. D.L. 7 novembre 1994, n. 622  
Interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo.
229. D.L. 9 novembre 1994, n. 624  
Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.
230. D.L. 9 novembre 1994, n. 627  
Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.
231. D.L. 16 novembre 1994, n. 629  
Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.
232. D.L. 16 novembre 1994, n. 630  
Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione.
233. D.L. 18 novembre 1994, n. 633  
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
234. D.L. 18 novembre 1994, n. 635  
Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali.
235. D.L. 22 novembre 1994, n. 642  
Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
236. D.L. 25 novembre 1994, n. 648  
Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo E.I.M.A.
237. D.L. 25 novembre 1994, n. 649  
Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

238. D.L. 25 novembre 1994, n. 650  
Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego.
239. D.L. 26 novembre 1994, n. 654  
Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.
240. D.L. 30 novembre 1994, n. 658  
Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.
241. D.L. 30 novembre 1994, n. 659  
Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.
242. D.L. 30 novembre 1994, n. 660  
Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi.
243. D.L. 30 novembre 1994, n. 661  
Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.
244. D.L. 30 novembre 1994, n. 663  
Misure urgenti a sostegno del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale.
245. D.L. 9 dicembre 1994, n. 674  
Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito.
246. D.L. 9 dicembre 1994, n. 675  
Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.
247. D.L. 9 dicembre 1994, n. 676  
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali.
248. D.L. 9 dicembre 1994, n. 677  
Attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti di Haiti.
249. D.L. 15 dicembre 1994, n. 684  
Differimento di termini per i versamenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e disposizioni per la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona, nonché per la manutenzione stradale del settore appenninico.
250. D.L. 19 dicembre 1994, n. 690  
Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

251. D.L. 22 dicembre 1994, n. 696  
Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.
252. D.L. 22 dicembre 1994, n. 697  
Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.
253. D.L. 23 dicembre 1994, n. 718  
Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti.
254. D.L. 27 dicembre 1994, n. 719  
Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria.
255. D.L. 27 dicembre 1994, n. 720  
Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali.
256. D.L. 22 dicembre 1994, n. 721  
Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.
257. D.L. 23 dicembre 1994, n. 722  
Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità.
258. D.L. 28 dicembre 1994, n. 723  
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
259. D.L. 23 dicembre 1994, n. 728  
Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale.
260. D.L. 23 dicembre 1994, n. 729  
Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero.
261. D.L. 29 dicembre 1994, n. 730  
Disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.

## ALLEGATO C

## DECRETI LEGISLATIVI EMANATI NEL 1994 E NEI PRIMI MESI DEL 1995

## A) Decreti emanati nel 1994

1. D. Lgv. 13 gennaio 1994, n. 62  
Norme dirette ad assicurare la razionalizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia (G.U. n. 21 del 27 gennaio 1994).
2. D. Lgv. 26 febbraio 1994, n. 143  
Istituzione dell'Ente nazionale per le strade (G.U. n. 49 dell'1 marzo 1994).

## XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. D. Lgv. 24 marzo 1994, n. 211  
Norme in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (G.U. n. 73 del 29 marzo 1994).
4. D. Lgv. 18 aprile 1994, n. 280  
Attuazione della direttiva del Consiglio 5 dicembre 1985, n. 85/536/CEE e della direttiva della Commissione 29 luglio 1987, n. 87/441/CEE, relative al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione (G. U. n. 107 del 10 maggio 1994).
5. D. Lgv. 18 aprile 1994, n. 286  
Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzioni ed immissioni sul mercato di carni fresche (Suppl.ord. alla G.U. n. 111 del 14 maggio 1994).
6. D. Lgv. 2 maggio 1994 n. 289  
Attuazione della direttiva 92/44/CEE concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate (G.U. n. 112 del 16 maggio 1994).
7. D. Lgv. 16 aprile 1994, n. 297  
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (Suppl. ord. alla G.U. n. 115 del 19 maggio 1994).
8. D. Lgv. 2 maggio 1994, n. 315  
Attuazione della direttiva 92/101/CEE che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (G.U. n. 121 del 26 maggio 1994).
9. D. Lgv. 2 maggio 1994, n. 319  
Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE (Suppl. ord. alla G.U. n. 123 del 28 maggio 1994).
10. D. LGV. 2 maggio 1994, n. 353  
Attuazione delle direttive 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989, 89/595/CEE del Consiglio del 10 ottobre 1989 e 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 in materia di riconoscimento di diplomi e svolgimento di attività di medico, odontoiatra, veterinario, infermiere e ostetrica (G.U. n. 134 del 10 giugno 1994).
11. D. Lgv. 30 giugno 1994, n. 479  
Attuazione delle delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza (G.U. n. 178 del 1° agosto 1994).
12. D. Lgv. 13 luglio 1994, n. 480  
Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (G.U. n. 181 del 4 agosto 1994).
13. D. Lgv. 8 agosto 1994, n. 490  
Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia (G.U. n. 186 del 10 agosto 1994).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

14. D. Lgv. 30 giugno 1994, n. 506  
Trasformazione del Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia in Istituto nazionale per la fisica della materia (G.U. n. 193 del 19 agosto 1994).
15. D. Lgv. 30 giugno 1994, n. 509  
Attuazione delle delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (G.U. n. 196 del 23 agosto 1994).
16. D. Lgv. 9 settembre 1994, n. 566  
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio (G.U. n. 232 del 4 ottobre 1994).
17. D. Lgv. 19 settembre 1994, n. 626  
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (Suppl. ord. alla G.U. n. 265 del 12 novembre 1994).
18. D. Lgv. 16 novembre 1994, n. 685  
Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale (G.U. n. 293 del 16 dicembre 1994).
19. D. Lgv. 19 dicembre 1994, n. 758  
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro (Suppl.ord. alla G.U. n. 21 del 26 gennaio 1995).

## C) Decreti di attuazione di statuti delle regioni ad autonomia differenziata

1. D. Lgv. 22 aprile 1994, n. 320  
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta (G.U. n. 125 del 31 maggio 1994).

## ALLEGATO D

## REGOLAMENTI GOVERNATIVI E MINISTERIALI

## A)Regolamenti governativi

1. D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572  
Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (G.U. n. 1 del 4 gennaio 1994).
2. D.P.R. 16 dicembre 1993, n. 575  
Modificazione all'art. 373 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (G.U. n. 4 del 7 gennaio 1994).

## XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584  
Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (G.U. n. 19 del 25 gennaio 1994).
4. D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587  
Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova (G.U. n. 27 del 3 febbraio 1994).
5. D.P.R. 1° dicembre 1993, n. 595  
Regolamento recante modificazioni al testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi di impresa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795 (Suppl. ord. alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 1994).
6. D.P.R. 1° dicembre 1993, n. 600  
Nuovo regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (G.U. n. 57 del 10 marzo 1994).
7. D.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14  
Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati (G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1994).
8. D.P.R. 12 febbraio 1994, n. 104  
Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati (G.U. n. 37 del 15 febbraio 1994).
9. D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130  
Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive (G.U. n. 47 del 26 febbraio 1994).
10. D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 144  
Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 49 del 1° marzo 1994).
11. D.P.R. 22 febbraio 1994, n. 189  
Regolamento concernente integrazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, recante norme di attuazione della legge istitutiva del C.O.N.I. (G.U. n. 68 del 23 marzo 1994).
12. D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 196  
Regolamento concernente il riordinamento del Ministero della sanità, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (G.U. n. 69 del 24 marzo 1994).
13. D.P.R. 15 marzo 1994, n. 197  
Regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (G.U. n. 69 del 24 marzo 1994).
14. D.P.R. 7 febbraio 1994, n. 210  
Regolamento recante i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo forestale dello Stato ed al rispettivo personale che espleta funzioni di polizia (G.U. n. 72 del 28 marzo 1994).

15. D.P.R. 14 aprile 1994, n. 240  
Regolamento recante modificazione al regolamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39 (G.U. n. 92 del 21 aprile 1994).
16. D.P.R. 11 febbraio 1994, n. 241  
Regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazione da Paesi terzi di embrioni di animali della specie bovina (G.U. n. 93 del 22 aprile 1994).
17. D.P.R. 11 febbraio 1994, n. 242  
Regolamento recante attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (G.U. n. 93 del 22 aprile 1994).
18. D.P.R. 11 febbraio 1994, n. 243  
Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE (G.U. n. 93 del 22 aprile 1994).
19. D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268  
Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici (G.U. n. 101 del 3 maggio 1994).
20. D.P.R. 24 marzo 1994, n. 283  
Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica (G.U. n. 108 dell'11 maggio 1994).
21. D.P.R. 24 marzo 1994, n. 284  
Regolamento recante procedure di attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria (G.U. n. 108 dell'11 maggio 1994).
22. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 302  
Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero (G.U. n. 118 del 23 maggio 1994).
23. D.P.R. 19 aprile 1994, n. 303  
Regolamento per la disciplina dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti pilota finalizzati al recupero della produttività (G.U. n. 118 del 23 maggio 1994).
24. D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336  
Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura (G.U. n. 131 del 7 giugno 1994).
25. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 337  
Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile (Suppl. ord. alla G.U. n. 132 dell'8 giugno 1994).

26. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338  
Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri (Suppl. ord. alla G.U. n. 132 dell'8 giugno 1994).
27. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 339  
Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla riduzione del riposo settimanale (Suppl. ord. alla G.U. n. 132 dell'8 giugno 1994).
28. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 340  
Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio, premi e sussidi (Suppl. ord. alla G.U. n. 132 dell'8 giugno 1994).
29. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 341  
Regolamento recante disciplina del procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il rientro della disoccupazione (Suppl. ord. alla G.U. n. 132 dell'8 giugno 1994).
30. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342  
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio (Suppl. ord. alla G.U. n. 132 dell'8 giugno 1994).
31. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 343  
Regolamento recante semplificazione del procedimento degli atti di straordinaria amministrazione delle fabbricere (Suppl. ord. alla G.U. n. 132 dell'8 giugno 1994).
32. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 344  
Regolamento recante disciplina del procedimento di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi (Suppl. ord. alla G.U. n. 132 dell'8 giugno 1994).
33. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345  
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale per la disciplina del procedimento di denuncia (Suppl. ord. alla G.U. n. 132 dell'8 giugno 1994).
34. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 346  
Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero di lavoratori italiani (Suppl. ord. alla G.U. n. 132 dell'8 giugno 1994).
35. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 347  
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili (Suppl. ord. alla G.U. n. 132 dell'8 giugno 1994).
36. D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348  
Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini (Suppl. ord. alla G.U. n. 132 dell'8 giugno 1994).
37. D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349  
Regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo (Suppl. ord. alla G.U. n. 132 dell'8 giugno 1994).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

38. D.P.R. 20 aprile 1994, n. 350  
Regolamento recante semplificazione della tenuta del libro di paga e di matricola (Suppl. ord. alla G.U. n. 132 dell'8 giugno 1994).
39. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 359  
Regolamento per i lavori in economia, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi (G.U. n. 136 del 13 giugno 1994).
40. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 360  
Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di licenza obbligatoria per uso non esclusivo del brevetto di invenzione (Suppl. ord. alla G.U. n. 136 del 13 giugno 1994).
41. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361  
Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione (Suppl. ord. alla G.U. n. 136 del 13 giugno 1994).
42. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362  
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana (Suppl. ord. alla G.U. n. 136 del 13 giugno 1994).
43. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 363  
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per la concessione dei crediti agevolati al commercio (Suppl. ord. alla G.U. n. 136 del 13 giugno 1994).
44. D.P.R. 19 aprile 1994, n. 364  
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di elargizione a favore delle vittime del dovere, dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del loro dovere e dei cittadini o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (Suppl. ord. alla G.U. n. 136 del 13 giugno 1994).
45. D.P.R. 20 aprile 1994, n. 365  
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo (Suppl. ord. alla G.U. n. 136 del 13 giugno 1994).
46. D.P.R. 20 aprile 1994, n. 366  
Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio del certificato di importazione o di esportazione, con o senza prefissazione, di prodotti agro-alimentari (Suppl. ord. alla G.U. n. 136 del 13 giugno 1994).
47. D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367  
Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili (Suppl. ord. alla G.U. n. 136 del 13 giugno 1994).
48. D.P.R. 22 aprile 1994, n. 368  
Regolamento recante semplificazione del procedimento di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico (Suppl. ord. alla G.U. n. 136 del 13 giugno 1994).
49. D.P.R. 22 aprile 1994, n. 369  
Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale (Suppl. ord. alla G.U. n. 136 del 13 giugno 1994).

## XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

50. D.P.R. 13 aprile 1994, n. 372  
Regolamento recante norme per l'esecuzione degli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (MOB 87), adottati a Ginevra nel 1987, e degli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR 92), adottati a Malaga-Torremolinos nel 1992 (Suppl. ord. alla G.U. n. 137 del 14 giugno 1994).
51. D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373  
Regolamento recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina (G.U. n. 138 del 15 giugno 1994).
52. D.P.R. 13 aprile 1994, n. 375  
Regolamento recante modifica agli atti costitutivi dell'Unione postale universale, secondo i documenti firmati a Washington il 14 dicembre 1989 e relativi regolamenti di esecuzione (Suppl. ord. alla G.U. n. 138 del 15 giugno 1994).
53. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382  
Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale (G.U. n. 141 del 18 giugno 1994).
54. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383  
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale (Suppl. ord. alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1994).
55. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 384  
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi di vendita e di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio (REC) e del procedimento, ad essi connesso, di adozione del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita (Suppl. ord. alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1994).
56. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385  
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Suppl. ord. alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1994).
57. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 386  
Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazione o trasformazioni di impianti, nonché per le operazioni di trasferimento o concentrazione (Suppl. ord. alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1994).
58. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387  
Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione (Suppl. ord. alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1994).
59. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 388  
Regolamento recante semplificazione del procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone e a cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria (Suppl. ord. alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1994).
60. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 389  
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento e di istituzioni culturali straniere in Italia (Suppl. ord. alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1994).

61. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 390  
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di riconoscimento della qualifica di internazionale delle manifestazioni fieristiche, di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche (Suppl. ord. alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1994).
62. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 391  
Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di brevetto di nuova varietà vegetale (Suppl. ord. alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1994).
63. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392  
Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, amplificazione e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza (Suppl. ord. alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1994).
64. D.P.R. 20 aprile 1994, n. 393  
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi, dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero (Suppl. ord. alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1994).
65. D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394  
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi e per parchi di divertimento (Suppl. ord. alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1994).
66. D.P.R. 22 aprile 1994, n. 395  
Regolamento recante semplificazione del procedimento di omologazione e certificazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche di telecomunicazioni (Suppl. ord. alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1994).
67. D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407  
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 147 del 25 giugno 1994).
68. D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411  
Regolamento recante disciplina dei casi di esclusione del silenzio-assenso per le denunce di inizio di attività subordinate al rilascio dell'autorizzazione o atti equiparati (G.U. n. 149 del 28 giugno 1994).
69. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420  
Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali (G.U. n. 151 del 30 giugno 1994).
70. D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425  
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto (G.U. n. 152 del 1° luglio 1994).

## XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

71. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 441  
Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268 (Suppl. ord. alla G.U. n. 163 del 14 luglio 1994).
72. D.P.R. 30 giugno 1994, n. 442  
Regolamento concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 164 del 15 luglio 1994).
73. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484  
Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare (G.U. n. 184 dell'8 agosto 1994).
74. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 485  
Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale (G.U. n. 184 dell'8 agosto 1994).
75. D.P.R. 22 aprile 1994, n. 486  
Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rimborso a privati di somme versate erroneamente o in eccedenza per l'esecuzione di operazioni automobilistiche e per operazioni tecniche (G.U. n. 184 dell'8 agosto 1994).
76. D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487  
Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (Suppl. ord. alla G.U. n. 185 del 9 agosto 1994).
77. D.P.R. 15 giugno 1994, n. 499  
Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, concernenti la trasformazione di pene pecuniarie in soprattasse e l'attribuzione agli uffici del registro di poteri di accertamento delle violazioni e di irrogazione di soprattasse (G.U. n. 188 del 12 agosto 1994).
78. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526  
Regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (G.U. n. 207 del 5 settembre 1994).
79. D.P.R. 8 agosto 1994, n. 531  
Regolamento recante modificazione al regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 (G.U. n. 210 dell'8 settembre 1994).
80. D.P.R. 8 agosto 1994, n. 533  
Regolamento concernente l'attuazione del servizio della carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore (postcard o portafoglio elettronico) (G.U. n. 212 del 10 settembre 1994).
81. D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542  
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale (G.U. n. 219 del 19 settembre 1994).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

82. D.P.R. 8 agosto 1994, n. 549  
Regolamento concernente la circoscrizione territoriale dei comandi di regione aerea (G.U. n. 224 del 24 settembre 1994).
83. D.P.R. 8 agosto 1994, n. 568  
Regolamento concernente modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611 (G.U. n. 233 del 5 ottobre 1994).
84. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573  
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario (G.U. n. 237 del 10 ottobre 1994).
85. D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575  
Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli (G.U. n. 240 del 13 ottobre 1994).
86. D.P.R. 8 agosto 1994, n. 576  
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in materia di suddivisione delle categorie «base» e «certificata» della patata da semina (G.U. n. 242 del 15 ottobre 1994).
87. D.P.R. 28 settembre 1994, n. 591  
Regolamento concernente le modalità di presentazione delle domande di definizione delle liti fiscali pendenti, le procedure per il controllo delle domande stesse e l'estinzione dei giudici e l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538 (G.U. n. 251 del 26 ottobre 1994).
88. D.P.R. 28 settembre 1994, n. 592  
Regolamento concernente norme sulla conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538 (G.U. n. 251 del 26 ottobre 1994).
89. D.P.R. 21 settembre 1994, n. 597  
Regolamento concernente modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di accreditamento in conto corrente bancario delle pensioni e degli altri assegni amministrati dalle Direzioni provinciali del tesoro (G.U. n. 253 del 28 ottobre 1994).
90. D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608  
Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato (G.U. n. 255 del 31 ottobre 1994).
91. D.P.R. 21 settembre 1994, n. 610  
Regolamento riguardante modificazioni al regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144 (G.U. n. 257 del 3 novembre 1994).
92. D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613  
Regolamento recante norme di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile (G.U. n. 259 del 5 novembre 1994).

## XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

93. D.P.R. 21 settembre 1994, n. 631  
Regolamento recante sostituzione della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, concernente il programma di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo normale delle Capitanerie di porto (G.U. n. 269 del 17 novembre 1994).
94. D.P.R. 27 ottobre 1994, n. 632  
Regolamento recante riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni (G.U. n. 269 del 17 novembre 1994).
95. D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634  
Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (G.U. n. 271 del 19 novembre 1994).
96. D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645  
Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti (Suppl. ord. alla G.U. n. 274 del 23 novembre 1994).
97. D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662  
Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottato ad Amburgo il 27 aprile 1979 (G.U. n. 281 del 10 dicembre 1994).
98. D.P.R. 21 settembre 1994, n. 670  
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, in tema di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (G.U. n. 285 del 6 dicembre 1994).
99. D.P.R. 5 ottobre 1994, n. 679  
Regolamento recante modificazioni alle circoscrizioni territoriali marittime di Roma, Civitavecchia e Milazzo (G.U. n. 289 del 12 dicembre 1994).
100. D.P.R. 11 novembre 1994, n. 680  
Regolamento per il coordinamento delle norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche con le esigenze di gestione dei sistemi concernenti la sicurezza dello Stato (G.U. n. 290 del 13 dicembre 1994).
101. D.P.R. 7 novembre 1994, n. 681  
Regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasporti di cose per conto di terzi (G.U. n. 291 del 14 dicembre 1994).
102. D.P.R. 9 novembre 1994, n. 694  
Regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti (G.U. n. 297 del 21 dicembre 1994).
103. D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698  
Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici (G.U. n. 298 del 22 dicembre 1994).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

104. D.P.R. 5 ottobre 1994, n. 699  
Regolamento recante modificazioni di talune circoscrizioni territoriali marittime (G.U. n. 299 del 23 dicembre 1994).
105. D.P.R. 15 dicembre 1994, n. 700  
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 28, concernente il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (G.U. n. 300 del 24 dicembre 1994).

## B) Regolamenti ministeriali

**Presidenza del Consiglio dei ministri**

106. D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593  
Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 1994).
107. D.P.C.M. 11 novembre 1993, n. 597  
Regolamento recante norme sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica (G.U. n. 49 dell'1 marzo 1994).
108. D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174  
Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche (G.U. n. 61 del 15 marzo 1994).
109. D.P.C.M. 3 gennaio 1994, n. 244  
Regolamento concernente il registro pubblico speciale per i programmi di elaboratore (G.U. n. 93 del 22 aprile 1994).
110. D.P.C.M. 7 marzo 1994, n. 276  
Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio delle politiche regionali, in attuazione dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (G.U. n. 106 del 9 maggio 1994).
111. D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 281  
Regolamento di attuazione dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente la determinazione di fatti, stati e qualità per la prova dei quali è ammessa una dichiarazione del soggetto che tenga temporaneamente luogo della normale documentazione (G.U. n. 108 dell'11 maggio 1994).
112. D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282  
Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine ai procedimenti di competenza del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano (G.U. n. 108 dell'11 maggio 1994).
113. D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298  
Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico (G.U. n. 115 del 19 maggio 1994).
114. D.P.C.M. 14 aprile 1994, n. 321  
Regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica (G.U. n. 125 del 31 maggio 1994).

115. D.P.C.M. 11 marzo 1994, n. 374  
Regolamento recante norme sull'istituzione dell'Albo dei dirigenti pubblici (G.U. n. 138 del 15 giugno 1994).
116. D.P.C.M. 9 maggio 1994, n. 412  
Regolamento per il riordino delle competenze e dell'organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 149 del 28 giugno 1994).
117. D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439  
Regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente (G.U. n. 159 del 9 luglio 1994).
118. D.P.C.M. 6 maggio 1994, n. 565  
Regolamento recante norme per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (G.U. n. 230 dell'1 ottobre 1994).
119. D.P.C.M. 14 aprile 1994, n. 609  
Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (G.U. n. 256 del 2 novembre 1994).
120. D.P.C.M. 5 ottobre 1994, n. 623  
Modificazioni al regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (G.U. n. 261 dell'8 novembre 1994).
121. D.P.C.M. 18 ottobre 1994, n. 692  
Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato (G.U. n. 295 del 19 dicembre 1994).
122. D.P.C.M. 16 settembre 1994, n. 716  
Regolamento recante la disciplina della mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Suppl. ord. alla G.U. n. 301 del 27 dicembre 1994).

**Ministero dell'ambiente**

123. DECRETO 16 giugno 1994, n. 527  
Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti (G.U. n. 208 del 6 settembre 1994).

**Ministero degli affari esteri**

124. DECRETO 7 settembre 1994, n. 604  
Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (G.U. n. 254 del 29 ottobre 1994).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## 125. DECRETO 21 settembre 1994, n. 605

Regolamento recante norme per l'istituzione nel Ministero degli affari esteri di un servizio di controllo interno (G.U. n. 254 del 29 ottobre 1994).

**Ministero dei beni culturali e ambientali**

## 126. DECRETO 31 gennaio 1994, n. 171

Regolamento recante determinazione di indirizzi, criteri e modalità per la gestione del servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo, dei servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario, nonché di servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale presso i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, le biblioteche e gli archivi di Stato e gli altri istituti dello Stato consegnatari di beni culturali (G.U. n. 58 dell'11 marzo 1994).

## 127. DECRETO 13 giugno 1994, n. 495

Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti (Suppl. ord. alla G.U. n. 187 dell'11 agosto 1994).

## 128. DECRETO 26 ottobre 1994, n. 682

Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi (G.U. n. 291 del 14 dicembre 1994).

**Ministero del bilancio e della programmazione economica**

## 129. DECRETO 14 dicembre 1993, n. 602

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dei Comitati interministeriali operanti presso il Ministero stesso (G.U. n. 104 del 6 maggio 1994).

## 130. DECRETO 24 novembre 1994, n. 695

Regolamento recante modalità per la concessione di agevolazioni all'imprenditoria giovanile (G.U. n. 297 del 21 dicembre 1994).

**Ministero del commercio con l'estero**

## 131. DECRETO 18 novembre 1993, n. 599

Regolamento recante norme sul controllo successivo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia (G.U. n. 53 del 5 marzo 1994).

## 132. DECRETO 11 aprile 1994, n. 454

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero (G.U. n. 168 del 20 luglio 1994).

**Ministero per il coordinamento delle politiche comunitarie**

## 133. DECRETO 16 febbraio 1994, n. 213

Regolamento recante attuazione della direttiva 90/398/CEE, che modifica la direttiva 84/467/CEE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (G.U. n. 74 del 30 marzo 1994).

**Ministero della difesa**

## 134. DECRETO 2 novembre 1993, n. 571

Regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate (G.U. n. 1 del 3 gennaio 1994).

## 135. DECRETO 16 settembre 1993, n. 603

Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa (Suppl. ord. alla G.U. n. 117 del 21 maggio 1994).

**Ministero delle finanze**

## 136. DECRETO 29 dicembre 1993, n. 598

Regolamento recante norme sulle modalità di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari che effettuano taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (G.U. n. 52 del 4 marzo 1994).

## 137. DECRETO 10 febbraio 1994, n. 212

Regolamento recante i termini e le modalità per il recupero delle somme che risultano non dovute, rimborsate ai non residenti in relazione alle ritenute convenzionali sui titoli di Stato (G.U. n. 74 del 30 marzo 1994).

## 138. DECRETO 24 marzo 1994, n. 239

Regolamento recante modificazioni al regolamento di applicazione ed esecuzione delle legge 2 agosto 1982, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 (G.U. n. 89 del 18 aprile 1994).

## 139. DECRETO 28 gennaio 1994, n. 254

Regolamento recante norme sulle semplificazioni per l'entrata delle merci nel territorio doganale (Suppl. ord. alla G.U. n. 98 del 29 aprile 1994).

## 140. DECRETO 28 gennaio 1994, n. 255

Regolamento recante norme sui programmi e altre disposizioni ministeriali in materia di visita fisica delle merci presentate alla dogana (Suppl. ord. alla G.U. n. 98 del 29 aprile 1994).

## 141. DECRETO 28 gennaio 1994, n. 256

Regolamento concernente il servizio di riscontro e l'identificazione delle merci sottoposte a vincoli doganali (Suppl. ord. alla G.U. n. 98 del 29 aprile 1994).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## 142. DECRETO 19 ottobre 1994, n. 678

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione delle finanze, ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Suppl. ord. alla G.U. n. 288 del 10 dicembre 1994).

## 143. DECRETO 19 aprile 1994, n. 701

Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari (G.U. n. 300 del 24 dicembre 1994).

**Ministero di grazia e giustizia**

## 144. DECRETO 25 ottobre 1993, n. 586

Regolamento per l'iscrizione nel registro generale dei testamenti degli atti di ultima volontà redatti dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1988 (G.U. n. 24 del 31 gennaio 1994).

## 145. DECRETO 6 dicembre 1993, n. 596

Regolamento recante la tariffa per le prestazioni professionali dei geometri (G.U. n. 48 del 28 febbraio 1994).

## 146. DECRETO 28 febbraio 1994, n. 250

Regolamento recante aggiornamento alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali (G.U. n. 96 del 27 aprile 1994).

## 147. DECRETO 4 agosto 1994, n. 569

Regolamento recante norme per la determinazione delle modalità di esecuzione della pena accessoria della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività conseguente a condanne per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o per delitti di genocidio (G.U. n. 236 dell'8 ottobre 1994).

## 148. DECRETO 5 ottobre 1994, n. 585

Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali (G.U. n. 247 del 21 ottobre 1994).

## 149. DECRETO 11 ottobre 1994, n. 615

Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale (G.U. n. 260 del 7 novembre 1994).

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

## 150. DECRETO 20 settembre 1993, n. 576

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, concernenti interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (G.U. n. 4 del 7 gennaio 1994).

## 151. DECRETO 7 ottobre 1993, n. 589

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, concernente le materie e le modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione (G.U. n. 35 del 12 febbraio 1994).

152. DECRETO 30 novembre 1993, n. 591  
Regolamento concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del Sistema internazionale (SI) in attuazione dell'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 273 (Suppl. ord. alla G.U. n. 37 del 15 febbraio 1994).
153. DECRETO 27 ottobre 1993, n. 601  
Regolamento recante norme per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, alle società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi (G.U. n. 60 del 14 marzo 1994).
154. DECRETO 28 gennaio 1994, n. 226  
Regolamento recante norme sulle condizioni e sulle modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'effettuazione dei controlli sulle gru a torre (G.U. n. 81 dell'8 aprile 1994).
155. DECRETO 2 febbraio 1994, n. 285  
Regolamento recante i criteri, le procedure e le modalità di utilizzazione della quota del dieci per cento del Fondo nazionale per l'artigianato (G.U. n. 110 del 13 maggio 1994).
156. DECRETO 4 marzo 1994, n. 316  
Regolamento recante norme in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale cariatrici (G.U. n. 122 del 27 maggio 1994).
157. DECRETO 25 marzo 1994, n. 317  
Regolamento recante norme relative al livello di potenza acustica ammesso per i tosaerba (G.U. n. 122 del 27 maggio 1994).
158. DECRETO 21 marzo 1994, n. 352  
Regolamento recante i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista (G.U. n. 133 del 9 giugno 1994).
159. DECRETO 19 aprile 1994, n. 431  
Regolamento recante modificazioni al regolamento sulle modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni, adottato con decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396 (G.U. n. 155 del 5 luglio 1994).
160. DECRETO 10 agosto 1994, n. 587  
Regolamento recante attuazione della direttiva della Commissione n. 91/269/CEE, per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati alla legge 17 aprile 1989, n. 150, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisuose (G.U. n. 248 del 22 ottobre 1994).
161. DECRETO 12 ottobre 1994, n. 683  
Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, concernente disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (G.U. n. 292 del 15 dicembre 1994).
162. DECRETO 14 marzo 1994, n. 688  
Regolamento recante norme sulla concessione alle piccole imprese di agevolazioni per spese di ricerca (Suppl. ord. alla G.U. n. 294 del 17 dicembre 1994).

**Ministero dell'interno**

## 163. DECRETO 8 aprile 1994, n. 296

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 ottobre 1992, n. 553, riguardante l'approvazione del regolamento recante disposizioni per l'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte dei mutilati ed invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, nonché per l'eventuale revoca delle prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (G.U. n. 114 del 18 maggio 1994).

## 164. DECRETO 24 marzo 1994, n. 371

Regolamento di attuazione dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, concernente la individuazione delle categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi (G.U. n. 137 del 14 giugno 1994).

## 165. DECRETO 10 maggio 1994, n. 415

Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (G.U. n. 150 del 29 giugno 1994).

## 166. DECRETO 5 agosto 1994, n. 534

Regolamento recante modificazione al regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, adottato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 (G.U. n. 213 del 12 settembre 1994).

## 167. DECRETO 26 agosto 1994, n. 577

Regolamento recante norme sui programmi di insegnamento teorico e pratico per il conseguimento della patente speciale di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale (G.U. n. 244 del 18 ottobre 1994).

## 168. DECRETO 7 settembre 1994, n. 614

Regolamento recante norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive in apposito elenco presso le prefetture (G.U. n. 259 del 5 novembre 1994).

## 169. DECRETO 24 novembre 1994, n. 687

Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione (G.U. n. 294 del 17 dicembre 1994).

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

## 170. DECRETO 24 marzo 1994, n. 379

Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologo (G.U. n. 140 del 17 giugno 1994).

**Ministero della marina mercantile**

171. DECRETO 13 ottobre 1992, n. 584  
Regolamento recante norme per il funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare (G.U. n. 67 del 22 marzo 1994).

**Ministero delle poste e delle telecomunicazioni**

172. DECRETO 9 dicembre 1993, n. 581  
Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico (G.U. n. 8 del 12 gennaio 1994).
173. DECRETO 7 febbraio 1994, n. 167  
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 1° aprile 1977 concernente norme per il funzionamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione (G.U. n. 57 del 10 marzo 1994).
174. DECRETO 9 marzo 1994, n. 311  
Regolamento per l'omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di ampiezza, dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e dei trasmettitori di radiodiffusione televisiva (G.U. n. 119 del 24 maggio 1994).
175. DECRETO 15 marzo 1994, n. 333  
Regolamento recante norme per l'omologazione di apparati radioelettrici destinati ad essere utilizzati come radiocomandi ai sensi dell'art. 338 del codice postale e delle telecomunicazioni (G.U. n. 127 del 2 giugno 1994).
176. DECRETO 4 ottobre 1994, n. 625  
Regolamento recante norme concernenti le regole tecniche per l'omologazione degli apparati monofonici per il servizio fisso e mobile terrestre ad uso privato (G.U. n. 262 del 9 novembre 1994).

**Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali**

177. DECRETO 4 novembre 1993, n. 573  
Regolamento recante norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, per la disciplina del riconoscimento delle denominazioni di origine, dell'albo degli oliveti, della denuncia di produzione delle olive e dell'attività delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine controllata (Suppl. ord. alla G.U. n. 3 del 5 gennaio 1994).
178. DECRETO 3 maggio 1993, n. 594  
Regolamento recante i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti di interesse nazionale ammessi al cofinanziamento comunitario ai sensi del regolamento CEE n. 866/90 (G.U. n. 444 del 23 febbraio 1994).
179. DECRETO 13 gennaio 1994, n. 172  
Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: «Disciplina della riproduzione animale» (G.U. n. 59 del 12 marzo 1994).

180. DECRETO 8 marzo 1994, n. 335  
Regolamento concernente la disciplina dei concorsi enologici e delle distinzioni dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica (G.U. n. 130 del 6 giugno 1994).
181. DECRETO 28 aprile 1994, n. 525  
Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuto per l'estensivizzazione della produzione (regolamento CEE del Consiglio n. 2328/91), adottato con decreto ministeriale 8 febbraio 1990, n. 34 (G.U. n. 203 del 31 agosto 1994).
182. DECRETO 14 ottobre 1994, n. 611  
Regolamento recante norme in materia di fermo definitivo dell'attività di pesca (G.U. n. 257 del 3 novembre 1994).
- Ministero della sanità**
183. DECRETO 31 dicembre 1992, n. 582  
Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (Suppl. ord. alla G.U. n. 64 del 18 marzo 1994).
184. DECRETO 31 dicembre 1992, n. 583  
Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (Suppl. ord. alla G.U. n. 64 del 18 marzo 1994).
185. DECRETO 2 agosto 1993, n. 582  
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari (G.U. n. 13 del 18 gennaio 1994).
186. DECRETO 21 dicembre 1993, n. 583  
Regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità (G.U. n. 13 del 18 gennaio 1994).
187. DECRETO 2 dicembre 1993, n. 588  
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 28 giugno 1991, n. 323, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'attuazione della profilassi della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi enzootica dei bovini nei centri di controllo genetico (G.U. n. 29 del 5 febbraio 1994).
188. DECRETO 8 ottobre 1993, n. 590  
Regolamento di attuazione dell'art. 19, comma 4, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante approvazione della tabella di equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale dipendente dei centri trasfusionali gestiti per convenzione con il Servizio sanitario dalle associazioni di volontariato o da strutture private (G.U. n. 36 del 14 febbraio 1994).
189. DECRETO 16 febbraio 1994, n. 190  
Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (G.U. n. 68 del 23 marzo 1994).

190. DECRETO 14 febbraio 1994, n. 225  
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari (G.U. n. 78 del 5 aprile 1994).
191. DECRETO 22 febbraio 1994, n. 233  
Regolamento per la organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività della Agenzia per i servizi sanitari regionali (G.U. n. 88 del 16 aprile 1994).
192. DECRETO 28 febbraio 1994, n. 265  
Regolamento concernente la libera circolazione di alimenti, provenienti da Paesi membri della Comunità europea o originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, contenenti additivi alimentari (G.U. n. 99 del 30 aprile 1994).
193. DECRETO 16 marzo 1994, n. 266  
Regolamento concernente le norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera modificata di determinati prodotti alimentari (G.U. n. 99 del 30 aprile 1994).
194. DECRETO 17 marzo 1994 n. 287  
Regolamento recante norme sulla produzione, l'impiego ed il controllo dei medicinali veterinari immunologici inattivati, aventi caratteristiche di vaccini stabulogeni ed autovaccini (G.U. n. 111 del 14 maggio 1994).
195. DECRETO 6 aprile 1994, n. 288  
Regolamento recante aggiornamento al decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari (G.U. n. 111 del 14 maggio 1994).
196. DECRETO 6 aprile 1994, n. 334  
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari (G.U. n. 129 del 4 giugno 1994).
197. DECRETO 13 aprile 1994, n. 351  
Regolamento concernente l'aggiunta di glutine alle farine destinate alla panificazione ed alla fabbricazione di prodotti da forno (G.U. n. 132 dell'8 giugno 1994).
198. DECRETO 6 aprile 1994, n. 500  
Regolamento concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi (G.U. n. 189 del 13 agosto 1994).
199. DECRETO 3 giugno 1994, n. 511  
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale (G.U. n. 198 del 25 agosto 1994).
200. DECRETO 1° luglio 1994, n. 519  
Regolamento concernente l'impiego di acido tannico nella produzione della birra (G.U. n. 202 del 30 agosto 1994).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

201. DECRETO 1° luglio 1994, n. 556  
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale. Attuazione delle direttive 93/10/CEE e 93/111/CE (Suppl. ord. alla G.U. n. 229 del 30 settembre 1994).
202. DECRETO 8 luglio 1994, n. 557  
Regolamento recante recepimento della direttiva 92/115/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (Suppl. ord. alla G.U. n. 229 del 30 settembre 1994).
203. DECRETO 26 luglio 1994, n. 558  
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari e del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 concernente la disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari (Suppl. ord. alla G.U. n. 229 del 30 settembre 1994).
204. DECRETO 22 agosto 1994, n. 582  
Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte (G.U. n. 245 del 19 ottobre 1994).
205. DECRETO 27 agosto 1994, n. 651  
Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini (G.U. n. 277 del 26 novembre 1994).
206. DECRETO 16 settembre 1994, n. 657  
Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria (G.U. n. 280 del 30 novembre 1994).
207. DECRETO 14 settembre 1994, n. 665  
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico ortopedico (G.U. n. 283 del 3 dicembre 1994).
208. DECRETO 14 settembre 1994, n. 666  
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del podologo (G.U. n. 283 del 3 dicembre 1994).
209. DECRETO 14 settembre 1994, n. 667  
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico audiometrista (G.U. n. 283 del 3 dicembre 1994).
210. DECRETO 14 settembre 1994, n. 668  
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico audioprotesista (G.U. n. 283 del 3 dicembre 1994).
211. DECRETO 14 settembre 1994, n. 669  
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'igienista dentale (G.U. n. 283 del 3 dicembre 1994).

**Ministero del tesoro**

212. DECRETO 26 gennaio 1994, n. 101  
Regolamento recante semplificazioni delle procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato da parte delle sezioni di tesoreria (G.U. n. 36 del 14 febbraio 1994).
213. DECRETO 24 gennaio 1994, n. 198  
Regolamento recante modalità per il rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato (Suppl. ord. alla G.U. n. 69 del 24 marzo 1994).
214. DECRETO 9 settembre 1994, n. 616  
Regolamento recante modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso (G.U. n. 260 del 7 novembre 1994).
215. DECRETO 14 luglio 1994, n. 647  
Regolamento concernente l'articolazione di divisioni della ragioneria centrale presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (G.U. n. 276 del 25 novembre 1994).
216. DECRETO 1° febbraio 1994, n. 693  
Regolamento recante la disciplina dei limiti e delle modalità di concessione dei contributi statali per l'integrazione dei fondi rischi costituiti da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi (G.U. n. 296 del 20 dicembre 1994).

**Ministero dei trasporti e della navigazione**

217. DECRETO 21 gennaio 1994, n. 232  
Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto (G.U. n. 87 del 15 aprile 1994).
218. DECRETO 16 marzo 1994, n. 358  
Regolamento recante le dotazioni minime delle attrezzature e delle strumentazioni di cui debbono essere dotate le imprese esercenti attività di autoriparazione (G.U. n. 135 dell'11 giugno 1994).
219. DECRETO 5 luglio 1994, n. 536  
Regolamento recante norme per il comando e la condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo (G.U. n. 216 del 15 settembre 1994).
220. DECRETO 14 febbraio 1994, n. 543  
Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza della Direzione generale dell'aviazione civile (G.U. n. 220 del 20 settembre 1994).
221. DECRETO 29 luglio 1994, n. 546  
Regolamento recante norme per l'iscrizione dei veicoli d'epoca nell'elenco nazionale (G.U. n. 222 del 22 settembre 1994).
222. DECRETO 20 luglio 1994, n. 550  
Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne (G.U. n. 225 del 26 settembre 1994).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## 223. DECRETO 18 aprile 1994, n. 594

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Suppl. ord. alla G.U. n. 252 del 27 ottobre 1994).

## 224. DECRETO 4 ottobre 1994, n. 652

Regolamento recante modalità tecniche ed amministrative per l'effettuazione di revisione da parte delle imprese di autoriparazione e trasmissione della relativa documentazione agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Suppl. ord. alla G.U. n. 277 del 26 novembre 1994).

## 225. DECRETO 4 ottobre 1994, n. 653

Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi (Suppl. ord. alla G.U. n. 277 del 26 novembre 1994).

## 226. DECRETO 21 settembre 1994, n. 664

Regolamento recante norme per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio dei motori delle unità da diporto (G.U. n. 282 del 2 dicembre 1994).

## 227. DECRETO 21 settembre 1994, n. 731

Regolamento recante norme per l'esercizio della locazione e del noleggio delle unità da diporto (G.U. n. 304 del 30 dicembre 1994).

## C) Regolamenti governativi e ministeriali emanati nel 1994 e pubblicati nei primi mesi del 1995

## 1. D.P.R. 28 ottobre 1994, n. 748

Regolamento recante modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, in relazione all'Amministrazione della giustizia (G.U. n. 7 del 10 gennaio 1995).

## 2. D.P.R. 11 novembre 1994, n. 749

Regolamento per l'attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 437, recante provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidi a causa di ordigni bellici in tempo di pace (G.U. n. 8 dell'11 gennaio 1995).

## 3. D.P.R. 21 settembre 1994, n. 754

Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'istituto superiore di sanità (G.U. n. 15 del 19 gennaio 1995).

## 4. D.P.R. 20 dicembre 1994, n. 756

Regolamento recante norme per la definizione dell'organizzazione e delle funzioni del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, ai sensi dell'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (G.U. n. 16 del 20 gennaio 1995).

## 5. D.P.R. 20 dicembre 1994, n. 760

Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e delle relative funzioni (G.U. n. 31 del 7 febbraio 1995).

6. D.P.R. 11 novembre 1994, n. 766  
Regolamento recante norme per l'assunzione del personale per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro (G.U. n. 51 del 2 marzo 1995).
7. D.P.R. 31 dicembre 1994, 767  
Modificazione al regolamento della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1994, n. 586 (G.U. n. 53 del 4 marzo 1994).

#### **Presidenza del Consiglio dei ministri**

8. D.P.C.M. 15 dicembre 1994, n. 753  
Regolamento concernente l'istituzione e l'organizzazione del Dipartimento per gli italiani nel mondo, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri (G.U. n. 14 del 18 gennaio 1995).
9. D.P.C.M. 20 ottobre 1994, n. 755  
Regolamento recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della Riserva Fondo lire UNRRA e sui criteri di gestione del relativo patrimonio, in attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (G.U. n. 15 del 19 gennaio 1995).
10. D.P.C.M. 20 dicembre 1994, n. 763  
Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Consiglio di Stato, del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sottratti al diritto d'accesso (G.U. n. 40 del 17 febbraio 1995).
11. D.P.C.M. 6 ottobre 1994, n. 769  
Regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (G.U. n. 78 del 3 aprile 1995).
12. D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770  
Regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche (G.U. n. 80 del 5 aprile 1994).

#### **Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato**

13. DECRETO 15 novembre 1993, n. 604  
Regolamento recante modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 5 giugno 1985, n. 283, adottato con decreto ministeriale 9 marzo 1987, n. 172 (G.U. n. 11 del 14 gennaio 1995).

#### **Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

14. DECRETO 5 novembre 1994, n. 752  
Regolamento recante norme sulla tenuta da parte dei datori di lavoro agricolo del registro d'impresa e determinazione delle relative caratteristiche (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1995).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

## 15. DECRETO 4 novembre 1994, n. 757

Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 16 del 20 gennaio 1995).

## 16. DECRETO 13 dicembre 1994, n. 764

Regolamento recante nuovi criteri per l'erogazione del contributo di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale (G.U. n. 42 del 20 febbraio 1995).

**Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali**

## 17. DECRETO 22 novembre 1994, n. 750

Regolamento recante disposizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali (G.U. n. 9 del 12 gennaio 1995).

## 18. DECRETO 27 dicembre 1994, n. 762

Regolamento recante ulteriori disposizioni per l'applicazione delle quote latte (G.U. n. 36 del 13 febbraio 1995).

## 19. DECRETO 19 dicembre 1994, n. 768

Regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento CEE n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (G.U. n. 69 del 23 marzo 1995).

## 20. DECRETO 13 dicembre 1994, n. 772

Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione, approvato con decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63 (G.U. n. 87 del 13 aprile 1995).

**Ministero della sanità**

## 21. DECRETO 28 ottobre 1994, n. 735

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale. Attuazione delle direttive 93/8/CEE e 93/9/CEE (G.U. n. 1 del 2 gennaio 1995).

## 22. DECRETO 14 settembre 1994, n. 739

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere (G.U. n. 6 del 9 gennaio 1995).

## 23. DECRETO 14 settembre 1994, n. 740

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ostetrica/o (G.U. n. 6 del 9 gennaio 1995).

## 24. DECRETO 14 settembre 1994, n. 741

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista (G.U. n. 6 del 9 gennaio 1995).

## 25. DECRETO 14 settembre 1994, n. 742

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del logopedista (G.U. n. 6 del 9 gennaio 1995).

26. **DECRETO** 14 settembre 1994, n. 743  
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ortottista-assistente di oftalmologia (G.U. n. 6 del 9 gennaio 1995).
27. **DECRETO** 14 settembre 1994, n. 744  
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del dietista (G.U. n. 6 del 9 gennaio 1995).
28. **DECRETO** 26 settembre 1994, n. 745  
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico (G.U. n. 6 del 9 gennaio 1995).
29. **DECRETO** 26 settembre 1994, n. 746  
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica (G.U. n. 6 del 9 gennaio 1995).
30. **DECRETO** 27 ottobre 1994, n. 759  
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, del decreto ministeriale 22 dicembre 1967, concernente la disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, e del decreto ministeriale 3 maggio 1971, concernente la disciplina degli amidi modificati destinati all'alimentazione umana (G.U. n. 30 del 6 febbraio 1995).
31. **DECRETO** 25 ottobre 1994, n. 761  
Regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno (G.U. n. 34 del 10 febbraio 1995).

#### **Ministero dei trasporti e della navigazione**

32. **DECRETO** 10 novembre 1994, n. 751  
Regolamento recante norme sulle tariffe relative alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (G.U. n. 12 del 16 gennaio 1995).
33. **DECRETO** 30 marzo 1994, n. 765  
Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione (G.U. n. 50 del 1° marzo 1995).

#### **Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

34. **DECRETO** 4 ottobre 1994, n. 771  
Regolamento recante modalità per l'elezione dei rappresentanti delle università e degli studenti nella Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari e per il funzionamento della Consulta stessa (G.U. n. 84 del 10 aprile 1995).

## ALLEGATO E

ATTI (CHE SI POSSONO RITENERE) A CONTENUTO NORMATIVO  
NON RIVESTITI DI FORMA REGOLAMENTARE

## 1. D.P.R. 1 marzo 1994

Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996 (suppl. ord. alla G.U. n. 171 del 23 luglio 1994).

**Presidenza del Consiglio dei ministri**

## 2. D.P.C.M. 16 novembre 1993

Modificazione al regolamento per la gestione del fondo speciale di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, 1213 (G.U. n. 154 del 4 luglio 1994).

## 3. D.P.C.M. 3 gennaio 1994

Istituzione, nell'ambito del segretariato generale della presidenza del consiglio dei ministri-ufficio del coordinamento amministrativo, del servizio di segreteria della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (G.U. n. 23 del 29 gennaio 1994).

## 4. D.P.C.M. 3 gennaio 1994

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale nell'ambito del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali (G.U. n. 191 del 17 agosto 1994).

## 5. D.P.C.M. 19 febbraio 1994

Istituzione della segreteria della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna (G.U. n. 57 del 10 marzo 1994).

## 6. D.P.C.M. 3 marzo 1994

Determinazione dell'organizzazione degli uffici dei commissariati del governo presso le regioni a statuto ordinario (G.U. n. 60 del 14 marzo 1994).

## 7. D.P.C.M. 3 marzo 1994

Disciplina delle attività successive alla soppressione dell'autorità per l'Adriatico (G.U. n. 60 del 14 marzo 1994).

## 8. D.P.C.M. 7 marzo 1994

Istituzione dell'Ufficio per i rapporti con il CONI nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 79 del 6 aprile 1994).

## 9. D.P.C.M. 10 marzo 1994

Riorganizzazione nell'ambito della presidenza del consiglio dei ministri dei dipartimenti e degli uffici del segretariato generale (Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 26 aprile 1994).

## 10. D.P.C.M. 12 marzo 1994

Istituzione del dipartimento dello spettacolo (G.U. n. 75 del 31 marzo 1994)

11. D.P.C.M. 12 marzo 1994  
Istituzione del dipartimento del turismo (G.U. n. 75 del 31 marzo 1994).
12. CIRCOLARE 26 marzo 1994, n. 8  
Integrazioni alle circolari numeri 4,5,6 e 7 relative a interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia (G.U. n. 110 del 13 maggio 1994).
13. D.P.C.M. 13 aprile 1994  
Criteri generali per la concessione di proroga del periodo di collocamento in disponibilità ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (G.U. n. 172 del 25 luglio 1994).
14. CIRCOLARE 14 aprile 1994, n. 22  
Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1994-95 (G.U. n. 111 del 14 maggio 1994).
15. D.P.C.M. 2 maggio 1994  
Rettifiche al decreto del presidente del consiglio dei ministri 10 marzo 1994, relativo alla riorganizzazione nell'ambito della presidenza del consiglio dei ministri dei dipartimenti e degli uffici del segretariato generale (G.U. n. 104 del 6 maggio 1994).
16. D.P.C.M. 13 luglio 1994  
Istituzione nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento per le riforme istituzionali (G.U. n. 173 del 26 luglio 1994).
17. CIRCOLARE 19 luglio 1994, n. 9  
Integrazione alle circolari numeri 4,5,6,7 e 8 relative a interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia (G.U. n. 211 del 9 settembre 1994).
18. D.P.C.M. 5 agosto 1994  
Rettifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994, relativo alla riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dipartimenti e degli uffici del segretariato generale (G.U. n. 190 del 16 agosto 1994).
19. D.P.C.M. 8 settembre 1994  
Determinazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche (G.U. n. 282 del 2 dicembre 1994).
20. D.P.C.M. 11 novembre 1994  
Modificazione al decreto del presidente del consiglio dei ministri 10 marzo 1994, concernente la riorganizzazione dell'ambito della presidenza del consiglio dei ministri dei dipartimenti e degli uffici del segretariato generale (G.U. n. 268 del 16 novembre 1994).

#### **Ministero dell'ambiente**

21. DECRETO 12 gennaio 1994  
Norme tecniche generali in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione e di consumo in un processo di combustione (G.U. n. 18 del 24 gennaio 1994).

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22. **DECRETO 14 marzo 1994**  
Norme tecniche per il riutilizzo come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo (G.U. n. 68 del 23 marzo 1994).
23. **DECRETO 3 giugno 1994**  
Norme tecniche per il riutilizzo come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo (G.U. n. 139 del 16 giugno 1994).
24. **DECRETO 28 luglio 1994**  
Norme di organizzazione e competenze dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (G.U. n. 258 del 4 novembre 1994).
25. **DECRETO 10 agosto 1994**  
Norme tecniche per il riutilizzo come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo (G.U. n. 206 del 3 settembre 1994).
26. **DECRETO 5 settembre 1994**  
Attuazione degli articoli 2 e 5 del decreto legge 8 luglio 1994, n. 438 recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento rifiuti (Suppl. ord. alla G.U. n. 212 del 10 settembre 1994).
27. **DECRETO 29 settembre 1994**  
Norme tecniche per il riutilizzo come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo (G.U. n. 245 del 19 ottobre 1994).
28. **DECRETO 25 novembre 1994**  
Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994 (Suppl. ord. G.U. n. 290 del 13 dicembre 1994).

**Ministero del commercio con l'estero**

29. **CIRCOLARE 7 maggio 1994, Prot. I/516125**  
Circolare per gli operatori Regime dei certificati di importazione e di esportazione di prodotti agricoli regolamentati nella Unione europea e delle relative cauzioni (G.U. n. 112 del 16 maggio 1994).

**Ministero della difesa**

30. **DECRETO 24 novembre 1993**  
Modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 424, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate (G.U. n. 12 del 17 gennaio 1994).

**Ministero delle finanze**

31. **DECRETO 26 aprile 1994**  
Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (G.U. n. 130 del 6 giugno 1994).

## 32. CIRCOLARE 27 ottobre 1994, n. 181-E

Decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, concernente «Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente» (Suppl. ord. G.U. n. 289 del 12 dicembre 1994).

## 33. DECRETO 13 novembre 1994

Riordinamento del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette (Suppl. ord. alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 1994).

**Ministero di grazia e giustizia**

## 34. DECRETO 27 maggio 1994

Istituzione del registro cronologico ad uso degli avvocati e procuratori legali per notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali (G.U. n. 131 del 7 giugno 1994).

**Ministero dell'interno**

## 35. DECRETO 9 aprile 1994

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere (G.U. n. 116 del 20 maggio 1994).

**Ministero dei lavori pubblici**

## 36. CIRCOLARE 6 ottobre 1994 n. 8176 21.65

Decreto-legge n. 331 del 31 maggio 1994 reiterato con decreto-legge n. 478 del 30 luglio 1994 e con decreto-legge n. 559 del 30 settembre 1994. Effetti sui procedimenti in corso (G.U. n. 254 del 29 ottobre 1994).

## 37. DECRETO 1° dicembre 1994

Realizzazione dei programmi di recupero urbano ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493 (G.U. n. 290 del 13 dicembre 1994).

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

## 38. DECRETO 5 agosto 1994

Nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno (G.U. n. 194 del 20 agosto 1994).

## 39. DECRETO 25 ottobre 1994

Individuazione di criteri per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (G.U. n. 278 del 28 novembre 1994).

**Ministero della pubblica istruzione**

## 40. DECRETO 10 marzo 1994

Disposizioni attuative riguardanti la prova facoltativa di lingua straniera relativa al concorso, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli dei docenti di scuola elementare (G.U. n. 225 del 26 settembre 1994).

## 41. DECRETO 26 maggio 1994

Disposizioni per la ripartizione dei posti delle dotazioni organiche provinciali presso le scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado (G.U. n. 204 del 1° settembre 1994).

**Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali**

## 42. DECRETO 28 ottobre 1994

Modalità tecniche di attuazione in materia di Fondo di solidarietà nazionale della pesca ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, recante misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura (G.U. n. 259 del 5 novembre 1994).

**Ministero della sanità**

## 43. CIRCOLARE 22 aprile 1994, n. 8

Applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (G.U. n. 163 del 14 luglio 1994).

## 44. DECRETO 11 agosto 1994

Determinazione dei requisiti per l'ammissione ai corsi di alta formazione dei dirigenti amministrativi e sanitari del Servizio sanitario nazionale (G.U. n. 198 del 25 agosto 1994).

## 45. DECRETO 14 dicembre 1994

Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera (Suppl. ord. G.U. n. 300 del 24 dicembre 1994).

**Ministero del tesoro**

## 46. DECRETO 11 dicembre 1993

Nuova articolazione delle competenze delle divisioni IV, VII, VIII e IX del servizio secondo della Direzione generale del tesoro (G.U. n. 199 del 26 agosto 1994).

## 47. DECRETO 24 febbraio 1994

Disciplina del mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato, quotati e non quotati in borsa, e del mercato telematico dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato (G.U. n. 50 del 2 marzo 1994).

## 48. DECRETO 30 marzo 1994

Applicazione delle disposizioni riguardanti il rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore, sottratti, distrutti o smarriti (G.U. n. 84 del 12 aprile 1994).

## 49. DECRETO 6 luglio 1994

Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico (G.U. n. 170 del 22 luglio 1994).

## 50. DECRETO 28 luglio 1994

Disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività finanziarie elencate all'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (G.U. n. 184 dell'8 agosto 1994).

## 51. DECRETO 2 dicembre 1994

Modificazioni al decreto ministeriale 21 novembre 1991 concernente modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni (G.U. n. 294 del 17 dicembre 1994).

**Ministero dei trasporti e della navigazione**

## 52. DECRETO 28 novembre 1994

Determinazione dei criteri per la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1994 (G.U. n. 280 del 30 novembre 1994).

## Capitolo VII

### ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Sommario: --
1. **Note introduttive e valutazioni preliminari.**
  2. **Considerazioni sul quadro organizzativo della pubblica amministrazione;** 2.1 *Rilevazione delle situazioni di effettività e rassegna degli interventi generali finora attuati;* 2.2 *Innovazioni settoriali e riordinamenti specifici.*
  3. **Aspetti emergenti dell'anno 1994 e dei primi mesi del 1995;** 3.1 *Ruolo ed attività del Dipartimento della Funzione Pubblica;* 3.2 *Risorse umane e modernizzazione dell'amministrazione: una correlazione da instaurare;* 3.3 *Tecnologie dell'informazione, connessi sistemi e riprogettazione organizzativa. Apporti e contributi del sistema statistico nazionale.*
  4. **Due profili peculiari del più recente periodo;** 4.1 *La misurazione dell'azione amministrativa e la cultura della valutazione: principi di fondo, iniziative assunte e difficoltà attuative;* 4.2 *I servizi di controllo interno: l'istituzione e l'organizzazione; l'esperienza realizzata nella Presidenza del Consiglio dei Ministri.*
  5. **Razionalizzazione degli assetti organizzativi e riforma della struttura del bilancio statale: necessaria unitarietà;** 5.1 *Generalità e precedenti;* 5.2 *L'approfondimento in atto e le iniziative intraprese;* 5.3 *Le ipotesi propositive della Corte dei conti.*
  6. **Rapporti tra organizzazione amministrativa e riforma del sistema dei controlli esterni;** 6.1 *Linee di fondo ed aspetti tipici della legge n. 20/1994;* 6.2 *Altri profili di qualificazione del nuovo sistema: controllo-referto sulle amministrazioni regionali e gli enti locali; l'attività di referto sul costo del lavoro pubblico.*

#### 1. Note introduttive e valutazioni preliminari.

Una forte accelerazione delle iniziative di riforma, razionalizzazione, semplificazione e snellimento dell'amministrazione pubblica ha caratterizzato -- senza dubbio -- i primi mesi dell'anno 1994: e ciò sulla base di impulsi, chiaramente avvertiti, scaturenti dall'azione del Governo.

Il fenomeno si radica su un tessuto normativo (emerso comunque dopo un rilevante, pregresso, ciclo di «alta legislazione» iniziato sul finire degli anni ottanta) costituito, fondamentalmente, dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche e disposizioni correttive, dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dalla legge 14 gennaio 1994, n.20.

Nel precedente ciclo legislativo -- che aveva enucleato centri di decisione autonoma e modelli differenziati di organizzazione -- era stato possibile, peraltro, individuare una positiva linea tendenziale di riforma: e qui basta richiamare la legge 8 giugno 1990, n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali (che ha dato attuazione al principio costituzionale dell'art. 5), la legge 7 agosto 1990 n. 241, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche (che ha affermato il profilo aziendalistico delle unità sanitarie locali).

Le iniziative di riforma sono da riconnettere, proprio per lo spessore dei provvedimenti adottati, anche a precedenti costruzioni dottrinali («stato multiorganizzativo» e «stato pluriclasse») da ricordare soltanto per l'impatto che hanno avuto su una realtà di assetti ordinamentali sicuramente da riqualificare.

Promana dalle menzionate costruzioni una interrelazione tra esigenze ed aspirazioni autonomistiche e criterio-guida del decentramento.

Vengono così a prendere corpo modelli organizzativi «a rete» che privilegiano unità di base territoriali e funzionali (e in tal senso depone, infatti, la riforma del sistema sanitario nazionale).

In maniera forte è emerso altresì, sulla base del decreto legislativo n. 29/1993, il principio della «demarcazione secca» tra ambito del decisore politico e sfera della gestione finanziaria e dell'amministrazione attiva.

Insieme a questi aspetti, sta affermandosi una ulteriore linea di intervento del riordinamento organizzativo: quella che fa capo alle strutture delle autorità indipendenti, delle agenzie (nei settori dell'ambiente, della sanità, della funzione pubblica), degli osservatori (per le politiche regionali o sul mercato del lavoro).

Sulle autorità amministrative indipendenti, ormai ben presenti nell'ordinamento, è in atto comunque una riflessione a livello governativo (svolta anche in sede di Consiglio dei Ministri nel maggio 1995). *Tratti salienti dell'approfondimento in corso sono la differenziazione tra autorità con funzioni di «garanzia» della collettività, agenzie con essenziale funzione di regolazione amministrativa, come l'ISVAP e l'Istituto da autorità per i servizi di pubblica utilità, ed organismi, con funzioni prevalentemente amministrative, preposti a settori tecnici (talora anche con finalità di vigilanza, coordinamento ed indirizzo generale); e a quest'ultimo riguardo si richiamano l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, l'agenzia per i servizi sanitari e l'agenzia nazionale per la protezione ambientale.*

La funzione di garanzia della collettività (primo modello enunciato) sembrerebbe invece configurabile soltanto per la Banca d'Italia (in relazione all'art. 47 della Costituzione), per la CONSOB, per l'autorità garante della concorrenza e del mercato, per il garante della radiodiffusione e dell'editoria (per queste ultime due figure con un richiamo espresso, rispettivamente, agli art. 41 e 21 della Costituzione).

*In ogni caso sul tema delle autorità indipendenti, che ha indubbe ripercussioni sul tessuto organizzativo dei pubblici poteri, deve intervenire ad avviso della Corte una fase di indispensabile ponderazione valutativa in ordine a compiti ed attribuzioni ulteriori; va comunque privilegiata la demarcazione tra funzioni di garanzia e quelle di regolazione, restituendo agli organismi ispettivi e consultivi dei diversi dicasteri i compiti propri.*

Una ulteriore notazione si effettua, in queste note introduttive, richiamando il quadro, ormai consolidato, scaturente dalla conferma di taluni modelli ed assetti organizzativi (già segnalati dalla Corte fin dal momento della loro prima istituzione). Questi modelli si ricollegano, nella sostanza, alle previsioni normative degli accordi di programma (o ad intese programmatiche od ad atti di intesa solo così definiti), ovvero al diverso modello del «contratto di programma», oppure alle conferenze tra più istituzioni, organismi ed enti (quasi sempre qualificate «conferenze di servizi»). Emerge peraltro, al riguardo, la necessità di menzionare alcuni più recenti provvedimenti.

La legge 25 gennaio 1994 n. 70 (semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica) prevede accordi di programma conclusi dai Ministeri dell'industria del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità con soggetti competenti per l'effettuazione di controlli a campione sulla veridicità di dichiarazioni rese; la legge 31 gennaio 1994 n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane) contempla, sotto il titolo «collaborazione tra soggetti istituzionali», accordi di programma tra Stato, Regioni ed Enti locali per realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nei comuni montani.

Il DPR 9 maggio 1994 n. 608 («regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato») stabilisce che le funzioni degli organi collegiali sono svolte mediante indizione, da parte dell'amministrazione presso la quale era operante ciascun organo, di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato ed integrato dall'articolo 2, commi 12, 13 e 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143 (relativo all'ANAS) prevede espressamente accordi stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per la programmazione delle attività, con individuazione separata di finanziamenti relativi alla gestione ordinaria e agli investimenti per ammodernamenti e nuove costruzioni.

Il breve elenco di norme, peraltro assolutamente esemplificativo, conferma un disegno organizzativo connesso all'insieme di nuove tipologie, e soprattutto, allo sviluppo dei modelli di accordi e conferenze. In proposito possono rinnovarsi precedenti raccomandazioni: ed infatti l'esigenza di snellimento od anche soltanto di «velocizzazione» degli interventi non può offuscare, mai, l'altra essenziale esigenza di correttezza e trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione; urgenze sociali nettamente percepite dalla collettività, come anche indifferibilità di opere pubbliche, danno vita ad un confronto ineludibile per

l'azione amministrativa concreta: in questa sede si può mettere in evidenza, soltanto, che la convergenza verso un unico centro di composizione in grado di interagire rimane, tuttora, una scelta utile, ma sempre in presenza di misure e cautele, valide a garantire - contestualmente - rigore e proficuità nell'impiego di risorse pubbliche.

## 2. Considerazioni sul quadro organizzativo della pubblica amministrazione

### 2.1 Rilevazione delle situazioni di effettività e rassegna degli interventi generali finora attuati

2.1.1 Inizialmente va posta in luce con richiamo a taluni profili quantitativi della manovra contenuta nella legge 24 dicembre 1993, n. 537, e alla sua azione correttiva, una centralità delle norme sull'organizzazione e sul riordino della P.A. fondata sullo stretto nesso esistente tra razionalizzazione di uffici e servizi pubblici e contenimento della spesa; è peraltro da rilevare, in linea generale, che la necessità di introdurre provvedimenti di carattere strutturale, destinati ad operare sul lungo periodo e ad incidere anche su sprechi ed inefficienze, ha reso aleatorio nel breve termine il conseguimento dei risultati attesi: tali risultati erano stati infatti in molti casi valutati e non avrebbe potuto altrimenti sulla base di criteri di carattere prevalentemente induttivo, proprio perché legati ad una serie di variabili condizionanti l'efficacia delle disposte misure riordinatrici.

In assoluta coerenza con la linea di fondo, appena enunciata, il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-1998 (comunicato al Parlamento il 2 giugno 1995) sottolinea che un significativo contributo alla politica di contenimento della spesa deve provenire dalla «razionalizzazione dei processi di produzione dei servizi e dell'attività pubblica» (1).

È comunque da rilevare criticamente, proprio per l'importanza e l'urgenza di un processo di razionalizzazione della P.A. caratterizzato dallo stretto nesso con il contenimento della spesa, il fatto che il disegno di legge n. 777 (atti Senato) presentato il 10 agosto 1994 - volto al rinnovo di delega - è rimasto sostanzialmente fermo: è necessaria perciò una attività di impulso da parte del Governo, da realizzare anche per mezzo di nuove iniziative.

2.1.2 In ordine al grado di effettività delle tante riforme contemplate, in una visione ampia ed articolata, almeno due obiettivi possono ritenersi in buona parte raggiunti:

l'utilizzazione ordinaria ed istituzionale della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni ai fini di coordinamento delle attività regionali;

lo sviluppo cospicuo delle attribuzioni del CIPE, del quale è stata riaffermata la piena titolarità in materia di programmazione e di politica economica nazionale individuando, nel contempo, nello stesso CIPE la sede di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie.

---

1) Il DPEF 1996-1998 elenca, in proposito, i seguenti interventi, alcuni peraltro già da tempo disposti:  
semplificazione dei procedimenti;  
la riforma dei ministeri e degli enti pubblici, riprendendo l'iter del disegno di legge delega;  
la realizzazione di una rete unitaria informatizzata finalizzata alla riduzione delle duplicazioni, al concreto avvio delle strutture di controllo di gestione, alla trasmissione degli atti per via telematica, alla attuazione e diffusione del mandato elettronico di pagamento, ecc.;  
la costruzione di una struttura presso il Ministero del tesoro avente il compito di monitorare e segnalare le situazioni di spreco e di inefficienza nella produzione dei servizi d'interesse delle amministrazioni centrali e locali;  
l'uso incisivo dello strumento della mobilità anche volontaria e l'aumento della flessibilità dei poteri di organizzazione dei singoli uffici; attuazione del part-time;  
l'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità per budget di spesa.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Agganciando il discorso alla riaffermata centralità del CIPE deve, ora, porsi in debito risalto che il riordino del sistema amministrativo, messo in moto dalla legge n. 537/1993, ha inciso, con forza, sul terreno dei comitati interministeriali che avevano fatto registrare, negli ultimi quindici anni, una irrazionale proliferazione: tale negativo processo incrementale non ha davvero comportato snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa, che per contro è divenuta sempre maggiormente complessa con l'assunzione da parte dei comitati di compiti non di programmazione ma di ordinaria gestione.

La legge n. 537/93 ha per parte sua eliminato ben dodici comitati: tra quelli di maggiore rilievo si menzionano il comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il comitato interministeriale per la cinematografia, il comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il comitato interministeriale prezzi (CIP), il comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET).

Peraltro la legge n. 537/93 non ha avuto la sua piena espansione, che doveva culminare in un riordino di fondo del CIPE; il Governo invece si è limitato ad approvare il regolamento per l'attribuzione ad altri apparati delle funzioni già esercitate dai soppressi comitati interministeriali (d.p.r. 20 aprile 1994, n. 373), senza procedere però al riordino del CIPE.

Il regolamento dispone la devoluzione al CIPE di gran parte delle funzioni già esercitate dai soppressi CIPI, CIPET, CIPES, CIP, CISA, CIEM e CICS, nonché in generale di tutte le funzioni in materia di programmazione e di politica economica, già attribuite ai comitati soppressi, concernenti direttive, indirizzi, criteri generali, piani e programmi e ripartizioni di fondi a carattere intersettoriale, nonché i criteri per la ripartizione a carattere interregionale.

Tutto ciò premesso la Corte rileva che non sussistono, oggi, dati quantitativi che rendono possibile, da una parte, distinguere nell'attività del CIPE la «quota» imputabile alle sue funzioni tradizionali da quella riferibile alle nuove funzioni e, su altro versante, apprezzare gli effetti della razionalizzazione organizzativa e funzionale derivante dalla legge n. 537/93 e dallo stesso d.p.r. n. 373/94.

2.1.3. Nell'anno 1994 ed anche nei primi mesi del 1995 è da registrare il processo di dilatazione dell'apparato della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei suoi compiti gestionali e di amministrazione attiva, questo processo ad avviso della Corte poggia su una non coerente interpretazione delle disposizioni costituzionali e di quelle contenute nella legge 23 agosto 1988 n. 400.

Ed invece i compiti della Presidenza, ivi compresi quelli affidati a ministri senza portafoglio ed ai sottosegretari di Stato, dovrebbero sempre ricondursi all'art. 95 della Costituzione.

Ciò invece non appare agevolmente riscontrabile per i compiti inerenti ad aree funzionali settoriali (ad es. affari sociali, servizi tecnici nazionali, protezione civile, turismo e spettacolo, aree urbane, una parte dei servizi concernenti l'editoria e l'informazione). Per esse occorrerebbe perciò riflettere circa la proficuità di una loro collocazione presso la Presidenza.

La relativa valutazione è difficile: risulta infatti dal quadro composito e variegato una distribuzione di competenze assolutamente casuale e spesso confusa se posta in relazione all'insieme delle amministrazioni ministeriali, con un conseguente affastellamento di competenze presso la Presidenza che potrebbe compromettere l'adeguato assolvimento delle funzioni di supporto ad attribuzioni costituzionalmente sancite.

2.1.4. L'efficacia del quadro organizzativo della pubblica amministrazione è inciso, non coerentemente, ma in maniera ormai consolidata, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491 che ha istituito il Ministero delle risorse agricole e alimentari e forestali.

Rileva la Corte che, al riguardo, si è delineata, in netto contrasto con l'esito del referendum popolare, una tendenza che consolida una struttura ministeriale sostanzialmente immodificata nei compiti e nelle dotazioni di personale, con funzioni di amministrazione attiva estranee a quel corretto disegno istituzionale che assegna, per contro, al nuovo ministero un ruolo diverso di raccordo tra Unione europea e regioni.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.1.5 Sta prendendo sostanza una proposta di riforma intesa all'accorpamento dell'amministrazione dei lavori pubblici con quella dell'ambiente, al fine di realizzare un'unica struttura ministeriale per la gestione e la tutela del territorio: tale soluzione — che appare rispondente alle esigenze di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa — è stata, di fatto, già anticipata a livello di composizione del Governo, affidando ad un unico Ministro la titolarità dei due dicasteri. In proposito urge, peraltro, un più compiuto ripensamento del ruolo delle due amministrazioni e una razionalizzazione effettiva delle strutture esistenti, in una visione di ammodernamento degli apparati, della valorizzazione delle professionalità e dello snellimento delle procedure. In ogni caso la disponibilità di uno schema di unificazione in un unico ministero del territorio delle funzioni ora ripartite tra Ministero dei lavori pubblici e Ministero dell'ambiente è stato elaborato in ambito al Dipartimento della funzione pubblica nella fase finale della XI legislatura: questo disegno potrebbe costituire oggi, una utile base per la decisione.

Due ulteriori notazioni si sviluppano in proposito:

innanzitutto gli effetti positivi della riorganizzazione appena delineata sarebbero avvertiti sul versante della difesa del suolo: ed invero la complessa architettura tecnico-istituzionale della legge n. 183/89 trarrebbe sicuro vantaggio dall'abolizione della «diarchia» lavori pubblici-ambiente che pone i due Ministri al vertice degli organi collegiali, a seconda che prevalgono i profili tecnico-costruttivi di regimazione dei fiumi ovvero quelli di salvaguardia ambientale e di tutela delle acque (con una alternativa poco proficua).

In secondo luogo, un'unica struttura ministeriale potrebbe svolgere un'azione più coordinata nei confronti delle Regioni, che — pur essendo titolari di attribuzioni di notevole rilevanza — non hanno finora garantito quella partecipazione indispensabile per la completa attuazione delle finalità della legge.

2.1.6 In ordine al servizio sanitario nazionale, snodo indiscusso anche per la sua valenza sociale di ogni sistema di servizi pubblici, va detto che nel corso del 1994 e dei primi mesi del 1995 si è avviato l'assetto attuativo della riforma disegnata dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517. Il periodo in questione rappresenta quindi una fase di transizione dopo l'introduzione di modelli che non avevano rinvenuto, a livello concreto, piena realizzazione e che avevano rilevato gravi discrasie nell'attuazione dei principi. Nel nuovo sistema si staglia, ora, il profilo aziendalistico delle unità sanitarie locali, dotate di personalità giuridica pubblica, pur facendo salvo il diritto-dovere degli organi rappresentativi di esprimere il disegno socio-sanitario delle comunità locali. In tale rinnovato assetto ai precedenti organi a prevalente natura collegiale (Comitati di gestione) si sostituisce una figura monocratica di vertice (direttore generale) munito di poteri e responsabilità (con rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato).

2.1.7 Quanto al Ministero dell'Industria occorre soltanto sottolineare, nell'ottica della effettività della macchina amministrativa, che nell'anno 1994 si è conclusa una prima, ma significativa, parte del processo di riordino istituzionale avviato, sul finire del 1992, con il passaggio dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno all'intervento ordinario per le aree depresse e proseguito nel 1993 con l'abolizione del ministero delle partecipazioni statali, la soppressione — già dianzi ricordata — dei comitati interministeriali e la riforma dei comitati di gestione di talune leggi di spesa.

Nel primo semestre dell'anno è stato definito il regolamento che ha disciplinato la redistribuzione tra il CIPE e i Ministeri delle competenze dei comitati interministeriali soppressi (DPR 20 aprile 1994, n. 373). Nel luglio, poi, con l'approvazione della legge 474/1994, sono state disciplinate le speciali procedure da seguire per le privatizzazioni, riservando al Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione dei metodi di alienazione, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'Industria e del bilancio e programmazione economica. Il riassetto istituzionale si è tuttavia fermato alla soglia — quasi invalicabile — di una riforma della struttura di Governo che pure era stata ben prefigurata. Inoltre, il passaggio di talune funzioni al CIPE o al ministero dell'industria, per esempio dal CIPI, si è realizzato in maniera meccanica, senza una riconsiderazione di quadro e di prospettive per l'esercizio di funzioni amministrative e di programmazione.

2.1.8 Rapidi cenni seguono, ora, sulle riforme introdotte, direttamente, dalla legge 537/1993.

Innanzitutto va ancora ricordato che il Ministero dei trasporti e della navigazione è stato istituito proprio in forza della 537 (art. 1, commi 9 e ss.) che ha previsto appunto l'accorpamento tra il Ministero dei trasporti e quello della marina mercantile.

Il ruolo del nuovo dicastero assume un suo peculiare rilievo dovendo perseguire l'obiettivo di uno sviluppo integrato dei servizi nel settore dei trasporti, promuovendo l'intermodalità nel quadro di un processo di razionalizzazione dell'organizzazione finalizzata ad assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche.

La norma della 537 ha demandato allo strumento regolamentare il processo di riforma organizzativa e di riordino della struttura ministeriale, la costituzione dei dipartimenti, dei servizi e delle direzioni compartimentali periferiche, l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale e delle relative funzioni, nonché la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale.

Lo schema di regolamento predisposto dall'amministrazione si trova all'esame del Dipartimento della funzione pubblica: la riorganizzazione del ministero non risulta perciò ancora attuata, mentre sussistono indubbie ragioni per giungere, speditamente, ad un nuovo complessivo assetto.

Nessuna attuazione per contro ha ricevuto, nel recente periodo, la disposizione di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge n. 537 che dispone l'unificazione degli uffici regionali e provinciali del Ministero del lavoro entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore; all'ordinamento degli uffici, all'individuazione dei relativi livelli dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, si dovrebbe provvedere, poi, con decreto ministeriale.

La disposizione in questione riveste invece notevole importanza sotto il profilo organizzativo e funzionale, in quanto l'unificazione degli organi periferici del Ministero del lavoro assicurerebbe certamente una semplificazione delle procedure ed un'efficace snellimento.

Un ultimo aspetto delle riforme direttamente introdotte dalla legge 537 riguarda l'inserimento, nella struttura istituzionale del Ministero dell'Ambiente, del comparto deputato alla difesa del mare e delle coste facente parte fino a tutto il 1993 del Ministero della marina mercantile. Tale trasferimento ha definito, a livello di sistema, il circuito della difesa ambientale sull'intero territorio nazionale anche se, forse, in un più coerente disegno complessivo sarebbe stato opportuno includervi anche la difesa del suolo (quanto meno sotto il profilo della competenza in materia di salvaguardia territoriale).

Incertezze permangono peraltro nell'individuazione dei compiti e delle responsabilità della struttura deputata alla difesa del mare, anche in relazione alla presenza di un soggetto istituzionale con struttura militare, il Corpo delle Capitanerie di Porto, ricompreso nella complessa, articolata, organizzazione della marina militare.

2.1.9 Il DPR 24 marzo 1995 n. 166 ha emanato il regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Pur mancando elementi, al momento, sul concreto impatto delle nuove norme organizzatorie, la Corte non può non rilevare assai criticamente, fin d'ora, la dilatazione degli uffici centrali (un segretariato generale e ben quattro direzioni generali) (2). Pur volendo, in proposito, riconoscere lo sviluppo delle

2) In forza dell'art. 2 del DPR n. 166/1995 il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si articola in uffici centrali ed uffici circoscrizionali.

Sono uffici centrali:

- a) il Segretariato generale,
- b) la Direzione generale per gli affari generali e per il personale,
- c) la Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni,
- d) la Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze,
- e) la Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi,
- f) l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

attribuzioni in materia di concessioni ed autorizzazioni, di pianificazione e gestione delle frequenze non si rivela opportuna, ad una prima valutazione, una costruzione nuova secondo moduli tradizionali (le direzioni generali, appunto) per di più in presenza di una nuova figura istituzionale (il segretario generale del ministero), dotato di ampie competenze.

2.1.10 Un finale richiamo va fatto a disposizioni di legge, che qualificheranno quanto prima l'effettività degli assetti organizzativi.

Sono infatti destinate ad incidere sul tessuto dell'organizzazione amministrativa, a livello di concreto apprezzamento sia dell'utenza che degli addetti, talune norme della legge 23 dicembre 1994 n. 724 («misure di razionalizzazione della finanza pubblica»).

Due gli aspetti di maggior rilievo: orario di servizio e carichi di lavoro.

Quanto al primo viene ora sancito che l'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane.

Sono fatte salve, in ogni caso, le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonché quelle derivanti dalla necessità di assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi.

In ordine alla verifica dei carichi di lavoro, di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va tenuto presente che essa è preordinata: alla definizione delle dotazioni organiche occorrenti alle singole strutture delle pubbliche amministrazioni; all'individuazione delle procedure; alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione, se necessario, delle procedure medesime.

Al riguardo va solo precisato che l'approssimarsi della scadenza del 30 giugno 1995 non consente, al momento, di enunciare osservazioni sul concreto operato delle singole amministrazioni.

## 2.2 *Innovazioni settoriali e riordinamenti specifici.*

Venendo ora ad interventi che si iscrivono, essenzialmente, nella segmentazione della amministrazione statale occorre precisare che taluni interventi «segnano», in maniera significativa, il tessuto istituzionale ed il quadro organizzativo mentre altre misure — che peraltro non si menzionano nella presente sede — si limitano, per lo più, ad effettuare rimodulazioni ed assestamenti nella organizzazione amministrativa tradizionale.

2.2.1 Con DPR 18 aprile 1994 n. 441 è stato emanato il regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell'ISPESL.

L'organizzazione dell'Istituto si poggia su due livelli (centrale e diffuso sul territorio): ed infatti l'ISPESL è organizzato in sei dipartimenti centrali, trentacinque dipartimenti periferici che operano nelle circoscrizioni territoriali e, con funzioni di supporto al complesso delle competenze dei dipartimenti, da tre dipartimenti centrali amministrativi e da un servizio per la valutazione ed i controlli di gestione.

2.2.2 Il DPR 21 settembre 1994, n. 754 attiene al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Superiore di sanità.

L'Istituto è articolato in dipartimenti, laboratori, servizi generali e servizi tecnici;

i laboratori si articolano in reparti; i servizi tecnici si articolano in unità funzionali;

i dipartimenti svolgono funzioni di coordinamento di laboratori o servizi al fine del miglior utilizzo delle risorse finalizzate a specifici programmi o alla razionalizzazione dell'attività scientifica dell'ente.

2.2.3 Il DPCM 24 marzo 1995 n. 207 attiene al regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della scuola superiore della pubblica amministrazione.

La scuola viene definita organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualificata istituzione di alta cultura e deputata allo svolgimento di attività di selezione e formazione del personale delle pubbliche amministrazioni.

2.2.4 La legge 30 maggio 1995 n. 203 ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 29 marzo 1995 recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

Al riguardo va precisato quanto segue:

in materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri diversificate funzioni, esercitate rispettivamente dal dipartimento del turismo e dal dipartimento dello spettacolo, istituiti e organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Nel quadro delle rispettive competenze dovrà essere assicurata, d'ora in avanti, alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

Va ricordato, altresì, che in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari, si dovrà procedere a:

riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;  
riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2.2.5 Altri provvedimenti governativi possono essere allocati, agevolmente, nella segmentazione residuale dell'amministrazione.

E così il DM 13 novembre 1994 ha riordinato il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze; il DM 22 novembre 1994 n. 750 concerne il regolamento sulla organizzazione del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali; il DPR 27 ottobre 1994 n. 32 ha ordinato, con regolamento, il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni.

Con DPCM 10 aprile 1995 si è provveduto a sopprimere la segreteria per gli affari comunitari nell'ambito del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; con DPR 20 novembre 1994 n. 756 è stato adottato il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza; il DPR 20 dicembre 1994, n. 760 attiene al regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e delle relative funzioni.

### 3. Aspetti emergenti dell'anno 1994 e dei primi mesi del 1995

#### 3.1 *Ruolo ed attività del Dipartimento della Funzione Pubblica*

3.1.1 Nella precedente relazione al Parlamento la Corte, proprio in questa sede di considerazioni generali sulla organizzazione della pubblica amministrazione, aveva svolto, più volte, puntuali riferimenti all'azione propulsiva, di indirizzo e coordinamento svolta dal Ministro per la funzione pubblica, nonché alle iniziative assunte ed alle attività svolte dal Dipartimento omonimo; e ciò soprattutto in relazione alle impostazioni di fondo del decreto legislativo n. 29/1993 e della legge n. 537/1993, alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla riforma del sistema dei controlli.

Premesso quanto sopra emergono, ora, ulteriori azioni generali e singole iniziative in relazione all'attività referente sul rendiconto 1994, che sono suscettibili di illustrazione valutativa, stante la stretta connessione con le tematiche della riorganizzazione amministrativa e del riassetto delle amministrazioni.

Permane valido peraltro, il riferimento alle linee di fondo di precedenti documenti curati dal Dipartimento della Funzione Pubblica («Rapporto sulle condizioni della Pubblica Amministrazione» ed «Indi-

rizzi per la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche»): ed infatti nella larga serie di rimedi ed interventi correttivi taluni continuano ad avere un essenziale rilievo ai fini della riorganizzazione amministrativa: il trasferimento delle decisioni in periferia, il completamento del disegno autonomistico, la ristrutturazione della rete dei pubblici poteri in quanto nella costituzione materiale gli stessi poteri sono già ordinati in forme policentriche.

Ulteriore profilo, riaffermato nel 1994, si riconnette alla ormai consolidata azione del Dipartimento per la Funzione pubblica per la semplificazione delle procedure amministrative, al prosieguo attuativo della legge n. 241/1990, alla evidenziazione delle potenzialità insite nella legge 4 gennaio 1968 n. 15, sull'autocertificazione, alle iniziative di attuazione della norma del decreto legislativo n. 29/1993 sugli uffici relazioni con il pubblico, alle altre iniziative in materia di snellimento burocratico, recupero di efficienza, superamento della iperdisciplina legislativa.

3.1.2 Un primo ambito delle azioni intraprese dal Dipartimento consente di rimarcare il nesso, già ampiamente posto in luce, tra misure di riordino amministrativo e urgenti esigenze di contenimento e riduzione della spesa pubblica.

I conseguenti regolamenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi, comportanti benefici sugli assetti organizzativi e sulla razionale utilizzazione delle risorse umane disponibili, si riconnettono ad una essenziale, e ben nota, previsione della legge n. 537/1993 (che ha accolto il principio contenuto nella legge n. 400/1988 relativo alla costruzione di «legislazione delegificante»).

Sulla base della 537, e su impulso del Dipartimento della Funzione Pubblica, il Governo ha emanato, durante il 1994, regolamenti (da definire concettualmente «regolamenti delegificanti») concernenti numerosi procedimenti amministrativi, da individuare fra i più complessi. I criteri posti a sostegno della semplificazione sono, essenzialmente, questi: soppressione di fasi procedurali inutili e promozione di quelle utili secondo linee «in parallelo» (con superamento della modalità «in sequenza»); eliminazione di operazioni e passaggi ripetuti e senza intrinseca utilità ai fini dell'efficacia dell'azione amministrativa; sostituzione di fasi procedurali con misure meramente organizzative (conferenze di servizi).

Va peraltro qui sottolineato, riprendendo integralmente una importante notazione sviluppata in altra parte della presente relazione (3) e sempre nell'ottica di suggerire l'adozione di ogni utile misura di riordino amministrativo, che i termini per la semplificazione organizzativa e procedimentale, stabiliti dalla legge n. 537/93, hanno, sostanzialmente, carattere sollecitatorio.

La semplificazione di cui finora si è trattato è andata avanti, nel 1995, con il DL 12 maggio 1995 n. 163 («misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni»), che ha svolto utile opera di identificazione di numerose discipline procedurali da sottoporre a revisione mediante regolamenti (relative ad oltre cento materie).

In ogni caso la circostanza che la delegificazione sia stata autorizzata con decreto legge e non con legge impone, ancora, un necessario rinvio al capitolo della presente relazione dedicato all'attività normativa del Governo.

Sempre nell'ambito che precede va menzionato il DPR 8 maggio 1994 n. 411, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina dei casi di esclusione del silenzio assenso per denunce di inizio di attività subordinate al rilascio dell'autorizzazione o di atti equiparati. In proposito va rilevato, altresì, che su iniziativa del Dipartimento della Funzione pubblica, con le modalità prescritte dall'art. 2, comma 11,

3) Capitolo sull'attività normativa del Governo ed i Comitati interministeriali.

della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la tabella delle attività viene integrata semestralmente, anche con riferimento alle attività escluse in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali.

### 3.1.3 Un altro fronte di impegno del Dipartimento si rinviene in materia di funzionamento di uffici per le relazioni con il pubblico.

Al riguardo è stata emanata la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994 (la quale, tra l'altro, sancisce la preposizione agli uffici di responsabili in possesso di qualifica dirigenziale).

La direttiva, di cospicuo rilievo sul versante organizzativo, disciplina l'attività degli uffici finalizzati a: dare attuazione al principio della trasparenza dell'attività amministrativa, al diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione;

rilevare sistematicamente i bisogni ed il livello di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati e collaborare per adeguare, conseguentemente, i fattori che ne determinano la qualità;

proporre adeguamenti e correttivi per favorire l'ammodernamento delle strutture, la semplificazione dei linguaggi e l'aggiornamento delle modalità con cui le amministrazioni si propongono all'utenza.

Sempre in ordine agli uffici relazioni con il pubblico il recente decreto legge 12 maggio 1995 n. 163, dinanzi citato, stabilisce che il responsabile dell'ufficio, e il personale da lui indicato, possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione.

### 3.1.4 Ulteriori ambiti di competenza del Dipartimento della Funzione pubblica attongono alla elaborazione del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed alla carta dei servizi pubblici.

Quanto al «Codice» si segnala il decreto del ministro per la Funzione pubblica del 31 marzo 1994 relativo, appunto, alla definizione del Codice stesso, i cui principi peraltro costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa.

Si ritiene al riguardo di porre in luce soltanto, per la valenza sul piano organizzativo, un previsto obbligo connesso alla valutazione dei risultati.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 13 del «Codice», il dirigente fornisce all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio al quale è preposto, in relazione agli standards di qualità e di quantità dei servizi fissati dall'amministrazione in apposite carte dei diritti dell'utente.

L'informazione è resa con particolare riguardo alle finalità di parità di trattamento tra le diverse categorie di utenti, piena informazione sulle modalità dei servizi e sui livelli di qualità, agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili, semplificazione e celerità delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanze e segnalazioni.

In materia di «carta dei servizi pubblici» con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995 sono stati individuati (in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 12 maggio 1995 n. 163, già citato) i seguenti settori di erogazione di servizi pubblici, ai fini della emanazione degli schemi generali di riferimento di «Carte dei servizi pubblici»: sanità; assistenza e previdenza sociale; istruzione; comunicazioni; trasporti; energia elettrica; acqua; gas.

Con altro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sempre in data 19 maggio 1995, è stato emanato uno schema generale di riferimento denominato «Carta dei servizi pubblici sanitari», predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica d'intesa con il Ministero della Sanità.

Nel documento viene precisato che se la legge 7 agosto 1990, n. 241 ha dettato principi e stabilito regole che valgono soprattutto nei rapporti dei cittadini con le amministrazioni autorità, la «Carta» intende incidere sui rapporti tra i cittadini-utenti e le amministrazioni che erogano i servizi.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La «Carta» è dunque essenzialmente volta alla tutela dei diritti degli utenti: ma non si tratta di una tutela intesa come mero riconoscimento formale di garanzie al cittadino, ma di attribuzione allo stesso di un potere di controllo diretto sulla qualità di servizi erogati (4).

### 3.2 Risorse umane e modernizzazione dell'amministrazione: una correlazione da instaurare.

3.2.1. La Corte ha sempre posto in luce, nella sua attività referente connessa alla parificazione dei rendiconti generali, la tendenza a far leva sulla componente «personale» -comprendendo in esso anche la dirigenza - per affrontare problematiche di riassetto organizzativo; tra l'altro, e fin troppo facilmente, sugli addetti al lavoro pubblico, anche ai fini di individuare filoni di efficienza, si era in passato catalizzata l'attenzione di forze politiche e sociali.

In ordine al passato - peraltro - può dirsi che il punto di attacco «risorse umane», pur essenziale per immettere nelle pubbliche amministrazioni una linfa nuova di economicità ed efficienza, si è sicuramente rivelato perdente in quanto non collegato saldamente ad una revisione dei modelli organizzativi e procedurali.

L'anno 1993 comunque era trascorso senza registrare alcuna apprezzabile conseguenza derivante dall'aver sancito, con decreto legislativo n. 29/1993, che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto compatibili con la specialità del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali definiti dal decreto di riordino.

Il 1994 ha registrato, invece, la entrata a regime della riforma del pubblico impiego, dopo le modifiche e gli interventi correttivi apportati alle norme sulla «privatizzazione» del pubblico impiego.

3.2.2 La materia del personale e, più in generale, del pubblico impiego dà luogo a due osservazioni peculiari del più recente periodo.

La prima si riconnette ad una «qualità» originale della decisione di bilancio per il 1994: la riforma e riqualificazione delle istituzioni amministrative ed, insieme, la riforma del pubblico impiego sono divenuti fattori essenziali ai fini del riordino e del contenimento della spesa pubblica. In tale senso, sono state previste, ed anche realizzate, notevoli modulazioni riduttive di apparati amministrativi ed interventi «forti» di ridimensionamento della «spesa storica» tradizionalmente assorbita dal personale pubblico.

La seconda osservazione rinvie più ampia trattazione nel capitolo «Personale» della presente relazione, ma va qui testualmente ripresa per la sua specificità tematica. Ed invero la materia del lavoro pubblico continua a rappresentare - unitamente alla materia organizzativa - un territorio importante per la sperimentazione di tecniche e metodi di gestione destinati ad accrescere sia la qualità delle prestazioni di lavoro sia l'efficienza delle amministrazioni (5). Dalle due osservazioni che precedono discende un punto fermo che caratterizza, ormai, l'intreccio tra risorse umane applicate alle istituzioni pubbliche e la modernizzazione delle istituzioni stesse.

4) In particolare l'ente erogatore:

adotta gli standard di quantità e di qualità del servizio di cui assicura il rispetto: è questo il principio cardine della «Carta dei servizi»;

pubblicizza gli standard adottati e ne informa il cittadino, verifica il rispetto degli standard ed il grado di soddisfazione degli utenti;

garantisce il rispetto dello standard adottato, assicurando al cittadino la specifica tutela rappresentata da forme di rimborso nei casi in cui sia possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore, per qualità e tempestività, allo standard pubblicato.

5) Nel già citato capitolo sul personale di questa relazione si fa espresso riferimento alle misure concernenti il prolungamento dell'orario di servizio, agli istituti contrattuali mirati a corrispondere retribuzioni differenziate in ragione della diversa produttività di lavoro, all'avvio a revisione del sistema di inquadramento fondato su qualifiche e profili professionali, al ripristino dei controlli interni e allo sviluppo dei controlli esterni sulla complessiva gestione delle amministrazioni, alle iniziative intese a sperimentare «soluzioni innovative» per migliorare la funzionalità e l'efficienza delle prestazioni rese dalle pubbliche amministrazioni (progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, progetti per il recupero di funzionalità e di produttività, progetti pilota per la ricerca di nuovi standard di efficienza).

## XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Corte individua così questo punto: le innovazioni nel settore del lavoro pubblico devono essere *congiunte, in modo serrato, al riordino ed alla razionalizzazione degli apparati e delle loro funzioni, alla semplificazione costante ed allo snellimento drastico dei procedimenti amministrativi, alla indispensabile «presa in carico» di responsabilità tipiche da parte della dirigenza amministrativa nella attuazione di progetti e programmi e nella gestione dei mezzi finanziari.*

Il 1994 ed il più recente periodo denotano purtroppo, in proposito, una vistosa contraddizione: si registra *invero un abbandono (già segnalato in questa sede, ma ancora da reiterare) del disegno riformatore imperniato sulle deleghe legislative concesse al Governo dalla legge n. 537/1993 solo in parte utilizzate e, per il resto, ormai scadute (come è noto, e già rilevato dianzi, il d.d.l. n. 777 A.S. XII legislatura, che si proponeva il rinnovo delle deleghe, è rimasto, infatti, sostanzialmente fermo e comunque non oggetto di adeguata attenzione «rivitalizzatrice» da parte del Governo)*

3.2.3 Molti sono gli atti ed i provvedimenti di carattere generale, del 1994 e dei primi mesi del 1995, che hanno interessato il pubblico impiego. Qui si vuol far riferimento a quelli che comportano impatti, più o meno diretti, con gli assetti organizzativi delle amministrazioni.

3.2.3.1 Il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1995 ha riguardato il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai ministeri (6). In termini di organizzazione amministrativa rileva il principio cardine del sistema delle relazioni sindacali o, meglio, dei suoi obiettivi e strumenti. L'essenza del tutto può rinvenirsi nel 1° comma dell'art. 3 del testo del contratto, là dove si afferma che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività, in relazione ai fini pubblici ai quali le amministrazioni sono preordinate (7).

3.2.3.2 Un secondo atto di notevole rilievo è costituito dalla direttiva del Ministro della funzione pubblica 24 febbraio 1995 n. 7/95, relativa alla materia dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ridefinita dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» la quale assume particolare rilevanza nel processo di modernizzazione delle Amministrazioni pubbliche, di apertura degli uffici al pubblico e di armonizzazione delle modalità di erogazione dei servizi pubblici con le realtà prevalenti nei Paesi dell'Unione Europea.

La direttiva sottolinea, a chiare lettere, che l'obiettivo della ricordata normativa è rendere le attività delle amministrazioni pubbliche, specialmente di quelle che erogano servizi, funzionali alle esigenze dei cittadini.

6) Più esattamente questo provvedimento attiene alla autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — degli identici testi del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri» di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concordati a) il 10 febbraio 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL, Statali, b) il 14 febbraio 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CISAL, CISNAL, USPPI e l'organizzazione sindacale CISAL I-AS, c) il 16 febbraio 1995 tra l'ARAN e la confederazione sindacale CIDA.

7) Nel successivo secondo comma è specificato che la condivisione dell'obiettivo comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione di conflitto, alla garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 146/1990, in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.

Di qui alcune conseguenze poste in luce dalla stessa direttiva: l'organizzazione delle strutture va informata alle esigenze degli utenti dei servizi; le prestazioni lavorative dei dipendenti pubblici sono a loro volta funzionali alla erogazione dei servizi ai cittadini. Nell'organizzazione delle strutture si debbono, perciò, modellare l'orario degli uffici pubblici e, nel rispetto dell'orario contrattuale, l'orario di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche sulle esigenze dell'utenza, di cui le strutture pubbliche, e, nel loro ambito, i dirigenti responsabili, devono sapersi fare interpreti.

3.2.3.3 Rilevante normativa ha riguardato la disciplina della mobilità e delle dichiarazioni di eccedenza e di collocamento in disponibilità.

Con DPCM 16 settembre 1994 n. 716 è stato adottato, in particolare, il regolamento recante la disciplina della mobilità dei dipendenti pubblici. Sono stati in tal modo definiti criteri, modalità e termini per l'attuazione, tra amministrazioni diverse:

della mobilità dei dipendenti collocati in disponibilità ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonchè dei trasferimenti volontari, per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

della mobilità dei dipendenti risultanti in esubero a seguito di ristrutturazione dell'Ente ferrovie dello Stato, delle gestioni commissariali governative, delle aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali.

La circolare del Ministro per la Funzione Pubblica n. 19/94, del 22 settembre 1994, aveva comunque già dettato disposizioni ai fini di dare, con tempestività, attuazione alle norme di legge in materia di trasferimenti di personale di aziende statali in dismissione e di personale risultato eccedente nei comuni con piano di risanamento finanziario approvato, avviando una ricognizione di disponibilità di posti e di eccedenza di personale per attuare una preliminare e limitata fase di mobilità.

Con decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995 n. 112 è stato emanato il regolamento recante norme per la disciplina delle dichiarazioni di eccedenza e di collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici.

In ordine alle dichiarazioni di eccedenza il Dipartimento della funzione pubblica, a norma dell'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, raffronta, per ciascuna amministrazione, i dati relativi al personale risultante dalle dotazioni organiche approvate in base alla determinazione dei carichi di lavoro e al personale in servizio. I dati trasmessi sono quindi articolati per qualifiche funzionali e profili professionali, accorpate per aree omogenee di funzioni, nonchè per sedi territoriali. Dopo le comunicazioni delle amministrazioni interessate il Dipartimento della funzione pubblica individua infine le eccedenze di personale e i posti disponibili.

Ai fini, invece, del collocamento dei dipendenti eccedenti in disponibilità, le amministrazioni ripartiscono per sesso il personale eccedente in modo che le rispettive quote percentuali riflettano la composizione del personale in servizio per profili professionali accorpate per aree omogenee e applicano, quindi, i seguenti criteri di priorità: *a)* minore anzianità di servizio maturata nella qualifica funzionale di appartenenza; *b)* minore incidenza dei carichi di famiglia; *c)* età anagrafica.

3.2.3.4 Due provvedimenti vanno poi menzionati in quanto interessanti l'ambito dirigenziale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692 è stato adottato il regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato.

Con altro decreto dell'11 agosto 1994 (di concerto tra ministro della sanità e ministro per la funzione pubblica) è stata effettuata la determinazione dei requisiti per l'ammissione ai corsi di alta formazione dei dirigenti amministrativi e sanitari del Servizio sanitario nazionale.

3.2.3.5 Autonoma, specifica, menzione va formulata per il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi

Due principi fondanti del citato regolamento devono essere posti in luce per il loro rilievo nella organizzazione amministrativa:

il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali;

le commissioni esaminatrici nella loro prima riunione stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. Sono, altresì, predeterminati, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame; i quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, che garantiscono l'imparzialità delle prove. I criteri e le modalità sono formalizzati in appositi atti.

Sul secondo principio, relativo alla trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, la Corte ritiene di effettuare, qui, una speciale sottolineatura di importanza.

3.2.3.6. La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 1994 (relativa all'applicazione dell'art. 70, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) merita anch'essa una speciale segnalazione: essa si situa infatti in un quadro che privilegia il coordinamento ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400 ed il contenimento della spesa pubblica.

La direttiva è intervenuta in relazione a provvedimenti riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro e di impiego, a seguito dei gravi inconvenienti prodotti dalla tendenza manifestata da talune amministrazioni ad adottare soluzioni di carattere particolare, senza la necessaria visione di insieme, con l'inevitabile incidenza, in negativo, sugli altri pubblici dipendenti.

Conseguentemente è stato disposto dal Presidente del Consiglio che gli schemi di provvedimenti legislativi ed i progetti di legge, comunque presentati alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche, debbono essere sottoposti al preventivo concerto del Ministero del tesoro, di quello del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica.

3.2.3.7. Una finale menzione, per la sua portata generale, va fatta al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 1994, n. 770, di adozione del regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

3.3. *Tecnologie dell'informazione, connessi sistemi e riprogettazione organizzativa. Apporti e contributi del sistema statistico nazionale.*

3.3.1. Può dirsi, preliminarmente, che il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 ha sicuramente concluso, in positivo, una fase troppo lunga della informatica pubblica caratterizzata sia da un eccessivo tasso di spontaneismo che da una fragilità strutturale ed organizzativa delle amministrazioni. Ora può farsi riferimento a regole, le quali per loro natura esigono verifiche a fronte di esperienze applicative con correlata, e concreta, identificazione di responsabilità e di compiti specifici.

Stanno maturando altresì, a livello progettuale, delle iniziative tese ad attuare — in prosieguo di tempo non troppo dilatato — una rete unitaria della P.A. che contempra la possibilità di mettere in collegamento tutte le amministrazioni pubbliche: e ciò a fronte di situazioni del tutto eterogenee caratterizzate dalla esistenza di sistemi informativi e di reti di trasmissione dati incompatibili o che presentano notevoli problemi per la interconnessione.

A titolo esemplificativo, e sempre ad un livello sperimentale, si menzionano le opportunità offerte dall'esigenza di sviluppo delle reti del Ministero delle Finanze, dell'INPS e dell'INAIL; queste amministrazioni sono state interessate infatti — anche al fine di verificare la capacità di superare ostacoli di natura amministrativa ed organizzativa — ad un progetto mirato alla realizzazione di una prima rete comune che potesse rappresentare una realizzazione avente carattere «esemplare» delle potenzialità proprie di una grande rete per l'intera P.A.

3.3.2 Venendo ora alle iniziative realizzate nel recente periodo, specifica rilevanza rivestono i progetti intersettoriali, deputati ad attuare delle interconnessioni fisiche e logiche dei sistemi delle pubbliche amministrazioni ed alla integrazione di basi informative e di procedure applicative integralmente automatizzate.

Il piano triennale per l'informatica della P.A. 1995-1997 ricomprende 3 progetti rinvenienti dal piano-stralcio 1994 (la formazione del personale, il sistema di controlli dei costi di gestione e la rete unitaria della P.A.); ricomprende altresì 8 progetti autonomi che si ritiene di dover, qui, puntualmente richiamare per il loro concreto impatto sugli assetti organizzativi dell'amministrazione pubblica: lo sportello informativo per i cittadini; i sistemi cartografici; il sistema integrato Catasto-Comuni; il mandato elettronico di pagamento; il trasferimento di informazioni tra amministrazioni; gli strumenti di supporto alla gestione dello sviluppo informatico; il protocollo, l'archiviazione e la distribuzione dei documenti; la sicurezza dei sistemi informatici.

Quanto ai programmi facenti capo alle singole amministrazioni va subito rilevato che questi completano, essenzialmente, lo strumento programmatico del triennio 1995-1997; al riguardo vengono in evidenza sia i piani degli enti pubblici (INPS, CNR, ENEA, EIMA, ANAS, CONI, ACI, Istituto superiore di sanità, Istituto nazionale di statistica) che quelli delle singole Amministrazioni dello Stato.

Tra le amministrazioni statali spiccano, per l'entità degli investimenti, i Ministeri delle finanze (3.362 miliardi nel triennio), dell'interno (1.473 mld.) di grazia e giustizia (1.261 mld.) del tesoro (823,6 mld.); in una seconda «fascia» si collocano i Ministeri dei trasporti e della navigazione (678,5 mld.), della pubblica istruzione (585,7 mld.), della difesa (416,1 mld. riferiti al solo settore tecnico amministrativo) e dei beni culturali (331,3 mld.); proposte di spesa molto più limitate afferiscono, invece, ai Ministeri dell'ambiente (7,9 mld.) dell'università e della ricerca scientifica (6,5 mld.), del bilancio (4,7 mld.) e del commercio con l'estero (3 mld.).

In ordine ai contenuti dei progetti, una autonoma segnalazione va fatta per il progetto di automazione del Catasto, che coinvolge tutti i Comuni, e lo sviluppo dell'integrazione tra Anagrafe tributaria e Guardia di finanza.

Per quanto attiene al Ministero dell'interno, particolare interesse rivestono il progetto di automazione del voto elettorale, l'informatizzazione della Protezione civile e delle Prefetture e l'adeguamento tecnologico delle strutture della Polizia stradale.

L'amministrazione della giustizia annovera 54 progetti, accorpatisi secondo 8 aree di competenza: nel settore penale, specifiche iniziative attengono all'automazione delle procedure, degli uffici di pretura e dei tribunali, nonché la raccolta e la classificazione delle informazioni investigative; per la giustizia civile è prevista l'informatizzazione delle aree del diritto di famiglia e fallimentare e degli uffici del giudice di pace; viene altresì finanziato, nell'importo di circa 6 miliardi, uno studio di fattibilità per l'automazione dell'amministrazione penitenziaria, che comprende la gestione del personale e delle strutture degli istituti di prevenzione e pena, nonché l'anagrafe della popolazione carceraria.

Un proprio rilievo, nell'ambito della pianificazione del Ministero della pubblica istruzione, va riconosciuto al progetto di interconnessione informatica con l'INPS, la Ragioneria generale dello Stato, la Corte dei conti e le Direzioni provinciali del tesoro per la gestione del personale della scuola e il progetto di diffusione del sistema scolastico europeo, che prevede la realizzazione di una banca-dati in cooperazione con il Ministero degli affari esteri e il Dipartimento per le politiche comunitarie.

Sono, da menzionare altresì i progetti facenti capo al Ministero della sanità per la revisione del sistema informativo dei Nuclei antisofisticazione (NAS), per il monitoraggio e prevenzione delle tossicodipendenze, e per la gestione automatizzata delle autorizzazioni al trapianto di organi.

Va ricordato, da ultimo, che nella materia della informatizzazione della pubblica amministrazione la Corte ha trasmesso al Parlamento, in data 12 aprile 1995, il referto speciale previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 39/1993 (referto deliberato dalle Sezioni Riunite nella Camera di Consiglio del 29 marzo 1995).

3.3.3 Una serie di notazioni a sè devono essere svolte, ora, in relazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA).

Una prima riflessione attiene alle circolari emanate ai fini dell'attività di monitoraggio (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39).

La circolare del 5 agosto 1994 (n. AIPA/CR/5) rileva per i profili definitivi in essa contenuti, di interesse nel presente contesto sul quadro organizzativo delle amministrazioni pubbliche.

Per l'AIPA il monitoraggio risulta costituito da una serie di attività condotte da un gruppo multidisciplinare di alta professionalità, tese a favorire il conseguimento degli obiettivi del contratto. Il monitoraggio, pertanto, pur appartenendo alla categoria delle attività di controllo e pur non modificando gli ambiti di responsabilità dei soggetti previsti dal contratto, si caratterizza per la sua valenza cooperativa con le attività di esecuzione del contratto, distinguendosi, quindi dalla verifica e dal collaudo (8).

Altre due circolari del 28 ottobre 1994 (n. AIPA/CR/7) e del 9 febbraio 1995 (n. AIPA CR 8) hanno interessato l'elenco delle società individuate, dalla stessa Autorità, ai fini dell'attività di monitoraggio.

Sempre in ordine all'attività dell'Autorità va qui posta in luce, con debito risalto, la circolare 5 settembre 1994 (n. AIPA cr/6), relativa alle richieste di parere sugli schemi di contratti per l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati.

Gli schemi dei contratti, che rilevano ai fini dell'espressione obbligatoria del parere, sono soltanto quelli concernenti «l'acquisizione di beni e servizi relativi ai servizi informatici automatizzati», ossia quei complessi di attrezzature e servizi informatici finalizzati al migliore svolgimento dell'attività amministrativa, e, più specificamente — come precisato nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 39 — utilizzati per il perseguimento delle finalità di miglioramento dei servizi, di trasparenza dell'azione amministrativa, di potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche ed, infine, di contenimento dei costi dell'azione amministrativa.

Non rientrano quindi nel concetto di beni e servizi, per il cui acquisto sussiste l'obbligo di richiedere il parere dell'Autorità, le spese riguardanti l'acquisizione di attrezzature, programmi e servizi (nonché quelle previste per la necessaria manutenzione), destinate ad attività di ricerca poiché quest'ultima attività è estranea alla previsione di cui all'art. 1, comma 2, già citato.

Tutto ciò premesso, l'AIPA ha precisato, da ultimo, che occorre distinguere tra le spese necessarie per l'attività di ricerca propriamente intesa — per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il parere dell'Autorità — dalle spese destinate allo svolgimento dell'attività amministrativa e didattica, per le quali invece l'obbligo sussiste.

Sempre in ordine all'AIPA è doveroso ricordare, nella presente sede, l'adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento, che è stato approvato con DPCM 14 aprile 1994 n. 609.

In ambito squisitamente organizzativo emergono dal testo le disposizioni normative che articolano le strutture in «aree operative», i cui responsabili fanno riferimento al direttore generale, per le attività strumentali e di supporto, e direttamente all'Autorità per i compiti istruttori relativi a funzioni istituzionali.

L'art. 11 del regolamento determina poi, molto opportunamente, le scadenze temporali per la procedura di definizione del piano triennale: il termine per l'elaborazione delle linee strategiche e dei criteri procedurali da parte dell'Autorità è fissato al mese di febbraio di ciascun anno; entro 60 giorni le amministrazioni trasmettono poi le «bozze» di piano per le aree di rispettiva competenza all'Autorità, che — in caso di inutile decorso del termine — provvede direttamente all'aggiornamento del piano.

8) La circolare AIPA del 5 agosto 1994 individua, poi, il contesto realizzativo in cui il monitoraggio si colloca, le fasi del ciclo di vita dei sistemi informativi oggetto del monitoraggio, le sue funzioni e le tipologie che è possibile applicare in ciascuna fase. Sono stati indicati i supporti documentali indispensabili per le attività di monitoraggio e le norme e i vincoli a cui queste devono attenersi, per consentire una corretta individuazione delle professionalità necessarie allo svolgimento del monitoraggio, vengono altresì indicati i profili professionali del personale destinato a svolgere tale attività, sia che operi internamente all'Amministrazione sia che appartenga a Società esterne.

Da sottolineare sono, altresì, le disposizioni dell'art. 12, che precisano le modalità che l'Autorità deve seguire per comporre e risolvere contrasti operativi tra amministrazioni in materia di servizi informatici: entro quindici giorni dalla notifica di apertura dell'istruttoria, l'Autorità convoca i dirigenti responsabili delle amministrazioni per esporre «le ragioni delle scelte divergenti»; qualora le amministrazioni non si adeguino alle soluzioni indicate per iscritto dall'Autorità, quest'ultima formula al Presidente del Consiglio una proposta per la definizione del contrasto.

È, ancora, da ricordare che con DPCM 6 ottobre 1994 n. 769 è stato adottato il regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'AIPA.

3.3.4 D'intesa con l'Autorità per l'informatica sono stati emanati, ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D.l.vo n. 39, due regolamenti per il coordinamento di tale normativa — rispettivamente con le esigenze di gestione dei sistemi informativi concernenti la sicurezza dello Stato (DPR 11 novembre 1994, n. 680) e con le esigenze proprie dell'amministrazione della giustizia (DPR 28 ottobre 1994, n. 748).

Il DPR 680/94 ha disciplinato, tra l'altro, la compatibilità dei sistemi informativi per la sicurezza dello Stato con l'informatica pubblica e il diritto di accesso. In proposito va posto in luce che l'utilizzazione di sistemi automatizzati nell'ambito degli *Organismi di informazione e di sicurezza* di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 25 ottobre 1987 n. 801 avviene secondo le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 39/1993, nel rispetto delle peculiarità istituzionali e funzionali proprie degli organismi stessi, nonché dei limiti derivanti dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle disposizioni di legge relative al trattamento dei dati personali.

La definizione degli standard necessari all'integrazione e alla interconnessione deve tener conto delle intese realizzate nelle sedi internazionali.

Quanto al DPR n. 748/94 è qui da sottolineare che i sistemi informativi automatizzati della amministrazione della giustizia, anche al fine di realizzare l'interconnessione con i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, sono progettati, sviluppati e gestiti in base a standards e criteri definiti dall'AIPA, salvo specifici motivi da valutarsi d'intesa fra il dirigente responsabile e l'Autorità stessa.

Il Ministero di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, individua, con proprio regolamento, i settori e i servizi per i quali particolari esigenze di segretezza impongono che i dati restino riservati alle autorità che legittimamente ne dispongono; l'accesso, anche mediante interconnessione, ai dati ed ai documenti contenuti nei sistemi informativi automatizzati dell'amministrazione della giustizia è comunque consentito nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia di segreto e di trattamento dei dati personali.

3.3.5 Di forte interesse, nel discorso complessivo sugli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche, si rivela lo sviluppo del sistema statistico nazionale.

La Corte deve rilevare, in positivo, la tempestività con cui si è addivenuti, nel più recente periodo, alla definizione di due essenziali adempimenti:

- l'approvazione dell'elenco delle rilevazioni rientranti nei programmi statistici nazionali, per i quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richiesti (DPR 8 agosto 1994 per il triennio 1994-1996 e DPR 5 aprile 1995 per il triennio 1995-1997);
- l'approvazione del programma statistico nazionale per gli anni 1994-1996 e per gli anni 1995-1997 (interventata, rispettivamente, con DPCM 28 marzo 1994 e DPCM 9 dicembre 1994).

Dell'ultimo programma vanno richiamati, testualmente, alcuni tratti peculiari perchè hanno positive conseguenze sul disegno della organizzazione dei pubblici uffici.

Dapprima sono menzionati i mutamenti che hanno interessato la pubblica amministrazione nell'anno trascorso, e che prevedibilmente continueranno a manifestarsi nel prossimo futuro, i quali hanno determinato profonde ripercussioni anche sul quadro di riferimento entro cui opera il sistema statistico nazionale, con effetti la cui portata non sempre è di agevole interpretazione.

In prosieguo, ma sempre nei lineamenti generali del programma 1995-1997, viene resa palese l'esigenza di interventi normativi volti a disciplinare i comportamenti degli enti del sistema per assicurare che l'esercizio della rispettiva attività statistica non indebolisca nei contenuti informativi e nelle finalità di divulgazione gli obiettivi del programma statistico nazionale. Per l'eventuale ricorso a soluzioni di tipo legislativo viene ricordato il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, riguardante «disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente»; l'art. 1 del citato decreto ha infatti stabilito che l'ANPA «fa parte del sistema statistico nazionale».

A livello d'impostazione di fondo è osservato, poi, che l'esame del programma statistico nazionale per il triennio 1995-97 evidenzia certamente «progressi sulla strada del perseguimento degli obiettivi della riforma attuata con il decreto legislativo n. 322/1989, che ha sancito l'evoluzione di una funzione statistica nella precedente normativa esercitata esclusivamente dall'ISTAT verso una sorta di democratizzazione della funzione stessa, che prevede il più ampio pluralismo delle fonti e che riporta la statistica nell'ambito dei centri nei quali si formano le decisioni, venendo a configurarla come strumento insostituibile di supporto all'attività istituzionale».

#### 4. Due profili peculiari del più recente periodo

4.1 *La misurazione dell'azione amministrativa e la cultura della valutazione: principi di fondo, iniziative assunte e difficoltà attuative*

4.1.1 Una innovazione di grande rilievo introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 (e successi, integrazioni) è quella che punta sulla verifica dei risultati e sulla individuazione delle responsabilità dirigenziali; l'art. 20 dello stesso decreto n. 29 prevede altresì l'istituzione dei servizi di controllo interno o di nuclei di valutazione.

Va subito sottolineato che la validità dell'innovazione risiede, fondamentalmente, nella previsione, espressa, di una operatività degli uffici in posizione di autonomia rispondendo, gli stessi, esclusivamente agli organi di direzione politica; ciò premesso va preliminarmente posta in luce una distonia, sulla quale si tornerà in seguito, della disciplina del Servizio per il controllo interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri (che pure è quello che ha finora svolto un lavoro di notevole spessore), in quanto tale Servizio è stato posto alle dirette dipendenze del segretariato generale.

Premesso quanto sopra due notazioni emergono:

e ravvisabile una effettiva urgenza nell'offrire un contributo alle valutazioni le quali per loro natura non possono prescindere da sistemi articolati di controlli (si devono appunto «misurare» equilibri e flussi finanziari, costi e rendimenti e poi ancora obiettivi e risultati sia delle gestioni finanziarie che di interi settori nei quali si esplica l'azione amministrativa) per giungere alla osservazione (che deve poi divenire valutazione) sia dei servizi pubblici all'utenza che degli interventi nell'economia;

l'urgenza, appena ravvisata, presuppone un punto di partenza solido; ed è sempre il decreto legislativo n. 29 ad offrirlo: infatti, alquanto pragmaticamente ed in ottica di accentuata sperimentazione, occorre rifarsi alle rilevazioni sui carichi di lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni, ai costi del personale, ai costi del lavoro (e in questo senso si segnalano i primi risultati dovuti soprattutto all'impegno della Ragioneria generale, mentre sta affiorando anche il lavoro promosso dal Dipartimento per la funzione pubblica sulle metodologie e tecniche dei controlli sui costi, i rendimenti, i risultati).

4.1.2 Quanto procede induce peraltro a riaffermare l'esigenza di un approfondimento rigoroso sul tema della misurazione dell'azione amministrativa; in proposito la Corte ritiene di poter far menzione dell'iniziativa di un organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Il CNEL, infatti nel maggio 1994 ha avviato l'attività di un gruppo di lavoro inter-istituzionale sui problemi della misurazione e valutazione dell'azione amministrativa.

In sede CNEL è stato, intanto, puntualizzato che anche nell'ambito di che trattasi i principi riformatori incontrano «un consenso generalizzato quanto generico: mentre nessuno può dirsi contro, un pò tutti finiscono per difendere il proprio stato di fatto, manifestando una naturale ostilità a vedere introdotti criteri oggettivi in grado di mostrare meglio la distribuzione e la qualificazione di inefficienza ed inefficacia; oggi, dunque, ci si trova in una delicata fase di transizione in cui il divario tra disegno legislativo e reale esperienza amministrativa appare praticamente incolmabile».

L'analisi del CNEL, che si è sviluppata per taluni mesi e non è ancora conclusa, oltre ad enucleare principi di fondo ed a suggerire schemi, modelli ed iniziative «esemplari» si è soffermata, non poco, anche sulle difficoltà attuative; due aspetti in particolare sono emersi e meritano, per la loro rilevanza generale, una testuale menzione:

«l'attuazione è ostacolata anche dalle resistenze degli apparati burocratici e delle molte corporazioni degli operatori, in particolare per quel che riguarda l'organizzazione e la gestione del personale, che spesso viene sottratta alle singole direzioni e fatta confluire in una direzione autonoma vanificando di fatto la flessibilità operativa prevista dal dettato legislativo». Nel documento CNEL viene poi ad affermarsi che «il vero nodo da sciogliere non è solo nella definizione di un coerente percorso attivo, ma anche e soprattutto nel far nascere e crescere un circuito di interessi favorevoli alla misurazione, nella sostanza e non solo nella forma» (9);

un ulteriore, pesante, ostacolo alla diffusione di pratiche di misurazione dell'azione amministrativa viene individuato nella eccessiva dimensione e minuziosità dell'impianto legislativo; questa infatti «ha portato non solo al prevalere di cultura ed approcci fondati sul rispetto delle norme, o sulla necessità di introdurre norme nuove, ma soprattutto ad un ingessamento del sistema amministrativo ed all'introduzione di norme sistematicamente ignorate. In altre parole, si continua a ritenere che il comportamento discenda da una regola e che un buon sistema di regole produrrà, almeno nella società nel suo complesso, un buon sistema di comportamenti. In realtà così non è, e non può esserlo in nessuna società complessa, ma resta nel codice genetico della amministrazione italiana l'idea che tutto discenda dalle regole e dalla loro corretta interpretazione».

#### *4.2 I servizi di controllo interno: l'istituzione e l'organizzazione; l'esperienza realizzata nella Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

4.2.1 Venendo, ora, a notazioni sul servizio di controllo interno va subito posto in luce che la legge 14 gennaio 1994 n. 20 ha supportato il nuovo regime del controllo esterno della Corte dei conti su una forte, incisiva e significativa effettività dei controlli interni che sono più volte, ed espressamente, richiamati nell'art. 3 (comma 4: «verificando il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione»; comma 7: «le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni»; comma 8: «la Corte può richiedere agli organi di controllo interno qualsiasi atto e notizia»).

4.2.2 Ciò premesso, è dato rilevare un cospicuo interesse dell'autorità di governo sui temi del controllo interno; ed infatti il Ministro per la funzione pubblica con suo decreto del 14 settembre 1994 (integrato con altro provvedimento del maggio 1995) ha istituito un gruppo di lavoro per l'esame delle problematiche connesse alla istituzione, organizzazione e funzionamento dei servizi di controllo interno nelle pubbliche amministrazioni.

---

9) Il documento contiene, altresì, un'altra affermazione di rilievo: «la spirale positiva della misurazione potrà attivarsi in vari modi e tempi ma è comunque certo che dovrà nascere tanto una «cultura» quanto un'etica» della misurazione; su questa linea il CNEL ha avviato i propri passi per portare un concreto contributo alla costruzione di un'amministrazione più moderna nelle modalità d'azione e più vicina agli interessi collettivi nei principi ispiratori».

4.2.3 Seguono, qui appresso, considerazioni sui servizi di controllo interno «istituiti». Si deve fare riferimento in proposito, al Ministero degli Affari Esteri (D.M. del 21 settembre 1994 n. 605), al Ministero della Sanità (D.M. 25 ottobre 1994 n. 761) ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ordine alla quale ci si sofferma nel successivo sottoparagrafo.

Iniziando dal primo menzionato, va ricordato che alla direzione del Servizio di controllo interno è preposto un collegio di tre membri, nominati con decreto del Ministro degli affari esteri, e costituito da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di seconda classe; un dirigente dei ruoli amministrativi del Ministro degli affari esteri; un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari. Al Servizio sono assegnati - altresì - contingenti di personale ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

E' anche da specificare che, nell'espletamento delle sue funzioni, il Servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente e per iscritto, informazioni alle singole strutture amministrative del Ministero degli affari esteri.

Quanto al secondo Servizio rileva, in questa sede, soprattutto la composizione: è così ancora da precisare che alla direzione del servizio è preposto un collegio, denominato «collegio per il controllo interno», composto da tre membri nominati con decreto del Ministro di cui uno, che assume la funzione di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili o fra gli avvocati dello Stato e gli altri due scelti fra i dirigenti generali dei ruoli del ministero della sanità. Sono inoltre assegnati al Servizio sei dirigenti dei ruoli del Ministero della sanità, oltre ad un nucleo appartenente alle diverse qualifiche funzionali in numero non superiore alle quindici unità.

Un ultimo provvedimento, il recentissimo D.M. 5 giugno 1995, n. 241, ha riguardato il regolamento recante norme per l'istituzione del servizio per il controllo interno del Ministero delle finanze. La complessità, ed insieme la rilevanza, dell'atto regolamentare adottato impongono, peraltro, un rinvio di trattazione alla prossima relazione.

4.2.4 Un discorso a se va sviluppato, qui di seguito, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo Servizio di controllo interno è stato istituito dal DPCM 10 marzo 1994 (art. 24).

Il Servizio è istituito nell'ambito del segretariato generale e posto alle dirette dipendenze del segretario generale. Al medesimo, invero, riferisce sull'andamento della gestione, presentando anche una relazione trimestrale; la segreteria del Servizio è organizzata da un decreto dello stesso segretario generale.

Il Servizio è diretto da un collegio di tre componenti, due dirigenti generali, consiglieri della Presidenza e uno scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari. Il Collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio ed esercita il controllo sull'attività amministrativa della Presidenza, nell'esercizio di compiti definiti in coerenza con le disposizioni dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29/1993.

Deve osservarsi, comunque, che la collocazione del Servizio alle dirette dipendenze del segretario generale è da correlare alla prescrizione posta dal comma 3 dell'art. 20 da ultimo citato; tale norma stabilisce - invero - che i servizi di controllo interno operino in posizione di autonomia e rispondano esclusivamente agli organi di direzione politica.

Il Servizio ha presentato, in adempimento delle prescrizioni del comma 5 dell'art. 20 del D.Lvo n. 29/1993 e dell'articolo 24, comma 4 del DPCM 10 marzo 1994, le relazioni trimestrali che espongono i risultati dell'attività del Servizio stesso relativa all'intero anno 1994.

È stata così realizzata, dal Servizio, una esaustiva descrizione dell'organizzazione di ogni singolo ufficio, del personale addetto, delle attività svolte (quantificazione) e delle risorse finanziarie gestite.

Due peculiari indagini svolte dal Servizio di controllo interno possono qui menzionarsi: la prima ha avuto ad oggetto gli immobili nei quali sono collocati i diversi uffici costituenti la Presidenza del Consiglio, l'altra i Commissariati di governo.

La prima rivela una dispersione territoriale, una ridotta razionalità allocativa, una carenza di informazioni di sintesi, la mancanza di una fase di valutazione economica delle diverse opzioni. Di qui l'affermazione della necessità di una gestione unitaria delle problematiche immobiliari e logistiche.

L'indagine effettuata depone anche nel senso di operare una maggiore considerazione della natura delle funzioni svolte, con distinzione netta tra funzioni finali e compiti serventi: si va incontro, altrimenti, a diseconomie nella provvista dei locali e nella loro ottimale utilizzazione; così anche per le attrezzature, in relazione alla duplicazione di spese indotte (personale - servizi logistici).

L'indagine sui Commissariati di Governo si è appuntata su elementi dedotti dalle realtà riscontrate. In sintesi si sono rilevate notevoli difficoltà a gestire il ruolo che le norme assegnano agli organi: si è, infatti, constatata la distanza tra competenze ed effettiva possibilità di esercizio delle delicate funzioni.

La situazione, poi, non appare diversa per la funzione di sovrintendenza sugli uffici periferici dello Stato presenti nella regione, dove emerge il ruolo peculiare del prefetto supportato da un apparato consistente e dall'appoggio di un'amministrazione centrale con tradizioni e competenze consolidate.

Di rilievo infine la rilevazione dei costi di personale degli uffici e dipartimenti costituenti il Segretariato Generale: la spesa complessiva ammonta a 126,8 miliardi, comprensiva dello stipendio, dell'indennità «di Presidenza», del compenso per lavoro straordinario e degli oneri riflessi.

## **5. Razionalizzazione degli assetti organizzativi e riforme della struttura del bilancio dello Stato: necessaria unitarietà**

### *5.1 Generalità e precedenti*

Il tema della razionalizzazione degli assetti organizzativi da intrecciare alle riforme della struttura del bilancio trova impegnata, da tempo, la Corte.

È infatti del 26 gennaio 1989 il referto specifico della stessa Corte al Senato, il quale nel suo paragrafo conclusivo riaffermava, in modo netto, la necessaria unitarietà di ogni progetto di riclassificazione dei dati di bilancio con il riordinamento di essenziali gangli della organizzazione amministrativa. Dal 1989 ad oggi la Corte ha percorso ulteriori strade nella sua funzione di attività referente al Parlamento; taluni profili di quel referto specifico vanno però ora ricordati, qui, per la loro persistente attualità:

· in primo luogo veniva affermato che alla maggiore flessibilità lasciata al management politico-amministrativo nella gestione del bilancio doveva anche accompagnarsi, secondo l'ipotesi di riforma, una revisione delle procedure di gestione e l'individuazione di responsabilità dirigenziali riferite all'esecuzione di singole funzioni o programmi, in una prospettiva già presa ampiamente in considerazione dal Governo;

l'obiettivo dianzi enunciato era peraltro, già da allora, qualificato prioritario nell'ambito di un progetto sostanzialmente finalizzato a promuovere una diversa metodologia dell'azione amministrativa meno sbilanciata sul versante del garantismo formale e più attenta ai valori della produttività. Risultati, questi, non perseguibili sul piano delle mere affermazioni di principio, come è stato dimostrato dalla concreta e perdurante disapplicazione delle disposizioni che già da tempo hanno riconosciuto ai dirigenti margini di autonomia - nell'ambito di una programmazione ministeriale rimasta sulla carta - e che a vari livelli di solennità hanno solo riaffermato in astratto l'esigenza di porre al centro dei processi decisionali i profili della fattibilità, della efficienza, efficacia e produttività della spesa, delle analisi sulla congruità dei mezzi disponibili rispetto ai risultati;

· il terzo profilo atteneva alla constatazione che a modificare i dati comportamentali profondamente radicati nel complessivo ordinamento della funzione pubblica avrebbe potuto probabilmente solo concorrere una pluralità ed una continuità temporale di azioni riformatrici non soltanto puntualizzate nel profilo dei procedimenti e dei controlli interni, ma estese anche allo stato giuridico dei funzionari, al reclutamento ed alla sfera delle responsabilità.

Tutto ciò premesso e da dire, ora, che nell'ultimo sessennio le azioni riformatrici preconizzate dalla Corte, nel 1989, si sono in buona parte realizzate ai livelli legislativo e regolamentare.

Ed ecco che allora, oggi, va riaffermato con forza il principio che la nuova struttura del bilancio (e del rendiconto) non deve risolversi in un mero esercizio di riclassificazione contabile, ma deve invece essere parte di un percorso coerente di riforma e di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa e della gestione del personale e delle responsabilità dirigenziali secondo i principi posti dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e dalla legge n. 537/93, le cui norme di delega e delegificazione sono già state oggetto di richiesta di proroga o rinnovo (con il noto disegno di legge n. 777/Senato XII legislatura) e devono ora, con apprezzabile urgenza, essere riprese e rivitalizzate (e con ciò la Corte reitera, ancora, una costante raccomandazione della presente relazione).

### 5.2 *L'approfondimento in atto e le iniziative intraprese*

5.2.1 Il fervore di interesse ed il cospicuo spessore delle iniziative intraprese in materia di riforma di struttura, e riclassificazione, del bilancio dello Stato, caratterizzano positivamente ad avviso della Corte il recente periodo. Il Ministero del Tesoro, in particolare, ha elaborato una «Ipotesi normativa di ristrutturazione del bilancio pubblico»

A livello parlamentare vi sono state audizioni sia di rappresentanti istituzionali, di tecnici ed esperti del Ministero del Tesoro (Ragioneria Generale dello Stato, Commissione tecnica per la spesa pubblica, Commissione per l'adeguamento del bilancio sperimentale dello Stato) che di magistrati della Corte dei conti, i quali ultimi hanno svolto il loro intervento sulla base di documenti e memorie approvati dalle Sezioni riunite della Corte stessa

Quanto alla Commissione operante nell'ambito del Ministero del Tesoro per l'adeguamento del bilancio sperimentale l'essenza della proposta riformatrice è, in sostanza, «quella di due bilanci di cui uno politico, più sintetico, e uno di carattere amministrativo e di controllo. Per quanto riguarda il primo, esso dovrebbe essere concepito con un numero ristretto di voci, con quadri sintetici semplificati, distinguendo, per quanto riguarda le entrate, quelle ricorrenti da quelle episodiche e indicando funzioni di spesa a seconda della destinazione delle risorse».

5.2.2 Va posto in luce, poi, che al prosieguo del dibattito, ed alla elaborazione delle ipotesi riformatrici, fornisce finora un utile contributo la redazione, curata con tempestività dalla ragioneria generale dello Stato, del bilancio sperimentale. Il 26 settembre 1994 è stato infatti presentato al Senato il bilancio sperimentale di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 ed il bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997, secondo il Ministero la versione sperimentale conferma, sostanzialmente, la struttura classificatoria già proposta negli anni passati «affinandone i contenuti e rivisitandone l'esposizione».

In sintesi la prima parte del documento compendia la parte «autorizzatoria» del bilancio sperimentale e si articola nel disegno di legge, nei quadri generali riassuntivi, nei consueti riassunti e riepiloghi, nel bilancio pluriennale di competenza e nelle tabelle che dovrebbero costituire l'oggetto della deliberazione parlamentare. Una specifica appendice espone altresì onde offrire ulteriori elementi conoscitivi l'analisi delle spese secondo la classificazione funzionale fino al terzo livello.

Nella seconda parte sono raccolte le consuete analisi per ciascuno stato previsione, consistenti nell'esposizione dei macro-aggregati, nell'analisi delle unità operative, nelle comparazioni con i dati di consuntivo degli ultimi tre esercizi e con quelli del bilancio assestato del 1994, nelle analisi economica e funzionale della spesa.

### 5.3 *Le ipotesi propositive della Corte dei conti.*

Come ricordato all'inizio di questo paragrafo la Corte è, in questo periodo, particolarmente impegnata sul versante della riforma della struttura del bilancio.

Le linee di fondo dell'impegno si desumono dall'audizione davanti alla V Commissione Bilancio del Senato (27ª seduta del 15 novembre 1994). In quella circostanza è stato ampiamente posto in evidenza come le innovazioni da introdurre nella struttura decisionale e gestionale del bilancio siano strettamente correlate alle trasformazioni che investono l'organizzazione, il procedimento, il personale delle pubbliche ammini-

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

strazioni; un nuovo schema di bilancio e di rendiconto è destinato - perciò - a incidere sulla sostanza delle cose, in termini di buon andamento della gestione, se è capace di connettersi a un processo parallelo di innovazioni organizzative e procedurali guidato da una stessa logica funzionale.

Il processo di razionalizzazione e innovazione che investe la struttura del bilancio, l'organizzazione e la gestione amministrativa, i controlli interni ed esterni sui risultati, è da inquadrare pertanto in una visione unitaria: si viene così a delineare un percorso di riforma amministrativa di amplissime dimensioni che esige uno sforzo rilevante in termini di maturazione della dirigenza amministrativa, di formazione professionale, di ampliamento e innovazione dei sistemi informativi e di comunicazione (dentro l'amministrazione e fra amministrazione e cittadini), di tecnologie e tecniche di amministrazione.

In una successiva audizione in Parlamento del 17 maggio 1995 (Commissione V - Bilancio Tesoro e Programmazione - Comitato permanente per il controllo dei conti pubblici della Camera dei Deputati) è stata effettuata la seguente, specifica, proposta: una norma di delega potrebbe affidare ad un decreto legislativo il compito di costruire la nuova struttura di bilancio in tempo utile per la sessione di bilancio 1997-1999, con la sperimentazione di un bilancio parallelo sin dalla prossima sessione di bilancio (sulla base della individuazione di grandi funzioni - obiettivo e di microfunzioni, lasciando all'interno di queste la classificazione economica con cui si incrocia).

In questa ultima audizione è stato evidenziato - altresì - che l'asse portante di una riforma della struttura del bilancio deve essere costituito da uno stretto parallelismo fra razionalizzazione della struttura del bilancio e razionalizzazione della organizzazione amministrativa.

Sul piano più strettamente tecnico, comunque, le ipotesi propositive della Corte si incentrano sulla possibile costruzione di una griglia, di un sistema di corrispondenze tra l'aggregato di bilancio ed altre entità significative (funzionali, programmatiche, manageriali) da cui trarre elementi utili per la soluzione del problema.

La griglia è basata sul concetto di centro di costo che individua in aziendalistica una comune unità di produzione alla quale possono essere imputati correttamente i costi sostenuti. Sulla base dei principi contenuti nel d.lgs. n. 29/1993, il centro di costo è da intendere come una unità organizzativa deputata a realizzare un programma, sotto la responsabilità di un dirigente generale, legittimato a gestire, in posizione di autonomia, un proprio budget e un proprio contingente di personale.

La nozione di «centro di costo» è utilizzata come indicazione di metodo per individuare, in un bilancio che resta «finanziario», livelli razionali di aggregazione delle risorse e di identificazione delle responsabilità di gestione. In altri termini, la proposta della Corte potrebbe prendere le mosse dalla funzione-obiettivo corrispondente all'attuale rubrica del bilancio: per esempio, tutela delle acque, medicina sociale, istruzione elementare, economia montana, ecc. Questa «funzione» si concretizza in un programma (artt. 14 e 16 d.lgs. n. 29/1993), la cui attuazione è demandata ad un'unità amministrativa (direzione generale, servizio, ecc.), di cui è responsabile un dirigente generale, il quale dispone a tal fine di una «quota parte del bilancio dell'amministrazione» (unità omogenea, rubrica, ecc.) ed è titolare di «autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo» (art. 3 citato d.lgs.). Ed in questa prospettiva l'unità omogenea di bilancio risulterebbe dall'accorpamento di tutti i capitoli di spesa che si riferiscono alla funzione-obiettivo.

Nell'ambito dell'ipotesi propositiva è enucleabile, poi, un secondo livello di aggregazione risultante dall'articolazione di ciascuna funzione-obiettivo in microfunzioni (per esempio la funzione di tutela delle acque si articolerebbe in tutela del mare, tutela dei fiumi, e, ad un terzo livello di disaggregazione, bacini idrografici nazionali, bacini interregionali, bacini regionali). Ad ogni microfunzione dovrebbe corrispondere un programma articolato in progetti che dovranno essere affidati ad una divisione, alla quale sarà preposto un dirigente, che disporrà di una dotazione finanziaria definita.

L'aspetto più innovativo, infine, delle ipotesi propositive della Corte, rispetto all'attuale assetto, concerne il personale, la cui gestione passa dalle direzioni del personale alle unità amministrative cui sono preposti i dirigenti.

Quanto alle azioni intersettoriali, che interessano comparti e dipartimenti di una pluralità di amministrazioni, il problema non investe la struttura del bilancio (che dovrebbe assicurare una relativa stabilità e continuità) e può essere risolto con moduli procedurali flessibili, quali l'accordo di programma (la disciplina di questo istituto andrebbe perciò rafforzata per consentire la formazione di amministrazioni di scopo dotate di proprie dotazioni finanziarie).

## 6. Rapporti tra organizzazione amministrativa e riforma del sistema dei controlli esterni

### 6.1 Linee di fondo ed aspetti tipici della legge n. 20/1994

6.1.1 La legge n. 20 ha innovato, in modo sostanziale, il sistema dei controlli intestati alla Corte; i rapporti, connessi, con il rinnovamento dell'amministrazione sono evidenti.

In questa sede non possono svilupparsi peraltro considerazioni eccedenti il presente ambito, ma le Sezioni Riunite nella sede referente sullo stato della organizzazione amministrativa non possono esimersi da talune, sintetiche, riflessioni.

La prima è di fondo: va invero qui ribadito che la legge n. 20 si situa in correlazione con i principi dell'art. 100 della Costituzione, spezzando un'inerzia legislativa ed una consolidata esperienza amministrativa che troppo spesso avevano vanificato le potenzialità verso il divenire insite nello stesso art. 100.

Viene poi confermata la validità del controllo preventivo della Corte ma ne viene delimitato l'ambito tradizionale e al contempo si estende il controllo successivo a tutte le amministrazioni pubbliche, con privilegiato interesse verso gli atti della gestione (non immuni però da valutazioni sulla legittimità e la regolarità contabile) e l'accertamento nei confronti dell'azione amministrativa dei prodotti, dei risultati, dei costi, in una parola del rendimento complessivo per la collettività con tutela, avveduta, delle pubbliche risorse. Nello stesso tempo vengono valorizzati i controlli interni

6.1.2 Si è fatto appena riferimento a tutte le amministrazioni pubbliche; va respinto, in proposito, l'assunto secondo il quale il significato del termine «pubbliche» eccederebbe il pensiero del legislatore e dovrebbe essere ricondotto al più stretto significato di «statali»; tale assunto non può condividersi, al di là di evidenti ragioni lessicali, per la consistenza ontologica della norma: infatti una qualsiasi interpretazione riduttiva si porrebbe in contrasto con lo scopo della riforma del controllo esterno della Corte dei conti, che è soprattutto quello di estendere il controllo successivo a tutte le gestioni, i cui risultati possano incidere direttamente sulla finanza pubblica ed, indirettamente, sulla economia nazionale (10).

6.1.3 In proposito comunque si è pronunciata in termini di assoluta chiarezza, la Corte Costituzionale (Sentenza n. 29 del 12 gennaio 1995, depositata in cancelleria il 27 gennaio 1995) risolvendo molti problemi connessi, appunto, alla «latitudine» della legge n. 20.

In questa sede di attività referente al Parlamento sulla organizzazione della pubblica amministrazione due punti, in particolare, della sentenza della Corte Costituzionale sono da porre in luce:

il primo attiene alla estensione dell'ambito del controllo esercitato dalla Corte dei conti, per un verso, interpretandone le funzioni in senso espansivo come organo posto al servizio dello Stato-comunità, e non già soltanto dello Stato-governo, e, per altro verso, esaltandone il ruolo complessivo quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e, in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità;

(10) In tal senso si sono testualmente espresse le Sezioni riunite in sede deliberante (vedi Deliberazione n. 2 del 15-19 dicembre 1994, depositata in segreteria il 18 gennaio 1995)

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- il secondo punto enuclea un compito della Corte dei Conti «posto al servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate e precisamente volto a garantire che ogni settore della pubblica amministrazione risponda effettivamente al modello ideale tracciato dall'art. 97 della Costituzione, quello di un apparato pubblico realmente operante sulla base dei principi di legalità, imparzialità ed efficienza».

6.1.4 In ogni caso la stessa Corte dei Conti, con la giurisprudenza della sua Sezione del controllo, ha tempestivamente avvertito la necessità di un allineamento della Corte sul fronte portato avanti dalla riforma; ed invero la Sezione (con deliberazione n. 29 assunta nelle adunanze del 24 febbraio, 24 marzo e 25 marzo 1994) ha «ritenuto che l'art. 3 della legge n. 20 del 1994 ha profondamente modificato l'ambito, il procedimento e le finalità dei controlli esterni, prevedendo - fra l'altro - l'esercizio generalizzato del controllo sulla gestione nello svolgimento del quale la Corte, oltre che la legittimità e la regolarità delle gestioni, può verificare il funzionamento dei controlli interni, ed accertare, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalle legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi di svolgimento dell'azione amministrativa».

Successivamente la Sezione del controllo (Deliberazione n. 122 del 27 settembre e dell'11 ottobre 1994) ha elaborato linee di fondo, suscettibili di specifica menzione proprio perchè incidenti, direttamente, sul tessuto della organizzazione pubblica, in quanto oggetto di valutazione costante e di verifica puntuale.

E così la Sezione (ribadendo anche i contenuti della precedente deliberazione n. 19 del 23 marzo 1994) si è soffermata sulla nozione di «regolarità» delle gestioni pubbliche, precisando che «conformità a legge» e «regolarità» non sono termini equivalenti. Il concetto di regolarità infatti se certamente presuppone la conformità a legge, non si esaurisce in questa, ma esprime una valenza ulteriore, tipica del controllo su attività, nel senso che il giudizio di controllo investe la gestione nel suo insieme valutandone risultati e comportamenti».

*In buona sostanza, la nozione di regolarità - per la Sezione - viene ad esprimere il contenuto di quelle formule verificatorie che fanno riferimento, ai fini del controllo, ai parametri dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e, in una sola parola, della sana gestione della cosa pubblica.*

6.1.5 Ed ancora ulteriori notazioni interessano il tema del rapporto che deve instaurarsi tra riassetto migliorativo dell'amministrazione pubblica e riforma dei controlli esterni, soprattutto se attinenti a criteri e tecniche per la verifica dei fenomeni gestionali.

Al riguardo la Sezione di Controllo della Corte ha previsto che le indicazioni del metodo e delle tecniche da applicare, nei diversi comparti, per la verifica dei fenomeni gestionali inclusi nel programma di controllo non sono suscettibili di una determinazione generale ed uniforme: le esperienze note di controllo sulla gestione segnalano infatti la necessità dell'adozione di modelli differenziati in ragione dei contenuti e delle caratteristiche delle gestioni, delle attività amministrative, dei servizi, dei beni prodotti.

È, poi, da porre in luce che il controllo dei risultati della gestione, in termini di efficienza, economicità e di efficacia, implica, in primo luogo, la costruzione di modelli di rilevazione e di programmi di indagine volti a stimolare il processo di determinazione, da parte dell'amministrazione e degli organi di controllo interno, di parametri di riferimento e di indicatori di risultato.

In ogni caso emerge una chiara tendenza a costruire, in un prospettiva assai ravvicinata, indicatori di qualità del bene o servizio prodotto (standard fondati sul rapporto fra prodotto e utenti; relazione fra esigenze espresse dagli utenti finali e gli obiettivi assegnati; indicatori di scostamento dal risultato previsto); detta costruzione dei parametri e degli indicatori non finanziari richiede peraltro un raccordo funzionale permanente della Corte dei conti con il Servizio statistico nazionale.

In una prima fase, comunque, occorre costruire soprattutto un sistema di indicatori a maglie larghe, fondato su pochi elementi agevolmente valutabili, da trarre sulle basi - già esistenti - di rilevazione di medie nazionali sostanzialmente reperibili nel sistema delle statistiche economico-sociali.

6.1.6 È già reperibile un concreto esempio della fattibilità del programma approvato dalla Sezione del controllo con la citata delibera 122/94: si tratta della indagine sulla gestione dei procedimenti disciplinari

nelle amministrazioni dello Stato, corroborata dall'attività di un apposito «nucleo di supporto e di revisione».

In proposito vanno qui rilevati, per l'interesse generale, i seguenti punti posti in luce dal competente ufficio per le definitive determinazioni della Sezione del Controllo:

L'attività di controllo è stata incentrata su una griglia di informazioni, alle quali le amministrazioni dello Stato hanno dato riscontro, elaborando i dati in loro possesso secondo i criteri evidenziati dalla Corte; l'elaborazione dei dati secondo i criteri evidenziati è stata certificata dai dirigenti delle amministrazioni interessate.

Sulla base di eventuali distonie emergenti dall'incrocio delle autocertificazioni l'ufficio di controllo della Corte ha formulato osservazioni, e richieste mirate di documenti, per mettere a fuoco le vicende ritenute più problematiche della gestione dei procedimenti disciplinari nonché per evidenziare, in via incidentale, irregolarità e violazioni di legge poste in essere attraverso comportamenti, globalmente valutati, o singoli atti, idonei ad inficiare la regolarità della intera gestione.

In termini generali può dirsi che la elaborazione dei dati è avvenuta innanzitutto con modalità «statistiche» ricostruendo, per linee comparative, i dati inviati da ciascuna delle amministrazioni. L'incrocio dei dati e notizie ha permesso di porre in rilievo non solo comportamenti formalizzati con atti amministrativi ma anche quelli consistenti in atteggiamenti omissivi e dilatori i quali, al pari delle violazioni di legge, sono naturalmente portatori di patologie nell'azione amministrativa.

L'indagine è stata rivolta sia ai dati qualitativi che quantitativi del fenomeno, attraverso una opportuna classificazione delle ipotesi che si sono verificate e dei relativi esiti dell'azione amministrativa a questi connessi.

Ciò ha permesso sia raffronti trasversali, che afferenti la «coerenza interna», dei comportamenti delle singole amministrazioni di fronte a casi analoghi.

L'articolazione delle griglie di riferimento ha permesso anche di confrontare dati relativi al medio e breve periodo, determinando la evoluzione dei fenomeni; le risultanze ricavabili dal raffronto dei dati anno per anno sembrano tuttavia finora solo parzialmente attendibili poiché influenzate da variabili indipendenti dagli elementi posti a base delle indagini.

6.1.7 Anche la Sezione Controllo Enti pubblici ha fornito il suo contributo all'approfondimento della portata della legge n. 20; in particolare con determinazione n. 14 del 29 marzo 1994 la Sezione si è soffermata sul quarto comma dell'art. 3 della legge n. 20 rilevando, che, in concreto, si avverte come le disposizioni del già citato comma quarto siano sostanzialmente confermate del modulo di controllo sugli enti sovvenzionati, che fin dalle sue origini si è conformato come controllo di gestione; anche la previsione innovativa della definizione annuale dei «programmi» e dei «criteri di riferimento del controllo» trova corrispondenza nelle norme ordinarie della Sezione Enti (determinazione 10/90 del 27 febbraio 1990), che prevedono la deliberazione annuale delle linee programmatiche dell'azione di controllo; questa previsione dovrà comunque, ora, essere applicata in puntuale adeguamento al disposto legislativo.

6.1.8 Da ultimo, ulteriori linee di fondo ed aspetti tipici sono desumibili dalla legge n. 20; attengono all'intreccio tra programmi di controllo sulle gestioni ed attività referente sul rendiconto generale dello Stato, e si espongono, qui, per la obiettiva refluenza sul riordinamento degli assetti organizzativi, con ricaduta propositiva, per le amministrazioni, in termini di «autocorrezione».

In proposito va soltanto sottolineato che rispetto ai programmi analitici, delineati dalla Sezione del controllo, la relazione sul rendiconto generale rappresenta un momento di chiusura che esaurisce i fondamentali adempimenti assegnati alla Corte per svolgere il controllo successivo; peraltro come emerge dal nesso fra esiti del controllo e referti al Parlamento (specificato nella deliberazione n. 29/94 della Sezione del controllo dianzi citata) entrambe le funzioni si inseriscono sinergicamente entro la attuazione del precetto fondamentale dell'art. 100, comma secondo, della Costituzione.

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È ancora da evidenziare, soprattutto per le valutazioni di Parlamento e Governo sullo «stato» della pubblica amministrazione, e segnatamente di quella statale, che la relazione che accompagna la deliberazione sul rendiconto dello Stato è caratterizzata da indispensabile globalità; essa infatti deve avere ad oggetto una «valutazione di sistema» sulle risultanze della gestione del bilancio e del patrimonio complessivamente considerate, sia con riguardo al quadro globale dello stesso rendiconto, sia con riguardo alla gestione delle singole amministrazioni statali.

La relazione sul rendiconto esprime, così, i risultati del controllo eseguito, raccogliendo gli esiti conclusivi dei programmi fissati dalla Sezione del controllo; ma deve pervenire ad una valutazione d'insieme, sia per l'intero rendiconto, sia per ciascuna amministrazione centrale.

La distinzione è, dunque, «di scala»: il programma del controllo ha ad oggetto le gestioni e le attività amministrative identificate; il programma per l'esame del rendiconto ha ad oggetto la gestione nella sua interezza.

Entrambi i programmi devono però concorrere, essenzialmente, all'acquisizione di elementi utili per il riordinamento degli apparati pubblici e la modernizzazione delle amministrazioni.

Infine anche le risultanze dei controlli e delle analisi eseguiti dalla Sezione controllo enti e dalla Sezione enti locali possono incidere sui contenuti della relazione sul rendiconto a causa dei nessi che legano la gestione del bilancio e del patrimonio statale con gli andamenti più generali della finanza pubblica: così la relazione sul rendiconto allorché valuta gli andamenti e i risultati della finanza previdenziale, della finanza sanitaria, dei trasferimenti agli enti locali — con approfondimento dei connessi profili organizzativi e procedurali — deve assumere fra le proprie basi le conclusioni raggiunte nelle competenti sedi della Corte nell'esercizio del controllo.

*6.2 Altri profili di qualificazione del nuovo sistema: controllo-referto sulle amministrazioni regionali e gli enti locali; l'attività di referto sul costo del lavoro pubblico.*

6.2.1 Numerosi sono gli ulteriori profili di qualificazione del nuovo sistema di controllo, sempre da considerare perché incidenti sul quadro complessivo della organizzazione amministrativa.

6.2.2 Quanto alle amministrazioni regionali la Corte ha iniziato il lavoro propedeutico finalizzato al compito di riferire annualmente al Parlamento ed ai Consigli regionali sulla gestione economico-finanziaria delle stesse amministrazioni (in relazione all'art. 3 della legge n. 20).

In proposito è stato individuato un punto di partenza nella individuazione delle coordinate di riferimento sulle quali costruire una graduazione di priorità nello svolgimento del lavoro e negli approfondimenti conoscitivi e referenti demandati alla Corte: proprio perché teoricamente illimitato questo compito ha bisogno invero di un ordine rigoroso che, una volta messo a punto, possa costituire una autentica procedura di controllo.

Le coordinate sono sicuramente nella legge 20 ma anche, e soprattutto, nei principi costituzionali la cui lettura è resa agevole dalla sentenza della Corte costituzionale già ricordata (n. 29/1995).

A stare alla quale, quel che dà ragione e spiegazione di un'imputazione soggettiva alla Corte del controllo sulle amministrazioni regionali è il suo fondamentale ruolo di «garante imparziale degli equilibri economico-finanziari del settore pubblico».

È questa la chiave di lettura che consente di mettere in chiaro limiti, modi e tempi per le ulteriori analisi (eventuali) di corretta gestione delle risorse anche sotto il profilo dell'economicità e dell'efficacia.

Nella ricostruzione degli «equilibri economico-finanziari» del comparto regionale — nel suo complesso e nell'articolazione delle singole gestioni che lo compongono — strumento essenziale è la conoscenza e la verifica dei documenti di bilancio e di rendiconto, tanto più essenziale a fronte di un'autonomia legislativa che ha generato metodi e procedure non sempre omogenee nella definizione e formazione degli equilibri gestionali, specie per quanto concerne la loro rappresentazione contabile.

E poi da sottolineare che soltanto attraverso l'esame dei conti di bilancio e dei rendiconti è possibile cogliere il senso del fluire di gestioni i cui esiti sono momento imprescindibile nella costruzione dell'equilibrio dell'esercizio successivo.

È già in atto, perciò, un esercizio di conoscenza ed esame dei documenti contabili delle quindici regioni ordinarie previa acquisizione dei bilanci preventivi 1995 e dei rendiconti 1990-1993 (quelli relativi al 1994 non sono disponibili).

Anche in ordine alle amministrazioni regionali è emersa la necessità, tipica del controllo sulla gestione, di costruire indicatori che possano dar ragione dello stato diversificato delle realtà territoriali in rapporto al diverso grado di sviluppo: sussistono infatti non pochi problemi in ordine al controllo sulla funzionalità delle gestioni con riguardo agli aspetti di efficienza, economicità ed efficacia.

Probabilmente occorre muoversi sia in direzione di analisi che, pur mantenendosi su un taglio di tipo orizzontale, siano in prospettiva valevoli ad ulteriori approfondimenti in senso verticale specie ove più forte si riscontri il rischio di disfunzioni connesse e perciò incidenti sullo squilibrio finanziario.

Il versante regionale offre comunque, al riguardo, due importanti momenti di approccio: uno si lega alla prestazione di servizi (sanità), un altro è nella capacità di realizzazione degli interventi per lo sviluppo.

6.2.3 In relazione alle attribuzioni della Sezione Enti locali della Corte non poche, e tutte rilevanti, sono le innovazioni refluenti dalla legge n. 20.

Detto provvedimento legislativo rappresenta invero, ed in particolare proprio per il comparto degli enti locali, la prima conclusione di una evoluzione lenta, ma coerente, dell'ordinamento che ha avuto inizio con l'articolo 13 della legge n. 51 del 1982.

Gli orientamenti di fondo si desumono dalle disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali (legge 8.6.1990, n. 142), sul procedimento amministrativo (legge 7.8.1990, n. 241), sulla disciplina del rapporto di impiego del personale delle pubbliche amministrazioni (d. lgs. 3.2.93, n. 29; d.lgs. 13.11.93, n. 470; d.lgs. 21.12.93 n. 546).

Ciò premesso, la legge n. 20 del 1994 postula, per la sua attuazione, l'esigenza di adeguamenti organizzativi e di soluzioni operative a livello locale.

Le innovazioni di rilievo che emergono dal piano delle rilevazioni, adottato dalla Sezione Enti locali il 22 luglio 1994, concernono alcuni specifici profili che riguardano in particolare: la valutazione sul funzionamento dei controlli interni; l'accertamento, anche in base all'esito degli altri controlli, in ordine alla rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

Dette valutazioni presuppongono l'esigenza di altri controlli interni ed esterni, quali fra l'altro: l'attività dei collegi di revisione (art. 57, comma 5, legge n. 142 del 1990), i controlli economici interni previsti dagli statuti ex lege 142 (art. 57, comma 9), le verifiche esplicitate dalle giunte comunali ex art. 55, comma 7 legge 142, gli accertamenti di riscontro di risultati demandati a collegi vari, nuclei di valutazione ed organi consimili (art. 20, comma 2, d.lgs. 3.2.1993, n. 29), nonché i controlli effettuati dai Co.Re.Co. ed ancora l'esercizio dei poteri sostitutivi di competenza di questi ultimi. È evidente comunque che la riforma potrà avere piena e generalizzata attuazione solo dopo l'entrata a regime delle contabilità economica di cui all'art. 55, comma 6 della legge 142/1990, pur tenendo presente l'esistenza, in atto a livello locale, di pregevoli sperimentazioni funzionali.

Due finali, ulteriori, notazioni in materia di enti locali:

il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 ha dettato il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; in proposito le Sezioni riunite della Corte hanno reso, nell'adunanza del 19 dicembre 1994, il loro parere sullo schema del provvedimento (n. 303 SR D);

la deliberazione n. 2 del 15-19 dicembre 1994 delle Sezioni riunite ha fatto, più volte, riferimento alle Delegazioni regionali della Corte in ordine a profili di attuazione della legge 14 gennaio 1994 n. 20 concernenti gli enti locali, delineando forme di collaborazione istituzionale tra le stesse Delegazioni e la Sezione Enti locali.

6.2.4 Da ultimo viene in evidenza l'attività di referto sul costo del lavoro pubblico, di speciale rilievo nel contesto innovativo del decreto legislativo n. 29 e della sua valenza in termini di razionalizzazione sia dei sistemi e dei procedimenti che delle risorse umane e finanziarie.

Un tratto dell'esperienza fin qui condotta va segnalato per il suo possibile contributo, non indifferente, nel processo di riordinamento dell'amministrazione nella sua interezza.

Infatti la latitudine delle amministrazioni sulle quali riferire (circa 13.000), e l'esigenza di un referto annuale su tutto il «personale del settore pubblico», hanno indotto la Corte a superare il tradizionale criterio di ripartizione del lavoro per collegi specialistici per sperimentare, nel rispetto delle norme sulla competenza delle varie articolazioni della Corte stessa, un nuovo metodo di lavoro, che ha portato alla stesura di una relazione unica per l'insieme delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici non territoriali.

La relazione unica in verità - ha vantaggi rilevanti: garantisce l'unicità del referto su tutte le amministrazioni pubbliche, secondo criteri di tendenziale uniformità contenutistica e metodologica; è più aderente alla lettera dell'art. 65 del d.lgs. n. 29/1993, che attribuisce alla Corte la missione di riferire annualmente sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, è più economica (perché evita ridondanze strumentali, con particolare riguardo al settore dell'informatica) ed efficiente (perché consente sinergie tra le varie sezioni della Corte); migliora la programmazione dell'attività di referto (prevedendo la norma citata, oltre quella annuale, relazioni speciali «su specifiche materie, settori ed interventi»); facilita la complementarità tra relazione sul costo del lavoro pubblico e le altre relazioni della Corte.

Un ulteriore impegno nell'ambito dell'attività referente sul costo del lavoro pubblico attiene alla quantificazione degli oneri dei contratti collettivi; è stato infatti intrapreso un esame dei contratti collettivi di lavoro relativi ai ministeri, agli enti locali ed agli enti pubblici non economici, con comunicazione di osservazioni sulla determinazione degli oneri finanziari alla sede della Corte competente per il controllo sugli atti di governo.

È, infine, da menzionare una attività di monitoraggio delle spese in materia di personale che non attiene ai dati aggregati, essendo questi disponibili nel conto annuale e, per talune amministrazioni, nei rendiconti; la rilevazione riguarda, per contro, gli oneri finanziari derivanti dai nuovi contratti, con particolare riguardo agli aumenti retributivi (al duplice fine di conoscenza e di verifica del rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria). I dati in questione peraltro non sono rilevabili né dai rendiconti né dal conto annuale ed è necessario, quindi, richiederli alle amministrazioni.



## Capitolo VIII

### PERSONALE

Sommario: — 1. **Introduzione:** 1.1 *Gli eventi di maggior rilievo*; 1.2. *Le analisi e le valutazioni della «Relazione sul costo del lavoro pubblico»*: rinvio.  
2. **Il quadro normativo:** 2.1 *La riforma del pubblico impiego nel contesto delle più recenti riforme amministrative*; 2.2 *Il coordinamento governativo delle iniziative legislative in materia di pubblico impiego*.  
3. **L'evoluzione della spesa per il personale (1989-1994):** 3.1. *Dal «blocco» della contrattazione collettiva alla manovra finanziaria per il 1994*; 3.2 *Questioni metodologiche relative alla classificazione delle spese per il personale*.  
4. **La prima tornata contrattuale dopo la riforma del pubblico impiego:** 4.1 *L'accordo sulla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale*; 4.2. *Problemi relativi alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali*; 4.3 *L'autorizzazione di spesa per i contratti collettivi 1994-97 nella legge finanziaria 1995*; 4.4 *Le valutazioni della Corte dei conti sul contratto per i dipendenti dei ministeri*; 4.5 *Le autorizzazioni alla stipula dei contratti collettivi per i dipendenti degli enti locali e degli enti pubblici*; 4.6 *Considerazioni generali sui contratti finora stipulati*.  
5. **Ulteriori misure di riduzione e contenimento della spesa per il personale:** 5.1 *Le misure di contenimento della spesa per il personale nella decisione di bilancio per il 1995*; 5.2 *Il blocco delle assunzioni e le deroghe al blocco. La mobilità*.

#### 1. Introduzione

##### 1.1 *Gli eventi di maggior rilievo*

Sono quattro gli eventi significativi del periodo al quale si riferisce la presente relazione. Il primo consiste nell'entrata «a regime» della riforma del pubblico impiego, dopo gli aggiustamenti e le correzioni che furono apportate, nella seconda parte del 1993, alle norme sulla «privatizzazione» dei rapporti di lavoro pubblico, contenute nel d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (1).

Il secondo è costituito da una cospicua produzione normativa e contrattuale, che costituisce applicazione e svolgimento di numerosi «capi» della riforma introdotta dal d.lgs. n. 29/93 e dai successivi decreti «correttivi» (2).

Il terzo evento si riferisce alle caratteristiche del tutto originali assunte dalla decisione di bilancio per il 1994. Questa ha elevato la modernizzazione delle istituzioni amministrative e, con essa, la riforma del pubblico impiego a fattori di primo piano nel disegno di riordino e di contenimento della spesa pubblica. In tale direzione, sono stati previsti, ed in parte attuati, consistenti ridimensionamenti di apparati amministrativi e drastici interventi di riduzione-riqualificazione della «spesa storica» destinata al personale pubblico.

L'ultimo evento è costituito dai primi rinnovi contrattuali successivi alla riforma, con il rilevante seguito di implicazioni finanziarie, contabili e giuridiche prodotte dall'«innesto» del nuovo regime contrattuale nel tradizionale assetto pubblicistico della materia.

---

1) Sui contenuti del d.lgs. n. 29/93 v. la Relazione della Corte dei conti al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1992, vol. I, cap. X, par. 2.

2) D.lgs. n. 247/93, n. 470/93 e n. 546/93, sui quali v. la Relazione della Corte dei conti al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1993, vol. I, cap. IX, par. 2.

Più in generale, la materia del lavoro pubblico ha continuato a rappresentare unitamente alla materia organizzativa un territorio importante per la sperimentazione di tecniche e metodi di gestione destinati ad accrescere sia la qualità delle prestazioni di lavoro, sia l'efficienza delle amministrazioni. Di rilievo, al riguardo, le misure concernenti il prolungamento dell'orario di servizio, gli istituti contrattuali mirati a corrispondere retribuzioni differenziate in ragione della diversa produttività del lavoro, l'avvio a revisione (annunciato dai contratti collettivi finora stipulati o «siglati») del sistema di inquadramento fondato su qualifiche e profili professionali, il ripristino (dopo decenni di progressivo decadimento) dei controlli interni e lo sviluppo dei controlli esterni sulla complessiva gestione delle amministrazioni, le iniziative finanziate e coordinate dal Dipartimento per la funzione pubblica intese a sperimentare «soluzioni innovative» per migliorare la funzionalità e l'efficienza delle prestazioni rese dalle pubbliche amministrazioni (progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, progetti per il recupero di funzionalità e di produttività (3), progetti-pilota per la ricerca di nuovi standards di efficienza (4).

È il caso di ricordare, peraltro, che le innovazioni nel settore del lavoro pubblico non possono che accompagnarsi, per essere realmente efficaci, al riordino ed alla razionalizzazione degli apparati e delle loro funzioni, allo snellimento dei procedimenti amministrativi, alla responsabilizzazione della dirigenza amministrativa nell'attuazione dei programmi e nella gestione delle risorse finanziarie. Su tutti questi versanti si registrano, però, incertezze e contraddizioni, anche per effetto della sostanziale paralisi registrata, nella seconda metà del 1994, dal disegno riformatore che faceva perno sulle numerose deleghe legislative concesse al Governo dalla legge n. 537/93, solo in parte utilizzate e, per il resto, ormai scadute (il d.d.l. n. 777 A.S., XII legislatura, che si proponeva il rinnovo delle deleghe, è stato, infatti, praticamente abbandonato dal Governo).

Un ritorno di attenzione sui temi della modernizzazione amministrativa e della semplificazione procedimentale è costituito, peraltro, dal recente d.l. 12 maggio 1995 n. 163 («misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni»), che espressamente si ricollega alla l. n. 537/93 e all'opera di riordino da questa iniziata (5) e che, nella sua parte più impegnativa, prevede la delegificazione di oltre cento discipline procedimentali. Senonché, il fatto che tale delegificazione sia stata autorizzata (non con legge ma) con decreto-legge ha suscitato, nel Parlamento, forti dubbi di conformità al «principio di esclusività della legge», che presiede alla produzione normativa «delegificante». In sostituzione del d.l. n. 163/95 è stato, pertanto, approvato dal Governo un apposito disegno di legge (A.S. n. 1794, XII legislatura).

Nel rinviare, per ulteriori tematiche, al capitolo di questa relazione dedicato all'organizzazione ed alle sue trasformazioni, preme qui richiamare l'attenzione sulla circostanza che, a due anni dall'emanazione del d.lgs. n. 29/93, tre fondamentali «capi» della riforma del pubblico impiego continuano ad essere, a tutt'oggi, inattuati.

Il primo è quello che, nel separare l'attività (politica) di indirizzo dall'attività (amministrativa) di gestione, richiede ai ministri di definire, e di impartire ai dirigenti, l'«indirizzo politico-amministrativo», mediante la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'indicazione delle priorità e l'adozione delle conseguenti «direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione» (art. 14, comma 1).

3) Tali progetti possono assumere due diverse configurazioni (art. 12 d.p.r. n. 13/86):

progetti di tipo strumentale, finalizzati ad acquisire metodologie, strutture e tecniche per migliorare l'organizzazione e la gestione delle pubbliche amministrazioni. Essi sono destinati, quindi, a modificare gli assetti strutturali e funzionali delle amministrazioni, le tecniche di gestione, le procedure amministrative (anche con il supporto di strumenti informatici).

progetti di risultato, «diretti ad influire sulle modalità di svolgimento delle attività direttamente produttive e di conseguenza sulla produttività complessiva e di singole linee di prodotto».

4) Tutti i progetti di cui si parla erano contemplati dal primo «accordo intercompartmentale» per il pubblico impiego, stipulato a norma della legge-quadro n. 93/83 e recepito nel d.p.r. n. 13/86. Essi hanno ricevuto, ora, nuovo impulso, soprattutto ad opera della legge n. 537/93 (di accompagnamento alla finanziaria 1994), nel quadro delle misure per il riordino e l'ammodernamento delle pubbliche amministrazioni.

5) Cfr. la relazione al d.d.l. di conversione del d.l. n. 163/95 (A.S. n. 1703).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'emanazione di tali direttive costituisce, all'evidenza, uno degli aspetti più qualificanti della concezione che fonda, nel d.lgs. n. 29/93, il nuovo regime dei rapporti fra potere politico e gestione amministrativa; risulta, però, che soltanto in pochissimi casi - e talvolta del tutto informalmente - i ministri abbiano impartito alle rispettive amministrazioni direttive siffatte (6).

Il secondo «capo», strettamente connesso al precedente, prevede l'assegnazione di un «budget» - e della connessa responsabilità di gestione - ai dirigenti generali, per la realizzazione dei programmi loro affidati. Ciò esige, come - del resto - la legge prevede (art. 64 e 65 d.lgs. n. 29/93) una articolazione dei bilanci sulla base di «centri di costo» (o «unità operative»), con la identificazione di specifiche funzioni, programmi di azione e responsabilità di gestione (7), offrendo, così, una base plausibile e meno aleatoria alle analisi dei costi sostenuti e dei risultati ottenuti, ed alle conseguenti valutazioni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Il terzo «capo» in attesa di attuazione è quello dei servizi di controllo interno (art. 20 d.lgs. n. 29/93, come novellato dall'art. 6 d.lgs. n. 470/93), che avrebbero il compito di contribuire, attraverso l'analisi dei costi e dei rendimenti, al continuo miglioramento dell'azione amministrativa, elevando - fra l'altro - la qualità dei servizi erogati e la produttività dei pubblici dipendenti. Ebbene, le amministrazioni dello Stato che hanno effettivamente costituito servizi di controllo interno sono, ad oggi, soltanto tre: la Presidenza del Consiglio dei ministri (8), il Ministero degli affari esteri (9) e il Ministero della sanità (10); a questi, va aggiunto il «nucleo di valutazione» della Corte dei conti, costituito in base al «regolamento di autonomia» (11) previsto dall'art. 4 legge n. 20/94 (12). Ad oggi, inoltre, solo il Servizio di controllo interno della Presidenza del Consiglio dei ministri ha elaborato periodici «rapporti di attività».

### 1.2 Le analisi e le valutazioni della «Relazione sul costo del lavoro pubblico»: rinvio

Questa parte della annuale relazione sul rendiconto generale dello Stato non esaurisce il compito della Corte di riferire al Parlamento sulle tematiche e sugli andamenti della spesa per il pubblico impiego. A norma dell'art. 65 d.lgs. n. 29/93, la Corte è, infatti, chiamata a presentare annualmente una specifica relazione «sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico», da elaborare in base a «conti annuali» che tutte le amministrazioni sono tenute a presentare unitamente ad una relazione che espone «i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione».

Una prima relazione sul «costo del lavoro pubblico», riferita al 1992, è stata presentata nel dicembre 1994. Seguiranno, nel corso del 1995, altre relazioni, che saranno arricchite rispetto a quella per il 1992 di ulteriori analisi e relativi supporti statistici. Questo capitolo della relazione sul rendiconto generale dello Stato resta, invece, dedicato a valutazioni d'insieme sulle principali problematiche del pubblico impiego, con particolare riguardo a quelle di ordine istituzionale e finanziario.

Ulteriori dati e informazioni scaturiranno dalla «indagine intersettoriale» avviata nel contesto del programma di controllo successivo, approvato dalla Corte con la deliberazione n. 122/94.

6) Di particolare interesse, fra le direttive finora note, quella del Ministro delle finanze in data 23 marzo 1995 (prot. n. 4374/Gab). Sugli effetti della mancata emanazione delle direttive generali per l'azione amministrativa si pronuncerà, a breve, la Sezione del controllo.

7) È questa la posizione costantemente espressa dalla Corte in tema di riforma della struttura del bilancio. Cfr. «Indagine conoscitiva in tema di riclassificazione del bilancio dello Stato: audizione dei rappresentanti della Corte dei conti», in Senato della Repubblica, XII legislatura, Giunte e commissioni parlamentari, Resoconto n. 75, Sedute di martedì 15 novembre 1994; «Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio: audizione del presidente della Corte dei conti», in Camera dei deputati, XII legislatura, Indagini conoscitive e documentazioni legislative, Commissione V (bilancio, tesoro e programmazione), Comitato permanente per il controllo dei conti pubblici, Seduta di mercoledì 17 maggio 1995.

8) D.p.c.m. 24 novembre 1993 (G.U. n. 280 del 29 novembre 1993), i cui contenuti sono successivamente confluiti (con taluni, non formali aggiustamenti) nel d.p.c.m. 10 marzo 1994 (Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 26 aprile 1994), che reca la «Riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dipartimenti e degli uffici del Segretariato generale».

9) Suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 26 aprile 1994.

10) D.m. 25 ottobre 1994 n. 761 (G.U. n. 34 del 10 febbraio 1995).

11) V. l'art. 54 del «Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti», approvato dalle Sessioni Riunite della Corte dei conti il 14-15 luglio 1994 (G.U. n. 184 dell'8 agosto 1994).

12) Un servizio di controllo interno è stato istituito, ma non organizzato, nell'ambito del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali: art. 3, c. 6, d.p.r. 15 marzo 1994 n. 197.

## 2. Il quadro normativo

### 2.1 *La riforma del pubblico impiego nel contesto delle più recenti riforme amministrative*

Il quadro normativo del pubblico impiego ha subito, negli ultimi anni, una serie di mutamenti, dovuti alla ricollocazione della materia entro tre tipi di coordinate, corrispondenti in buona sostanza alle ragioni ispiratrici della recente stagione di riforme amministrative. Le coordinate sono quelle della razionalizzazione amministrativa, del risanamento finanziario e del «riallineamento» al regime giuridico del lavoro privato, tutte presenti nella legge-delega n. 421/92, dalla quale prese le mosse il processo di riforma del pubblico impiego anche a fini di riduzione, contenimento e controllo della spesa (non a caso, la legge n. 438/92, coeva alla legge n. 421/92, impose il rinvio dei rinnovi contrattuali fino a quando non fosse stata approvata la riforma del pubblico impiego).

Il d.lgs. n. 29/93, con relativi decreti «correttivi», e, soprattutto, la legge n. 537/93, di accompagnamento alla legge finanziaria 1994, hanno, poi, rinsaldato e ulteriormente rafforzato l'aggancio della riforma del pubblico impiego con la riforma delle altre componenti dell'organizzazione amministrativa e con la razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle strutture amministrative (13). Inoltre, il Documento di programmazione economico-finanziaria 1994 (presentato nel luglio 1994), nel valutare positivamente l'avviato processo di riforma, aveva cura di precisare che, sul versante della spesa per il personale, gli spazi per ulteriori consistenti economie fossero ormai divenuti estremamente limitati, a meno di «profonde modifiche dell'organizzazione amministrativa dello Stato». Lo stesso documento non mancava, poi, di ricordare come il blocco della tornata contrattuale 1991-93 avesse fatto riassorbire la rincorsa salariale fra settore pubblico e settore privato, così come «gli sconfinamenti di spesa rispetto ai limiti prefissati con il precedente rinnovo».

La concreta attuazione della riforma dipende, ora, dall'adozione di comportamenti coerenti, sia a livello di produzione normativa e contrattuale, sia a livello di decisioni amministrative.

Nella realtà, il 1994 registra due tendenze diverse e, in certa misura, contrastanti. La prima consiste in una più ridotta tensione al riordino delle strutture organizzative, alla connessa riforma dei modi di gestione finanziaria (se ne è appena detto) ed alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, lasciando ancora largamente incompiuto — come più sopra s'è detto — il disegno di modernizzazione preordinato dal d.lgs. n. 29/93 e dalla legge n. 537/93.

La seconda tendenza si esprime, invece, nel completamento normativo di alcuni, rilevanti aspetti della riforma introdotta dal d.lgs. n. 29/93.

Così, ad esempio, sono state emanate le norme regolamentari sulle procedure di selezione per l'accesso ai pubblici impieghi (14), le norme sui concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici (15) e quelle sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche (16); norme, tutte, improntate a principi di trasparenza, speditezza, rigore valutativo, professionalità e indipendenza degli organi di valutazione.

13) I contenuti principali della legge n. 537/93 erano, per quanto riguarda specificamente la materia del personale, i seguenti: blocco degli automatismi retributivi, delle indennità e di altri emolumenti, revisione delle piante organiche («fotografate» al 31 agosto 1993), con possibilità di limitato ricorso al turn-over e valorizzazione della mobilità fra amministrazioni, collocamento in disponibilità per i dipendenti dichiarati eccedenti dalle pubbliche amministrazioni, cui corrispondere, per un periodo di tempo determinato, un compenso pari all'80% dello stipendio.

14) D.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, «regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» (Suppl. ord. alla G.U. n. 185 del 9 agosto 1994).

15) D.p.e.m. 21 aprile 1994 n. 439, «regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente» (G.U. n. 159 del 9 luglio 1994).

16) D.p.e.m. 7 febbraio 1994 n. 174, «regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» (G.U. n. 61 del 15 marzo 1994), d.p.e.m. 5 ottobre 1994 n. 623, «modifica al regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, adottato con d.p.e.m. 7 febbraio 1994 n. 174 (G.U. n. 261 dell'8 novembre 1994)».

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Disposizioni sull'orario di servizio e di lavoro sono state impartite, prima, con una circolare del Ministro per la funzione pubblica del febbraio 1994 (17) e, poi, dalla legge 23 dicembre 1994 n. 724, di accompagnamento alla legge finanziaria 1995, e da una ulteriore circolare (24 febbraio 1995) dello stesso Ministro per la funzione pubblica (18).

Numerosi interventi hanno pure interessato la materia dei «carichi di lavoro» e quella della mobilità, che presentano problemi fra i più complessi nella ricerca degli equilibri funzionali fra quantità-qualità del lavoro richiesto a ciascun ufficio (o serie di uffici) e rispettivo fabbisogno di personale (19).

Altre norme hanno riguardato l'istituto del c.d. «collocamento in disponibilità» (già previsto dal t.u. del 1957 e, ora, più accuratamente regolato dal d.lgs. n. 29/93 e dalla legge n. 537/93), che, finalizzato a «decomprimere» le amministrazioni da personale non necessario, si configura come una sorta di «cassa integrazione guadagni» per il settore del lavoro pubblico (20).

Ancora, sono state dettate le istruzioni per la compilazione dei «conti annuali» che tutte le amministrazioni sono tenute a presentare a norma dell'art. 65 del d.lgs. n. 29/93 relativi alle spese sostenute per il personale nel 1993 e nel 1994 (21).

È stato elaborato, infine, il «codice di condotta» dei pubblici dipendenti, che dovrà essere allegato (per formarne parte integrante) a tutti i futuri contratti collettivi (22).

## 2.2 Il coordinamento governativo delle iniziative legislative in materia di pubblico impiego

È noto che l'art. 70, comma 3, d.lgs. n. 29/93 ha attribuito al Ministro del tesoro, al Ministro del bilancio e al Ministro per la funzione pubblica la qualità di referenti di tutte le amministrazioni (statali) che intendano elaborare schemi di provvedimenti legislativi e progetti di legge comunque riguardanti le pubbliche amministrazioni. A tal fine, la norma stabilisce che gli schemi di atti legislativi, prima di essere sottoposti alla valutazione del Governo, debbano ottenere il «concerto» dei tre ministri di cui s'è detto.

Per i provvedimenti di natura non legislativa è previsto, invece, che essi siano adottati dalle singole amministrazioni (statali), d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, in apposite conferenze di servizi.

Si tratta, ovviamente, di norme la cui osservanza è rimessa alla volontaria collaborazione fra i soggetti che sono chiamati, di volta in volta, a «concertarsi» o ad «intendersi». Nel tentativo di stimolare questa collaborazione, un'apposita direttiva (10 ottobre 1994) è stata emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri (23), non soltanto per ribadire l'importanza delle prescrizioni contenute nell'art. 70, comma 2,

17) C.m. 16 febbraio 1994 n. 3/94, «orario di servizio e orario di lavoro» (G.U. n. 43 del 22 febbraio 1994).

18) Circolare 24 febbraio 1995 n. 7/95, «Articolo 22, commi 1,2,3,4 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Criteri organizzativi. Orario di servizio ed orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche» (Suppl. ord. alla G.U. n. 73 del 28 marzo 1995; errata corrige in G.U. n. 91 del 19 aprile 1995).

19) Per i «carichi di lavoro», si v.: c.m. (funzione pubblica) 23 marzo 1994 n. 6, «carichi di lavoro delle amministrazioni pubbliche e dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato» (Suppl. ord. n. 54 alla G.U. n. 77 del 2 aprile 1994).

Sulla mobilità, si v.: d.p.c.m. 16 settembre 1994 n. 716 - Regolamento recante la disciplina della mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Suppl. ord. alla G.U. n. 301 del 27 dicembre 1994); c.m. (funzione pubblica) 22 settembre 1994 n. 19/94, «mobilità di personale fra le pubbliche amministrazioni. Anno 1994» (G.U. n. 229 del 30 settembre 1994).

20) D.p.c.m. 23 aprile 1994, «Criteri generali per la concessione di proroga del periodo di collocamento di disponibilità ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 24 dicembre 1993 n. 537» (G.U. n. 172 del 25 luglio 1994); d.m. (funzione pubblica) 27 febbraio 1995 n. 112, «Regolamento recante norme per la disciplina delle dichiarazioni di eccedenza e di collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici» (G.U. n. 90 del 18 aprile 1995).

21) C.m. (tesoro) 3 febbraio 1994 n. 14, «Attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (titolo V). Il conto annuale (art. 65). Esercizio 1993» (Suppl. ord. alla G.U. n. 41 del 19 febbraio 1994); c.m. (tesoro) 22 novembre 1994 n. 81, «Attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni (titolo V). Il conto annuale e la relazione illustrativa della gestione del personale (art. 65). Esercizio 1994» (Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21 dicembre 1994).

22) D.m. (funzione pubblica) 31 marzo 1994, «Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» (G.U. n. 149 del 28 giugno 1994).

23) È la «Direttiva concernente l'applicazione dell'art. 70, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29» (G.U. n. 268 del 16 novembre 1994).

cit. e delle esigenze che vi sono alla base (garantire armonia ed omogeneità nella materia, troppo spesso messe in pericolo da iniziative ed interventi non coordinati), ma soprattutto per stigmatizzare i «gravi inconvenienti ... prodotti dalla tendenza manifestata da talune amministrazioni ad adottare soluzioni di carattere particolare, senza la necessaria visione di insieme del fenomeno, con l'inevitabile incidenza, in negativo, sugli altri pubblici dipendenti». La direttiva stabilisce, quindi, piuttosto perentoriamente, che i rappresentanti del Governo in sede parlamentare «non dovranno presentare o assecondare alcuna proposta di modifica in materia di amministrazioni pubbliche e di rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle medesime — neanche nella forma attenuata del «rimettersi» alle decisioni del Parlamento — senza che sia intervenuto il prescritto nulla osta da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri dopo aver acquisito il concerto dei ministri del tesoro e del bilancio e del dipartimento della funzione pubblica». Inoltre, a fronte di emendamenti parlamentari, il rappresentante dell'esecutivo (ministro o sottosegretario di Stato) che segua in Parlamento la discussione di un provvedimento legislativo dovrà «segnalare con assoluta tempestività ai predetti ministri l'iniziativa parlamentare in ordine alla quale occorre definire la posizione unitaria del Governo».

La direttiva conclude rappresentando «l'assoluta necessità» della sua «puntuale osservanza», al fine di evitare il ripetersi di interventi scongiurati che favoriscono la realizzazione di normative contraddittorie e producono la sovrapposizione della fonte legislativa e di quella contrattuale (con relativi fenomeni di «rincorsa» fra l'una e l'altra fonte nella regolamentazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici e con la ulteriore conseguenza di creare «gravi difficoltà nella contrattazione con le organizzazioni sindacali», specialmente in prossimità della stagione per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego).

Ciò dimostra che, come spesso rilevato nelle precedenti relazioni della Corte, il fenomeno della sovrapposizione fra leggi ed accordi collettivi è ben lontano dall'essere scomparso, pur in presenza della nuova disciplina del pubblico impiego (24).

Nondimeno, dovrebbe fortemente ridursi il fenomeno — parallelo, in passato, a quello di cui appena s'è detto — per cui la fonte legislativa si riappropria di materie o istituti che altre leggi hanno attribuito alla competenza della contrattazione collettiva. Il terzo decreto «correttivo» del d.lgs. n. 29/93 (d.lgs. n. 546/93) ha, infatti, apportato una essenziale modifica alla disciplina dei rapporti tra fonti legislative e fonti negoziali, nel senso che le norme prodotte da queste ultime prevalgono sulle norme legislative che abbiano regolato, nell'«intervallo» fra un contratto collettivo e quello successivo, materie attribuite alla competenza delle fonti negoziali; il tutto, ovviamente, a meno che le stesse norme di legge non dispongano in senso contrario.

### 3. L'evoluzione della spesa per il personale (1989-1994)

Il susseguirsi delle manovre finanziarie che hanno avuto come riferimento, spesso decisivo, la spesa per il personale pubblico, induce ad alcune riflessioni sui dati di consuntivo degli ultimi anni, con particolare riguardo agli effetti prodotti dalle più recenti manovre.

Considerazioni sull'evoluzione — nel tempo e nelle caratteristiche qualitative — della spesa per il personale sono contenute anche nelle precedenti relazioni sul rendiconto dello Stato, alle quali — per quanto d'interesse — si rinvia.

24) Emblematico il caso del d.l. 27 agosto 1994 n. 515 (convertito dalla l. 28 ottobre 1994 n. 596), «provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994», che ha operato la «sanatoria» delle delibere sul trattamento e l'inquadramento del personale adottate tra il giugno 1983 e il 31 agosto 1993 in modo difforme da quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro degli enti locali.

Non meno rilevanti, dal punto di vista della «rilegificazione» di materie che il d.lgs. n. 29/93 aveva consegnato alla contrattazione collettiva, le numerose disposizioni in materia di pubblico impiego contenute nelle leggi di accompagnamento alle leggi finanziarie per il 1994 (l. 24 dicembre 1993 n. 537) e per il 1995 (23 dicembre 1994 n. 724).

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**3.1 Dal «blocco» della contrattazione collettiva alla manovra finanziaria per il 1994**

La tab. A riporta i dati relativi alla spesa per il personale statale nel quinquennio 1989-94, con una stima per il 1995.

Se ne ricava, in primo luogo, che, per l'intero periodo di «blocco» della contrattazione collettiva (1991-1993), la spesa per il personale in servizio ha continuato a lievitare (+ 11,9%, in termini di pagamenti, assumendo come «base» l'anno 1990), sia pure con tassi decrescenti da un anno all'altro.

Tale andamento è dovuto, essenzialmente, a due fattori: il primo, consistente nell'«effetto di trascinalimento» degli aumenti retributivi concessi dagli accordi collettivi per il triennio 1988-90 (stipulati, quasi tutti, alla fine del triennio e con effetti economici in buona parte ricadenti nel triennio successivo); il secondo, nella persistenza di automatismi retributivi che hanno determinato lievitazioni di spesa anche a prescindere dal rinnovo degli accordi collettivi.

Sempre con riferimento al periodo 1991-93, mette conto rilevare che la spesa per il personale in servizio è aumentata, negli ultimi due anni del triennio, in misura uguale o inferiore rispetto al tasso d'inflazione programmato; il che ha costituito un'importante inversione di tendenza rispetto ai tradizionali andamenti della spesa nel settore.

Proprio il relativo «raffreddamento» di tale dinamica ha consentito di rimuovere, nel 1994, il blocco della contrattazione collettiva, della quale il d.lgs. n. 29/93 aveva, nel frattempo, ridisegnato gli ambiti, i possibili contenuti e la stessa natura giuridica, ridefinendo altresì il regime dei controlli sugli esiti soprattutto finanziari della contrattazione (25). La legge finanziaria 1994 aveva dettato, poi, ulteriori e drastiche misure di razionalizzazione della spesa per il personale pubblico, con l'obiettivo di realizzare, nel solo 1994, riduzioni di spesa in termini di competenza per 1.870 miliardi ed economie di cassa per 2.850 miliardi.

Sebbene tali riduzioni siano, anche in sede di consuntivo, difficilmente quantificabili (26), il dato dei pagamenti effettuati nel 1994 per il personale in servizio rappresenta un indice significativo degli effetti positivi che, in termini di riduzione della spesa, sono stati determinati dalla legge n. 537/93.

Si consideri, al riguardo, che la spesa registrata nel 1994 (27) (88.755 miliardi) è superiore soltanto dell'1,3% a quella del 1993 (87.596 miliardi), malgrado che nel 1994, con la cessazione del blocco della contrattazione collettiva, siano stati erogati al personale statale per «indennità di vacanza contrattuale» circa 700 miliardi (corrispondenti, di per sé, ad un aumento dello 0,8%).

Ne discende che sono stati effettivamente «neutralizzati» alcuni fattori (assunzioni e aggiramenti al relativo «blocco», automatismi, indennità accessorie), che rendevano possibili, in passato, aumenti di spesa del tutto incompatibili con l'esigenza di rispettare i vincoli e le compatibilità di finanza pubblica.

È a dire, peraltro, che secondo la prima relazione sul fabbisogno di cassa per il 1995 a fine 1994 risultano maturati, per il personale in servizio, 4.448 miliardi di residui passivi, con un aumento di 3.892 miliardi rispetto all'anno precedente (tali residui sarebbero dovuti principalmente al personale delle Finanze e della Pubblica Istruzione) (28); secondo i dati di consuntivo, poi, lo scarto fra previsioni definitive di cassa e pagamenti supererebbe i 6.300 miliardi.

Ma tali ultimi dati non sembrano influire sulle valutazioni in precedenza compiute, dal momento che, come risulta dalla tab. A, i dati di consuntivo relativi agli anni precedenti espongono scarti altrettanto marcati fra previsioni definitive e pagamenti effettivi.

25) V., sul punto, la Relazione della Corte dei conti al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato per il 1992, cap. X, par. 2.

26) Sulle economie di spesa indotte dalla legge n. 537/93, si v. la Relazione della Corte dei conti al Parlamento sulle leggi di spesa approvate nel quadrimestre settembre-dicembre 1993, par. 1.2.

27) Ci si riferisce ai pagamenti indicati nel quadro «Riepilogo» della tab. A (82.441 miliardi) ed a quelli relativi al personale delle Università (6.314 miliardi, secondo quanto esposto nella Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per il 1995, cap. II, par. 2.1.3), che, a partire dal 1994, non sono più compresi - come si dice più avanti nel testo - fra i pagamenti del bilancio dello Stato per il personale in servizio (82.441 + 6.314 = 88.755 miliardi).

28) Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1995 e situazione di cassa al 31 dicembre 1994, p. 65.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A livello di settore statale, il sostanziale blocco alla lievitazione della spesa è dimostrato dalla circostanza che i pagamenti per il personale in servizio registrano, come emerge dalla tabella che segue, una sostanziale invarianza fra il 1993 ed il 1994.

Anno	Pagamenti	
	in miliardi	% Variazione
1989	66.311	
1990	77.354	16,65%
1991	83.057	7,37%
1992	85.962	3,50%
1993	87.514	1,81%
1994	87.516	0,00%
1995 (tend.)	91.535	4,59%

Fonte: Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1995 e situazione di cassa al 31 dicembre 1994.

Per il 1995, poi, la spesa stimata si attesta sui 91.500 miliardi, con un aumento (+ 4.012 miliardi, pari al 4,6%), rispetto al 1994, in gran parte dovuto all'onere dei rinnovi contrattuali, al potenziamento nelle Forze di polizia ed alla annunciata riforma della scuola secondaria superiore.

### 3.2. *Questioni metodologiche relative alla classificazione delle spese per il personale*

Un'ultima notazione, a carattere essenzialmente metodologico, va qui fatta a proposito della difficoltà di confrontare dati fra loro omogenei, in vista di valutazioni sia sugli andamenti della spesa, sia sui suoi risultati.

Alle complicatezze più volte rilevate in precedenti relazioni e ribadite, ancora di recente, nel primo rapporto della Corte sul costo del lavoro pubblico, si aggiunge, ora, quella che deriva dalla circostanza che, in esito alla trasformazione di molte aziende autonome in enti economici o in s.p.a. e della qualificazione delle Università come enti dotati di ampia autonomia amministrativa e finanziaria, gli stanziamenti per il finanziamento di tali enti siano iscritti (sia nel bilancio dello Stato, sia nel conto del settore statale) nella categoria dei «trasferimenti» e non più — come in passato — nelle pertinenti categorie della spesa statale, fra le quali — per quanto qui interessa — la categoria II, relativa al «personale in servizio».

Ci si riferisce, da una parte, alle spese per il personale di ex-aziende e amministrazioni autonome (come Anas, Poste, Monopoli, AAST) e, dall'altra, alle analoghe spese delle Università.

La nuova classificazione tiene conto, ragionevolmente, delle menzionate trasformazioni, ma ciò non fa venir meno, ed anzi rafforza, l'esigenza di omogeneità e comparabilità dei dati nell'ambito delle serie storiche relative ai diversi aggregati; per il che, alla mutata classificazione di talune spese dovrebbe sempre corrispondere, nei documenti di finanza pubblica, un «riallineamento» dei dati statistici alla nuova composizione degli aggregati, in modo da consentire analisi e valutazioni altrimenti implausibili. Nondimeno, parrebbe essenziale disporre di dati complessivi sulle spese per il personale di tutto il settore pubblico, al di là e a prescindere dalla natura giuridica (pubblica o privata) degli enti datori di lavoro e dal grado di autonomia amministrativa e finanziaria riconosciuta a talune amministrazioni non statali (come, appunto, le Università).

Per soddisfare ad ovvie necessità di chiarezza espositiva, i dati oggetto di riflessione in questo capitolo della relazione, relativi all'evoluzione della spesa nel settore dell'impiego statale e nel settore pubblico, sono senz'altro comprensivi dei dati concernenti il personale delle Università, poiché di tali dati è possibile l'individuazione attraverso il rendiconto e la prima relazione di cassa per il 1995. Non altrettanto, invece, è stato possibile per i dati concernenti il personale di ex aziende e amministrazioni autonome, in ordine ai quali si è preferito, perciò, depurare delle relative spese i dati complessivi degli anni precedenti (si da metterli «in linea» con quelli del 1994).

Va, infine, rammentato che, proprio in occasione del primo contratto collettivo di cui è stata autorizzata la sottoscrizione nel vigore della nuova disciplina, il Governo non è stato in grado — ancora una volta — di quantificare l'incremento di spesa specificamente derivante dal rinnovo contrattuale, sì da poter distinguere, all'interno del complessivo incremento annuale della spesa per il personale, la quota da attribuire alla stipula del contratto e quella proveniente dalla naturale evoluzione degli oneri (29).

#### 4. La prima tornata contrattuale dopo la riforma del pubblico impiego

##### 4.1 L'accordo sulla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale

Come negli anni precedenti, anche nel 1994 il «quadro finanziario» del pubblico impiego è stato interessato dagli effetti della congiuntura economica negativa e, in particolare, dalle esigenze di contenimento della spesa e di riduzione del deficit. Di qui, la modesta disponibilità di spesa per i rinnovi contrattuali, espressa dalla legge finanziaria 1994, e il mancato rinnovo, nel corso dell'anno, dei contratti collettivi scaduti nel 1990.

Le risorse finanziarie destinate ai rinnovi erano state quantificate, dalla legge finanziaria 1994 (30), in 13.623 miliardi, dei quali 7.510 per i comparti «statali» e 6.113 per gli altri comparti.

In particolare, la spesa per i comparti «statali» (e per il personale non contrattualizzato) era così distribuita nel triennio:

1994:	480	miliardi
1995:	2.650	»
1996:	4.380	»

---

Totale 7.510 miliardi.

La spesa per i comparti «non statali» era, invece, così articolata (fermo restando e<sup>31</sup> le regioni, le u.s.l., gli enti locali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca provvedessero ad iscrivere nei loro bilanci le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali):

1994:	519	miliardi
1995:	2.139	»
1996:	3.455	»

---

Totale 6.113 miliardi.

Senonché, il mancato, tempestivo rinnovo dei contratti ha determinato l'erogazione ai pubblici dipendenti della «indennità di vacanza contrattuale» (prevista dall'accordo sul costo del lavoro del luglio 1993), commisurata all'entità del tasso programmato di inflazione e determinata, in concreto, da un «protocollo d'intesa» fra ARAN e organizzazioni sindacali, stipulato il 20 aprile 1994.

La vicenda fu già esposta nella relazione dello scorso anno (31), alla quale, pertanto, si rinvia. Qui, conviene ricordare che, per l'anno 1994, l'onere complessivo dell'accordo è stato pari a circa 1.000 miliardi, dei quali 482 per il settore statale e 514 per i restanti comparti.

29) V. pure infra, par. 4.4.

30) L. 24 dicembre 1993 n. 538.

31) Cap. IX, par. 3 e par. 4.3.

Quanto al personale del settore statale, va ricordato, altresì, che l'autorizzazione di spesa per i rinnovi contrattuali contenuta nella legge finanziaria 1994 (autorizzazione da utilizzare per il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale) era sufficiente a coprire solo una parte dell'onere recato dall'accordo. Il Ministro del tesoro aveva già fatto presente, infatti, che le risorse finanziarie disponibili per il 1994 non avrebbero consentito di erogare la menzionata indennità per i previsti nove mesi (aprile-dicembre) dello stesso anno» (32) e ciò per la ragione che una quota dell'autorizzazione di spesa (circa 190 miliardi) era stata impegnata per far fronte a maggiori spese derivanti dal cessato blocco delle retribuzioni di personale non contrattualizzato.

Ne è scaturita l'emaneazione di un provvedimento d'urgenza (d.l. 27 luglio 1994 n. 469), più volte reiterato (33) (da ultimo con il d.l. 27 marzo 1995 n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995 n. 186), che ha integrato di 220 miliardi, per il 1994, le disponibilità originariamente previste dalla legge finanziaria, anche per corrispondere da un lato adeguamenti retributivi, calibrati sull'indennità di vacanza contrattuale, a categorie di personale «non contrattualizzato» (34) e d'altro lato incrementi retributivi al personale dirigente non soggetto a contrattazione collettiva, sulla base di un meccanismo analogo a quello già operante per il personale della magistratura.

L'onere per il pagamento dell'indennità ai dipendenti delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici era fatto gravare, invece, direttamente sui bilanci degli enti, con una «tecnica di copertura» che la Corte ha sempre ritenuto discutibile per il vulnus che ne discende, in mancanza di altri «indici di copertura», alle regole stabilite dagli art. 11-ter e 27 della legge n. 468/78 (35).

#### 4.2 Problemi relativi alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali

La modalità di copertura adottata per la corresponsione dell'«indennità di vacanza contrattuale» ai dipendenti pubblici dei comparti «non statali» offre lo spunto per alcune considerazioni su taluni problemi che a giudizio della Corte il d.lgs. n. 29/93 e i successivi decreti correttivi hanno lasciato insoluti, con il risultato che, anche nel nuovo regime di contrattazione collettiva, rischiano di riprodursi i gravi inconvenienti che, nel vigore della legge-quadro del 1983, si erano determinati a proposito della quantificazione e conseguente copertura finanziaria degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali.

Il d.lgs. n. 29/93 (art. 52, comma 1) sembra consentire, infatti, che le risorse destinate al rinnovo dei contratti debbano essere puntualmente definite dal Ministro del tesoro con riguardo agli oneri che la legge finanziaria è tenuta a «registrare» in quanto oneri a carico del bilancio dello Stato, ma non anche con riguardo agli oneri posti a carico delle amministrazioni non statali (regioni ed enti locali, enti non economici, unità sanitarie locali).

Sul tema, già affrontato nelle relazioni degli scorsi anni (36), ritiene la Corte di dover ancora una volta richiamare l'attenzione di Governo e Parlamento, in ragione del fatto che — specie in un momento, com'è quello attuale, di estrema delicatezza per gli equilibri della finanza pubblica — la distribuzione dei costi di ciascun contratto fra il bilancio dello Stato e i bilanci dei singoli enti non può andare disgiunta dall'esigenza di rinvenire una analitica indicazione, nei diversi fondi del bilancio statale destinati al finanziamento degli enti, degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali. Ove un tale riscontro non fosse possibile, continuerebbe a verificarsi, invero, uno dei maggiori inconvenienti (sempre censurato dalla Corte) del precedente sistema

32) Lettera del 3 maggio 1994, n. 143927 (RGS-IGOP, Servizio contrattazione), diretta alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

33) Con i d.l. 27 settembre 1994 n. 552, 25 novembre 1994 n. 650, 26 gennaio 1995 n. 25; 27 marzo 1995 n. 89, recanti «misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego».

34) Si tratta del personale dei corpi di polizia fino alla qualifica di vice-questore, del personale delle forze armate fino al grado di tenente colonnello, nonché del personale della carriera prefettizia fino alla qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto.

35) V. pure infra, par. 4.2 e 4.5.

36) V., da ultimo, la Relazione della Corte dei conti al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1993, vol. I, cap. IX, par. 4.1.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

di contrattazione: quello per cui una serie di oneri vengono fatti gravare, in sede di stipulazione dei contratti, sui bilanci delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, per essere, in un secondo momento, assunti a carico del bilancio statale con norme diverse e ulteriori rispetto a quelle che avevano ripartito l'onere dei contratti fra il bilancio dello Stato e i bilanci degli altri enti.

In altri termini, ove gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva venissero semplicemente «caricati» sui bilanci degli enti a finanza derivata, si rischierebbe di determinare — come la Corte ha da tempo avvertito (37) — una sorta di decentramento del debito pubblico, la cui crescita verrebbe spostata, nel breve periodo, su regioni ed enti locali, ma che finirebbe, inevitabilmente, per riverberare i suoi effetti sul bilancio statale e sui complessivi equilibri di finanza pubblica.

L'effettiva sussistenza di copertura finanziaria per gli oneri che gravano sugli enti a finanza derivata è, del resto, condizione imprescindibile per ritenere osservata la prescrizione dell'art. 27 della legge n. 468/78, che sancisce l'obbligo di quantificazione e copertura di tutti gli oneri posti a carico degli enti che compongono il settore pubblico allargato.

Ne discende la necessità, anch'essa più volte richiamata dalla Corte (38), che la legge finanziaria — in base alla regola fondamentale di cui all'art. 11, comma 3, lett. h), della legge n. 468/78 — indichi l'importo massimo complessivamente destinato al rinnovo di tutti i contratti del pubblico impiego; importo che può ben essere ripartito, ai fini dell'imputazione degli oneri, fra bilanci diversi, ma che dev'essere esplicitato in legge finanziaria proprio in funzione delle successive verifiche sul rispetto dei «tetti di spesa» fissati alla contrattazione.

È appena il caso di richiamare l'attenzione, infine, sulla duplice circostanza che le norme qui sopra menzionate (art. 11, comma 3, lett. h, e art. 27 legge n. 468/78) costituiscono, secondo il costante orientamento delle Sezioni riunite della Corte, vere e proprie «norme interposte», rispetto — da un lato — all'art. 81 Cost. e d'altro lato — alle norme costituzionali che presidiano le autonomie regionali e locali; con la conseguenza che la loro violazione determina, in sede di controllo sui contratti stipulati, valutazioni negative in ordine alla effettiva copertura finanziaria dei contratti medesimi.

#### 4.3 L'autorizzazione di spesa per i contratti collettivi 1994-97 nella legge finanziaria 1995

Per i rinnovi contrattuali, l'autorizzazione di spesa della legge finanziaria 1995 (23 dicembre 1994 n. 725) è così articolata con riferimento al triennio 1995-97:

1995	2.230	miliardi
1996	3.800	»
1997	3.800	»
<hr/>		
Totale	9.830	miliardi.

Per il personale non contrattualizzato, la spesa prevista per gli stessi anni è la seguente:

1995	920	miliardi
1996	1.540	»
1997	1.540	»
<hr/>		
Totale	4.000	miliardi.

37) Relazione al Parlamento sulle leggi di spesa pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 1992, par. 2.3.

38) Da ultimo, nella Relazione sui rendiconti generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1992, cap. X, par. 2.1.

## XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Da notare che, in relazione alle autorizzazioni di spesa per i rinnovi contrattuali e per gli incrementi retributivi del personale non contrattualizzato, la spesa prevista dalla legge finanziaria 1994 (n. 538/93, art. 2, comma 9) è stata incrementata, per gli anni 1995 e 1996, rispettivamente di 500 miliardi e di 960 miliardi.

La spesa per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti «enti pubblici non economici», «regioni e autonomie locali», «servizio sanitario nazionale», «istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione» è invece posta, ancora una volta, a carico degli stessi enti, che sono chiamati a farvi fronte «nell'ambito delle disponibilità dei relativi bilanci». Diversamente dagli altri anni, comunque, la spesa è espressamente quantificata dalla legge (e non da documenti collaterali) nei termini di seguito indicati:

1995	2.520	miliardi
1996	4.200	»
1997	4.200	»
-----		
Totale	10.920	miliardi.

A fronte di tali oneri, continua a mancare, però, ogni necessaria indicazione delle modalità di copertura finanziaria, come invece sarebbe richiesto dall'art. 27 della legge n. 468/78.

La successiva tab. B, tratta dalla «direttiva finanziaria» del Governo all'ARAN dell'1 febbraio 1995, riporta la distribuzione degli oneri fra i diversi comparti e fra le diverse aree di contrattazione.

Una considerazione, infine, sembra opportuno svolgere in ordine alla circostanza che, malgrado l'efficacia economica biennale dei nuovi contratti collettivi, la legge finanziaria abbia mantenuto il carattere triennale dell'autorizzazione di spesa. Ciò è dovuto, probabilmente, alla tradizionale coincidenza fra l'estensione triennale del bilancio programmatico e l'efficacia triennale dei contratti collettivi.

Tale coincidenza è, però, venuta meno, a seguito dell'accordo sul costo del lavoro del 31 luglio 1993, in virtù del quale, nel settore pubblico come in quello privato, gli accordi di lavoro hanno efficacia giuridica quadriennale ed efficacia economica biennale.

Ne discende l'opportunità che le leggi finanziarie si limitino, d'ora in avanti, a predisporre il «quadro finanziario» della contrattazione collettiva con riferimento esclusivo al biennio di efficacia dei nuovi contratti (eventualmente conservando invariata, per il terzo anno, l'autorizzazione di spesa prevista per il secondo anno), anche al fine di evitare la creazione di «aspettative di spesa» per il biennio successivo a quello di efficacia economica dei contratti; e ciò, oltre tutto, a prescindere da ogni pur necessaria verifica in ordine alla reale portata degli oneri finanziari prodottisi nel biennio precedente.

#### 4.4 Le valutazioni della Corte dei conti sul contratto per i dipendenti dei ministeri

La prima tornata contrattuale dopo la riforma del pubblico impiego ha costituito l'occasione per puntualizzare, da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti, una serie di questioni relative ai tempi, ai modi ed agli effetti dell'attività di controllo sulla «autorizzazione» governativa alla sottoscrizione, da parte dell'ARAN, dei contratti collettivi per il pubblico impiego.

Il primo contratto del quale è stata autorizzata la sottoscrizione è stato quello per i dipendenti dei ministeri. Su di esso, e sulla relativa «autorizzazione alla stipula», sono state svolte le considerazioni che seguono (39).

Anzitutto, la Sezione ha ritenuto che il termine finale per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità sulle autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi (art. 51, comma 2, d.lgs. n. 29/93) è quello di trenta giorni stabilito, in via generale, dall'art. 3, comma 2, legge n. 20/94 (nel testo sostituito

39) Sez. contr. Stato, 26 maggio 1995, n. 71.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal'art. 2 d.l. 29 aprile 1995 n. 131), che — nel porre una nuova ed articolata disciplina dei termini e dei casi di interruzione, in relazione alle varie fasi del procedimento di controllo — ha abrogato ogni incompatibile disposizione previgente in materia, e quindi anche quella relativa al termine di quindici giorni contenuta nell'art. 51, comma 2, d.lgs. n. 29/93.

In secondo luogo, la Sezione ha affermato che l'ambito della verifica demandata alla Corte (legittimità e compatibilità economica) resta quello definito dall'art. 51, comma 2, d.lgs. n. 29/93, le cui previsioni non solo non si pongono in contrasto con la nuova disciplina dei controlli preventivi, ma sono espressamente richiamate dal citato art. 3, comma 1, lett. e), della legge n. 20 del 1994. Anche dopo la legge di riforma dei controlli, permane, pertanto, il potere della Corte di verificare sia la legittimità, sia la compatibilità economica delle autorizzazioni governative alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i pubblici dipendenti. Il che comporta, necessariamente, l'esame dei sottostanti contratti collettivi che, nel costituirne l'oggetto, delimitano la portata finanziaria e le conseguenze giuridiche delle autorizzazioni governative.

Per altro verso, la Corte ha richiamato l'importanza che, nel procedimento di contrattazione, rivestono le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri all'Agenzia per le relazioni sindacali, osservando che, in sede di controllo dell'autorizzazione governativa, non possa non tenersi conto del rispetto dei limiti imposti al rappresentante negoziale delle pubbliche amministrazioni. Tali limiti, specie se espressamente previsti da disposizioni legislative, sono preordinati ad assicurare il perseguimento di rilevanti interessi pubblici, quali quelli inerenti all'organizzazione della pubblica amministrazione ed allo svolgimento dell'attività amministrativa. Nondimeno — ha affermato la Sezione — la verifica di legittimità dell'autorizzazione, intesa come provvedimento terminale di un procedimento amministrativo che si affianca all'attività negoziale, va tenuta distinta dalla valutazione di corrispondenza fra il testo contrattuale e le direttive: «un esame del genere, infatti, non potrebbe che attenere a profili di merito, dato il principio di libera determinazione del contenuto dei contratti collettivi che, in quanto espressione di autonomia negoziale, non possono essere, anche soltanto in parte, predeterminati dalla parte pubblica, mediante atti di indirizzo vincolanti».

Ne discende che l'eventuale illegittimità delle clausole contrattuali non è mai riferibile alla mancata corrispondenza delle stesse con le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, ma può derivare soltanto dalla violazione di disposizioni imperative di legge.

Su queste basi, la Corte ha ammesso a visto di legittimità l'autorizzazione alla stipula dell'accordo per il personale dei ministeri, esprimendo, peraltro, una serie di valutazioni su alcuni aspetti sostanziali dell'accordo medesimo.

Con riguardo al contenuto delle direttive che, nel corso del 1994, il Governo ha impartito all'Agenzia per le relazioni sindacali, la Corte, pur rilevando la sostanziale omissione di indicazioni in ordine agli standards di rendimento e di risultato e dei criteri per verificarli (art. 50, comma 5, d.lgs. n. 29/93), ha ritenuto che, in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, «la predeterminazione di standards di rendimento non può essere effettuata prescindendo da approfondite indagini sugli aspetti organizzativi delle singole amministrazioni, che tengano conto della molteplicità dei processi produttivi, della diversità di risorse disponibili e della grande varietà delle prestazioni rese». In questa direzione, essa ha ritenuto ragionevole l'impostazione governativa per cui, nella prima applicazione della nuova disciplina, ci si potesse limitare alla «programmazione dell'attività amministrativa per progetti ed obiettivi, con la specificazione dei risultati da conseguire in tempi predeterminati»; risultati ritenuti raggiungibili dal Governo (cfr. la direttiva all'ARAN del 5 settembre 1994) mediante il collegamento dei trattamenti economici accessori con l'accertamento della produttività del lavoro, nonché mediante la predisposizione degli strumenti indispensabili per migliorare, con le risorse disponibili ed attraverso la pianificazione degli obiettivi e la conseguente valutazione dei risultati, il processo produttivo delle amministrazioni.

Ciò nondimeno, la Corte ha affermato che la fissazione degli standards di rendimento e dei criteri per verificarne il conseguimento è «uno degli aspetti principali delle linee di riforma della pubblica amministrazione disciplinate dal d.lgs. n. 29/93», costituendo il presupposto e il fondamento «di un nuovo sistema di relazioni di lavoro preordinato ad accrescere l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni. ... in modo da soddisfare, da un lato, le esigenze degli utenti e di diminuire, dall'altro, i costi complessivi dei servizi».

Quanto alla mancata sottoscrizione, in sede di trattative, del codice di comportamento definito dal Ministero della funzione pubblica con d.m. 31 marzo 1994, la Corte ha osservato che l'art. 58-bis d.lgs. n. 29/93, nel disporre che il codice deve essere «recepito nei contratti in allegato», tende ad assicurarne la conforme ed obbligatoria applicazione nei confronti di tutti i dipendenti inclusi in ciascun comparto. A questo fine, peraltro, la sede più appropriata non è quella delle trattative bensì la sede del definitivo contratto collettivo di lavoro, al quale soltanto, perciò, dev'essere allegato il codice di comportamento, sottoscritto dal rappresentante negoziale della pubblica amministrazione e dalle organizzazioni sindacali.

Altre considerazioni hanno riguardato le disposizioni dell'art. 32, comma 2, del contratto, che prevedono la corresponsione dei benefici economici, alle scadenze di volta in volta previste, anche nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Al riguardo, la Corte ha puntualizzato che l'attribuzione dei benefici economici al personale cessato dal servizio è esclusivamente destinata, per quanto riguarda la determinazione del trattamento di quiescenza, ad incrementare la base stipendiale sulla quale, secondo la normativa in vigore, viene calcolato il trattamento pensionistico; con il che, la norma non si pone in contrasto con il sistema di calcolo delle pensioni dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, disciplinate dall'art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503.

Quanto, infine, alla compatibilità economica del decreto di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro, la Corte, pur riconoscendo che i dati e i chiarimenti forniti dal Governo apparivano idonei a spiegare talune oscurità contenute nei «prospetti dimostrativi» della spesa allegati al contratto, ha rilevato, in primo luogo, che la quantificazione degli oneri è stata operata in base alla consistenza numerica del personale ed alle retribuzioni medie rilevate per gli anni 1992 e 1993 e, quindi, con riferimento a dati non aggiornati. Ha osservato, in secondo luogo, che neppure si è proceduto, nel corso delle trattative, ad una qualche verifica, in contraddittorio tra le parti, degli oneri derivanti dal contratto, né sono state predisposte note illustrative con riferimento alle limitazioni imposte dalla legge finanziaria in materia di rinnovo contrattuale del personale del pubblico impiego. In terzo luogo, la Corte ha stigmatizzato la circostanza che il Governo non è stato in grado di fornire elementi in ordine all'evoluzione della spesa al netto ed al lordo dell'incremento derivante dal rinnovo contrattuale, sì da consentire la verifica della corrispondenza fra gli oneri (anche indiretti) del contratto e le percentuali degli incrementi retributivi concordati. Al qual proposito, il Governo ha fatto presente di non aver ancora esaurito il procedimento di *disaggregazione dei capitoli di bilancio concernenti le spese per il personale*.

In questa situazione, e considerato che il nuovo sistema di contrattazione collettiva è tuttora in fase di avvio, la Corte si è determinata a prendere atto della quantificazione della spesa operata dalla parte pubblica e certificata dal Dipartimento della funzione pubblica, riservandosi di verificare in altra sede, e con riferimento ai dati di consuntivo, la corrispondenza fra i dati dichiarati e la spesa effettiva.

#### 4.5 *Le autorizzazioni alla stipula dei contratti collettivi per i dipendenti degli enti locali e degli enti pubblici*

Successivamente al contratto collettivo per i dipendenti dei ministeri, sono pervenuti al controllo della Corte i contratti relativi al personale degli enti locali e a quello degli enti pubblici non economici.

A riguardo di tali contratti, la Corte ha ancora una volta richiamato, nella sede istruttoria del controllo, la imprescindibile necessità che, nella stipula degli accordi il cui onere è destinato a gravare sia sul bilancio dello Stato che su quello proprio degli enti, venga indicata — anche ai fini delle verifiche da svolgere in sede di controllo successivo (art. 65 d.lgs. n. 29/93) — «la quota dell'onere coperta mediante entrate proprie degli enti e quella coperta mediante trasferimenti a carico del bilancio dello Stato». Ciò perché, in base al tenore dell'art. 27 legge n. 468/78 ed alla incontestata interpretazione che la Corte ne ha sempre dato (40), tutti i nuovi oneri posti a carico degli enti che compongono il settore pubblico allargato e, fra di essi, gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali «debbono trovare un preciso riscontro di copertura nei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e nelle entrate proprie degli enti».

Il procedimento di controllo è, ad oggi, in corso.

40) V. retro, par. 42 e 43.

#### 4.6 Considerazioni generali sui contratti finora stipulati

I primi contratti collettivi stipulati in regime di «privatizzazione» consentono di valutare — sia pure in via largamente approssimata — il grado di attuazione dei principi di omogeneizzazione fra lavoro pubblico e lavoro privato, enunciati dal d. lgs. n. 29/93.

È a dire, al riguardo, che i contratti dei quai è stata finora autorizzata la stipula manifestano la tendenza ad una progressiva introduzione di regole privatistiche nella disciplina dei rapporti di lavoro pubblico.

Così, ad esempio, l'instaurazione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione avverrà non più ad opera di un atto unilaterale, qual era il provvedimento di nomina, ma per effetto di un contratto individuale (i cui contenuti essenziali vengono precisamente individuati dai contratti collettivi).

Ancora, sono state disciplinate secondo il modello privatistico le ferie (attribuite in misura diversa a seconda dell'anzianità di servizio), le assenze per malattia (con l'introduzione del «periodo di compenso»), i permessi retribuiti. È stato abolito, invece, il congedo straordinario.

Integralmente ridisegnata è la materia disciplinare, con individuazione della tipologia, dell'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni che passano da quattro (censura, riduzione dello stipendio, sospensione dalla qualifica, destituzione) a sei (rimprovero verbale, rimprovero scritto-censura, multa d'importo non superiore a 4 ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni, licenziamento con preavviso, licenziamento senza preavviso).

Non è stata estesa invece, al pubblico impiego la legge 18 aprile 1962 n. 230, che disciplina, per il settore privato, il contratto di lavoro a tempo determinato. Quest'ultimo resta pertanto regolato dalla frammentaria e non univoca legislazione attualmente vigente in materia di personale precario.

Sul modello privatistico sono anche calibrati gli incentivi alla produttività, per i quali sono costituiti due «fondi»: l'uno, di carattere collettivo, volto a retribuire progetti nazionali e locali; l'altro, strettamente individuale, quale premio assegnato dal dirigente ad un ristretto numero di dipendenti che abbiano dimostrato particolare impegno. Con il che si dà attuazione al principio del d. lgs. n. 29/93 che esige il collegamento della retribuzione accessoria con la produttività collettiva, attribuendo al dirigente la responsabilità di valutare la partecipazione dei dipendenti all'attività lavorativa, sia collettiva che individuale.

Gli stanziamenti del «Fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi» sono destinati alla realizzazione di progetti di interesse nazionale o locale, individuati in sede di contrattazione decentrata.

Inoltre, è attribuita al dirigente la scelta dei dipendenti da adibire ai progetti di produttività collettiva, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto della loro collocazione organizzativa e professionale e della funzionalità della loro partecipazione agli obiettivi assegnati ai singoli progetti. Spetta, comunque, alla contrattazione decentrata l'individuazione dei criteri per la verifica della valutazione dei risultati che dovranno essere conseguiti dai progetti, anche in base alle caratteristiche proprie di questi e agli obiettivi finali da raggiungere. Ciò al fine di garantire la selettività delle erogazioni ai dipendenti e il loro effettivo carattere incentivante.

Significativa la previsione di un monitoraggio, ad opera del Servizio di controllo interno o del Nucleo di valutazione (previsti dal d. lgs. n. 29/93), dei risultati raggiunti da ciascuna amministrazione in rapporto al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati ed al raggiungimento di una maggiore produttività.

Quanto al «Fondo per la qualità della prestazione individuale», è stabilito che i dirigenti attribuiscono il «premio» ad un numero limitato di dipendenti (nel comparto «ministeri», al 15% del personale di ciascuna qualifica), secondo i seguenti criteri: precisione e qualità delle prestazioni svolte, capacità di adattamento all'organizzazione del lavoro, comportamento corretto sia nei rapporti con l'utenza che all'interno dell'ufficio, capacità organizzativa e propositiva di soluzioni innovative, contributo personale alla realizzazione di cambiamenti organizzativi e gestionali.

Il «premio individuale di produttività» costituisce, indubbiamente, lo strumento più innovativo della stagione contrattuale in corso. Nondimeno, la necessità di evitarne usi impropri o distorti ha determinato nei contratti collettivi la previsione di un complesso meccanismo di erogazione, che prevede ben otto fasi procedurali (di cui tre eventuali): a) provvedimento motivato del dirigente; b) valutazione del ren-

dimento sulla base di criteri di verifica e di misurazione; *c*) pubblicità delle decisioni assunte dal dirigente; *d*) possibilità per i singoli dipendenti e per le organizzazioni sindacali di richiedere al dirigente che sia evidenziata la motivazione della decisione (motivazione che duplica, evidentemente, quella che è già prevista per il provvedimento), *e*) comunicazione alle organizzazioni sindacali dei risultati conseguiti; *f*) eventuale incontro tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali su richiesta di queste ultime; *g*) tentativo di conciliazione in sede sindacale in caso di controversie sull'applicazione; *h*) monitoraggio dei risultati raggiunti in termini di maggiore produttività da parte del Servizio di controllo interno o del Nucleo di valutazione.

S'è accennato, all'inizio di questo capitolo, alla revisione della classificazione professionale dei lavoratori pubblici, sulla base di qualifiche e profili professionali. A tal fine, è stata istituita, in ciascun comparto, una «commissione per la revisione dell'ordinamento professionale», con il compito di raccogliere tutte le informazioni sull'attuale sistema di organizzazione del lavoro nelle amministrazioni e di formulare proposte per la revisione dell'attuale classificazione dei pubblici dipendenti (fondata com'è noto su qualifiche e profili professionali), in modo da realizzare: un più flessibile disegno dei profili professionali, in rapporto all'esigenza di «elasticizzare» le mansioni (oggi eccessivamente irrigidite da definizioni normative troppo dettagliate e circoscritte); la congruità dei nuovi profili professionali rispetto alle innovazioni che si prospettano in alcune aree di amministrazione (a cominciare da quelle di più prossima penetrazione informatica); l'adeguamento delle mansioni effettivamente svolte agli inquadramenti in atto. La commissione, composta da rappresentanti dell'ARAN e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti nazionali, dovrebbe ultimare i propri lavori entro il 30 settembre 1995, formulando proposte organiche sui singoli temi appena enunciati.

Infine, il sistema di contrattazione collettiva sarà strutturato su due livelli: nazionale e decentrato. Possibili oggetti della contrattazione decentrata, alla quale competerà un ruolo decisivo per il miglioramento della funzionalità amministrativa, saranno: i sistemi di incentivazione della produttività per il miglioramento dei servizi; la quota di risorse e i criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate, pericolose o dannose; i criteri generali per la distribuzione delle risorse aggiuntive e dei risparmi di gestione; la qualità del lavoro e la professionalità dei dipendenti; l'attività di formazione e l'aggiornamento professionale; l'applicazione delle norme su igiene, ambiente e sicurezza del lavoro, prevenzione di incidenti e infortuni; le facilitazioni al lavoro per gli handicappati. Resta fermo, in ogni caso, che la contrattazione decentrata non dovrà comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti nell'accordo nazionale.

## 5. Ulteriori misure di riduzione e contenimento della spesa per il personale

### 5.1 *Le misure di contenimento della spesa per il personale nella decisione di bilancio per il 1995*

Come s'è detto, la decisione di bilancio per il 1994 ebbe il pregio di elevare le tematiche dell'organizzazione amministrativa e del pubblico impiego a fattori di primo piano nel disegno di riordino e contenimento della spesa pubblica (41).

Nella legge n. 537/93 (di accompagnamento alla legge finanziaria 1994), le misure di maggior impatto sull'evoluzione della spesa avevano riguardato il blocco parziale del «turn-over», il divieto di assunzione di personale a tempo determinato, la proroga del blocco delle indennità rivalutabili in base alle variazioni del costo della vita (le relative disposizioni sono state, poi, superate dalla eliminazione dell'intero meccanismo di scala mobile), la riduzione della durata massima del congedo straordinario e del trattamento economico

41) Si veda pure la Relazione della Corte dei conti al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1993, vol. I, cap. IX, par. 6 l.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spettante durante i periodi di congedo ordinario e straordinario, la soppressione del congedo straordinario per cure termali, il collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici dichiarati eccedenti, la revisione del sistema retributivo - principale e accessorio - di determinate categorie di personale.

La linea di rigore seguita dalla legge n. 537/93 è stata confermata dalla manovra finanziaria per il 1995, con una serie di norme contenute nella legge n. 724/94 (di accompagnamento alla legge finanziaria 1995). Questa ha, anzi, perfezionato e inasprito le norme precedenti in materia di congedo straordinario e di blocco del «turn-over» ed ha circondato di ulteriori «argini» la dinamica delle dotazioni organiche nel medio-lungo periodo.

In particolare, è stabilito il blocco totale del «turn-over», sino a quando ogni amministrazione non abbia provveduto a determinare le nuove dotazioni organiche sulla base della misurazione dei carichi di lavoro. In compenso, il termine per la determinazione delle dotazioni organiche, prima stabilito al 31 dicembre 1994 (art. 3, comma 5, legge n. 537/93) è posticipato al 30 giugno 1995; trascorso tale termine, i carichi di lavoro e le conseguenti dotazioni organiche saranno determinati d'ufficio dal Dipartimento per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro (ma la norma si prospetta, all'evidenza, di non agevole applicazione).

Importanti specificazioni e innovazioni sono recate, poi, dal provvedimento collegato con riguardo ai criteri per la misurazione dei carichi di lavoro ed alle procedure di approvazione delle nuove dotazioni organiche (42). Di rilievo, anzitutto, la connessione che viene instaurata fra la rilevazione dei carichi di lavoro e la razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, per modo che i fabbisogni di forza lavoro divengono «variabile dipendente» anche delle articolazioni e delle sequenze procedurali (in altri termini, la semplificazione dei procedimenti dovrebbe servire anche a ridurre gli organici). In secondo luogo, per quanto attiene alle procedure di approvazione delle nuove dotazioni organiche, è stabilito che le «verifiche di congruità delle metodologie dei carichi di lavoro» siano limitate, dal Dipartimento per la funzione pubblica, alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici ed alle Università, mentre tutti gli altri enti atterreranno con proprie deliberazioni la menzionata «congruità».

A proposito di personale del comparto sanitario, il blocco del «turn-over» è protratto e ulteriormente irrigidito rispetto a quello previsto dalla legge n. 537/93. Per i primi sei mesi del 1995, il blocco delle assunzioni è totale; successivamente, il limite alle assunzioni è fissato, per i ruoli amministrativi, al 10% cento delle cessazioni e, per gli altri ruoli, al 30%. Le nuove assunzioni sono consentite, però, solo a condizione che sia stata assolta una serie di adempimenti: verifica dei carichi di lavoro, esperimento delle procedure di mobilità, utilizzazione di personale proveniente da strutture sanitarie disattivate.

Di estremo interesse a fini occupazionali appare, infine, la norma di cui all'art. 17 legge n. 724/95, che prevede l'introduzione generalizzata del c.d. «orario spezzato» nel pubblico impiego, con conseguente possibilità di maggior utilizzo del part-time. Se la norma fosse pienamente applicata, si determinerebbero come ha rilevato il Comitato tecnico-scientifico per la programmazione economica (43) numerosi vantaggi, poiché: ne risulterebbe aumentata la produttività media del lavoro pubblico; migliorerebbero la qualità e la quantità dei servizi all'utenza; si formerebbero risparmi salariali da destinare ad aumenti «per merito»; si favorirebbe l'emersione di lavoro sommerso. Sarebbe, di conseguenza, ovviamente necessario accedere all'esigenza di supportare i nuovi ritmi di lavoro con adeguati servizi sociali in favore dei lavoratori (mense, asili nido, ecc.), estendendo alla generalità dei pubblici dipendenti i benefici da tempo concessi ai dipendenti di taluni ministeri (affari esteri, sanità).

42) Criteri e procedure originariamente contenuti nella legge n. 537/93 e nella successiva circolare-direttiva 23 marzo 1994 n. 6 (pubblicata in Suppl. ord. alla G.U. n. 77 del 2 aprile 1994).

43) Parere sulla «manovra finanziaria» 1995 (Relazione previsionale e programmatica, legge finanziaria e provvedimenti collegati), reso l'8 novembre 1994, in Ministero del bilancio e della programmazione economica. Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica, Pareri, vol. IV, Roma, IPZS, p. 38.

### 5.2 Il blocco delle assunzioni e le deroghe al blocco. La mobilità

Il blocco del «turn-over» e, perciò, delle nuove assunzioni costituisce da oltre un decennio uno strumento fra i più rilevanti delle politiche di razionalizzazione della spesa pubblica. I recenti provvedimenti di contenimento e di riduzione della spesa per il personale hanno reso, poi, ancor più evidente il ruolo che, nel complessivo disegno di riordino, ha assunto la ridefinizione delle dotazioni organiche, in rapporto alle reali esigenze funzionali degli uffici e dei servizi.

È altrettanto noto, peraltro, come il blocco abbia dato, nel corso degli anni, risultati largamente insoddisfacenti, sia perché aggirato e superato da una lunga serie di norme legislative che hanno autorizzato nuove assunzioni in numerose amministrazioni, sia perché accompagnato dalla concessione, per via amministrativa, di continue «deroghe al blocco».

Nella relazione del 1992, la Corte ebbe modo di presentare, altresì, una propria ricognizione in ordine agli effetti reali che, in termini di personale in servizio nelle amministrazioni dello Stato, sono stati prodotti dal blocco delle assunzioni (44). All'esito della rilevazione, fu dimostrato che l'introduzione del blocco non aveva comportato sostanziali e significative riduzioni nella crescita del personale, che era aumentato, dal 1982 al 1991, di circa 280.000 unità, con un tasso d'incremento medio annuo dell'1,55%, ma con punte che, in alcuni anni e in certi comparti, avevano spesso superato il 5% (45).

La nuova disciplina sul blocco delle assunzioni, contenuta, prima, nella legge-delega n. 421/92 e nel d.lgs. n. 29/93 e, poi, nei provvedimenti di accompagnamento alle leggi finanziarie 1994 e 1995, ha fortemente ridotto la possibilità, per le amministrazioni, di aggirare il blocco, le nuove assunzioni essendo ormai subordinate in via di principio alla rilevazione degli effettivi «carichi di lavoro» ed al previo esaurimento delle procedure di mobilità del personale (46).

In base ai dati disponibili, è da ritenere che l'applicazione delle più rigorose disposizioni emanate a partire dal 1992 ha sortito, nel 1993, gli effetti attesi, in termini di più stringente controllo dei nuovi ingressi nel pubblico impiego (47). Non altrettanto, invece, si può dire per il 1994, dal momento che, a quanto risulta dai dati disponibili (i dati definitivi si avranno con la presentazione del «conto annuale» relativo al 1994), le nuove assunzioni nei comparti dell'impiego statale hanno portato ad un aumento della «forza lavoro media», fra il 1993 ed il 1994, di circa il 2% (dalle 710.353 unità del 1993 alle 724.033 unità dell'ottobre 1994) (48). Il fenomeno va riportato, essenzialmente, all'immissione nei ruoli delle amministrazioni statali di personale proveniente dall'ex-AGENSUD e dall'ex-Azienda autonoma delle poste e telecomunicazioni.

Quanto, infine, alla «mobilità» fra amministrazioni, non vi sono novità da segnalare, salvo aggiungere che le difficoltà operative finora riscontrate nella regolamentazione della materia — anch'esse ripetutamente segnalate nelle relazioni degli scorsi anni — hanno determinato l'emanazione di una nuova disciplina, che si fonda su norme del d.lgs. n. 29/93 (art. 6, 30 ss.), delle leggi di accompagnamento alle due ultime «finanziarie»

44) Relazione della Corte dei conti al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1991, vol. I, cap. X, p. 266.

45) Cfr. la Relazione della Corte dei conti al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1991, vol. I, cap. X, ibidem e tabelle II ed I.

46) Cfr. Relazione della Corte dei conti al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1992, vol. I, cap. X, par. 4 I; Relazione della Corte dei conti al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1993, vol. I, cap. IX, par. 6.2.

47) I dipendenti civili dello Stato erano, nel 1991, 281.699; sono stati 279.477 nel 1992 e 277.675 nel 1993 (Fonte: Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, «I dipendenti civili dello Stato dal 1989 al 1993 e le assunzioni previste per il 1994», Roma, IPZS, 1994). Altri dati sono riportati nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1993, cap. IX.

48) Cfr. Ministero del tesoro, *Ragioneria generale dello Stato, «Rassegna sul pubblico impiego», 1994, n. 5, p. 7 ss.*

(1994 e 1995) e di norme ulteriori contenute in decreti-legge tuttora in fase di conversione. Tale disciplina si propone, nei suoi tratti essenziali, di far dipendere la determinazione dei fabbisogni di personale dalla precisa individuazione dei carichi di lavoro per ciascun ufficio, che dovrebbero diventare, perciò, il presupposto e il perno della mobilità del personale, sia interna che esterna. A questi fini, la circolare-direttiva 23 marzo 1994 n. 6 (49), ha fissato le procedure per la «verifica della congruità delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro» e, relativamente alle amministrazioni dello Stato, le procedure preliminari all'approvazione (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) delle nuove dotazioni organiche.

Ulteriori norme intese ad «elasticizzare» le procedure di mobilità sono state introdotte dal d.l. 12 maggio 1995 n. 163 (art. 4), in fase di conversione.

---

49) Suppl. ord. alla G.U. n. 77 del 2 aprile 1994.

## XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

**SPESA PER IL PERSONALE STATALE**  
 Dati di consuntivo 1989-1994  
 (in milioni)

*Sottoaggregato residuale 00*

ANNO	Prev. Def. Cassa	Pagato Totale (C. + R.)	Variaz. % Anno pre
1989	5.433.324	4.067.049	---
1990	5.946.440	4.947.962	21,66
1991	83	11	- 100,00

*Ministri e sottosegretari di Stato*

ANNO	Prev. Def. Cassa	Pagato Totale (C. + R.)	Variaz. Anno pre
1989	8.814	6.946	
1990	12.900	9.027	29,96
1991	17.423	11.677	29,36
1992	19.991	12.339	5,67
1993	12.738	9.737	21,09
1994	8.790	7.170	26,36

*Personale amministrativo (impiegati, tecnici e operai)*

ANNO	Prev. Def. Cassa	Pagato Totale (C. + R.)	Variaz. % Anno pre
1989	19.976.325	18.365.594	
1990	21.468.290	19.635.893	6,92
1991	23.995.462	21.679.311	10,41
1992	25.161.535	21.816.115	0,63
1993	24.690.122	21.847.159	0,14
1994	21.033.081	18.273.283	16,40

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA A

*Magistrati*

ANNO	Prev Def Cassa	Pagato Totale (C + R)	Variaz % Anno prec
1989 . . . . .	1.067.222	891.316	—
1990 . . . . .	1.238.795	1.009.296	13,24
1991 . . . . .	1.353.390	1.322.906	31,07
1992 . . . . .	1.362.866	1.273.678	- 3,72
1993 . . . . .	1.376.310	1.350.279	6,01
1994 . . . . .	1.485.176	1.469.768	8,75

*Insegnanti scuole materne ed elementari*

ANNO	Prev Def Cassa	Pagato Totale (C + R)	Variaz % Anno prec
1989 . . . . .	11.448.309	11.383.596	—
1990 . . . . .	11.962.428	11.879.673	4,36
1991 . . . . .	13.360.266	13.150.582	10,70
1992 . . . . .	13.907.047	13.561.014	3,12
1993 . . . . .	13.732.217	13.411.193	- 1,10
1994 . . . . .	13.526.807	13.201.006	- 1,57

*Insegnanti scuole secondarie*

ANNO	Prev Def Cassa	Pagato Totale (C + R)	Variaz % Anno prec
1989 . . . . .	17.603.056	16.853.030	—
1990 . . . . .	19.281.421	18.706.060	11,00
1991 . . . . .	25.968.563	23.875.909	27,64
1992 . . . . .	27.410.908	25.960.088	8,73
1993 . . . . .	26.808.369	24.609.843	- 5,20
1994 . . . . .	27.073.515	24.716.540	0,43

*Insegnanti delle università e Istituti superiori*

ANNO	Prev Def Cassa	Pagato Totale (C + R)	Variaz % Anno prec
1989 . . . . .	2.186.043	2.126.149	—
1990 . . . . .	2.650.824	2.671.091	25,63
1991 . . . . .	2.772.388	2.700.608	1,11
1992 . . . . .	2.912.342	2.891.309	7,06
1993 . . . . .	2.826.059	2.820.236	- 2,46
1994 . . . . .	18.115	14.795	- 99,48

## XI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA A

*Aziende*

ANNO	Prev. Def. Cassa	Pagato Totale (C + R)	Variaz. % Anno prec.
1989	867.583	783.085	---
1990	990.875	815.604	4,15
1991	1.109.013	968.882	18,79
1992	1.144.478	986.754	1,84
1993	1.169.210	913.487	- 7,43
1994	1.135.912	882.867	- 3,35

*Forze Armate*

ANNO	Prev. Def. Cassa	Pagato Totale (C + R)	Variaz. % Anno prec.
1989	6.112.245	6.086.477	---
1990	7.575.567	7.117.916	16,95
1991	7.796.887	7.775.949	9,24
1992	7.571.547	7.431.060	4,44
1993	8.187.149	8.155.105	9,74
1994	8.685.492	8.645.239	6,01

*Corpi di Polizia ed altri corpi armati*

ANNO	Prev. Def. Cassa	Pagato Totale (C + R)	Variaz. % Anno prec.
1989	6.481.442	6.322.936	---
1990	11.460.749	11.098.488	75,53
1991	12.445.398	12.125.620	9,25
1992	13.219.629	12.665.984	4,46
1993	15.091.514	14.489.202	14,39
1994	15.797.960	15.237.180	5,16

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA A

*Riepilogo: spesa per il personale statale (senza aziende)*

ANNO	Prev Def Cassa	Pagato Totale (C + R)	Variaz % Anno prec
1989	70.316.780	66.103.093	—
1990	81.597.415	77.075.407	16,60
1991	87.709.859	82.642.572	7,22
1992	91.565.865	85.611.587	3,59
1993	92.724.478	86.692.754	1,26
1994	87.628.937	81.564.982	- 5,93

*Riepilogo: Spesa per il personale statale (senza aziende,  
escluso aggregato «Ministri e sottosegretari di Stato»)*

ANNO	Prev Def Cassa	Pagato Totale (C + R)	Variaz % Anno prec
1989	70.307.966	66.096.147	—
1990	81.584.515	77.066.379	16,60
1991	87.692.435	82.630.896	7,22
1992	91.545.874	85.599.248	3,59
1993	92.711.740	86.683.017	1,27
1994	87.620.147	81.557.811	- 5,92

*Riepilogo: spesa per il personale statale (con aziende)*

ANNO	Prev Def Cassa	Pagato Totale (C + R)	Variaz % Anno prec
1989	71.184.363	66.886.178	—
1990	82.588.290	77.891.011	16,45
1991	88.818.871	83.611.495	7,34
1992	92.710.343	86.599.222	3,57
1993	93.893.688	87.606.251	1,16
1994	88.764.849	82.447.849	- 5,90

*Riepilogo: Spesa per il personale statale (con aziende,  
escluso aggregato «Ministri e sottosegretari di Stato»)*

ANNO	Prev Def Cassa	Pagato Totale (C + R)	Variaz % Anno prec
1989	71.175.549	66.879.232	—
1990	82.575.390	77.881.983	16,45
1991	88.801.448	83.599.818	7,34
1992	92.690.352	86.586.883	3,57
1993	93.880.950	87.596.515	1,17
1994	88.756.059	82.440.678	- 5,90

Tabella B

**CONTRATTI COLLETTIVI PER IL PUBBLICO IMPIEGO**  
**ONERI 1995-1996**  
 (Importi in miliardi)

	Onere 1995	Onere 1996	Onere Biennio 95/96
<b>MINISTERI</b>			
Livelli e Ruolo esaurimento	413,65	687,86	1 101,51
Dirigenti	20,25	35,29	55,54
<b>Totale</b>	<b>433,90</b>	<b>723,15</b>	<b>1.157,05</b>
<b>AZIENDE AUTONOME</b>			
Livelli e Ruolo esaurimento	78,62	130,64	209,27
Dirigenti	0,97	1,70	2,67
<b>Totale</b>	<b>79,60</b>	<b>132,34</b>	<b>211,94</b>
<b>UNIVERSITA'</b>			
Livelli e Ruolo esaurimento	72,46	120,44	192,90
Dirigenti	0,34	0,59	0,92
<b>Totale</b>	<b>72,79</b>	<b>121,03</b>	<b>193,82</b>
<b>SCUOLA</b>			
Docenti e non docenti	1 627,26	2.835,27	4 462,52
<b>ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI</b>			
Livelli e Ruolo esaurimento	134,40	224,02	358,42
Dirigenti	7,57	13,19	20,77
<b>Totale</b>	<b>141,98</b>	<b>237,21</b>	<b>379,19</b>
<b>SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</b>			
Livelli	887,36	1 473,80	2.361,16
Dirigenza medica	390,39	680,09	1 070,48
Dirigenza non medica	66,25	110,48	176,73
<b>Totale</b>	<b>1 344,00</b>	<b>2.264,37</b>	<b>3 608,37</b>
<b>ENTI DI RICERCA</b>			
Livelli e Ruolo esaurimento	20,02	33,28	53,30
Dirigenti-Ricercatori-Tecnologi	14,98	26,12	41,11
<b>Totale</b>	<b>35,01</b>	<b>59,41</b>	<b>94,41</b>
<b>ENTI LOCALI</b>			
Livelli	945,25	1.570,62	2 515,87
Dirigenti	46,78	77,39	124,17
<b>Totale</b>	<b>992,03</b>	<b>1 648,01</b>	<b>2 640,04</b>

Fonte: Direttiva (1° febbraio 1995) della Presidenza del Consiglio dei ministri all'A.R.A.N. sulle disponibilità finanziarie destinate alla definizione dei nuovi contratti del pubblico impiego

## Capitolo IX

### ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Sommario: — 1. **Premessa**

2. **I prezzi nei pubblici appalti: dall'art. 6 della legge n. 537/93 all'art. 44 della legge n. 724/94.**
3. **La sospensione della legge 11 febbraio 1994, n. 109.**
4. **I dati di consuntivo; 4.1 Gli investimenti diretti; 4.2 Revoca e riallocazione di risorse da parte del CIPE.**
5. **Programmi ordinari e interventi straordinari; 5.1 L'emergenza socio-economico-ambientale in Puglia; 5.2 I poteri del Commissario delegato.**
6. **La nuova legge-quadro in materia di lavori pubblici; 6.1 Il regime transitorio; 6.2 Le principali innovazioni; 6.2.1 Gli aspetti strutturali (Il Servizio di ispezione tecnico - Il Consiglio superiore dei lavori pubblici - Il coordinatore unico e il responsabile del procedimento - L'Albo nazionale costruttori); 6.2.2 I profili procedurali (Programmazione e progettazione delle opere - Le offerte anomale - La licitazione privata - La trattativa privata - Le varianti in corso d'opera - La risoluzione delle controversie).**
7. **Gli appalti di forniture: semplificazione delle procedure di aggiudicazione.**
8. **Il regolamento per la localizzazione delle opere d'interesse statale.**
9. **Il recepimento delle direttive CEE; 9.1 Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (appalto di servizi); 9.2 Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 («settori esclusi»).**
10. **Programmi e parametri del controllo sulla gestione.**

#### 1. Premessa

Il 1994 è stato un anno di trasformazione e di grande travaglio per la Pubblica Amministrazione, chiamata ad attuare il vasto progetto di riforma delle strutture e delle procedure delineato dalla legge 24 dicembre 1993 n. 537, provvedimento «collegato» alla finanziaria 1994.

L'avvio di un processo di razionalizzazione certamente inedito per ampiezza ed incisività è, peraltro, coinciso con sensibili mutamenti del quadro politico generale che non hanno assicurato la stabilità ed il coerente impegno, indispensabili per conseguire obiettivi talora assai ambiziosi.

È questo il caso del disegno di rilevazione e applicazione di «prezzi di riferimento» e di «costi standardizzati» nei contratti pubblici per lavori, forniture e servizi, introdotto dall'art. 6 della citata legge n. 537/93 al fine di omogeneizzare su tutto il territorio nazionale il costo delle commesse pubbliche, eliminando gli sprechi e conseguendo risparmi di spesa.

Unitamente a tali innovazioni - da applicare «a regime» dal 1° gennaio 1994 - la stessa norma ha recato disposizioni contingenti, volte a realizzare un'operazione di riequilibrio dalle contrattazioni «in itinere» (contratti stipulati, ma non ancora approvati a tale data) e a «rinegoziare» le fattispecie contrattuali perfezionate nell'ultimo biennio, che risultassero eseguite in misura inferiore al 25% del totale e presentassero, in termini di prezzi, uno scostamento superiore al 15% rispetto a quelli rilevati dall'Amministrazione.

Le difficoltà insite in una verifica di congruità e in un riesame amministrativo di così vaste proporzioni non hanno trovato risposta adeguata nell'impegno attuativo delle amministrazioni; va anche sottolineato il mancato, tempestivo avvio dell'attività di rilevazione dei prezzi di riferimento.

Nella relazione dello scorso anno (Vol. I - cap. XI, par. 6) sono stati dettagliatamente descritti gli eventi che hanno poi condotto il Governo a sospendere fino al 31 dicembre 1994 «l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1993 n. 537», rinunciando ad introdurre eventuali correttivi tecnici che ne potessero consentire il decollo.

#### 2. I prezzi nei pubblici appalti: dall'art. 6 della legge n. 537/93 all'art. 44 della legge n. 724/94.

Alla modifica della disciplina dei prezzi nei pubblici appalti si è successivamente provveduto nell'ambito delle misure di razionalizzazione della finanza pubblica, adottate con la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (provvedimento «collegato» alla finanziaria 1995).

Infatti all'art. 44 di quest'ultima legge ha integralmente sostituito il testo del ripetuto art. 6 della legge n. 537/93, cambiando profondamente non solo i contenuti, ma anche i criteri ispiratori della normativa precedente.

Innanzitutto è stato espunto ogni riferimento alla materia dei lavori pubblici, limitando espressamente la nuova disciplina ai contratti per la fornitura di beni e servizi.

Nei confronti di questi ultimi sono stati confermati il divieto di rinnovo tacito (a pena di nullità) e l'obbligo di inserire nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa la clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione è effettuata a seguito di istruttoria svolta dal dirigente responsabile, sulla base dei prezzi rilevati ed elaborati dall'ISTAT, con l'eventuale collaborazione delle Camere di commercio, e pubblicati nella G.U. entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno; una prima pubblicazione era prevista dal comma 6 della citata norma per il 31 marzo 1995, ma tale disposizione è rimasta inattuata.

A differenza dei «prezzi di riferimento» che l'art. 6 della legge n. 537/93 nella formulazione originaria considerava come prezzi massimi imposti, a pena di nullità, nella stipulazione dei contratti, i prezzi rilevati secondo il testo sostituito dall'art. 44 servono «per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato»; essi costituiscono elementi di raffronto per i nuclei di valutazione dei dirigenti e per gli organi di controllo interno delle singole amministrazioni, anche ai fini dell'analisi dei costi di cui all'art. 18 del D. Leg.vo n. 29/93 e successive modificazioni.

Compiti dell'impulso e di vigilanza per il corretto svolgimento delle attività di rilevazione, comparazione e pubblicazione degli elenchi dei prezzi di mercato sono attribuiti (comma 8) al Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica.

Le singole amministrazioni sono, altresì, tenute a individuare, «sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali», dirigenti responsabili delle acquisizioni di beni e servizi, alle cui dipendenze operano i consegnatari.

Un'importante innovazione rispetto alla precedente disciplina è stata introdotta dal comma 13 del nuovo testo normativo, il quale prevede a livello regionale, presso i Commissariati del Governo, la costituzione di «comitati per l'acquisizione di beni e servizi», con il compito di curare ed espletare a richiesta (anche congiunta) delle amministrazioni interessate le procedure contrattuali.

È trasparente l'intento del legislatore di apprestare soluzioni improntate ad una maggiore omogeneità ed economicità, per affrontare lo spinoso problema della «polverizzazione» delle stazioni appaltanti, che appesantisce e condiziona sotto molteplici profili il settore delle commesse pubbliche, ponendo il nostro Paese in posizione svantaggiata rispetto ai «partners» europei.

Va, tuttavia, sottolineato che a tutt'oggi non risultano ancora emanati né il decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro del tesoro, per la costituzione di tali organismi, né il regolamento (ex art. 17 della legge n. 400/88) volto a disciplinare il loro funzionamento, nonché i rapporti con le amministrazioni operanti sul territorio, pur essendo ampiamente scaduto (il 9 febbraio 1995) il termine di quaranta giorni fissato dall'art. 44, comma 2, della legge n. 724/94.

Deve rilevarsi, infine, che nella nuova formulazione del più volte citato art. 6 non è rimasta traccia delle disposizioni contingenti, finalizzate a sottoporre a «giudizio di congruità» i contratti stipulati ma non ancora approvati alla data del 1° gennaio 1994 ed a rinegoziare quelli già perfezionati nel periodo 1° gennaio 1992-31 dicembre 1993.

La Corte si riserva di condurre una speciale indagine, per acquisire i dati qualitativi e quantitativi dei contratti effettivamente sottoposti a tali procedure da parte delle Amministrazioni dello Stato nel periodo gennaio-maggio 1994.

### 3. La sospensione della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Con il medesimo provvedimento d'urgenza (D.L. 31 maggio 1994, n.331), già citato nella premessa del presente capitolo, è stato inoltre stabilito che «l'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge-quadro in materia di lavori pubblici - n.d.r.) resta sospesa fino al 31 dicembre 1994».

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anche questa vicenda è stata ampiamente riportata nella relazione per l'esercizio finanziario 1993.

In quella sede la Corte - prendendo atto dell'intendimento, dichiarato dal Governo, di favorire la ripresa in tempi brevi delle attività imprenditoriali - sottolineò come la ricordata legge n. 109, approvata in chiusura della precedente legislatura, fosse «il risultato di una lunga elaborazione parlamentare, arricchita dal contributo di un'indagine conoscitiva a vasto raggio condotta congiuntamente dalle Commissioni di merito di Camera e Senato». Il testo licenziato dal Parlamento rappresentava, invero, «un impianto normativo rimarchevole e ben articolato», che recepiva le istanze di trasparenza, legalità e imparzialità dell'azione amministrativa, prospettate da tutti gli operatori del settore.

Quindi, la Corte esprimeva il timore che la sospensione della legge - essenzialmente dovuta alla mancanza di norme transitorie - potesse preludere ad un successivo stravolgimento della sua impostazione o potesse protrarsi oltre l'indicata scadenza del 31 dicembre 1994, con grave pregiudizio delle esigenze di certezza del diritto, particolarmente avvertite in un settore «a rischio» come quello delle opere pubbliche.

I fatti hanno dimostrato la fondatezza di tali preoccupazioni, atteso che il decreto-legge n. 331/94 è stato reiterato per ben quattro volte e il periodo di sospensione della legge n. 109/94 è stato prorogato fino al 30 giugno 1995; infine, il provvedimento d'urgenza nella sua ultima stesura (D.L. 31 gennaio 1995, n. 26) è stato convertito dalla legge 29 marzo 1995 n. 95, previo stralcio dell'art. 5 riguardante la sospensione della legge-quadro in materia di lavori pubblici.

Il Ministro «pro-tempore» dei lavori pubblici e dell'ambiente ha quindi presentato un apposito provvedimento d'urgenza, il decreto-legge 3 aprile 1995 n. 101, recentemente convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

Se a quanto precede si aggiunge che, in occasione delle diverse reiterazioni del D.L. n. 331/94, sono state di volta in volta inserite modifiche parziali alla cd. «legge Merloni» in materia di responsabile del procedimento, di valutazione delle offerte anomale, di varianti in corso d'opera, di trattativa privata, di oneri di progettazione, sarà possibile realizzare in quale contesto normativo si sia concretamente svolta l'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni nel corso del 1994.

Ad un primo periodo (febbraio-maggio), caratterizzato dall'accavallarsi delle difficoltà di prima applicazione della legge n. 109/94 con i problemi attuativi dalla disciplina dei prezzi degli appalti introdotta dall'art. 6 della legge n. 537/93 (già descritti sub. 2), è subentrata una seconda fase di reviviscenza piena della normativa previgente in materia di lavori pubblici (da giugno a settembre) per effetto della sospensione della «legge Merloni». Successivamente, in sede di reiterazione del D.L. n. 331/94, il decreto-legge 30 settembre 1994 n. 559 ha introdotto (come sopra accennato) una serie di modifiche ad alcune disposizioni di quest'ultima legge, peraltro rendendole applicabili in parte con decorrenza immediata, in parte a decorrere «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione».

A parte la singolarità di un tale modo di procedere, che è viziato da una contraddizione in termini - in quanto l'attività normativa del Governo è eccezionalmente ammessa quando vi sia l'assoluta necessità di provvedere con norme di immediata applicazione, che, per ciò stesso, non possono attendere la ratifica del Parlamento per divenire operanti -, non è chi non veda quali elementi di ulteriore incertezza si siano in tal modo inseriti in un quadro normativo di riferimento già abbastanza confuso e contraddittorio.

Questa situazione di disagio si è protratta da ottobre 1994 fino a marzo 1995, mentre nelle varie sedi istituzionali si susseguivano le iniziative di riforma della legge-quadro (un disegno di legge governativo e ben cinque proposte di origine parlamentare), poi confluite in un testo unificato, predisposto dalla VIII Commissione permanente della Camera.

Infine, si è giunti ad una svolta, con l'emanazione del ricordato D.L. 101/95 che, attraverso una serie di emendamenti accettati dal Governo e recepiti dalla legge di conversione, ha consentito i ritocchi necessari per il rilancio della «legge Merloni».

Resta, peraltro, il dubbio che la soluzione adottata sia definitiva, tenuto conto della circostanza che in sede parlamentare prosegue l'esame del testo unificato riguardante norme generali in materia di lavori pubblici (A.C. 1836).

#### 4. I dati di consuntivo

Alla luce delle considerazioni che precedono devono, quindi, essere valutate le risultanze contabili che di seguito si espongono.

Dai dati di consuntivo per il 1994 risulta (tab. A) che le risorse impegnate dallo Stato per l'acquisto di beni e servizi e per investimenti diretti (cat. IV, X e XI) mediante procedure contrattuali sono ammontate complessivamente a 32.703 miliardi, di cui solo 5.698 miliardi - pari a circa al 17,4% - hanno riguardato spese in conto capitale.

Dal confronto con i dati dell'esercizio precedente (30.804 miliardi, di cui 5.112 - pari al 16,6% - per spese di investimento) si rileva un sensibile aumento della spesa globale (+ 1.899 miliardi), al quale corrisponde un lieve incremento della quota relativa alla parte in conto capitale, sia in valore assoluto (+ 586 miliardi) sia in percentuale (+ 0,8%).

Sul versante dei pagamenti, in particolare, si registra un'inversione di tendenza rispetto al triennio precedente: infatti le somme erogate per investimenti diretti (cat. X e XI) - che nel 1991 erano pari a 5.610 miliardi, nel 1992 si erano ridotte a 4.448 miliardi, scendendo ulteriormente a 3.996 miliardi nel 1993 - sono risalite nel 1994 a 4.288 miliardi, evidenziando una crescita del 7,3%.

L'aumento risulta meno marcato, rispetto alla massa spendibile, a causa dell'apprezzabile crescita di quest'ultima, che passa dai 17.276 miliardi del 1993 a 17.921 miliardi nel 1994 (+ 625 miliardi): il rapporto percentuale delle somme pagate rispetto a quelle disponibili si attesta al 23,9%, con un incremento dello 0,8% sull'esercizio precedente.

Per effetto di quest'ultimo fenomeno, al 31 dicembre 1994 i residui delle due categorie raggiungono 13.104 miliardi, con un aumento di 768 miliardi rispetto ai resti esistenti all'inizio dell'anno (12.336 miliardi); i residui di stanziamento ammontano a 4.903 miliardi, pari a circa il 37,4% del totale, mantenendo un'incidenza quasi identica a quella (37,6%) dell'esercizio precedente (tab. C e D).

Nell'ambito dell'attività contrattuale di parte corrente (cat. IV, tab. B) i pagamenti, dell'importo di 25.999 miliardi - pari al 56,5% della massa spendibile (46.030 miliardi) -, evidenziano un lieve decremento di 350 miliardi (-1,3%) nei confronti del corrispondente dato del 1993 (26.349 miliardi).

Pressochè stazionari si presentano i residui, che al termine dell'esercizio passano da 17.901 miliardi a 17.999 (+ 0,5%).

#### 4.1 Gli investimenti diretti dello Stato.

Le somme impegnate dalle Amministrazioni dello Stato sulla competenza 1994 per investimenti diretti (titolo II - cat. X e XI) si sono attestate a 5.697,8 miliardi, facendo registrare un aumento complessivo dell'11,5% rispetto all'esercizio precedente (5.111,7 miliardi); disaggregando tale importo, si riscontra una sensibile crescita (+ 11,4%) degli impegni propri, che passano da 2.472,4 a 2.753,9 miliardi; tuttavia, per il forte incremento della massa impegnabile anche i residui di stanziamento crescono dell'11,6% passando da 2.639,3 miliardi nel 1993 a 2.943,9 nel 1994, mantenendo invariata la propria incidenza sul totale (51,7%) rispetto all'esercizio precedente.

Disaggregando i dati per ogni singola amministrazione si rileva per la cat. X (beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato) che, in termini di pagamenti, gli investimenti del Ministero dei lavori pubblici, pari a 1.888,8 miliardi rappresentano da soli il 51,2% del totale (3.688,5 miliardi); seguono nell'ordine il Ministero dei beni culturali (440,1 miliardi, pari a circa il 12%), il Ministero dei trasporti e della navigazione (428 miliardi, pari all'11,6%), il Ministero della difesa (322,4 miliardi, pari all'8,8%), il Ministero delle risorse agricole, alimentari, e forestali (197,7 miliardi, pari al 5,4% del totale).

Nell'ambito della cat. XI (beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche) le erogazioni di gran lunga più consistenti riguardano il Ministero della difesa, con 379,2 miliardi, pari al 63,3% del totale (599,6 miliardi), seguito dal Ministero di grazia e giustizia con 138,7 miliardi, corrispondenti al 23,1%; molto distanziati sono il Ministero dei trasporti e della navigazione (24,1 miliardi), la Presidenza del Consiglio (20,8 miliardi) e il Ministero dei beni culturali, con 18,7 miliardi.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

## SPESE CONTRATTUALI 1994

(in miliardi)

ANNO	Spese finali impegnate (Tab. I e II)	Spese finali al netto (Cat. II, III, V, VI, VII, e XII)	Cat. IV	Cat. X	Cat. XI	Totale parziale C + D + E	% F su B
	A	B					
1985	353.365	41.728	15.840	4.505	280	20.625	49,4
1986	406.224	35.973	17.553	3.815	346	21.714	60,4
1987	439.762	39.320	19.297	5.448	389	25.134	63,9
1988	491.272	43.154	21.064	5.216	521	26.801	62,1
1989	488.213	44.498	21.557	3.535	416	25.508	57,3
1990	541.576	41.079	22.736	4.391	677	27.804	67,7
1991	579.966	41.885	23.829	4.102	578	28.509	68,1
1992	627.579	41.626	24.206	4.092	736	28.298	68,0
1993	663.236	73.036	25.692	4.330	782	30.804	42,2
1994	641.911	52.167	27.006	4.722	976	32.703	62,7

TABELLA B

TITOLO I - SPESE CORRENTI - CATEGORIA IV  
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(in miliardi)

ANNO	Massa spendibile (Comp + Res)	Pagamenti (Comp + Res)	Residua	Economie
1985	24.915	12.269	12.093	553
1986	30.043	16.783	12.540	720
1987	32.276	17.975	13.405	896
1988	35.027	20.020	14.010	996
1989	36.092	19.267	15.864	961
1990	38.974	21.021	17.061	892
1991	41.402	21.236	19.106	1.060
1992	44.070	22.336	19.947	1.787
1993	46.140	26.349	17.901	1.890
1994	46.030	25.999	17.999	2.032

## XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE - CATEGORIA X  
BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO

(in miliardi)

ANNO	Massa spendibile (Comp. - Res.)	Pagamenti (Comp. - Res.)	Residui	Economie
1985	10 541	2 136	8 663	258
1986	12 479	2 632	9 869	- 22
1987	15 331	2 984	12 014	333
1988	17 352	3 163	13 628	560
1989	17 628	3 408	13 666	554
1990	18 284	3 758	13 609	917
1991	17 881	4 976	12 175	730
1992	16 072	3 835	11 043	1 194
1993	15 381	3 354	11 151	877
1994	15 776	3 688	11 635	453

TABELLA D

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE - CATEGORIA XI  
BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE  
TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO

(in miliardi)

ANNO	Massa spendibile (Comp. - Res.)	Pagamenti (Comp. - Res.)	Residui	Economie
1985	630	153	534	57
1986	881	261	681	- 61
1987	1 070	248	803	19
1988	1 324	325	977	22
1989	1 495	521	963	11
1990	1 753	502	1 184	68
1991	1 727	634	1 064	29
1992	1 800	613	1 113	74
1993	1 895	642	1 185	68
1994	2 145	600	1 469	76

Rimane sostenuto anche se su valori inferiori al biennio precedente - l'andamento degli investimenti dell'ex Azienda autonoma dell'A.N.A.S., che si attestano a 4.733 miliardi. Ciò nonostante, essi superano di oltre 1.000 miliardi il risultato complessivo di tutte le Amministrazioni statali, che ammonta a 3.688,5 miliardi per la cat. X, facendo registrare un incremento (+ 334,9 miliardi) nei confronti del 1993, pari al 10% circa.

#### 4.2 *Revoca e riallocazione di risorse da parte del CIPE.*

È proseguita nel 1994 l'azione del CIPE volta alla rimodulazione dei programmi di investimento delle pubbliche amministrazioni, al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione.

Accanto a tali interventi, posti in essere in attuazione del D.L. n. 398/93 convertito dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, revoche e riallocazioni di finanziamenti sono stati altresì disposti nei confronti di numerosi progetti immediatamente eseguibili (finanziati a carico del FIO), a seguito di verifiche compiute dal Nucleo ispettivo per gli investimenti pubblici.

Iniziative analoghe sono state, infine, assunte nei confronti delle opere di competenza della ex Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, in base alle risultanze dell'indagine ricognitiva effettuata dal Commissario liquidatore negli ultimi mesi del 1993.

A quest'ultimo riguardo va ricordato che già con la deliberazione del 19 ottobre 1993 erano stati revocati finanziamenti per circa 1.500 miliardi, relativi a progetti di lavori, compresi nei programmi triennali di sviluppo e nei piani annuali di attuazione, che non risultavano messi in gara alla data del 30 settembre 1993.

A tale importo devono aggiungersi 31 miliardi provenienti dalla revoca di studi e ricerche non affidati alla medesima data e ulteriori 62 miliardi concernenti progettazioni per le quali non era stata stipulata la relativa convenzione.

Con la successiva deliberazione del 28 dicembre 1993 il CIPE ha inoltre revocato - con riferimento alla scadenza del 30 novembre 1993 - finanziamenti per circa 335 miliardi riguardanti opere iniziate ma sospese (a tale data) da oltre un anno, cui si sono aggiunti 411 miliardi, relativi a studi non affidati (4 mld.), a opere aggiudicate ma non consegnate (135 mld.), a lavori consegnati ma non iniziati (95 mld.) e ad opere con consegne parziali (177 mld.). Ulteriori finanziamenti nelle regioni Campania, Calabria e Sicilia, per l'importo complessivo di 150 miliardi, sono stati revocati con deliberazione in data 13 aprile 1994.

Nel corso del 1994 numerosi provvedimenti hanno disposto la revoca di finanziamenti precedentemente concessi, salvo riallocazione ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 493/93. Con distinte deliberazioni in data 24 giugno 1994 il CIPE ha revocato i seguenti finanziamenti: 8,1 miliardi (FIO '86) per la mancata realizzazione dei centri di stoccaggio e trattamento rifiuti di Parma e di Ozzano Emilia, nella regione Emilia-Romagna; 4,9 miliardi (FIO '89) per la mancata realizzazione della discarica di Case S. Orsola per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Umbria; 6 miliardi (FIO '86) per il mancato avvio dei lavori relativi all'impianto di trattamento dei reflui di Taranto-Gennarini; 13,3 miliardi (FIO '89) per la mancata costruzione dell'impianto di termodistruzione dei rifiuti a Ferrandina, nella regione Basilicata.

I fondi così recuperati - unitamente ad altri finanziamenti FIO in materia ambientale, revocati con altri provvedimenti pregressi (delibere 16 marzo e 13 aprile 1994) - sono stati riassegnati, con deliberazione 10 gennaio 1995, in ragione di 21,3 miliardi ad interventi di tutela ambientale compresi nel Piano triennale 1994-1996 e per 22,9 miliardi al Ministero del bilancio per il finanziamento di progetti regionali di pronta cantierabilità.

Sempre con riferimento ai progetti finanziati a carico del FIO, il CIPE ha deciso di pervenire alla rapida conclusione delle opere in corso: con deliberazione 3 agosto 1994, ha, infatti, stabilito che le perizie di variante relative a progetti finanziati con fondi FIO non sono ammesse dopo la data del 31 maggio 1995; inoltre, le proroghe per l'ultimazione dei lavori devono essere autorizzate dal Ministro del bilancio che periodicamente ne dà comunicazione al CIPE.

In allegato al presente capitolo sono riportate le più rilevanti deliberazioni del predetto Comitato di Ministri in materia di investimenti pubblici.

## 5. Programmi ordinari e interventi straordinari.

La Corte, nelle relazioni degli ultimi anni, ha fatto riferimento alle disposizioni straordinarie e derogatorie, che anche di recente hanno utilizzato eventi e circostanze di varia natura — come manifestazioni internazionali (Campionati mondiali di calcio, Celebrazioni Colombiane), problemi di ordine pubblico (infiltrazioni mafiose), calamità naturali (terremoti in Irpinia e nell'Italia centrale, dissesto della Valtellina) — per modificare il sistema delle competenze istituzionali, per scavalcare l'ordinaria articolazione e gestione degli interventi sul territorio, eludendo prescrizioni e vincoli posti dalla normativa interna e comunitaria in materia di pubblici appalti.

Il fenomeno — comunemente individuato come «cultura dell'emergenza», è tristemente noto per i guasti che ha creato nell'ordinamento, favorendo gli sprechi, gli abusi ed il malaffare.

La Corte, in particolare, ha denunciato gli effetti distorsivi e destabilizzanti del ricorso troppo frequente alla normazione d'emergenza, censurando l'uso indiscriminato delle ordinanze della Protezione civile che consentivano l'affidamento e la realizzazione di opere pubbliche in deroga ad ogni contraria norma, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Un miglioramento della situazione si è registrato in seguito all'emanazione della legge 24 febbraio 1992 n. 225 — istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile — che disciplina in modo organico e più rigoroso la materia, prevedendo in particolare che lo stato di emergenza sia deliberato dal Consiglio dei Ministri.

Giòva precisare che la dichiarazione dello stato di emergenza è contemplata in corrispondenza del più alto livello di gravità, dei tre previsti dall'art. 2 della legge, vale a dire, in presenza di «calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari».

### 5.1 L'emergenza socio-economico-ambientale in Puglia.

Orbene, non può non destare perplessità il fatto che, prendendo le mosse dall'accertamento di alcuni casi di colera verificatisi a Bari, il Governo abbia dichiarato con D.P.C.M. 8 novembre 1994 lo stato di emergenza ambientale in tutta la Regione Puglia per un periodo di tempo superiore a un anno (fino al 31/12/1995).

A quest'ultimo riguardo va precisato che l'art. 5, comma I, della legge n. 225/92 dispone che la durata ed estensione territoriale dello stato di emergenza siano determinate «in stretto riferimento alla qualità e natura degli eventi» e che esso sia revocato «al venir meno dei relativi presupposti».

L'intento del legislatore di non sconvolgere l'assetto delle competenze esistenti sul territorio traspare dal secondo comma del citato art. 5, il quale stabilisce che «per l'attuazione degli interventi di emergenza ... si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 (riguardanti le attribuzioni delle regioni, delle province, del prefetto, dei comuni e dei sindaci — n.d.r.), anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente».

Per contro, l'ordinanza emanata in pari data dalla Presidenza del Consiglio innanzitutto estende lo stato d'emergenza ambientale anche ai profili socio-economici, ignorando inspiegabilmente quelli sanitari; inoltre, nomina Commissario per l'intera regione il prefetto di Bari, il quale è delegato a realizzare, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e «sentite le amministrazioni interessate», gli interventi nei settori dell'approvvigionamento, dell'adduzione e della distribuzione delle acque, delle fognature, della depurazione, del recapito delle acque depurate e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutto il territorio regionale.

### 5.2 I poteri del Commissario delegato.

Si tratta di poteri amplissimi che il Commissario è abilitato ad esercitare per una gamma altrettanto vasta di attività, che vanno dagli studi, indagini e rilevazioni per il monitoraggio del territorio, alla predisposizione di programmi d'intervento; dall'approvazione di progetti, alla stipula di contratti e convenzioni, all'esecuzione di opere; dalla sospensione e/o revoca di concessioni, allo storno e riassegnazione

di risorse, alla contrazione di mutui; dall'adozione di provvedimenti di occupazione d'urgenza e di requisizione temporanea di aree ed impianti, alla fissazione di tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e smaltimento dei rifiuti.

I provvedimenti adottati dal Commissario nell'espletamento del suo incarico possono derogare alle principali disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e regionali, vigenti in materia.

L'art. 2 dell'ordinanza ne riporta più di cinquanta, tra le quali basterà citare la legge e il regolamento di contabilità generale dello Stato, la legge n. 142/90 sulle autonomie locali, le norme di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti di lavori pubblici (D.leg.vo n. 406/91) e di forniture (D.leg.vo n. 358/92), le normative statali e regionali in materia di espropriazione (salvaguardando il diritto d'indennizzo) e in materia di avviamento al lavoro, la legge-quadro in materia di lavori pubblici (legge n. 109/94) e l'art. 6 della legge n. 537/93 (entrambi all'epoca sospesi fino al 31.12.1994), le disposizioni sui bandi di gara di cui al D.P.C.M. n. 55/91 e sull'Albo nazionale costruttori (legge n. 57/62), la legge sulla difesa del mare e delle coste dall'inquinamento (legge n. 979/82), le norme statali e regionali sui piani acquedottistici e i relativi regolamenti, la legge della regione Puglia concernente il piano di smaltimento dei rifiuti.

L'unico temperamento a tale concentrazione di poteri è dato da una Commissione di sette esperti nominata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con quelli del bilancio e del tesoro, con il compito di affiancare il Commissario «al fine di fornire valido supporto scientifico e di assicurare la pianificazione degli interventi nella fase dell'emergenza».

Tra l'altro, l'art. 3 - comma 2 - dell'ordinanza prevede che alla realizzazione delle opere si potrà provvedere anche mediante concessione di progettazione ed esecuzione, riesumando un istituto cancellato dalla legge Merloni (art. 19, comma 2) perchè in contrasto con le regole della concorrenza e del mercato e troppo vulnerabile rispetto a fenomeni tristemente noti di malaffare e di infiltrazione malavitosa.

Va infine rilevato che l'ordinanza della Presidenza del Consiglio mette a disposizione del Commissario una cospicua dotazione di risorse finanziarie: oltre 100 miliardi provenienti da fondi di pertinenza del Ministero dell'ambiente, ai quali si aggiungono altri 100 miliardi provenienti dalla legge n. 8/83 e dall'art. 15 della legge n. 393/75, nonché le ulteriori somme già destinate dallo Stato, dalla regione e dagli enti locali alla realizzazione di impianti per l'approvvigionamento idropotabile, di collettazione e depurazione delle acque, di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, ivi compresi i fondi FIO e quelli provenienti dall'intervento straordinario per il Mezzogiorno.

Tali fondi, unitamente ad eventuali finanziamenti comunitari, saranno gestiti tramite una speciale contabilità di tesoreria intestata al Prefetto di Bari, alla quale è stata destinata una prima assegnazione di 4 miliardi a valere sul cap. 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio per il 1994.

In conclusione, risulta evidente la sproporzione tra l'ampiezza spazio-temporale delle deroghe introdotte e la limitata entità del fenomeno su cui esse si fondano.

Tralasciando altre considerazioni, estranee a questa sede, si deve rilevare che la tanto attesa «inversione di rotta» nel settore della gestione del territorio e della realizzazione delle opere pubbliche — basata sul ripristino delle regole, sul rispetto delle autonomie locali, sul rilancio degli interventi «ordinari» delle pubbliche amministrazioni e sulla nuova legge-quadro per i lavori pubblici — appare contraddetta da provvedimenti di tale genere, che ostacolano nella sostanza qualunque disegno di riforma generale.

## 6. La nuova legge-quadro in materia di lavori pubblici.

Con riferimento alla disciplina generale dei lavori pubblici, in estrema sintesi si potrebbe dire che si è semplicemente perduto un anno per fare poi ritorno al punto di partenza.

Sarebbe tuttavia un giudizio frettoloso e solo in parte aderente alla realtà, perchè in effetti il testo della cosiddetta «Merloni-bis», pur conservando l'impianto originario, contiene alcune novità che in molti punti mitigano l'eccessivo rigorismo di alcune norme, ispirato — verosimilmente — dai clamorosi sviluppi delle indagini penali nel settore dei pubblici appalti, in altri costituiscono un ripensamento rispetto alle formu-

lazioni originarie della legge n. 109/94, specialmente per quanto attiene alla reintroduzione dell'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (peraltro, ammesso dalla normativa CEF) e la rinuncia dell'amministrazione a qualunque tipo di preselezione nella licitazione privata.

#### 6.1 *Il regime transitorio.*

Preliminarmente emerge l'impegno del legislatore a garantire un effettivo regime transitorio, che consenta un'applicazione graduale della normativa riformata ed il contestuale, necessario adeguamento delle strutture della P.A. chiamate a gestirla.

È stato, infatti, eliminato in sede di conversione il riferimento al 1° gennaio 1996 quale data di entrata «a regime» della nuova normativa, contenuto nell'art. 1 commi 4 e 5 del decreto-legge n. 101: si è preferito, invece, mantenere al 30 settembre 1995 il termine per l'adozione del regolamento, indicando in modo più elastico la data della sua entrata in vigore (tre mesi dopo la pubblicazione nella G.U.), che avviene contestualmente alla ripubblicazione del testo coordinato e aggiornato della legge n. 109/94 e dei provvedimenti amministrativi di attuazione ivi previsti (nuovo capitolato generale d'appalto, capitolati speciali per i lavori artistici, di restauro, ecc.).

Numerose e dettagliate sono, inoltre, le disposizioni che tenendo conto delle travagliate vicende descritte sub. 3 definiscono il regime giuridico applicabile alle diverse fattispecie verificatesi dopo la sospensione della legge n. 109/94 e che potranno presentarsi nel prosieguo del 1995, fino all'entrata in vigore del citato regolamento. È utile evidenziare che, mentre il provvedimento d'urgenza si riferiva ai «procedimenti», le norme approvate dal Parlamento indicano «il formale affidamento dei progetti» come momento discriminante della diversa disciplina giuridica di riferimento.

La legge n. 216/95 che fa salvi espressamente gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 5 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 stabilisce un regime misto per i progetti formalmente affidati prima del 17 giugno 1995 (data della sua entrata in vigore), qualora il relativo bando sia pubblicato entro sei mesi dalla stessa data: ad essi si applicano, infatti, la normativa previgente alla «legge Merloni», nonché le norme della stessa legge n. 109/94, come da ultimo modificata, ad eccezione delle disposizioni che fanno rinvio al regolamento e di quelle riguardanti l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e la programmazione delle opere.

A parziale deroga di tale situazione, ove si tratti di bandi o avvisi già pubblicati tra il 6 marzo 1994 (data di entrata in vigore della legge n. 109) e il 17 giugno 1995 (data di entrata in vigore della legge n. 216/95) ovvero di aggiudicazioni o affidamenti intervenuti entro gli stessi termini, l'art. 1-comma 6 consente l'applicazione delle disposizioni vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti.

Per quanto concerne il futuro, la legge dispone che ai progetti formalmente affidati dopo il 17 giugno 1995, e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge n. 109/94, si applicano le norme modificate di quest'ultima legge ad eccezione di quelle che fanno rinvio al regolamento e di quelle riguardanti l'Authority e la programmazione delle opere, nonché le disposizioni previgenti non incompatibili con la stessa «legge Merloni». Il medesimo regime si applica anche ai progetti affidati prima del 17 giugno 1995 ed ai relativi appalti e concessioni, ove il relativo bando non sia pubblicato entro 6 mesi da tale data.

#### 6.2 *Le principali innovazioni.*

##### 6.2.1 *Gli aspetti strutturali.*

Sotto il profilo organizzativo-strutturale va sottolineato che, mentre è stata confermata l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (che l'originario schema di riforma del Ministro Baratta proponeva di sostituire con la «Commissione per l'efficienza e la qualità del mercato dei lavori pubblici»), viene soppresso il Servizio ispettivo di cui all'art. 4, comma 10 lett. b) operante alle sue dipendenze e viene istituito (art. 5, comma 3) presso il Ministero il «Servizio di ispezione tecnico sui lavori pubblici».

##### Il Servizio di ispezione tecnico.

Il nuovo Servizio, al quale è preposto un dirigente generale, ha una dotazione di 125 unità di personale sia tecnico che amministrativo, di cui 25 con qualifica dirigenziale; alla copertura dei posti in organico si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al D.L. n. 29/93.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Modifiche di rilievo sono state apportate anche all'art. 16 della legge n. 109/94, concernente il Consiglio superiore dei lavori pubblici: per la nomina del Presidente di tale Consesso viene ora prevista (in luogo del DPCM) l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

Per quanto concerne poi la riconduzione al Consiglio superiore dei poteri consultivi attualmente affidati ad altri organi delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, la relativa disposizione (art. 6, comma 4) è stata integrata con la previsione del termine del 1° gennaio 1996 per l'emanazione del relativo D.P.R.. Correlativamente è stata anche prevista l'integrazione della composizione dello stesso Consiglio superiore, nonché dei Comitati tecnici amministrativi operanti presso i Provveditorati regionali alle OO.PP..

L'innovazione più importante è, comunque, quella che riduce da 100 milioni a 25 milioni di ECU (circa 45 miliardi di lire) il limite oltre il quale il Consiglio superiore esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, nonché a richiesta sui progetti di altre amministrazioni pubbliche.

Al di sotto di detta «soglia» tali competenze sono esercitate dai Comitati tecnici amministrativi; tuttavia, in presenza di opere di particolare rilevanza e complessità, il Provveditore regionale, con motivata relazione, sottopone il progetto all'esame del Consiglio superiore.

Il coordinatore unico e il responsabile del procedimento.

Con riferimento alle misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione, di cui all'art. 7 della legge n. 109/94, non meno significativa è l'introduzione della nuova figura del «coordinatore unico» delle fasi di formazione del programma triennale dei lavori e della loro attuazione, in posizione funzionalmente sovraordinata rispetto al «responsabile del procedimento» per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dei singoli interventi.

Tenuto conto delle difficoltà delle pubbliche amministrazioni di reperire al proprio interno personale di idonea professionalità e attrezzature adeguate è stata introdotta una disposizione (comma 4 quater) che consente, per un periodo di tre anni, di affidare le attività di supporto ai compiti del coordinatore unico e dei responsabili dei vari interventi a professionisti esterni o a società di servizi. Tale affidamento, previa acquisizione di apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, deve essere effettuato con le modalità previste dalla direttiva 92/50/CEE e dalle relative norme di recepimento (D.leg.vo n. 157/95).

L'Albo nazionale costruttori.

Sul versante delle categorie imprenditoriali che contrattano con la P.A. vanno segnalate le modifiche agli artt. 8, 9 e 12 della «legge Merloni», che prorogano fino al 31 dicembre 1999 l'Albo nazionale costruttori e che attribuiscono al suo Comitato centrale il compito di disporre, fino a tale data, la sospensione da tre a sei mesi dalle procedure di gara nei confronti delle imprese che si trovino nelle condizioni previste dalla normativa europea (art. 24, comma 1, della direttiva 93/37/CEE).

Sono altresì abrogate le disposizioni (incompatibili con queste ultime) di cui alla legge 10 febbraio 1962 n. 57, relative alla sospensione ed alla cancellazione dall'Albo e sono dichiarati inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente.

Con riferimento agli Enti locali, viene reintrodotta la norma di cui all'art. 15 della legge n. 109/94 — abrogata dai decreti-legge di sospensione di tale normativa —, che modificava l'art. 32 della legge n. 142/90 sulle autonomie locali, attribuendo al Consiglio (comunale o provinciale) e non alla Giunta la competenza ad approvare, oltre ai programmi, anche i progetti preliminari di opere pubbliche; così riconoscendo implicitamente a questi ultimi la qualificazione di atti fondamentali nell'ambito dell'attività di gestione dell'ente.

### 6.2.2 I profili procedurali.

#### Programmazione e progettazione delle opere.

La legge n. 216/95, mentre ha integralmente confermato la disciplina della programmazione dei lavori pubblici stabilita dalla «legge Merloni», ha completamente sostituito il testo degli artt. 16 e 17 riguardanti l'attività di progettazione.

Restano fermi, sia pure con sfumature lessicali diverse, i tre livelli di progetto (preliminare, definitivo, esecutivo), ma viene accentuata in questa fase la funzione del responsabile del procedimento: infatti, qualora egli ritenga che in rapporto alla tipologia e dimensione dei lavori le prescrizioni del progetto definitivo e/o esecutivo siano insufficienti o eccessive, «provvede a integrarle ovvero a modificarle».

Viene ribadito il principio che le amministrazioni e gli enti aggiudicatori provvedono direttamente («con assoluta priorità») a redigere i progetti a mezzo dei propri uffici tecnici; tuttavia, in caso di accertata carenza di personale tecnico, la redazione dei progetti può essere affidata a liberi professionisti o a società d'ingegneria, unitamente alle connesse attività tecnico-amministrative; da notare che è scomparso, nella nuova formulazione della norma, il riferimento alle strutture universitarie per l'affidamento di studi, ricerche e consulenze, come pure non si fa più menzione dei «lavori di particolare complessità» e dall'esigenza di «definire progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche».

Per quanto attiene all'affidamento degli incarichi di progettazione resta confermata l'applicazione della disciplina comunitaria sugli appalti di servizi, ma la soglia di valore prima fissata a 50.000 ECU viene riportata a quella prevista dalla direttiva 92/50/CEE (200.000 ECU).

Per gli incarichi di importo inferiore, la cui disciplina è rinviata al regolamento, le stazioni appaltanti in via transitoria provvedono ad affidarli sulla base dei «curricula» presentati dai progettisti.

In tema di oneri di progettazione la legge n. 216/95 riprende il testo di una disposizione già anticipata nel corso del 1994 dal D.L. n. 559/94 (che reiterava il provvedimento di sospensione della «legge Merloni»), la quale dispone che a carico degli stanziamenti iscritti nelle categorie X e XI del bilancio statale le amministrazioni destinano una quota non superiore al 10% alle spese per la redazione dei progetti, comprese le indagini geognostiche e gli studi di impatto ambientale, nonché per l'adeguamento alla nuova normativa dei progetti preesistenti.

Risulta, peraltro, soppressa la disposizione della legge n. 109/94 che prevedeva l'istituzione dei fondi regionali di rotazione per la progettazione di opere pubbliche, comprese nei rispettivi ambiti territoriali.

Altra novità di rilievo rispetto al principio ispiratore della legge n. 109/94 della separazione tra progettista ed esecutore è quella introdotta all'art. 19, comma 1, della legge n. 109/94 che, oltre all'appalto di sola esecuzione dei lavori e alla concessione di esecuzione e gestione, ora prevede anche l'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione (peraltro, in linea con la normativa comunitaria), purché si tratti di lavori in cui «sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica», ovvero di lavori di manutenzione e di restauro o di scavi archeologici.

Per gli appalti di lavori del primo tipo è obbligatoria la stipulazione «a corpo», mentre per quelli riguardanti manutenzione e restauro è ammessa anche la stipulazione «a misura»; per tutti gli altri lavori sono ammesse entrambe le forme di stipulazione.

#### Le offerte anomale.

Radicalmente mutata è la disciplina delle offerte anomale, che la «legge Merloni» si limitava a scoraggiare, prevedendo un aumento del 50% della garanzia a carico dell'impresa che avesse conseguito l'aggiudicazione con un'offerta inferiore (o con un ribasso inferiore) del 20% rispetto alla media aritmetica dei prezzi (o dei ribassi) di tutte le offerte ammesse.

La via prescelta è quella di una soluzione transitoria, fino al 1° gennaio 1997, la quale prevede l'esclusione automatica di tutte le offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore di oltre 1/5 alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse, indifferentemente applicabile ai lavori pubblici di importo inferiore o superiore alla soglia comunitaria.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A regime, invece, tale meccanismo automatico resta sola per gli appalti inferiori a 5 milioni di ECU, mentre per quelli rientranti nella normativa comunitaria l'amministrazione deve procedere alla valutazione analitica delle offerte.

Per ambedue i tipi di appalto la percentuale di riferimento verrà fissata annualmente (a partire dal 1° gennaio 1998) con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Osservatorio, «sulla base dell'andamento delle offerte ammesse nelle gare espletate nell'anno precedente».

*La licitazione privata.*

Una modifica inattesa e, in certa misura, preoccupante è quella introdotta all'art. 23 della legge-quadro, che nella stesura originaria era rubricato: «Selezione dei concorrenti da invitare alle gare».

Ora tale denominazione è scomparsa perchè il legislatore ha deciso di rinunciare a qualunque tipo di preselezione (cifra d'affari, fatturato, numero minimo e massimo, sorteggio, ecc.), stabilendo che alle licitazioni private «sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando».

Vale aggiungere che la nuova formulazione della norma pone problemi di compatibilità con la disciplina comunitaria degli appalti, poiché contiene una implicita rinuncia alla procedura ristretta, equiparando di fatto la licitazione privata all'asta pubblica.

*La trattativa privata.*

In tema di affidamento a trattativa privata, alle due ipotesi originariamente previste (lavori di importo inferiore o superiore a 150.000 ECU) ne è stata aggiunta una terza, concernente i lavori di restauro e manutenzione di immobili di valore artistico fino al limite di 300.000 ECU; sorprende per la sua entità l'aumento del limite di somma per l'esecuzione di lavori in economia, che passa da 30.000 a 200.000 ECU (art. 23, comma 6).

*Le varianti in corso d'opera.*

Con riferimento alle varianti in corso d'opera la disciplina molto restrittiva della legge n. 109/94 viene mitigata con l'ammissione delle cosiddette «varianti tecniche» senza aumento di spesa, che consentono di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione al fine di migliorare la qualità dell'opera.

Altra innovazione significativa riguarda l'ammissibilità delle modificazioni di dettaglio senza aumento di spesa, disposte dal direttore dei lavori entro il limite del 5% delle categorie di lavoro dell'appalto, che non sono considerate varianti; sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, varianti non sostanziali finalizzate al miglioramento dell'opera, purchè siano contenute entro il limite del 5% dell'importo dell'appalto e trovino capienza nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

*La risoluzione delle controversie.*

Norme acceleratorie in materia di contenzioso (applicabili anche ai lavori appaltati in precedenza) sono previste dall'art. 31-bis della legge, che stabilisce termini ristretti per la risoluzione delle riserve formulate dall'impresa appaltatrice mediante «accordo bonario»; è anche stabilito che, nei giudizi amministrativi in materia di lavori pubblici per i quali sia stata presentata domanda di sospensione, i controinteressati possono chiedere che la questione sia decisa nel merito.

L'art. 32, infine, reintroduce l'istituto dell'arbitrato, disponendo che «ove non si proceda all'accordo bonario e l'affidatario confermi le riserve», la definizione della controversia è attribuita ad arbitri, applicando le norme del titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile.

## **7. Gli appalti di forniture: semplificazione delle procedure di aggiudicazione.**

Com'è noto, nel corso del 1994 è stato emanato un gran numero di regolamenti che, in attuazione dell'art. 21 comma 7, della legge n. 537/93, hanno semplificato una serie di procedimenti amministrativi, razionalizzandone la struttura, le modalità e i tempi di realizzazione.

Fra questi va ricordato in questa sede il regolamento, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, approvato con D.P.R. 18 aprile 1994 n. 573 e pubblicato nella G.U. del 10 ottobre 1994.

Le citate disposizioni che sono entrate in vigore l'8 aprile 1995 (centottanta giorni dalla data di pubblicazione) si rivolgono a tutte le amministrazioni ed enti aggiudicatori di cui al D.Lgs.vo n. 29/93 e si applicano ai contratti di fornitura di importo inferiore a 200.000 ECU, ridotto a 130.000 ECU per le Amministrazioni centrali dello Stato.

Entro l'8 luglio 1995 (tre mesi dell'entrata in vigore del regolamento) le singole amministrazioni sono tenute ad adeguare la propria organizzazione ai principi della legge n. 241/90, adottando le disposizioni regolamentari idonee, con particolare riferimento al responsabile del procedimento, al diritto di accesso e all'autocertificazione.

L'art. 2, comma 2, del regolamento dispone, altresì, che per le forniture di importo inferiore a 50 milioni di lire non è più richiesta la certificazione antimafia.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno (a decorrere dal 1996) il Provveditorato generale dello Stato formula il «fabbisogno presunto» delle amministrazioni statali, calcolato in ragione dell'80% della quantità media degli acquisti effettuati nel triennio precedente; per parte loro, le amministrazioni segnalano tempestivamente le esigenze di funzionamento dei rispettivi uffici, al fine di consentire l'aggiornamento e l'integrazione del fabbisogno presunto.

Entro il 15 febbraio di ogni anno le amministrazioni ed enti pubblicano un «bando indicativo», rendendo noto il totale delle forniture che intendono aggiudicare nel corso dell'anno.

Un'innovazione interessante è introdotta dall'art. 7 del regolamento, il quale dispone che le amministrazioni riferiscano, con relazioni semestrali, ai rispettivi organi di controllo i motivi per i quali abbiano utilizzato procedure non concorsuali per la scelta del contraente.

Entro il 31 marzo di ciascun anno esse devono, inoltre, inviare al Dipartimento della funzione pubblica una relazione che dia conto delle verifiche compiute in ordine alla trasparenza e speditezza dei procedimenti di aggiudicazione.

Una rilevazione annuale del numero dei procedimenti di aggiudicazione non conclusi entro i termini prefissati è compiuta dai servizi di controllo interno di cui all'art. 20 del D.Lgs.vo n. 29/93, ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni a carico dei dirigenti responsabili.

Va peraltro sottolineato in proposito che, a tutt'oggi, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato risultano istituiti soltanto quattro servizi di controllo interno, rispettivamente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per i Ministeri degli esteri, della sanità e delle finanze.

La disposizione dell'art. 13, concernente la verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'art. 6-comma da 3 a 6 della legge n. 537/93, deve considerarsi ormai superata, atteso che l'art. 44 della legge n. 724/94 come già ricordato sub 2 ha integralmente sostituito il testo della citata norma, sopprimendo ogni riferimento ai giudizi di congruità dei contratti.

Va infine sottolineato che le disposizioni del D.P.R. n. 573/94 non si applicano agli acquisti in economia: l'art. 10, infatti, fa rinvio ad un «regolamento governativo» da emanarsi, su proposta del Ministro del tesoro entro il 10 gennaio 1995; tale termine è ampiamente scaduto senza che si sia provveduto al riguardo.

#### **8. Il regolamento per la localizzazione delle opere di interesse statale.**

Nello stesso alveo della semplificazione dei procedimenti ex art. 2, comma 7, della legge n. 537/93 si colloca il D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, con il quale è stato approvato il regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale.

Le disposizioni riguardano le opere pubbliche da eseguirsi da parte delle amministrazioni dello Stato, o comunque insistenti su aree del demanio statale, e le opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti.

Significativa è l'ulteriore condizione posta dall'art. 1 del citato D.P.R. il quale prescrive che le opere stesse «non siano in contrasto con le indicazioni dei programmi di lavori pubblici di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109».

La disposizione è pienamente applicabile, in quanto il DL n. 101/95, convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995 n. 216, che ha posto fine alla sospensione della legge n. 109/94, ha confermato integralmente la disciplina della programmazione dei lavori contenuta nel citato art. 14 (cfr. par. 5.2.2).

L'accertamento di conformità delle opere da realizzare con i piani urbanistici ed edilizi è fatto dallo Stato d'intesa con la regione interessata entro il termine di 60 giorni.

Nell'ipotesi che tale intesa non si perfezioni entro il termine stabilito, l'art. 3 del regolamento prevede la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 2 comma 14 della legge n. 537/93, alla quale partecipano la regione, il comune o i comuni interessati, nonché le altre amministrazioni statali ed enti chiamati a rilasciare pareri, approvazioni e nulla-osta.

La conferenza si esprime entro 60 giorni sui progetti definitivi delle opere nel rispetto dei vincoli archeologici, storico-artistici e ambientali, apportando direttamente le modifiche che si rendessero necessarie.

L'approvazione dei progetti, qualora sia effettuata all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le licenze anche edilizie previste da leggi statali e regionali. Ove manchi l'unanimità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 81, comma 4, del D.P.R. n. 616/77.

È utile sottolineare che dal 14 gennaio 1995 — data di entrata in vigore del regolamento in parola — i commi 2 e 3 dello stesso D.P.R. n. 616 sono abrogati, ai sensi dell'art. 2 comma 8 della citata legge n. 537/93.

#### 9. Il recepimento delle direttive CEE.

Il processo di integrazione tra l'ordinamento interno e la normativa comunitaria in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti, che nel 1994 — come già nell'esercizio precedente — aveva subito un certo rallentamento, si è completato nei primi mesi del 1995 con il recepimento delle direttive CEE riguardanti il comparto dei servizi e i cosiddetti «settori esclusi».

Infatti, con distinti decreti legislativi n. 157 e n. 158 del 17 marzo 1995 (1) si è data attuazione, rispettivamente, alla direttiva 92/50 in materia di appalti pubblici di servizi e alle direttive 90/531 e 93/38 relative alle procedure di appalto nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Particolarmente su quest'ultimo versante sono emersi contrasti e forti resistenze, che hanno notevolmente ritardato la trasposizione della disciplina comunitaria nel nostro ordinamento: basti ricordare che per la direttiva 90/531 i criteri di delega erano stati fissati fin dal 1992 dall'art. 14 della legge 19 febbraio 1992 n. 142 (legge comunitaria 1991); a ciò si aggiunga che in vista dell'entrata in vigore delle norme delegate — fissata al 1° gennaio 1993 — la legge 19 dicembre 1992 n. 489 aveva stabilito (art. 11) che le disposizioni della direttiva 92/13, in materia di procedure di ricorso dei partecipanti alle gare nei predetti settori, si applicavano anche alle procedure di appalto degli enti costituiti in forma di società per azioni.

L'«impasse» si è protratta per ben tre anni, nonostante che nel frattempo sia stata adottata la direttiva 93/38/CEE che riunisce in unico contesto normativo le disposizioni in materia di appalti e forniture nei settori esclusi (di cui alla citata direttiva 90/531) con quelle relative all'appalto di servizi, introdotte dalla direttiva 92/50/CEE.

Vale aggiungere che il termine per il recepimento della citata direttiva 93/38 era fissato al 1° luglio 1994 e che a decorrere da tale data — ai sensi dell'art. 45, comma 3 — «la direttiva 90/531/CEE cessa di avere effetto»: sotto quest'ultimo profilo, risulta ultroneo il richiamo che il D.Lgs. n. 158/95 fa ad entrambe le direttive.

(1) Pubblicati nella G.U. del 6 maggio 1995 — Suppl. ord. n. 52.

## XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Meno travagliata è stata la vicenda della direttiva 92/50/CEE concernente l'appalto di servizi, sebbene anche in questo caso il termine per il suo recepimento (1° luglio 1993) fosse ampiamente scaduto.

Solo in chiusura della precedente legislatura il Parlamento ha, infatti, approvato la legge 22 febbraio 1994 n.146 (legge comunitaria 1993), che all'art. 11 ha fissato i principi e criteri direttivi della delega per la trasposizione della direttiva-servizi nel nostro ordinamento.

*9.1 Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (appalto di servizi).*

Non è questa la sede per condurre un esame analitico dei 32 articoli di cui si compone il testo del provvedimento delegato di recepimento della direttiva 92/50/CEE.

Si ritiene, tuttavia, utile sottolineare le caratteristiche salienti e gli aspetti più qualificanti della nuova disciplina, la quale segue in modo fedele il testo comunitario che — com'è noto — aveva già ricevuto diretta applicazione fin dal luglio 1993.

Circa l'ambito di applicazione, la normativa si rivolge, sotto il profilo oggettivo, agli appalti di importo uguale o superiore a 200.000 ECU (circa 332 milioni di lire), che riguardano la prestazione dei servizi indicati in appositi elenchi; sotto il profilo soggettivo, sono tenuti ad applicarla le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati.

In aderenza a quanto disposto dalla direttiva, l'art. 5 del decreto legislativo contiene un nutrito elenco di «appalti esclusi»: oltre a quelli riguardanti i lavori, le forniture ed i cd. «settori esclusi», che formano oggetto di altre normative, vi rientrano gli appalti di servizi nel settore della difesa, o dichiarati segreti o che implicano l'apprestamento di misure di sicurezza, nonché quelli regolati da accordi internazionali.

«Ratione materiae» restano, altresì, fuori dalla disciplina in esame i contratti aventi ad oggetto acquisizione o locazione di immobili, la compravendita e produzione di programmi televisivi, servizi di telefonia, telex e radiotelefonia, servizi di ricerca e selezione del personale.

Le procedure di aggiudicazione (aperte, ristrette e negoziate) ricalcano sostanzialmente le forme e modalità previste per gli appalti di lavori e di forniture: ipotesi particolari di trattativa privata (art. 7) sono previste (previa pubblicazione di un bando di gara) in presenza di servizi, specie di natura intellettuale o di carattere finanziario, per i quali sia impossibile precisare sufficientemente le specifiche tecnico-economiche; senza pubblicazione di un bando di gara, può essere altresì aggiudicato a trattativa privata l'appalto che faccia seguito ad un concorso di progettazione e, perciò, debba essere affidato al vincitore.

In tema di pubblicità dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione, degna di nota è la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 8, secondo la quale le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare le stesse procedure anche per gare di importo inferiore alla soglia comunitaria, ma almeno pari o superiore a 100.000 ECU (166 milioni di lire).

Il D. Leg.vo n. 157 fa ampio rinvio alle norme previste all'omologo decreto di recepimento delle direttive comunitarie riguardanti gli appalti di forniture (D. Leg.vo 24.7.1992, n.358), per quanto concerne i raggruppamenti di imprese, la capacità economica e finanziaria e le ipotesi di esclusione dalla partecipazione alle gare.

Con riferimento a quest'ultima tematica, mentre è consentita l'iscrizione ad elenchi ufficiali di prestatori di servizi — senza discriminazione per i cittadini di altri Stati membri —, è espressamente escluso che l'ammissione alle gare possa essere condizionata dalla iscrizione in elenchi di prestatori di fiducia, eventualmente predisposti da singole amministrazioni (art. 17, comma 5).

Per quanto concerne il subappalto, va rilevato che la norma di recepimento (art. 18) è più restrittiva rispetto alla direttiva CEE, in quanto estende espressamente agli appalti di servizi la disciplina fissata per i lavori pubblici dalla normativa «antimafia» (art. 18 della legge 19 marzo 1990, n.55).

In altri termini, è stabilito il divieto di subappalto totale o della «categoria prevalente», con il limite massimo del 40% dell'importo contrattuale.

In materia di scelta del contraente, non appare soddisfacente la disciplina prevista dall'art. 22 per le procedure ristrette: la norma, infatti, si limita a stabilire che «l'amministrazione si basa sulle informazioni

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ricevute in merito alla situazione del prestatore di servizi, nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte».

Circa l'applicazione della cosiddetta «forcella» per la selezione dei partecipanti la norma, inoltre, prevede solo la facoltà (e non l'obbligo) per l'amministrazione aggiudicatrice di stabilire i numeri minimo e massimo dei soggetti da invitare; anche l'individuazione dei limiti è elastica (sono definiti «in relazione alla natura del servizio da prestare»), salvo che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, «almeno di norma», non inferiore a venti.

Com'è agevole notare, la discrezionalità della stazione appaltante è molto ampia rispetto ad un tema — quello della prequalificazione delle imprese — che per la sua delicatezza non ha ancora trovato soluzione nel settore delle opere pubbliche.

Tant'è che — come già accennato in precedenza sub 5.2.2 — la legge-quadro sui lavori pubblici nel testo riformato dal D.L. n.101/95 (convertito dalla legge 2 giugno 1995, n.216) ha praticamente rinunciato a qualunque forma di selezione, stabilendo (art. 23) che alle licitazioni private di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Un'ultima notazione va fatta in ordine ai concorsi di progettazione che, per preminenti ragioni di omogeneità, l'art. 26 del D. Leg.vo n. 157/95 espressamente disciplina anche con riferimento ai «settori esclusi».

Diverse sono, peraltro, le «soglie» di valore previste dalla citata norma a seconda della tipologia dei servizi dati in appalto: mentre il limite minimo per i servizi di cui alla direttiva 92/50/CEE viene confermato in 200.000 ECU, tale importo sale a 400.000 ECU per gli appalti di servizi nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti; la «soglia» si innalza ulteriormente (600.000 ECU) per i concorsi di progettazione nel settore delle telecomunicazioni.

In conformità di una specifica prescrizione della legge delega (art. 11, lett. l), il decreto delegato stabilisce l'incompatibilità tra l'affidamento della progettazione e l'aggiudicazione dei lavori e/o dei servizi progettati.

#### 9.2 Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 («settori esclusi»).

Come già accennato sub. 8, non è un caso che il recepimento delle direttive comunitarie sui cosiddetti «settori esclusi» sia stata il più faticoso e sia stato realizzato per ultimo.

Molteplici e rilevanti sono le ragioni che hanno ostacolato, anche in sede comunitaria, il processo di avvicinamento delle legislazioni dei vari Paesi, molte delle quali connaturate alle caratteristiche peculiari di tali comparti che — com'è noto — hanno valore strategico e notevole rilevanza economica.

Per limitarsi alle difficoltà, per così dire, «intrinseche» di questi settori, basterà ricordare che nel loro ambito operano indifferentemente amministrazioni e imprese pubbliche e imprese private in regime di esclusiva, sicché risultava problematico imporre a tutti i soggetti un'unica disciplina fondata sul dato oggettivo della comune attività svolta.

Tale situazione è ulteriormente complicata nel nostro Paese dalla fase di profonda trasformazione del sistema economico, caratterizzata da un marcato ridimensionamento della presenza dello Stato e da un ampio — ancorché disomogeneo ed esitante — processo di privatizzazione di Enti di gestione e di dismissione di società in mano pubblica.

A ciò si aggiunga che la legge-quadro sui lavori pubblici (l. n.109/94) — recentemente tornata in vigore, dopo un anno di sospensione, con le modifiche apportate dal D.L. n.101/95 convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 — espressamente ricomprende tra i propri destinatari (art. 2, comma 2 — lett.b) i concessionari di servizi pubblici e i soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, «salvo modifiche o integrazioni all'atto del recepimento della direttiva medesima».

Quest'ultima riserva è stata ora sciolta dall'art. 8, ultimo comma, del D. Leg.vo n.158/95, il quale stabilisce che «agli appalti di lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatori di cui agli articoli da 3 a 6 — acqua, energia elettrica, gas, energia termica, trasporti e telecomunicazioni — n.d.r.) — o che pur essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere il cui contenuto

specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6 ..... si applicano, per gli aspetti regolati dal presente decreto, le norme vigenti».

L'individuazione di tali appalti è affidata ad un D.P.C.M., da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri competenti, che a tutt'oggi non risulta ancora adottato.

Sotto il profilo oggettivo la normativa in questione si applica agli appalti di lavori, forniture e servizi che i soggetti aggiudicatori assegnano nell'esercizio delle proprie attività istituzionali. In materia di opere pubbliche va evidenziato che il D. Leg.vo n.158/95 si applica anche agli appalti riguardanti progetti di ingegneria idraulica, irrigazione e drenaggio, ove il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento idropotabile sia superiore al 20% del totale reso disponibile dalla realizzazione di tali progetti, nonché agli appalti concernenti lo smaltimento e/o il trattamento delle acque reflue (art. 8, comma 1 lett.a).

Oltre alle ipotesi generali di esenzione (segretezza, sicurezza dello Stato, trattati internazionali, ecc.), quest'ultima norma comprende alcuni casi particolari: la disciplina del decreto di recepimento, infatti, non si applica agli appalti cosiddetti «strumentali» nei settori dell'acqua e dell'energia, cioè agli appalti che i soggetti esercenti le attività di cui all'art. 3 aggiudicano «per approvvigionarsi dell'acqua, dell'energia o dei combustibili destinati alla loro produzione».

Nel comparto dei servizi — dove le esclusioni sono molte numerose — la normativa «de qua» non trova applicazione quando si tratti di servizi assegnati da un soggetto aggiudicatore ad una «impresa collegata», purché almeno l'80% della cifra d'affari media, realizzata in ambito CEE negli ultimi tre anni, derivi dalla fornitura di servizi alle imprese alle quali è collegata.

Per quanto concerne le «soglie» di applicazione, il D. Leg.vo n. 158/95 conferma quella vigente (5 milioni di ECU) per gli appalti di lavori, mentre per le forniture e i servizi il limite minimo di valore è elevato a 400.000 ECU nei comparti dell'acqua, energia e trasporti e raggiunge i 600.000 ECU nel settore delle telecomunicazioni. Considerata l'importanza dell'argomento e la complessità delle fattispecie che possono concretamente presentarsi (accordi-quadro, appalti misti, ecc.), l'art. 9 del citato decreto dedica ben 12 commi all'individuazione di criteri per il calcolo del valore degli appalti.

Tra le varie figure contrattuali, particolare interesse riveste l'«accordo-quadro», disciplinato dall'art. 16 del decreto, che è il contratto tra uno dei soggetti aggiudicatori e uno o più privati contraenti mediante il quale, nel caso di pluralità di prestazioni protratte per un determinato lasso di tempo o in relazione ad uno specifico programma esecutivo, le parti «fissano le condizioni generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali, soprattutto in riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità».

Ai fini dell'applicazione delle «soglie» di cui all'art. 9, il valore dell'accordo-quadro va calcolato in base al valore massimo stimato di tutti gli appalti previsti nel periodo di riferimento.

Se l'accordo-quadro è aggiudicato in base a procedura concorsuale, i contratti applicativi possono essere affidati con procedura negoziata senza la preventiva pubblicazione di un bando di gara.

Un'innovazione di rilievo è quella introdotta dall'art. 15, il quale dà facoltà al soggetto aggiudicatore di istituire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi.

La finalità di siffatta iniziativa è quella di poter invitare — senza preventiva pubblicazione di un bando alle gare da effettuarsi con procedure ristrette soltanto i soggetti qualificati nell'ambito di tale sistema. Se finalizzato all'aggiudicazione di lavori, il sistema di qualificazione deve essere strutturato in base a criteri fissati dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro competente, da emanarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Leg.vo n.158 ( e cioè, entro il 19 agosto 1995).

Un'ulteriore novità — peraltro già introdotta parzialmente nel nostro ordinamento dal D. Leg.vo n.358/92 in materia di forniture (art. 5, comma 1) — è quella dell'«avviso indicativo annuale» che, ai sensi dell'art. 14, il soggetto aggiudicatore è tenuto a pubblicare entro il 31 dicembre di ciascun anno, indicando le caratteristiche essenziali degli appalti che intende aggiudicare nei dodici mesi successivi.

Gli appalti di lavori, di importo superiore a 5 milioni di ECU, vanno riportati analiticamente, mentre per forniture e servizi deve essere indicato il totale, per settore di prodotti e per categorie di prestazioni, degli appalti di importo pari o superiore a 750.000 ECU.

Particolare rilevante è dato dal fatto che l'avviso indicativo annuale «può essere utilizzato in luogo del bando ai fini dell'indizione della gara», ovviamente con riferimento alle procedure ristrette.

Avvisi supplementari, riguardanti progetti di specifica importanza, possono essere pubblicati in corso d'anno, senza ripetere l'informazione già inclusa in un precedente avviso indicativo annuale.

#### 10. Programmi e parametri del controllo sulla gestione.

Al fine di dare piena applicazione al disposto dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, che disciplina il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, la Corte ha definito con apposita deliberazione (Sez. controllo Stato - n. 122/94) i programmi e i parametri di tale attività.

Il quadro di pianificazione generale è stato determinato in via sperimentale, poichè esso «viene a cadere in un periodo di rilevanti mutamenti nell'organizzazione amministrativa»; è stato al riguardo sottolineato, altresì, che i sistemi informativi delle amministrazioni e della stessa Corte «non sono ancora in grado di corrispondere appieno alle nuove esigenze».

Non può trascurarsi infine l'oggettiva difficoltà rappresentata dalla limitata attuazione che le amministrazioni hanno finora dato all'art. 20 del D.Leg.vo n. 29/93 e successive modificazioni, concernente la costituzione di servizi e uffici di controllo interno.

Accanto ad una serie di obiettivi, analiticamente individuati per i singoli Ministeri e per settori di amministrazione, è stato definito un programma di controllo per materie e sono state individuate alcune indagini intersettoriali, tra le quali una specificamente dedicata all'«attività contrattuale delle amministrazioni dello Stato».

L'indagine, articolata nelle tre aree tradizionali degli appalti di lavori pubblici, di forniture e di servizi, si estende anche ad accordi di programma, a concessioni ed affidamenti a società a partecipazione pubblica, aventi ad oggetto prestazioni rese a fronte di un corrispettivo, di contenuto comunque riconducibile alle tre categorie individuate dalla normativa comunitaria.

L'accertamento segue le varie fasi in cui si articola il procedimento amministrativo, dalla programmazione e progettazione, alla scelta del contraente, all'esecuzione, al collaudo e alla verifica dei risultati. La finalità è quella di ricostruire il quadro generale delle pubbliche commesse, verificando se la gestione è conforme alla vigente disciplina, comunitaria e nazionale, sulla concorrenza, trasparenza, economicità e qualità.

Allo scopo di consentire l'afflusso di dati omogenei e l'effettiva comparazione degli stessi sono state predisposte in via sperimentale distinte «griglie» di rilevazione - riportate in allegato - per le tre categorie di contratti sopra richiamate, che specificano gli elementi da acquisire e le valutazioni da effettuare, sia in sede centrale che periferica.

Per garantire la corretta raccolta dei dati, gli uffici di controllo sono stati invitati a chiedere alle amministrazioni la nomina di un responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90.

Di particolare interesse è la scelta di affiancare, per il 1995, al controllo in via successiva un «controllo concomitante» in materia di appalti di forniture d'importo inferiore alla soglia comunitaria, in relazione all'entrata in vigore (8 aprile 1995) del regolamento approvato con D.P.R. n. 573/94 e all'entrata «a regime» delle disposizioni di cui all'art. 44 della legge n. 724/94 in materia di rilevazione e applicazione dei prezzi di orientamento per l'acquisizione di beni e servizi.

ALLEGATO A

## *Corte dei conti*

### INDAGINE INTERSETTORIALE SULLA GESTIONE CONTRATTUALE DEI LAVORI PUBBLICI

#### Quadro d'insieme degli ELEMENTI E DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO

**1) Importo dei lavori pubblici affidati dal 1.1.94 fino al 31.12.94 attraverso<sup>1</sup>:**

- 1.1 cottimo fiduciario
- 1.2 appalto
- 1.3 concessione
- 1.4 accordo di programma<sup>2</sup>

oppure affidati a:

- 1.5 società a partecipazione pubblica

**1.1 Nel caso di cottimo fiduciario, indicare l'importo degli affidamenti:**

- 1.1.1 attribuiti senza gara informale
- 1.1.2 attribuiti con gara informale

**1.2 Nel caso di appalto, indicare l'importo degli affidamenti mediante:**

- 1.2.1 pubblico incanto
- 1.2.2 licitazione privata
- 1.2.3 appalto-concorso
- 1.2.4 trattativa privata

<sup>1</sup> Indicare per ciascuna delle categorie di affidamenti l'importo delle commesse superiori ai cinque milioni di Ecu, analizzando con particolare attenzione i casi in cui non sono stati adottati gli ordinari procedimenti concorsuali e/o applicata la disciplina comunitaria. Analoga operazione va effettuata per tutti i casi in cui si è proceduto all'affidamento e/o alla stipula del contratto in assenza di un progetto esecutivo dei lavori.

<sup>2</sup> Che comporti un affidamento diretto al soggetto contraente.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**1.3 Nel caso di concessione, indicare l'importo degli affidamenti mediante<sup>3</sup>:**

1.3.1 trattativa diretta

1.3.2 procedure di tipo concorsuale, specificando il sistema adoperato:

1.3.2.1 licitazione

1.3.2.2 confronto concorrenziale

1.3.2.3 altri

**1.4 Nel caso di accordo di programma, indicare l'importo dei lavori affidati:**

1.4.1 ad imprese private

1.4.2. ad imprese a totale o parziale partecipazione pubblica, specificando:

1.4.2.1 se la scelta del socio privato è avvenuta attraverso un meccanismo fiduciario oppure attraverso gara o confronto concorrenziale

1.4.2.2 se i lavori sono eseguiti direttamente dalla società a partecipazione pubblica attraverso i propri soci oppure se sono affidati ad imprese esterne (nel caso di affidamenti ad imprese esterne indicare i criteri di scelta di queste ultime: procedimenti concorsuali, gare informali, affidamenti diretti)

**2) Per le progettazioni "esecutive" affidate a professionisti esterni, indicare:**

2.1.1 l'importo della spesa per progettazioni esterne consegnate nell'anno 1994 (a prescindere dalla data di affidamento dell'incarico)

2.1.2 la percentuale dei lavori affidati alla progettazione di professionisti esterni sul totale di quelli progettati nel triennio 1992/1994

2.2 per quanti progetti compilati da professionisti esterni, consegnati entro il 30.6.1994 (a prescindere dalla data di affidamento dell'incarico) non è stato pubblicato ancora il bando di gara. Indicare la spesa globale di tali progettazioni. Analizzare i motivi per cui non sono state ancora avviate le procedure di affidamento

2.3 la percentuale delle progettazioni realizzate da professionisti esterni nel triennio 1992/1994 che hanno comportato varianti in sede di esecuzione delle opere. Analizzare i motivi e confrontarli con analoghi dati afferenti alle progettazioni interne (se disponibili).

<sup>3</sup> Per tutte le concessioni occorre fare un'analisi dettagliata di tutte le convenzioni per vedere se sono in regola con il decreto 406/91 (commesse superiori ai cinque milioni di ecu) e con il d.p.c.m.55/91 (commesse inferiori ai cinque milioni di Ecu). In particolare occorre vedere se persistano fattispecie di concessione di committenza. Per queste ultime, dopo una preliminare verifica sulla legittimità del ricorso alla procedura, andrebbero analizzati i criteri per la determinazione del compenso al concessionario ed evidenziati i costi ulteriori rispetto alle normali procedure di appalto.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.4 le modalità con cui sono stati conferiti gli incarichi esterni (gara formale, confronto concorrenziale, trattativa diretta). Con riguardo alla trattativa privata andrebbero individuati, ove esistano, i criteri con cui si è proceduto alla scelta del professionista

**3) Verifica dei progetti ex art. 5 del regio decreto n. 350/1895:**

3.1 Individuare l'importo dei lavori per i quali si sia fatto ricorso alle procedure concorsuali o alla stipulazione dei contratti in deroga parziale o totale agli adempimenti previsti dall'art.5 del regio decreto n. 350/1895

**4) Bandi di gara pubblicati nel triennio 1992/1994:**

4.1 Indicare, rispetto al totale dei lavori affidati nel triennio, l'importo e la percentuale dei lavori per i cui bandi di gara è stata adottata la pubblicità prevista dal decreto n. 406/91 e dalla direttiva 93/37

4.2 Indicare gli altri sistemi di pubblicità eventualmente adottati, con la relativa percentuale sul totale

**5) Prequalifica**

5.1 Indicare, per i casi di procedure ristrette (licitazione privata, appalto-concorso), se l'amministrazione si limiti a verificare la idoneità delle ditte da ammettere oppure adotta anche criteri di selezione. In caso affermativo indicare quali

5.2 Indicare, con riguardo agli appalti inferiori ai cinque milioni di ECU, quale numero di candidati idonei ammessi è considerato dall'amministrazione minimale per assicurare la concorrenza (per gli appalti comunitari il decreto n.406/91 prevede il minimo nel numero di cinque; per gli appalti nazionali, in seguito alla sospensione della legge n.109/94, non esistono parametri di riferimento)

**6) Criteri di aggiudicazione adottati nel triennio 1992/1994**

6.1 Indicare i criteri adottati con i relativi importi dei lavori conferiti

6.2 Indicare se e per quale importo sia stato adottato il criterio della scheda segreta. Indicare in questi casi anche i criteri per la compilazione della scheda segreta

**7) Mancata approvazione dei contratti stipulati nel triennio 1992/1994**

7.1 Indicare l'importo dei contratti per i quali si è avuto il diniego di approvazione ai sensi dell'art.107 del regolamento di contabilità di Stato. Analizzare i motivi e verificare se, in seguito al diniego, si sia sviluppato un contenzioso

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7.2 Indicare l'importo dei contratti per i quali si è concretato il diniego di approvazione ai sensi dell'art. 113 del regolamento di contabilità di Stato. Analizzare i motivi e verificare se, in seguito al diniego, si sia sviluppato un contenzioso

**8) Svincolo delle imprese dalla propria offerta**

8.1 Indicare l'importo dei lavori per i quali si è verificato lo svincolo dell'impresa dalla propria offerta. Riferire sui motivi che hanno condotto a tale evento e i comportamenti adottati dalle amministrazioni. Verificare se in seguito a tale fatto si sia verificato un contenzioso

**9) Consegna dei lavori nel triennio 1992/1994**

9.1 Indicare l'importo dei lavori per i quali la consegna è stata effettuata in pendenza dell'approvazione del contratto o comunque in via provvisoria

9.2 Indicare l'importo dei lavori per i quali si sia verificato il diniego di approvazione del contratto e analizzare i motivi per cui ciò sia avvenuto. Verificare il comportamento successivo dell'amministrazione e l'eventuale nascita del relativo contenzioso

**10) Sospensione dei lavori**

10.1 Accertare l'importo dei lavori che nell'anno 1994 si sono trovati in stato di sospensione, al di fuori delle fisiologiche ipotesi previste nel contratto e nel programma dei lavori, indicando i motivi di sospensione più ricorrenti

**11) Variazioni di opere e di progetti**

11.1 Individuare l'aumento di spesa, in valore assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei lavori ultimati nel triennio 1992/94, conseguente all'applicazione dell'istituto del quinto d'obbligo sull'importo iniziale del contratto (art. 344 della legge 20.3.1865, n.2248)

11.2 Individuare l'aumento di spesa, in valore assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei lavori ultimati nel triennio 1992/94 e con riferimento all'importo iniziale dei contratti, conseguente all'adozione di varianti

11.3 Individuare le varianti che nel triennio 1992/94 abbiano comportato un aumento di spesa superiore al cinquanta per cento del costo iniziale dell'opera<sup>4</sup>

**12) Tempi di ultimazione delle opere e collaudi**

Per le opere collaudate nel corso del 1994, indicare in un apposito prospetto la data di affidamento di ciascuna opera, quella di consegna dei lavori, il termine inizialmente previsto

<sup>4</sup> Ove si riscontri la possibile sussistenza di danno erariale, va inviata apposita segnalazione al competente procuratore regionale.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.4 accordo di programma<sup>2</sup>

£. \_\_\_\_\_

1.4.1 importo affidamenti superiori a 5 milioni di ECU

£. \_\_\_\_\_

oppure affidati a:

1.5 società a partecipazione pubblica

£. \_\_\_\_\_

1.5.1 importo affidamenti superiori a 5 milioni di ECU

£. \_\_\_\_\_

TOTALE AFFIDAMENTI

£. \_\_\_\_\_

TOTALE AFFID. SUP. A 5 MILIONI DI ECU

£. \_\_\_\_\_

1.1 Nel caso di cottimo fiduciario, indicare l'importo degli affidamenti:

1.1.1 attribuiti senza gara informale

£. \_\_\_\_\_

1.1.2 attribuiti con gara informale

£. \_\_\_\_\_

1.2 Nel caso di appalto, indicare l'importo degli affidamenti mediante:

1.2.1 pubblico incanto

£. \_\_\_\_\_

1.2.2 licitazione privata

£. \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Che comporti un affidamento diretto al soggetto contraente.

ALLEGATO A/1/c

*Corte dei conti*

INDAGINE INTERSETTORIALE SULLA GESTIONE  
CONTRATTUALE DEI LAVORI PUBBLICI

**PROSPETTO DEI DATI**

(da restituire compilato con i dati richiesti)

· Ufficio di controllo: \_\_\_\_\_

Amministrazione: \_\_\_\_\_

1) Importo dei lavori pubblici affidati dal 1.1.94 fino al 31.12.94 attraverso:

1.1 cottimo fiduciario

£. \_\_\_\_\_

1.1.1 importo affidamenti superiori a 5 milioni di ECU<sup>1</sup>

£. \_\_\_\_\_

1.2 appalto

£. \_\_\_\_\_

1.2.1 importo affidamenti superiori a 5 milioni di ECU

£. \_\_\_\_\_

1.3 concessione

£. \_\_\_\_\_

1.3.1 importo affidamenti superiori a 5 milioni di ECU

£. \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Indicare il totale degli affidamenti che singolarmente superino i 5 milioni di ECU

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per l'esecuzione e i periodi complessivi di sospensione. Indicare altresì, per ciascuna opera, se nel corso dell'esecuzione i lavori siano stati oggetto di accertamenti e verifiche da parte del Nucleo ispettivo operante presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Nel caso di esito positivo del collaudo, verificare se sono state riconosciute somme ulteriori rispetto al progetto ed individuarne i motivi. Ciò anche alla luce della relazione riservata del direttore dei lavori e degli atti posti in essere dalla commissione di collaudo.<sup>5</sup>

Nei casi di esito negativo o di mancato collaudo analizzare il comportamento tenuto dall'amministrazione.

Analizzare i criteri per la nomina dei componenti della commissione di collaudo con particolare attenzione a eventuali incompatibilità, alla professionalità, alla rotazione nell'ambito delle diverse categorie professionali.

Indicare analiticamente la percentuale delle spese per la commissione di collaudo rispetto alla spesa di ciascuna opera pubblica ultimata nel triennio 1992/94.

### 13) Arbitrati

Individuare l'importo percentuale delle opere ultimate nel triennio 1992/94 che si sono concluse con un arbitrato, rispetto alla spesa globale degli appalti.

Verificare gli oneri aggiuntivi derivanti dal riconoscimento di somme in favore dell'appaltatore in sede di lodo arbitrale.<sup>6</sup>

Analizzare i criteri per la nomina dei componenti dei collegi arbitrali, con particolare attenzione a eventuali incompatibilità, alla professionalità, alla rotazione nell'ambito delle diverse categorie professionali.

Verificare le spese per collegi arbitrali, individuando la percentuale di spesa a carico dell'amministrazione e a carico dell'appaltatore.

Individuare, anche attraverso la collaborazione dei funzionari dell'amministrazione, se nei lodi arbitrali si riscontrino decisioni anomale rispetto ai principi generali e alla consolidata giurisprudenza.

Individuare la percentuale, sul totale, dei lodi impugnati dinanzi all'autorità giudiziaria.

<sup>5</sup> Ove si riscontri la possibile sussistenza di danno erariale, va inviata apposita segnalazione al competente procuratore regionale.

<sup>6</sup> Ove si riscontri la possibile sussistenza di danno erariale, va inviata apposita segnalazione al competente procuratore regionale.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.2.3 appalto-concorso

£. \_\_\_\_\_

1.2.4 trattativa privata

£. \_\_\_\_\_

**1.3 Nel caso di concessione, indicare l'importo degli affidamenti mediante:**

1.3.1 trattativa diretta

£. \_\_\_\_\_

1.3.2 procedure di tipo concorsuale

(totale) £. \_\_\_\_\_

di cui £. per:

1.3.2.1 licitazione

£. \_\_\_\_\_

1.3.2.2 confronto concorrenziale

£. \_\_\_\_\_

1.3.2.3 altri

£. \_\_\_\_\_

**1.4 Nel caso di accordo di programma, indicare l'importo dei lavori affidati:**

1.4.1 ad imprese private

£. \_\_\_\_\_

1.4.2 ad imprese a totale o parziale partecipazione pubblica

£. \_\_\_\_\_

**2) Per le progettazioni "esecutive" affidate a professionisti esterni, indicare:**

2.1.1 importo della spesa per progettazioni esterne consegnate nell'anno 1994 (a prescindere dalla data di affidamento dell'incarico)

£. \_\_\_\_\_

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.1.2 percentuale dei lavori affidati alla progettazione di professionisti esterni sul totale di quelli progettati nel triennio 1992/1994

% \_\_\_\_\_

2.3 percentuale delle progettazioni realizzate nel triennio 1992/94 da professionisti esterni che hanno comportato varianti in sede di esecuzione

% \_\_\_\_\_

**4) Bandi di gara pubblicati nel triennio 1992/1994:**

4.1 importo e relativa percentuale, rispetto al totale dei lavori affidati nel triennio 1992/94, dei lavori per il cui bando di gara è stata adottata la pubblicità prevista dal decreto n. 406/91 e dalla direttiva 93/37

£. \_\_\_\_\_

% \_\_\_\_\_

**7) Mancata approvazione dei contratti stipulati nel triennio 1992/1994**

7.1 importo dei contratti per i quali si è avuto il diniego di approvazione ai sensi dell'art. 107 del regolamento di contabilità di Stato

£. \_\_\_\_\_

7.2 importo dei contratti, per i quali si è concretato il diniego di approvazione ai sensi dell'art. 113 del regolamento di contabilità di Stato

£. \_\_\_\_\_

**8) Svincolo delle imprese dalla propria offerta**

8.1 Indicare l'importo dei lavori per i quali si è verificato lo svincolo dell'impresa dalla propria offerta

£. \_\_\_\_\_

**9) Consegna dei lavori nel triennio 1992/1994**

9.1 importo dei lavori per i quali la consegna è stata effettuata in pendenza dell'approvazione del contratto o comunque in via provvisoria

£. \_\_\_\_\_

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9.2 importo dei lavori per i quali si sia verificato il diniego di approvazione del contratto

£. \_\_\_\_\_

11) *Variazioni di opere e di progetti*

11.1 aumento di spesa, in valore assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei lavori ultimati nel triennio 1992/94, conseguente all'applicazione dell'istituto del quinto d'obbligo rispetto all'importo iniziale del contratto (art. 344 della legge 20.3.1865, n.2248)

totale lavori £. \_\_\_\_\_

aumento di spesa £. \_\_\_\_\_

percentuale % \_\_\_\_\_

11.2 aumento di spesa, in valore assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei lavori ultimati nel triennio 1992/94 e con riferimento all'importo iniziale dei contratti, conseguente all'adozione di varianti

totale lavori £. \_\_\_\_\_

aumento di spesa £. \_\_\_\_\_

percentuale % \_\_\_\_\_

12) *Collaudi*

12.1 percentuale media delle spese per le commissioni di collaudo rispetto alla spesa per le opere pubbliche ultimate nel triennio 1992/94

% \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

## *Corte dei conti*

### INDAGINE INTERSETTORIALE SULLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI PUBBLICHE FORNITURE

#### Quadro d'insieme degli ELEMENTI E DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO

- 1) I contratti oggetto della presente indagine riguardano: <sup>1</sup>
  - a) Acquisto di prodotti<sup>2</sup>
  - b) Somministrazioni e contratti aventi ad oggetto forniture ad esecuzione periodica o continuativa.
  - c) Locazioni finanziarie
  - d) Locazioni<sup>3</sup>
  - e) Acquisti a riscatto con o senza ricorso ad opzioni
  - f) Contratti misti contenenti forniture
  
- 2) Per ciascuna tipologia andranno individuati:
  - 2.1 L'importo complessivo dei contratti affidati
  - 2.2 L'entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria
  - 2.3 L'entità complessiva dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria
  - 2.4 L'entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, per i quali non sono state applicate le procedure previste dalla direttiva 93/36<sup>4</sup>

<sup>1</sup> I contratti misti di servizi e di forniture vanno compresi nella presente indagine, ed inseriti nella categoria di appartenenza del servizio, ove nel contratto sia prevalente la prestazione del servizio rispetto alla fornitura

<sup>2</sup> Devono essere indicate al netto dei contratti di somministrazione o comunque aventi ad oggetto forniture ad esecuzione periodica e continuativa indicati nel successivo punto 2).

<sup>3</sup> Di beni mobili

<sup>4</sup> In questi casi occorre analizzare i motivi per cui è stata posta in essere la deroga.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**3) Per ciascuna tipologia andranno individuati, distintamente per le fattispecie superiori ed inferiori alla soglia comunitaria,<sup>4</sup> gli importi degli affidamenti:**

- 3.1 mediante pubblico incanto
- 3.2 mediante licitazione privata
- 3.3 mediante appalto-concorso
- 3.4 mediante trattativa privata
- 3.5 contenuti in accordi di programma<sup>5</sup>
- 3.6 mediante procedure in economia

**5) Criteri di aggiudicazione adottati nel triennio 1992/1994**

5.1 Indicare l'importo dei contratti di fornitura relativo a ciascun criterio di aggiudicazione seguito

5.1 Indicare i criteri adottati (massimo ribasso, medie, offerta economicamente più vantaggiosa, altri criteri<sup>6</sup>), con i relativi importi delle forniture affidate

5.2 Indicare se e per quali importi sia stato eventualmente adottato il criterio della scheda segreta. Indicare in questi casi anche i criteri per la compilazione della scheda segreta

**6) Mancata approvazione dei contratti stipulati nel triennio 1992/1994**

6.1 Indicare l'importo dei contratti per i quali si è avuto il diniego di approvazione ai sensi dell'art. 107 del regolamento di contabilità di Stato. Analizzare i motivi e verificare se, in seguito al diniego, si sia sviluppato un contenzioso

6.2 Indicare l'importo dei contratti, per i quali si è concretato il diniego di approvazione ai sensi dell'art. 113 del regolamento di contabilità di Stato. Analizzare i motivi e verificare se, in seguito al diniego, si sia sviluppato un contenzioso

**7) Svincolo delle imprese dalla propria offerta**

7.1 Indicare l'importo delle commesse per le quali si è verificato lo svincolo dell'impresa dalla propria offerta. Riferire sui motivi che hanno condotto a tale evento e sui comportamenti conseguentemente adottati dalle amministrazioni. Verificare se in seguito a tale fatto si sia verificato contenzioso

<sup>4</sup> Per le fattispecie inferiori alla soglia comunitaria occorre individuare le norme utilizzate dall'amministrazione per le procedure concorsuali e la trattativa privata.

<sup>5</sup> Anche in questi casi occorre individuare la normativa in base alla quale si è operato e i criteri per la individuazione della impresa che sottoscrive l'accordo di programma.

<sup>6</sup> Indicare quali nell'allegato A2 (Elementi di valutazione).

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**8) Variazioni del contratto**

8.1 Individuare l'aumento di spesa, in valore assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei servizi<sup>7</sup> affidati nel triennio 1992/1994, conseguente all'adozione di varianti

8.2 Individuare le varianti che nel triennio 1992/1994 abbiano comportato un aumento di spesa superiore al cinquanta per cento del costo iniziale del servizio<sup>8</sup>

**9) Rinnovo dei contratti<sup>9</sup>**

9.1 Individuare l'importo globale dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa rinnovati tacitamente nel 1994, compresi i contratti per i quali vi sia stata una continuazione, anche in via di fatto, delle relative prestazioni. Verificare le cause che hanno portato a questa anomala forma di prolungamento del contratto

**10) Programmazione acquisti beni e servizi.**

10.1 Verificare per gli esercizi 1994 e 1995 i criteri e le modalità con i quali le amministrazioni dello Stato hanno individuato le esigenze di beni e servizi per le funzioni di propria competenza e programmato i relativi acquisti. Verificare in particolare i rapporti tra le singole amministrazioni ed il Provveditorato generale dello Stato presso il Ministero del tesoro

**12) Durata dei contratti<sup>10</sup>.**

12.1 Indicare il numero<sup>11</sup> e gli importi<sup>12</sup> dei contratti di durata rispettivamente inferiore all'anno, al triennio, al quinquennio, nonché di durata compresa tra i cinque e i nove anni

**13) Bandi e avvisi di gara.**

13.1 Acquisire i modelli standard dei bandi e degli avvisi di gara per l'anno 1994 e trasmetterli unitamente alle relative osservazioni sulla loro corrispondenza ai principi e alla normativa di settore. In particolare, nei bandi che prevedono la utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare se sono analiticamente descritti i criteri di valutazione

<sup>7</sup> La percentuale va calcolata con riferimento ai contratti che hanno subito modifiche nel corso dell'anno.

<sup>8</sup> Ove si riscontrasse la possibile sussistenza di danno erariale va inviata apposita segnalazione al competente procuratore regionale.

<sup>9</sup> Nel caso di rinnovi adottati in violazione di disposizioni di legge e di potenziale esistenza del danno erariale va inviata apposita segnalazione al competente procuratore regionale.

<sup>10</sup> In essere alla data del 31.12.94.

<sup>11</sup> Numero dei contratti.

<sup>12</sup> Complessivo.

**14) Rispetto dei termini per l'emissione dei mandati di pagamento:****14.1 Per l'anno 1994 individuare:**

- a) il numero dei contratti e il relativo importo complessivo della spesa, per i quali è stato emesso il titolo di spesa entro trenta giorni dal collaudo;
- b) il numero dei contratti e il relativo importo complessivo della spesa, per i quali è stato emesso il titolo di spesa entro sessanta giorni dal collaudo.
- c) il numero dei contratti e il relativo importo complessivo della spesa, per i quali è stato emesso il titolo di spesa oltre sessanta giorni dal collaudo;
- d) il numero dei contratti e il relativo importo complessivo della spesa, per i quali è stato emesso il titolo di spesa senza collaudo ed individuare, sia pure sommariamente, il motivo di tale comportamento.

**15) Locazione finanziaria.**

16.1 Verificare per l'anno 1994 come è stato adattato il leasing alla normativa sui contratti della Pubblica Amministrazione. In particolare individuare, nei casi in cui il fornitore non è anche finanziatore, se l'Amministrazione abbia negoziato separatamente con entrambi i soggetti ovvero cumulativamente. In ognuna delle due fattispecie verificare i criteri con cui l'amministrazione individua e seleziona finanziatore e fornitore.

2. Verificare se, e con quali criteri, le spese relative ai canoni di locazione siano imputati a capitoli di spesa corrente o di investimento.

ALLEGATO A/1/c

*Corte dei conti*INDAGINE INTERSETTORIALE SULLA GESTIONE DEI  
CONTRATTI DI PUBBLICHE FORNITURE**PROSPETTO DEI DATI****(da restituire compilato con i dati richiesti)**

Ufficio di controllo: \_\_\_\_\_

Amministrazione: \_\_\_\_\_

1-a) Acquisto di prodotti<sup>1</sup>

2.1 importo complessivo dei contratti affidati

£. \_\_\_\_\_

2.2 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

2.3 entità complessiva dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

2.4 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria,  
per i quali non sono state applicate le procedure previste dalla direttiva 93/36

£. \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Devono essere indicate al netto dei contratti di somministrazione o comunque aventi ad oggetto forniture ad esecuzione periodica e continuativa indicati nel successivo punto a-1b

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**1-b) Somministrazioni e contratti aventi ad oggetto forniture ad esecuzione periodica o continuativa.**

2.1 importo complessivo dei contratti affidati

£. \_\_\_\_\_

2.2 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

2.3 entità complessiva dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

2.4 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, per i quali non sono state applicate le procedure previste dalla direttiva 93/36

£. \_\_\_\_\_

**1-c) Locazioni finanziarie**

2.1 importo complessivo dei contratti affidati

£. \_\_\_\_\_

2.2 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

2.3 entità complessiva dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

2.4 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, per i quali non sono state applicate le procedure previste dalla direttiva 93/36

£. \_\_\_\_\_

**1-d) Locazioni<sup>2</sup>**

2.1 importo complessivo dei contratti affidati

£ \_\_\_\_\_

2.2 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria

£ \_\_\_\_\_

2.3 entità complessiva dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria

£ \_\_\_\_\_

2.4 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria per i quali non sono state applicate le procedure previste dalla direttiva 93/36

£ \_\_\_\_\_

**1-e) Acquisti a riscatto con o senza ricorso ad opzioni**

2.1 importo complessivo dei contratti affidati

£ \_\_\_\_\_

2.2 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria

£ \_\_\_\_\_

2.3 entità complessiva dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria

£ \_\_\_\_\_

2.4 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria per i quali non sono state applicate le procedure previste dalla direttiva 93/36

£ \_\_\_\_\_

**1-f) Contratti misti contenenti forniture**

2.1 importo complessivo dei contratti affidati

£ \_\_\_\_\_

2.2 entità complessiva dei contratti misti di fornitura più appalto d'opera di importo superiore a 200 000 ECU affidati senza procedura comunitaria

£ \_\_\_\_\_

---

<sup>2</sup> Di beni mobili

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## 3) Per ciascuna tipologia indicare gli importi degli affidamenti:

## 3.1 mediante pubblico incanto

1-a	£. _____	1-d	£. _____
1-b	£. _____	1-e	£. _____
1-c	£. _____	1-f	£. _____

## 3.2 mediante licitazione privata

1-a	£. _____	1-d	£. _____
1-b	£. _____	1-e	£. _____
1-c	£. _____	1-f	£. _____

## 3.3 mediante appalto-concorso

1-a	£. _____	1-d	£. _____
1-b	£. _____	1-e	£. _____
1-c	£. _____	1-f	£. _____

## 3.4. mediante trattativa privata

1-a	£. _____	1-d	£. _____
1-b	£. _____	1-e	£. _____
1-c	£. _____	1-f	£. _____

## 3.5 contenuti in accordi di programma

1-a	£. _____	1-d	£. _____
1-b	£. _____	1-e	£. _____
1-c	£. _____	1-f	£. _____

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**3.6 mediante procedure in economia**

1-a £ \_\_\_\_\_ 1-d £ \_\_\_\_\_  
1-b £ \_\_\_\_\_ 1-e £ \_\_\_\_\_  
1-c £ \_\_\_\_\_ 1-f £ \_\_\_\_\_

**5) Criteri di aggiudicazione**

5.1 prezzo più basso £ \_\_\_\_\_  
5.2 offerta economicamente più vantaggiosa £ \_\_\_\_\_  
5.3 massimo ribasso con adozione di scheda segreta £ \_\_\_\_\_  
5.4 altri criteri<sup>3</sup> £ \_\_\_\_\_

**6) Mancata approvazione dei contratti stipulati nel triennio 1992/1994**

6.1 Indicare l'importo dei contratti per i quali si è avuto nel triennio il diniego di approvazione ai sensi dell'art. 107 del regolamento di contabilità di Stato

£ \_\_\_\_\_

6.2 Indicare l'importo dei contratti per i quali si è avuto nel triennio il diniego di approvazione ai sensi dell'art. 113 del regolamento di contabilità di Stato

£ \_\_\_\_\_

**7) Svincolo delle imprese dalla propria offerta**

7.1 Indicare l'importo delle forniture per le quali si è verificato lo svincolo dell'impresa dalla propria offerta

£ \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> Indicare quali nell'allegato A2 (Elementi di valutazione).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**8) Variazioni del contratto**

8.1 Individuare l'aumento di spesa, in valore assoluto ed in percentuale rispetto al totale delle forniture<sup>4</sup> affidate nel triennio 1992/1994, conseguente a variazioni del contratto

£. \_\_\_\_\_

% \_\_\_\_\_

**9) Rinnovo dei contratti**

9.1 importo globale dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa rinnovati tacitamente nell'anno 1994<sup>5</sup>

£. \_\_\_\_\_

**12) Durata dei contratti<sup>6</sup>.**

12.1 Durata inferiore all'anno n<sup>7</sup>. importo<sup>8</sup> £ \_\_\_\_\_

12.2 durata inferiore al triennio n. importo £. \_\_\_\_\_

12.3 durata inferiore al quinquennio n. importo £. \_\_\_\_\_

12.4 durata compresa tra i cinque e i nove anni

n. importo £. \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> La percentuale va calcolata con riferimento ai contratti che hanno subito modifiche nel corso del triennio.

<sup>5</sup> L'importo base riguarda il valore del solo contratto posto in essere per effetto di rinnovo tacito di un precedente contratto. L'importo riguarda il valore globale del contratto rinnovato (nel caso di contratto pluriennale, l'importo relativo a tutto il periodo contrattuale).

<sup>6</sup> In essere alla data del 31.12.94.

<sup>7</sup> Numero dei contratti.

<sup>8</sup> Complessivo

ALLEGATO A2/cc

## Corte dei conti

### INDAGINE INTERSETTORIALE SULLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI PUBBLICHE FORNITURE

#### CONTROLLO CONCOMITANTE<sup>1</sup>

(Anno 1995)

*Per l'anno 1995 effettuare le seguenti verifiche conseguenti all'entrata in vigore del regolamento n. 573/94*<sup>2</sup>

**- In generale: (\*)**

a) verificare se l'amministrazione abbia adottato soluzioni organizzative ai fini del rispetto dei termini per l'emissione dei mandati di pagamento secondo quanto previsto dal predetto regolamento.

b) chiedere che siano comunicate, contestualmente alla loro adozione, tutte le fattispecie per le quali si faccia ricorso alla procedura prevista dall'art. 11, comma 2, del regolamento

c) verificare le iniziative e i comportamenti adottati nei casi in cui alla richiesta prevista dall'art. 11, comma 2, sia collegato un contenzioso, anche non formalizzato, con il fornitore. In particolare accertare quale organo tecnico certifichi al dirigente la rispondenza della fornitura ai requisiti contrattuali.

d) verificare se l'amministrazione abbia provveduto a modificare i regolamenti ex artt 2 e 4 della legge 241/90

**- Bandi e avvisi di gara**

Acquisire i modelli standard dei bandi e degli avvisi di gara per l'anno 1995 e trasmetterli unitamente alle relative osservazioni in merito al loro adeguamento alle sopravvenute novità legislative. In particolare, nei bandi che prevedano la utilizzazione

<sup>1</sup> Può dar luogo a deferimenti incidentali ed immediati da parte dei singoli uffici in caso di rilevate illegittimità o irregolarità di gestione. In ogni caso entro il 31.1.1996 dovrà essere inviata a questo Ufficio di coordinamento una relazione analitica sul controllo effettuato.

<sup>2</sup> Il d.p.r. n. 537/94 entra in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (10.10.1994).

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare se nel bando sono analiticamente descritti i criteri di valutazione.

**- Verifiche periodiche**

Dopo l'entrata in vigore del d.p.r. n. 573/94 verificare se l'Amministrazione si attivi e con quali modalità per l'attuazione dell'art.12.

**- Controlli interni e sanzioni**

Non appena entrato in vigore il d.p.r. n.573/94 verificare l'attuazione da parte del servizio di controllo interno degli adempimenti previsti dall'art.14, comma 1. Chiedere anche l'invio di eventuali provvedimenti emanati ai sensi dell'art.14, comma 2.

Verificare in ogni caso se i nuclei di valutazione e gli organi di controllo interno abbiano iniziato rilevazioni in merito alle procedure concorsuali adottate e ai prezzi contrattuali e, in caso affermativo, individuare criteri e metodologie seguiti per tali rilevazioni

**- Procedure non concorsuali**

Acquisire ed analizzare le relazioni informative previste dall'art.7 del richiamato regolamento n. 573/94 circa le ragioni che hanno dato luogo all'adozione di procedure non concorsuali.

**- Censimento dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa aventi ad oggetto forniture (\*)**

Individuare tutti i contratti in esecuzione nell'anno 1995 con contestuale indicazione dell'oggetto e del termine di scadenza.

**- Contratti ad esecuzione periodica o continuativa rinnovati.**

a) Individuare i contratti rinnovati nel 1995 ai sensi dell'art.6 bis, comma 2, della legge n. 537/93 così come sostituito dall'art.44 l.724/94.

b) Verificare se l'Amministrazione abbia attuato e con quali modalità la verifica di mercato di cui ai commi 5 e 11 della citata disposizione.

c) Verificare e analizzare, anche a campione, eventuali mutamenti di prezzo intervenuti tra contratto scaduto e rinnovato.

**- Clausole di revisione periodica del prezzo.**

1. Individuare i contratti ad esecuzione periodica e continuativa in corso di esecuzione nel 1995 sprovvisti di clausola di revisione periodica del prezzo.

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Individuare, nei contratti provvisti di tale clausola, i parametri adottati per la revisione periodica del prezzo

**- Monitoraggio dei prezzi (\*)**

Dopo la pubblicazione degli elenchi di cui all'art.6 VI comma della legge n. 537/93 confrontare, a campione (conferendo tendenziale preferenza ai contratti stipulati per appalto-concorso e trattativa privata), i prezzi unitari dei contratti in corso di esecuzione con quelli dei suddetti elenchi. ..

**- Trattativa privata.**

Nei casi di trattativa privata, in assenza dei dati orientativi di cui all'art.6, comma 6, verificare se l'Amministrazione abbia effettuato una previa ricognizione dei prezzi di mercato e con quali modalità

ALLEGATO A

## *Corte dei conti*

### INDAGINE INTERSETTORIALE SULLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI

#### Quadro d'insieme degli ELEMENTI E DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO

- 1) I contratti oggetto della presente indagine riguardano: <sup>1</sup>
  - a) Servizi di manutenzione e riparazione
  - b) Servizi finanziari (assicurativi e bancari) <sup>2</sup>
  - c) Servizi informatici e affini (compreso l'acquisto di software specifico per l'utenza e la gestione, assistenza e manutenzione di sistemi e apparecchiature informatiche)
  - d) Servizi di ricerca e sviluppo <sup>3</sup>
  - e) Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica
  - f) Servizi di consulenza gestionale ed affini <sup>4</sup> (comprese le convenzioni ex art. 20, c. 4, del decreto legislativo n. 29/93 per l'esercizio del controllo interno di gestione)
  - g) Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi
  - h) Servizi pubblicitari
  - i) Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari (compresa la vigilanza e la custodia)
  - l) Servizi misti (appartenenti a due o più categorie precedenti)

<sup>1</sup> I contratti misti di servizi e di forniture vanno compresi nella presente indagine, ed inseriti nella categoria di appartenenza del servizio, ove nel contratto sia prevalente la prestazione del servizio rispetto alla fornitura

<sup>2</sup> L'ambito oggettivo della fattispecie contrattuale è definito secondo l'allegato Ia della direttiva 92/50.

<sup>3</sup> Vedi nota 2

<sup>4</sup> Vedi nota 2

**2) Per ciascuna tipologia andranno individuati:**

- 2.1 L'importo complessivo dei contratti affidati
- 2.2 L'entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria
- 2.3 L'entità complessiva dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria
- 2.4 L'entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, per i quali non sono state applicate le procedure previste dalla direttiva 92/50<sup>5</sup>

**3) Per ciascuna tipologia andranno individuati; distintamente per le fattispecie superiori ed inferiori alla soglia comunitaria,<sup>6</sup> gli importi degli affidamenti:**

- 3.1 mediante pubblico incanto
- 3.2 mediante licitazione privata
- 3.3 mediante appalto-concorso
- 3.4 mediante trattativa privata
- 3.5 attraverso concessione di servizi<sup>7</sup>
- 3.6 contenuti in accordi di programma<sup>8</sup>
- 3.7 a società a partecipazione pubblica<sup>9</sup>

**4) Prequalifica**

4.1 Per i casi di procedure ristrette (licitazione privata, appalto-concorso), indicare se l'amministrazione si limiti a verificare l' idoneità delle ditte da ammettere alla gara oppure adotti anche criteri di selezione. In caso affermativo indicare quali

4.2 Indicare, con riguardo agli appalti inferiori alla soglia comunitaria, quale numero di candidati idonei ammessi è considerato dall'amministrazione minimale per assicurare la concorrenza

<sup>5</sup> In questi casi occorre analizzare i motivi per cui è stata posta in essere la deroga.

<sup>6</sup> Per le fattispecie inferiori alla soglia comunitaria occorre individuare le norme utilizzate dall'amministrazione per le procedure concorsuali e la trattativa privata.

<sup>7</sup> Nel caso di affidamento mediante concessione di servizi occorre verificare la normativa in base alla quale si è operato e i criteri per la scelta del concessionario.

<sup>8</sup> Anche in questi casi occorre individuare la normativa in base alla quale si è operato e i criteri per la individuazione della impresa che sottoscrive l'accordo di programma.

<sup>9</sup> In questi casi occorre verificare se: a) la scelta del socio privato è avvenuta fiduciarmente oppure attraverso gara o confronto concorrenziale; b) se i servizi sono eseguiti direttamente dalla società a partecipazione pubblica attraverso i propri soci oppure subaffidati ad imprese esterne; c) nel caso di subaffidamento ad imprese esterne vanno individuati i criteri di scelta di queste ultime ( procedimenti concorsuali, gare informali, subaffidamenti diretti).

**5) Criteri di aggiudicazione adottati nel triennio 1992/1994**

5.1 Indicare i criteri (massimo ribasso, medie, offerta economicamente più vantaggiosa, altri) adottati, con i relativi importi dei servizi conferiti

5.2 Indicare se e per quali importi sia stato eventualmente adottato il criterio della scheda segreta. Indicare in questi casi anche i criteri per la compilazione della scheda segreta

**6) Mancata approvazione dei contratti stipulati nel triennio 1992/1994**

6.1 Indicare l'importo dei contratti per i quali si è avuto il diniego di approvazione ai sensi dell'art.107 del regolamento di contabilità di Stato. Analizzare i motivi e verificare se, in seguito al diniego, si sia sviluppato un contenzioso

6.2 Indicare l'importo dei contratti, per i quali si è concretato il diniego di approvazione ai sensi dell'art.113 del regolamento di contabilità di Stato. Analizzare i motivi e verificare se, in seguito al diniego, si sia sviluppato un contenzioso

**7) Svincolo delle imprese dalla propria offerta**

7.1 Indicare l'importo delle commesse per le quali si è verificato lo svincolo dell'impresa dalla propria offerta. Relazionare sui motivi, che hanno condotto a tale evento e i comportamenti relativi adottati dalle amministrazioni. Verificare se in seguito a tale fatto si sia verificato contenzioso

**8) Variazioni del contratto**

8.1 Individuare l'aumento di spesa, in valore assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei servizi<sup>10</sup> affidati nel triennio 1992/1994, conseguente all'adozione di varianti

8.2 Individuare le varianti che nel triennio 1992/1994 abbiano comportato un aumento di spesa superiore al cinquanta per cento del costo iniziale del servizio<sup>11</sup>

<sup>10</sup> La percentuale va calcolata con riferimento ai contratti che hanno subito modifiche nel corso dell'anno.

<sup>11</sup> Ove si riscontrasse la possibile sussistenza di danno erariale andrebbe inviata apposita segnalazione al competente procuratore regionale.

**9) Rinnovo dei contratti**<sup>12</sup>

9.1 Individuare l'importo globale dei contratti posti in essere per effetto di rinnovo di precedenti contratti<sup>13</sup>

9.2 Individuare l'importo globale dei contratti posti in essere per effetto di rinnovo tacito di contratti preesistenti.<sup>14</sup>

9.3 Accertare l'importo dei contratti per i quali, in sede di rinnovo, sono stati previsti adeguamenti dei prezzi. Calcolare la percentuale di adeguamento rispetto all'importo precedente

---

<sup>12</sup> Nel caso di rinnovi adottati in violazione di disposizioni di legge e di potenziale esistenza del danno erariale andrebbe inviata apposita segnalazione al competente procuratore regionale.

<sup>13</sup> L'importo riguarda il valore globale del contratto rinnovato (nel caso di contratto pluriennale, l'importo relativo a tutto il periodo contrattuale).

<sup>14</sup> Fermo restando quanto rilevato in precedenza in ordine ad un potenziale danno erariale, nel caso di rinnovo tacito andrebbero verificate le cause che hanno portato a questa anomala forma di prolungamento del contratto

ALLEGATO A/1/c

## *Corte dei conti*

### INDAGINE INTERSETTORIALE SULLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI

#### **PROSPETTO DEI DATI**

**(da restituire compilato con i dati richiesti)**

**Ufficio di controllo:** \_\_\_\_\_

**Amministrazione:** \_\_\_\_\_

#### **1-a) Servizi di manutenzione e riparazione**

2.1 importo complessivo dei contratti affidati

£. \_\_\_\_\_

2.2 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

2.3 entità complessiva dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

2.4 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria,  
per i quali non sono state applicate le procedure previste dalla direttiva 92/50

£. \_\_\_\_\_

**1-b) Servizi finanziari (assicurativi e bancari)**

2.1 importo complessivo dei contratti affidati

£. \_\_\_\_\_

2.2 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

2.3 entità complessiva dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

2.4 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, per i quali non sono state applicate le procedure previste dalla direttiva 92/50

£. \_\_\_\_\_

**1-c) Servizi informatici e affini (compreso l'acquisto di software specifico per l'utenza e la gestione, assistenza e manutenzione di sistemi e apparecchiature informatiche)**

2.1 importo complessivo dei contratti affidati

£. \_\_\_\_\_

2.2 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

2.3 entità complessiva dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

2.4 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, per i quali non sono state applicate le procedure previste dalla direttiva 92/50

£. \_\_\_\_\_

**1-d) Servizi di ricerca e sviluppo**

2.1 importo complessivo dei contratti affidati

£. \_\_\_\_\_

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.2 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

2.3 entità complessiva dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

2.4 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, per i quali non sono state applicate le procedure previste dalla direttiva 92/50

£. \_\_\_\_\_

**1-e) Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica**

2.1 importo complessivo dei contratti affidati

£. \_\_\_\_\_

2.2 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

2.3 entità complessiva dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

2.4 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, per i quali non sono state applicate le procedure previste dalla direttiva 92/50

£. \_\_\_\_\_

**1-f) Servizi di consulenza gestionale ed affini (comprese le convenzioni ex art. 20, c. 4, del decreto legislativo n. 29/93 per l'esercizio del controllo interno di gestione)**

2.1 importo complessivo dei contratti affidati

£. \_\_\_\_\_

2.2 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.3 entità complessiva dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

2.4 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, per i quali non sono state applicate le procedure previste dalla direttiva 92/50

£. \_\_\_\_\_

**1-g) Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi**

2.1 importo complessivo dei contratti affidati

£. \_\_\_\_\_

2.2 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

2.3 entità complessiva dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

2.4 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, per i quali non sono state applicate le procedure previste dalla direttiva 92/50

£. \_\_\_\_\_

**1-b) Servizi pubblicitari**

2.1 importo complessivo dei contratti affidati

£. \_\_\_\_\_

2.2 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

2.3 entità complessiva dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.4 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, per i quali non sono state applicate le procedure previste dalla direttiva 92/50

£. \_\_\_\_\_

1-i) Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari (compresa la vigilanza e la custodia)

2.1 importo complessivo dei contratti affidati

£. \_\_\_\_\_

2.2 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

2.3 entità complessiva dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

2.4 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, per i quali non sono state applicate le procedure previste dalla direttiva 92/50

£. \_\_\_\_\_

2.5.1 prezzo unitario per servizi di pulizia (ora-addetto)

£. \_\_\_\_\_

2.5.2 prezzo unitario per servizi di vigilanza e custodia (ora-addetto)

£. \_\_\_\_\_

1-I Servizi misti (contratti relativi a due o più categorie precedenti)

2.1 importo complessivo dei contratti affidati

£. \_\_\_\_\_

2.2 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

2.3 entità complessiva dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria

£. \_\_\_\_\_

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.4 entità complessiva dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, per i quali non sono state applicate le procedure previste dalla direttiva 92/50

£. \_\_\_\_\_

3) Per ciascuna tipologia indicare gli importi degli affidamenti:

**3.1 mediante pubblico incanto**

1-a	£. _____	1-f	£. _____
1-b	£. _____	1-g	£. _____
1-c	£. _____	1-h	£. _____
1-d	£. _____	1-i	£. _____
1-e	£. _____		

**3.2 mediante licitazione privata**

1-a	£. _____	1-f	£. _____
1-b	£. _____	1-g	£. _____
1-c	£. _____	1-h	£. _____
1-d	£. _____	1-i	£. _____
1-e	£. _____		

**3.3 mediante appalto-concorso**

1-a	£. _____	1-f	£. _____
1-b	£. _____	1-g	£. _____
1-c	£. _____	1-h	£. _____
1-d	£. _____	1-i	£. _____
1-e	£. _____		

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

**3.4. mediante trattativa privata**

1-a	£. _____	1-f	£. _____
1-b	£. _____	1-g	£. _____
1-c	£. _____	1-h	£. _____
1-d	£. _____	1-i	£. _____
1-e	£. _____		

**3.5 attraverso concessione di servizi**

1-a	£. _____	1-f	£. _____
1-b	£. _____	1-g	£. _____
1-c	£. _____	1-h	£. _____
1-d	£. _____	1-i	£. _____
1-e	£. _____		

**3.6 contenuti in accordi di programma**

1-a	£. _____	1-f	£. _____
1-b	£. _____	1-g	£. _____
1-c	£. _____	1-h	£. _____
1-d	£. _____	1-i	£. _____
1-e	£. _____		

**3.7 a società a partecipazione pubblica**

1-a	£. _____	1-f	£. _____
1-b	£. _____	1-g	£. _____
1-c	£. _____	1-h	£. _____
1-d	£. _____	1-i	£. _____
1-e	£. _____		

**6) Mancata approvazione dei contratti stipulati nel triennio 1992/1994**

6.1 Indicare l'importo dei contratti per i quali si è avuto nel triennio il diniego di approvazione ai sensi dell'art.107 del regolamento di contabilità di Stato.

£. \_\_\_\_\_

6.2 Indicare l'importo dei contratti, per i quali si è avuto nel triennio il diniego di approvazione ai sensi dell'art.113 del regolamento di contabilità di stato.

£. \_\_\_\_\_

**7) Svincolo delle imprese dalla propria offerta**

7.1 Indicare l'importo delle commesse per le quali si è verificato lo svincolo dell'impresa dalla propria offerta

£. \_\_\_\_\_

**8) Variazioni del contratto**

8.1 Individuare l'aumento di spesa, in valore assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei servizi<sup>1</sup> affidati nel triennio 1992/1994, conseguente all'adozione di varianti

£ \_\_\_\_\_

% \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> La percentuale va calcolata con riferimento ai contratti che hanno subito modifiche nel corso dell'anno.

**9) Rinnovo dei contratti**9.1 importo globale dei contratti rinnovati<sup>2</sup>

£. \_\_\_\_\_

9.2 importo globale dei contratti rinnovati tacitamente<sup>3</sup>

£. \_\_\_\_\_

9.3 importo dei contratti per i quali, in sede di rinnovo, sono stati previsti adeguamenti dei prezzi. Calcolare la percentuale di adeguamento rispetto all'importo precedente

£. \_\_\_\_\_

% \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> L'importo base riguarda il valore del contratto posto in essere per effetto di rinnovo di un precedente contratto. L'importo riguarda il valore globale del contratto rinnovato (nel caso di contratto pluriennale, l'importo relativo a tutto il periodo contrattuale).

<sup>3</sup> L'importo base riguarda il valore del solo contratto posto in essere per effetto di rinnovo tacito di un precedente contratto. L'importo riguarda il valore globale del contratto rinnovato (nel caso di contratto pluriennale, l'importo relativo a tutto il periodo contrattuale).

Allegato 1

**COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

**Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '84 n. 67 denominato «Sviluppo integrato turismo in Puglia - Gargano e Salento».****IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;  
Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la propria deliberazione del 29 marzo 1984 concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 22 febbraio 1985 con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Sviluppo integrato turismo in Puglia - Gargano e Salento» per l'importo di 38.186 milioni di lire,

Considerato che il progetto in questione prevedeva la realizzazione di due centri pilota per le attività turistiche localizzati a Vieste e ad Otranto per un costo previsto rispettivamente in 19.186 milioni di lire e 19.000 milioni di lire;

Considerato che il finanziamento dei progetti prontamente cantierabili, oltre ad obiettivi di sviluppo a medio termine, era finalizzato al raggiungimento di immediati benefici sui livelli occupazionali e di reddito;

Considerato che la sussistenza dei requisiti giuridici e tecnici atti a consentire l'immediata eseguibilità delle opere era elemento determinante per la positiva valutazione dell'investimento pubblico;

Viste le risultanze delle verifiche effettuate dal nucleo ispettivo degli investimenti pubblici che ha constatato la realizzazione, da parte della regione Puglia, titolare del finanziamento, del solo centro di Vieste ed il mancato avvio dei lavori relativi al centro di Otranto;

*Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento relativo all'intervento non realizzato di Otranto, rinviando ad una successiva valutazione la possibilità di destinare le somme disponibili ad altre opere immediatamente cantierabili, tenuto conto anche di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accelerazione degli investimenti pubblici e di sostegno all'occupazione;*

**Delibera:**

Il finanziamento relativo al progetto richiamato in premessa è revocato per l'importo di 19.000 milioni di lire assegnato per la realizzazione del centro di Otranto.

Con successiva deliberazione si provvederà alla destinazione delle risorse disponibili.

Roma, 16 marzo 1994

*Il Presidente delegato: SPAVENTA*

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

**Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 109 denominato «Sistema di smaltimento dei rifiuti solidi e fanghi prodotti nelle isole di Ischia e Procida».**

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;  
Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la propria deliberazione dell'8 maggio 1986 concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in uno tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 12 maggio 1988 con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Sistema di smaltimento dei rifiuti solidi e fanghi prodotti nelle isole di Ischia e Procida» per l'importo di 10.340 milioni di lire;

Verificato che i lavori relativi agli interventi di Casamicciola, Procida e Barano non sono stati avviati;

Considerato che il finanziamento dei progetti prontamente cantierabili, oltre ad obiettivi di sviluppo a medio termine, era finalizzato al raggiungimento di immediati benefici sui livelli occupazionali e di reddito;

Ritenuto che l'inattività prolungata nel tempo abbia privato il progetto in questione di uno dei presupposti essenziali per la sua ammissibilità;

Viste le risultanze delle verifiche effettuate dal Nucleo ispettivo degli investimenti pubblici e le ulteriori comunicazioni del suddetto Nucleo riguardanti in particolare l'intervento di Procida, la cui attivazione non è prevista in tempi ravvicinati;

Considerato che la regione Campania, titolare del finanziamento, ha espresso la volontà di attivare interventi sostitutivi di quelli originariamente previsti a Barano e Casamicciola;

Ritenuto opportuno alla revoca immediata del finanziamento relativo all'intervento di Procida, rinviando ad una successiva valutazione gli interventi sostitutivi previsti per Barano e Casamicciola;

Delibera:

a) Il finanziamento di L. 10.340.000.000 relativo al progetto richiamato in premessa è revocato per quanto attiene l'intervento di Procida preventivato in L. 1.928.900.000.

b) Il finanziamento relativo agli interventi di Casamicciola e Barano rimane sospeso in attesa della valutazione sui nuovi interventi proposti dalla regione Campania.

Roma, 16 marzo 1994

*Il Presidente delegato: SPAVENTA*

Allegato 2

**COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

**Revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 111, denominato «Viabilità d'accesso alle nuove sedi universitarie di Monte S. Angelo - comune di Napoli».**

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;  
Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la propria deliberazione dell'8 maggio 1986 concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 12 maggio 1988 con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Viabilità d'accesso alle nuove sedi universitarie di Monte S. Angelo - comune di Napoli» per l'importo di 14.000 milioni di lire;

Verificato che i lavori relativi al progetto in questione sono sospesi dal 10 giugno 1990;

Considerato che il finanziamento dei progetti prontamente cantierabili, oltre ad obiettivi di sviluppo a medio termine, era finalizzato al raggiungimento di immediati benefici sui livelli occupazionali e di reddito;

Ritenuto che l'inattività prolungata nel tempo abbia privato il progetto in questione di uno dei presupposti essenziali per la sua ammissibilità;

Viste le risultanze della verifica effettuata dal nucleo ispettivo degli investimenti pubblici il 26 novembre 1993;

Considerato inoltre che la regione Campania, titolare del finanziamento, ha avanzato richiesta per l'utilizzo delle relative somme a favore di altre opere dichiarate ammissibili dal nucleo di valutazione;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento relativo al progetto sopra richiamato, rinviando ad una successiva valutazione la possibilità di destinare le somme disponibili ad altre opere immediatamente cantierabili, tenuto conto anche di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accelerazione degli investimenti pubblici e di sostegno all'occupazione.

**Delibera:**

Il finanziamento relativo al progetto richiamato in premessa è revocato. Con successiva deliberazione si provvederà alla destinazione delle risorse disponibili.

Roma, 16 marzo 1994

*Il Presidente delegato: SPAVENTA*

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

**Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '89 n. 141, denominato «Museo d'arte contemporanea di Firenze».**

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la propria deliberazione del 12 maggio 1988 concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 19 dicembre 1989 con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Museo d'arte contemporanea di Firenze» per l'importo di 18 miliardi di lire;

Viste le risultanze delle verifiche effettuate dal nucleo ispettivo degli investimenti pubblici dalle quali è emersa l'ineseguibilità tecnica del progetto;

Visto l'accordo di programma Stato/regione per la ripresa e l'accelerazione degli investimenti pubblici nella regione Toscana, sottoscritto il 24 novembre 1993, che per quanto riguarda l'intervento in questione prevedeva il completamento dei lavori attraverso l'integrazione finanziaria a carico del comune di Firenze per 7,5 miliardi di lire e l'approvazione della variante al progetto da parte della regione Toscana;

Considerato che il provvedimento del consiglio comunale di Firenze relativo allo stanziamento integrativo di lire 7,5 miliardi doveva essere perfezionato entro il 15 febbraio 1994;

Rilevato il ritardo degli adempimenti previsti dal sopracitato accordo ed in particolare l'inottemperanza all'ulteriore termine del 15 marzo concordato dalle autorità di coordinamento dell'accordo per quanto concerne l'impegno finanziario del comune di Firenze;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla revoca del finanziamento relativo al progetto sopra richiamato, rinviando ad una successiva valutazione la possibilità di destinare le somme disponibili ad altre opere immediatamente cantierabili, tenuto conto anche di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accelerazione degli investimenti pubblici e di sostegno all'occupazione.

Delibera:

Il finanziamento relativo al progetto richiamato in premessa è revocato. Con successiva deliberazione si provvederà alla eventuale riprogrammazione delle risorse disponibili.

Roma, 13 aprile 1994

*Il Presidente delegato: SPAVENTA*

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

**Revoca parziale del finanziamento del progetto FIO '84 n. 54, denominato «Interventi per la fruizione dei poli fondamentali del Sistema museale nazionale».**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;  
Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità di un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 22 febbraio 1985 relativa all'ammissione al finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili, tra i quali il progetto denominato «Interventi per la fruizione dei poli fondamentali del Sistema museale nazionale»;

Considerato che detto progetto prevede interventi di restauro, ristrutturazione, edificazione e manutenzione straordinaria in diversi musei a Torino, Milano, Firenze, Roma;

Considerato che il sub-progetto n. 2 — relativo al museo di Milano — è articolato in due settori di intervento: Pinacoteca di Brera e Palazzo Citterio per l'importo complessivo di lire 2 miliardi, di cui lire un miliardo per la Pinacoteca e lire un miliardo per Palazzo Citterio, finalizzato alla costruzione di una nuova ala da destinare a servizi comuni ed uffici;

Tenuto conto che dalle risultanze delle verifiche effettuate dal nucleo ispettivo risulta che le opere relative alla Pinacoteca sono state completate e collaudate, mentre per Palazzo Citterio il finanziamento è stato utilizzato nei limiti dell'importo di lire 654 milioni;

Considerato che la somma residua di lire 346 milioni non è più sufficiente alla costruzione della nuova ala, né ad un lotto funzionale;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del finanziamento, limitatamente all'importo di lire 346 milioni già finalizzato alla costruzione dell'ala nuova di Palazzo Citterio;

Delibera:

Il finanziamento relativo al progetto FIO '84 n. 54 — sub-progetto n. 2 — richiamato in premessa è revocato limitatamente alla quota di lire 346 milioni già destinata alla costruzione dell'ala sinistra di Palazzo Citterio.

Roma, 13 aprile 1994

*Il Presidente delegato*: SPAVINTA

Allegato 3

**COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

**Revoca del finanziamento del progetto FIO '86 della regione Calabria n. 277 «Strada di collegamento tra le superstrade dei «Due Mari» e del «Medio Savuto», attraverso la comunità del Reventino».****IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Viste le proprie deliberazioni in data 8 maggio 1986 e 12 maggio 1988 concernenti direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti tra i quali figurano la realizzabilità in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 12 maggio 1988 relativa all'ammissione al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988 n. 67;

Considerato che il progetto in esame, finanziato con la delibera sopracitata a valere sulla legge n. 64/1986 per l'importo di lire 98.027 milioni, prevedeva la realizzazione di un collegamento stradale di 30 km tra le due superstrade «Due Mari» e «Medio Savuto»;

Considerato che la regione Calabria ha presentato una perizia di variante al progetto stralcio comprendente un tronco di circa 14,5 km di lunghezza;

Considerato che il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ha espresso un positivo giudizio sulla variante limitatamente all'aspetto dell'analisi economica;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive emerge la sostanziale diversità delle opere in corso di realizzazione rispetto a quelle ammesse al finanziamento;

Acquisito il parere del Ministero dei lavori pubblici con nota n. 1361 del 18 febbraio 1994 che ha evidenziato come l'eventuale completamento del collegamento viario a valere sui programmi ANAS non risulti al momento configurabile;

Ritenuto che il ridimensionamento dell'intervento rispetto a quello approvato, con conseguente impossibilità a realizzare l'intera opera e a rendere funzionale il collegamento tra le due superstrade, ha alterato l'iniziale configurazione del progetto;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento relativo al progetto soprarichiamato, rinviando ad una successiva valutazione la possibilità di destinare le somme disponibili ad altre opere immediatamente cantierabili tenuto conto anche di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accelerazione degli investimenti pubblici e di sostegno dell'occupazione:

Delibera:

Il finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 277 richiamato in premessa è revocato.

Con successiva deliberazione si provvederà alla riallocazione delle risorse rese disponibili ai sensi della legge n. 493/1993.

Roma, 16 marzo 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

**Modificazioni da apportare alla deliberazione 12 maggio 1988 concernente l'ammissione a finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.**

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la delibera del 6 febbraio 1986, di ammissione al finanziamento di progetti d'investimento immediatamente eseguibili, tra i quali il progetto del Ministero per i beni culturali e ambientali FIO '85 n. 7 relativo al «Recupero e valorizzazione delle infrastrutture museali napoletane» per l'importo di L. 11.060 milioni;

Vista la delibera del 12 maggio 1988, con la quale è stato assegnato al progetto n. 19 ugualmente finalizzato al restauro delle cinque strutture museali Capodimonte, S. Martino, Villa Floridiana, Villa Pignatelli e Archeologico Nazionale l'importo di L. 55.478 milioni sul FIO '86 e L. 8.900 milioni sulla legge n. 449/1987;

Considerato che il Ministero per i beni culturali e ambientali ha ritenuto prioritario l'intervento di riassetto del Museo di Capodimonte destinando allo stesso l'intero importo del FIO '85 di L. 11.060 milioni di lire e richiedendo a valere sul FIO '86 l'utilizzazione della quota di L. 16.561 milioni, già prevista per il Museo di S. Martino;

Viste le risultanze della verifica effettuata dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici in data 21 settembre 1993;

Acquisito il parere favorevole del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici sulla diversa distribuzione delle risorse nell'ambito del progetto n. 19, per quanto in particolare riguarda il Museo di Capodimonte;

Delibera:

La complessiva dotazione finanziaria del progetto n. 19 FIO '86 pari a L. 55.478 milioni è così articolata:

Museo di Capodimonte . . . . .	L. 12.233.782.187
Museo di Capodimonte (fondi già destinati al Museo S. Martino) . . . . .	» 16.555.700.483
Museo S. Martino . . . . .	» 2.351.385.611
Museo Archeologico . . . . .	» 15.310.811.023
Villa Pignatelli . . . . .	» 5.400.129.811
Villa Floridiana . . . . .	» 3.621.416.442
Disponibilità da attribuire . . . . .	» 4.764.493
	L. 55.478.000.000

Roma, 16 marzo 1994

*Il Presidente delegato:* SPAVENTA

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

**Revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 142 denominato «Sistemazione idraulica del fiume Amaseno nella tratta valliva compresa tra il Ponte della Mole e località Madonna del Ponte nell'ambito della regione Lazio».**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;  
Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del fondo investimenti e occupazione»;

Vista la propria deliberazione dell'8 maggio 1986 concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzazione degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 12 maggio 1988 con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Sistemazione idraulica del fiume Amaseno nella tratta valliva compresa tra il Ponte della Mole e località Madonna del Ponte nell'ambito della regione Lazio» per l'importo di 19.491 milioni di lire;

Considerato che il finanziamento dei progetti prontamente cantierabili, oltre ad obiettivi di sviluppo a medio termine, era finalizzato al raggiungimento di immediati benefici sui livelli occupazionali e di reddito;

Viste le risultanze della verifica effettuata dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici il 28 febbraio ed il 1° marzo 1994 che ha rilevato il perdurare della sospensione dei lavori, in atto dal 19 gennaio 1990;

Ritenuto che l'inattività prolungata nel tempo abbia privato il progetto in questione di uno dei presupposti essenziali per la sua ammissibilità;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento relativo al progetto sopra richiamato, rinviando ad una successiva valutazione la possibilità di destinare le somme disponibili ad altre opere immediatamente cantierabili, tenuto conto anche di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accelerazione degli investimenti pubblici e di sostegno dell'occupazione;

Delibera:

Il finanziamento relativo al progetto richiamato in premessa è revocato. Con successiva deliberazione si provvederà alla destinazione delle risorse disponibili.

Roma, 13 aprile 1994

*Il Presidente delegato: SPAVENTA*

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

**Revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '89 n. 5 denominato «Palazzo del Principe in S. Nicola Arcella».**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;  
Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione;

Viste le proprie deliberazioni dell'8 maggio 1986 e 12 maggio 1986 concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzazione degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 19 dicembre 1989, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto del Ministero per i beni culturali e ambientali denominato «Palazzo del Principe in S. Nicola Arcella» per l'importo di 27.636 milioni di lire;

Considerato che il progetto in esame finanziato con la delibera sopracitata prevedeva il recupero produttivo dell'immobile attraverso una destinazione d'uso ad attività culturali, congressuali, turistiche, centro-congressi, servizi, foresteria, teatro all'aperto, politecnico per il turismo;

Viste le risultanze delle verifiche ispettive effettuate in data 27 maggio 1992 e 18 marzo 1994;

Vista la nota n. 657 del 21 febbraio 1994 del Ministero per i beni culturali dalla quale si evince la non edificabilità dell'area circostante il Palazzo del Principe e la conseguente impossibilità di pervenire agli obiettivi prefissati in sede progettuale;

Constatata la non realizzabilità del richiamato centro polifunzionale;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento relativo al progetto sopra richiamato, non più realizzabile rinviando ad una successiva valutazione la possibilità di destinare le somme disponibili ad altre opere immediatamente cantierabili, tenuto conto anche di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accelerazione degli investimenti pubblici a sostegno dell'occupazione;

Delibera:

Il finanziamento relativo al progetto FIO 89 n. 5 richiamato in premessa pari a lire 26.636 milioni, è revocato.

Con successiva delibera si provvederà alla riallocazione delle risorse rese disponibili.

Roma, 13 aprile 1994

*Il Presidente delegato: SPAVINTA*

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

**Revoca, nell'ambito dei programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno e dei conseguenti piani annuali di attuazione, del finanziamento complessivo di lire 148.809 milioni, disposto a favore di interventi nelle regioni Calabria, Campania e Sicilia.**

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 415/1992, recante modifiche alla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale è disposto il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento del Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e della previsione di un sistema di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto in particolare l'art. 1, comma 9, della richiamata legge n. 488/1992, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, il compito di provvedere alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi compresi nei piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali;

Visto altresì l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, come modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la propria delibera del 19 ottobre 1993, con la quale si è proceduto alla revoca dei finanziamenti a suo tempo destinati alla realizzazione di alcuni interventi previsti nell'ambito dei piani annuali di attuazione *ex lege* n. 64/1986, approvati in precedenza dal CIPE;

Viste le verifiche svolte dal commissario liquidatore ex art. 19 del richiamato decreto legislativo n. 96/1993, dalle quali emergono situazioni suscettibili di revoca, in quanto riferite ad interventi per i quali non risultano stipulate le relative convenzioni con i soggetti attuatori;

Ritenuta la necessità di dovere ulteriormente procedere alla revoca dei finanziamenti relativi ad interventi rientranti nella fattispecie di cui al punto precedente;

Sentite le regioni interessate;

Udita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato, nell'ambito dei programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno e dei conseguenti piani annuali di attuazione, il finanziamento complessivo di lire 148.809 milioni, a suo tempo disposto dal CIPE a favore degli interventi di seguito indicati, per i quali non risultano stipulate le relative convenzioni con i soggetti attuatori:

(Milioni di lire)

*Regione Calabria.*

1) Prog. n. C0805 - Comune di Cleto (Cosenza) - Recupero storico architettonico e ripristino Castelli Cleto e Savuto e Chiesa Castellense e recupero centro storico di Altìlia	5.309
2) Prog. n. C0942 - Regione Calabria, assessorato beni culturali ed ambientali (Catanzaro) - Progetto di museo e parco archeologico dell'antica Locri Epizefiri . . . . .	20.000

(Milioni di lire)

*Regione Campania:*

3) Prog. n. C9100 - Amministrazione provinciale di Salerno - Progetto integrato per la salvaguardia e lo sviluppo sistema idrografico ambientale e turistico termale del territorio del bacino del Sele. . . . .	15.000
4) Prog. n. C9001 - Comune di Castellammare di Stabia (Napoli) - Ristrutturazione antiche terme stabiane. . . . .	35.000

*Regione Sicilia:*

5) Prog. n. B0520 - Regione Sicilia - Impianto di depurazione della zona sud-orientale della città di Palermo, II e III fase. . . . .	73.500
Totale. . . . .	148.809

2. Le risorse rinvenienti dalle revoche di cui al punto 1 sono acquisite alla programmazione prevista dall'art. 1, comma 9, della legge n. 488/1992, richiamata in premessa, e saranno destinate, ove possibile, a favore degli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati, con priorità per quelli cofinanziati dalle Comunità europee.

Roma, 13 aprile 1994

*Il Presidente delegato: SPAVENTA*

*Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1994  
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 134*

Allegato 4

**COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

**Revoca parziale del progetto FIO '86 n. 21 denominato: «Recupero, restauro e valorizzazione del Polo museale tarantino».**

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Viste le proprie deliberazioni in data 8 maggio 1986 e 12 maggio 1988 concernenti direttive per il finanziamento

di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti tra i quali figurano la realizzabilità in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vista la propria delibera del 12 maggio 1988 relativa all'ammissione al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che il progetto n. 21, relativo al restauro del Museo nazionale archeologico e del convento San Domenico nella città di Taranto, era stato finanziato con la delibera sopracitata, per l'importo di lire 24.244 milioni di cui lire 13.817 milioni in prima assegnazione;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive risulta che i lavori nell'ex convento S. Domenico sono stati ultimati, mentre i lavori nel Museo devono essere ancora iniziati, prevedendo, tra l'altro, il progetto recentemente approvato un impegno di spesa per circa 52 miliardi di lire a fronte degli 11 miliardi ancora disponibili;

Considerato che, a distanza di cinque anni dalla consegna formale dei lavori, quelli relativi al Museo Alcantarini devono ancora iniziare ed il relativo progetto è del tutto difforme da quello previsto in origine nella scheda FIO;

Ritenuto per le motivazioni suesposte di procedere alla revoca del finanziamento, limitatamente alla somma di lire 11 miliardi già finalizzata alla ristrutturazione del Museo, rinviando ad una successiva valutazione la possibilità di destinare le somme disponibili ad altre opere immediatamente cantierabili, ai sensi della vigente normativa in materia di accelerazione degli investimenti pubblici;

**Decreta:**

Il finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 21 richiamato in premessa è revocato limitatamente alla quota di lire 11 miliardi già destinata alla ristrutturazione del Museo Alcantarini. Con successiva deliberazione si provvederà alla riallocazione delle risorse rese disponibili ai sensi della legge n. 493/1993.

Roma, 16 marzo 1994

*Il Presidente delegato: SPAVENTA*

*Registrata alla Corte dei conti il 16 giugno 1994  
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 128*

**DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.**

**Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 259 denominato: «Restauro e valorizzazione del sistema fortificato di Cittadella».**

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la propria deliberazione dell'8 maggio 1986 concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 12 maggio 1988 con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Restauro e valorizzazione del sistema fortificato di Cittadella» per l'importo di 15.068 milioni di lire;

Considerato che il finanziamento dei progetti prontamente cantierabili, oltre ad obiettivi di sviluppo a medio termine, era finalizzato al raggiungimento di immediati benefici sui livelli occupazionali e di reddito;

Considerato che la sussistenza dei requisiti giuridici e tecnici atti a consentire l'immediata eseguibilità delle opere era elemento determinante per la positiva valutazione dell'investimento pubblico;

Viste le risultanze delle verifiche effettuate dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici che ha rilevato un grave ritardo nell'esecuzione dei lavori ed il consistente aumento dei costi dovuto a carenze nella predisposizione ed approvazione della progettazione esecutiva;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento relativo all'intervento soprarichiamato, rinviando ad una successiva valutazione la possibilità di destinare le somme disponibili ad altre opere immediatamente cantierabili, tenuto conto anche di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accelerazione degli investimenti pubblici e di sostegno all'occupazione;

#### Delibera:

Il finanziamento relativo al progetto richiamato in premessa è revocato. Con successiva deliberazione si provvederà alla destinazione delle risorse disponibili.

Roma, 13 aprile 1994

*Il Presidente delegato:* SPAVINIA

*Registrata alla Corte dei conti il 16 giugno 1994  
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 133*

Allegato 5

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 1994.

**Autorizzazione all'utilizzo di fondi disponibili presso i comuni in materia di opere pubbliche.**

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge n. 101/1993 più volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche salvo autorizzazione del Ministro del bilancio, sentito il CIPE con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenente direttive circa la metodologia e le procedure per il rilascio delle sindacate autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;

Vista la nota in data 1° agosto 1994, n. 7/7855, con cui il Comitato costituito ai sensi delle disposizioni di cui sopra ha trasmesso un primo elenco di interventi la cui istruttoria ha avuto esito favorevole;

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ritenuto di potersi esprimere favorevolmente sull'accoglimento delle richieste avanzate dai comuni per le quali le risultanze dell'istruttoria svolta dal suddetto Comitato ha dato esito positivo;  
Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

## ESPRIME

il seguente parere:

I comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi comuni e derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 76/1990 per gli interventi e gli importi indicati e con rispetto delle eventuali relative prescrizioni formulate.

Alla realizzazione delle opere i comuni dovranno provvedere mediante espletamento di gare da effettuarsi con le procedure previste dalle vigenti normative; comunicheranno, inoltre, al Ministro del bilancio la data dell'avvenuta consegna dei lavori che deve avvenire entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione del Ministro del bilancio.

Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'ente interessato dovrà darne comunicazione al Ministro del bilancio e prospettare una diversa utilizzazione della somma relativa.

Roma, 3 agosto 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

## ALLEGATO 1

## PROVINCIA DI AVELLINO

## A) Comuni disastriati:

*Calabritto:*

- 1) demolizione fabbricato in via Forno, frazione Quaglietta - Importo L. 3.818.000 + 725.000 IVA;
- 2) riparazione pubblica illuminazione frazione Quaglietta - Importo L. 15.119.000 + 2.873.000 IVA.

*Solofra:*

- 1) urbanizzazione e completamento programma costruttivo S. Andrea - Importo richiesto L. 590.000.000. Si esprime parere favorevole per le seguenti somme: importo L. 581.218.000 + 56.932.000 IVA, con la prescrizione che la somma di L. 48.150.000 necessaria per completare l'importo per il suindicato onere IVA venga reperita su fondi di bilancio.

## B) Comuni gravemente danneggiati:

*Avella:*

- 1) completamento immobile comunale da adibirsi ad uffici - Importo L. 120.278.000 + 10.825.000 IVA, con la prescrizione che le quote relative alle spese tecniche siano utilizzate a copertura IVA, essendo a carico dell'ufficio tecnico comunale la progettazione e la direzione lavori;

2) sistemazione aree di sedime - Importo lire 211.009.000 + 18.991.000 IVA, con la prescrizione che le quote relative alle spese tecniche siano utilizzate a copertura IVA, essendo a carico dell'ufficio tecnico comunale la progettazione e la direzione lavori.

*Ospedaletto d'Alpinolo.*

- 1) lavori di completamento area in via Cerreto - Importo L. 71.000.000 + 6.313.000 IVA;
- 2) lavori di completamento marciapiedi in via Pastena - Importo L. 62.803.000 + 5.652.000 IVA;
- 3) completamento dell'ampliamento pubblica illuminazione nel centro urbano - Importo L. 74.416.000 + 6.697.000 IVA;
- 4) sistemazione piazzette e vicoli nel centro storico - Importo L. 74.189.000 + 13.311.000 IVA.

*San Nicola Baronia.*

1) adeguamento sismico e ristrutturazione edificio scolastico comunale in via S. Giuseppe - Importo L. 350.000.000 + 36.061.000 IVA, con la prescrizione che i fondi per l'IVA siano posti a carico della quota di interessi maturati al 31 dicembre 1992.

*Savignano Irpino.*

1) urbanizzazione primaria in piano di zona compresi espropri - Importo richiesto L. 1.210.000.000. Si esprime parere favorevole per le seguenti somme ridotte a seguito della prescrizione sotto indicata - Importo L. 923.781.000 + 76.219.000 IVA, con la prescrizione che venga scorporato il costo dell'esproprio dell'area destinata al centro commerciale.

*Trevico.*

1) completamento pavimentazione stradale di via Roma, piazza N. Ferrara e vicoli - Importo L. 126.356.000 + 23.644.000 IVA.

#### PROVINCIA DI SALERNO

A) Comuni gravemente danneggiati:

*Montesano sulla Marcellana.*

- 1) rete fognante frazione Scalo - Importo L. 110.000.000 + 10.000.000 IVA;
- 2) completamento acquedotto Magorno - Importo lire 227.000.000 + 23.000.000 IVA;
- 3) sistemazione strade via Dante e via XX Settembre - Importo L. 109.300.000 + 10.700.000 IVA;
- 4) completamento centro storico - Importo L. 169.000.000 + 16.000.000 IVA;
- 5) completamento strade interne Arenabianca - Importo L. 201.000.000 + 20.000.000 IVA, con la prescrizione che si incrementi l'estensione della pavimentazione da 900 mq a 1.070 mq.

#### PROVINCIA DI POTENZA

A) Comuni disastriati:

*Brienza.*

1) completamento sistemazione strade e spazi a verde pubblico attrezzato (viale della Stazione) - Importo L. 214.082.000 + 20.918.000 IVA;

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2) illuminazione e sistemazione arredo urbano piazza Pagano (o largo Municipio) - Importo L. 41.284.000 + 3.716.000 IVA;
- 3) completamento lavori di illuminazione via Montecalvario - Importo L. 18.349.000 + 1.651.000 IVA;
- 4) urbanizzazione primaria contrada S. Giuliano - Importo L. 363.216.000 + 36.784.000 IVA.

*Pescopagano:*

- 1) completamento piazza G. Orlando - Importo richiesto L. 181.362.698. Si esprime parere favorevole per le seguenti somme ridotte a seguito della prescrizione sotto indicata - Importo lire 143.328.000 + 25.332.000 IVA, con la prescrizione di riduzione delle spese tecniche nella misura del 10% dell'importo a base d'asta;
- 2) completamento sistemazione area Toppo Perillo - Importo richiesto L. 111.328.388 + IVA. Si esprime parere favorevole per le seguenti somme ridotte a seguito della prescrizione sotto indicata - Importo L. 80.941.000 + 9.388.000 IVA, con la prescrizione di escludere dall'intervento l'opera di sistemazione di un prefabbricato per un ammontare di L. 21.000.000;
- 3) ricostruzione muro piazza G. Pinto (ripristino muro giardino comunale) - Importo L. 67.371.000 + 11.629.000 IVA;
- 4) completamento drenaggio Chiesa S. Giovanni - Importo L. 85.000.000 + 16.150.000 IVA.

*B) Comuni gravemente danneggiati:**Lagonegro:*

- 1) adeguamento strutturale dell'Istituto magistrale primo lotto - Importo richiesto L. 600.000.000. Si esprime parere favorevole per le seguenti somme ridotte a seguito della prescrizione sotto indicata - Importo L. 518.207.000 + 53.639.000 IVA, con la prescrizione che le spese tecniche siano contenute in lire 70.000.000 e l'IVA, calcolata al 4%, venga ricalcolata secondo le disposizioni vigenti.

## PROVINCIA DI BENEVENTO

*A) Comuni gravemente danneggiati:**San Martino Sannita:*

- 1) urbanizzazione piano di zona legge n. 219/1981 alla frazione S. Giacomo, strade interne e rete fognaria - Importo L. 125.313.000 + 11.116.000 IVA;
- 2) urbanizzazione piano di zona legge n. 219/1981 alla frazione S. Giacomo, rete idrica - Importo L. 26.314.000 + 2.060.000 IVA.

*Melizzano:*

- 1) realizzazione opera di urbanizzazione primaria zona PEEP/219 San Pietro - Importo L. 108.257.000 + 9.743.000 IVA, con la prescrizione che l'onere relativo all'IVA trovi copertura sulle economie generali ed eventuale ribasso d'asta.

Allegato 6

**COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DELIBERAZIONE 3 agosto 1994.

**Disposizioni riguardanti i progetti finanziati con fondi FIO.****IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 3 della legge 26 dicembre 1982, n. 81, che istituisce il Fondo per investimenti e occupazione e le successive norme che hanno disciplinato il finanziamento dei progetti FIO negli anni che vanno dal 1982 al 1989,

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, che demanda al CIPE, anche mediante modifica delle proprie procedure, il riesame dei programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti.

Ritenuto di dover provvedere alla rapida conclusione di tutti quei progetti finanziati con fondi FIO ancora in corso di realizzazione;

Considerato che la presentazione di varianti che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere in corso di realizzazione non deve essere ulteriormente consentita, proprio al fine di evitare ulteriori allungamenti dei tempi di esecuzione dei progetti;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

*a)* le perizie di variante relative a progetti finanziati con fondi FIO, ad eccezione di quelle che non alterano la sostanza del progetto e non comportano aumenti della spesa complessiva, non sono ammesse, qualora presentate per l'approvazione da parte del CIPE successivamente al 31 maggio 1995;

*b)* le proroghe per l'ultimazione lavori relative ai progetti FIO in corso di realizzazione sono autorizzate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, che periodicamente ne dà comunicazione al CIPE.

Roma, 3 agosto 1994

*Il Presidente delegato: PAGGIARINI*

Allegato 7

**COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**DELIBERAZIONE 24 giugno 1994.**

**Revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '89, n. 39 (sottoprogetto linea di incenerimento).**

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 81, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» ed, in particolare, l'art. 13, che determina le procedure per l'attuazione dei progetti di risanamento ambientale;

Vista la propria deliberazione del 12 maggio 1988, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1988, concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Impianto r.s.u. e termodistruzione Ferrandina» per l'importo di 15.954 milioni di lire, così suddiviso:

linea di incenerimento . . . . .	13.307 milioni di lire
discarica . . . . .	2.647 milioni di lire

Viste le risultanze della verifica effettuata dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici il 7 aprile 1994 che ha rilevato la mancata realizzazione dell'impianto di termodistruzione dei rifiuti compreso nell'intervento relativo alla linea di incenerimento;

Ritenuto che a seguito della mancata realizzazione l'intervento abbia perduto il requisito della immediata eseguibilità presupposto essenziale per la sua ammissibilità a finanziamento;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento di 13.307 milioni di lire relativo all'intervento sopra richiamato;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

**Delibera:**

**Il finanziamento di 13.307 milioni di lire relativo all'intervento richiamato in premessa è revocato.**

**Le risorse resesi così disponibili potranno essere riallocate secondo le disposizioni dettate dall'art. 13 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.**

Roma, 24 giugno 1994

*Il Presidente delegato: PAGLIARINI*

DELIBERAZIONE 24 giugno 1994.

**Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '86, n. 134, denominato: «Sistema regionale rifiuti tossici e nocivi: centri intermedi di stoccaggio e trattamento».**

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;  
Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» ed, in particolare, l'art. 13, che determina le procedure per l'attuazione dei progetti di risanamento ambientale;

Vista la propria deliberazione dell'8 maggio 1986, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 1986, concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste, in particolare, le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 12 maggio 1988, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1988, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Sistema regionale rifiuti tossici e nocivi: centri intermedi di stoccaggio e trattamento» per l'importo di 15.022 milioni di lire;

Considerato che il progetto soprarichiamato prevedeva la realizzazione di cinque centri di stoccaggio e trattamento rifiuti localizzati a Ferrara, Forlì, Parma, Piacenza ed Ozzano Emilia;

Viste le risultanze della verifica effettuata dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici che ha rilevato il mancato avvio dei lavori riguardanti i centri di Parma ed Ozzano Emilia;

Ritenuto che tale mancato avvio dei lavori relativi ai sopraccitati interventi ad oltre cinque anni dall'apertura dei cantieri dimostra inequivocabilmente il sopravvenuto difetto del requisito di immediata eseguibilità delle opere, essenziale per l'ammissibilità ai finanziamenti FIO;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento di 8.110 milioni di lire, relativo complessivamente agli interventi non realizzati di Parma ed Ozzano Emilia;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il finanziamento di 8.110 milioni di lire relativo agli interventi richiamati in premessa è revocato.

Le risorse resesi così disponibili potranno essere riallocate secondo le disposizioni dettate dall'art. 13 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Roma, 24 giugno 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

DELIBERAZIONE 24 giugno 1994.

Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '89, n. 144, denominato: «Smaltimento r.s.u. Valle Umbria Sud».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante: «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti e il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» ed, in particolare, l'art. 13, che determina le procedure per l'attuazione dei progetti di risanamento ambientale;

Viste le proprie deliberazioni dell'8 maggio 1986, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 1986 e 12 maggio 1988, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1988, concernenti direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste, in particolare, le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto della regione Umbria denominato «Smaltimento r.s.u. Valle Umbria Sud», per l'importo di 18.940 milioni di lire;

Considerato che il progetto in esame era articolato in due interventi:

- 1) discarica località Case S. Orsola comune di Spoleto, importo complessivo di 4.940 milioni di lire;
- 2) impianto di riciclaggio e compostaggio in Foligno (Perugia), importo complessivo di 14.000 milioni di lire;

Considerato che dalla documentazione acquisita risulta la sospensione dei lavori relativi all'intervento discarica località Case S. Orsola fin dal 18 agosto 1990 per difficoltà collegate alla scelta di un sito alternativo per la localizzazione della discarica, sito che alla data attuale non è stato ancora individuato;

Ritenuto che a seguito della mancata realizzazione l'intervento abbia perduto il requisito della immediata eseguibilità, presupposto essenziale per la sua ammissibilità a finanziamento;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del finanziamento limitatamente all'importo di 4.940 milioni di lire relativo alla discarica località Case S. Orsola;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il finanziamento relativo al progetto FIO '89, n. 144 — intervento n. 1 — richiamato in premessa è revocato limitatamente alla quota di 4.940 milioni di lire.

Le risorse rese così disponibili potranno essere riallocate secondo le disposizioni dettate dall'art. 13 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Roma, 24 giugno 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

DELIBERAZIONE 24 giugno 1994.

**Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '86, n. 210, relativo all'«Impianto di affinamento dei reflui trattati presso l'impianto di Taranto-Gennarini».**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» ed, in particolare, l'art. 13, che determina le procedure per l'attuazione dei progetti di protezione ambientale;

Vista la propria deliberazione dell'8 maggio 1986, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 1986, concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Vista la propria delibera del 12 maggio 1988, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1988, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Disinquinamento del Mar Piccolo e del Mar Grande - I lotto funzionale (tutte le opere, escluse le reti idriche)» per l'importo di 54.075 milioni di lire;

Considerato che il predetto progetto era articolato in dodici interventi, otto dei quali ultimati, tre in via di ultimazione ed uno, relativo all'«Impianto di affinamento dei reflui trattati presso l'impianto di Taranto-Gennarini», non ancora appaltato;

Considerato che per quest'ultimo intervento, secondo quanto accertato dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici il 15 marzo 1994, non sussistono elementi tali da consentire una previsione temporale sull'affidamento dei lavori;

Ritenuto che il mancato avvio dei lavori relativi all'intervento di Taranto-Gennarini - impianto reflui - ad oltre cinque anni dall'apertura cantieri dimostri inequivocabilmente il sopravvenuto difetto del requisito di immediata eseguibilità delle opere, essenziale per l'ammissibilità ai finanziamenti FIO;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento di 6.023 milioni di lire relativo all'intervento sopra richiamato;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il finanziamento di 6.023 milioni di lire, relativo all'intervento richiamato in premessa, è revocato.

Le risorse rese così disponibili potranno essere riallocate secondo le disposizioni dettate dall'art. 13 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Roma, 24 giugno 1994

*Il Presidente delegato:* PAGLIARINI

Allegato 8

**COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DELIBERAZIONE 24 giugno 1994.

**Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '86, n. 165, denominato: «Intervento di disinquinamento del sud milanese - impianto di Locate Triulzi».****IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il Fondo investimenti e occupazione;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti pubblici ed il sostegno per l'occupazione per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» ed, in particolare, l'art. 13, che determina le procedure per l'attuazione dei progetti di risanamento ambientale;

Vista la deliberazione dell'8 maggio 1986, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 1986, concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti tra i quali figura la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 12 maggio 1988, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1988, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto della regione Lombardia denominato «Intervento di disinquinamento del sud milanese - impianto di Locate Triulzi»;

Considerato che il progetto prevedeva la realizzazione delle opere civili ed elettromeccaniche necessarie per la costruzione dell'impianto di depurazione su due linee, articolato in tre stralci di cui il secondo finanziato dal FIO per l'importo di lire 3.520 milioni;

Viste le risultanze della verifica ispettiva del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici effettuata in data 24 marzo 1994 che ha evidenziato il modesto avanzamento dei lavori (circa il 10%) e la sospensione dei lavori dal 10 gennaio 1991 tutt'ora in corso;

Constatata la non realizzabilità dell'impianto di Locate Triulzi ad oltre cinque anni dalla formale consegna dei lavori avvenuta il 13 ottobre 1988;

Ritenuto di dover procedere alla revoca parziale del finanziamento per l'importo di L. 3.143,350.000 milioni di lire, corrispondente alla quota non ancora erogata;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 165, richiamato in premessa, è revocato limitatamente alla somma di 3.143,350.000 milioni di lire.

Le risorse rese così disponibili potranno essere riallocate secondo le disposizioni dettate dall'art. 13 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Roma, 24 giugno 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Allegato 9

**COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DELIBERAZIONE 3 agosto 1994.

**Rettifica alla deliberazione 13 aprile 1994 concernente la revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 259 denominato «Restauro e valorizzazione del sistema fortificato di Cittadella».****IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista al propria delibera del 13 aprile 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1994 concernente la revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 259 denominato «Restauro e valorizzazione del sistema fortificato di Cittadella».

Considerato che la predetta delibera, per mero errore materiale, è stata erroneamente titolata «Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 259», trattandosi, invece, di revoca totale come si evince peraltro dal contenuto del provvedimento stesso;

Ritenuto necessario procedere alla relativa rettifica al fine di consentire l'attuazione alla delibera sopra richiamata;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il titolo della delibera del 13 aprile 1994 concernente il progetto FIO '86 n. 259 richiamata nelle premesse è così rettificato: «Revoca totale del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 259».

*Il Presidente delegato.* PAGLIARINI

Roma, 3 agosto 1994

DELIBERAZIONE 3 agosto 1994.

**Rettifica alla deliberazione 13 aprile 1994 concernente la revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '89 n. 141 denominato «Museo d'arte contemporanea di Firenze» per l'importo di lire 18 miliardi.****IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista al propria delibera del 13 aprile 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1994 concernente la revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '89 n. 141 denominato «Museo d'arte contemporanea di Firenze» per l'importo di lire 18 miliardi;

Considerato che la predetta delibera, per mero errore materiale, è stata erroneamente titolata «Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '89 n. 141», trattandosi, invece, di revoca totale come si evince peraltro dal contenuto del provvedimento stesso;

Ritenuto necessario procedere alla relativa rettifica al fine di consentire l'attuazione alla delibera sopra richiamata;

*Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;*

Delibera:

Il titolo della delibera del 13 aprile 1994 concernente il progetto FIO '89 n. 141 richiamata nelle premesse è così rettificato: «Revoca totale del finanziamento relativo al progetto FIO '89 n. 141».

*Il Presidente delegato: PAGLIARINI*

Roma, 3 agosto 1994

Allegato 10

#### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

**Riprogrammazione di finanziamento alla regione Puglia relativo a lavori di completamento e potenziamento della diga frangiflutti del porto di Molfetta.**

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la deliberazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 415/1992, recante modifiche alla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale è disposto il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento del Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e della previsione di un sistema di interventi nelle aree depresse nel territorio nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, della richiamata legge n. 488/1992, che demanda al CIPE su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, il compito di provvedere alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi compresi nei piani annuali di attuazione, rictranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, come modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, che prevede fra l'altro la possibilità di riprogrammare i finanziamenti revocati;

Vista la propria delibera del 19 ottobre 1993, con la quale si è proceduto alla revoca, tra l'altro, del finanziamento di lire 25 miliardi destinato al progetto della regione Puglia «Lavori di completamento e potenziamento della diga frangiflutti del porto di Molfetta»;

Considerato che, sulla base della documentazione successivamente prodotta dalla regione Puglia, sono state rimosse le cause impeditive alla consegna ed all'inizio dei lavori e l'opera riveste per la regione medesima carattere prioritario;

## Delibera:

La somma di lire 25 miliardi, revocata con la deliberazione del 19 ottobre 1993 di cui alle premesse, viene assegnata a favore della regione Puglia per il conseguimento dell'originario obiettivo programmatico, attraverso l'immediato avvio dei «Lavori di completamento e potenziamento della diga frangiflutti del porto di Molfetta», in attuazione della convenzione n. 161/1990 stipulata in data 2 ottobre 1991 tra la regione medesima e la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.

Ove l'opera non risultasse cantierata nel termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il predetto finanziamento di lire 25 miliardi deve intendersi revocato.

Roma, 13 aprile 1994

*Il Presidente delegato SPAVENTA*

*Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1994  
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 230*

Allegato 11

**COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**DELIBERAZIONE** 3 agosto 1994.

**Assegnazione alla regione Toscana di fondi derivanti dalla revoca del progetto FIO '86 n. 18.**

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 1, comma 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia», che dà facoltà al CIPE di destinare le somme resesi disponibili, in seguito a revocche disposte dal medesimo, a progetti avviabili ad esecuzione entro centottanta giorni dalla delibera CIPE.

Vista la delibera del 22 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 3 aprile 1985, con cui è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla regione Toscana (FIO '84 n. 75) denominato «Ristrutturazione e uso infrastrutturale di edilizia teatrale» per l'importo di 17 miliardi di lire;

Vista la delibera del 3 agosto 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 31 agosto 1993, con la quale è stata disposta tra l'altro la revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 18 denominato «Recupero e valorizzazione delle mura urbane e di altre infrastrutture di Lucca» relativamente alla parte «parcheggi» per l'importo di 14.038 milioni di lire;

Visto l'accordo di programma per la ripresa e l'accelerazione degli investimenti nella regione Toscana, siglato il 24 novembre 1993, che prevede tra l'altro il completamento del progetto generale relativo ai teatri della Toscana, in parte già finanziato con il FIO '84 n. 75;

Considerato che a fronte del finanziamento previsto del FIO '84 di 17 miliardi di lire sono stati destinati al progetto per la ristrutturazione e l'uso infrastrutture dell'edilizia teatrale in Toscana ulteriori risorse per 69.094 milioni di lire a carico della regione Toscana e degli enti esecutori,

Ritenuto opportuno accogliere le richieste della regione Toscana dirette a destinare una integrazione finanziaria di 4.467 milioni di lire alla conclusione degli interventi programmati, provvedendo alla relativa copertura per 4.100 milioni con i fondi disponibili a seguito revocato FIO (delibera giunta regionale 8.995 e 10.275/93) e per 367 con fondi messi a disposizione degli enti locali;

Considerato che la regione Toscana ha dichiarato la pronta cantierabilità dei lavori oggetto dell'intervento;

Delibera:

È assegnata alla regione Toscana, a valere sulle disponibilità derivanti dalla revoca del progetto FIO '86 n. 18 richiamato in premessa, la somma complessiva di L. 4.100 milioni da destinarsi agli interventi di seguito elencati:

- teatro comunale di Barga;
- teatro comunale di Pomarance;
- teatro comunale di Portoferraio;
- teatro comunale di San Casciano Val di Pesa;
- teatro comunale di Scanzano.

Il nucleo ispettivo degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio verificherà che entro centotanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente delibera i lavori siano avviati, segnalando ogni eventuale ritardo o modifica del progetto.

Roma, 3 agosto 1994

*Il Presidente delegato:* PAGLIARINI

*Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1994  
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 232*

Allegato 12

#### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 ottobre 1994.

**Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '89 n. 30 «Centro nazionale di informazioni per il turismo».**

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;  
Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante: «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la propria deliberazione del 12 maggio 1988, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1988, concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Visto, in particolare, le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, con la quale è stato ammesso al finanziamento il progetto presentato dal Ministero del turismo e dello spettacolo (ora Dipartimento per il turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) denominato «Centro nazionale di informazioni per il turismo», per l'importo di 79.115 milioni di lire, di cui lire 35.705 milioni in prima assegnazione, che consiste in:

lotto A) recupero e restauro del Palazzo della civiltà e del lavoro, di proprietà dell'Ente Eur, sede del C.N.I.T.;

lotto B) realizzazione e prima gestione del C.N.I.T.;

Viste le risultanze della verifica effettuata il 18 giugno 1991 dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici che evidenziavano l'assenza di progettazione esecutiva e la mancata consegna dei lavori ed apertura dei cantieri;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 1993 con il quale il Ministro *pro-tempore* del turismo e dello spettacolo ha disposto l'annullamento d'ufficio dei decreti ministeriali 13 dicembre 1990 e 27 novembre 1991 di approvazione degli atti contrattuali stipulati con il Consorzio S.Un.Se.T., aggiudicatario della gara per la realizzazione del progetto in esame;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 237, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1993, che stabilisce, all'art. 12, comma 4, che «per le finalità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il progetto relativo al Centro nazionale di informazioni per il turismo (C.N.I.T.), di cui alla deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, è realizzato dall'aggiudicatario nei limiti delle disponibilità di bilancio, pari a lire 35.705 milioni corrispondenti alla prima assegnazione disposta dal CIPE con la suddetta deliberazione. Il nuovo contratto dovrà essere stipulato seguendo le procedure previste dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39»;

Vista la nota del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici n. 9 35075 del 19 settembre 1994;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca della quota complementare del finanziamento di L. 43 410 milioni;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il finanziamento FIO di 43.410 milioni di lire, relativo all'intervento richiamato in premessa, è revocato.

Roma, 18 ottobre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Allegato 13

**COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DELIBERAZIONE 18 ottobre 1994.

**Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '85 n. 113 «Disinquinamento alto bacino Gorzone - Lotto funzionale».****IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante: «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante: «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» ed in particolare l'art. 13, che determina le procedure per l'attuazione dei progetti di risanamento ambientale;

Vista la propria deliberazione del 22 febbraio 1985 concernente direttive per il Fondo investimenti occupazione (FIO) 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria deliberazione del 6 febbraio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 71 del 26 marzo 1986, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Disinquinamento alto bacino Gorzone - Lotto funzionale» per l'importo di 59.890 milioni di lire;

Viste le risultanze della verifica effettuata il 20 giugno 1994 dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici che ha rilevato il mancato avvio dei lavori relativi all'intervento di rimpinguamento della Roggia di Arzignano;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla revoca parziale del finanziamento relativo al progetto sopra richiamato, rinviando ad una successiva valutazione la possibilità di destinare le somme disponibili ad altre opere, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accelerazione degli investimenti pubblici e di sostegno all'occupazione;

Delibera:

Il finanziamento di 1.900 milioni di lire relativo all'intervento richiamato in premessa è revocato.

Le risorse rese così disponibili potranno essere riallocate secondo le disposizioni dettate dall'art. 13 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Roma, 18 ottobre 1994

*Il Presidente delegato: PAGLIARINI*

*Registrata alla Corte dei conti il 23 gennaio 1995  
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 10*

DELIBERAZIONE 18 ottobre 1994.

**Utilizzo di economie conseguite nella realizzazione del progetto FIO '86 n. 82 «Riassetto idrogeologico del versante orientale dell'abitato di Vasto».**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la propria delibera del 12 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 21 giugno 1988, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Riassetto idrogeologico del versante orientale dell'abitato di Vasto» per l'importo di 17.394 milioni di lire;

Vista la delibera CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 1990 ed, in particolare, il punto 14 che disciplina l'utilizzo delle economie eventualmente conseguite nella realizzazione dei progetti;

Vista la delibera CIPE del 12 aprile 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 29 maggio 1990 che, tra l'altro, ha esteso ai progetti ammessi a finanziamento su precedenti esercizi le disposizioni previste dal punto 14 della delibera sopracitata;

Vista la delibera CIPE del 3 agosto 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 31 agosto 1993, che ha apportato modifiche al citato punto 14;

Considerata la richiesta della regione Abruzzo volta all'utilizzo delle economie da ribasso d'asta, pari a 1.724 milioni di lire, conseguite nella realizzazione del progetto;

Considerato che la regione intende utilizzare la predetta somma per interventi atti a fronteggiare situazioni di rischio derivanti da fenomeni di distacco e di scoscendimento della scarpata naturale a sud della zona risanata in località S. Michele - Castello di Aragona di Vasto;

Sentito il parere del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici;

Delibera:

È autorizzato l'utilizzo della somma di 1.724 milioni di lire per la realizzazione degli interventi richiamati in premessa.

Roma, 18 ottobre 1994

*Il Presidente delegato:* PAGLIARINI

*Registrata alla Corte dei conti il 23 gennaio 1995  
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 11*

DELIBERAZIONE 18 ottobre 1994.

**Utilizzo di economie conseguite nella realizzazione del progetto FIO '85 n. 109 «Progetto Arno - Comprensorio del Cuoio».**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la delibera CIPE del 6 febbraio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 1986, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto FIO '85 n. 109 denominato «Progetto Arno - Comprensorio del Cuoio» per l'importo di 55.228 milioni di lire;

Vista la delibera CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 1990 ed, in particolare, il punto 14 che disciplina l'utilizzo delle economie eventualmente conseguite nella realizzazione dei progetti;

Vista la delibera CIPE del 12 aprile 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 29 maggio 1990 che, tra l'altro, ha esteso ai progetti ammessi a finanziamento su precedenti esercizi le disposizioni previste dal punto 14 della delibera sopracitata;

Vista la delibera CIPE del 3 agosto 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 31 agosto 1993, che ha apportato modifiche al citato punto 14;

Considerata la richiesta della regione Toscana volta all'utilizzo di economie, per un importo complessivo di 12.400 milioni di lire derivanti dalle somme rimaste a disposizione della regione per il citato progetto;

Considerato che la regione Toscana ha richiesto il seguente utilizzo della predetta somma: L. 6.124 milioni per i lavori di adeguamento degli impianti di depurazione di Castelfranco, Fucecchio, S. Croce sull'Arno e San Miniato; L. 6.276 milioni per il completamento della discarica, in località «Casa Carraia» presso il comune di S. Miniato, i cui lavori — inizialmente previsti nel progetto FIO — sono stati parzialmente eseguiti, a stralcio, dal Consorzio impianti di smaltimento S.p.a. con propri fondi;

Acquisito il parere del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e, per quanto di competenza, della commissione tecnico scientifica del Ministero dell'ambiente;

Delibera:

È autorizzato l'utilizzo delle economie conseguite sul progetto richiamato in premessa per la realizzazione delle seguenti opere:

lavori di adeguamento degli impianti di depurazione di Castelfranco, Fucecchio, Santa Croce sull'Arno e San Miniato, L. 6.124 milioni;

lavori di completamento della discarica in località «Casa Carraia» presso il comune di San Miniato, L. 6.276 milioni.

Roma, 18 ottobre 1994

*Il Presidente delegato:* PAGLIARINI

*Registrata alla Corte dei conti il 23 gennaio 1995  
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 9*

Allegato 14

#### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 ottobre 1994.

**Revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '89 n. 125 denominato «Impianto r.s.u. comprensorio di Regalbuto».**

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante: «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» ed, in particolare, l'art. 13, che determina le procedure per l'attuazione dei progetti di risanamento ambientale;

Vista la propria deliberazione del 12 maggio 1988, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1988, concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste, in particolare, le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria deliberazione del 19 dicembre 1989, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto della regione Sicilia denominato «Impianto r.s.u. comprensorio di Regalbuto (Enna)» per l'importo di lire 18.244 milioni.

Viste le risultanze della verifica effettuata dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici in data 17 maggio 1992, che ha constatato la sospensione dei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di compostaggio in contrada Femmina Morta, disposta dalla soprintendenza di Enna ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n. 1089/1939, e la necessità di localizzare l'impianto in un'altra area.

Considerato che dalla documentazione acquisita risulta che l'amministrazione provinciale di Enna, con delibera n. 276 del 22 giugno 1992, ha individuato in contrada Mezzarancio il nuovo sito per l'impianto,

Considerato che il comitato tecnico regionale, con voto n. 21414 del 7 luglio 1993 ha, tra l'altro, rilevato che la variante ubicazionale determina una sostanziale modifica del progetto, in particolare, per quanto riguarda la discarica;

Tenuto conto che il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici in sede di verifica effettuata in data 18 maggio 1994 ha constatato la mancata ripresa dei lavori ad oltre tre anni dalla consegna formale, avvenuta il 12 marzo 1991;

Considerato che il comitato regionale per la tutela dell'ambiente ha espresso parere negativo sul nulla osta all'impianto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/1981, come da nota n. 64232 dell'8 settembre 1994, della regione siciliana, assessorato territorio e ambiente;

Ritenuto che l'intervento abbia perduto il requisito della immediata eseguibilità;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento di lire 18.244 milioni relativo all'intervento sopra richiamato;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

#### Delibera:

Il finanziamento di lire 18.244 milioni relativo all'intervento richiamato in premessa è revocato. Le risorse rese disponibili potranno essere riallocate secondo le disposizioni dettate dall'art. 13 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Roma, 18 ottobre 1994

*Il Presidente delegato.* PAGLIARINI

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DELIBERAZIONE 22 novembre 1994.

**Riparto delle disponibilità di bilancio destinate agli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale per l'anno 1994.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno»;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1994 e del bilancio pluriennale per il triennio 1994-96;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994);

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570, con il quale viene disposto che il Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 viene ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse;

Visti, inoltre, gli articoli 6, comma 8, e 19, commi 2, 4 e 8 del medesimo decreto-legge n. 570/1994, che prevedono trasferimenti di funzioni tra le varie amministrazioni;

Viste le proprie deliberazioni in data 19 gennaio, 13 aprile e 24 giugno 1994 concernenti il riparto delle disponibilità di bilancio destinate per l'anno 1994 agli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Considerato altresì che sulla base della situazione segnalata dalle varie amministrazioni sono emerse, per alcune di esse, ulteriori esigenze finanziarie collegate all'urgenza di assolvere ad obbligazioni già assunte, ovvero a correnti necessità gestionali, che possono essere soddisfatte utilizzando le risorse ancora disponibili per l'anno 1994 sul fondo di cui all'art. 19, comma 5, del richiamato decreto legislativo n. 96/1993;

Udita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Udito, altresì, l'intervento del Sottosegretario di Stato al Tesoro, con il quale viene acquisito il prescritto concerto sulla proposta sopra indicata;

Delibera:

1. L'importo complessivo di lire 1.398,466 miliardi a valere sulle residue disponibilità 1994 del Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, richiamato in premessa, viene assegnato alle amministrazioni interessate come segue:

Amministrazione e finalità	Riferimenti normativi	Importi (in mld)
<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri:</i>		
I. Esigenze di funzionamento del FORMEZ	Art. 6, c. 1, lett. e), del D.L.vo 96/93 e art. 18, c. 3, D.L. 570/94	34,667

## XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Amministrazione e finalità	Riferimenti normativi	Importi (in mld)
<i>Ministero del tesoro:</i>		
2. Trasferimenti e rimborsi alla Cassa depositi e prestiti	Art. 8, c. 7, del D.L.vo 96/93 e art. 7, c. 5, D.L. 570/94	500,000
3. Gestione e sviluppo del Centro elaborazione dati (CED)	Art. 2, c. 3, del D.L. 559/94	9,000
<i>Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:</i>		
4. Agevolazioni alle attività produttive	Art. 1, c. 2, D.L. 415/92 conv. nella L. 488/92	238,000
5. Trasferimenti alle regioni per la concessione di agevolazioni alle imprese artigiane	Art. 1, c. 3, lett. d), D.L. 415/92 conv. nella L. 488/92	36,000
<i>Ministero del bilancio e della programmazione economica:</i>		
6. Accordi e intese di programma, contratti di programma e di impresa	Art. 1, lett. a), D.L. 415/92 conv. nella L. 488/92 e art. 2, c. 1, D.L. 570/94	50,000
7. Interventi di competenza delle regioni (Piani regionali di sviluppo e azione organica 6.3)	Art. 19, c. 4, del D.L.vo 96/93	238,000
8. Progetti FIO in gestione diretta	Art. 19, c. 4, del D.L.vo 96/93 e art. 14 del D.L. 570/94	20,000
<i>Ministero dei lavori pubblici:</i>		
9. Opere di competenza del Ministero	Art. 9, c. 1, 3 e 4, D.L.vo 96/93 e art. 7 D.L. 570/94	150,000
<i>Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:</i>		
10. Completamento intesa di programma a favore delle università meridionali (Università di Catanzaro - facoltà di medicina)	Art. 1, c. 1 e 3, D.L. 415/92, conv. nella L. 488/92, art. 6, c. 1, D.L.vo 96/93 e art. 6 D.L. 570/94	94,000
11. Completamento intesa di programma a favore delle università meridionali (Università di Sassari - facoltà di medicina)	Art. 1, c. 1 e 3, D.L. 415/92, conv. nella L. 488/92, art. 6, c. 1, D.L.vo 96/93 e art. 6 D.L. 570/94	28,649
12. Compensi per lavoro straordinario del personale		0,090
<i>Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:</i>		
13. Compensi al commissario <i>ad acta</i>	Art. 19, c. 5, del D.L. 570/94	0,060
TOTALE . . .		1.398,466

2. Sono inoltre approvate le seguenti variazioni compensative:

l'importo di lire 30 miliardi, riguardante i progetti «Teleaer» e «T.E.R.R.A. del Sud», sarà trasferito dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i servizi tecnici nazionali (art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 570/1994);

l'importo di lire 10 miliardi, riguardante gli interventi promozionali nel settore del turismo, sarà trasferito dal Ministero del bilancio e della programmazione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo (art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 570/1994);

l'importo di lire 20 miliardi, riguardante gli interventi promozionali nel settore dell'agricoltura, sarà trasferito dal Ministero del bilancio e della programmazione economica al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (art. 19, comma 4, del decreto-legge n. 570/1994);

l'importo di lire 500 miliardi, riguardante i rimborsi ad I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. per la riduzione dei contributi agricoli unificati - SCAU, sarà trasferito dal Ministero del bilancio e della programmazione economica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 570/1994).

3. Il Ministro del tesoro apporterà, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente deliberazione.

Roma, 22 novembre 1994

*Il Presidente delegato:* PAGLIARINI

*Registrata alla Corte dei conti il 23 gennaio 1995  
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 8*

Allegato 15

#### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**DELIBERAZIONE 10 gennaio 1995.**

**Ricognizione e riallocazione di risorse rese disponibili su revocche di finanziamenti per progetti immediatamente eseguibili - FIO 1986 e 1989.**

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il Fondo investimenti ed occupazione;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante: «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti ed occupazione»;

Viste le proprie delibere 12 maggio 1988, 3 agosto 1988 e 19 dicembre 1989, con le quali vengono ammessi a finanziamento i progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Viste le proprie delibere del 30 novembre 1993, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 24 giugno 1994 con le quali sono stati revocati finanziamenti di progetti immediatamente eseguibili 1986 e 1989 per un ammontare di importi progettuali di complessive lire 104.186 milioni, rinviando ad un successivo provvedimento la destinazione delle somme rese disponibili ad altre opere progettuali;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, in particolare l'art. 1, comma 1, il quale prevede il riesame dei programmi di intervento da parte del CIPE previsti dalla normativa vigente, e in tale contesto la facoltà di deliberare revoche di finanziamenti di opere non avviate o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle destinate ad interventi di tutela ambientale, ad altre opere prontamente affidabili, secondo determinate priorità;

Considerato che dell'ammontare complessivo dei finanziamenti revocati di lire 104.186 milioni, lire 37.627 milioni va destinato per il finanziamento di opere di tutela ambientale di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e lire 66.559 milioni va riallocato secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 398/1993;

Considerato, inoltre, che nell'ambito degli accordi di programma Stato-regioni, già sottoscritti o in via di perfezionamento al Ministero del bilancio e della programmazione economica è previsto l'utilizzo delle risorse da riallocare a progetti di competenza regionale;

Considerato, infine, che relativamente alle sopracitate revoche di finanziamento di lire 37.627 milioni e lire 66.559 milioni nell'esercizio finanziario 1994 si sono rispettivamente rese disponibili le somme di lire 21.275,310 milioni e lire 22.928,390 milioni da mettere a disposizione sui pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente per il finanziamento dei progetti regionali compresi nei documenti regionali di programma in conformità con le procedure previste dal P.T.T.A. 1994-96 e del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento di progetti regionali di pronta cantierabilità, con priorità per quelli compresi in accordi di programma;

Delibera:

1. La somma di lire 21.275,310 milioni verrà messa a disposizione sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente per essere destinata al finanziamento di opere relative ad interventi per la tutela ambientale di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493.

2. La somma di lire 22.928,390 milioni è destinata al finanziamento di progetti di competenza di amministrazioni regionali e sarà posta a disposizione del pertinente capitolo di spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con successiva deliberazione si provvederà a destinare le risorse di cui al presente punto 2, a favore di specifici progetti di investimento, con priorità per quelli inseriti negli accordi di programma richiamati in premessa o necessari a completare e rendere funzionali progetti già destinatari di risorse pubbliche.

Roma, 10 gennaio 1995

*Il Presidente delegato: PAGLIARINI*

Allegato 16

**COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DELIBERAZIONE 11 gennaio 1995.

**Parere su autorizzazioni concernenti opere pubbliche di cui all'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.****IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto il decreto-legge n. 101/1993 più volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche salvo autorizzazione del Ministro del bilancio, sentito il CIPE con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenente direttive circa la metodologia e le procedure per il rilascio delle suindicate autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;

Vista la nota in data 16 dicembre 1994, prot. n. DV/639 con la quale il comitato costituito ai sensi delle disposizioni di cui sopra, nel trasmettere un secondo elenco di interventi con istruttoria in alcuni casi con esito favorevole, in altri negativo ed in altri con parere sospensivo, ha fornito elementi conoscitivi sull'andamento dei lavori svolti e, soprattutto, su alcune risultanze emerse dai citati lavori, con particolare riferimento alla difficoltà di valutare la congruità dell'impegno economico-finanziario in essi esposto;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

**Invita**

il comitato istruttorio di cui in premessa ad esaminare la fattibilità di definire indicatori e parametri, da desumersi in particolare dagli interventi di edilizia economica e popolare, utilizzabili quale elementi di raffronto per l'esame degli interventi sottoposti ad autorizzazione secondo quanto previsto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Sui risultati di tale studio il comitato riferirà al CIPE per le conseguenti determinazioni;

**Esprime**

il seguente parere:

1. I comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi comuni, derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 76/1990, per gli interventi e gli importi indicati e con rispetto delle eventuali relative prescrizioni formulate.

Alla realizzazione delle opere i comuni dovranno provvedere mediante espletamento di gare da effettuarsi con le procedure previste dalle vigenti normative; comunicheranno, inoltre, al Ministro del bilancio la data dell'avvenuta consegna dei lavori da effettuare entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione del Ministro del bilancio.

Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'ente interessato dovrà darne motivata comunicazione al Ministro del bilancio e prospettare una diversa utilizzazione della somma relativa.

2. I comuni di cui all'allegato 2 non sono autorizzati ad utilizzare i fondi di cui trattasi per gli interventi, e relativi importi, in esso indicati.

## XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3 Relativamente ai progetti di cui all'allegato 3, è sospesa ogni deliberazione in merito, in attesa della integrazione di documentazione, dei chiarimenti che il Comitato, di cui al precedente punto 1, riterrà opportuno e necessario richiedere nonché delle valutazioni consequenziali ai risultati dell'indagine esplorativa di cui al precedente punto 1.

Roma, 11 gennaio 1995

*Il Presidente delegato:* PAGLIARINI

ALLEGATO I

INTERVENTI CON PARERE FAVOREVOLE  
(rif. punto 2 delibera CIPE 11 gennaio 1995)

*Comuni disastrati*

PROVINCIA DI AVELLINO

*Salza Irpina:*

- 1) Sistemazione via Vegliante e vicoli comunali:  
importo L. 236.450.000 + 42.550.000 IVA.
- 2) Demolizione fabbricato:  
importo L. 32.653.000 + 6.319.000 IVA.  
Con la prescrizione che la somma di L. 6.319.000 relativa all'IVA venga reperita su fondi di bilancio.
- 3) Sistemazione via Celza - via Manfra:  
importo L. 104.310.000 + 17.690.000 IVA.
- 4) Sistemazione via Cittadella:  
importo L. 262.400.000 + 25.500.000 IVA.
- 5) Sistemazione via Banda di Luccaro:  
importo L. 270.240.000 + 28.860.000 Iva.

PROVINCIA DI POTENZA

*Balvano:*

- 1) Nuovo edificio per la scuola media:  
importo L. 2.552.000.000 + 248.000.000 IVA.  
Con la prescrizione di acquisire preventivamente il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici relativo alla disponibilità dell'area.
- 2) Impianto di illuminazione del centro abitato:  
importo L. 684.000.000 + 6.000.000 IVA.

*Vietri di Potenza:*

- 1) Pavimentazione della strada di allacciamento dei servizi di zona economico-popolare ponte torrente Fiumarella, incrocio strada Vietri-Balvano, 2° stralcio:  
importo L. 83.700.000 + 7.308.000 IVA.
- 2) Realizzazione acquedotto a servizio della località S. Primo, Pastuolo, Mosileo:  
importo L. 113.570.000 + 10.128.000 IVA.
- 3) Sistemazione ed adeguamento strada S. Caterina nel centro abitato:  
importo L. 46.321.560 + 4.128.440 IVA.

4) Completamento e sistemazione della rete pubblica d'illuminazione al Corso V. Emanuele - 2° stralcio:

importo L. 232.445.000 + 17.555.000 IVA.

ALLEGATO 2

INTERVENTI CON PARERE NEGATIVO  
(rif. punto 3 delibera CIPE 11 gennaio 1995)

*Comuni disastriati*

PROVINCIA DI AVELLINO

*Avellino:*

1) Realizzazione del WC e della doccia a servizio della cucina della scuola elementare di Valle per l'importo di L. 31.819.765.

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto le opere dovevano costituire oggetto dell'appalto già eseguito così come le voci di costo esposte nel quadro economico per revisione prezzi ed IVA sui crediti dell'impresa.

*Caposele:*

1) *Costruzione polo scolastico in Pianello per l'importo di lire 11.877.670.000.*

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto:

nell'ambito dei costi concernenti le somme a base d'asta è rilevabile una incidenza di oneri per opere di salvaguardia pari al 27%, ritenuta eccessiva per un'opera di nuova localizzazione e progettazione;

tra le somme a disposizione è esposto un consistente importo per revisione prezzi non più consentito dalle norme vigenti alla data del 7 aprile 1994, cui fa riferimento la relazione al progetto;

la relazione tecnica riferisce che trattasi di un quadro tecnico-economico aggiornato in funzione delle varianti apportate e degli aumenti verificatisi a tutt'oggi rispetto ad un progetto originario non noto e di consistente minore importo;

manca l'atto fondamentale di deliberazione sull'assunzione dell'impegno finanziario e sul progetto, oltre a tutte le altre documentazioni necessarie riguardanti pareri, concessioni, autorizzazioni, nulla osta, ecc.

PROVINCIA DI SALERNO

*Colliano:*

1) *Immobile gentilizio del 1500 «Palazzo Borriello» per l'importo di L. 3.484.500.000.*

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata in quanto, non essendo intervento di completamento, l'opera non è riferibile ad alcuna delle categorie ammesse dalle leggi n. 32/1992 e n. 493/1993, non è indicata la proprietà dell'immobile, non sono individuati i danni derivanti dal sisma, non è acquisito il parere della competente sovrintendenza ai beni culturali e trattasi di un primo stralcio non funzionale.

## PROVINCIA DI POTENZA

*Balvano:*

1) Secondo lotto della strada di collegamento via P. Umberto - via S. Sebastiano per l'importo di L. 40.000.000.

L'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui trattasi non è autorizzata per carenza di documentazione, con particolare riguardo agli atti deliberativi, e per i contenuti della relazione espressa dal funzionario responsabile dell'ufficio tecnico del comune in data 19 aprile 1994.

ALLEGATO 3

INTERVENTI CON PARERE SOSPESO  
(rif. punto 4 delibera CIPE 11 gennaio 1995)*Comuni disastrati*

## PROVINCIA DI AVELLINO

*Avellino:*

1) Completamento edificio scolastico elementare «Regina Margherita» per un importo di lire 291.483.299:

sistemazione cortile e piano scantinato . . . . .	L. 79.670.917
installazione impianto ascensore . . . . .	L. 50.000.000
sistemazione palestra . . . . .	L. 161.812.382

2) Urbanizzazione primaria centro storico per un importo di lire 4.100.000.000.

3) Completamento autostazione cittadina per un importo di lire 10.300.000.000.

*Caposele:*

1) Urbanizzazione P.d.Z. «Pianello» per un importo di lire 11.501.100.000.

2) Completamento urbanizzazione primaria P.d.Z. «Piani Materdomini» per un importo di lire 2.596.000.000.

3) Opere di urbanizzazione del P.d.R. per un importo di lire 12.000.000.000.

*Lioni:*

1) Sistemazione spazi pubblici dei condomini e regimentazione acque meteoriche nel P.d.Z. per un importo di lire 688.609.000.

2) Completamento municipio per un importo di lire 684.561.000.

3) Completamento scuola media per un importo di lire 341.406.000.

4) Strada di connessione tra i P.d.Z. per un importo di lire 828.989.000.

5) Completamento viabilità interna P.d.Z. - Serra Cappella per un importo di lire 841.914.000.

6) Ricostruzione cimitero municipale per un importo di lire 2.180.000.000.

7) Risanamento urbanistico zona Fontana Vecchia per un importo di lire 2.132.616.000.

*Salza Irpina:*

1) Restauro palazzo imperiale D'Afflitto per sede ed uffici del comune per un importo di lire 700.000.000.

*San Mango sul Calore:*

- 1) Urbanizzazione primaria P.d.R. 2° lotto per un importo di lire 3.458.000.000.
- 2) Urbanizzazione primaria P.d.Z. 2° lotto per un importo di lire 2.000.000.000.
- 3) Strada via Battisti 1° lotto per un importo di lire 150.000.000.
- 4) Sistemazione urbanistica P.d.R. 2° lotto per un importo di lire 600.000.000.
- 5) Depuratore e fognature centro urbano per un importo di lire 1.800.000.000.
- 6) Fognature località Borea per un importo di lire 700.000.000.
- 7) Fognature località Poppano per un importo di lire 500.000.000.

*Teora:*

- 1) Consolidamento quartiere Pianistrello per un importo di lire 1.700.000.000.
- 2) Urbanizzazione centro storico 3° lotto per un importo di lire 1.750.000.000.
- 3) Urbanizzazione aree A1-A2 del P.d.Z. per un importo di lire 2.900.000.000.

## PROVINCIA DI SALERNO

*Colliano:*

- 1) Urbanizzazione centro storico 1° lotto per un importo di lire 855.000.000.
- 2) Pubblica illuminazione Costa Belvedere per un importo di lire 345.500.000.
- 3) Pubblica illuminazione Portella-Corso Umberto per un importo di lire 321.000.000.
- 4) Completamento urbanizzazione centro storico per un importo di lire 3.990.000.000.
- 5) Completamento P.d.Z. Salitto per importo di lire 476.000.000.
- 6) Collettore fognario per un importo di lire 539.000.000.
- 7) Completamento P.d.Z. di Colliano per un importo di lire 233.000.000.

*Laviano:*

- 1) Urbanizzazione P.d.Z. per un importo di lire 5.120.000.000.

## PROVINCIA DI POTENZA

*Balvano:*

- 1) Cappella-altare ed annessi del cimitero per un importo di lire 260.000.000.
- 2) Strada interna al centro abitato, via Marconi, via Genovesi per un importo di lire 115.000.000.

*Vietri di Potenza:*

- 1) Ampliamento campo sportivo 2° stralcio per un importo di lire 960.000.000.
- 2) Lavori di costruzione pubblica illuminazione - zona 167 - Grotta di Cesare per un importo di lire 151.300.000.
- 3) Urbanizzazione zona 167 della contrada Santa Domenica per un importo di lire 161.850.000.

*Comuni gravemente danneggiati*

PROVINCIA DI AVELLINO

*Aquilonia:*

- 1) Ristrutturazione palestra comunale scoperta e predisposizione opere necessarie alla copertura 1° stralcio per un importo di lire 300.000.000.
- 2) Costruzione delle infrastrutture del P.E.E.P. per la predisposizione di n. 15 lotti edificabili connessi al P.d.R. località Lommo di Lodano per un importo di lire 951.205.000.
- 3) Opere di urbanizzazione del P.d.R. degli alloggi provvisori ex terremoto 1930 - 1° stralcio per un importo di lire 984.000.000.

PROVINCIA DI SALERNO

*Buccino:*

- 1) Completamento della scuola media Grieco per un importo di lire 796.600.000.

**PARTE TERZA**

**FINANZA PUBBLICA  
NON STATALE**



## Capitolo X

### UNIONE EUROPEA

- Sommario: — 1. **Premessa.**  
2. **Ampliamento, riflessi finanziari e dinamiche istituzionali.**  
3. **Attuazione del diritto comunitario.**  
4. **L'amministrazione italiana delle politiche comunitarie.**  
5. **La gestione finanziaria UE.**  
6. **I rapporti finanziari tra l'Italia e l'Unione europea.**  
7. **Conclusioni.**

#### 1. Premessa

Il presente capitolo riguarda i rapporti intercorsi tra l'Italia e l'Unione europea nel 1994. Detti rapporti saranno analizzati, non dal punto di vista delle politiche settoriali, per le quali si rinvia agli altri pertinenti capitoli della relazione (e in particolare a quello concernente il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali), ma sotto il profilo finanziario. Peraltro, questa analisi non esaurisce l'attività di referto al Parlamento, in quanto la Corte dei conti, nell'esercizio delle funzioni di controllo che essa svolge sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (art. 100 cost.), riferisce, in apposita sezione, sui risultati della gestione finanziaria dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo-AIMA (1) (ora EIMA (2)) e dell'Ente risi (3), che operano in materia comunitaria.

#### 2. Ampliamento, riflessi finanziari e dinamiche istituzionali

La conclusione dei negoziati per l'ingresso nell'Unione europea dei Paesi candidati Austria, Finlandia, Svezia e Norvegia rappresenta certo l'evento istituzionale più significativo del 1994. I negoziati, avviati il 1° febbraio 1993, sono stati conclusi a livello politico nel mese di marzo 1994. È seguita, dopo qualche settimana, l'approvazione dei testi di adesione, sui quali hanno espresso parere favorevole, prima, la Commissione e, poi, nonostante il suo precedente contrario orientamento, il Parlamento europeo. Il quale, tuttavia, nel manifestare preoccupazione per l'insufficiente rafforzamento istituzionale dell'Unione, ha chiesto al Consiglio europeo di Corfù di impegnarsi formalmente per la propria partecipazione, a pieno titolo, alla conferenza intergovernativa del 1996 (4). Il 24 giugno sono stati firmati i trattati di adesione e gli atti finali dai rappresentanti dei dodici Stati membri e dai quattro Paesi candidati. L'adesione è stata confermata dai risultati dei referendum per Austria, Finlandia e Svezia (rispettivamente con 66,6%; 56,9% e 52,3%). Il popolo norvegese si è invece espresso contro l'adesione, con una maggioranza del 52,2% (5). Ciò ha comportato la modifica dei trattati di adesione. L'ingresso nell'Unione di Austria, Svezia e Finlandia è avvenuto all'inizio del 1995 (6).

---

1) Relazione della Corte per gli esercizi 1991 e 1992, in Camera dei deputati, *Atti parlamentari*, XI legislatura, Doc. XV n. 65.

2) V. decreti legge n.ri 314, 464, 548, 648 del 1994 e n.ri 23 e 192 del 1995.

3) Relazione della Corte per gli esercizi 1992 e 1993, in Senato della Repubblica, *Atti parlamentari*, XII legislatura, Doc. XV n. 18.

4) Commissione europea, *Relazione generale sull'attività dell'Unione europea. 1994*, Bruxelles-Lussemburgo, 1995, p. 277.

5) *Bollettino dell'Unione europea* 11 - 1994, p. 89.

6) Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, *Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario*, in Camera dei deputati, XII legislatura, Doc. LXXXVII N. 1, p. 7.

## XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I nodi più intricati che i negoziati dovevano sciogliere riguardavano la politica agricola e la politica regionale. Sul primo punto è prevalsa la posizione dell'Unione europea, che si basava sull'immediato allineamento dei prezzi agricoli dei Paesi candidati a quelli comunitari. Il consenso è stato ottenuto, tra l'altro, mediante la concessione per un periodo transitorio di aiuti diretti e degressivi agli agricoltori dei Paesi aderenti. Il problema della politica regionale, oggetto di una risoluzione del Parlamento europeo (7), è stato risolto con l'accesso ai finanziamenti comunitari relativi all'obiettivo n. 1 di una regione dell'Austria, con l'introduzione nei fondi strutturali di un obiettivo n. 6, destinato a promuovere lo sviluppo delle regioni nordiche a bassa densità di popolazione, e con altre misure aggiuntive.

Tra le conseguenze dell'allargamento ci si limita qui a prendere in considerazione quelle che si ripercuotono sul bilancio UE. Secondo fonti ufficiali italiane (8), gli oneri finanziari concernenti la politica agricola ammontano a 1.250 milioni di ecu per gli aiuti agli agricoltori, cui va aggiunta una compensazione di bilancio di circa 907 milioni di ecu, giustificata dal fatto che l'utilizzazione dei fondi comunitari da parte dei nuovi Paesi richiede, come dimostra l'esperienza degli altri allargamenti, un periodo di rodaggio. L'Unione, inoltre, ha preso a proprio carico gli impegni finanziari, pari a 630 milioni di ecu, relativi al periodo 1995-98, sottoscritti dai Paesi candidati nell'ambito del Fondo di coesione (art. 130-D CEE), i cui beneficiari sono Spagna, Grecia, Irlanda e Portogallo. Infine, l'Unione si è accollata l'importo di 810 milioni di ecu a titolo di compensazione per l'esaurimento degli stock agricoli attualmente esistenti. L'onere complessivo per il pacchetto agricolo è quindi di 3.597 milioni di ecu, così ripartiti (senza considerare la Norvegia): 971 all'Austria, 1.255 alla Svezia e 855 alla Finlandia.

Sul piano della politica regionale, gli impegni finanziari dell'Unione sono stimati in 5.880 milioni di ecu. Secondo la Commissione (9), questi oneri non dovrebbero comportare sfondamenti del tetto delle risorse proprie fissate dal Consiglio europeo di Edimburgo, in quanto i Paesi aderenti, ad eccezione della Finlandia, sono «contribuenti netti», ossia versano all'Unione europea somme maggiori di quelle che percepiscono. Nella stessa situazione si trova, come si vedrà, l'Italia. Che, però, presenta una situazione socio-economica (senza parlare della qualità della vita) ben diversa da Austria e Svezia, come dimostrano i seguenti indicatori (10):

	Italia	Austria	Svezia
Tasso di inflazione	4,4%	3,5%	4,0%
Tasso di disoccupazione	11,1%	6,4%	9,0%
Debito pubblico su PIL	115,8%	60,0%	69,4%

Ben altro rilievo, rispetto a quella finanziaria, assumeva, di fronte alla prospettiva dell'allargamento, la questione istituzionale. Questione che non ha riguardato tanto la dialettica dei negoziati, incentrati sullo «acquis communautaire», vale a dire sul principio dell'accettazione da parte dei Paesi candidati della legislazione e delle politiche dell'Unione, senza deroghe permanenti, quanto il dibattito interno sul raffor-

7) Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (in seguito GUCE) C 128 del 9.5.1994 e *Bollettino dell'Unione europea* 4-1994, punto 1.2.107.

8) Nota del Ministero degli affari esteri, riportata in Camera dei deputati. Servizio rapporti comunitari e internazionali, *Dossier di documentazione n. 14*, XII legislatura, aprile 1994, p. 149. I dati fanno riferimento ai quattro Paesi candidati.

9) V. citata nota del Ministero degli affari esteri, p. 150.

10) «Il Sole-24 Ore», 28 marzo 1994, p. 36. Nel giugno del 1995 gli indicatori di Austria e Svezia relativi all'inflazione e alla disoccupazione sono più favorevoli di quelli indicati nel testo.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zamento dei meccanismi procedurali ed organizzativi, per evitare che il progressivo ampliamento della Comunità, dall'originario nucleo di sei Stati (Italia, Francia, Germania e Benelux) all'attuale megastuttura, attraverso successivi allargamenti (Danimarca, Irlanda e Regno Unito nel 1972; Grecia nel 1979; Spagna e Portogallo nel 1985), potesse indebolire la coesione della Comunità, degradandola in una mera unione doganale o addirittura in una zona di libero scambio (11).

Di fatto, la questione istituzionale non diede luogo a problemi durante i negoziati, in quanto il Consiglio ha preferito rimandare la revisione generale della struttura e delle regole, limitandosi a semplici aggiustamenti tecnici per consentire l'ingresso dei nuovi Paesi. La nuova composizione delle istituzioni è stata determinata con criteri di estrapolazione, aumentando di 57 unità i membri del Parlamento e di un'unità per ciascun Paese nuovo i componenti delle altre istituzioni (Commissione, Consiglio, Corte di giustizia, Tribunale di 1° grado e Corte dei conti). Sul voto a maggioranza, il 27 marzo 1994 è stato raggiunto un accordo durante la riunione di Ioannina (Grecia) dei ministri degli affari esteri, formalizzato con una decisione del Consiglio, fatta poi propria dagli Stati membri (12). In base a questo accordo, in caso di ampliamento, il Consiglio è legittimato a prendere decisioni a maggioranza qualificata, pari ad almeno 75 voti favorevoli su 90. La «minoranza di blocco», ossia quella che è in grado di bloccare le decisioni del Consiglio, è stata fissata tra 23 e 26 voti: in questa ipotesi, la decisione resta congelata per un «periodo ragionevole», durante il quale la Commissione e la Presidenza di turno tentano di risolvere il conflitto (13).

Questi aggiustamenti organizzativi e procedurali, se sono valsi a superare la situazione di *impasse*, che si era venuta a creare durante i negoziati di adesione, hanno però lasciato insoluto il problema dell'efficienza dell'Unione: efficienza gravemente pregiudicata dal carattere pletorico delle istituzioni comunitarie, che, unitamente alle attuali regole sui sistemi di voto, rallenta il processo decisionale.

Le soluzioni al problema dovranno essere trovate nella conferenza intergovernativa, che, ai sensi dell'art. N 2 del trattato sull'Unione europea, dovrà essere convocata nel 1996 per definire la revisione del trattato stesso (14). Per la preparazione della conferenza, il Consiglio europeo di Corfù del giugno 1994 (15) ha previsto l'istituzione di un gruppo di riflessione, formato da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, nonché da due rappresentanti del Parlamento europeo. Il gruppo di riflessione è stato insediato recentemente, in occasione della riunione dei Ministri degli esteri, svoltasi a Messina per celebrare il 40° anniversario della Conferenza del 1955, che pose le basi dei trattati di Roma.

Nell'ambito del gruppo di riflessione, l'Italia (16) sosterrà la riduzione del voto all'unanimità (da riservarsi alle sole materie attinenti l'interesse nazionale, come la difesa) e conseguente estensione del

11) Sul punto, Camera dei deputati, Servizio rapporti comunitari e internazionali, *Dossier di documentazione n. 14*, XII legislatura, aprile 1994, p. 145.

12) Commissione europea, *Relazione generale sull'attività dell'Unione europea*, 1994, Bruxelles-Lussemburgo, 1995, p. 450.

13) Camera dei deputati, Servizio rapporti comunitari e internazionali, *Dossier di documentazione n. 14*, XII legislatura, aprile 1994, p. 146.

14) Le materie interessate alla revisione sono le seguenti:

- protezione civile, energia, turismo;
- procedura di codecisione di cui all'art. 188-B.8;
- sicurezza, difesa e, più in generale, PESC (art. J.10);
- gerarchia degli atti comunitari.

Cfr. Unione europea, *Progetto di relazione del Consiglio sul funzionamento del trattato sull'Unione europea*, Bruxelles, 5 aprile 1995, 5082/95, p. 1.

15) *Bollettino dell'Unione europea* 6 - 1994, Conclusioni della Presidenza, punto I.24.

16) Camera dei deputati, Servizio rapporti comunitari e internazionali, *Dossier di documentazione n. 38*, XII legislatura, maggio 1995, p. 9 sg. e Camera dei deputati, *Atti parlamentari*, XII legislatura, resoconto stenografico della seduta del 23 maggio 1995, p. 17 sg.

voto a maggioranza (17), che dovrebbe accompagnarsi ad una più grande considerazione, nelle procedure di voto, della popolazione degli Stati membri; la diminuzione dei componenti delle istituzioni, con particolare riguardo alla Commissione, formata ora da venti membri; l'estensione dei poteri del Parlamento europeo; la revisione della gerarchia degli atti comunitari, con l'introduzione esplicita della nozione di «legge».

Nella conferenza intergovernativa del 1996, dovranno inoltre essere riesaminate, come risulta da una dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, allegata all'accordo interistituzionale del 9 ottobre 1993, «le disposizioni del trattato sulla procedura di bilancio, compreso il regime delle spese obbligatorie e delle spese non obbligatorie» (18). Scopo della revisione è di raggiungere una cooperazione tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione (19).

### 3. Attuazione del diritto comunitario

Il 1994 registra una novità di rilievo nel consolidato indirizzo della Corte costituzionale sui rapporti tra *ordinamento comunitario e ordinamento interno*, delineato dalla sentenza n. 170/1984. Con questa sentenza, modificativa del precedente orientamento, la Corte ha riconosciuto, allineandosi alle posizioni della Corte di giustizia, la prevalenza sul territorio italiano dei regolamenti comunitari sulla contraria legge ordinaria interna, anche se posteriore. Il criterio della preminenza del diritto comunitario è stato esteso successivamente alle sentenze interpretative della Corte di giustizia (sentenza n. 113 del 1985, confermata dalle successive n. 681 del 1988 e n. 285 del 1993), nonché a quelle dichiarative d'inadempimento (sentenza n. 389 del 1989). La prevalenza è stata inoltre ritenuta operante anche nei confronti di singole disposizioni costituzionali, salvi i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale e i diritti inalienabili della persona umana (sentenza n. 399 del 1987) (20) e inoltre, con riguardo alle direttive *self-executing*, formulate cioè in termini sufficientemente e incondizionatamente precisi da consentirne l'immediata applicabilità.

Il ragionamento sotteso da queste pronunce è che *ordinamento comunitario e ordinamento interno* costituiscono sistemi giuridici autonomi e distinti, ma comunicanti. Sicchè mentre gli atti-fonte delle Comunità «conservano il trattamento giuridico del regime ad essi assicurato dall'ordinamento comunitario», al contrario, le norme da essi prodotte operano direttamente nell'ordinamento interno come norme investite di «forza o valore di legge». Ne consegue che le norme comunitarie direttamente applicabili prevalgono sulle norme nazionali, senza tuttavia produrre, in caso di contrasto, effetti estintivi, dato che il conflitto tra diritto comunitario e diritto nazionale «non dà luogo a ipotesi di abrogazione o di deroga né a forme di caducazione o di annullamento, ma produce un dovere di disapplicazione (o non applicazione) della norma interna incompatibile (sentenza n. 389 del 1989), disapplicazione che vincola non solo il giudice, ma anche la pubblica amministrazione (sentenze n. 389 del 1989 e 168 del 1991) (21).

Il fatto nuovo è dato dalla sentenza n. 384 del 1994 (22), con la quale la Corte, pur affermando di non volersi discostare dalla sentenza n. 170 del 1984, attenua il principio di separazione e coordinazione dei due ordinamenti, sul quale si fonda il consolidato indirizzo prima illustrato, dichiarando l'incostituzionalità di una legge regionale, impugnata in via principale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Secondo la Corte, nella fattispecie in esame non è applicabile la regola generale che, nel caso di contrasto tra la norma

17) Anche il Parlamento italiano è favorevole al voto a maggioranza qualificata, in modo particolare per la politica estera e di sicurezza. Cfr. Camera dei deputati, *Atti parlamentari*. XII legislatura, resoconto stenografico della seduta del 23 maggio 1995, Allegato A.

18) GIUCE C 331 del 7.12.1993, p. 10.

19) Unione europea, *Progetto di relazione del Consiglio sul funzionamento del trattato sull'Unione europea*, Bruxelles 5 aprile 1995, 5082/95, p. 1.

20) In argomento, Corte dei conti, *Relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 1988*, Doc. XIV n. 3, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1989, vol. I, p. 369.

21) Per altre prospettazioni della Corte costituzionale, v. Corte dei conti *Relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 1989*, Doc. XIV N. 3, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1990, vol. I, p. 272. Si v. anche l'ordinanza n. 392 del 1992 e la sentenza n. 115 del 1993.

22) V. pure sentenze n. 224 del 1994 e n. ri 94 e 102 del 1995.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comunitaria direttamente applicabile e la norma interna incompatibile, demanda la soluzione ai giudici di merito. Questa prospettazione infatti determinerebbe una grave incongruenza, e genererebbe incertezze applicative, in quanto, «trattandosi di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale, non vi è un giudice che, statuendo sul rapporto, dichiari la disapplicazione». Inoltre l'immissione nell'ordinamento giuridico di una norma destinata a restare inapplicata comporterebbe una lesione del principio della certezza e della chiarezza normativa ed una elusione dell'obbligo che incombe sullo Stato italiano di assicurare la conformità dell'ordinamento interno a quello comunitario.

Per effetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, il diritto comunitario è in grado di autorealizzarsi, esplicando concretamente la sua effettività in tutti gli Stati membri, e quindi anche in Italia. Ciò vale però solamente per le norme *self executing*. Non vale invece per le norme che, essendo sprovviste del carattere di diretta applicabilità, in ragione dell'insufficiente precisione contenutistica, richiedono specifici provvedimenti interni di trasposizione. L'operatività di questa categoria di norme è quindi subordinata all'intervento degli Stati membri. Intervento che l'Italia ha sin qui svolto in modo intempestivo ed inadeguato. Nella relazione per il 1989 (23), la Corte denunciava che l'Italia nel periodo 1981-1988 aveva detenuto il primato assoluto delle infrazioni al diritto comunitario in tutti e tre gli stadi della procedura di infrazione (24). Purtroppo, come risulta dalla tavola 1 (25), la situazione si presenta negli stessi identici termini anche per il successivo periodo 1989-1993. Nel 1994 sono state recepite 22 direttive comunitarie comprese nella legge comunitaria 1993, altre 32 sono state trasposte con atto amministrativo (26). Restavano invece da recepire, al 12 dicembre 1994, 144 direttive scadute (27) (28). Quanto alla fase contenziosa, nel periodo 15 luglio 1993-30 novembre 1994, risultano emesse contro l'Italia 8 sentenze di condanna (29).

#### 4. L'amministrazione italiana delle politiche comunitarie

A differenza di altri Stati membri, l'Italia ha ratificato il trattato di Maastricht senza apportare alcuna modifica alla costituzione, in quanto si è ritenuto che l'art. 11 «desse sufficiente copertura alla nostra adesione al trattato» (30). Ancorché non necessaria, una statuizione di livello costituzionale sul processo formativo dell'attività di indirizzo nella materia comunitaria avrebbe avuto tuttavia il benefico effetto di disciplinare il coinvolgimento del Parlamento nella fase ascendente del diritto comunitario, attualmente pressoché assente. Nello stesso tempo, la revisione costituzionale avrebbe offerto un'occasione di riflessione sull'assetto organizzativo deputato all'attuazione delle politiche comunitarie, che oggi si presenta pletorico e farraginoso. Naturalmente, misure di razionalizzazione dell'assetto di governo e dell'apparato amministrativo, tanto nella fase ascendente, tanto nella fase discendente, possono essere assunte nel quadro attuale della costituzione.

23) Corte dei conti, *Relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 1989*, Doc. XIV N. 3, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1990, vol. I p. 273.

24) La procedura di infrazione si apre con la lettera di intimazione, con cui la Commissione mette in mora gli Stati, contestando l'inosservanza di un obbligo comunitario. Se lo Stato interessato resiste all'intimazione di adeguamento, la Commissione precisa successivamente la propria posizione attraverso il parere motivato e, perdurando il dissenso, può adire la Corte di giustizia (artt. 169 e 170 CEE).

25) I dati della tavola sono stati tratti dalla relazione della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario, 1993, COM (94) 500 def., Bruxelles, 29.3.1994.

26) Comunicazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie del 12.6.1995.

27) In tema, v. anche Camera dei deputati, Servizio rapporti comunitari ed internazionali, *Dossier di documentazione n. 14*, XII legislatura, aprile 1994, p. 125.

28) Per la trasposizione delle direttive sul mercato interno, v. «Il Sole-24 Ore» del 12.6.1995.

29) Senato della Repubblica, Servizio dei rapporti comunitari ed internazionali, Ufficio organismi comunitari, XII legislatura, *Lo stato di attuazione delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano*, dicembre 1994. Sull'argomento, v. pure il capitolo di questa relazione relativo al Ministero degli affari esteri.

30) Camera dei deputati, Commissione speciale per le politiche comunitarie, XI legislatura, *Indagine conoscitiva sui problemi connessi all'attuazione del trattato di Maastricht*, Servizio Commissioni Parlamentari, 1994, p. 250.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA I

PROCEDURE DI INFRAZIONE  
PER FASE PROCEDURALE E PER STATO MEMBRO

STATO MEMBRO	MESSA IN MORA				PARERE MOTIVATO				RICORSO DINANZI ALLA CORTE				TOTALE					
	1989	1990	1991	1992	1993	TOTALE	1989	1990	1991	1992	1993	TOTALE		1989	1990	1991	1992	1993
B	66	68	71	110	98	413	21	33	46	22	26	148	14	13	8	6	7	48
DK	36	36	52	46	66	236	4	5	3	4	3	19	1	3	1			5
D	56	61	60	97	119	393	12	21	13	18	35	99	4	5	1	5	4	19
EL	86	120	88	112	125	531	21	55	48	30	41	195	10	10	9	4	4	37
E	51	114	79	129	107	480	8	15	30	39	28	120	5	3	2	5	5	20
F	66	76	54	112	106	414	20	18	15	10	39	102	8	6	4	1	2	21
IRL	51	52	59	87	91	340	13	17	27	13	25	95	2	3	3	9		17
I	115	111	115	138	108	587	58	62	76	40	49	285	36	25	24	11	6	102
L	43	43	64	97	91	338	13	15	35	21	29	113	6	4	4	14	11	39
NL	58	61	62	75	75	331	11	20	23	16	22	92	5	2	7	5	5	24
P	26	178	86	116	125	531	5	12	84	22	40	163	1	2	2	1		6
UK	37	44	63	97	98	339	13	6	11	13	15	58	5	2	2	3		10
TOTALE	691	964	853	1.216	1.209	4.931	199	279	411	248	352	1.489	97	78	65	64	44	348

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Commissione europea.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le amministrazioni centrali, con funzioni di «capofila», deputate alla gestione dei fondi comunitari, sono:

il Ministero del bilancio per gli interventi riguardanti gli obiettivi 1, 2 e 5b e per i rapporti con il FFSR (31) (d.lgs. n.96/1993);

il Ministero del lavoro per gli interventi relativi agli obiettivi 3 e 4 (che ricadono in aree esterne all'obiettivo 1) e per i rapporti con il FSE. Lo stesso Ministero gestisce anche il fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978;

il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per gli interventi concernenti l'obiettivo 5a (localizzati in aree esterne all'obiettivo 1) e per i rapporti con il FEAOG-Orientamento e con lo SFOP;

il Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato per la gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (legge n. 183/1987).

Oltre questi ministeri, che hanno funzioni di impulso e di coordinamento nei vari settori, occorre considerare le numerose amministrazioni dello Stato competenti per materia, nonché le regioni per gli interventi di loro pertinenza. In presenza di una ampia rete di strutture orizzontali, diventa cruciale il ruolo del coordinamento.

A questa funzione attendono anzitutto il Consiglio dei Ministri (art. 2.3.h legge n. 400/1988), il Presidente del Consiglio dei ministri (art. 5.3.a legge n.400/1988), la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni (art. 12.5.b legge n. 400/1988) e il CIPE, nel cui seno l'art. 5 del d.P.R. n. 84/1994, ha istituito il Comitato tecnico istruttorio, che si avvale «dei risultati del monitoraggio svolto dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, secondo le rispettive competenze, nonché dei risultati dell'attività dell'Osservatorio della finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato e dell'Osservatorio delle politiche regionali» (inquadrate nel Ministero del bilancio).

Attendono pure, alla funzione di coordinamento, il Ministro del bilancio, che, «d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ed il Ministro del tesoro, promuove e coordina la cooperazione tra le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli altri organismi interessati» (art. 1 citato d.P.R. n. 284/1994). Le quali amministrazioni «svolgono ogni necessaria attività in sede comunitaria in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, affinché venga assicurata la coerenza tra le politiche perseguite dalla Comunità» (stesso art. 1).

Vi attende, altresì, il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 19.1.o legge n. 400/1988), nel cui ambito operava la soppressa Segreteria per gli affari comunitari, che ha «ceduto» le sue funzioni al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, all'Ufficio per il programma di Governo e al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Vi attendono, ancora, il Comitato interministeriale per il coordinamento dei fondi strutturali (che non si riunisce da diverso tempo), il Comitato consultivo ex art. 4 legge n. 183/1987, anch'esso inattivo, e il Comitato in materia di formazione comunitaria di cui all'art. 58 della legge comunitaria 1993, non ancora costituito.

Vi attende, infine, il sistema delle 20 «cabine di regia» regionali, aventi la funzione di «centri unitari di responsabilità nell'attuazione di programmi finanziati dai Fondi strutturali, interfacciate con una cabina di regia nazionale» (32), di cui fanno parte funzionari statali, un rappresentante della Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, quattro esperti e i rappresentanti delle parti sociali (art.5 d.l. n. 123/1995).

31) Per il significato di questa sigla e di quelle successive, si v. il paragrafo 5.4.

32) Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, *Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario*, in Camera dei deputati, XII legislatura, Doc. LXXXVII n. 1, p. 34.

Del pari sovraccarico l'assetto organizzativo del monitoraggio. Oltre l'Osservatorio della finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato e l'Osservatorio delle politiche regionali del Ministero del bilancio, di cui si è detto, vanno menzionati il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e il Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici, entrambi incardinati nel Ministero del bilancio, e 61 Comitati di sorveglianza (33).

Operano, inoltre, con compiti di lotta alle frodi al bilancio comunitario, oltre ai reparti presso i Corpi di polizia, il Comitato consultivo contro le frodi, il Nucleo operativo della Guardia di finanza, istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie (34), in attesa dell'approvazione del disegno di legge comunitaria 1994 (35), l'Ispettorato repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che può avvalersi del Reparto operativo dell'Arma dei carabinieri (art. 8 legge n. 491/1993) e il Nucleo antifrodi nel settore vinicolo (incardinato presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ma con segreteria tecnica dislocata presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali).

A scorrere l'elenco, probabilmente incompleto, degli organismi di coordinamento e di monitoraggio si ricava l'impressione che ognuno dei vari responsabili delle politiche comunitarie, succedutisi nel tempo, abbia dato vita ad una diversa struttura di coordinamento, ignorando la situazione preesistente, sicchè esiste oggi un coacervo di comitati e cabine che si disputano con servizi, dipartimenti, uffici e fondi una generica funzione di coordinamento, creando confusione, incertezze operative e conflitti di competenza: ossia alimentando ed accentuando proprio gli inconvenienti che il coordinamento dovrebbe eliminare.

## 5. La gestione finanziaria UE

### 5.1 La normativa contabile-finanziaria

Il 29 ottobre 1993 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno adottato un accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (36). L'accordo traccia un percorso di collaborazione tra le istituzioni, in due stadi: il primo, concernente l'adeguamento tecnico delle prospettive finanziarie, ha luogo prima dell'adozione del progetto preliminare di bilancio da parte della Commissione e mira a fissare, nell'ambito delle rispettive competenze, le priorità per il nuovo esercizio; il secondo riguarda le spese obbligatorie (spese derivanti specificamente dalla normativa comunitaria), per le quali è prevista una speciale procedura di concertazione. La quale — a differenza di quella concernente le spese non obbligatorie, che è automatica — ha luogo su richiesta dello stesso Parlamento o del Consiglio. Obiettivo di questo «trialogo» è di cercare un accordo nel caso in cui il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare di bilancio elaborato dalla Commissione.

L'accordo interistituzionale ha trovato applicazione solo per il bilancio 1995, in quanto, al momento della sua conclusione, la procedura di adozione del bilancio 1994 era già avviata. In materia, va anche menzionata la decisione 94/729 (37), che ha fissato i criteri di evoluzione della spesa agricola e previsto l'iscrizione nel documento contabile di due riserve monetarie: una per far fronte alle conseguenze finanziarie delle variazioni del tasso di cambio dollaro/ecu; l'altra per alimentare il fondo di garanzia istituito

33) Audizione del Direttore generale per le politiche di coesione del Ministero del bilancio, in Camera dei deputati, *Atti parlamentari*, XII legislatura, seduta del 16 maggio 1995, p. 27.

34) D.P.C.M. dell'11.1.1995.

35) V. art. 44.

36) GUCE C 331 del 7.12.1993, p. 1.

37) GUCE L 293 del 12.11.1994, p. 14.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal regolamento n. 2728/94 (38) contro i rischi finanziari derivanti da garanzie a copertura di prestiti concessi a Paesi terzi. Vanno infine segnalati la decisione 94/728 (39), modificativa del sistema delle risorse proprie, che sarà analizzata successivamente, e i regolamenti n. 1923/94 (40) e n. 2730/94 (41), modificativi del regolamento finanziario del 1977.

### 5.2 Le risultanze dell'esercizio 1994

La gestione finanziaria 1994 dell'Unione europea si è chiusa con un avanzo di 6.540 milioni di ecu (971 milioni di ecu nell'esercizio precedente), risultante dal seguente calcolo (42):

- Entrate accertate ecu . . . . .	66.002 143.763
- Spese impegnate ecu . . . . .	(-) 59.909.124.524
- Stanziamenti riportati dal 1993 non utilizzati nel 1994 ecu . . . . .	443.046.131
- Differenza di cambio ecu . . . . .	4.435.276
- Eccedenza sui crediti non dissociati riportati ecu . . . . .	(-) 24.185
Avanzo ecu . . . . .	6.540.476.460

Come si rileva dalla *tavola 2*, le entrate (43) sono costituite prevalentemente dalla risorsa IVA (36.313 milioni di ecu) e dalla risorsa PNL (18.455 milioni di ecu), che incidono, rispettivamente, in misura del 53,3 e 27,1 per cento. Quanto alle spese, la componente agricola continua ad essere maggioritaria (55 per cento), con l'importo di 33 miliardi di ecu, corrispondente al doppio della somma destinata alle politiche strutturali (16 miliardi, pari al 26,8 per cento). Il tasso di utilizzazione degli stanziamenti disponibili nel 1994 è stato del 92,5% per gli impegni e dell'84,8% per i pagamenti. Quest'ultimo indicatore segna un regresso rispetto al precedente esercizio, specialmente con riferimento alle azioni strutturali. La causa è da attribuire, secondo fonti comunitarie (44), al fatto che nel 1994 è stato deciso un nuovo periodo di programmazione (1994-1999) dei fondi strutturali, «che esige l'adozione di un certo numero di decisioni prima dell'impegno di nuovi stanziamenti».

### 5.3 Il bilancio 1995

Contrariamente al bilancio 1994, che si era caratterizzato per un modesto tasso di incremento e per l'assenza di scontri tra Consiglio e Parlamento, l'adozione del bilancio 1995 ha alimentato molte tensioni tra i due rami dell'autorità di bilancio, a causa dell'aumento del livello di spesa derivante dall'allargamento dell'Unione.

Il progetto preliminare del bilancio, elaborato dalla Commissione nel mese di aprile 1994, sulla base di un'Unione a dodici Stati, prevedeva 76.327 milioni di ecu di stanziamenti per impegni e 72.349 milioni di ecu di stanziamenti per pagamenti (45). Il 25 luglio, il Consiglio riduceva il progetto di bilancio rispettivamente a 75.745 e 71.955 milioni di ecu, soprattutto nella parte relativa alle politiche interne.

Il bilancio così ridimensionato veniva esaminato nel mese di ottobre in prima lettura dal Parlamento, che lo assoggettava a due condizioni: congelamento di alcuni importi, in attesa della ratifica da parte degli Stati membri della decisione relativa alle risorse proprie, prima citata e sulla quale si tornerà dopo; iscri-

38) GUCE L 293 del 12.11.1994, p. 1.

39) GUCE L 293 del 12. 11.1994, p. 9

40) GUCE L 198 del 30.7.1994, p. 4.

41) GUCE L 293 del 12.11.1994, p. 7.

42) Cfr. Union Européenne, *Compte de gestion et bilan financier*, Vol. IV, SEC (95) 255, p. 10.

43) Per la tipologia delle entrate, v. paragrafo successivo.

44) Commissione europea, *Relazione generale sull'attività dell'Unione europea. 1994*, Bruxelles-Lussemburgo, 1995, p. 432.

45) Per la distinzione tra stanziamenti per impegni e stanziamenti per pagamenti, v. art. 4 del regolamento finanziario.

## XII LEGISLATURA - - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 2

## ESECUZIONE DEL BILANCIO UE 1994

ENTRATE	PREVISIONI DELLE ENTRATE		ACCERTAMENTI
	PREVISIONI INIZIALI	BILANCIO DEFINITIVO	
<b>RISORSE PROPRIE</b>	69.498	69.516	68.082
Prelievi agricoli	1.023	1.023	923
Contributi zucchero	1.242	1.242	1.382
Dazi doganali	14.021	12.621	12.420
I.V.A.	35.931	36.392	36.313
Risorse PNL	18.908	19.726	18.455
Correzione degli squilibri di bilancio	0	0	62
Spese di riscossione delle risorse proprie	-1.629	-1.489	-1.472
<b>ECCEDENZE DISPONIBILI</b>	PM	-1.678	-2.922
Riserva FEOGA-Garanzia	PM	1.500	0
I.V.A. degli esercizi precedenti	PM	-3.168	-3.096
PNL degli esercizi precedenti	PM	-981	-780
Restituzione agli Stati membri	PM	0	-25
Correzione a favore del Regno Unito	PM	0	8
Saldo dell'esercizio precedente	PM	971	971
<b>ALTRE ENTRATE</b>	516	772	842
<b>TOTALE</b>	<b>70.014</b>	<b>68.610</b>	<b>66.002</b>

Fonte: Commissione europea

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione nella riserva degli importi connessi all'adesione all'Unione dei nuovi Stati. Il 16 novembre, il Consiglio respingeva la maggior parte delle proposte di modifica del Parlamento. Intanto, alla fine di novembre, dopo i risultati negativi del referendum norvegese, si concludeva il processo di ampliamento, con l'ingresso di Austria, Finlandia e Svezia, e ciò permetteva l'adeguamento delle prospettive finanziarie (46), allegate all'accordo interistituzionale del 1993, di cui si è detto nel paragrafo precedente. Si perveniva quindi, il 15 dicembre, all'approvazione definitiva del bilancio per il 1995 (47), che ammonta a 80.893 milioni di ecu di stanziamenti per impegni e a 76.527 milioni di ecu di stanziamenti per pagamenti, così ripartiti:

	Impegni	Pagamenti
- Spese obbligatorie	41.436	41.418
- Spese non obbligatorie	39.457	35.109
Totale	80.893	76.527

Come risulta dalla *tavola 3*, la componente più rilevante della spesa comunitaria riguarda sempre la politica agricola, che espone stanziamenti per pagamenti (comprensivi della riserva monetaria) per 37.472 milioni di ecu (pari al 48,97% dell'intero bilancio), ai quali vanno aggiunti 950 milioni ecu relativi all'allargamento, per un totale di 38.425 milioni di ecu. Gli stanziamenti per le politiche strutturali, sempre a livello di pagamenti, ammontano a 22.857 milioni di ecu, con un aumento del 6,17% rispetto all'esercizio precedente. L'evoluzione è più marcata per gli impegni (+ 9,47%). Al fabbisogno dell'Unione per l'esercizio 1995, che, come si è visto, è di 76.527 milioni di ecu, si fa fronte quasi interamente con le «risorse proprie», ossia con contributi degli Stati membri, pari a 76.010 milioni di ecu (la somma residua di 517 milioni di ecu è costituita da tasse, prelievi e canoni comunitari, interessi, ecc.).

La materia è ora regolata dalla citata decisione 94/728 (48) che prevede le seguenti categorie di risorse proprie:

prelievi agricoli (diritti riscossi sulle importazioni di prodotti agricoli da Paesi non comunitari per colmare la differenza di prezzo tra l'Unione e il resto del mondo), contributi zucchero e dazi doganali sugli scambi con Paesi non membri. La disciplina di queste entrate, denominate risorse proprie tradizionali (49), è rimasta immutata;

risorsa IVA (50). Il massimale dell'aliquota nel periodo 1995-1999 passerà progressivamente dall'attuale 1,4% all'1% della base imponibile, ragguagliata al 55% del prodotto nazionale lordo (PNL), che si ridurrà gradualmente al 50% nel 1999 (51);

46) V., in argomento, la risoluzione del Parlamento europeo, in GUCE C 18 del 23.1.1995, p. 35.

47) GUCE L 369 del 31. 12. 1994. Per la ricostruzione della procedura di bilancio, v. Commissione europea, *Relazione generale sull'attività dell'Unione europea. 1994*, Bruxelles-Lussemburgo, 1995, p. 420 e Ministero del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, *Bollettino del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie*, n. 6/1994, p. 3.

48) Ai sensi dell'art. 201 CEE, la decisione deve essere ratificata dagli Stati membri. Per l'Italia, v. d.d.l. governativo A C 2376, presentato il 6.4. 1995.

49) Commission européenne, *La situation de l'agriculture dans la Communauté. Rapport 1993*, Bruxelles-Luxembourg, 1994, p. 125.

50) In tema, v. Comitato di contatto dei Presidenti delle Istituzioni superiori di controllo dell'Unione europea. Gruppo di lavoro IVA, *Relazione sul controllo dell'iva sugli scambi intracomunitari*, dicembre 1994.

51) Per i Paesi meno prosperi (Spagna, Portogallo, Irlanda e Grecia) l'attuale sistema è penalizzante, in quanto essi destinano la maggior parte del PNL al consumo, per cui il loro imponibile IVA è relativamente maggiore, rispetto ad altri Paesi più prosperi, della relativa quota di PNL (regressività dell'IVA). Per questi Paesi la decisione prevede la riduzione dal 55 al 50 per cento con effetto immediato.

## XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 3

STRUTTURA DELLA SPESA DELL'UNIONE EUROPEA PER IL 1995

SETTORI	BILANCIO 1994		BILANCIO 1995		VARIAZIONE % 1995 SU 1994		% BILANCIO 1995	
	IMPEGNI	PAGAMENTI	IMPEGNI	PAGAMENTI	IMPEGNI	PAGAMENTI	IMPEGNI	PAGAMENTI
AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO	2 429	2 429	2 504	2 504	3,09	3,09	3,10	3,27
PESCA-GARANZIA	35 787	35 787	37 475	37 472	4,72	4,71	46,33	48,97
AZIONI STRUTTURALI E PESCA	23 454	21 528	25 676	22 857	9,47	6,17	31,74	29,87
FORMAZIONE, GIOVENTU', CULTURA	644	581	691	615	7,30	5,85	0,85	0,90
ENERGIA, SICUREZZA NUCLEARE, AMBIENTE	185	175	218	189	17,84	8,00	0,27	0,25
CONSUMATORI, MERCATO INTERNO, INDUSTRIA	571	475	620	501	8,20	5,47	0,77	0,65
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO	2 672	2 501	2 819	2 716	5,50	8,60	3,48	3,55
COOPERAZIONE CON PVS ED ALTRI PAESI TERZI	4 521	3 155	4 854	3 998	7,37	19,17	6,00	5,22
POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE			60	30			0,07	0,04
RISERVA GARANZIA PRESTITI	318	188	323	323	1,57	1,57	0,40	0,42
RISERVA			2 689	2 358			3,32	3,08
COMPENSAZIONI			1 547	1 547			1,91	2,02
ALTRE ISTITUZIONI	1 206	1 206	1 417	1 417	17,50	17,50	1,75	1,85
TOTALE GENERALE	71 789	68 155	80 893	76 527	12,68	11,96	100,00	100,00

Fonte: Commissione europea

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risorsa complementare, derivante dall'applicazione di un'aliquota alla somma dei PNL di tutti gli Stati membri. L'aliquota è determinata ogni anno, nel quadro della procedura di bilancio, nella misura necessaria a garantire l'equilibrio delle entrate e delle spese. Anche la disciplina di questa entrata non ha subito modifiche. L'importo totale delle risorse proprie non può superare l'attuale 1,21% del totale del PNL degli Stati membri per gli stanziamenti di pagamento (1,27% nel 1999) (52).

Quanto alla composizione delle risorse proprie per il 1995, si rinvia alla *tavola 4* che indica, distintamente per le varie categorie di risorse, la partecipazione degli Stati membri al finanziamento del bilancio UE. La maggiore fonte di entrata è rappresentata dall'IVA, con 39.423 milioni di ecu, pari al 51,9%, mentre la risorsa complementare, comprensiva della riserva, incide in misura del 21,7%. Il contributo italiano ammonta a 8.844 milioni di ecu, pari all'11,63%, collocandosi in quarta posizione, dopo la Germania, la Francia e il Regno Unito; rispetto al 1993, registra una diminuzione dell'8,88% (53).

#### 5.4 Le azioni strutturali per il periodo 1994-1999

Il 1994 registra la prima attuazione delle strategie indicate dal Libro bianco (54) su crescita, competitività e occupazione, presentato dalla Commissione al Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 1993 (55). In particolare, è continuata l'azione di rafforzamento della coesione economica e sociale al fine di ridurre i divari di sviluppo tra le varie regioni (56) e promuovere la creazione di posti di lavoro (57), attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali, la cui dotazione finanziaria passa nel periodo 1995-1999 da 24.477 a 30.945 milioni di ecu, con un aumento del 26,4%.

Dopo la riforma del luglio 1993, la politica di coesione economica e sociale dell'Unione è affidata ai seguenti fondi strutturali: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia-sezione Orientamento (FEAOG-Orientamento), Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). I fondi sono utilizzati - in base ai principi di concentrazione, partenariato, programmazione e addizionalità - per raggiungere i seguenti obiettivi prioritari:

Obiettivo 1: sviluppo delle regioni in ritardo (FESR, FSE, FEAOG-Orientamento);

Obiettivo 2: riconversione delle regioni industriali in declino (FESR, FSE);

Obiettivo 3: lotta contro la disoccupazione di lunga durata e inserimento professionale dei giovani (FSE);

Obiettivo 4: adattamento dei lavoratori ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione (FSE);

Obiettivo 5a: adattamento delle strutture agricole e della pesca (FEAOG-Orientamento, SFOP);

Obiettivo 5b: sviluppo delle zone rurali (FEAOG-Orientamento, FSE, FESR).

52) In tema, Camera dei deputati, XII legislatura, *Dossier Provvedimento n. 283*, maggio 1995.

53) Ministero del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato e Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, *Bollettino del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie*, n. 6/1994, p. 19.

54) Commissione delle C'E, *Crescita, competitività, occupazione. Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo. Libro bianco*, in *Bollettino delle Comunità europee*, Supplemento 6/1993.

55) Per migliorare la crescita e la competizione sono state concordate tra gli Stati membri cinque linee di azioni principali: una maggiore flessibilità del mercato del lavoro, il perseguimento dell'Unione economica e monetaria, la realizzazione delle reti transeuropee, la creazione di una società dell'informazione e lo sviluppo del mercato interno. Cfr. Ministro degli esteri, *Relazione sull'attività dell'Unione europea. Anno 1994*, in Camera dei deputati, *Atti parlamentari*, XII legislatura, Doc. XIX N. 1 p.9.

56) Le disparità tra le varie regioni dell'Unione continuano ad essere rilevanti. Nel 1991, l'ultimo anno per il quale esiste una serie completa di dati, le dieci regioni più ricche registravano un reddito medio pro capite tre volte e mezzo superiore a quello delle dieci regioni più povere (quattro volte e mezzo, se si considerano i cinque nuovi Länder tedeschi). Per quanto riguarda la disoccupazione, i divari si sono accentuati nel 1992 e nel 1993. In quest'ultimo anno la disoccupazione nelle dieci regioni più gravemente colpite si aggirava in media sul 25,3%. Cfr. Commissione europea, *Competitività e coesione: le tendenze delle regioni. Quinta relazione periodica sulla situazione socioeconomica e sullo sviluppo delle regioni della Comunità*, Bruxelles-Lussemburgo, 1994, p. 9.

57) Nel marzo 1994 la disoccupazione media dell'Unione aveva raggiunto l'11% e ciò significa la presenza di 17 milioni di persone escluse dal lavoro. La disoccupazione è particolarmente alta per i giovani al di sotto dei 25 anni, per i quali si rileva un tasso medio del 20%. Cfr. Commissione europea, *Relazione sulla situazione dell'occupazione*, in *Bollettino delle Comunità europee*. Supplemento 2/1994, p.107.

XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 4

Partecipazione degli Stati membri al finanziamento del bilancio dell'Unione Europea per il 1995

Stati membri	Totale risorse proprie tradizionali (*)	Risorsa IVA	Risorsa PNL e altre risorse	Riserve su riserva PNL	Correzione a favore del Regno Unito	Totale	%
Belgio	956	1 148	645	36	79	2 863	3,77
Danimarca	274	657	404	23	50	1 407	1,85
Germania	3 979	11 822	5 765	322	407	22 295	29,33
Grecia	186	565	275	15	34	1 075	1,41
Spagna	680	2 546	1 352	75	166	4 820	6,34
Francia	1 993	7 185	3 728	208	459	13 573	17,86
Irlanda	367	304	134	7	16	828	1,09
Italia	1 195	4 382	2 771	155	341	8 844	11,61
Lussemburgo	15	102	45	2	5	169	0,22
Paei Bassi	1 466	1 836	925	52	114	4 393	5,78
Austria	323	1 076	554	31	68	2 052	2,70
Portogallo	237	574	253	14	31	1 109	1,46
Finlandia	191	514	281	16	35	1 037	1,36
Svezia	353	895	541	30	67	1 885	2,48
Regno Unito	2 690	5 819	2 862	160	-1 873	9 658	12,71
<b>Totale</b>	<b>14 906</b>	<b>39 423</b>	<b>20 535</b>	<b>1 146</b>	<b>0</b>	<b>76 810</b>	<b>100</b>

Fonte: Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1995

(\*) Contributi zucchero, prelievi agricoli e dazi doganali. Gli importi sono al netto del 10% trattenuto dagli Stati membri per le spese di riscossione

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1994 sono stati adottati i quadri comunitari di sostegno e i documenti unici di programmazione dei vari Stati membri per il periodo 1994-1999, contenenti le priorità strategiche, le modalità di programmazione e gli aiuti concessi dall'Unione europea (58).

L'importo complessivo per l'obiettivo 1 è di 93.810 milioni di ecu (*tavola 5*). La maggior parte dei finanziamenti proviene dal FESR. La quota più elevata è destinata alla Spagna, con 26.300 milioni di ecu: quasi il doppio di quella italiana, che ammonta a 14.860 milioni di ecu, pari al 15,8%.

La dotazione finanziaria per l'obiettivo 2 è di 6.978 milioni di ecu, prevalentemente di provenienza FESR (*tavola 6*). Le maggiori risorse affluiscono al Regno Unito (30,7%), mentre il contributo italiano si colloca al quinto posto, con il 9,8%. Le azioni più importanti riguardano il miglioramento dell'occupazione e la formazione.

La situazione finanziaria degli obiettivi 3 e 4 è indicata nella *tavola 7*. Anche qui, è in posizione avvantaggiata il Regno Unito, con il 24,2%. Seguono, per ordine decrescente, Francia, Germania, Spagna e Italia (12,3%). Gli assi prioritari, scelti dalla Commissione insieme alle autorità nazionali, concernono l'integrazione professionale dei lavoratori che rischiano una disoccupazione di lunga durata e quella dei giovani in cerca di occupazione.

Quanto all'obiettivo 5, la *tavola 8* riporta il contributo comunitario ripartito per Paesi e tipi di intervento. Il finanziamento per il miglioramento delle strutture agricole (obiettivo 5a) ammonta complessivamente (compresi i finanziamenti previsti per i documenti unici di programmazione) a 4.883 milioni di ecu. Per l'obiettivo 5b, che persegue lo sviluppo delle zone rurali di nove Paesi, il contributo comunitario è di 6.134 milioni di ecu. La quota maggiore è attribuita alla Francia, che usufruisce pure del più elevato finanziamento per la pesca. La quota italiana ammonta complessivamente a 1.715,4 milioni di ecu.

Il finanziamento complessivo previsto per l'Italia nel periodo 1994-1999 è di 18.974 milioni di ecu, così ripartito per obiettivi:

Obiettivo 1	14.860	78,32
Obiettivo 2	684	3,61
Obiettivi 3 e 4	1.715	9,04
Obiettivo 5a	680	3,59
Obiettivo 5a pesca	134	0,71
Obiettivo 5b	901	4,75
Totale	18.974	100,00

Il 78% delle risorse assegnate all'Italia concernono l'obiettivo 1 e riguardano quindi iniziative da realizzarsi nelle regioni meridionali. La ripartizione dei finanziamenti comunitari per questo tipo di interventi, che sino alla metà degli anni 80 privilegiava l'Italia, in ragione della grave situazione socio-economica del Mezzogiorno, penalizza ora il nostro Paese, a causa, prima, dell'ingresso nella Comunità di Spagna e Portogallo e, dopo, dell'istituzione del Fondo di coesione (che esclude l'Italia). La graduatoria degli Stati membri per fondi pro capite vede infatti l'Italia in posizione molto svantaggiata: 700 ecu, contro la media comunitaria di 1059 ecu al netto del Fondo di coesione e 12.230 ecu, tenendo conto del Fondo di coesione (59).

##### 5.5 La protezione degli interessi finanziari comunitari: le frodi e i controlli

Il tema delle frodi al bilancio UE ha assunto negli ultimi tempi crescente importanza. L'art. 209 CEE, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal trattato sull'Unione europea, stabilisce che gli Stati membri «adottano, per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità, le stesse

58) Commissione europea, *Relazione generale sull'attività dell'Unione europea. 1994*, Bruxelles-Lussemburgo, 1995, p. 163.

59) Osservatorio delle politiche regionali, *La nuova politica regionale tra Regioni, Stato e Unione europea*, Roma, 20 giugno 1994, Tab A5

## XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 5

Ripartizione del contributo comunitario previsto per l'obiettivo n. 1 nel periodo 1994-1999

Stato membro	FESR	FSE	FEAOG Orientamento	SFOP	Totale	%
Belgio	516	167	47	0	730	0,78
Germania	6.820	4.092	2.645	84	13.640	14,54
Grecia	9.492	2.558	1.803	126	13.980	14,90
Spagna	15.944	6.047	3.314	995	26.300	28,04
Francia	1.195	525	431	39	2.190	2,33
Irlanda	2.560	1.950	1.060	50	5.620	5,99
Italia	9.660	2.739	2.228	233	14.860	15,84
Paesi Bassi	80	40	22	9	150	0,16
Portogallo	8.724	3.146	1.901	210	13.980	14,90
Regno Unito	1.332	747	246	35	2.360	2,52
<b>Totale</b>	<b>56.323</b>	<b>22.011</b>	<b>13.697</b>	<b>1.779</b>	<b>93.810</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Commissione europea

TAVOLA 6

Ripartizione del contributo comunitario previsto per l'obiettivo n. 2 nel periodo 1994-1996

(in milioni di ecu)

Stato Membro	FESR	FSE	Totale	%
Belgio	130,1	29,9	160,0	2,3
Danimarca	44,2	11,8	56,0	0,8
Germania	514,5	218,5	733,0	10,5
Spagna	870,1	259,9	1.130,0	16,2
Francia	1.452,0	314,0	1.766,0	25,3
Italia	542,3	141,7	684,0	9,8
Lussemburgo	6,1	0,9	7,0	0,1
Paesi Bassi	205,9	94,1	300,0	4,3
Regno Unito			2.142,0	30,7
<b>Totale</b>	<b>3.765,2</b>	<b>1.070,8</b>	<b>6.978,0</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Commissione europea

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 7

Ripartizione del contributo comunitario previsto per gli obiettivi n. 3 e n. 4 nel periodo 1994-1999

(in milioni di ecu)

Stato membro	1994-1999	%
Belgio	465	3,33
Danimarca	301	2,16
Germania	1.942	13,92
Spagna	1.843	13,21
Francia	3.203	22,96
Italia	1.715	12,30
Lussemburgo	23	0,16
Paesi Bassi	1.079	7,74
Regno Unito	3.377	24,21
<b>Totale</b>	<b>13.948</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Commissione europea

TAVOLA 8

Ripartizione del contributo comunitario previsto per l'obiettivo n. 5 nel periodo 1994-1999

(in milioni di ecu)

Stato membro	Obiettivo 5a	Obiettivo 5a pesca	Obiettivo 5b	Totale	%
Belgio	170,0	24,5	77,0	271,5	2,25
Danimarca	143,7	139,9	54,0	337,6	2,85
Germania	1.099,1	74,5	1.227,0	2.400,6	20,26
Spagna	445,0	119,6	664,0	1.228,6	10,37
Francia	1.742,0	189,9	2.238,0	4.169,9	35,20
Italia	680,0	134,4	901,0	1.715,4	14,48
Lussemburgo	40,6	1,1	6,0	47,7	0,40
Paesi Bassi	157,2	46,6	150,0	353,8	2,95
Regno Unito	405,8	99,7	817,0	1.322,5	11,16
<b>Totale</b>	<b>4.883,4</b>	<b>830,2</b>	<b>6.134,0</b>	<b>11.847,6</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Commissione Europea

## XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

misure che adottano per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari». Gli stessi Stati, ai sensi del secondo comma, devono coordinare le azioni dei vari servizi deputati alla lotta alle frodi. Queste disposizioni che accollano agli Stati membri la responsabilità prioritaria della lotta alle frodi si spiega, in punto di diritto, con l'art. 5 CEE, che enuncia il principio di leale collaborazione tra Stati membri e Comunità, e, in punto di fatto, con la considerazione che l'attività di esecuzione del bilancio è svolta in misura dell'80% dalle amministrazioni nazionali (60). Il trattato inoltre, nell'ambito del cosiddetto terzo pilastro (61), attribuisce al Consiglio il potere di adottare posizioni comuni o di elaborare convenzioni di cui raccomanderà la stipulazione da parte degli Stati membri.

Aderendo alla richiesta del Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 (62), la Commissione ha presentato nel marzo 1994 il programma di lavoro sulla lotta alle frodi per i il 1994 (63), contenente le seguenti linee strategiche: rafforzamento dell'impegno operativo, rafforzamento del partenariato con gli Stati membri, miglioramento del quadro legislativo comunitario, miglioramento della compatibilità delle legislazioni nazionali. In attuazione di questo programma, è stata anzitutto potenziata la struttura della Commissione incaricata del coordinamento alla lotta alle frodi (UCLAF) (64). È stato inoltre costituito presso la Commissione un comitato consultivo per il coordinamento della lotta contro le frodi (COCCO-LAF), composto da rappresentanti degli Stati membri, con il compito di fornire pareri alla Commissione su ogni aspetto connesso alla tutela giuridica degli interessi finanziari comunitari. In occasione della riunione di insediamento di questo comitato, la Commissione ha presentato alle delegazioni nazionali il proprio regolamento n. 1681/94, relativo alle irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali, nonché il regolamento n. 1831/94, emanato sempre dalla Commissione, che prevede gli stessi meccanismi per il Fondo di coesione (65).

Nel corso dell'anno sono state emanate altresì disposizioni in materia di controlli delle superfici agricole mediante la tecnica del telerilevamento (66), recuperi di somme indebitamente versate nel settore delle restituzioni all'esportazione (67) e potenziamento dei controlli di talune spese del FEAOG-Garanzia (68). La Commissione, inoltre, in conformità alla richiesta del Parlamento europeo (69), ha proposto (70) un regolamento per l'istituzione generalizzata di sanzioni amministrative comunitarie (sulla base dell'art. 235 CEE) ed una convenzione per l'introduzione di sanzioni penali negli ordinamenti nazionali (71) (citato

60) Relazione del Direttore dell'UCLAF (Unità di coordinamento per la lotta alle frodi) al seminario su «La protection du budget communautaire et l'assistance entre Etats», Luxembourg, 12 maggio 1995.

61) Titolo sesto del trattato di Maastricht, contenente disposizioni sulla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, artt. K 15 e K 32.

62) *Bollettino delle Comunità europee* 6 - 1993, punto I 23.

63) Commissione della Comunità europea, *Tutela degli interessi finanziari della Comunità - Lotta antifrode - Strategia antifrode della Commissione - Programma di lavoro 1994*, COM (94) 92 def., Bruxelles 23 marzo 1994.

64) Commissione europea, *Relazione generale sull'attività dell'Unione europea - 1994*, Bruxelles-Lussemburgo, 1995, p. 438.

65) Fondo di coesione, previsto dall'articolo 130 del trattato per il finanziamento di progetti in materia di ambiente e di reti trans-europee (a favore di Spagna, Portogallo, Irlanda e Grecia), e stato istituito con regolamento n. 1164/94 del Consiglio, in GUCE L 130 del 25 5 1994.

66) Regolamento n. 165/94 del Consiglio in GUCE L 24 del 29 1 1994.

67) Regolamento n. 2945/94 del Consiglio in GUCE L 310 del 3 12 1994.

68) Regolamenti n. 1116/94 e n. 3094/94 del Consiglio, in GUCE, rispettivamente, L 122 del 17 5 1994 e L 328 del 20 12 1994.

69) Risoluzione sulle irregolarità e recupero delle somme indebitamente versate nel quadro del finanziamento delle politiche strutturali in GUCE C 91 del 28 3 1994.

70) Commissione delle Comunità europee COM (94) 214 def., Bruxelles, 15 6 1994.

71) Sul punto, v. la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 1994, in GUCE C 355 del 14 12 1994.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

art. K.3.2 trattato di Maastricht). Su queste proposte, la Corte dei conti europea ha espresso le proprie valutazioni nei primi mesi del 1995. Per contrastare le frodi, la Commissione ha infine preso numerose iniziative di carattere informativo (72), divulgativo (73), formativo (74) e scientifico (75).

Si passa ora ad esporre le statistiche generali in materia di frodi, elaborate dalla Commissione su comunicazioni degli Stati membri, distintamente per le risorse proprie e, per quanto riguarda le spese, per il FEAOG-Garanzia e i fondi strutturali.

La situazione delle irregolarità (76) per il settore delle risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero e dazi doganali) nel periodo 1991-1994 è la seguente (77):

Anno	N. casi	Importo in mecu
1991	702	117
1992	1.116	95
1993	1.254	180
1994*	1.223	112
Totale	4.295	504

Fonte: Commissione europea  
\* Primo semestre

Complessivamente, le irregolarità sono state 4.295, per un ammontare di 504 milioni di ecu, di cui il 6% (28 milioni di ecu) già recuperato. Da notare che, mentre il numero dei casi è in costante crescita (specialmente nel 1994, il cui primo semestre uguaglia quasi l'intero 1993), l'importo segue invece un andamento sinusoidale. La ripartizione delle irregolarità per tipi di risorse vede la preminenza dei dazi doganali, con 1.860 casi, pari a 146 milioni di ecu. Come risulta dalla *tavola 9*, lo Stato che ha comunicato il maggior numero in valore assoluto di irregolarità nel periodo considerato è la Germania (1.548 casi per 171 milioni di ecu, di cui 7,7 recuperati). Se si ragguaglia però l'importo delle irregolarità all'ammontare delle risorse proprie, è l'Italia a presentare l'indicatore più sfavorevole (78). Il Paese con il migliore rapporto di somme recuperate sul totale dichiarato (con esclusione del Lussemburgo che presenta dati di importo trascurabile) è la Danimarca.

72) La Commissione ha installato una linea telefonica gratuita (numero verde) e sta studiando la possibilità di ricompensare la trasmissione di alcune informazioni fondamentali. Commissione europea, *Relazione generale sull'attività dell'Unione europea 1994*, Bruxelles-Lussemburgo, 1995, p. 440.

73) La direzione generale del Controllo finanziario della Commissione tiene frequenti rapporti con le Associazioni dei giuristi europei per la protezione degli interessi finanziari comunitari. Cfr. Commission des Communautés européennes, *Protection des intérêts financiers de la Communauté. Lutte contre la fraude. Rapport annuel 1994*, Bruxelles, 29.3.1995, COM (95) 98 final, p. 22. Dette Associazioni pubblicano il bollettino trimestrale «AGON».

74) Oltre quello di Lussemburgo del 12 maggio 1995, prima citato, la Commissione e l'Associazione portoghese hanno organizzato nel mese di aprile a Lisbona un seminario sulla protezione degli interessi finanziari comunitari, al quale hanno partecipato funzionari pubblici, magistrati e docenti universitari dei vari Stati membri.

75) Nell'ambito dell'Action Jean Monnet, la Commissione ha finanziato nel 1995 una Università italiana per la tenuta di un corso sul tema della protezione degli interessi finanziari comunitari.

76) Secondo la proposta di regolamento della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità del 15.6.1994, la nozione di irregolarità comprende le frodi (violazioni dolose o colpose della normativa per un'utilizzazione indebita delle risorse finanziarie), gli abusi (operazioni fittizie o artificiose, formalmente legittime, ma sprovviste di una motivazione pertinente e contrarie alle finalità della normativa) e l'inosservanza della normativa non intenzionale o non imputabile a negligenza.

77) Commission des Communautés européennes, *Protection des intérêts financiers de la Communauté. Lutte contre la fraude Rapport annuel 1994*, Bruxelles, 29.3.1995, COM (95) 98 final, grafico 1

78) Commission des Communautés européennes, *Protection des intérêts financiers de la Communauté. Lutte contre la fraude Rapport annuel 1994*, Bruxelles, 29.3.1995, COM (95) 98 final, tavola 5

XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 9

COMUNICAZIONI DEGLI STATI MEMBRI CONCERNENTI LE IRREGOLARITA' IN MATERIA DI RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI: PERIODO 1991-1994

	CASI			IMPORTO IN ECU		
	dichiarato	chiuso	aperto	comunicato	recuperato	saldo
BELGIQUE	328	203	125	49.205.846	7.267.239	41.938.607
DANMARK	86	41	45	6.848.827	2.799.554	4.049.273
DEUTSCHLAND	1.548	115	1.433	171.442.258	7.715.408	163.726.850
ELLAS	66	0	66	3.223.998	0	3.223.998
ESPANA	192	15	177	14.051.855	1.025.938	13.025.917
FRANCE	544	9	535	53.500.248	5.093.467	48.406.781
IRELAND	32	13	19	8.001.875	1.183.211	6.818.664
ITALIA	408	41	367	92.474.916	654.257	91.820.659
LUXEMBOURG	2	1	1	85.220	45.417	39.803
NEDERLAND	44	1	43	9.513.448	122.232	9.391.216
PORTUGAL	84	39	45	2.969.940	579.444	2.390.496
UNITED KINGDOM	961	224	737	92.167.252	1.844.104	90.323.148
TOTALE	4.295	702	3.593	503.485.683	28.330.271	475.155.412

% dell'importo dichiarato	
già recuperato	da recuperare
15%	85%
41%	59%
5%	95%
0%	100%
7%	93%
10%	90%
15%	85%
1%	99%
51%	47%
1%	99%
20%	80%
2%	98%
6%	94%

CASI		IMPORTO	
dichiarato	chiuso	dichiarato	chiuso
8%	29%	8%	29%
2%	6%	2%	6%
36%	16%	36%	16%
2%	0%	2%	0%
4%	2%	4%	2%
13%	1%	13%	1%
1%	2%	1%	2%
9%	6%	9%	6%
0%	0%	0%	0%
1%	0%	1%	0%
2%	6%	2%	6%
22%	32%	22%	32%
100%	100%	100%	100%

Fonte: Commissione europea

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Per il FEAOG-Garanzia, le irregolarità comunicate dagli Stati membri, per il periodo 1° gennaio 1991-30 giugno 1994, ammontano a 4.509, per un ammontare di 944 milioni di ecu, così ripartiti:

Anno	N. casi	Importo in mecu
1991	600	121
1992	1.028	109
1993	1.284	302
1994*	1.597	412
Totale	4.509	944

Fonte: Commissione europea  
\* Primo semestre

L'aumento nel quadriennio considerato è costante sia per quanto riguarda i casi (si noti che il primo semestre 1994 supera il totale del 1993), sia in generale per l'importo. Il 60% dell'ammontare complessivo delle irregolarità concerne l'Italia, che incide invece, per numerosità dei casi, solo in misura del 21% (cfr. *tavola 10*). Quanto alle categorie di spese, le maggiori irregolarità riguardano gli aiuti animali per livello di numerosità (2.193 casi) e le restituzioni all'esportazione per l'importo (502 milioni di ecu).

Le irregolarità concernenti i fondi strutturali e strumenti finanziari, per il periodo 1° gennaio 1990-30 giugno 1994, risultano complessivamente 104, per un ammontare di 5, 3 milioni di ecu (cfr. *tavola 11*). Nonostante la maggior estensione temporale, la dimensione del fenomeno è molto più contenuta rispetto alle risorse proprie e al FEAOG-Garanzia. Gli Stati maggiormente interessati sono la Grecia, per numero di irregolarità, e la Spagna, per ammontare. A quanto risulta dalla *tavola 11* (79), l'Italia non ha mai comunicato i dati per nessuno dei fondi considerati.

Come si è visto, la tendenza generalizzata delle irregolarità è al rialzo. Essa non va peraltro enfatizzata, in quanto è in parte da attribuire al miglioramento dell'attività di rilevazione, che negli ultimi tempi utilizza per la programmazione dei controlli analisi di rischio. La situazione resta tuttavia molto grave e chiama in causa i controlli. Controlli che, per la Corte dei conti europea (80), sono insufficienti per quantità e qualità, sia quelli della Commissione (81), sia quelli degli Stati membri (82).

Nonostante gli sforzi della Commissione per migliorare i sistemi di erogazione della spesa comunitaria, manca ancora un adeguato sistema di controllo e di gestione finanziaria, con particolare riguardo in materia di FEAOG-Garanzia (83). Le autorità nazionali, dal canto loro, continuano a rilasciare certificati non corretti per le spese relative ai fondi strutturali, coprendo spese non realmente sostenute o non ammissibili. Le carenze dei sistemi di controllo e le complessità della legislazione comunitaria agevolano le frodi. Infine, continua la Corte, la spesa non è preceduta dalla fissazione di obiettivi e criteri chiari; la valutazione ex ante è spesso inadeguata; la sorveglianza e la valutazione ex post non forniscono il *feed-back* necessario per apportare i miglioramenti.

79) I dati sono stati rilevati dalla relazione 1994 sulle frodi della Commissione, citata nella nota precedente, tabelle 3 e 4

80) Corte dei conti, *Relazione annuale sull'esercizio finanziario 1993 accompagnata dalle risposte delle istituzioni*, in GUCE C 327 del 24.11.1994, p. 5.

81) Da parte sua, la Commissione rileva molte carenze nella gestione dei fondi strutturali. Cfr. Commissione europea, *Quinta relazione annuale. Attuazione della riforma dei fondi strutturali. 1993*, p. 121.

82) V. anche risoluzione del Parlamento europeo sul controllo dell'esecuzione del bilancio comunitario, in GUCE C 91 del 28.3.1994, p. 331.

83) In argomento, Corte dei conti, *Relazione speciale n. 1/94 sul seguito dato alla relazione speciale della Corte n. 2/92 e proseguimento del controllo della Corte sui grandi beneficiari di restituzioni all'esportazione corredata delle risposte delle istituzioni*, in GUCE C 75 del 12.3.1994, p. 11.

XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 10

COMUNICAZIONI DEGLI STATI MEMBRI CONCERNENTI LE IRREGOLARITA' IN MATERIA DI FEOGA - GARANZIA - PERIODO 1991 - 1994

	CASI			TOTALE IN MECU			%
	DICHIARATI	CHIUSI	APERTI	COMUNICATO	RECUPERATO	SALDO	
BELGIO	119	58	61	11,4	0,7	10,7	1,36
DANIMARCA	221	175	46	10,5	4,9	5,6	0,71
GERMANIA	546	265	281	66,2	12,3	53,9	6,87
GRECIA	327	65	262	86,4	58,3	28,1	3,58
SPAGNA	519	218	301	82,7	2,3	80,4	10,25
FRANCIA	389	254	135	54,3	17,3	36,9	4,70
IRLANDA	65	48	17	5,5	2,1	3,4	0,43
ITALIA	955	108	847	560,7	35,7	524,9	66,93
OLANDA	428	331	97	22,6	11,1	11,5	1,47
PORTOGALLO	270	38	232	15	1	13,9	1,77
REGNO UNITO	670	466	204	26,8	11	14,8	1,89
TOTALE	4.509	2.026	2.483	942,1	156,7	784,3	100,00

	DEL TOTALE DICHIARATO	
	GIÀ RECUPERATO	DA RECUPERARE
BELGIO	6%	94%
DANIMARCA	47%	53%
GERMANIA	19%	81%
GRECIA	66%	33%
SPAGNA	3%	97%
FRANCIA	32%	68%
IRLANDA	39%	61%
ITALIA	6%	94%
OLANDA	49%	51%
PORTOGALLO	7%	93%
REGNO UNITO	41%	55%
TOTALE	17%	83%

	CASI DICHIARATI		TOTALE DICHIARATO
	DICHIARATI	TOTALE DICHIARATO	
BELGIO	3%	1%	1%
DANIMARCA	5%	1%	1%
GERMANIA	12%	7%	7%
GRECIA	7%	9%	9%
SPAGNA	12%	9%	9%
FRANCIA	9%	6%	6%
IRLANDA	1%	1%	1%
ITALIA	21%	60%	60%
OLANDA	9%	2%	2%
PORTOGALLO	6%	2%	2%
REGNO UNITO	15%	3%	3%
TOTALE	100%	100%	100%

Fonte: Commissione europea

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA II

IRREGOLARITA' COMUNICATE DAGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI: 1.1.1990 - 30.6.1994

## CASI DICHIARATI

Fondi Stati membri	FEAOG-OR	FSE	FESR	SFOP	Strumento finanziario di coesione	TOTALE
Belgique/Belgie	-	-	-	-		-
Danmark	9	0	0	0		9
Deutschland	7	3	0	0		10
Ellas	9	25	0	0	0	34
España	1	10	1	5	0	17
France	1	1	1	-		3
Ireland	5	0	0	0		5
Italia	-	-	-	-		-
Luxembourg	0	0	0	0		0
Nederland	12	-	-	-		12
Portugal	2	2	2	0	0	6
United Kingdom	4	0	4	0		8
<b>TOTALE</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>104</b>

## IMPORTO

(in ecu)

Fondi Stati membri	FEAOG-OR	FSE	FESR	SFOP	Strumento finanziario di coesione	TOTALE
Belgique/Belgie	-	-	-	-		-
Danmark	122.291,00	0,00	0,00	0,00		122.291,00
Deutschland	57.701,71	326.171,79	0,00	0,00		383.873,50
Ellas	70.648,00	763.668,70	0,00	0,00	0,00	834.316,70
España	60.539,00	384.256,54	24.866,32	1.692.580,00	0,00	2.162.241,86
France	248.132,00	392.715,00	283.949,00	-		924.796,00
Ireland	43.006,00	0,00	0,00	0,00		43.006,00
Italia	-	-	-	-		-
Luxembourg	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Nederland	128.845,00	-	-	-		128.845,00
Portugal	22.711,85	35.583,20	294.900,57	0,00	0,00	353.195,61
United Kingdom	261.119,00	0,00	165.532,00	0,00		426.651,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.014.993,56</b>	<b>1.902.395,23</b>	<b>769.247,89</b>	<b>1.692.580,00</b>		<b>5.379.216,67</b>

## XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda l'Italia, va anzitutto segnalato che nel 1994 il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, ha esercitato, su delega della direzione generale XX della Commissione europea, numerose visite di controllo sull'applicazione dei regolamenti CEE n. 355/77, n. 797/85, n. 4028/86, n. 1442/88 e n. 866/90. I relativi esiti sono stati comunicati alle amministrazioni interessate ed alla Commissione europea.

Altri controlli sono stati svolti dalle istituzioni comunitarie e dalle amministrazioni italiane che gestiscono i fondi. Nel settore delle risorse proprie tradizionali, la Commissione ha effettuato, nel periodo 1989-1992, 59 controlli associati e 29 controlli autonomi negli Stati membri (84). Secondo il Ministero delle finanze (85), nel corso del 1994, sono state riscontrate in materia di risorse proprie tradizionali 132 frodi (di importo superiore a 10.000 ecu) per un ammontare di 68 miliardi di lire, prevalentemente nel settore del tabacco. In ordine ai controlli sulle spese, si rileva che, per quanto riguarda il FEAOG-Garanzia, i controlli comunitari sono penetranti e molto critici (86), mentre quelli nazionali sono insufficienti (87) e, in generale, privi di potere dissuasivo (88). Considerazioni simili valgono per il FSE e il FEAOG-Orientamento: per il primo, il Ministero del lavoro non ha comunicato nessuna informazione sugli esiti del controllo; per il secondo, i numerosi controlli effettuati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali non hanno fatto emergere alcuna irregolarità. Con delibera del 13 aprile 1994, il CIPE ha stabilito nuove procedure per la verifica degli interventi socio-strutturali cofinanziati dall'Unione europea.

## 6. I rapporti finanziari tra l'Italia e l'Unione europea

### 6.1 L'evoluzione negativa del saldo

La situazione dei rapporti finanziari tra Italia e Unione europea nel periodo 1991-1994 risulta dal seguente prospetto:

in miliardi di lire

Anno	Contributi IT a UE	Contributi UE a IT	Saldo negativo
1991	13.385,6	11.141,5	2.244,1
1992	13.102,6	11.320,3	1.782,3
1993	18.636,9	14.387,6	4.249,3
1994	16.902,5	12.359,8	4.542,7
Totale	62.027,6	49.209,2	12.818,4

Fonte: Ragioneria generale dello Stato - IGF-OR

84) Commissione delle Comunità europee, *Relazione su funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali*, COM (93) 691, Bruxelles, 4 gennaio 1994.

85) Comunicazione del 19 maggio 1995.

86) La Corte dei conti europea, a seguito delle visite ispettive alle organizzazioni di mercato nel settore degli ortofrutti, ha rilevato l'inadeguatezza dei controlli nazionali, la mancanza di indipendenza degli organi di controllo e numerose irregolarità. La Commissione ha mosso molte osservazioni sulla gestione italiana del fondo. Cfr. Commissione europea, *Relazione di sistemi relativa ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti del Feaog, sezione garanzia, per l'esercizio 1991*, Bruxelles, 21 12 1994.

87) Con nota del 10.6.1994, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ha comunicato di aver espletato controlli inferiori al minimo obbligatorio, a causa dello scarso personale a disposizione.

88) Non si conoscono i dati relativi all'attività di controllo dell'AIMA, ma i cospicui addebiti all'Italia in fase di appuramento dei conti, da parte della Commissione, per illegittimità o irregolarità dei documenti giustificativi, dimostrano che detti controlli sono inefficaci. Nella campagna oleicola 1993/94, l'Agecontrol ha effettuato 53.614 interventi, inclusi 6.340 controlli incrociati, oltre a 1.771 sopralluoghi per la determinazione delle rese CEE. Cfr. *Rapporto Agecontrol*. Campagna oleicola 1993/94, p. 74.

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dal 1991 (89) l'Italia è contribuente netto, versa cioè all'Unione europea, per il finanziamento del bilancio comunitario, una somma maggiore di quella che ne riceve a titolo di cofinanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali (FESR, FSE, FEAOG-Orientamento, SFOP) e del FEAOG-Garanzia. Va subito detto che il versante finanziario non esaurisce il senso dell'appartenenza dell'Italia all'Unione, che ha implicazioni non solo di ordine economico, per i vantaggi derivanti dall'operare in un mercato di 380 milioni di consumatori, ma anche amministrativo e, più in generale, culturale. È motivo tuttavia di grave preoccupazione dover constatare che un Paese afflitto da rilevantissimo deficit e ancor più cospicuo debito pubblico (migliori, in termini di rapporto con il PIL, solamente, il primo, a quello greco e, il secondo, a quello belga), da un alto tasso di disoccupazione (inferiore soltanto a quello di Spagna, Irlanda e Finlandia), dal riemergere di spinte inflazionistiche (solo Grecia, Spagna e Portogallo presentano tassi superiori a quello italiano) e dalla persistente arretratezza economica e sociale di una larga parte del territorio nazionale (90) tragga risultati finanziari negativi dall'appartenenza ad un'entità sovranazionale che della coesione economico-sociale, e quindi della riduzione dei divari di sviluppo delle regioni e del recupero delle regioni meno favorite (art. 130-A del trattato di Maastricht), fa un obiettivo prioritario della sua azione.

## 6.2 I trasferimenti dell'Italia all'Unione europea

Nel 1994 l'Italia ha trasferito all'Unione europea le seguenti somme:

	in miliardi di lire	
Risorse proprie tradizionali (*)	2.213,1	13,09
Risorsa IVA	9.514,7	56,29
Risorsa PNL	5.174,7	30,61
<b>Totale</b>	<b>16.902,5</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Ragioneria generale dello Stato - IGFOR  
\* Compresa risorsa San Marino

Anche per l'Italia, come per tutti gli altri Stati membri, la quota maggiore del finanziamento del bilancio comunitario è costituita dalla risorsa IVA pari quasi alla metà di tutto il contributo italiano. Segue, con il 30,6%, la risorsa complementare sul PNL, mentre l'insieme delle risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero e dazi doganali) incide solamente in misura del 13,5%. Complessivamente, la quota italiana rappresenta l'11,6% del bilancio comunitario, e si colloca al quarto posto, dopo la Germania, la Francia e il Regno Unito (rispettivamente: 29,3%; 17,8% e 12,7%).

Ponendo uguale a 100 il valore del 1991, si rileva che il contributo italiano ha raggiunto l'apice nel 1993 con il valore di 139, per poi flettere a 126 nel 1994. Questa flessione è dovuta all'allargamento dell'Unione, ed è speculare ad un minore ammontare di finanziamenti comunitari. È da rilevare anzi che nel 1994 il saldo negativo è cresciuto del 6,9% rispetto all'anno precedente. La situazione è destinata ad aggravarsi ulteriormente in conseguenza della riforma delle risorse proprie, che assegna un peso maggiore alla risorsa PNL rispetto all'IVA (91). In argomento, vanno anche richiamate le perplessità manifestate

89) Nel 1990 si è verificato un saldo positivo di 1.280 miliardi

90) V. Svimez, *Rapporto 1994 sull'economia del Mezzogiorno*, il Mulino, 1994. Secondo le considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia del 31 maggio 1995, il tasso di disoccupazione nel Mezzogiorno è del 21%, a fronte dell'8% del Centro - Nord (Banca d'Italia, *Assemblea generale ordinaria dei partecipanti. Anno 1994*, p. 19). Quasi tutte le nostre regioni meridionali, beneficiarie dei finanziamenti di cui all'obiettivo 1, sono collocate nei primi 26 posti della classifica delle 181 regioni dell'Unione in base al tasso di disoccupazione. Cfr. Commissione europea e *Sviluppo delle regioni della Comunità*, Bruxelles-Lussemburgo, 1994, p. 195.

91) Così la relazione del d.d.l. governativo di attuazione della decisione n. 94/728, p. 3.

dalla Corte dei conti europea sull'utilizzazione del PNL quale indicatore della capacità contributiva degli Stati, sia perchè altre norme comunitarie fanno ricorso al PIL, sia anche perchè tali indicatori sono espressi talvolta in ecu, talaltra in standard di potere di acquisto (SPA) (92).

### 6.3 I trasferimenti dell'Unione europea all'Italia

Nel 1994, l'Unione europea ha trasferito all'Italia la somma di 12.359,7 miliardi di lire, così suddivisa per fondi:

FEAOG-Garanzia	6.627,5	53,62
FEAOG-Orientamento	603,3	4,88
FESR	2.456,9	19,88
FSE	478,3	3,87
Altri contributi	2.193,7	17,75
Totale	12.359,7	100,00

Fonte: Ragioneria generale dello Stato - IGI OR

La componente maggioritaria del finanziamento comunitario riguarda la politica agricola, con il 53,6%. Nell'ambito dei fondi strutturali assume rilevanza il FESR con il 19,9%, dell'intero finanziamento UE.

Indicizzando i valori dei trasferimenti all'Italia negli ultimi quattro anni, con base 1991 = 100, si riscontra il massimo di crescita in corrispondenza del 1993 (indice 129), cui segue l'anno successivo una forte contrazione, che porta l'indice a 110. Il tracciato è simile quindi a quello dei trasferimenti dall'Italia all'Unione europea. Con la differenza però che questi ultimi registrano valori molto più alti: circostanza che spiega il crescente saldo negativo dell'Italia. La causa, o almeno la principale concausa, di questo saldo negativo è notoriamente l'incapacità di spesa delle amministrazioni italiane. L'affermazione va però suffragata con elementi di riscontro. Ed è quello che si cercherà qui di fare, distintamente per le politiche strutturali e per il FEAOG-Garanzia.

L'esecuzione del Quadro comunitario di sostegno (QCS) 1989-1993, cofinanziato dalla Comunità europea, figura, distintamente per i vari fondi strutturali, nelle tavole da 12 a 16 (93), che riportano per ogni fondo strutturale gli impegni, i pagamenti ed il rapporto pagamenti/impegni, assunto come indicatore della capacità di spesa.

Per l'obiettivo 1 il rapporto medio pagamenti/impegni per l'Italia è del 73,1% ed è il più basso della Comunità, anche con riferimento ai nuovi Länder della Germania. Lo stesso primato negativo si rinviene nell'utilizzazione dei fondi relativi agli altri obiettivi, con le trascurabili eccezioni del Lussemburgo, in un caso, e del Belgio e Lussemburgo, in un altro. Commenta laconicamente la Commissione che, l'attuazione del QCS italiano «ha fatto riscontrare le solite difficoltà degli anni precedenti» (94), difficoltà che hanno richiesto modifiche dei programmi «al fine di evitare che le risorse comunitarie messe a disposizione delle autorità italiane per il periodo 1989-1993 rimanessero inutilizzate».

92) Corte dei conti, *Relazione annuale sull'esercizio finanziario 1993 accompagnata dalle risposte delle istituzioni*, in GUCE C 327 del 24.11.1994, p. 33.

93) In particolare, per la gestione del fondo sociale, si v. le tavole da 17 a 23, elaborate su dati trasmessi dal Ministero del lavoro. Detta gestione è stata oggetto nel 1994 di visite di controllo della Corte dei conti, che ha rilevato, tra l'altro, che «la mobilità continua del personale del Ministero del lavoro responsabile del FSE è controproducente per la sana gestione finanziaria del FSE in Italia».

94) Commissione europea, *Quinta relazione annuale: Attuazione della riforma dei fondi strutturali 1993*, p. 34.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le modifiche di cui parla la Commissione hanno riguardato le proroghe dei termini (al 31 dicembre 1994 per l'assunzione degli impegni e al 31 dicembre 1995 per l'effettuazione delle spese) e la cosiddetta riprogrammazione che è consistita nella riduzione dei contributi di competenza regionale (95), e contestualmente l'incremento dei programmi operativi multiregionali. La riprogrammazione, in quanto determinata dalla necessità prioritaria di conservare i fondi comunitari, non aveva alternative. Non può sfuggire però che tale operazione, se ha salvato i finanziamenti, ha nondimeno pregiudicato la funzione redistributiva della politica regionale, sottraendo risorse finanziarie alle regioni meno prospere.

In base a stime del Servizio per le politiche di coesione del Ministero del bilancio (96), lo stato di avanzamento del QCS 1989-1993 al 31 dicembre 1994 è il seguente:

	in milioni di ecu		
	Investimento	Impegni su Invest.	Pagamenti su Invest
Totale multiregionale	10.100	93,00%	72,11%
di cui FESR	8.359	94,13%	72,42%
Totale regioni	8.223	91,74%	58,88%
di cui FESR	5.460	91,09%	51,10%
Totale QCS	18.323	92,43%	66,17%
di cui FESR	13.819	92,93%	64,00%

L'analisi dei dati suindicati mette in evidenza che l'Italia entro il 31 dicembre 1994, nonostante le proroghe, non è riuscita a impegnare l'importo totale del programma, ma poco più del 92%, con la conseguente perdita dell'8%, pari a 1.386 milioni di ecu. Il programma è stato inoltre realizzato in misura solamente di due terzi. C'è quindi il rischio che, entro il termine del 1995, non saranno ultimati tutti i lavori per i quali è stato assunto l'impegno. Di ciò mostra di essere consapevole il Servizio per le politiche di coesione, secondo il quale «l'approssimarsi di tale scadenza comporta un'intensificazione dell'azione volta a sollecitare le amministrazioni interessate a completare gli interventi previsti». A tal fine, il Servizio ha assunto l'iniziativa, che la Corte valuta positivamente, di costituire, nell'ambito del partenariato con la Commissione, una «unità di crisi» deputata all'attività di monitoraggio della gestione dei fondi comunitari da parte delle amministrazioni italiane. Monitoraggio che potrà avvalersi, grazie ad un'intesa sottoscritta il 5 agosto 1994 dal Ministro del Bilancio e dal Ministro del tesoro, del centro di elaborazione dati della Ragioneria generale dello Stato.

L'unità di crisi dovrà anche impegnarsi per recuperare le risorse FESR relative a progetti cofinanziati prima della riforma dei fondi strutturali (ossia prima del 1988), risorse valutate in 1.200-1.400 miliardi di lire (97), nonché per accelerare la rendicontazione delle spese relative ai programmi integrati mediterranei (PIM). Per questi programmi, l'Italia non ha impegnato nel termine previsto e ripetutamente prorogato le somme disponibili, con una perdita di 208 miliardi, di cui la metà a carico del bilancio comunitario. Per l'attuazione della spesa è previsto il termine improrogabile del 30 giugno 1995. Alla fine del mese di marzo il tasso di avanzamento dei lavori era di appena il 60% degli investimenti programmati (98). È sin troppo facile prevedere che anche questa vicenda si chiuderà con un grave danno finanziario per l'Italia.

Nel 1994, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ha trasferito nell'ambito delle politiche strutturali, la somma di 4.177, 8 miliardi a regioni e privati. La situazione è esposta nella tavola 24. Tra le regioni, le quote maggiori sono state attribuite alla Campania ed alla Puglia: rispettivamente 20,9 e 14,4 per cento.

95) Oltre alla riprogrammazione di cui si parla nel testo, effettuata nel 1993, va segnalato che il CIPE, con delibera del 13.4.1994, ha revocato, nell'ambito dei programmi triennali di sviluppo il finanziamento complessivo di 148,8 milioni di lire disposto a favore delle regioni Calabria e Sicilia.

96) Comunicazione del 7.6.1995.

97) Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, *Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario*, in Camera dei deputati, XII legislatura, Doc. LXXXVII n. 1, p. 34.

98) Ministero del bilancio. Servizio per le politiche di coesione, Comunicazione del 7.6.1995, p. 11.

Anche la gestione del FEAOG-Garanzia presenta aspetti negativi da un punto di vista finanziario. Il Fondo finanzia essenzialmente due categorie di spese: le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati alla regolazione dei mercati agricoli, attraverso forme di aiuto, premi alla produzione, aiuti compensativi dei prezzi, compensi per il ritiro dei prodotti dal mercato e aiuti allo stoccaggio (99). Grazie alla riforma del 1992, finalizzata all'obiettivo di migliorare la competitività dei prodotti agricoli attraverso la sostituzione della tradizionale politica di sostegno di prezzi garantiti con la concessione a titolo compensativo di aiuti diretti agli agricoltori la situazione dell'agricoltura nel 1994 è decisamente migliorata, nonostante talune anomalie climatiche e le difficili condizioni di mercato. Il miglioramento ha riguardato in particolare la riduzione delle eccedenze. Per altro verso, il reddito agricolo misurato in valore aggiunto medio al costo dei fattori per unità di lavoro annuale (ULA), ha registrato in generale un forte incremento (100). Un altro elemento che favorirà l'evoluzione del mercato agricolo verso un graduale regime di concorrenza è dato dalla favorevole conclusione dell'Uruguay Round, che introduce per la prima volta una liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli (101).

L'ammontare delle spese a carico del FEAOG-Garanzia nel 1993 è stato di 34.748 milioni di ecu, di cui le componenti più consistenti riguardano i cereali e i prodotti lattiero-caseari (102). La tavola 25 contiene l'evoluzione delle spese del Fondo dal 1982 al 1993. Ponendo uguali a 100 i valori del 1982, si rileva che il trend di crescita del contributo italiano è più contenuto di quello della spesa complessiva CEE: il differenziale alla fine del periodo considerato è di 90 punti. Con la stessa curva espansiva, l'importo del contributo italiano nel 1993 sarebbe stato di oltre 7.000 milioni di ecu, anziché 4.765, 4. Ciò si riflette sulla incidenza della quota Italia sul totale dell'Unione, che dal 20% dei primi anni '80 si è ridotta nel 1993 al 13,7%.

Nel 1994, l'Unione europea ha trasferito all'Italia la somma di 6.630,8 miliardi di lire, ripartiti nel modo che segue:

Organismi	Importo	Var. % su 1993
EIMA . . . . .	5.660,00	-13,55
Ente nazionale risi . . . . .	15,50	74,16
Ministero Finanze (*) . . . . .	707,60	-61,19
Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 . . . . .	247,68	47,86
Totale . . . . .	6.630,78	-22,48

Fonte: Ragioneria generale dello Stato ICA/OR  
\* Direzione compartimentale per la contabilità centralizzata

L'85,4% delle risorse comunitarie assegnate all'Italia a carico del FEAOG-Garanzia (che, come si è visto, costituisce più del 53% dell'intero finanziamento comunitario all'Italia) è gestito dall'EIMA AIMA. Si tratta dell'ex Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, trasformata un anno fa in Ente con un decreto legge che, nel mese di giugno 1995, alla quinta reiterazione (103), è stato dichiarato dal

99) Commission européenne, *La situation de l'agriculture dans la Communauté - Rapport 1994*, Bruxelles-Luxembourg, 1994, p. 126

100) Commissione delle Comunità europee, COM (95) 34 def., vol. 1, Bruxelles, 17.2.1995.

101) In argomento, v. il capitolo di questa relazione concernente il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché *Bollettino delle Comunità europee*, 4/1994, p. 88

102) Commissione delle Comunità europee, *ventitreesima relazione finanziaria concernente il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia FEAOG - Sezione garanzia*, COM (94) 464 def., Bruxelles 31.10.94 grafico N1.

103) V. nota 1

Senato della Repubblica privo dei requisiti di «necessità ed urgenza», con la conseguente soppressione dell'Ente e reviviscenza dell'Azienda. Naturalmente, il prolungato regime commissariale, l'incertezza sulle strategie della politica agricola (che ha portato ad una radicale modifica dell'ultimo decreto legge rispetto all'impostazione originaria della riforma), le tensioni tra Esecutivo e Legislativo sul definitivo assetto da dare a questa struttura hanno ridotto ulteriormente l'efficienza dell'organismo di intervento: efficienza già bassa, come dimostra il sistematico contenzioso con la Commissione che, in sede di appuramento dei conti, ossia della verifica di regolarità e legittimità effettuata sulla documentazione giustificativa della spesa al fine di determinare l'ammontare del rimborso agli Stati membri (104), penalizza fortemente l'Italia.

Nel 1994, su una spesa dichiarata di 8.526,9 miliardi di lire, l'importo non riconosciuto ammissibile al FEAOG ammonta a lire 1.478,9 miliardi, di cui 1.019,1 miliardi per le quote latte. Vicenda, questa del latte, che, oltre a risolversi in un grave danno finanziario, ha anche pregiudicato gravemente l'immagine del Paese (105). La situazione è destinata a peggiorare, dato che l'AIMA-EIMA non è stata neanche in grado di approvare i consuntivi 1993 e 1994, che, tuttavia, sono stati trasmessi, per il rimborso, alla Commissione.

## 7. Conclusioni

L'aspetto sconcertante che emerge dall'analisi della gestione dei fondi comunitari è che tutte le autorità italiane - dal Ministro del bilancio (106) e relativo Consigliere diplomatico (107) al Sottosegretario (108) e Direttore generale per politiche di coesione dello stesso dicastero (109), dal Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea (110) all'Ispettore generale capo per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie della Ragioneria generale dello Stato (111), dall'Osservatorio delle politiche regionali (112) alla direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (113) segnalano, dolendosene, ritardi e inefficienze. Eppure, come ha osservato la Commissione europea, l'Italia continua ad avere anno dopo anno le stesse difficoltà nell'utilizzazione dei finanziamenti dell'Unione europea. Si impone quindi l'esigenza di capirne le cause.

(104) Commission européenne, *La situation de l'agriculture dans la Communauté. Rapport 1993*, Bruxelles-Luxembourg, 1994, p. 128.

(105) Sull'esito della vicenda, v. il citato capitolo di questa relazione sul Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché Ministro degli affari esteri, *Relazione sull'attività dell'Unione europea*, in Camera dei deputati, *Atti parlamentari*, XII legislatura, Doc. XIX N. 1 p. 9; Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, *Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario*, in Camera dei deputati, *Atti parlamentari*, XII legislatura, Doc. LXXXVII N. 1, p. 44; Corte dei conti, *Relazione annuale sull'esercizio finanziario 1993 accompagnata dalle risposte delle istituzioni*, in GUCE C 327 del 24.11.1994, p. 45.

(106) Camera dei deputati Commissione speciale per le politiche comunitarie, *Atti parlamentari*, XII legislatura, seduta del 19.7.1994.

(107) Camera dei deputati, Commissione speciale per le politiche comunitarie, *Atti parlamentari*, XII legislatura, seduta del 16.5.1994.

(108) Camera dei deputati, Commissione speciale per le politiche comunitarie, *Atti parlamentari*, XII legislatura, sedute del 2.3 e 16.5.1994.

(109) Camera dei deputati, Commissione speciale per le politiche comunitarie, *Atti parlamentari*, XII legislatura, seduta del 16.5.1994.

(110) Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, *Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario*, in Camera dei deputati, XII legislatura, Doc. LXXXVII N. 1, p. 33.

(111) Camera dei deputati, Commissione speciale per le politiche comunitarie, *Atti parlamentari*, XII legislatura, seduta del 23.2.1993.

(112) Osservatorio delle politiche regionali, *La nuova politica regionale tra Regioni, Stato e Unione europea*, Roma, 20 giugno 1994, p. 22.

(113) Comunicazione del 6.6.1995.

La prima spiegazione è che i fondi comunitari, e in particolare quello regionale, dopo la soppressione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (si v., in argomento, il capitolo relativo al Ministero del bilancio) sono gestiti dalle amministrazioni ordinarie (ministeri, regioni, enti locali), la cui inefficienza refluisce naturalmente sui rapporti finanziari con la Comunità. Gli effetti dell'inefficienza sono anzi più gravi sul versante comunitario, rispetto a quelli del versante interno, in quanto l'Unione europea utilizza tecniche di misurazione dell'attività amministrativa (attraverso sistemi di valutazione *ex ante*, di monitoraggio e di valutazione *ex post*, nonché controlli di efficacia ed efficienza effettuati *sur place*), sicché è in grado di rilevare inerzie e ritardi, facendone conseguire la revoca dei finanziamenti.

Un'altra causa dei mediocri risultati italiani è ravvisata nella «incompatibilità tra le procedure amministrative nazionali e quelle adottate dalla Commissione» (114). Certamente, applicare procedure eteronome costituisce un obiettivo svantaggio. Occorre, però, rilevare che le procedure comunitarie sono stabilite con atti (legislativi) alla cui approvazione concorre (dovrebbe concorrere) l'Italia. Ed è appunto nella fase di formazione di questi atti, nella cosiddetta fase ascendente del diritto comunitario, che gli Stati membri, attraverso la partecipazione di qualificati esperti e la presentazione di ben documentati dossiers (ossia di dossiers diversi da quello che l'Italia ha confezionato per la vicenda del latte), esercitano il potere di influenza per far approvare procedure compatibili con quelle nazionali. Provvedendo, in caso contrario, ad adeguare tempestivamente il sistema nazionale vigente alle nuove procedure comunitarie. Se esiste incompatibilità la responsabilità è quindi da imputare alle autorità italiane.

Alle quali incombe quindi l'obbligo, per esigenze di politica finanziaria e di credibilità internazionale, di fare tutti gli sforzi per migliorare le *performances* delle amministrazioni nei confronti dell'Unione, progettando modelli organizzativi razionali, accelerando le procedure di gestione, calibrando i meccanismi di coordinamento, disegnando circuiti finanziari idonei, scegliendo il personale competente (che esiste e spesso è di livello eccellente) e intensificando i controlli.

(114) Osservatorio delle politiche regionali, *La nuova politica regionale tra Regioni, Stato e Unione europea*, Roma, 20 giugno 1991, p. 22.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 12

ESECUZIONE FINANZIARIA DELL'OBIETTIVO N. 1  
1989 - 1993

in milioni di ecu (a prezzi correnti)

STATI MEMBRI	FONDO	IMPEGNI	PAGAMENTI	% PAG /IMP
GRECIA	FESR	4.072,00	3.504,00	86,05
	FSE	1.960,00	1.535,00	78,32
	FEAOG	1.538,54	1.344,00	87,36
	PESCA	13,93	8,00	57,43
	TOTALE	7.570,54	6.383,00	84,31
SPAGNA	FESR	6.813,00	6.078,00	89,21
	FSE	2.691,00	2.231,00	82,91
	FEAOG	1.466,52	1.310,00	89,33
	PESCA	42,37	19,00	44,84
	TOTALE	10.970,52	9.619,00	87,68
FRANCIA	FESR	461,00	358,00	77,66
	FSE	359,00	336,00	93,59
	FEAOG	205,28	167,00	81,35
	PESCA	1,57	2,00	127,39
	TOTALE	1.025,28	861,00	83,98
IRLANDA	FESR	1.831,00	1.733,00	94,65
	FSE	1.555,00	1.480,00	95,18
	FEAOG	775,34	724,00	93,38
	PESCA	20,33	8,00	39,35
	TOTALE	4.161,34	3.937,00	94,61
ITALIA	FESR	5.507,00	4.196,00	76,19
	FSE	2.022,00	1.427,00	70,57
	FEAOG	920,40	556,00	60,41
	PESCA	29,98	9,00	30,02
	TOTALE	8.449,40	6.179,00	73,13
PORTOGALLO	FESR	4.379,00	4.004,00	91,44
	FSE	2.272,00	2.108,00	92,78
	FEAOG	1.343,61	1.173,00	87,30
	PESCA	52,49	17,00	32,39
	TOTALE	7.994,61	7.285,00	91,12
REGNO UNITO	FESR	410,00	356,00	86,83
	FSE	316,00	246,00	77,85
	FEAOG	135,86	113,00	83,17
	PESCA	2,26	1,00	44,25
	TOTALE	861,86	715,00	82,96
TOTALE FESR		23.473,00 (1)	20.229,00 (2)	86,18
TOTALE FSE		11.175,00	9.363,00	83,79
TOTALE FEAOG		6.385,55	5.387,00	84,36
TOTALE PESCA		162,93	64,00	39,28
TOTALE OBIETTIVO N. 1		41.033,55	34.979,00	85,24
GERMANIA nuovi Länder	FESR	1.567,00	1.321,00	84,30
	FSE	944,00	853,00	90,36
	FEAOG	632,00	499,00	78,96
	PESCA	11,00	11,00	100,00
	TOTALE	3.143,00	2.673,00	85,05

Fonte: Commissione europea

(1) Impegni per un importo di 12.865 milioni di ecu non sono ripartiti fra gli Stati membri.

(2) Pagamenti per un importo di 31.162 milioni di ecu relativi ad impegni non ripartiti fra gli Stati membri (11.134), ed impegni per progetti decisi prima della riforma (20.028).

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TAVOLA 13

ESECUZIONE FINANZIARIA DELL'OBIETTIVO N. 2  
1989 - 1993

in milioni di ecu (a prezzi correnti)

STATI MEMBRI	FONDO	IMPEGNI	PAGAMENTI	% PAG/IMP
BELGIO	FESR	246,00	163,00	66,26
	FSE	74,00	64,00	86,49
	TOTALE	320,00	227,00	70,94
DANIMARCA	FESR	35,00	26,00	74,29
	FSE	14,00	11,00	78,57
	TOTALE	49,00	37,00	75,51
GERMANIA	FESR	511,00	354,00	69,28
	FSE	181,00	135,00	74,59
	TOTALE	692,00	489,00	70,66
SPAGNA	FESR	1.167,00	967,00	82,86
	FSE	339,00	258,00	76,11
	TOTALE	1.506,00	1.225,00	81,34
FRANCIA	FESR	1.061,00	791,00	74,55
	FSE	301,00	260,00	86,38
	TOTALE	1.362,00	1.051,00	77,17
ITALIA	FESR	326,00	182,00	55,83
	FSE	176,00	117,00	66,48
	TOTALE	502,00	299,00	59,56
LUSSEMBURGO	FESR	15,00	7,00	46,67
	FSE	0,00	0,00	—
	TOTALE	15,00	7,00	46,67
OLANDA	FESR	118,00	61,00	51,69
	FSE	71,00	56,00	78,87
	TOTALE	189,00	117,00	61,90
REGNO UNITO	FESR	2.139,00	1.457,00	68,12
	FSE	698,00	620,00	88,83
	TOTALE	2.837,00	2.077,00	73,21
<b>TOTALE FESR</b>		<b>5.618,00</b>	<b>4.008,00</b>	<b>71,34</b>
<b>TOTALE FSE</b>		<b>1.854,00</b>	<b>1.521,00</b>	<b>82,04</b>
<b>TOTALE OBIETTIVO N. 2</b>		<b>7.472,00</b>	<b>5.529,00</b>	<b>74,00</b>

Fonte: Commissione europea

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 14

ESECUZIONE FINANZIARIA DEGLI OBIETTIVI N. 3 e 4\*  
1989 - 1993

in milioni di ecu (a prezzi correnti)

STATI MEMBRI	FONDO	IMPEGNI	PAGAMENTI	% PAG/IMP
BELGIO	FSE	308,00	258,00	83,77
DANIMARCA	FSE	185,00	168,00	90,81
GERMANIA	FSE	1.081,00	946,00	87,51
SPAGNA	FSE	1.087,00	800,00	73,60
FRANCIA	FSE	1.672,00	1.561,00	93,36
ITALIA	FSE	1.182,00	854,00	72,25
LUSSEMBURGO	FSE	12,00	10,00	83,33
OLANDA	FSE	443,00	388,00	87,58
REGNO UNITO	FSE	2.111,00	1.932,00	92,47
<b>TOTALE OBIETTIVI N. 3 e 4</b>	<b>FSE</b>	<b>8.081,00</b>	<b>6.937,00</b>	<b>85,84</b>

Fonte: Commissione europea

(\*) Il QCS per gli obiettivi 3 e 4 copre il periodo che decorre dal 1.1.1990. Tuttavia i dati relativi a contributi, impegni e pagamenti previsti che figurano nella presente tavola includono altre azioni dal 1989 nel campo della lotta contro la disoccupazione di lunga durata ed azioni per agevolare l'assunzione professionale dei giovani.

XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 15

**ESECUZIONE FINANZIARIA DELL'OBIETTIVO n. 5a**  
 (A) Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e forestali  
 (B) Trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura  
 1991 - 1993

Stati membri	Stanziamenti disponibili 1991 - 1993		Impegni		in milioni di ecu (a prezzi correnti) Impegni su stanziamenti disponibili	
	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)
BELGIO (Ob. n. 5a)	22,66	2,50	22,63	2,50	99,9%	100,0%
DANIMARCA (Ob. n. 5a)	17,19	10,99	17,19	10,99	100,0%	100,0%
GERMANIA (Ob. n. 5a) *	72,08	11,45	74,36	11,45	103,2%	100,0%
GRECIA (Ob. n. 1)	143,18	13,71	141,82	13,71	99,1%	100,0%
SPAGNA (Ob. n. 1)	145,36	31,62	145,36	31,62	100,0%	100,0%
SPAGNA (Ob. n. 5a)	55,57	8,56	55,57	8,56	100,0%	100,0%
FRANCIA (Ob. n. 1)	13,98	1,74	13,98	1,74	100,0%	100,0%
FRANCIA (Ob. n. 5a)	114,43	21,34	114,43	21,34	100,0%	100,0%
IRLANDA (Ob. n. 1)	76,19	14,34	76,19	14,34	100,0%	100,0%
ITALIA (Ob. n. 1)	91,44	14,32	91,44	14,32	100,0%	100,0%
ITALIA (Ob. n. 5a)	139,52	9,10	139,52	9,10	100,0%	100,0%
LUSSEMBURGO (Ob. n. 5a)	1,33	0,00	1,32	0,00	99,2%	0,0%
OLANDA (Ob. n. 5a)	20,71	5,91	20,71	5,91	100,0%	100,0%
PORTOGALLO (Ob. n. 1)	137,38	39,79	136,01	39,79	99,0%	100,0%
REGNO UNITO (Ob. n. 1)	21,34	2,39	21,34	1,93	100,0%	80,8%
REGNO UNITO (Ob. n. 5a)	42,85	19,31	42,85	19,76	100,0%	102,3%
TOTALE (A) e (B)	1.115,41	207,07 *	1.114,92	207,06 *	100,0%	100,0%
Di cui:						
Regioni dell'Ob. n. 1	629,07	118,31 *	626,34	117,85 *	99,6%	99,6%
Regioni dell'Ob. n. 5a	486,34	89,16	488,58	89,61	100,5%	100,5%
GERMANIA **	288,64	11,00	288,64	11,00	100,0%	100,0%

F. ost. Commissione europea  
 \* Dato che comprende 0,396/116 milioni di ecu di stanziamenti non assegnati.  
 \* (vecchi Länder)  
 \*\* (vecchi Länder)

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 16

ESECUZIONE FINANZIARIA DELL'OBIETTIVO N. 5b  
1989 - 1993

in milioni di ecu (a prezzi correnti)

STATI MEMBRI	FONDO	IMPEGNI	PAGAMENTI	% PAG/DAP
BELGIO	FESR	13,00	5,90	45,38
	FSE	15,00	13,00	86,67
	FEAOG	13,19	4,90	37,15
	TOTALE	41,19	23,80	57,78
DANIMARCA	FESR	15,00	11,30	75,33
	FSE	10,00	8,00	80,00
	FEAOG	3,78	2,70	71,43
	TOTALE	28,78	22,00	76,44
GERMANIA	FESR	306,60	249,50	81,38
	FSE	78,00	48,00	61,54
	FEAOG	222,85	175,90	78,93
	TOTALE	607,45	473,40	77,93
SPAGNA	FESR	78,20	63,90	81,71
	FSE	44,00	34,00	77,27
	FEAOG	206,32	177,10	85,84
	TOTALE	328,52	275,00	83,71
FRANCIA	FESR	400,80	316,20	78,89
	FSE	160,00	117,00	73,13
	FEAOG	532,61	396,10	74,37
	TOTALE	1.093,41	829,30	75,85
ITALIA	FESR	161,00	107,70	66,89
	FSE	46,00	31,00	67,39
	FEAOG	227,38	128,20	56,38
	TOTALE	434,38	266,90	61,44
LUSSEMBURGO	FESR	1,00	0,60	60,00
	FSE	0,00	0,00	0,0
	FEAOG	1,60	0,40	25,00
	TOTALE	2,60	1,00	38,46
OLANDA	FESR	29,00	21,10	72,76
	FSE	12,00	11,00	91,67
	FEAOG	14,25	8,00	56,14
	TOTALE	55,25	40,10	72,58
REGNO UNITO	FESR	305,80	233,30	76,29
	FSE	52,00	48,00	92,31
	FEAOG	22,16	20,90	94,31
	TOTALE	379,96	302,20	79,53
TOTALE FESR		1.310,40 (1)	1.009,50	77,04
TOTALE FSE		417,00	310,00	74,34
TOTALE FEAOG		1.244,14	914,20	73,48
TOTALE OBIETTIVO N. 5b		2.971,54	2.233,70	75,17

Fonte: Commissioni europee

(1) Compresi gli stanziamenti relativi ai programmi eccezionali Resistar, Reservoir STAR e Valenza (anno di bilancio 1992-1993)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 17

GESTIONE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO NEL 1994  
 OBIETTIVO 1 - Programmi Operativi Multiregionali

ORGANISMO	PREVISIONI IN LIRE (1 ECU=2100 LIRE - MARZO 1993)				REGIONE	PRIVATO	TOTALE		TOTALE (*) CERTIF. ESECUZIONE B	B/A %
	FSE	STATO	STATO	A			%			
ML. FORM. FORM	35 517 638 100	11.839 214 100	0	47.356 852 200	0	1 316 065 800	18,83	0	0,00	
ML. M.U.R.S.T.	17 115 000 000	4 388 934 900	0	22 820 000 700	0	0	9,08	0	0,00	
ML. MIN. INDUSTRIA	7 122 441 900	2 374 146 600	0	9 496 588 500	0	0	3,78	356 679 380	3,76	
ML. MIN. PUBBL. IST.	41 308 694 700	13 769 563 500	0	55 078 258 200	0	0	21,92	0	0,00	
ML. E.M. OCC. SUD	68 660 999 400	7 665 886 200	0	91 805 368 200	0	15 478 482 600	36,54	0	0,00	
ML. FORM. MIGRANTI	3 860 612 700	1 286 869 500	0	5 147 482 200	0	0	2,05	0	0,00	
ML. AZIONI INN. A.T.	14 670 331 200	3 345 867 000	0	19 560 439 500	0	1 544 241 300	7,78	0	0,00	
TOTALE OB. 1	188 255 718 000	44 670 481 800	0	251 264 989 500	0	18 338 789 700	100,00	356 679 380	0,14	

(\*) Pagamenti effettuati dai beneficiari finali al 31/12/1994

Fonte: Ministero del lavoro

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 18

GESTIONE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO NEL 1994  
 OBIETTIVO 1 - Programmi Operativi Regionali

ORGANISMO	PREVISIONI IN LIRE (1 ECU=2100 LIRE - MARZO 1995)						TOTALE		TOTALE (*) CERTIF. ESECUZIONE B	B/A %
	FSE	STATO	REGIONE	PRIVATO	A	%				
ABRUZZO	34.714.993.000	11.116.963.300	0	454.702.500	46.286.662.800	5,96	30.317.663.801	65,50		
BASILICATA	43.622.823.400	13.939.522.800	0	601.416.900	58.163.763.100	7,49	12.348.968.369	21,23		
CALABRIA	73.203.869.800	16.730.742.000	6.473.117.700	1.198.094.100	97.607.823.600	12,57	0	0,00		
CAMPANIA	111.722.545.200	32.144.851.200	0	5.096.080.700	148.963.397.100	19,18	0	0,00		
MOLISE	16.800.000.000	4.004.133.000	961.371.600	634.496.100	22.400.000.700	2,88	0	0,00		
PUGLIA	100.843.726.200	27.167.603.400	0	6.446.968.500	134.458.298.100	17,32	0	0,00		
SARDEGNA	51.870.000.000	15.558.414.900	0	1.731.582.300	69.159.997.200	8,91	0	0,00		
SICILIA	149.589.993.100	48.463.329.600	7.434.489.300	1.400.000.700	199.453.325.400	25,69	0	0,00		
TOTALE OB. 1	582.369.956.700	169.125.562.200	7.434.489.300	17.563.261.800	776.493.270.000	100,00	42.666.632.170	5,49		

(\*) Programmi attuati dal 1/1/1994 al 31/12/1994.  
 Fonte: Ministero del Lavoro

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 19

GESTIONE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO NEL 1994  
 OBIETTIVO 2

ORGANISMO	PREVISIONI IN LIRE (1 ECU=2100 LIRE - MARZO 1995)						TUTALE A	%	TUTALE (*) CERTIF ESECUZIONE		B/A %
	FSE	STATO	REGIONE	PRIVATO	TOTALE	B					
EMILIA ROMAGNA	1 602 300 000	1 938 365 500	0	0	3 560 665 500	1,60	0	0,00	0	0,00	
FRIULI VENEZIA GIULIA	3 717 000 000	7 826 595 000	3 357 383 400	3 642 021 600	18 543 000 000	8,31	0	0,00	0	0,00	
LAZIO	7 902 300 000	6 146 233 800	3 512 132 400	2 480 400 300	20 041 066 500	8,98	0	0,00	0	0,00	
LIGURIA	19 052 325 600	15 339 376 500	3 833 172 000	4 106 963 700	42 331 837 800	18,98	0	0,00	0	0,00	
LOMBARDIA	2 873 268 300	2 043 804 000	510 953 100	957 020 400	6 385 045 800	2,86	0	0,00	0	0,00	
MARCHE	2 068 500 000	1 722 077 700	430 208 100	378 634 200	4 599 420 000	2,06	0	0,00	0	0,00	
PIEMONTE	27 362 575 800	17 876 886 300	5 472 522 300	10 093 752 900	60 805 737 300	27,26	0	0,00	0	0,00	
TOSCANA	16 016 700 000	15 660 775 200	3 915 191 700	0	35 592 666 900	15,96	16 859 577 250	47,37	620 000 000	5,57	
UMBRIA	5 006 400 000	3 767 843 100	1 129 577 400	1 219 104 600	11 122 925 100	4,99	0	0,00	0	0,00	
VALLE D'AOSTA	63 000 000	84 000 000	0	42 000 000	189 000 000	0,08	0	0,00	0	0,00	
VENETO	8 958 600 000	7 949 852 400	2 076 946 200	922 641 400	19 908 000 000	8,92	0	0,00	0	0,00	
TOTALE OB 2	94 622 969 700	80 375 809 500	24 238 086 600	23 842 499 100	223 079 364 900	100,00	16 859 577 250	7,84	17 479 577 250	7,84	

(\*) Pagamenti effettuati dai beneficiari finali al 31/12/1994

Fonte: Ministero del lavoro

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 20

GESTIONE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO NEL 1994  
 OBIETTIVO 3

ORGANISMO	PREVISIONI IN LIRE (1 ECU=2100 LIRE - MARZO 1995)						TOTALE		TOTALE (*)		B/A %
	FSE	STATO	REGIONE	PRIVATO	A	B	CERTIF. ESECUZIONE	%			
BOLZANO	7.711.093.000	9.424.674.000	0	0	17.135.769.000	1.83	15.997.713.753	93,36			
EMILIA ROMAGNA	58.050.423.900	70.950.318.100	0	0	129.000.942.000	13,79	111.181.307.274	86,19			
FRIULI VENEZIA GIULIA	16.799.397.300	20.332.398.800	0	0	37.331.996.100	3,99	0	0,00			
LAZIO	38.437.656.600	46.979.360.400	0	0	85.417.017.000	9,13	0	0,00			
LIGURIA	13.290.219.600	16.243.600.800	0	0	29.533.820.400	3,16	23.127.420.786	78,31			
LOMBARDIA	55.124.764.800	67.374.713.700	0	0	122.499.478.500	13,09	0	0,00			
MARCHE	11.568.532.500	14.139.316.800	0	0	25.707.849.300	2,75	8.706.702.780	33,87			
PIEMONTE	38.475.521.700	47.025.640.200	0	0	85.501.161.900	9,14	71.952.752.059	84,15			
TOSCANA	20.669.581.800	23.262.823.600	0	0	43.932.405.400	4,91	18.088.687.320	39,36			
TRENTO	8.883.373.800	10.857.457.800	0	0	19.740.831.600	2,11	23.319.997.548	118,13			
UMBRIA	9.601.991.700	11.735.768.100	0	0	21.337.759.800	2,28	7.882.000.000	36,94			
VALLE D'AOSTA	3.908.746.800	4.777.359.300	0	0	8.686.106.100	0,93	2.269.000.000	26,12			
VENETO	34.073.730.600	33.310.974.900	8.334.694.200	0	75.719.399.700	8,09	24.443.998.000	32,28			
ML: FORMOCUPPAP.	72.975.000.000	89.187.000.000	0	0	162.162.000.000	17,33	0	0,00			
ML: AZIONI INNOVAT.	18.984.000.000	23.205.000.000	0	0	42.189.000.000	4,51	0	0,00			
ML: RAFF SISTEMI	12.432.000.000	15.183.000.000	0	0	27.615.000.000	2,95	0	0,00			
TOTALE OB. 3	420.986.036.100	506.189.806.500	8.334.694.200	0	935.510.536.800	100,00	306.969.579.720	32,81			

(\*) Pagamenti effettuati dai beneficiari finali al 31/12/1994.

Fonte: Ministero del lavoro

XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 21

GESTIONE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO NEL 1994  
 OBIETTIVO 5b

ORGANISMO	PREVISIONI IN LIRE (1 ECU=2100 LIRE - MARZO 1995)						TOTALE A	%	TOTALE (*) CERTIF ESECUZIONE B	B/A %
	FSE	STATO	REGIONE	PRIVATO	TOTALE	%				
BOLZANO	1.295.103.600	1.142.385.300	301.194.600	139.324.500	2.878.008.000	4,02	0	0,00		
EMILIA ROMAGNA	1.761.182.700	1.726.533.900	429.947.700	171.675.000	4.089.339.300	5,71	0	0,00		
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.382.906.700	3.318.974.400	829.745.700	366.426.900	5.898.053.700	8,24	0	0,00		
LAZIO	5.795.239.800	4.728.748.500	2.095.636.200	1.362.881.100	13.982.505.600	19,53	0	0,00		
LIGURIA	1.063.185.900	948.954.300	236.401.200	114.093.000	2.362.634.400	3,30	0	0,00		
LOMBARDIA	1.005.039.000	1.005.039.000	223.341.300	0	2.233.419.300	3,12	0	0,00		
MARCHE	1.997.100.000	1.951.983.600	488.495.700	889.209.300	5.326.788.600	7,44	0	0,00		
PIEMONTE	2.428.305.600	1.757.015.400	439.252.800	771.661.800	5.396.235.600	7,54	0	0,00		
TOSCANA	4.601.100.000	3.944.942.400	967.186.500	711.438.000	10.224.666.900	14,28	0	0,00		
TRENTO	11.052.300	0	11.052.300	0	22.104.600	0,03	0	0,00		
UMBRIA	2.995.263.600	2.390.060.400	605.203.200	404.615.400	6.395.142.600	8,93	0	0,00		
VENETO	5.804.931.300	5.213.069.400	1.286.409.600	490.440.300	12.794.850.600	17,87	0	0,00		
TOTALE OB 5	30.140.410.300	28.127.706.600	7.913.866.800	5.421.765.300	71.603.749.200	100,00	8.508.790.000	83,22		
								8.508.790.000	11,88	

(\*) Pagamenti effettuati dai beneficiari finali al 31/12/1994

Fonte: Ministero del lavoro

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 22

GESTIONE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO NEL 1994  
 INIZIATIVE COMUNITARIE - ASSISTENZA TECNICA

ORGANISMO	PREVISIONI IN LIRE (1 ECU=2100 LIRE - MARZO 1993)						TUTALE (*) CERTIF. ESECUZIONE B	B/A %
	FSB	STATO	REGIONE	PRIVATO	TUTALE A	%		
MIL. AZ. INNOV.	933.400.000	933.400.000	0	0	1.906.800.000	0,52	0	0,00
MIL. AT. PREP PIC.	420.000.000	0	0	0	420.000.000	0,11	0	0,00
MIL. PIC - OCCUPAZ.	216.166.104.000	125.131.519.800	0	23.883.768.300	365.181.392.100	99,37	0	0,00
TOT. INIZ. COM.	217.539.504.000	126.064.919.800	0	23.883.768.300	367.508.192.100	100,00	0	0,00

(\*) Pagamenti effettuati dai beneficiari finali al 31/12/1994  
 Fonte: Ministero del lavoro

XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 23

GESTIONE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO NEL 1994  
 OBIETTIVO 4

ORGANISMO	PREVISIONI IN LIRE (1 ECU=2100 LIRE - MARZO 1995)						TOTALE (*) CERTIF. ESECUZIONE B	B/A %
	FSE	STATO	REGIONE	PRIVATO	TOTALE	A %		
BOZZANO	2 352 634 200	2 038 949 640	0	836 492 160	5 228 076 000	2,12	109,90	
EMILIA ROMAGNA	18 630 126 900	16 146 109 980	0	6 624 045 120	41 400 282 000	16,76	0,00	
FRIULI VENEZIA GIULIA	5 171 959 800	4 402 364 887	0	1 838 918 928	11 493 243 615	4,65	0,00	
LAZIO	11 583 824 700	10 039 315 104	0	4 118 693 376	25 741 833 180	10,42	0,00	
LIGURIA	4 286 660 700	3 715 106 031	0	1 524 146 064	9 525 912 795	3,86	0,00	
LOMBARDIA	23 271 404 100	20 168 549 037	0	8 274 276 528	51 714 229 665	20,93	0,00	
MARCHE	4 194 025 500	3 634 822 737	0	1 491 209 328	9 320 057 565	3,77	0,00	
PIEMONTE	13 650 915 600	11 830 794 066	0	4 853 659 104	30 335 568 770	12,28	0,00	
TOSCANA	7 777 196 700	6 740 237 322	0	2 765 225 568	17 282 658 590	6,99	0,00	
TRENTO	2 876 861 400	2 493 280 062	0	1 022 884 128	6 393 025 590	2,59	7,27	
UMBRIA	3 004 722 000	2 604 092 400	0	1 068 345 600	6 677 160 000	2,70	0,00	
VALLE D'AOSTA	971 749 800	842 182 614	0	345 510 816	2 159 443 230	0,87	4,22	
VENETO	13 410 988 500	11 622 856 518	0	4 768 351 392	29 802 196 410	12,06	0,00	
TOTALE OB 4	111 183 069 900	96 358 660 398	0	39 531 758 112	247 073 488 410	100,00	2,55	

(\*) Previsioni ottenute dai beneficiari finali al 31/12/1994.  
 Fonte: Ministero del lavoro

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 24

EROGAZIONI E TRASFERIMENTI DI CONTRIBUTI COMUNITARI  
IN FAVORE DELLE REGIONI E DEI PRIVATI NEL 1994

BENEFICIARI	FRAGA ORIENTAMENTO	FESR	FSE	LINEA SS1	PESCA	SETTORE AGRICOL O	TOTALE	INCIDENZA %
Provincia Autonoma di Bolzano	12.875	206	5.938				19.019	0,85
Provincia Autonoma di Trento	6.083		9.224				15.307	0,68
Regione Abruzzo	13.136	48.823	1.277	855			64.091	2,86
Regione Basilicata	28.482	77.772	9.858				116.112	5,18
Regione Calabria	14.524	163.231	3.588	23.025			204.368	9,12
Regione Campania	2.158	432.598	29.592	5.086			469.434	20,95
Regione Emilia-Romagna	1.433		16.768	15.063			33.264	1,48
Regione Friuli Venezia Giulia		4.189		3.513			7.702	0,34
Regione Lazio	20.763	22.745	3.304			24	46.836	2,09
Regione Liguria	5.117	15.053	6.395	14.122			40.687	1,82
Regione Lombardia		7.089	99.547				106.636	4,76
Regione Marche	23.985	23.486	24.036	1.102			72.609	3,24
Regione Molise	10.256	63.246	7.264				80.766	3,60
Regione Piemonte	3.144	56.566	11.745				71.455	3,19
Regione Puglia	20.636	248.883	53.926	48			323.493	14,44
Regione Sardegna	8.528	112.117	28.973	15.102			164.720	7,35
Regione Sicilia	1.334	129.207	8.408	31.872			170.821	7,62
Regione Toscana	11.010	48.119	24.647	38.615			122.391	5,46
Regione Umbria	23.145	14.679	15.928			142	53.894	2,41
Regione Valle d'Aosta		2.144	1.433				3.577	0,16
Regione Veneto	23.445	13.876	9.454	6.630			53.405	2,38
<b>TOTALE REGIONI</b>	<b>230.054</b>	<b>1.484.029</b>	<b>371.305</b>	<b>155.033</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>2.240.587</b>	<b>100,00</b>
Privati	103.976	1.291.528	536.133	53	5.600		1.937.291	
<b>TOTALE</b>	<b>334.030</b>	<b>2.775.557</b>	<b>907.438</b>	<b>155.086</b>	<b>5.600</b>	<b>166</b>	<b>4.177.878</b>	

FONTE: Ragioneria generale dello Stato-IGFOR

## XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 25  
EVOLUZIONE DELLE SPESE FEOGA-GARANZIA  
(IN MECU)

ANNO	CEE		ITALIA		% B/A
	IMPORTO A	N. INDICE	IMPORTO B	N. INDICE	
1982	12.405,5	100	2.508,6	100	20,2
1983	15.811,5	127	2.823,9	113	17,9
1984	18.346,4	148	3.910,0	156	21,3
1985	19.744,2	159	3.412,7	136	17,3
1986	22.137,4	178	3.069,1	122	13,9
1987	22.967,7	185	3.903,5	156	17,0
1988	27.687,2	223	4.349,7	173	15,7
1989	25.875,9	209	4.621,8	184	17,9
1990	26.478,7	213	4.157,1	166	15,7
1991	32.465,6	262	5.386,1	215	16,6
1992	32.271,2	260	5.212,2	208	16,2
1993	34.748,1	280	4.765,4	190	13,7

Fonte: Elaborazione Cortei dei conti su dati Ministero risorse agricole, alimentari e forestali

## Capitolo XI

### FINANZA LOCALE

Sommario: Premessa.

1. Considerazioni generali.
2. Quadro normativo. 2.1 Leggi e decreti-legge; 2.2 Decreti ministeriali; 2.3 Circolari.
3. Trasferimenti statali agli enti locali. 3.1 Assegnazioni legislative; 3.2 Dati di consuntivo.
4. Mutui degli enti locali.
5. Gestione di cassa. 5.1 Analisi delle entrate; 5.2 Analisi delle spese.
6. Trasporto locale.
7. Enti locali in dissesto. 7.1 Dichiarazioni di dissesto; 7.2 Altri provvedimenti.
8. Organizzazione e personale. 8.1 Organizzazione; 8.2 Personale.

#### Premessa

La presente relazione prende in esame la situazione della finanza locale con particolare riferimento ai trasferimenti dal bilancio statale verso i bilanci degli enti locali. La valutazione della gestione finanziaria e dell'azione amministrativa rientra, invece, nella specifica competenza della Sezione Enti Locali istituita con legge n. 51 del 1982.

I dati utilizzati nel presente capitolo provengono dal rendiconto generale dello Stato per quanto riguarda i trasferimenti statali e dalla Relazione sulla stima del fabbisogno di Cassa del settore pubblico e dalla Relazione generale sulla situazione economica del Paese per quanto attiene ai flussi di cassa degli enti locali; gli altri dati sono forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato, dal Ministero dell'interno e da quello della funzione pubblica.

Per tutto quanto non compreso nel presente capitolo si rimanda agli altri capitoli di parte generale della Relazione.

#### 1. Considerazioni generali

La legge 28 ottobre 1994, n. 596 di conversione del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515 ha prorogato al 28 febbraio 1995 il termine della delega concessa al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (1).

Il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 33 del 18 marzo 1995.

Sullo schema dell'anzidetto decreto legislativo è stato reso apposito parere dalle Sezioni Riunite della Corte nell'adunanza del 19 dicembre 1994.

La riforma apporta molte innovazioni al complesso di disposizioni legislative succedutesi in materia nel corso degli anni.

---

1) Tale delega era stata prevista dall'art. 4, comma 2, della legge 23 ottobre 1994, n. 421, attuativa del principio di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 che riservava alla legge statale la materia operando in modo analogo a quanto stabilito per le imprese dalle direttive europee, per le quali le regole di redazione dei bilanci e dei conti economici sono stabilite dalla legge nazionale e comunitaria.

I principi e i criteri direttivi fissati dalla delega possono così sintetizzarsi: l'armonizzazione con i principi della contabilità generale dello Stato, l'introduzione in forma graduale e progressiva della contabilità economica a decorrere dal 1995, poi prorogata fino al 1996, la definizione dei principi per la determinazione dei costi e degli ammortamenti dei servizi degli enti locali, il ricorso all'istituto del dissesto per il risanamento degli enti locali in grave crisi finanziaria.

## XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La nuova normativa ha dovuto conciliare e coordinare la miriade di norme variamente allocate creando un sistema organico di contabilità e finanza adeguato alle attuali esigenze.

La graduale entrata in vigore delle relative disposizioni (2) dovrebbe consentire una più agevole attuazione del nuovo ordinamento.

Le innovazioni principali contenute nel richiamato provvedimento riguardano la struttura del bilancio di previsione e dei suoi allegati (*relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale*).

Al contrario di quanto previsto per l'ordinamento statale il bilancio preventivo degli enti locali è redatto in soli di termini di competenza: nella struttura del bilancio è stata eliminata l'articolazione per capitoli introducendo, quali unità elementari, per l'entrata la risorsa e per la spesa l'intervento.

Sono stati esplicitati i principi di veridicità e di attendibilità del bilancio in aggiunta a quelli di pareggio e di pubblicità.

Nell'ambito della disciplina delle variazioni di bilancio è stata introdotta la possibilità di variazioni d'urgenza per rendere più elastica la gestione della spesa.

Connessa al bilancio è la *relazione previsionale e programmatica*, allegata al bilancio di previsione, che cessa di essere un documento soltanto finanziario per assumere anche contenuti socio-politici concernenti la popolazione, gli insediamenti e il territorio.

Quanto alla rendicontazione è stata introdotta una dimostrazione dei dati coordinata per l'aspetto finanziario, economico e patrimoniale in modo da poter utilizzare una metodologia unica per la esposizione dei risultati raggiunti e per la impostazione di corrette valutazioni di efficienza e di produttività. Sono state specificate le modalità di presentazione dei conti dei tesorieri e di maneggio di denaro o di gestione di beni alla magistratura contabile per il relativo giudizio.

Per la gestione sono stati affermati i principi dell'acquisizione corretta e certa per le entrate e della efficace utilizzazione per le spese.

Riguardo a queste ultime particolare attenzione viene dedicata alle forme di controllo. Con riferimento al decreto legislativo n. 29 del 1993 il controllo risulta articolato in tre fasi concernenti, rispettivamente, la predisposizione di un piano dettagliato con indicazione degli obiettivi, la rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi e la valutazione dei dati in relazione al piano degli obiettivi al fine di verificarne lo stato di attuazione e di misurare l'efficienza, l'efficacia e la economicità della gestione.

Inoltre sono stati individuati i criteri per la determinazione dei costi e degli ammortamenti dei servizi degli enti locali, sono stati definiti i compiti e le attribuzioni dei revisori dei conti ed il nuovo regime di compensi.

È stata riordinata e consolidata la disciplina per il risanamento degli enti locali in dissesto.

Sullo schema di DPR concernente il Regolamento di approvazione della modulistica previsto dal D. L.vo 25 febbraio 1995, n. 77 è stato reso l'apposito parere delle Sezioni Riunite della Corte nell'adunanza del 9 giugno 1995.

Detto Regolamento è stato elaborato d'intesa con le organizzazioni delle autonomie locali e dovrebbe contribuire alla elaborazione dei singoli regolamenti locali previsti dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Il Regolamento è destinato ad esplicare i suoi effetti a partire dal 1996 anno nel quale entreranno in vigore le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione di tutti gli enti e del conto economico solo per i comuni con più di 100.000 abitanti.

2) Le norme relative alla struttura del bilancio di previsione si applicheranno a partire dall'esercizio 1996. Le norme sul conto economico e sul prospetto di conciliazione si applicheranno dal 1996 ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti (ad eccezione delle città capoluogo di provincia comprese nelle aree metropolitane), dal 1997 ai comuni da 40.000 a 100.000 abitanti e alle aree metropolitane, dal 1998 ai comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 40.000 abitanti e dal 1999 per i restanti comuni sotto i 5.000 abitanti.

## 2. Quadro normativo

### 2.1 Leggi e decreti-legge

La produzione legislativa che ha interessato la finanza locale è stata, massimamente, costituita da decreti-legge più volte reiterati.

Attualmente con legge 28 ottobre 1994, n. 596 è stato convertito il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515 recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale (3).

Con decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, all'art. 3, sono state introdotte apposite norme relative alla finanza locale.

Con decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito nella legge 29 marzo 1995, n. 95, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali, all'art. 10, è stata disposta la proroga del termine di versamento della imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree agricole al 28 aprile 1995.

Gli altri decreti-legge, allo stato non convertiti, sono i seguenti:

decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492 recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale, reiterato, con modificazioni, dal decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali e, a sua volta, reiterato dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 33 e dal decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106;

decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132 (4), differimento di alcuni termini ed altre disposizioni in materia tributaria che, all'art. 4, contiene norme sulla determinazione dell'aliquota ICI;

decreto-legge 29 aprile 1995, n. 138 (5), recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore degli enti locali;

decreto-legge 29 aprile 1995, n. 141 (6), differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione che, all'art. 5, contiene norme relative agli interventi concernenti gli enti locali;

decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite;

decreto-legge 10 giugno 1995, n. 224, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali.

### 2.2 Decreti ministeriali

Tra i decreti ministeriali si citano i più rilevanti:

decreto ministeriale 16 febbraio 1994 (7) relativo al riparto del fondo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale;

decreto ministeriale 16 febbraio 1994 (8) relativo al riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti a comuni, province e comunità montane;

3) Tale decreto-legge reitera il decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, a sua volta reiterativo del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 253 di cui è cenno nella precedente relazione della Corte al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1993, vol. I, cap. XII, pag. 421.

4) Reitera il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48.

5) Reitera il decreto-legge 1 marzo 1995, n. 61.

6) Reitera, parzialmente, il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55.

7) Pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale 6 giugno 1994, n. 111.

8) Pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale 6 giugno 1994, n. 111.

decreto ministeriale 4 agosto 1994 (9) contenente modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1993 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane;

decreto ministeriale 23 settembre 1994 (10) concernente la rideterminazione dei contributi minimi per i servizi indispensabili nelle materie di competenza statale delegate o attribuite allo Stato;

decreto ministeriale 23 settembre 1994 (11) concernente la rideterminazione dei parametri per miliardi della quota dei contributi ordinari 1994 e 1995 spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni da ripartire con parametri obiettivi agli stessi enti.

### 2.3 Circolari

Tra le numerose circolari riguardanti la finanza locale si citano quelle più importanti pubblicate nella Gazzetta Ufficiale:

circolare febbraio 1994, n. 1200 (12) concernente la concessione di mutui per progetti di informatizzazione degli enti locali;

circolare 30 maggio 1994, n. 30704 (13) concernente il finanziamento dei progetti proposti dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza e di risocializzazione nell'area penale minorile, ai sensi dell'art. 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216;

circolare gennaio 1995, n. 1203 (14) concernente l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti per le aziende speciali, i consorzi e le società per azioni a prevalente capitale pubblico locale esercenti pubblici servizi;

circolare 15 maggio 1995, n. 139/E (15) concernente l'ICI. Abitazioni principali di residenti. Aliquote per l'anno 1995;

circolare 24 maggio 1995, n. 151/E (16) concernente l'ICI. Istruzioni per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1995.

## 3. Trasferimenti statali agli enti locali

Con la fine della decretazione di urgenza, attraverso la quale, in precedenza, venivano, di anno in anno, determinati dal Governo gli stanziamenti e le risorse da destinare agli enti locali, con la legge delega n. 421 del 1992 e con il decreto legislativo n. 504 del 1993 è stato definito un quadro certo di risorse da destinare alla finanza locale indispensabile per una efficace programmazione di bilancio.

### 3.1 Assegnazioni legislative

Sono stati assentiti i seguenti contributi in attuazione di specifiche disposizioni legislative.

3.1.1 Per Roma capitale (legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 32, comma 26) è stato assentito un contributo di 35 miliardi (17).

9) Pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1994, n. 127

10) Pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1995, n. 124.

11) Pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1995, n. 124.

12) Pubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1994, n. 51.

13) Pubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1994, n. 85

14) Pubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1995, n. 11

15) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1995, n. 115

16) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122

17) Cap. 1603 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All'Amministrazione provinciale di Pavia e alla Comunità montana Oltrepò Pavese sono stati concessi 10 miliardi ai sensi dell'art. 4 bis, comma 1, punto B, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 68, convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 8 (18).

Per il finanziamento delle spese per l'assistenza sanitaria degli indigenti è stato concesso ai comuni un contributo di 80 miliardi (n. 7.763 concessioni) ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467 (19).

3.1.2 Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 515 del 1994, convertito nella legge n. 596 del 1994, sono stati concessi contributi in favore della provincia e del comune di Napoli nonché del comune di Palermo per il finanziamento di lavori socialmente utili pari a 175 miliardi (n. 3 concessioni) (20) e contributi per le finalità previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 93 alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per il successivo riparto tra le comunità montane ammontanti a 75 miliardi (n. 21 concessioni) (21).

3.1.3 Con delibera CIPE 11 ottobre 1994 (22) è stata ripartita a favore dei comuni disastri, gravemente danneggiati, ai sensi della legge 23 gennaio 1992, n. 32, la residua somma di 2.035,127 miliardi per gli interventi di ricostruzione nei territori danneggiati dai sismi del 1980 e del 1981.

3.1.4 Per l'anno 1995 le previsioni dei trasferimenti erariali agli enti locali non hanno subito variazioni di rilievo rispetto al 1994 (-981 miliardi, percentualmente -2,76%) e sono pari a 34.521 miliardi di cui 22.360 miliardi relativi alle spese correnti e 12.161 miliardi relativi alle spese in conto capitale.

Come si vede i trasferimenti in conto capitale sono diminuiti rispetto al 1994 di 903 miliardi (-6,9%), e quelli di parte corrente di 78 miliardi (-0,34%).

Riguardo le previsioni a legislazione vigente dei trasferimenti in conto capitale si osserva che la diminuzione di 903 miliardi consegue ad erogazioni più contenute per il Fondo per lo sviluppo degli investimenti e costituisce un anticipo della manovra di contenimento del 1995.

La tabella C della legge finanziaria 1995 (legge 23 dicembre 1994, n. 725) indica in 400 miliardi per ogni anno dal 1995 al 1997 il fondo nazionale ordinario per gli investimenti (cap. 7236 dello stato di previsione del Ministero dell'interno) e in 150 miliardi gli stanziamenti ex lege n. 596 del 1994 (cap. 7232/p dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno).

La legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» prevede all'art. 35 l'emissione di prestiti obbligazionari da parte degli enti territoriali; trattasi di emissioni finalizzate agli investimenti e presuppongono che l'ente non si trovi in situazione di disavanzo; nel fissare le modalità di tali prestiti la stessa disposizione sancisce la devoluzione alle entrate del bilancio dello Stato dello 0,1% del prestito stesso e la preclusione ai finanziamenti della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio in cui viene deliberata l'emissione di un prestito obbligazionario. Queste due ultime condizioni consentono di compensare l'effetto positivo del prestito obbligazionario sul fabbisogno con le minori erogazioni, in misura corrispondente al prestito, sostenute dalla Cassa depositi e prestiti a seguito delle minori richieste di mutui.

Norme particolari sono dettate per l'indebitamento degli enti locali dissestati.

18) Cap. 7237 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (tabella 3.1.1.).

Previsioni competenza 1994: 10 miliardi

Previsioni competenza 1995: /.

19) Cap. 1601 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

20) Cap. 1578 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (tabella 3.1.2.a.).

21) Cap. 7234 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (tabella 3.1.3.b.).

Detto capitolo nel 1994 è conservato per memoria in quanto lo stanziamento viene eliminato non prevedendosi, in atto, spese per tale titolo.

22) Pubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1994, n. 154.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (23), recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione delle aree depresse, all'art. 3, comma 3, è stata stabilita per i comuni, per il 1995, una detrazione a vantaggio dello Stato pari a 600 miliardi e per le province pari a 70 miliardi.

La tabella 3.1.4.a. (24) riporta le riduzioni provincia per provincia; essa rivela la procedura innovativa adottata per la riduzione dei trasferimenti ordinari e consolidati per il 1995 la quale non ha colpito, in egual misura percentuale, tutte le province, ma ha coinvolto solamente gli enti finanziariamente sovradotati rispetto alla soglia di copertura del fabbisogno standardizzato.

La tabella 3.1.4.b. (25) riporta le riduzioni operate per i comuni, ammontanti a 600 miliardi; essa evidenzia il meccanismo di calcolo che ha comportato un taglio diverso per ogni comune a seconda della classe demografica dei comuni stessi. Gli enti colpiti dalla manovra sono 1.906 e il sacrificio medio per ogni abitante può calcolarsi in lire 28.395.

La tabella 3.1.4.c. (26) riporta, rispettivamente, i comuni più colpiti e meno colpiti dalle riduzioni; essa mostra che un terzo dei tagli ai trasferimenti è concentrato in otto capoluoghi di provincia e che le grandi città risultano maggiormente penalizzate.

Il comma 1 dello stesso art. 3 fissa in sette anni il riequilibrio dei trasferimenti erariali, da eseguirsi a decorrere dal 1995, sulla base di una revisione triennale dell'elenco dei servizi indispensabili con utilizzo di parametri e determinanti, ex decreto legislativo n. 504 del 1992, che tengono conto anche dei servizi a prevalente diffusione territoriale.

Con decreto-legge 1 marzo 1995, n. 61 (27) per l'anno 1995 sono stati finanziati per un importo pari a 60 miliardi gli interventi previsti dalla legge 23 marzo 1981, n. 93 (28), sono stati concessi contributi pari a 150 miliardi in favore della provincia e del comune di Napoli e pari a 47 miliardi in favore del comune di Palermo (29) e sono stati disposti finanziamenti pari a 1,7 miliardi da destinare al pagamento delle forniture di energie elettriche per usi domestici in favore delle famiglie alloggiate nelle baracche.

### 3.2 Dati di consuntivo

La tabella 3.2. reca i dati dei contributi ai bilanci degli enti locali e riporta i trasferimenti registrati nel sistema della classificazione economica Corte dei conti - Ragioneria Generale dello Stato.

Essa, per il 1994, espone stanziamenti definitivi di competenza pari a 35.502 miliardi (-8.153 miliardi rispetto al 1993, in percentuale -18,67%), di cui 22.438 miliardi per la parte corrente (63,20%) e 13.063 miliardi in conto capitale (36,80%).

Gli stanziamenti di competenza risultano, quasi totalmente, impegnati (35.455 miliardi).

I pagamenti totali sono pari a 33.892 miliardi ed i residui passivi a 9.699 miliardi di cui 9.641 miliardi in conto capitale (99,40%).

La disaggregazione per tipologia di contributi mostra che le erogazioni di contributi sul fondo ordinario sono ammontate a 17.914,999 di cui 16.773,871 in conto competenza e 1.141,128 miliardi sui residui, a fronte di stanziamenti per 16.803,570 miliardi interamente impegnati (30).

23) Convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85.

24) Fonte Ministero dell'interno, Direzione centrale per la finanza locale.

25) Fonte Ministero dell'interno.

26) Fonte Ministero dell'interno.

27) Decaduto e reiterato con decreto-legge 29 aprile 1995, n. 138.

28) Vedasi supra par. 3.1.2.

29) Vedasi supra par. 3.1.2.

30) Cap. 1601 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (tabella 3.2.a.).

Previsioni competenza 1994: iniziali 13.240,254 miliardi

finali 16.803,570 miliardi

Previsioni competenza 1995: 16.414,050 miliardi.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I fondi perequativi sono assommati a 871,4 miliardi, a fronte di stanziamenti per 871,4 miliardi, interamente impegnati (31).

Il fondo consolidato 1994 a favore degli enti locali è stato pari a 4.156,044 miliardi (di cui 4.154,189 miliardi erogati in conto competenza e 1,855 miliardi sui residui) (32), a fronte di uno stanziamento di 4.210,300 miliardi, totalmente impegnato (33).

Gli stanziamenti relativi al fondo nazionale ordinario per gli investimenti, pari a 300 miliardi, sono stati quasi interamente impegnati ed erogati (299,999 miliardi) a favore dei comuni e delle province e delle comunità montane (34).

Sono stati rimborsati alla Cassa depositi e prestiti gli oneri di ammortamento dei mutui concessi per il ripiano dei debiti pregressi degli enti locali in dissesto finanziario comprensivi degli interessi di preammortamento ammontanti a 14,792 miliardi (35).

Il contributo per l'istituzione di nuove province è stato di 7 miliardi.

I pagamenti relativi al fondo per lo sviluppo agli investimenti sono ammontati complessivamente a 9.437,897 miliardi di cui 9.422,162 miliardi a favore dei comuni e delle province e 15,734 miliardi a favore delle comunità montane; gli stanziamenti sui rispettivi capitoli di bilancio, ammontanti a 11.271,500 miliardi e a 79,414 miliardi risultano interamente impegnati (36).

#### 4. Mutui degli enti locali

La situazione dei mutui concessi agli enti locali, relativa agli anni 1991 e 1992, aggiornata al 31 dicembre 1994, ripartita per regioni, è contenuta nella tabella 4.a. dalla quale, complessivamente, risultano certificati mutui nel 1991 per 6.042 miliardi e nel 1992 per 3.963 miliardi.

La regione con più alta entità di mutui risulta essere la Lombardia.

La tabella 4.b. riporta la situazione dei mutui concessi agli enti locali negli anni 1988-1992 per spese di investimento (37).

Nell'anno 1993 i mutui concessi agli enti locali sono ammontati a 6.270,309 miliardi (tabella 4.c.).

31) Cap. 1602 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (tabella 3.2.b.).

Previsioni competenza 1994: 871,4 miliardi

Previsioni competenza 1995: 1.515,700 miliardi.

32) Cap. 1603 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (tabella 3.2.c.).

Previsioni competenza 1994: iniziali 4.207,167 miliardi

finali 4.210,300 miliardi

Previsioni competenza 1995: 4.161,430 miliardi.

33) Con il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con legge 22 marzo 1995, n. 85, sono state stabilite esclusioni dal computo dei contributi consolidati.

34) Cap. 7236 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (tabella 3.2.d.).

Capitolo che si istituisce in relazione al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di riordino della finanza degli enti territoriali.

Previsioni competenza 1994: 75,000 miliardi;

Previsioni competenza 1995: 300,000 miliardi.

35) Cap. 7232 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

36) Capp. 7232 e 7233 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (tabelle 3.2.e. e 3.2.f.).

Cap. 7232 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province).

Previsioni competenza 1994: iniziali 11.146,500 miliardi

finali 11.271,500 miliardi

Previsioni competenza 1995: 12.296,500 miliardi.

Cap. 7233 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane).

Previsioni competenza 1994: 79,414 miliardi;

Previsioni competenza 1995: 79,414 miliardi.

37) Fonte Associazione Nazionale Comuni Italiani, Memoria depositata nel corso delle audizioni preliminari all'esame dei documenti di bilancio avanti la V Commissione della Camera.

## 5. Gestione di cassa (38)

In termini di saldi nel 1994 si evidenzia un aumento dell'avanzo di parte corrente pari a 540 miliardi (da 4.540 miliardi a 5.080 miliardi), in percentuale 10,62%, ed una consistente diminuzione del disavanzo di parte capitale pari a 1.800 miliardi (da 6.730 miliardi a 4.930 miliardi), in percentuale 26,74%.

L'avanzo delle operazioni finali è stato pari a 150 miliardi (nel 1993 era stato registrato un disavanzo di 2.190 miliardi).

Nel corso del 1994 il valore delle attività finanziarie acquisite è ammontato a 390 miliardi e si è determinato un fabbisogno finanziario di 240 miliardi (molto più contenuto rispetto a quello del 1993, 2.270 miliardi).

I depositi bancari dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono aumentati di 650 miliardi mentre per quelli sottoposti alla Tesoreria unica le rispettive giacenze nel 1994 sono aumentate di 2.593 miliardi.

I risultati di cassa sono riportati nella tabella 5.

### 5.1 Analisi delle entrate

Nel 1994 si è avuto un aumento sia degli incassi correnti (+ 1.210 miliardi, in percentuale + 1,6%), sia di quelli di capitale (+ 950 miliardi, in percentuale + 9,6%).

Tra le entrate proprie quelle tributarie hanno subito un forte incremento pari a 7.710 miliardi; la differenza è dovuta al gettito ICI che nel 1994 è stato, interamente, accreditato ai comuni.

Le entrate derivate sono, invece, passate da 35.522 miliardi a 29.087 miliardi (-18,1%), quale conseguenza dell'applicazione della legge n. 421 del 1992.

Gli incassi derivanti dalla vendita di beni e servizi hanno fatto registrare una diminuzione di 180 miliardi derivante da una forte contrazione di tale posta nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

I redditi di capitale sono cresciuti di 150 miliardi (39).

Le riscossioni per partite finanziarie sono diminuite di 350 miliardi (-5,6%).

Le erogazioni disposte dalla Cassa Depositi e Prestiti, pari a 4.410 miliardi, per il finanziamento del credito destinato agli Enti locali presentano un andamento pressoché stazionario rispetto al 1993; il volume dei crediti concessi, complessivamente, dall'Istituto è passato da 3.860 miliardi a 5.270 miliardi (+ 1.410 miliardi, percentualmente + 26,75%).

#### 5.1.1 Imposta comunale sugli immobili (ICI)

Molteplici difficoltà hanno accompagnato il calcolo dei trasferimenti erariali a seguito dell'introduzione dell'ICI.

È noto che il calcolo delle spettanze ai comuni deve essere effettuato in relazione al gettito ICI del 4 per mille.

Il Ministero dell'interno ha provveduto a determinare i dati relativi ai trasferimenti erariali per gli anni 1994 e 1995 sulla base del gettito ICI risultante dalle riscossioni 1993 presunte (40).

A seguito del versamento del saldo ICI nel mese di dicembre, che ha fatto registrare sensibili diversità tra i dati presunti e quelli effettivi, e delle variazioni degli estimi catastali di numerosi enti, che sono state causa di rilevanti variazioni di gettito ICI, è stato necessario ricalcolare i contributi spettanti agli enti locali nel 1995 e nel 1996.

38) I dati provengono dalla Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1995 e situazione di cassa al 31 dicembre 1994, presentata dal Ministro del tesoro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 3 aprile 1995.

Esai riguardano tutte le 92 Amministrazioni provinciali e 7.834 Comuni (pari al 97% della popolazione amministrata) su un totale di 8.104 enti.

39) (Gli scostamenti più rilevanti sono stati osservati a Milano (+ 70 miliardi) e a Roma (+ 35 miliardi).

40) I calcoli concreti hanno definito un gettito per ICI al 4 per mille in 10.823 miliardi con una produzione per INVIM di 3.016,3 miliardi (tavola 5.1.1.)

A ciò aggiungasi le difficoltà derivanti dalla copertura dell'addizionale erariale energetica che viene assegnata annualmente solo previa acquisizione dell'erario nei capitoli di entrata e che comporta una parziale affluenza di detto contributo nelle casse dello Stato.

Conseguentemente nell'anno 1994 è stato effettuato soltanto il 95% dei trasferimenti erariali agli enti locali; il restante 5% sarà erogato nel primo semestre 1995.

### 5.2 *Analisi delle spese*

I pagamenti correnti fanno registrare un aumento di 670 miliardi (+1%) dovuto, principalmente, ad un incremento generalizzato delle erogazioni per acquisto di beni e servizi (+990 miliardi, in percentuale +4,3%).

Tra i trasferimenti correnti quelli ad aziende di pubblici servizi sono diminuiti di 160 miliardi (-4,3%).

In diminuzione risultano anche le spese per il personale (-490 miliardi, percentualmente -1,9%) e quelle per interessi (-840 miliardi, percentualmente -11,3%).

I pagamenti in conto capitale mostrano una flessione di 850 miliardi (-5,1%) (41) in parte causata dalla sospensione delle norme relative alla rinegoziazione degli appalti pubblici (42).

## 6. *Trasporto locale*

La Corte, nelle sue precedenti relazioni, alle quali si rimanda ha, costantemente, indicato le ragioni ed i fattori che hanno contribuito a rendere negativa la gestione aziendale dei trasporti locali con conseguente formazione di ingenti disavanzi; in particolare contribuiscono sfavorevolmente le tariffe che coprono i costi di esercizio nella misura media nazionale appena del 23%, gli scarsi investimenti nonché un parco automezzi ormai obsoleto.

Il disavanzo di esercizio del trasporto pubblico locale, a tutto il 1993, è stimato dalle competenti autorità governative in 13.000 miliardi (non comprensivo del deficit delle aziende esercenti trasporti pubblici in concessione e del disavanzo del settore relativo alla gestione 1994).

Nel 1994 tale disavanzo è salito a 14.000 miliardi di cui 11.000 da attribuire alle aziende di proprietà degli enti locali tenuti a ripianare le perdite.

Le regioni dove il fenomeno è più rilevante sono il Lazio (43), la Campania (44) e la Lombardia (45).

I costi dei trasporti superano i 9.000 miliardi ed il fatturato (cioè incasso da biglietti, abbonamenti, etc.) raggiunge appena i 2.000 miliardi. Il costo del personale incide per i due terzi sul costo totale. Il livello degli investimenti non è elevato.

La legge finanziaria 1995 (legge 23 dicembre 1994, n. 725), all'art. 6, comma 1, stabilisce in 5.128 miliardi, già comprensivi dell'importo di 531,772 miliardi determinati ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e dell'importo di 245 miliardi, di cui 153 miliardi per il 1994 e 92 miliardi per il 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 4 ter, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485 convertito nella legge 17 febbraio 1993, n. 32, il FNT, già confluito nel Fondo comune di cui alla legge n. 281 del 1970.

Da notare che la dotazione del FNT, rimasta invariata dal 1992 al 1994, nel 1995 ha subito un aumento pari a 364 miliardi, corrispondente al 7,09%.

I contributi del FNT erogati alle Regioni sono destinati, esclusivamente, al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale e devono coprire la differenza emergente tra costi e ricavi gestionali.

41) La maggiore diminuzione è stata registrata nella città di Milano (-151 miliardi).

42) Art. 6 della legge n. 537 del 1993.

43) 4.000 miliardi di deficit.

44) 4.000 miliardi di deficit.

45) 1.500 miliardi di deficit.

Ancorché il sistema previsto dalla citata legge n. 151 del 1981 ponga a carico delle aziende e/o enti locali i disavanzi di gestione non coperti dai trasferimenti regionali, gli ulteriori disavanzi di gestione, dovuti alla crisi endemica del settore, sono stati di regola ripianati con appositi provvedimenti di legge e con oneri a carico del bilancio dello Stato (l'ultimo dei quali è il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 (46)).

Allo stato le aziende di trasporto sono impegnate a dare applicazione ai piani di risanamento adottati dagli enti locali ai sensi delle leggi n. 403 del 1990 e n. 32 del 1993 che prevedono il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il 1996.

## 7. Enti locali in dissesto

### 7.1 Dichiarazioni di dissesto

Attualmente risultano in stato di dissesto dichiarato n. 371 comuni (47) (tabella 7.1.), con un incremento del 6% rispetto al 1993; tra essi risultano tre capoluoghi di provincia (Napoli, Benevento e Chieti) ed una amministrazione provinciale (Napoli).

I comuni dissestati rappresentano il 4,77% del totale con una particolare concentrazione del fenomeno nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Basilicata.

Nel corso del 1994 risultano pervenute al Ministero dell'interno 37 delibere di dichiarazione di dissesto e 71 comuni hanno presentato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Sono state predisposte 90 relazioni sulle ipotesi di bilancio con i conseguenti decreti ministeriali e, su delega della Commissione di ricerca, sono state attivate 74 richieste di supplemento istruttorio nei confronti di enti la cui documentazione è risultata incompleta; sono state respinte 10 ipotesi di bilancio.

Sono stati sbloccati i trasferimenti erariali a favore degli enti dissestati dopo l'avvenuta verifica della presentazione delle prescritte certificazioni dei conti consuntivi e dei bilanci di previsione; conseguentemente si è fatto luogo al pagamento della quarta rata dei contributi ordinari, relativi agli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, e alla seconda semestralità dei contributi ordinari relativi all'anno 1994.

È stata anche disposta l'erogazione del contributo di adeguamento alla media dei trasferimenti erariali a favore di 17 enti locali per un importo complessivo di 70,462 miliardi.

### 7.2 Altri provvedimenti

Sono pervenuti al Ministero dell'interno 103 piani di estinzione di debiti: per 39 sono state presentate le relazioni alla Commissione di ricerca per la finanza locale e 24 sono stati ritirati dagli organi straordinari di liquidazione per modifiche od integrazioni.

Sono stati emessi 22 decreti ministeriali di autorizzazione alla contrazione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti per il ripiano del fabbisogno pregresso degli enti locali. Tali provvedimenti hanno riguardato 6 comuni per un importo di 16,702 miliardi e 16 organi straordinari di liquidazione per un importo di 19,029 miliardi.

46) Convertito con la legge 30 maggio 1995, n. 204.

47) Da tale computo vanno esclusi 15 revocati e respinti.

## 8. Organizzazione e personale

### 8.1 Organizzazione

In tema di organizzazione la legge 23 dicembre 1994, n. 724 contenente «misure di razionalizzazione della finanza pubblica», introduce innovazioni organizzative anche nell'ambito degli enti locali che riguardano l'articolazione dell'orario di servizio al fine di meglio soddisfare le esigenze dell'utenza dei servizi, il contenimento del ricorso al lavoro straordinario e alle prestazioni a tempo parziale e la verifica dei carichi di lavoro.

### 8.2 Personale

La legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha dettato numerose disposizioni in materia di pubblico impiego, disciplinando importanti istituti quali la revisione organizzativa e le assunzioni di personale presso la pubblica amministrazione.

Per quanto, più specificatamente, attiene al settore degli enti locali l'analisi della normativa contenuta nell'art. 22 evidenzia l'imprescindibile esigenza di una ricostruzione sistematica della disciplina vigente per i singoli istituti (mobilità, carichi di lavoro, etc.), anche in considerazione dei numerosi richiami a provvedimenti normativi succedutisi nel tempo.

In tale prospettazione il richiamato art. 22 ha disposto la inapplicabilità per gli enti locali territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 delle disposizioni restrittive della facoltà di assunzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dello stesso articolo.

Sono consentite assunzioni a tempo determinato ed anche rapporti di lavoro autonomo purché sussistano le corrispondenti disponibilità di bilancio e purché non venga superato per le spese di personale il 50% del totale delle spese correnti.

Il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 33 (48), nel consentire agli enti locali in condizioni di equilibrio economico-finanziario di effettuare assunzioni di personale, condiziona le assunzioni medesime all'obbligo della previa attivazione delle procedure di mobilità.

Il decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, nel reiterare il precedente decreto-legge n. 33 del 1995, prevede l'anticipazione ai comuni del 90% delle risorse per pagare il personale in mobilità.

Nel marzo del 1995 è stato firmato il contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli enti locali, interessante circa 700.000 addetti per il periodo 1994-1997 (49).

Le modifiche più rilevanti riguardano l'orario di lavoro e i compensi incentivanti.

Le tabelle 8.2.a. e 8.2.b. riportano, rispettivamente, la consistenza del personale degli enti locali e gli aumenti, a regime, secondo le qualifiche.

48) Reiterato con decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106 e, a sua volta, reiterativo, con modificazioni, dei decreti-legge n. 676, n. 574, n. 492 e n. 376 del 1994.

49) Per una più esauriente trattazione si rinvia al capitolo sul personale della presente Relazione.

XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Totale 3.2

TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI  
(1.53 - 2.12.5)  
1990-1994

	1990	1991	1992	1993	1994	%	1990	1991	1992	1993	1994	%	1990	1991	1992	1993	1994	%
Previd. comp.	27.202,3	12.033,1	20.170,2	10,4	12.832,6	1,7	29.403,3	-2,4	12.991,3	0,8	30.794,2	4,7	12.870,8	-0,6	22.434,2	-77,1	13.003,9	1,5
Integrale comp.	27.200,7	12.975,3	20.118,4	10,4	12.851,5	3,2	29.398,8	-2,4	12.949,5	0,8	30.798,6	4,6	12.860,0	-0,6	22.448,8	-77,0	13.000,5	1,1
Pagine comp.	26.175,1	9.115,1	20.027,3	10,9	10.142,2	11,3	28.461,4	-1,3	9.819,4	-3,2	29.457,7	2,8	9.804,4	0,3	22.194,1	-24,7	9.612,5	-2,0
Indicizzati comp.	1.105,6	3.440,3	1.091,1	-1,3	2.700,3	-21,9	737,4	-32,4	2.580,2	-4,6	1.201,8	73,8	3.020,6	14,3	253,6	-82,2	3.396,0	13,1
Previd. int.	1,6	37,8	1,9	12,9	2,0	3,6	100,0	1,8	1,8	-10,0	94,7	1.141,7	1,7	-10,9	-123,5	97,4	3.276,5	
Pagine int.	28.349,0	9.571,0	20.965,6	5,3	11.899,1	24,2	29.358,8	-1,7	10.990,1	-10,9	30.343,2	3,0	11.023,7	4,1	22.377,0	-22,7	10.514,8	-4,0
Indicizzati int.	1.515,4	5.983,0	1.579,3	4,4	6.022,0	11,7	1.474,8	-4,4	6.798,0	31,7	1.542,4	4,3	7.890,6	-10,3	94,4	-44,6	9.641,1	22,2
Totale int.	77,4	95,0	189,7	153,8	254,4	167,8	146,1	-23,6	245,1	-3,7	473,4	229,9	2.720,8	1.011,0	84,2	47,8	711,8	-73,0

C. E. D. - Ufficio Studi e Ricerche in Base Fiscale - Servizio Relazioni al Parlamento

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 3. 2. a.

CAP. 1001

LEGGI DI BILANCIO. FONDO ORDINARIO PER IL FINANZIAMENTO DEI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI.  
Altre istituzioni

VARIAZIONI APPORTATE DA PROVVEDIMENTI NEL 1994

PROVVEDIMENTO	SI	NO	COMPETENZA	CASSA
1994/D/M/123321	SI	0	0	0
1994/D/M/120093	SI	559.596.000	559.596.000	559.596.000
1994/D/M/120295	SI	29.250.000	29.250.000	29.250.000
1994/D/M/132060	SI	660.214.666.000	660.214.666.000	660.214.666.000
1994/D/M/138472	SI	38.294.000	38.294.000	38.294.000
1994/D/M/143324	SI	387.214.000	387.214.000	387.214.000
1994/D/M/146820	SI	3.244.570.000	3.244.570.000	3.244.570.000
1994/D/M/164928	SI	32.837.874.000	32.837.874.000	32.837.874.000
1994/D/M/175308	SI	71.707.232.000	71.707.232.000	71.707.232.000
1994/P/ASS/0000001	SI	25.000.000.000	25.000.000.000	0
L.B.	SI	1.289.300.000.000	1.289.300.000.000	2.630.274.420.000
L.B.	SI	13.240.254.000.000	13.240.254.000.000	13.240.254.000.000
L.B.	SI	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
			16.803.570.666.000	18.139.545.106.000

1993				
1994	16.803.570.666.000	18.139.545.106.000	16.803.570.666.000	1.680.357.686.000
				1.141.127.975.570
				17.914.990.074.525
sc. % 93/94				

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 3. 2. b.

CAP 1602

LEGGI DI BILANCIO FONDO FIDUCIARIO DEGLI SGUARDI DI FISCALITA' LOCALE

Nuova istituzione

VARIAZIONI APPORTATE DA PROVEDIMENTI NEL 1994

PROVEDIMENTO	OPER.	AIT.	COMPETENZA	CASSA
L.B.	IST	SI	871.400.000.000	871.400.000.000
TOTALI			871.400.000.000	871.400.000.000

ANNO	Prov. def. 1993	Prov. def. cassa	Impegni	Spese impegnate	Prov. competenza	Prov. totale	Prov. totale
1993	---	---	---	---	---	---	---
1994	871.400.000.000	871.400.000.000	871.399.987.995	871.399.987.995	871.399.987.995	0	871.399.987.995
tc. % 93/94	---	---	---	---	---	---	---



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 3 2 f

LEGE DI BILANCIO: FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DELLE COMUNITA' MONTANE  
 CAP 7233

VARIAZIONI APPORTATE DA PROVVEDIMENTI NEL 1994

PROVVEDIMENTO	OPER.	ATT.	COMPETENZA	CASSA
L.B.	IST	SI	79.414.000.000	194.414.000.000
TOTALI			79.414.000.000	194.414.000.000

ANNO	Prev. def. comp.	Prev. del. cassa	Impieghi	spesa impegnata	Pag. competenza	Pag. residui	Pag. totale
1993	79.414.000.000	100.000.000.000	79.414.000.000	79.414.000.000	14.100.004.595	1.055.644.600	15.155.649.195
1994	79.414.000.000	194.414.000.000	79.414.000.000	79.414.000.000	15.846.952.035	87.886.000	15.734.841.035
sc. % 93/94	0,00	94,41	0,00	0,00	10,97	-81,67	3,82

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 3.2.c

CAP. 1603

LEGGE DI BILANCIO. FONDO CONSOLIDATO PER IL FINANZIAMENTO DEI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI

Numero istituzione

VARIAZIONI APPORTATE DA PROVVEDIMENTI NEL 1994

PROVVEDIMENTO	OPER.	ATT.	COMPETENZA	CASSA
1994/DM/146821	VAR	SI	100.000.000.000	100.000.000.000
1994/DM/165415	VAR	SI	-100.000.000.000	-100.000.000.000
1994/PASS/000001	VAR	SI	3.133.000.000	92.833.000.000
L.B.	IST	SI	4.207.167.000.000	4.207.167.000.000
TOTALI			4.210.300.000.000	4.300.000.000.000

ANNO	Prov. del Tesoro	Prov. del Cassa	Impegni	Spese impegnate	Pag. contenziosi	Pag. passivi
1993	—	—	—	—	—	—
1994	4.210.300.000.000	4.300.000.000.000	4.210.300.000.000	4.210.300.000.000	4.154.189.519.515	1.854.903.245
sc. % 93/94	—	—	—	—	—	—

XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 3 1 2 a

CAP. 1578

1984/DM/147208. CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMUNE DI PALERMO PER CONCORSO DELLO STATO NELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI URGENTI PER MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, NONCHE' DEL PATRIMONIO ARTISTICO E MONUMENTALE DELLA CITTA'.

VARIAZIONI APPORTATE DA PROVVEDIMENTI NEL 1994

PROVVEDIMENTO	DEPER.	ATT.	COMPETENZA	CASSA
1994/DM/147209	IST	SI	50.000.000.000	50.000.000.000
TOTALI			50.000.000.000	50.000.000.000

ANNO	Prov. del Conto	Prov. del Conto	Impegni	spesi impegnate	Pag. competenza	Pag. versati	Pag. totale
1993	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	0	50.000.000.000
1994	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	0	50.000.000.000
sc. % 93/94	0,00	0,00	0,00	0,00			

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Testo 3. 1. 2. b.

CAP. 7234

LEGGE DI BILANCIO. FONDO DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLE COMUNITA' MONTANE, DI CUI ALLA LEGGE 23 MARZO 1991, N. 82.

VARIAZIONI APPORTATE DA PROVVEDIMENTI NEL 1994

ANNO	DESCRIZIONE	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE
1994/DM/147209	VAR	SI	75.000.000.000	75.000.000.000	
L.B.,	IST	SI	0	0	
<b>TOTALI</b>			<b>75.000.000.000</b>	<b>75.000.000.000</b>	
1993			75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000
1994			75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000
<b>SC. % 93/94</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 3. 2. d.

LEGGI DI BILANCIO. FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI.  
 CAP. 7236  
 Nuova suddivisione

VARIAZIONI APPORTATE DA PROVVEDIMENTI NEL 1994

	1993	1994	ATT.	COMPETENZA	CASSA
L.B.	187		81	0	0
L.B.	VAR		81	300.000.000.000	300.000.000.000
TOTALI				300.000.000.000	300.000.000.000
	1993				
	1994		300.000.000.000	299.999.999.750	299.999.999.750
sc. % 93/94				0,00	0,00



Tavola 3. 1. 4.a.

<b>Le riduzioni provincia per provincia</b>			
<b>La detrazione dei trasferimenti ordinari e consolidati 1995</b>			
<b>Provincia</b>	<b>Riduzione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Riduzione</b>
Asti	170.848.352	Rieti	890.535.036
Torino	10.980.086.030	Roma	7.171.266.236
Milano	3.811.703.883	Viterbo	1.569.928.254
Varese	380.772.097	L'Aquila	1.720.837.006
Genova	7.388.849.483	Pescara	1.257.168.344
Imperia	549.331.822	Isernia	390.470.842
La Spezia	817.467.943	Bari	2.518.605.494
Savona	711.809.341	Taranto	1.668.980.427
Venezia	1.310.942.804	Matera	869.583.990
Gorizia	210.431.937	Catanzaro	929.096.970
Trieste	1.508.852.816	Reggio Calabria	1.592.127.327
Forlì	618.293.935	Caltanissetta	276.447.227
Grosseto	389.079.008	Catania	4.850.624.899
Livorno	1.166.861.431	Messina	6.073.243.045
Ancona	267.107.972	Palermo	5.291.222.956
Pesaro	1.497.458.723	Oristano	1.148.312.288
<b>Totale nazionale</b>			<b>70.000.000.000</b>

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 3.1.4.b

Classe demografica dei Comuni	N. Enti	Totale detraz. (milioni)	Media pro-capite (lire)
0-499	105	1.558	49.969
500-999	191	5.698	40.101
1.000-1.999	392	14.307	25.178
2.000-2.999	334	12.407	21.551
3.000-4.999	312	23.614	19.793
5.000-9.999	285	35.860	17.675
10.000-19.999	196	56.312	20.280
20.000-59.999	142	111.425	22.057
60.000-99.999	29	102.218	45.297
100.000-249.999	13	64.072	29.863
250.000-499.999	4	42.977	30.236
oltre 500.000	3	129.554	44.074
<b>Totale</b>	<b>1.905</b>	<b>600.000</b>	<b>28.395</b>

C. E. D. - Ufficio Sezioni Riunite in Sede Referente  
Servizio Relazioni al Parlamento

Tavola 3.1.4.c

<b>La classifica dei Comuni</b>					
Graduatoria in ordine decrescente dei primi venti e degli ultimi venti Comuni					
I più colpiti ...			... e i meno colpiti		
(Valori in milioni)			(Valori in lire)		
Comune	Prov.	Detrazione	Comune	Prov.	Detrazione
Milano	Mi	71.333	Berna	So	540.520
Torino	To	38.972	Valgioie	To	463.618
Firenze	Fi	26.591	Argentara	Cn	460.352
Genova	Ge	19.249	Porta	To	451.483
Salerno	Sa	12.926	Rocchetta e Croce	Ca	433.295
Cosenza	Cs	12.135	Tocco da Casauria	Pa	372.419
Bologna	Bo	12.003	Galole in Chianti	Si	361.171
Pozzuoli	Na	11.333	Concordia s. Secchia	Mo	354.900
Trieste	Ts	10.086	Plode	Vc	329.935
Castellammare di St.	Na	9.154	Vacone	Ri	327.066
Cagliari	Ca	9.069	S. Giorgio su Legnano	Mi	275.687
Torre del Greco	Na	7.912	Filacciano	Rm	225.306
Torre Annunziata	Na	7.324	Cervatto	Vc	208.722
Catanzaro	Cz	6.502	Esino Lario	Co	163.375
Reggio Calabria	Rc	6.416	Zumaglia	Vc	153.661
Portici	Na	6.072	Menarola-Chiavenna	So	111.807
Livorno	Li	5.404	Curcuris	Or	107.600
Avellino	Av	4.242	Boronneddu	Or	77.405
Potenza	Pz	4.047	Bidoni	Or	58.814
Ercolano	Na	3.895	Curino	Vc	15.117

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 4. a.  
**MUTUI CONCESSI AGLI ENTI LOCALI**  
 (valori in migliaia di lire)

Allegato B

REGIONE	CERTIFICATO MUTUI 1991			CERTIFICATO MUTUI 1992		
	MUTUO	ON. A CARICO	CONTR. AMM.	MUTUO	ON. A CARICO	CONTR. AMM.
ABRUZZO	105.571.284	15.908.819	13.305.467	74.362.497	10.643.047	9.330.036
BASILICATA	34.284.075	4.628.838	3.941.170	23.179.163	2.974.214	2.674.574
CALABRIA	70.801.082	9.003.151	8.550.607	82.636.274	10.543.664	9.063.058
CAMPANIA	421.492.991	50.782.192	46.123.305	185.570.809	21.966.672	18.730.735
EMILIA ROMAGNA	392.861.374	59.406.177	47.799.467	341.547.194	46.249.658	40.126.648
FRIULI V.G.	128.754.209	14.459.828	12.203.725	111.009.478	11.051.730	9.780.475
LAZIO	557.791.876	55.756.617	44.457.931	369.655.611	59.660.962	45.372.361
LIGURIA	161.346.052	27.465.353	20.649.273	345.523.625	38.850.829	28.286.440
LOMBARDIA	1.331.979.004	157.597.613	123.348.360	861.354.923	130.663.428	95.889.149
MARCHE	151.342.220	18.373.081	17.177.346	134.032.405	18.123.416	15.355.800
MOLISE	23.070.861	3.347.326	2.717.778	19.221.234	2.653.980	2.413.660
PIEMONTE	665.898.643	105.113.227	81.793.040	247.529.639	34.869.525	30.007.033
PUGLIA	189.530.275	25.974.043	21.106.729	173.283.946	23.632.659	19.691.705
SARDEGNA	136.338.400	22.333.268	17.617.190	80.904.628	12.636.661	9.874.173
SICILIA	191.440.357	25.815.567	22.327.954	75.100.868	9.969.713	8.737.708
TOSCANA	329.239.542	46.937.491	37.044.341	368.864.207	56.525.340	44.441.994
UMBRIA	94.578.350	9.349.135	6.870.266	47.867.729	6.664.662	5.272.760
VALLE D'AOSTA	6.004.299	711.568	625.891	3.856.939	524.551	475.017
VENETO	860.375.071	54.466.178	40.380.941	418.419.440	60.061.316	46.755.066
TOTALE	6.042.667.945	707.439.502	568.040.811	3.963.920.609	556.728.917	444.460.410

C. E. D. - Ufficio Sezioni Riunite in Sede Referente - Servizio Relazioni al Parlamento

## XII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 4. b.

Mutui concessi agli enti locali negli anni 1988-1992 per spese di investimento  
(in miliardi di lire)

CATEGORIA DI OPERA	1988	1989	1990	1991	1992
Edilizia politica .....	1.040,4	1.476,0	567,3	525,3	679,2
% Cassa DD.PP. ....	86,1	85,3	68,7	52,2	66,5
Edilizia sociale .....	2.876,5	2.533,9	805,9	1.068,5	774,6
% Cassa DD.PP. ....	92,1	92,1	78,2	77,0	65,6
Impianti e attrezzature ricreative .....	1.143,2	1.502,9	987,4	716,9	539,1
% Cassa DD.PP. ....	59,4	69,5	63,4	53,2	45,8
Opere igienico-sanitarie .....	1.697,8	1.743,9	924,0	878,8	815,9
% Cassa DD.PP. ....	97,5	95,1	94,3	83,5	75,4
Opere idriche .....	601,4	500,9	280,6	339,0	325,8
% Cassa DD.PP. ....	94,8	95,7	92,3	78,5	59,5
Opere marittime .....	13,6	11,0	11,6	76,3	3,2
% Cassa DD.PP. ....	97,9	96,7	83,0	94,0	84,3
Viabilità e trasporti .....	2.769,2	4.181,9	1.255,7	2.211,7	1.124,4
% Cassa DD.PP. ....	97,1	87,6	82,4	67,6	75,1
Energia .....	528,3	494,4	389,6	604,5	756,9
% Cassa DD.PP. ....	79,0	97,1	70,1	96,5	93,5
Opere varie .....	1.682,6	1.184,8	844,5	1.113,4	728,5
% Cassa DD.PP. ....	80,5	68,6	32,7	16,9	18,9
Totale mutui opere pubbliche .....	12.353,0	13.629,5	6.066,7	7.534,5	5.745,6
% Cassa DD.PP. ....	88,4	86,1	71,9	63,9	64,4
Mutui per altri investimenti .....	762,8	638,6	368,7	507,2	362,7
% Cassa DD.PP. ....	37,4	43,7	50,6	14,0	9,2
Mutui concessi da istituti previdenza (a) .....	-	-	0,0	-	-
<b>TOTALE GENERALE .....</b>	<b>13.115,8</b>	<b>14.268,1</b>	<b>6.435,3</b>	<b>8.041,6</b>	<b>6.108,3</b>
<b>% Cassa DD.PP. ....</b>	<b>85,5</b>	<b>84,2</b>	<b>70,9</b>	<b>60,8</b>	<b>61,2</b>

(a) Non si dispone del dato disaggregato per settore di intervento

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 4. c.

MUTUI CONCESSI AGLI ENTI LOCALI NELL'ANNO 1993  
(milioni di lire)

ITALIA

DESCRIZIONE	AMMINISTRAZ. PROVINCIALI	COMUNI CAPOLUOGO	COMUNI > 20.000 AB.	COMUNI < 20.000 AB.	COMUNITA' MONTANE	TOTALE	INCIDENZA % CASSA DD.PP.
EDILIZIA PUBBLICA DI INTERESSE LOCALE	39.803	218.323	118.280	192.928	8.789	872.801	61,46
EDILIZIA SOCIALE	487.515	234.401	197.052	628.021		1.513.989	86,12
IMPIANTI ED ATTREZZATURE RICREATIVE	9.580	80.173	51.708	188.198	1.004	318.628	48,18
OPERE IGIENICO SANITARIE	20.913	92.795	97.090	578.995	1.780	791.483	60,42
OPERE IDRICHE	2.080	28.285	23.869	231.117	853	288.871	62,18
OPERE MARITTIME				1.994		1.994	22,02
VIAABILITA' E TRASPORTI	289.885	677.288	178.889	284.704	788	1.418.380	89,88
ENERGIA	1.640	30.728	88.585	308.783	810	428.543	85,88
OPERE VARIE	53.494	248.182	85.884	118.889	2.388	480.278	19,17
A) TOTALE MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	884.720	1.888.100	808.642	2.548.948	13.341	5.812.648	89,88
B) MUTUI PER ALTRI SCOPI	18.124	128.788	288.782	47.801	2.378	487.881	8,32
TOTALE (A + B)	872.844	1.718.888	1.088.424	2.596.749	15.719	6.270.529	85,22
POPOLAZIONE RESIDENTE	88.948.374	17.282.013	12.832.823	28.888.884	10.180.488	88.880.300	
QUOTA PRO CAPITE (milioni di lire)	18,8	88,6	83,3	88,8	1,8	110,1	

C. E. D. - Ufficio Sezioni Riunite in Sede Referente - Servizio Relazioni al Parlamento

XIII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola n. 32

COMUNI E PROVINCE - Risultati di cassa al 31 dicembre 1992, 1993 e 1994

RISCOSSIONI	PAGAMENTI				(miliardi di lire)					
	1992	1993	1994	93/92%	94/93%	1992	1993	1994	93/92%	94/93%
<b>A. INCASSI CORRENTI</b>										
Tributari	68.650	73.800	75.010	7,5	1,6	65.400	69.260	69.930	5,9	1,0
- diretti	14.600	21.000	28.710	43,8	36,7	24.810	25.300	24.810	2,0	-1,9
- indiretti	750	7.100	15.000			21.550	22.980	23.950	6,5	4,3
Vendita di beni e servizi	13.850	13.900	13.710	0,4	-1,4	6.470	8.080	8.070	24,6	0,1
Redditi di capitale	8.850	7.900	7.720	15,3	-2,3	122	152	122	24,6	-19,7
Trasferimenti:	1.420	1.370	1.520	-3,5	10,9	50	70	70	40,0	
- da settore statale	40.390	37.950	31.050	-6,0	-18,2	2.390	3.690	3.520	54,0	-4,3
- da regioni	35.359	32.112	25.168	-9,2	-21,6	750	840	950	12,0	13,1
- da altri enti del S. P. A.	4.570	5.320	5.320	16,4	8,7	390	410	450	5,1	9,8
- da imprese	390	460	500	17,9	8,7	2.768	2.908	2.958	5,1	1,7
- da altri	20	20	20			7.400	7.460	6.820	0,8	-11,3
Altri incassi correnti	51	38	42	-25,5	10,5	5.170	5.480	6.480	6,0	18,2
	5.390	5.590	6.010	3,5	7,7					
<b>C. INCASSI DI CAPITALI</b>										
Trasferimenti:	11.810	9.920	10.870	-16,0	9,6	17.440	16.660	15.800	-4,5	-5,1
- da settore statale	9.870	7.980	8.770	-19,1	9,9	16.390	15.060	14.630	-8,1	-2,9
- da regioni	4.951	3.410	3.919	-31,1	14,9	610	670	640	9,8	-4,5
- da altri enti del S. P. A.	3.320	2.870	3.090	-13,6	7,7					
- da imprese	530	580	570	9,4	-1,7	100	150	140	50,0	-6,7
- da altri	300	290	310	-3,3	6,9	170	180	170	-5,9	6,3
Altri incassi di capitale	769	830	881	7,9	6,1	140	140	130		-7,1
	1.940	1.940	2.100		8,2	200	220	200	10,0	-9,1
						440	920	530		-42,4
<b>E. PARTITE FINANZIARIE</b>										
Riscossione di crediti:	7.070	6.260	5.910	-11,5	-5,6	4.340	6.340	6.300	46,1	-0,6
- da aziende pubbliche di servizi	1.030	1.830	1.500	77,7	-18,0	310	360	380	16,1	5,6
- da altri	630	930	890	47,6	-4,3	1.230	1.190	1.340	-3,3	12,6
Riduzione depositi bancari	400	900	610		-32,2	880	730	1.050	-17,0	43,8
Altre partite finanziarie	6.040	4.430	4.410	-26,7	-0,5	350	460	290	31,4	-37,0
						200	900	650		-27,8
						2.600	3.890	3.930	49,6	1,0
<b>G. TOTALE INCASSI (A+C+E)</b>	87.530	89.980	91.790	2,8	2,0	87.180	92.260	92.030	5,8	-0,2
<b>L. DISPONIBILITA' (G-H)</b>	350						2.270	240		
<b>H. TOTALE PAGAMENTI (B+D+F)</b>										
<b>L. FABBRISOGNO (H-G)</b>										

C. E. D. - Ufficio Sezioni Riunite in Sede Referente - Servizio Relazioni al Parlamento

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 5.1.1.

Tabella RP. 14. - Risorse dei comuni da I.C.I. ed INVIM  
(in miliardi di lire correnti)

REGIONI	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI			Perdita INVIM	I.C.I. Stato al netto INVIM
	Quota Stato	Quota comunale	TOTALE		
Piemonte	931,6	298,0	1.229,6	236,7	694,9
Valle d'Aosta	52,8	0,0	52,8	15,0	37,8
Lombardia	1.987,5	496,3	2.483,8	782,2	1.259,3
Trentino-Alto Adige	561,2	172,8	734,0	112,2	449,0
Veneto	-	-	-	-	-
Friuli-Venezia Giulia	931,2	256,0	1.187,2	258,9	672,3
Liguria	255,7	54,7	310,4	60,3	196,4
Emilia-Romagna	4.038,5	184,4	4.202,9	299,7	768,6
Toscana	949,5	266,7	1.116,2	252,4	597,4
Umbria	121,2	59,0	180,2	30,3	90,9
Marche	227,8	60,3	288,1	55,3	472,5
Lazio	1.473,7	568,3	2.042,0	338,2	4.435,8
Abruzzo	193,6	58,4	252,0	54,8	141,8
Molise	46,1	12,4	58,5	40,3	35,8
Campania	643,9	272,3	916,2	188,7	455,2
Puglia	541,6	104,5	646,1	160,2	381,4
Basilicata	45,2	19,1	64,3	16,0	29,2
Calabria	171,6	67,5	239,1	31,3	140,8
Sicilia	832,9	120,1	953,0	442,9	390,0
Sardegna	218,1	28,6	246,7	57,9	160,2
Media Nazionale	10.823,7	3.079,4	13.903,1	3.016,3	7.807,4

C. E. D. - Ufficio Segreti Riuniti in Sede Referente - Servizio Relazioni al Parlamento

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Tavola 6

## LE IMPRESE PUBBLICHE LOCALI

Categoria	Trasporti	Gas	Acqua	Elettricità	Igiene urbana	Latte	Farmacie	Totale
N. aziende	155,00	185,00 (3)	---	52,00	110,00	181,00 (2)	---	545,00
N. gestioni ec.	12,00	78,00 (3)	---	46,00	62,00	57,00 (2)	---	254,00
Impianti	3.358,30	1.178,50	1.444,80	1.659,60	412,20	148,90	46,80	8.250,70
Investimenti	429,00	312,10	204,40	309,00	120,00	13,50	17,50	1.405,50
Dipendenti	109.667,00	7.729,00	8.321,00	9.038,00	17.801,00	2.245,00	1.871,00	156.879,00
Costi	9.100,00	3.450,50	1.561,90	3.073,30	2.079,80	753,70	830,80	20.791,10
Ricavi	7.111,80	3.560,80	1.539,00	3.307,90	2.079,40	733,80	884,80	19.147,80
Risult. gestione	-1.988,20	110,30	-22,90	234,60	8,80	-19,90	34,00	-1.843,50
Produzione (1)	5.635,00	7.149,00	2.770,00	16.171,00	73.438,00	7.274,00	n.d.	n.d.

## Note:

- (1) I valori espressi sono i seguenti: trasporti, milioni di passeggeri trasportati; gas e acqua, milioni di metri cubi erogati; elettricità, milioni di Kwh erogati; igiene urbana, migliaia di quintali raccolti; latte, migliaia di ettolitri venduti.
- (2) Insieme aziende latte-farmacie-mercati.
- (3) Insieme gas e acqua.
- Tutti gli altri valori non specificati sono in miliardi di lire 1991.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 6.2.

LE SOCIETA' ESISTENTI PRIMA DELLA LEGGE 142

Imperia	Rt	Riviera Trasporti	Parma	Sesae	Società acqua riscaldamento energia metano
Mestre	Svet	Società veneta servizio trasporti	Savignano S.R.	Asm	Asm
Brindisi	Sip	Società trasporti pubblici	Laconi	Sip	Società trasporti pubblici di Terni (Cibrano)
Brescia	Cbm	Consorzio Brescia mercati	Firenze	Col	Consorzio centrale del latte Firenze e Pistoia
Brescia	Valgas	Valgas	Siena	Se	Siena ambiente
Trento	Aesina	Aesina	Perugia	Cosap	Costruzione e servizi acquedotti Perugia (1)
Trento	Sit	Società industriali trentine			
Brescia	Aprica	Aprica	Bologna	Cgs	Centro gas system Emilia Romagna
Lodi	Sis	Società italiana servizi automobilistici	Cosco	Sst	Gestione servizi trasporti
La Spezia	Cgas	Centrogas La Spezia	Vignola	Mai	Merato agevolamento all'ingrosso
					Consorzio per la gestione del mercato generale all'ingrosso
Biella	Atap	Azienda trasporti automobilistici pubblici	Bolzano	Cogni	
Torino	Satit	Torinese trasporti intercomunali	Aceto	Capl	Cooperativa agricola Forza e luce
Ferrara	Co	Centro energia	Rovato	Ca	Consumi associati
		Società utilizzazione ponti di energia rinnovabile	Paluzza	Seasb	Società elettrica cooperativa alto Bui
Ferrara	Sufar		Forlì Archa	Cels	Consorzio elettrico industriale di Gianico
Rovato	Cogeme	Cogeme	Piacenza	Recoplast	Fac. Plast.
Forlì	Ra	Romagna acque			
			Milano	Clb	Clapal Lombardia services
Ovada	Seamo	Società auto linee alto Monferrato Ovadese	Milano	Sev	Società elettrica Vercelli (1)
Verona	Mev	Merato agevolamento di Verona			
		Società impianto esercizio mercati agricoli all'ingrosso			
Milano	Soperni				
Treviso	Tim	Treviso mercati			
					Le società elencate trattate e in base al loro territorio dopo la legge 142
					Amis (igiene ambientale), Amr (azienda municipale industriale di Rimini), Amis (azienda municipalizzata farmaceutica)
Treviso	Lamarca	Società sottoservizi "La Marca Trevigiana"	Rimini		
Vittorio V	Atm	Azienda Trasporti mantovana	Bergamo	Amac (acqua, illuminazione, gas) e Amru (igiene ambientale) fuso dal 1° gennaio 1985 nella "Bergamo Ambiente e Servizi" Spa	
Vicenza	Fiv	Ferrovie e tramvie vicentine	Forlì e Ravenna	Consorzio società Romagna acque	
Como	Spt	Società pubblica trasporti	Bologna	Acocer - (gas, acqua) e Amiu (igiene ambientale) fusione in una unica società entro il 1985	
Ciano s. N.	Ser	Società auto linee auto linee riviera	Milano	Centrale del latte, Asm (azienda energetica municipale)	
Chivari	Tpt	Tipulle pubblici trasporti	Modena	Amem (acqua e gas) e Amiu (igiene urbana) fusione in unica società	
Spoleto	Sst	Società Spolatina di imprese trasporti	Sari	Amstab (trasporti)	
Raggio Emilia	Ares	Ares	Roma	Acas (gas, acqua, elettricità)	
Roma	Pbt	Pubblicistica	Udine	Acoga (gas, acqua)	
Firenze	Marcalf	Marcalf centro alimentare polivalente	Trieste	Acoga (gas, acqua)	
Spresiano	Contarini	Contarini	Genova	Acoga (gas, acqua)	
Pisa	Tecogon	Tecogon	Poggio Emilia	Acogac (acqua gas) e Amiu (igiene ambientale) fusione in una unica società	
Perugia	Asp	Auto servizi Perugia	Torino	Am (azienda energetica), Asm (acquedotto torinese)	
Roma	Smt	Società mineraria del Trastevere			
Grosseto	Rama	Rete automobilistica maremmana anierina			
Roma	Ascoroma	consorzio romana			
S. Benedetto del T.	Ans	Azienda multi servizi			

Note: (1) Società a capitale pubblico minoritario

XII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola 7.1.

Tabella RP. 1. - Comuni che hanno dichiarato il dissesto a norma del decreto Legge n. 06 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni (Situazione al 31 dicembre 1994)


REGIONI	Numero complessivo di comuni	Numero di comuni che hanno segnalato difficoltà finanziaria	Numero di comuni dissestati ufficialmente		% di dissesti sul totale dei comuni	% di dissesti sui comuni in difficoltà
			pieni presentati	pieni esaminati 1)		
Piemonte	1.209	50	5	5	0,41	10,0
Valle d'Aosta	74	-	-	-	-	-
Lombardia	1.546	87	13	12	0,84	13,8
Trentino-Alto Adige (a)	-	-	-	-	-	-
Veneto	582	45	2	2	0,34	13,3
Friuli-Venezia Giulia	219	9	-	-	-	-
Liguria	235	18	3	3	1,28	16,7
Emilia-Romagna	341	78	7	6	2,05	7,9
Toscana	287	93	4	4	1,39	5,4
Umbria	92	17	4	3	4,34	23,5
Marche	246	81	5	5	2,03	4,9
Lazio	377	125	26	24	6,89	17,6
Abruzzo	305	32	14	13	4,59	37,5
Molise	136	37	12	12	8,82	35,1
Campania	551	142	94	81	17,05	58,5
Puglia	257	60	33	33	12,84	58,3
Basilicata	131	78	16	15	12,21	17,9
Calabria	409	174	114	108	27,87	63,2
Sicilia	390	45	17	11	4,35	26,7
Sardegna	376	82	2	2	0,53	2,4
<b>Totale Nazionale</b>	<b>7.763</b>	<b>1.251</b>	<b>371</b> *	<b>339</b>	<b>4,73</b>	<b>27,8</b>

(a) I comuni del Trentino-Alto Adige sono disciplinati da una legislazione speciale.

1) N. B. I reperimenti sono considerati tra gli esaminati

\* 15 revocati quando la revoca era possibile.

Tavola B 2 b



XII LEGISLATURA · DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Tabella n. 2 a

Personale di Amministrazioni provinciali, comuni, consorzi, comunità montane

GLI ENTI LOCALI





Tabella B 2 a. DS

Personale di Amministrazioni provinciali, comuni, consorzi, comunità montane

### GLI ENTI LOCALI



C. E. D. - Ufficio Sezioni Riunite in Sede referente - Servizio Relazioni al Parlamento

